CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - SC_PUG - 0006376 - Interno - 13/10/2021 - 15:39

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

BARI, 8 OTTOBRE 2021

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000146 - 13/10/2021 - 15:39

deliberazione n. 146/PARI/2021

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario, *relatore*
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213), recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 16 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87), recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, l'art. 11-*quater*, comma 3, lett. a), in base al quale per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, recante la riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli;

VISTO il disegno di legge n. 150/2021 avente a oggetto la proposta di rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta regionale il 29 giugno 2021 e trasmesso con i relativi allegati alla Sezione il 6 luglio 2021 con nota prot. AOO_116/4947 di pari data;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia n. 12 del 10 luglio 2021, trasmesso alla Sezione il 12 luglio 2021, recante il parere sul progetto di rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la delibera di questa Sezione n. 143 del 24 settembre 2021, con cui è stato disposto l'invio all'Amministrazione regionale e al Procuratore regionale della bozza di relazione contenente osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione regionale relativa all'esercizio 2020, in vista della presentazione di deduzioni e osservazioni da esaminare nell'adunanza fissata per il 1° ottobre 2021;

VISTA la nota prot. AOO_175/3260 del 29 settembre 2021, con cui il Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia ha inviato memorie nonché il disegno di legge regionale n. 197 del 27 settembre 2021, avente a oggetto modificazioni al disegno di legge regionale 29 giugno 2021, n. 150 e recante l'approvazione del rendiconto consolidato della Regione Puglia comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio regionale, come approvati con deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2021, n. 40;

VISTA la nota prot. AOO n. 188 del 5 ottobre 2021, con cui il direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia ha inviato ulteriori memorie a seguito dell'adunanza del 1° ottobre 2021;

VISTE le conclusioni scritte del Procuratore regionale, trasmesse con nota prot. n. 59 del 6 ottobre 2021;

VISTA l'ordinanza n. 60/2021 con cui il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Puglia per il giorno 8 ottobre 2021, alle ore 11:00, per deliberare in pubblica udienza sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020;

UDITI nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2021 il relatore dott. Giovanni Natali, il Procuratore regionale dott.ssa Carmela de Gennaro, che ha concluso

chiedendo la parificazione del rendiconto, e il Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Lo schema di rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta regionale il 29 giugno 2021, è stato presentato alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, il successivo 6 luglio.

Il Collegio è chiamato a parificare le poste e a verificare la loro legittimità attraverso i saldi fondamentali del rendiconto generale.

Come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 4 del 2020), tali saldi consistono in «*cinque elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri» (sentenza n. 49 del 2018) poiché la trasparenza dei conti risulta «elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori» (sentenza n. 49 del 2018); d) quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite deve essere lo Stato ad intervenire con apposito fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e con ulteriori risorse aggiuntive ai fini di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, terzo, quarto e quinto comma, Cost.); e) gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con modalità equilibrate in rapporto al generale contesto macroeconomico (art. 119, sesto comma, Cost.)*».

Ciò sul presupposto che «*La trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e*

per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell'utilizzo dei fondi pubblici» (Corte cost., sentenza n. 49 del 2018).

In linea con tali coordinate ermeneutiche, l'istruttoria ha avuto a oggetto:

- il pareggio di bilancio;
- l'indebitamento regionale;
- i risultati finanziari dell'esercizio 2020 (fondo pluriennale vincolato, risultato della gestione di competenza, equilibri di bilancio, gestione dei residui, fondo speciale per le leggi di spesa in corso di approvazione, fondo crediti di dubbia esigibilità, risultato di amministrazione, gestione di cassa);
- la gestione delle entrate e delle spese;
- lo stato di avanzamento dei programmi operativi europei;
- la gestione della sanità regionale;
- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- la gestione del patrimonio;
- gli organismi partecipati;
- la gestione del personale;
- il rendiconto del Consiglio regionale.

Le risultanze del rendiconto, classificato secondo lo schema utilizzato per il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) e per le comunicazioni dei conti delle Regioni alla COPAFF (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale), con le rettifiche evidenziate in relazione alla consistenza effettiva delle poste iscritte, sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		**€ 8.563.905,75**
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale		**€ 153.820.832,43**
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 7.034.867.825,93
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 3.506.408.647,53
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 132.645.467,71
Totale entrate correnti		**€ 10.673.921.941,17**
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale entrate correnti effettive		**€ 10.673.921.941,17**
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 1.942.001.854,60
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 984.488.784,10
Titolo 6	Accensione prestiti	€ 146.495.016,45
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Totale entrate in conto capitale		**€ 3.072.985.655,15**
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale entrate in conto capitale effettive		**€ 3.072.985.655,15**
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.600.245.852,06
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale entrate per conto terzi e partite di giro effettive		**€ 1.600.245.852,06**
Totale complessivo delle entrate accertate		**€ 15.347.153.448,38**

SPESE

Titolo 1	Spese correnti	€ 9.912.807.641,49
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale spese correnti effettive		**€ 9.912.807.641,49**
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		**€ 5.557.463,11**
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 2.284.908.620,79
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale spese in conto capitale effettive		**€ 2.284.908.620,79**
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale		**€ 160.472.001,36**
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 979.760.150,92
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale spese per incremento attività finanziarie effettive		**€ 979.760.150,92**
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		**€ 0,00**
Titolo 4	Rimborso prestiti	€ 164.880.833,45
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale spese per rimborso prestiti effettive		**€ 164.880.833,45**
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale spese da chiusura anticipazioni ricevute effettive		**€ 0,00**
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 1.600.245.852,06
Rettifica (+/-)		€ 0,00
Totale spese per conto terzi e partite di giro effettive		**€ 1.600.245.852,06**
Totale complessivo delle spese impegnate		**€ 14.942.603.098,71**

SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Saldo della gestione corrente (considerando anche i rimborsi prestiti)	**€ 596.233.466,23**
Saldo della gestione delle partite finanziarie	**€ 4.728.633,18**
Saldo della gestione in conto capitale (al netto delle partite finanziarie)	**-€ 196.411.749,74**
Saldo delle anticipazioni di cassa	**€ 0,00**
Saldo della gestione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro	**€ 0,00**
Saldo della gestione di competenza in termini di accertamenti e impegni	**€ 404.550.349,67**
Saldo del fondo pluriennale vincolato nell'esercizio	**-€ 3.644.726,29**
Risultato armonizzato della gestione di competenza	**€ 400.905.623,38**

RESIDUI

Rimanenze al 31.12.2020

Residui attivi:	
originati dalla competenza	€ 4.114.224.720,41
originati da esercizi precedenti	€ 6.950.338.494,78
Totale dei residui attivi al 31.12.2020	**€ 11.064.563.215,19**
Residui passivi:	
originati dalla competenza	€ 4.011.667.417,67
originati da esercizi precedenti	€ 5.558.455.510,15
Totale dei residui passivi al 31.12.2020	**€ 9.570.122.927,82**

Entrate	Riscossioni di competenza	Residui di competenza	Accertamenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 6.386.352.218,33	€ 648.515.607,60	€ 7.034.867.825,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.930.106.428,46	€ 1.576.302.219,07	€ 3.506.408.647,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 55.474.576,04	€ 77.170.891,67	€ 132.645.467,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 427.722.196,52	€ 1.514.279.658,08	€ 1.942.001.854,60
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 689.902.136,59	€ 294.586.647,51	€ 984.488.784,10
Titolo 6 - Accensione prestiti	€ 146.495.016,45	€ 0,00	€ 146.495.016,45
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto	€ 1.596.876.155,58	€ 3.369.696,48	€ 1.600.245.852,06
Totale delle entrate	**€ 11.232.928.727,97**	**€ 4.114.224.720,41**	**€ 15.347.153.448,38**

Spese	Pagamenti di competenza	Residui di competenza	Impegni
Titolo 1 - Spese correnti	€ 8.613.981.846,76	€ 1.298.825.794,73	€ 9.912.807.641,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 1.046.342.943,68	€ 1.238.565.677,11	€ 2.284.908.620,79
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ 978.870.448,41	€ 889.702,51	€ 979.760.150,92
Titolo 4 - Rimborso prestiti	€ 164.880.833,45	€ 0,00	€ 164.880.833,45
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 126.859.608,74	€ 1.473.386.243,32	€ 1.600.245.852,06
Totale delle spese	**€ 10.930.935.681,04**	**€ 4.011.667.417,67**	**€ 14.942.603.098,71**

Risultato della gestione di competenza (non armonizzato)	**di cassa (di competenza)**	**dei residui (di competenza)**	**di cassa e dei residui (di competenza)**
Totale delle entrate accertate meno totale delle spese impegnate	**€ 301.993.046,93**	**€ 102.557.302,74**	**€ 404.550.349,67**

GESTIONE DI CASSA (RENDICONTO E SIOPE)

		DA RENDICONTO	DA SIOPE
GIACENZA DI CASSA AL 1.1.2020		**€ 2.245.970.078,42**	€ 2.245.970.078,42
ENTRATE - Riscossioni (competenza più residui)			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 6.960.310.342,46	€ 6.960.310.342,46
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 3.361.228.905,25	€ 3.361.228.905,25
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 70.388.607,49	€ 70.388.607,49
Totale entrate correnti		**€ 10.391.927.855,20**	**€ 10.391.927.855,20**
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate correnti effettive		**€ 10.391.927.855,20**	**€ 10.391.927.855,20**
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 1.009.126.298,64	€ 1.009.126.298,64
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 702.345.920,15	€ 702.345.920,15
Titolo 6	Accensione prestiti	€ 146.495.016,45	€ 146.495.016,45
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate in conto capitale (al netto del tiolo 7)		**€ 1.857.967.235,24**	**€ 1.857.967.235,24**
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate in conto capitale effettive (al netto del tiolo 7)		**€ 1.857.967.235,24**	**€ 1.857.967.235,24**
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.601.491.679,03	€ 1.601.491.679,03
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate per conto terzi e partite di giro effettive		**€ 1.601.491.679,03**	**€ 1.601.491.679,03**
Totale delle entrate riscosse nell'esercizio 2020		**€ 13.851.386.769,47**	**€ 13.851.386.769,47**

		DA RENDICONTO	DA SIOPE
SPESE - Pagamenti (competenza più residui)			
Titolo 1	Spese correnti	€ 9.679.156.601,71	€ 9.679.156.601,71
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale spese correnti effettive		**€ 9.679.156.601,71**	**€ 9.679.156.601,71**
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 1.943.395.357,65	€ 1.943.395.357,65
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale spese in conto capitale effettive		**€ 1.943.395.357,65**	**€ 1.943.395.357,65**
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 979.070.000,29	€ 979.070.000,29
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale spese per incremento attività finanziarie effettive		**€ 979.070.000,29**	**€ 979.070.000,29**
Titolo 4	Rimborso prestiti	€ 164.880.833,45	€ 164.880.833,45
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale spese per rimborso prestiti effettive		**€ 164.880.833,45**	**€ 164.880.833,45**
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale spese da chiusura anticipazioni ricevute effettive		**€ 0,00**	**€ 0,00**
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 1.285.115.011,62	€ 1.285.115.011,62
Rettifica (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
Totale spese per conto terzi e partite di giro effettive		**€ 1.285.115.011,62**	**€ 1.285.115.011,62**
Totale delle spese pagate nell'esercizio 2020		**€ 14.051.617.804,72**	**€ 14.051.617.804,72**
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2020		**€ 2.045.739.043,17**	€ 2.045.739.043,17

SALDI DELLA GESTIONE DI CASSA (RENDICONTO E SIOPE)

	DA RENDICONTO	DA SIOPE
Saldo della gestione corrente (considerando anche i rimborsi prestiti)	**€ 547.890.420,04**	**€ 547.890.420,04**
Saldo della gestione delle partite finanziarie	**-€ 276.724.080,14**	**-€ 276.724.080,14**
Saldo della gestione in conto capitale (al netto delle partite finanziarie)	**-€ 787.774.042,56**	**-€ 787.774.042,56**
Saldo delle anticipazioni di cassa	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Saldo dei servizi per conto terzi e delle partite di giro	**€ 316.376.667,41**	**€ 316.376.667,41**
Saldo finale comprensivo dei servizi per conto terzi e delle partite di giro	**-€ 200.231.035,25**	**-€ 200.231.035,25**

GESTIONE DI CASSA (RENDICONTO E TESORERIA)

		DA RENDICONTO		DA TESORIERE	
Giacenza di cassa al 1.1.2020		**€ 2.245.970.078,42**		**€ 2.245.970.078,42**	
Entrate - Riscossioni		**Da competenza**	**Da residui**	**Da competenza**	**Da residui**
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 6.386.352.218,33	€ 573.958.124,13	€ 6.386.352.218,33	€ 573.958.124,13
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 1.930.106.428,46	€ 1.431.122.476,79	€ 1.930.106.428,46	€ 1.431.122.476,79
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 55.474.576,04	€ 14.914.031,45	€ 55.474.576,04	€ 14.914.031,45
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 427.722.196,52	€ 581.404.102,12	€ 427.722.196,52	€ 581.404.102,12
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 689.902.136,59	€ 12.443.783,56	€ 689.902.136,59	€ 12.443.783,56
Titolo 6	Accensione prestiti	€ 146.495.016,45	€ 0,00	€ 146.495.016,45	€ 0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.596.876.155,58	€ 4.615.523,45	€ 1.596.876.155,58	€ 4.615.523,45
Totale delle entrate		**€ 11.232.928.727,97**	**€ 2.618.458.041,50**	**€ 11.232.928.727,97**	**€ 2.618.458.041,50**

Spese - Pagamenti		DA RENDICONTO		DA TESORIERE	
		Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui
Titolo 1	Spese correnti	€ 8.613.981.846,76	€ 1.065.174.754,95	€ 8.613.981.846,76	€ 1.065.174.754,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 1.046.342.943,68	€ 897.052.413,97	€ 1.046.342.943,68	€ 897.052.413,97
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 978.870.448,41	€ 199.551,88	€ 978.870.448,41	€ 199.551,88
Titolo 4	Rimborso prestiti	€ 164.880.833,45	€ 0,00	€ 164.880.833,45	€ 0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	Spese per partite di giro (contabilità speciali)	€ 126.859.608,74	€ 1.158.255.402,88	€ 126.859.608,74	€ 1.158.255.402,88
Totale delle spese		**€ 10.930.935.681,04**	**€ 3.120.682.123,68**	**€ 10.930.935.681,04**	**€ 3.120.682.123,68**
Giacenza di cassa al 31.12.2020		**2.045.739.043,17 €**		**€ 2.045.739.043,17**	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 2020

Giacenza di cassa al 31 dicembre 2020	€ 2.045.739.043,17
(+) Residui attivi al 31 dicembre 2020	€ 11.064.563.215,19
(-) Residui passivi al 31 dicembre 2020	€ 9.570.122.927,82
(-) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 5.557.463,11
(-) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 160.472.001,36
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	**€ 3.374.149.866,07**

PASSAGGIO DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 2019 A QUELLO FINALE 2020

(A) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	€ 2.884.985.303,27
(B) Risultato armonizzato della gestione di competenza	€ 400.905.623,38
(C) Risultato della gestione dei residui	€ 88.258.939,42
(D=B+C) Gestione complessiva dell'esercizio 2020	€ 489.164.562,80
(E=A+D) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	**€ 3.374.149.866,07**

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Risultato di amministrazione al 31.12.2020 (A)	**€ 3.374.149.866,07**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020	€ 874.205.675,81
Accantonamento residui perenti al 31.12.2020	€ 77.767.057,31
Fondo anticipazioni liquidità	€ 549.597.010,79
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 43.497.754,23
Altri accantonamenti	€ 127.424.730,95
Totale parte accantonata (B)	**€ 1.672.492.229,09**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 298.563.401,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 1.261.134.292,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 396.613.853,09
Altri vincoli	€ 0,00
Totale parte vincolata (C)	**€ 1.956.311.547,25**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ 0,00**
Parte libera	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 254.653.910,27**

PAREGGIO DI BILANCIO

Importi in migliaia di euro

RISULTATI 2020		DATI DI COMPETENZA FINANZIARIA	DATI DI CASSA (FACOLTATIVO)
A	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	296.914	0
B	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	162.385	0
C+D+E+F+G-G1	ENTRATE FINALI	13.580.031	12.083.018
H	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	16.393	0
I+L+J	SPESE FINALI	13.343.506	12.601.622
M	SALDO ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO SANITA' (solo ai fini di cassa)		304.795
N	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	0	0
O	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI	1.142	0
P	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (P = A+B+C+D+E+F+G-G1+H-I-L-J +M-N-O)	711.075	-213.809
Q	OBIETTIVO DI SALDO	68.303	0
R	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (R=P-Q)	642.772	-213.809

CONTO ECONOMICO

	VALORI AL 31.12.2020
(A) Componenti positivi della gestione	€ 12.183.748.435,02
(B) Componenti negativi della gestione	€ 12.207.861.882,70
(C) Proventi ed oneri finanziari	-€ 38.358.448,40
(D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-€ 21.339.172,04
(E) Proventi ed oneri straordinari	€ 130.241.664,09
(A-B+C+D+E) Risultato prima delle imposte	€ 46.430.595,97
Imposte	€ 10.816.421,07
Risultato dell'esercizio	**€ 35.614.174,90**

STATO PATRIMONIALE

	VALORI AL 31.12.2020
Attività:	
(A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di rotazione	€ 0,00
(B) Immobilizzazioni	€ 2.094.243.950,75
(C) Attivo circolante	€ 12.595.319.284,48
(D) Ratei e risconti	€ 55.264,24
(A+B+C+D) Totale attività	**€ 14.689.618.499,47**
Passività:	
(A) Patrimonio netto	€ 861.714.336,19
(B) Fondo per rischi e oneri	€ 720.519.495,97
(C) Trattamento di fine rapporto	€ 0,00
(D) Debiti	€ 10.984.535.669,06
(E) Ratei e risconti	€ 2.122.848.998,25
(A+B+C+D+E) Totale passività	**€ 14.689.618.499,47**
Totale conti d'ordine	**€ 166.029.464,47**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

VISTO l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, che individua nel rendiconto generale della regione l'oggetto del giudizio di parifica rimesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

CONSIDERATO che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio, il pareggio di bilancio e i limiti all'indebitamento;

VALUTATO che le criticità rilevate nel controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020, riportate nell'allegata relazione, non inficiano le risultanze contabili del rendiconto;

TENUTE presenti le osservazioni formulate relativamente al modo col quale l'Amministrazione regionale ha operato per l'attuazione delle discipline amministrative e finanziarie, nonché i suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune, contenuti nella relazione unita alla presente decisione;

UDITE le conclusioni del Procuratore regionale, che ha chiesto la parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020;

P.Q.M.

PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 nei termini di cui ai prospetti riportati nella presente decisione;

APPROVA l'annessa relazione, elaborata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DISPONE che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio della Regione Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2021.

Il Magistrato relatore
(dott. Giovanni NATALI)

NATALI GIOVANNI
Corte Dei Conti
13.10.2021
10:43:35
GMT+00:00

Il Presidente
(dott. Enrico TORRI)

ENRICO TORRI
CORTE DEI
CONTI
13.10.2021
13:33:19 CEST

CORTE DEI CONTI

Depositata in segreteria

Il Direttore della Segreteria
(dott. Salvatore SABATO)

SALVATORE
SABATO
CORTE DEI CONTI
13.10.2021
14:00:32 CEST

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

RELAZIONE ALLEGATA AL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

BARI, 8 OTTOBRE 2021

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

RELAZIONE ALLEGATA AL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

BARI, 8 OTTOBRE 2021

Presidente Dott. Enrico Torri

Magistrati istruttori

Capitolo 10	Dott. Carlo Picuno
Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16	Dott. Giovanni Natali
Capitolo 14	Dott. Nunzio Mario Tritto
Capitolo 11	Dott.ssa Daniela Piacente
Capitolo 12, 13 e 15	Dott. Antonio Marsico

Collaborazione e analisi economico-finanziaria

Dott. Francesco Cotugno

Dott. Francesco Antonio Dimarno

Dott.ssa Elisabetta Lenoci

Dott.ssa Serafina Piccinonna

Dott.ssa Patrizia Pignatelli

INDICE

1 Il GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO REGIONALE 1
2 Il GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL 2020 9
3 LA MANOVRA DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020 13
3.1 Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022 14
3.2 La Nota di Aggiornamento del DEFR (NADEFR) 2020-2022 15
3.3 La legge di stabilità regionale 2020 16
3.4 Il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 18
3.4.1 Il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in sede di bilancio 22
3.5 Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 27
3.6 Il piano degli indicatori di bilancio 29
3.7 Le manovre connesse con l'emergenza da Covid-19 30
4 IL PAREGGIO DI BILANCIO 34
4.1 Il quadro normativo in materia di pareggio di bilancio per l'esercizio 2020 34
4.2 Le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale 37
4.3 Il pareggio di bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 2020 38
4.4 La certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio 40
5 L'INDEBITAMENTO REGIONALE 49
5.1 L'andamento del debito regionale dell'esercizio 2020 49
5.2 Il rispetto del limite di indebitamento 58
6 I RISULTATI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO 2020 62
6.1 Il fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 62
6.2 Il risultato della gestione di competenza 66
6.3 Gli equilibri di bilancio 72
6.4 Il risultato della gestione dei residui 78
6.5 L'accantonamento dei residui passivi perenti 82
6.6 Il fondo speciale per le leggi di spesa 85
6.7 Il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in sede di rendiconto 87
6.8 Il risultato di amministrazione 91
6.9 La gestione di cassa 104

7 LA GESTIONE DELLE ENTRATE 110
7.1 La disciplina della gestione delle entrate 110
7.2 Le entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2020 111
8 LA GESTIONE DELLA SPESA 117
8.1 La disciplina della gestione della spesa 117
8.2 Le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2020 117
9 I PROGRAMMI OPERATIVI EUROPEI E IL PATTO PER LA PUGLIA 124
9.1 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 126
9.1.1 POC Puglia 2014-2020 135
9.2 PSR Puglia 2014-2020 141
9.3 PO FEAMP 2014-2020 152
9.4 Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 160
10 LA SPESA SANITARIA 163
10.1 La gestione del Servizio sanitario regionale 163
10.2 Il Piano di rientro sanitario 164
10.3 La perimetrazione del Servizio sanitario regionale 166
10.4 I livelli essenziali di assistenza 178
10.5 Gestione economico-finanziaria dell'emergenza Covid-19 179
10.6 Gli investimenti in sanità nell'esercizio 2020 185
10.6.1 Disciplina delle aree sanitarie temporanee (art. 4 del d.l. n. 18/2020) 188
10.6.2 Piano di riorganizzazione ospedaliera (art. 2 del d.l. n. 34/2020) 190
10.7 Risultati di pre-consuntivo 2020 degli Enti del Servizio sanitario regionale 193
10.8 La spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti 194
10.9 La spesa per i dispositivi medici 202
10.10 Le leggi regionali in materia sanitaria 205
10.11 I tempi di pagamento, i debiti verso i fornitori e i pagamenti 2020 209
11 IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 215
11.1 La legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel 2020 215
11.2 I debiti fuori bilancio riconosciuti *ex* art. 73, comma 1, d.lgs. n. 118/2011 216
11.3 Osservazioni sulla legislazione relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 221
11.4 I debiti fuori bilancio riconosciuti *ex* art. 73, comma 4, d.lgs. n. 118/2021 226

11.5 Gli accordi transattivi 229
12 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 231
12.1 L'applicazione del principio della competenza economica 231
12.2 Il patrimonio immobiliare e le variazioni avvenute nell'esercizio 2020 234
12.3 Il conto economico 241
12.4 Lo stato patrimoniale 247
12.4.1 Stato patrimoniale attivo 249
12.4.2 Stato patrimoniale passivo 263
13 GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI 278
13.1 Il portafoglio delle partecipazioni della Regione Puglia 278
13.2 La razionalizzazione periodica delle partecipate regionali 280
13.2.1 Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018 283
13.2.2 Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31.12.2019 291
13.3 I risultati di esercizio degli organismi partecipati dalla Regione 302
13.4 Il Fondo perdite società partecipate 305
13.5 La verifica dei crediti e dei debiti reciproci 306
13.6 Il bilancio consolidato 316
13.7 Le direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate 324
13.8 I consorzi di bonifica 336
14 SPESE PER IL PERSONALE DELLA REGIONE PUGLIA 342
14.1 Considerazioni preliminari 342
14.2 La spesa per il personale 345
14.3 Il costo del lavoro 350
14.4 Novità in materia di profili professionali ed il piano dei fabbisogni del personale 2020-2022 351
14.5 I piani assunzionali per il 2021 ed il 2022 e lo stato di attuazione dei piani assunzionali per gli anni 2018, 2019 e 2020 della Regione Puglia 360
14.6 La situazione del personale nelle Agenzie regionali 364
14.7 La contrattazione integrativa ed il trattamento accessorio del personale 395

14.8 L'attuazione del piano di rientro finalizzato al recupero delle somme per il trattamento accessorio indebitamente corrisposto 404

14.9 Spese per il personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e consulenze 405

15 Il RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 418

16 APPENDICE: I PRINCIPALI CAPITOLI ANALIZZATI 429

1 IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO REGIONALE

Nel quadro dell'armonizzazione dei bilanci pubblici[1], l'art. 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. 23.6.2011, n. 118[2], come modificato dal d.lgs. 10.8.2014 n. 126[3], dispone che le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il successivo art. 66, comma 1, prevede che il rendiconto generale della regione (composto dal *conto del bilancio* relativo alla gestione finanziaria, dal *conto economico* e dallo *stato patrimoniale*: art. 63, comma 2) è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce, rimettendo all'ordinamento contabile regionale la disciplina delle modalità e dei termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

Tra le misure di contrasto alla crisi provocata dall'emergenza pandemica si collocano quelle connesse con il differimento di termini amministrativo-contabili, tra cui quelle che hanno inciso sui termini previsti dall'art. 18 del d.lgs. n. 118/2011.

In particolare, dopo le proroghe relative al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019[4], l'art. 11-*quater*, comma 3, lett. a), del d.l. 22.4.2021, n. 52[5] ha disposto che per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30.9.2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30.6.2021.

---

1 L'art. 3 della l. cost. 20.4.2012, n. 1 ("*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*") ha modificato l'art. 117, comma 2, Cost., includendo l'armonizzazione dei bilanci pubblici (lett. e) fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

2 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

3 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

4 Cfr. art. art. 107, comma 1, lett. b), del d.l. 17.3.2020, n. 18 ("*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), convertito, con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27.

5 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sciali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*". In precedenza lo stesso differimento era stato introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.l. 30.4.2021, n. 56 ("*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*"); l'art. 1, comma 2, della l. 17.6.2021, n. 87 (recante la conversione del citato d.l. n. 52/2021) ha disposto l'abrogazione del d.l. n. 56/2021 e, dunque, anche della previsione in esame, il cui contenuto è stato contestualmente trasfuso nell'art. 11-*quater* del d.l. n. 52/2021.

Per effetto del d.l. 10.10.2012, n. 174[6] la parificazione del bilancio – fino a quel momento prevista solo per lo Stato e le autonomie speciali – è stata estesa alle regioni a statuto ordinario. In dettaglio, in base all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, "*Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39 , 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale*".

Il richiamo degli articoli del r.d. del 1934, che disciplinano la parifica del rendiconto generale dello Stato, fa emergere tre aspetti: *a)* il *profilo contenutistico dell'attività di parifica*, quale raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente (art. 39)[7]; *b)* le procedure del giudizio di parificazione, che si svolge con le formalità della *giurisdizione contenziosa* (art. 40)[8]; *c)* la necessità che la decisione di parifica sia accompagnata da una *relazione sul rendiconto* (art. 41)[9].

Nel quadro delineato dal d.l. n. 174/2012 il giudizio di parificazione costituisce il momento di chiusura del ciclo dei controlli sulla finanza regionale, che comprende la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2), le verifiche sul bilancio di previsione regionale (art. 1, comma 4) nonché i controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1, comma 9 ss.).

---

6 "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213.

7 Art. 39 r.d. n. 1214/1934: "*La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.*
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro".

8 Art. 40 r.d. n. 1214/1934: "*La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa*".

9 Art. 41 r.d. n. 1214/1934: "*Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre: le ragioni Per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti; le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario; le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro*".

Con deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR la Sezione delle autonomie – nel fornire alle sezioni regionali di controllo le prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni e nel rimarcare la centralità del giudizio di parificazione nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della finanza regionale previsti sia dal d.l. n. 174/2012 sia dalla normativa pregressa – ha richiamato i contenuti del relativo giudizio, sotto il duplice profilo *i)* del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e *ii)* della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12.7.1934, n. 1214); in particolare, è stato valorizzato il richiamo, operato dall'art. 1, comma 5, secondo periodo, d.l. n. 174/2012, alla finalità di "*assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa*".

Con deliberazione n. 7/SSRRCO/2013/QMIG le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approfondito le questioni legate alle "*formalità della giurisdizione contenziosa*" che si applicano al giudizio di parificazione (per effetto del richiamo all'art. 40 del r.d. n. 1214/1934). In particolare, è stato precisato che:

- "*Il richiamo, anche per la parificazione dei rendiconti regionali, alle "formalità della giurisdizione contenziosa" non fa che confermare, da un lato, la sostanziale natura di controllo della relativa attività e, dall'altro, la volontà di rendere intangibili, con l'efficacia del giudicato, le risultanze del rendiconto generale, sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale*";
- il contraddittorio con gli enti controllati deve essere assicurato "*durante tutto l'iter procedurale a partire dall'istruttoria e su tutti i temi sottoposti a verifica per essere definito, attraverso successivi affinamenti, prima dell'udienza pubblica, l'oggetto della quale va circoscritto ai soli temi e alle questioni contenuti nelle conclusioni dell'istruttoria*".

Con deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR la Sezione delle autonomie ha affermato che:

- "*Il collegamento teleologico con la legge di approvazione del bilancio regionale fa sì che la parifica occupi un ruolo centrale nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della finanza pubblica ridisegnato dal d.l. n. 174/2012. Infatti, la cadenza temporale della verifica e il suo inserimento nel processo legislativo regionale si prestano anche ad un'analisi, anno per anno, delle misure e delle iniziative adottate dalle Regioni in merito ai rilievi formulati dalla Corte nell'esercizio precedente*";
- la previsione del giudizio di parificazione nel quadro del rafforzamento delle verifiche sulle amministrazioni regionali e sugli organismi partecipati rende l'istituto complementare alle altre funzioni assegnate alle sezioni di controllo: "*Il raccordo tra la*

decisione di parifica e le relazioni prodotte dai Collegi dei revisori fa sì che il giudizio di parificazione costituisca la base per le ulteriori verifiche aventi a oggetto il rendiconto approvato (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012), come ribadito con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2014/INPR del 7 marzo 2014; parimenti, le valutazioni svolte con le relazioni semestrali sulla legislazione di spesa (art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012) potrebbero riflettersi sulla stessa decisione di parifica (cfr. la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013)";

- il deposito della decisione di parificazione deve essere effettuato in modo tempestivo e, segnatamente, nella stessa data dell'udienza, "*al fine di consentirne l'immediata trasmissione al Consiglio regionale unitamente alle copie originali del progetto di rendiconto esaminato, in aderenza al principio di ausiliarietà che lega l'attività di parificazione svolta dalla Corte alle attribuzioni dell'Assemblea legislativa regionale*".

Analoga (e speculare) esigenza di tempestività opera per i soggetti controllati, essendo stato chiarito che "*le Amministrazioni e i Revisori dei conti presso le Regioni dovranno fornire tutte le informazioni necessarie per il giudizio di parificazione coerentemente con la tempistica normativamente prevista e secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti*" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 10/SEZAUT/2018/INPR).

La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi più volte sul giudizio di parificazione del rendiconto generale delle regioni, contribuendo a definirne le caratteristiche in coerenza con la disciplina costituzionale del bilancio.

Circa la natura di tale giudizio, è stato affermato che il sindacato sui bilanci degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente alla parifica dei rendiconti regionali, appartiene al genere dei controlli di legittimità-regolarità (sentenze n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013).

La sentenza n. 181 del 2015 – dopo aver ricordato che, alla stregua di un "*risalente e costante orientamento di questa Corte*", la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è "*legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995)*" – ha statuito che "*ricorrono integralmente nel caso del procedimento di parifica tutte le condizioni per le quali questa*

Corte ha ammesso la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell'ambito dell'attività di controllo di legittimità della Corte dei conti: applicazione di norme di legge, rimanendo la verifica di conformità del rendiconto soggetta solo alla legge; esito del procedimento vincolato al parametro normativo, cosicché «Nell'una e nell'altra ipotesi, la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976). Si può pertanto ribadire anche per il procedimento di parifica davanti alla sezione di controllo che lo stesso «non è un giudizio in senso tecnico-processuale [ma] ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi all'interno della pubblica Amministrazione; ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato […]. Deve soggiungersi che non mancano nel procedimento in oggetto elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio. [...] In tal modo è garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista dell'amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. [...] D'altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte» (sentenza n. 226 del 1976)".

Tali conclusioni sono state ribadite dalla sentenza n. 89 del 2017, secondo cui le condizioni per le quali la giurisprudenza costituzionale ha ammesso la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell'ambito dell'attività di controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti ricorrono integralmente nel procedimento di parifica e possono essere così sintetizzate:

- *a) applicazione di parametri normativi*, con la precisazione che in detta sede il quadro normativo di riferimento è quello del d.lgs. n. 118/2011 e l'esito del procedimento ha carattere dicotomico "*nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa*

e di entrata che compongono il bilancio (sull'esito dicotomico dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali, sentenza n. 40 del 2014)";

- *b) giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte*. Infatti, l'art. 11, comma 6, lett. e), del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (recante il codice di giustizia contabile) attribuisce alle Sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, la decisione in unico grado dei giudizi instaurati per effetto delle "*impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo*" (tra le quali quella afferente al giudizio di parificazione);
- *c) pieno contraddittorio* nell'ambito sia del giudizio di parifica sia dell'eventuale giudizio a istanza di parte avviato dall'ente il cui rendiconto è oggetto di parifica.

La sentenza n. 196 del 2018 ha poi chiarito che la legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimità costituzionale – già ritenuta sussistente in riferimento a parametri posti a tutela degli equilibri economico-finanziari – può essere riconosciuta anche in riferimento ai parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato "*poiché in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse. Pertanto, entro tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata*"; nello stesso senso cfr. sentenza n. 138 del 2019, che ha ribadito la legittimazione della Corte dei conti a "*sollevare in sede di parificazione del rendiconto questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost.*" Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza n. 138 del 2019 e ripreso nella sentenza n. 112 del 2020[10].

La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome, in conformità al citato art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 174/2012. Tale disciplina ha esteso alle regioni il modello

[10] La Corte costituzionale, nel ribadire che "*solo un bilancio pubblico allargato sano ed equilibrato assicura il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea*", ha chiarito che il giudizio di parifica del rendiconto regionale è "*un giudizio sugli equilibri economico-finanziari dell'ente in termini di effettiva capacità di spesa e di mantenimento degli equilibri di bilancio in chiave dinamica e statica*», con la conseguenza che "*quando la Corte dei conti riscontra voci di entrata e di spesa che si sospettano illegittime, per vizio derivato dalla "legge fonte", deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, dovendo altrimenti validare un risultato di amministrazione ritenuto non corretto, suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente*".

di controllo previsto per gli enti locali dall'art. 1, commi 166 ss., della l. 23.12.2005, n. 266[11], in forza del quale gli organi di revisione sono tenuti a inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, al fine di consentire le verifiche attribuite alla magistratura contabile, a tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

Con deliberazione n. 6/SEZAUT/2021/INPR la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020, evidenziando che:

- le linee guida assicurano il necessario coordinamento delle attività di controllo; le informazioni acquisite attraverso i correlati questionari rappresentano "*un ausilio per le verifiche spettanti alle Sezioni regionali di controllo, con particolare riguardo a quelle prodromiche al giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione*";
- per quanto concerne il giudizio di parificazione, le linee guida forniscono "*un ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento nella fase in cui la proposta di rendiconto della Giunta regionale si approssima a essere approvata con legge regionale, in quanto la pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la fase della proposta e la legge di approvazione del rendiconto*";
- con riferimento all'esercizio finanziario 2020, caratterizzato dalla pandemia da COVID-19, il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni e delle province autonome acquisisce "*particolare e rinnovata importanza e rilievo*"; nel corso del 2020, infatti, sono stati approvati numerosi provvedimenti volti a fronteggiare i riflessi dell'interruzione delle attività sugli enti e sui cittadini e sono state introdotte particolari misure di flessibilità e di deroga alle ordinarie regole di gestione che governano gli sviluppi della programmazione finanziaria; dette misure hanno avuto la finalità, per un verso, di sostenere le esigenze di cassa e, per altro verso, di convogliare nei flussi di spesa corrente risorse diverse da quelle ordinariamente poste a copertura di tali spese;
- in tale contesto l'esame della Corte deve essere diretto "*non solo a verificare se sia raggiunto un equo contemperamento tra le finalità degli anzidetti provvedimenti e delle correlate misure adottate e l'esigenza di mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio, ma anche e soprattutto a relazionare sui fenomeni gestori e, in particolare, sull'incidenza dei numerosi*

[11] "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*".

provvedimenti emergenziali adottati sulla gestione finanziaria". A tal fine le linee guida hanno individuato le seguenti priorità di analisi: *i)* risultato di amministrazione, con particolare attenzione ai fondi di cui lo stesso si compone; *ii)* sanità, senza dubbio il settore di spesa maggiormente interessato dalle misure straordinarie adottate in via emergenziale; *iii)* spesa per il personale, alla luce dell'art. 33, comma 1, del d.l. 30.4.2019, n. 34[12], che ha introdotto un nuovo dispositivo sulla spesa di personale, incentrato sulla sostenibilità finanziaria della stessa, nonché su una classificazione per fasce demografiche e su valori soglia di spesa massima, correlati anche alla media delle entrate correnti nel triennio; *iv)* organismi partecipati, con particolare riguardo alle società operanti nei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia, quale quello dei trasporti.

[12] "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.6.2019, n. 58).

2 IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL 2020

Questa Sezione ha assunto le decisioni di parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2019[13] e ha contestualmente approvato l'annessa relazione in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, suggerendo l'adozione di misure correttive di cui si è proceduto a verificarne l'attuazione.

Il presente giudizio di parificazione si inserisce tra l'approvazione, da parte della giunta, del disegno di legge relativo al rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e l'approvazione della relativa legge da parte del consiglio regionale.

Il 29.6.2021 la Giunta ha approvato il disegno di legge (d.d.l.) n. 150 relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020; il d.d.l. con i relativi allegati è stato trasmesso alla Sezione il 6.7.2021 (prot. Sezione n. 4326 di pari data).

Il successivo 12.7.2021 (prot. Sezione n. 4417 di pari data) è pervenuto alla Sezione il verbale n. 12 del 10.7.2021 con cui l'Organo di revisione, dopo aver attestato la corrispondenza del citato d.d.l. alle risultanze della gestione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020[14].

L'attività istruttoria svolta dalla Sezione ha investito i principali ambiti della gestione economico-finanziaria regionale; complessivamente sono state formulate n. 37 richieste istruttorie, a cui la Regione ha fornito tempestivo riscontro.

In linea con le indicazioni fornite dalla nota del Presidente della Corte dei conti prot. n. 1250/PRES del 16.5.2018[15], la Sezione ha operato affinché l'udienza di parifica rappresentasse la formalizzazione di un confronto pienamente svolto e sostanzialmente completato nel corso dell'istruttoria, con il concorso fattivo dell'Organo requirente; a tal fine,

---

[13] Rispettivamente con deliberazioni n. 124/PARI/2013 del 12.7.2013, n. 126/PARI/2014 del 4.7.2014, n. 136/PARI/2015 del 3.7.2015, n. 134/PARI/2016 del 12.7.2016, n. 100/PARI/2017 del 14.7.2017, n. 107/PARI/2018 del 13.7.2018, n. 86/PARI/2019 del 2.10.2019 e n. 90/PARI/2020 del 9.10.2020.

[14] La trasmissione del verbale è avvenuta ai sensi dell'art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, il quale – dopo aver previsto che il registro dei verbali del Collegio dei revisori è custodito presso la sede della regione – dispone che "*Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione*".

[15] Recante "*Procedure per lo svolgimento dell'attività istruttoria e dell'udienza nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione*".

gli esiti dell'attività istruttoria sono stati condivisi con la Regione e la Procura nel corso dell'adunanza svoltasi il 1° ottobre 2021.

La tabella seguente riepiloga il flusso documentale intercorso con le competenti strutture amministrative regionali:

Tabella 2.1 - Cronologia del flusso documentale istruttorio intercorso con la Regione Puglia suddiviso per aree di lavoro

NUMERO PROTOCOLLO SEZIONE	DATA PROTOCOLLO	MACRO AREA DI APPROFONDIMENTO	
		NOTE INVIATE	NOTE DI RISCONTRO
5175	2.12.2020	CONSORZI	
157	15.1.2021		CONSORZI
546	1.2.2021	SPESA PERSONALE	
1153	2.3.2021		SPESA PERSONALE
1154	2.3.2021		SPESA PERSONALE
1220	4.3.2021		SPESA PERSONALE
1430	11.3.2021		SPESA PERSONALE
1451	12.3.2021		SPESA PERSONALE
3110	19.4.2021	BILANCIO	
3111	19.4.2021	BILANCIO	
3112	19.4.2021	BILANCIO	
3113	19.4.2021	BILANCIO	
3165	23.4.2021	BILANCIO	
3167	23.4.2021	BILANCIO	
3168	23.4.2021	BILANCIO	
3169	23.4.2021	BILANCIO	
3178	23.4.2021		BILANCIO
3171	23.4.2021	BILANCIO	
3392	5.5.2021	SPESA PERSONALE	
3511	18.5.2021		BILANCIO
3514	18.5.2021	BILANCIO	
3834	8.6.2021		SPESA PERSONALE
4165	28.6.2021		BILANCIO
4325	6.7.2021		BILANCIO
4326	6.7.2021		BILANCIO
4328	6.7.2021		BILANCIO
4330	6.7.2021		BILANCIO
4331	6.7.2021		BILANCIO
4332	6.7.2021		BILANCIO

4370	7.7.2021	DEBITI FUORI BILANCIO	
4417	12.7.2021		BILANCIO
4436	13.7.2021	SANITÀ	
4438	13.7.2021	SANITÀ	
4483	15.7.2021		BILANCIO
4494	16.7.2021	SANITÀ	
4504	16.7.2021		SANITÀ
4519	19.7.2021	SANITÀ	
4523	19.7.2021	SANITÀ	
4524	19.7.2021	SANITÀ	
4530	20.7.2021	BILANCIO	
4552	21.7.2021	BILANCIO	
4555	22.7.2021	CONTAB. ECONOM. PAT.	
4610	26.7.2021	RENDICONTO CONSIGLIO	
4636	28.7.2021		DEBITI FUORI BILANCIO
4641	29.7.2021	BILANCIO	
4642	29.7.2021	BILANCIO	
4643	29.7.2021		BILANCIO
4645	29.7.2021	SANITÀ	
4647	29.7.2021		BILANCIO
4649	29.7.2021		BILANCIO
4662	30.7.2021	SANITÀ	
4663	30.7.2021	SANITÀ	
4666	30.7.2021		CONTAB. ECONOM. PAT.
4677	2.8.2021		DEBITI FUORI BILANCIO
4678	2.8.2021	SANITÀ	
4679	2.8.2021	SANITÀ	
4692	3.8.2021		RENDICONTO CONSIGLIO
4702	4.8.2021		RENDICONTO CONSIGLIO
4706	4.8.2021		BILANCIO
4707	4.8.2021		BILANCIO
4732	6.8.2021		DEBITI FUORI BILANCIO
4835	11.8.2021	SANITÀ	
4872	13.8.2021		DEBITI FUORI BILANCIO
4903	17.8.2021		DEBITI FUORI BILANCIO
5199	2.9.2021	SANITÀ	
5697	13.9.2021	SANITÀ	
5698	13.9.2021	SANITÀ/BILANCIO	
5789	16.9.2021	BILANCIO	
5852	17.9.2021		SANITÀ/ BILANCIO
5854	17.9.2021		SANITÀ
5880	20.9.2021		BILANCIO

6210	29.9.2021		**BILANCIO**
6212	29.9.2021		**MEMORIE PRE ADUNANZA**
6219	30.9.2021	**BILANCIO**	
6231	1.10.2021		**BILANCIO**
6284	5.10.2021		**MEMORIE POST ADUNANZA**

Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia

3 LA MANOVRA DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020

In base al paragrafo 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), gli strumenti della programmazione regionale sono:

a) il documento di economia e finanza regionale (DEFR), che entro il 30 giugno di ciascun anno la giunta presenta al consiglio per le conseguenti deliberazioni;

b) la nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;

c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;

d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;

e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al consiglio;

f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;

g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;

h) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;

i) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio.

3.1 Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022

In base all'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite a un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto (all. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).
In base ai §§. 5.2 e 5.3 del principio contabile applicato da ultimo citato, il DEFR:

- definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione;
- ha la finalità di: *i)* rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi; *ii)* orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; *iii)* costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico;
- contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della regione;
- è articolato in due sezioni: la prima è relativa al contesto economico e finanziario di riferimento e contiene la descrizione degli obiettivi strategici regionali; la seconda comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della regione.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 311 del 26.11.2019 è stato approvato il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2020-2022, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1445 del 30.7.2019.
La prima parte del documento ("*Il Contesto*") si sofferma, tra l'altro, sulla descrizione del contesto economico internazionale, europeo, nazionale e regionale, sulla finanza regionale, (concorso agli obiettivi di finanza pubblica, equilibrio e pareggio di bilancio, impiego delle risorse regionali, politiche di indebitamento, programmazione comunitaria 2014-2020, politiche agricole, politiche del personale, misure per il contenimento e la qualificazione della spesa), sul sistema sanitario (risultati di esercizio, pagamento dei fornitori, indicatori di qualità

dell'assistenza sanitaria, spesa farmaceutica, investimenti), sulle politiche sociali e sul trasporto pubblico locale.

La seconda parte ("*Gli obiettivi strategici*") tratta degli strumenti della programmazione strategica, degli assi prioritari di intervento (competitività, innovazione; istruzione, formazione e lavoro; salute e welfare; mobilità e trasporti; urbanistica, paesaggio e politiche abitative; ambiente e opere pubbliche; sviluppo rurale; turismo ed economia della cultura), nonché degli obiettivi strategici distinti per aree di intervento, che ricalcano la strutturazione per Dipartimenti e Sezioni della regione Puglia.

La seconda parte si concentra, invece, sugli obiettivi strategici di ciascun Dipartimento regionale nell'ambito delle seguenti politiche prioritarie per lo sviluppo: mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio; agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente; sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, politiche per la salute, del benessere sociale e sport per tutti.

3.2 La Nota di Aggiornamento del DEFR (NADEFR) 2020-2022

Alla stregua del § 6 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF; per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

Con delibera del Consiglio regionale n. 317 del 19.12.2019 è stata approvata la Nota di aggiornamento del DEFR 2020-2022, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 12.12.2019.

Il documento si compone di tre parti.

Nella prima contiene i dati di aggiornamento.

Nella seconda parte del documento viene esposta un'analisi della spesa pubblica attraverso i dati rilevati dal Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), al fine di disaggregare la spesa sul territorio per amministrazione pubblica e per settore di intervento.
Nella terza parte, infine, sono esaminati i *target* e gli indicatori dell'Agenda ONU 20-30, che rappresentano gli obiettivi entro cui collocare le politiche di intervento nazionali e territoriali. Per ciascun indicatore è analizzato il posizionamento della Puglia rispetto al Mezzogiorno e all'Italia.

3.3 La legge di stabilità regionale 2020

In base all'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, la regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione (all. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).
La l.r. 30.12.2019, n. 55, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)*", si compone di due Titoli.
Il Titolo I ("*Disposizioni di carattere contabile*", artt. 1-4) detta disposizioni in tema di:

- spesa a carattere pluriennale (**art. 1**). Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale sono stati determinati in € 100 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020 (**art. 2**). Al fine di consentire il completamento degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, è stata autorizzata la contrazione di uno o più mutui per complessivi € 80 mln a valere sull'esercizio 2020, finalizzati al finanziamento di spese per investimenti relative alla quota di cofinanziamento regionale dei citati interventi.

  L'onere presunto derivante dall'ammortamento del debito (di durata non superiore alla vita utile dell'investimento), quantificato in € 6,2 mln annui per un periodo stimato di quindici anni a partire dall'1.1.2021, è stato posto a carico del bilancio regionale autonomo

a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione pluriennale (con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell'ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1);

- ristrutturazione del debito regionale (**art. 3**). La Giunta è stata autorizzata a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui destinati alla conversione, o all'estinzione anticipata totale o parziale, di mutui in corso di ammortamento contratti con intermediari bancari e finanziari diversi da Cassa Depositi e Prestiti o con altri soggetti autorizzati. A tal fine, la Giunta è stata autorizzata a procedere alla conversione dei mutui MEF in corso di ammortamento per un importo massimo di € 116.495.016,45. Gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui trovano copertura mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022 (missione 50, programma 1, titolo 1, per la quota interessi e alla missione 50, programma 2, titolo 4, per la quota capitale), in corrispondenza degli stanziamenti iscritti per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui MEF in corso di ammortamento;
- fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (**art. 4**). I fondi speciali di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 sono stati destinati a finanziare gli oneri derivanti da quattro provvedimenti legislativi di cui era previsto il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio, per complessivi € 25,1 mln (€ 14,9 mln per la sola annualità 2020).

  Con tale previsione la Regione si è adeguata ai rilievi, formulati dalla Sezione in occasione della "*Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2019 dalla Regione Puglia*" (con delib. n. 76/2020/RQ), circa l'impossibilità – in assenza di un elenco dei provvedimenti in questione – di verificare il corretto meccanismo di quantificazione dei fondi in questione.

  Ciò alla luce di quanto previsto dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, in base al quale "*Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo*".

Nell'ambito del Titolo II ("*Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse*", artt. 5-9) si segnalano le disposizioni in tema di:

- risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2019 (**art. 5**). È stata disposta l'assegnazione per il 2020 delle seguenti dotazioni finanziarie, in termini di competenza e cassa: *i)* € 42 mln (missione 13, programma 1, titolo 1), per far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2019 dal rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato; *ii)* € 33 mln (missione 13, programma 5, titolo 2), per far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2019 per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell'esercizio;
- contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati (**art. 6**). Si conferma per il 2020, nei limiti di € 10 mln, il contributo straordinario di cui all'art. 12 della l.r. 3.2.2017, n. 1 ("*Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati*"). In base alla disposizione richiamata, la Regione eroga ai Consorzi di bonifica commissariati (Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi) un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento previsto; le somme stanziate possono essere utilizzate per far fronte a spese di funzionamento espressamente previste (emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato; consumi, anche pregressi, di acqua ed energia per uso civile e agricolo; oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31.12.2016; spese di gestione; spese per contenzioso tributo 630).

3.4 Il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022

In base all'art. 39 del d.lgs. n. 118/2011, il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite a un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi

ed è redatto con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'all. n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile.

Il par. 9 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) regola: procedura di approvazione del bilancio di previsione regionale (9.2), struttura (9.4) e funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario (9.5); il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (9.6); la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (9.7); l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto (9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3); i prospetti concernenti la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato e la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (9.8 e 9.9); il prospetto degli equilibri di bilancio (9.10); la nota integrativa (9.11).

La Regione Puglia ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 con la l.r. 30.12.2019, n. 56.

Lo stato di previsione delle entrate (**art. 1**) e della spesa (**art. 2**) è stato approvato in € 14.218.825.231,75 in termini di competenza (€ 16.518.221.148,15 nel 2019) e in € 26.801.389.415,43 in termini di cassa (€ 26.343.450.772,99 nel 2019) per l'anno finanziario 2020, nonché in termini di competenza in € 13.144.072.647,54 e in € 12.557.780.505,21 rispettivamente per il 2021 e il 2022.

In linea con il 2019, le entrate di maggior rilievo sono quelle relative a:

- Titolo 1 («*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*»), le cui previsioni (€ 6.993.425.198,97 nel 2020, € 6.990.348.198,97 nel 2021 e nel 2022) rappresentano, rispettivamente, il 49,18% (2020), 53,18% (2021) e 55,67% (2022) del totale generale entrate. All'interno del titolo in esame le poste più significative sono quelle dei "*Tributi destinati al finanziamento della sanità*" (Tipologia 102: € 5.494.319.463,00 in ciascuno dei tre esercizi);
- Titolo 2 ("*Trasferimenti correnti*"), le cui previsioni (€ 2.866.102.298,37 nel 2020, € 2.787.662.054,59 nel 2021 e € 2.623.234.594,56 nel 2022) rappresentano, rispettivamente, il 20,16% (2020), 21,21% (2021) e 20,89% (2022) del totale generale entrate.

Inoltre, dal confronto tra il 2019 e il 2020 emerge la sostanziale stabilità delle previsioni, con l'eccezione di quelle derivanti da accensione di prestiti, quasi triplicate (da € 73.989.214,18 a

€ 216.495.016,45). Si evidenzia altresì il perdurante mancato ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Al pari del 2019, le spese di maggior rilievo sono quelle relative al Titolo 1 ("*Spese correnti*"), le cui previsioni – stimate in lieve riduzione nel triennio (€ 9.677.435.159,10 nel 2020, € 9.568.473.749,38 nel 2020, € 9.393.361.742,82 nel 2022) – rappresentano, rispettivamente, il 68,06% (2020), 72,80% (2021) e 74,80% (2022) del totale generale entrate.

Rispetto al totale generale, le spese in conto capitale (Titolo 2) si attestano nel 2020 al 12,48% per poi flettere significativamente nei due esercizi residui del triennio (7,14% nel 2021 e 4,32% nel 2022).

Inoltre, dal confronto tra il 2019 e il 2020 emerge la sostanziale stabilità delle previsioni, al netto di quelle in conto capitale, più che dimezzate (da € 3.765.900.322,22 a € 1.774.651.784,38).

Infine, si evidenzia la non trascurabile incidenza delle uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7).

Le missioni più significative sono:

- 1 ("*Servizi istituzionali, generali e di gestione*"), pari nel triennio a 7,89% (2020), 8,33% (2021) e 8,63% (2022) del totale generale spese;
- 10 ("*Trasporti e diritto alla mobilità*"), pari nel triennio a 5,97% (2020), 6,43% (2021) e 5,37% (2022) del totale generale spese. In tale aggregato rilevano i programmi 1 (Trasporto ferroviario), con importi pari a € 342.297.124,52 (2020), € 370.855.707,45 (2021) ed € 308.677.542,45 (2022), e 6 (Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità), con importi pari a € 261.136.832,24 (2020) € 203.264.624,00 (2021) ed € 104.411.390,00 (2022);
- 13 ("*Tutela della salute*") pari nel triennio considerato a 556,94% (2020), 61,20% (2021) e 64,26% (2022) del totale generale spese. In tale aggregato rileva il programma 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), con importi pari a € 7.977.676.819,92 (2020), € 7.977.366.515,13 (2021) ed € 8.011.324.656,13 (2022).

Nel confronto fra il 2019 e il 2020 si sottolinea:

- il decremento delle previsioni relative alle missioni 3 ("*Ordine pubblico e sicurezza*": da € 5.230.783,67 a € 1.214.000,00), 4 ("*Istruzione e diritto allo studio*": da € 183.302.974,52 a € 72.488.827,15), 5 ("*Tutela, valorizzazione dei beni e delle attività culturali*": da € 201.490.073,41

a € 58.881.439,18), 9 ("*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*": da € 799.722.440,55 a € 290.137.023,48), 10 ("*Trasporti e diritto alla mobilità*": da € 1.375.880.259,15 a € 848.248.316,45), 14 ("*Sviluppo economico e competitività*": da € 943.004.313,01 a € 522.243.685,86), 15 ("*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*": da € 447.957.647,79 a € 190.981.575,75) e 17 ("*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*": da € 197.009.475,22 a € 86.189.761,07);

- l'incremento di quelle relative alla missione 50 ("*Debito pubblico*": da € 493.924.371,04 a € 577.392.701,00).

Dopo gli **artt. 3** e **4** (dedicati, rispettivamente, agli allegati al bilancio e all'elenco delle spese obbligatorie) la l.r. n. 56/2019 ha esposto l'ammontare dei fondi previsti dalla normativa vigente; in particolare:

- il fondo di riserva per spese obbligatorie (missione 20, programma 1, titolo 1), *ex* art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118/2011, è stato determinato in € 1 mln per l'esercizio 2020 e in € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 (**art. 5**);
- il fondo di riserva per le spese impreviste (missione 20, programma 1, titolo 1), *ex* art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118/2011, è stato determinato in € 2 mln per l'esercizio 2020 e in € 3,1 mln per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 (**art. 6**);
- il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (missione 20, programma 3, titolo 2) è stato determinato in € 80 mln per l'esercizio 2020, in € 28.580.703,98 per l'esercizio 2021, in € 65.153.597,54 per l'esercizio 2022 (**art. 7**);
- il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali (missione 20, programma 3, titolo 1), *ex* art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, è stato determinato in € 1,5 mln per l'esercizio 2020 e in € 2 mln per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 (**art. 8**);
- il fondo crediti di dubbia esigibilità (missione 20, programma 2, titolo 1), *ex* art. 46 del d.lgs. n. 118/2011, è stato determinato, come da all. c) alla legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in € 141.459.935,49 per il fondo di parte corrente e in € 0,00 per il fondo di parte capitale (**art. 9**);
- il fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio *ex* art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 è stato determinato: *i)* per la parte corrente (missione 20, programma 3, titolo 1) in € 14.363.693,21 per l'esercizio 2020 e in € 4,7 mln per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022; *ii)* per la parte capitale (missione 20,

programma 3, titolo 2), in € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022 (**art. 10**);

- il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (missione 20, programma 1, titolo 1) è stato determinato per l'esercizio finanziario 2020 in € 2.902.245.147,88 (**art. 11**).

Dal confronto con le determinazioni dei fondi di riserva effettuate nel precedente esercizio, si rileva: il sensibile decremento del fondo di riserva per passività potenziali (€ 20.614.545,65 nel 2019, - 92,72% nel 2020); il decremento del fondo di riserva delle spese impreviste (€ 3.167.281,87 nel 2019, - 36,85% nel 2020); il significativo incremento del fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (€ 1.133.448,80 nel 2019, + 6.958,10% nel 2020); il carattere sostanzialmente stabile delle del fondo crediti di dubbia esigibilità (€ 140,7 mln nel 2019) e la riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (€ 3.325.034.474,18 nel 2019, - 12,72% nel 2020).

Il documento contabile in esame è stato oggetto di analisi da parte della Sezione con la deliberazione n. 117/2020/FRG, a cui si rinvia per approfondimenti.

3.4.1 Il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in sede di bilancio

L'art. 46 del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che nella missione "*Fondi e Accantonamenti*", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (comma 1); una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo (comma 2).

In base all'art. 9 della l. reg. n. 56/2019 (bilancio di previsione 2020), il fondo crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, titolo 1, è stato determinato, come da allegato c) alla medesima legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in € 141.459.935,49 per il fondo di parte corrente e in € 0,00 per il fondo di parte capitale.

La nota integrativa al bilancio di previsione ha chiarito che, conformemente al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), per la stima del valore da attribuire al FCDE si è proceduto nei seguenti termini:

1. individuazione delle entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, attraverso l'analisi dei singoli capitoli di entrata e riconducendo gli stessi alle rispettive "Tipologie" e "Titoli";
2. analisi dell'andamento di tali crediti nei cinque esercizi precedenti 2014/2018;
3. calcolo, per detti esercizi, della media del rapporto tra incassi e accertamenti, utilizzando il metodo che il principio contabile prescrive che venga utilizzato "a regime", ovvero quello della media aritmetica semplice;
4. applicazione agli stanziamenti previsionali di ciascuna entrata di cui al precedente punto 1. di una quota pari al complemento a 100 della media di cui al punto 3.

La medesima nota integrativa ha specificato che:

- per l'individuazione dei crediti di dubbia esigibilità, si è provveduto a escludere i crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche nonché le entrate tributarie accertate per cassa; sono state escluse le entrate tributarie che finanziano la sanità e le manovre fiscali regionali accertate, rispettivamente, sulla base degli atti di riparto e delle stime diramate dal Dipartimento delle finanze; nessuna esclusione è stata operata nei confronti dei crediti garantiti da fidejussione;
- circa l'analisi dell'andamento, negli esercizi 2014/2018, degli accertamenti e delle riscossioni afferenti ai crediti di dubbia esazione, a differenza di quanto fatto per il quinquennio precedente al bilancio di previsione 2020-22, sono state considerate le sole riscossioni in c/competenza e non quelle in c/residui dell'esercizio precedente secondo la modalità di calcolo prevista "a regime" dal principio contabile;
- per quanto attiene alla percentuale di stanziamento di bilancio accantonato al FCDE, sin dal primo esercizio di applicazione del nuovo principio contabile, a scopo prudenziale si è optato per il 100% dell'importo quantificato. Il metodo sopradescritto ha portato a un accantonamento al FCDE massimamente prudenziale rispetto alle alternative consentite dal principio contabile.

Con la citata deliberazione n. 117/2020/FRG (relativa al bilancio di previsione 2020) la Sezione ha evidenziato che:

- nel triennio 2018-2020 la percentuale complessiva di risorse di parte corrente immobilizzate attraverso il fondo è progressivamente aumentata (61,46% del 2018, 67,93% del 2019, 79,11% nel 2020), proseguendo un *trend* negativo (50,20% nel 2017) evidenziato in occasione del controllo sul bilancio di previsione 2018 (delib. n. 165/2018/PRSP);
- in linea con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), in sede di assestamento di bilancio è stata verificata la congruità del FCDE accantonato nel bilancio di previsione. In tale circostanza il fondo è stato rideterminato: *i)* per l'esercizio finanziario 2020, in € 141.291.504,72, con una variazione negativa in termini di competenza di € 168.430,77; *ii)* per l'esercizio finanziario 2021 e 2022, in € 141.282.894,66, con una variazione negativa in termini di competenza di € 177.040,83;
- per effetto di tale rideterminazione, in relazione all'esercizio 2020 la percentuale di stanziamento al fondo considerato si è mantenuta pressoché immutata (79,01%).
- è fondamentale che l'Ente monitori attentamente e costantemente il FCDE e tutti gli altri fondi che potrebbero impattare sul valore effettivo del risultato di amministrazione.

Le tabelle seguenti mostrano la composizione del FCDE nel bilancio di previsione 2020 e nel bilancio 2020 assestato.

Tabella 3.1 - Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità negli stanziamenti di bilancio originari per la sola annualità 2020 (1)

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA (BILANCIO PREVENTIVO)	ESERCIZIO 2020			
	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2020 (A)	ACCANTONAM. OBBLIGATORIO AL FONDO (B)	ACCANTONAM. EFFETTIVO DI BILANCIO (C)	% DI STANZIAMENTO AL FONDO (D=C/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.581.000,00	131.722.598,55	131.742.598,55	*81,53%*
di cui imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	*161.581.000,00*	*131.722.598,55*	*131.742.598,55*	*81,53%*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.237.000,00	9.717.336,94	9.717.336,94	*56,37%*
di cui proventi da attività di controllo e repressioni irregolarità e illeciti	*3.915.000,00*	*302.744,23*	*302.744,23*	*7,73%*
di cui interessi attivi	*2.002.000,00*	*560.225,27*	*560.225,27*	*27,98%*
di cui rimborsi e altre entrate correnti	*11.320.000,00*	*8.854.367,44*	*8.854.367,44*	*78,22%*
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Totale generale	**178.818.000,00**	**141.439.935,49**	**141.459.935,49**	**79,11%**
di cui FCDE di parte corrente	**178.818.000,00**	**141.439.935,49**	**141.459.935,49**	**79,11%**
di cui FCDE di parte capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

(1) Sono considerate le sole voci di tipologia di entrata valorizzate dalla Regione al fine della costituzione del FCDE.

Tabella 3.2 - Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità negli stanziamenti di bilancio assestati per la sola annualità 2020 (1)

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA (BILANCIO ASSESTATO) (2)	ESERCIZIO 2020			
	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2020 (A)	ACCANTONAM. OBBLIGATORIO AL FONDO (B)	ACCANTONAM. EFFETTIVO DI BILANCIO (C)	% DI STANZIAMENTO AL FONDO (D=C/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.581.000,00	131.741.917,52	131.741.917,52	*81,53%*
di cui imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	*161.581.000,00*	*131.741.917,52*	*131.741.917,52*	*81,53%*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.237.000,00	9.549.587,20	9.549.587,20	*55,40%*
di cui proventi da attività di controllo e repressioni irregolarità e illeciti	*3.915.000,00*	*218.760,76*	*218.760,76*	*5,59%*
di cui interessi attivi	*2.002.000,00*	*560.195,80*	*560.195,80*	*27,98%*
di cui rimborsi e altre entrate correnti	*11.320.000,00*	*8.770.630,64*	*8.770.630,64*	*77,48%*
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Totale generale	**178.818.000,00**	**141.291.504,72**	**141.291.504,72**	**79,01%**
di cui FCDE di parte corrente	**178.818.000,00**	**141.291.504,72**	**141.291.504,72**	**79,01%**
di cui FCDE di parte capitale	**0,00**	**0,00**		

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

(1) Sono considerate le sole voci di tipologia di entrata valorizzate dalla Regione al fine della costituzione del FCDE.

(2) Così come precisato dall'Ente con nota del 4.12.2020.

3.5 Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022

La l.r. 22.12.2020, n. 32 ha dettato disposizioni in tema di "*Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020–2022 della Regione Puglia*", a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 avvenuta con l.r. 22.12.2020, n. 31 (in esito al giudizio di parifica della Sezione: cfr. delib. n. 90/2020/PARI). In dettaglio:

- residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale (**art. 1**): i dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono stati rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale 2019;
- risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (**art. 2**): il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019, iscritto in via presuntiva per € 2.937.852.137,21 nella parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, è rideterminato in € 2.884.985.303,27€ (€ 2.752.548.010,86 al 31.12.2018);
- stato di previsione delle entrate (**art. 3**) e delle spese (**art. 4**): nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2020-2022 sono state introdotte le variazioni di cui, rispettivamente, all'allegato 3 e 5 alla legge; per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese è risultato aumentato di € 124.106.566,61 in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022;
- fondo di cassa (**art. 5**): il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in € 2.245.970.078,42 (€ 1.498.345.183,92 al 31.12.2018), in conformità a quanto disposto con l'art. 9 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.

Infine, con l.r. 22.12.2020, n. 33 è stata disposta la ratifica – ai sensi dell'art. 109, comma 2-*bis* del d.l. n. 18/2020[16] – della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 30.11.2020, n. 1928:

[16] L'art. 109, comma 2-*bis*, del d.l. n. 18/2020 ha previsto che per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 (che consente variazioni amministrative in ipotesi puntualmente elencate: cfr. comma 2), le variazioni

ENTRATA

ALLEGATO A

Titolo		Tipologia		Variazione E.F. 2020	Variazione E.F. 2021	Variazione E.F. 2022
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	101	Imposte tasse e proventi assimilati	23.510.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
2	*Trasferimenti correnti*	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	139.485.281,58	0,00	0,00
3	*Entrate extratributarie*	500	Rimborsi e altre entrate correnti	748.311,57	498.311,57	498.311,57
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	100	Entrate per partite di giro	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
TOTALE				**161.743.593,15**	**-6.501.688,43**	**-6.501.688,43**

SPESA

ALLEGATO A

Missione		Programma		Titolo		Variazione E.F. 2020	Variazione E.F. 2021	Variazione E.F. 2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	804.992,80	570.869,23	470.889,23
				2	Spese in conto capitale	2.730.000,00	0,00	0,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	-50.000,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	1.750.000,00	0,00	0,00
		6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	500.000,00	0,00	0,00
		10	Risorse umane	1	Spese correnti	388.000,00	188.000,00	188.000,00
				2	Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00
		11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	77.000,00	27.000,00	27.000,00
		12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Spese correnti	-748.092,03	0,00	0,00
				4	Spese in conto capitale	-493.780,78	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	600.000,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	-794.325,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	-912.154,92	0,00	0,00
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.000.000,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	-3.300.000,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	-3.720.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
		4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	-265.000,00	0,00	0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	-788.750,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
				2	Spese in conto capitale	-13.250,00	500.000,00	500.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	-11.500.000,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	-350.000,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	6.930.000,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	-350.000,00	0,00	0,00
		2	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	-785.000,00	0,00	0,00
		3	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	4.302.650,00	0,00	0,00
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	-1.258.000,00	0,00	0,00
		5	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	-100.000,00	0,00	0,00
		10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	1	Spese correnti	-940.000,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	Spese correnti	-2.540.000,00	0,00	0,00
		8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	1	Spese correnti	-980.000,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	45.000,00	0,00	0,00
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	300.000,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	100.000,00	-100.000,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	3.700.000,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	4.476.429,00	0,00	0,00
		3	Altri fondi	1	Spese correnti	188.805.631,58	0,00	0,00
50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	-263.440,53	-544.903,46	-534.784,77
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso Prestiti	-1.998.316,97	357.545,80	347.427,11
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
TOTALE						**161.743.593,15**	**-6.501.688,43**	**-6.501.688,43**

Fonte: delibera GR n. 1928 del 22.12.2020 (All. A)

al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3.6 Il piano degli indicatori di bilancio

In base all'art. 18-*bis* del d.lgs. n. 118/2011, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti soggetti alla disciplina dell'armonizzazione contabile adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni (comma 1).

Le regioni e i loro enti e organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento in questione, il quale: *i)* è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica; *ii)* è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (comma 2).

In applicazione di quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 18-*bis*, il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali è stato definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9.12.2015, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET).

Con delibera di Giunta n. 74 del 27.1.2020 la Regione Puglia ha adottato il Piano degli indicatori di bilancio relativi al bilancio di previsione 2020-2022.

In linea con gli schemi di cui al citato d.m., il Piano si compone di tre sezioni, dedicate, rispettivamente, a *i)* indicatori sintetici, *ii)* indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione e *iii)* indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento.

Il Piano in questione è stato oggetto di analisi in occasione della citata deliberazione della Sezione n. 117/2020/FRG, che ha sul punto evidenziato:

- una bassa rigidità strutturale del bilancio, una buona capacità di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie correnti e margini miglioramento per la capacità di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate

proprie; una trascurabile incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti; una ridotta incidenza degli investimenti sulla spesa corrente e in conto capitale;

- quanto alla composizione delle entrate e alla capacità di riscossione, la prevalenza delle entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa (le cui previsioni di competenza nel 2020 rappresentano oltre il 50% del totale previsioni di competenza) e una buona capacità di riscossione delle stesse (90,86%); per contro, le entrate in conto capitale si attestano nel 2020 al di sotto del 10% del totale previsioni di competenza e la relativa capacità di riscossione è modesta (circa il 12%);
- quanto alla composizione delle spese e alla capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento, la significativa incidenza della missione 13 (Tutela della salute: 56,17% nel 2020) e una bassa capacità di pagamento dei relativi debiti (33,86%).

3.7 Le manovre connesse con l'emergenza da Covid-19

Con delibera di Giunta n. 524 dell'8.4.2020 ("*Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione*") la Regione Puglia – stante la ravvisata necessità di "*varare con la massima urgenza e tempestività una manovra regionale di contrasto alla crisi in atto, in grado di sostenere il sistema economico e produttivo regionale nel superamento della crisi attuale e nella successiva ripresa delle attività, contribuendo ad ampliare gli effetti sul territorio pugliese dei provvedimenti intrapresi ed in corso di predisposizione a livello europeo e nazionale*" – ha individuato le seguenti misure straordinarie:

- A. *interventi a sostegno del sistema economico-produttivo*, così articolati:
    - garanzie aggiuntive sulle operazioni finanziate dal Fondo Centrale di Garanzia e sulle operazioni di Cassa Depositi e Prestiti;
    - nuovo "Titolo II-Emergenza COVID 19" per il rafforzamento del capitale circolante delle imprese da destinare alle immediate necessità per fronteggiare la crisi e assicurare la più ampia ripresa delle attività economiche;
    - "Microprestito Emergenza COVID 19" rivolto a microimprese, titolari di partita IVA, liberi professionisti, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero erogati direttamente dalla Regione Puglia tramite Puglia Sviluppo Spa;

- finanziamento del rischio con l'innalzamento della quota della soglia del circolante fino al 100% del totale;
- rafforzamento delle garanzie pubbliche offerte mediante i Confidi;
- ampliamento del portafoglio dei Mini bond regionali;
- aiuti a sostegno del sistema turistico-ricettivo regionale.

- B. *Interventi di integrazione al reddito.*

La manovra regionale in esame ha previsto una dotazione complessiva iniziale di € 450 mln.

Con successiva delibera di Giunta 26.5.2020, n. 782 ("*Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020*") la Regione Puglia – accogliendo l'invito della Commissione europea a riprogrammare le risorse non ancora impegnate sui fondi strutturali e di investimento europei per indirizzarle su misure volte a fronteggiare l'emergenza sotto il profilo sanitario, sociale ed economico nonché la proposta di accordo avanzata dal Governo[17] – ha determinato di:

- modificare la manovra avviata con la DGR n. 524/2020, individuando una nuova dotazione complessiva di risorse riprogrammabili a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, in quanto prive di impegni giuridicamente vincolanti, pari a € 750 mln, di cui € 610 mln a valere sul FESR e € 140 mln valere sul FSE; la nuova manovra è stata così articolata (per il dettaglio sugli Assi del POR su cui gravano gli interventi si rinvia al capitolo 8):
  - interventi in favore del sistema imprenditoriale regionale, per € 551 mln;
  - interventi in favore delle spese sanitarie, per € 59 mln;
  - interventi di *smart working*, per € 16 mln;
  - interventi per il sostegno a professionisti e lavoratori autonomi delle fasce minori di reddito, per 124 mln;
- destinare i citati € 551 mln a favore del sistema imprenditoriale regionale alle seguenti iniziative:
  - "Microprestito" rivolto alle microimprese e ai lavoratori autonomi, da attuare da parte dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo, per € 248 mln;

[17] L'art. 126, comma 10, del d.l. n. 18/2020 ha previsto che "*Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale*".

- "Titolo II Circolante" a sostegno della creazione di nuova finanza da destinare al rafforzamento del capitale circolante delle MPM, per € 200 mln, di cui € 150 mln destinati al Titolo II capo III Circolante ed € 50 mln al Titolo capo VI Circolante (imprese del turismo), da attuare da parte dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo;
- interventi a fondo perduto per le imprese dei settori turismo e cultura, per € 45 mln;
- apertura di una sezione regionale di Garanzia di portafoglio del Medio Credito Centrale, per € 38 mln;
- potenziamento dello strumento in essere delle garanzie dirette messe a disposizione dai Confidi vigilati in Puglia, per € 20 mln.

- disporre la modifica del POR Puglia finalizzata a compiere le variazioni di risorse tra Assi di intervento (cfr. *infra*, capitolo 8);
- procedere alla modifica del tasso di cofinanziamento comunitario nei limiti previsti dall'art. 120 del Reg. (UE) n. 11303/2013 e alla conseguente adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC), nonché di aderire a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del reg. 558/2020 circa l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1.1.2020 – 30.6.2021 per uno o più Assi prioritari del Programma Operativo;
- approvare lo schema di Accordo in cui far confluire i dettagli della manovra nonché gli impegni del Governo alla riassegnazione delle risorse di fondi SIE.

Il 18.6.2020 il Presidente della Regione Puglia e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale hanno sottoscritto l'Accordo di riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020 ai sensi dell'art. 242, comma 6, del d.l. 19.5.2020, n. 34 ("*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con l. 17.7.2020, n. 77)[18], che ha: *i)* quantificato in € 750

[18] In attuazione delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/558, l'art. 242 del d.l. n. 34/2020 ha previsto: la possibilità per le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 di chiedere "*l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19*" (comma 1); la riassegnazione delle risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere "*destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi*" (comma 2); la destinazione ai medesimi programmi complementari delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della l. 16.4.1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al

mln le risorse a valere sulla programmazione comunitaria destinate a fronteggiare gli effetti della crisi da Covid-19; *ii)* garantito la copertura di progetti non più finanziati dai fondi europei a seguito della riprogrammazione con il ricorso alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

comma 1 (comma 3); la possibilità per le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei, nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, di assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del d.l. 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.6.2019, n. 58 (comma 4).

4 IL PAREGGIO DI BILANCIO

4.1 Il quadro normativo in materia di pareggio di bilancio per l'esercizio 2020

Anche per l'esercizio finanziario 2020 le regioni a statuto ordinario sono state chiamate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La l. n. 243/2012 ("*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*") ha previsto il concorso delle amministrazioni pubbliche nell'assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'art. 97, primo comma, Cost. (art. 3, comma 1), dettando specifiche previsioni (Capo IV, artt. 9-12) in ordine alla disciplina dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali nonché del concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

In dettaglio, l'originario art. 9, comma 1, della l. n. 243/2012 prevedeva che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome si consideravano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registravano: *a)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; *b)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 12.8.2016, n. 164, l'art. 9 attualmente dispone che i citati enti "*si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10*"[19].

In linea con tale quadro normativo, l'art. 1 della l. 11.12.2016, n. 232 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*") – dopo aver sancito che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della l. n. 243/2012, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel

[19] Ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis*, ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del medesimo articolo, costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost (comma 465) – ha previsto: *i)* l'obbligo, a decorrere dall'esercizio 2017, per gli enti di cui al precedente comma 465, di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali dei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e le spese finali dei titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio; *ii)* per il triennio 2017-2019, l'obbligo di considerare, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; *iii)* a decorrere dall'esercizio 2020, l'inclusione, tra le entrate e le spese finali, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (comma 466).

Con tale impianto normativo, tuttavia, non tutte le fonti di copertura in entrata (avanzo di amministrazione e in parte anche il fondo pluriennale vincolato) erano considerate valide al fine del raggiungimento dello stesso obiettivo.

Con la sentenza n. 247 del 2017 la Corte costituzionale ha chiarito che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, sussistendo la mera facoltà e non l'obbligo, per gli enti territoriali in avanzo di amministrazione, di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l'intero avanzo.

Con la successiva sentenza n. 101 del 2018 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 466 nella parte in cui stabiliva che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi dovessero trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza nonché nella parte in cui non prevedeva che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali avesse effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Al fine di dare attuazione a tali pronunce, l'art. 1 della l. 30.12.2018, n. 145 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*") ha previsto che:

- ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dettagliate nei commi successivi (comma 819);

- a partire dal 2019, le *regioni a statuto speciale*, le province autonome e gli enti locali utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011 (comma 820);
- tali enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011 (comma 821);
- resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della l. 31.12.2009, n. 196 ("*Legge di contabilità e finanza pubblica*"), secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 Cost. (comma 822);
- a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione, tra gli altri, i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della l. n. 232/2016 (comma 823);
- "*Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021*" (comma 824).

Tale ultima previsione è stata incisa dall'art. 1, comma 541, della l. 27.12.2019, n. 160 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*"), che ha consentito alle regioni a statuto ordinario di utilizzare già dal 2020 il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011[20].

[20] Avendo il comma 541 disposto che "*Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario*", il successivo comma 542 ha modificato l'art. 1, comma 824, della l. n. 145/2018 (che – come visto – individua il 2021 per l'estensione alle regioni a statuto ordinario delle novità introdotte per quelle a statuto speciale), sostituendo le parole "*dei commi da 819 a 823*" con quelle "*dei commi 819 e da 821 a 823*".

4.2 Le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale

L'art. 10 della l. n. 243/2012 ha disciplinato le operazioni di indebitamento e di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti da parte delle regioni e degli enti locali.

A tal fine è stato previsto che *i)* le *operazioni di indebitamento*, effettuate – in linea con il precetto costituzionale (art. 119, ultimo comma, Cost.) – esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1), con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2), e *ii)* le *operazioni di investimento* realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite *intese concluse in ambito regionale* al fine di garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del pareggio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3), oppure – ove non soddisfatte dalle intese – sulla base di patti di solidarietà nazionali, sempre nel rispetto del pareggio di bilancio, ma questa volta dell'insieme nazionale degli enti territoriali (comma 4).

La disciplina di criteri e modalità di attuazione delle previsioni richiamate è stata rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata.

Con il d.p.c.m. 21.2.2017, n. 21 è stata data attuazione alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali.

Regioni, province autonome, città metropolitane, province e comuni possono cedere/richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati/vincolati a investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso all'indebitamento (c.d. intesa regionale orizzontale) assicurando, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'art. 9, della l. n. 243/2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Inoltre, regioni e province autonome, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, possono cedere ai propri enti locali, per uno o più esercizi successivi, spazi

finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (c.d. intesa regionale verticale).
Infine, gli spazi finanziari non utilizzati a livello regionale possono essere redistribuiti a livello nazionale (c.d. patto di solidarietà nazionale orizzontale).

4.3 Il pareggio di bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 2020

L'art. 1, comma 841, lett. b), della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha stabilito che, fermo restando l'obbligo di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'art. 46, comma 6, del d.l. 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23.6.2014, n. 89, e all'art. 1, comma 680, della l. 28.12.2015, n. 208, avvenga, per l'anno 2020, per un importo complessivamente pari a € 1.746,2 mln da realizzarsi attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a € 1.746,2 mln e in termini di indebitamento netto per un importo pari a € 908,4 mln e per il restante importo, pari a € 837,8 mln, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della l. n. 232/2016, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla stessa legge di bilancio 2019 e di seguito riportati.

Tabella 4.1 - Contributo ai fini dei saldi di finanza pubblica per il 2020 (1)

REGIONI	PERCENTUALE DI RIPARTO	IMPORTI ESERCIZIO 2020
Abruzzo	3,16%	26.496.086,42
Basilicata	2,50%	20.933.094,42
Calabria	4,46%	37.370.730,42
Campania	10,54%	88.302.797,16
Emilia-Romagna	8,51%	71.268.118,42
Lazio	11,70%	98.050.379,68
Liguria	3,10%	25.978.414,21
Lombardia	17,48%	146.468.605,47
Marche	3,48%	29.175.282,63
Molise	0,96%	8.019.509,79
Piemonte	8,23%	68.927.569,79
Puglia	8,15%	68.303.188,32
Toscana	7,82%	65.493.471,68
Umbria	1,96%	16.438.076,95
Veneto	7,95%	66.574.674,63
TOTALE	**100,00%**	**837.800.000,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia
(Valori al centesimo di euro)

(1) Importi tratti dalla tabella n. 6 della l. n. 145/2018 (a cui rinvia l'art. 1, comma 841).

Di conseguenza, nell'esercizio finanziario 2020 la Regione Puglia è stata chiamata a conseguire un valore positivo del saldo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali (*ex* art. 1, comma 466 della l. n. 232/2016) per **€ 68.303.188,32**; saldo in termini di obiettivo più che dimezzato rispetto a quello (€ 138.285.829,58) previsto per il 2019 dalla stessa legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 841, lett. a).

Sempre nell'esercizio 2020 l'Ente ha dovuto effettuare gli investimenti previsti dai commi 833[21] (€ 46.095.276,53) e 835[22] (27.963.706.84), per complessivi € 74.058.983,37.

[21] Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, il comma 833 dell'art. 1 della l. n. 145/2018 ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a € 2.496,2 mln per il 2019; gli importi spettanti a ciascuna regione a valere su tale contributo sono stati indicati nella tabella 4 allegata alla legge. In base al successivo comma 834, il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a € 800 mln per il 2019 e a € 565,4 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

[22] Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, il comma 835 dell'art. 1 della l. n. 145/2018 ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a € 1.746,2 mln per il 2020; gli importi spettanti a ciascuna regione a valere su tale contributo sono stati indicati nella tabella 5 allegata alla legge. In base al successivo comma 836, il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a € 343 mln per il 2020, a € 467,8 mln per il 2021 e a € 467,7 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Inoltre, ai fini del pareggio di bilancio 2020, occorre non considerare il contributo statale *ex* art. 22 del d.l. 30.11.2020, n. 157 ("*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*") destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, che per la Regione Puglia è ammontato a € 20.381.710,53[23].

Infine, vanno considerati gli spazi finanziari acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale, ai sensi dell'art. 1, comma 791, della l. n. 205/2017, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, relativi alle chiusure delle contabilità speciali del 2017, 2018 e 2019 per circa € 16,39 mln nonché gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per complessivi € 1.142.402,35.

4.4 La certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio

L'art. 1, comma 469, della l. n. 232/2016 ha previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 470 ha fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il termine per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti.

---

[23] La previsione normativa richiamata disponeva che "*Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020.* ***Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232****. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 26*" (enfasi aggiunta).
L'intero d.l. n 157/2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della l. n. 176/2020, a decorrere dal 25.12.2020, con previsione della validità degli atti e dei provvedimenti adottati e della salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del d.l.
La previsione è stata integralmente ripresa dall'art. 32-*quater*, comma 1, del d.l. 28.10.2020, n. 137 ("*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), inserito in sede di conversione in l. 18.12.2020, n. 176).

In base al successivo comma 473, "*I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*".

All'attuazione di tali previsioni si è provveduto, da ultimo, con decreto MEF dell'11.12.2020, in base al quale per l'esercizio 2020 le regioni a statuto ordinario forniscono al MEF-RGS: *i)* le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della l. n. 232/2016 (art. 1, comma 1); *ii)* entro il termine perentorio del 31.3.2021, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali (oltre che alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-*ter*, della l. n. 232/2016 e dall'art. 1, comma 833 e 834, della l. n. 145/2018).

Con nota istruttoria del 19.4.2021 la Sezione ha chiesto alla Regione la trasmissione dei modelli concernenti il monitoraggio del rispetto dei saldi di finanza pubblica, nonché della copia della certificazione sul rispetto dell'obiettivo 2020 ai sensi del citato d.m. 11.12.2020.

Con nota di risposta del 23.4.2021 la Regione ha fornito quanto richiesto, precisando che "*i prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono stati elaborati su dati di pre-rendiconto e sono stati inviati al M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro i termini previsti dalla normativa*".

Il confronto effettuato dalla Sezione fra i dati della certificazione e quelli del d.d.l., compendiato nella tabella sottostante, ha fatto emergere: *i)* alcune incongruenze numeriche; *ii)* l'assenza, nella certificazione trasmessa al MEF, dei dati di cassa dell'esercizio 2020 e la conseguente impossibilità per la Regione di fruire dei benefici *ex* art. 1, comma 479, lett. a) della l. n. 232/2016 (contemplante l'assegnazione con finalità d'investimento, alle "*regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali*", di eventuali risorse aggiuntive incassate dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 475, lett. b); *iii)* una crescita, rispetto al triennio precedente (€ 17 mln nel 2019, € 290 mln nel 2018 ed € 211 mln nel 2017), del fenomeno del c.d. *overshooting* finanziario, dato dalla

differenza positiva (€ 642,7 mln) tra il saldo tra entrate e spese finali netto (€ 711 mln) e l'obiettivo citato (€ 68,3 mln), risultato pertanto ampiamente rispettato.

Su tali profili la Regione è stata sollecitata a fornire chiarimenti.

Tabella 4.2 - Risultanze relative al monitoraggio dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio 2020

VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466, della legge di stabilità 2017)	Risultanze fornite dalla Regione con nota del 23.4.2021	Ricalcolo della Sezione con i dati del d.d.l. n. 150/2021
	Accertamenti / Impegni al 31.12.2020	Accertamenti / Impegni al 31.12.2020
A1) Avanzo di amministrazione - quota applicata a copertura di impegni esigibili dei titoli 1- 2 - 3	296.914	296.914
A2) avanzo di amministrazione - quota applicata a copertura del fondo pluriennale vincolato relativo ai titoli di spesa 1-2-3		
A) Avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato (A1+A2)	**296.914**	**296.914**
B1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	8.564	8.564
B2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	153.821	153.821
B3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie		0
B4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2019		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata (B1+B2+B3-B4)	**162.385**	**162.385**
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**7.033.468**	**7.034.868**
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	**3.517.708**	**3.506.409**
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	**133.658**	**132.645**
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**2.533.676**	**1.942.002**
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**984.489**	**984.489**
G1) Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario *ex* art. 22 d.l. 30.11.2020, n. 157	**20.382**	**20.382**
H) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	**16.393**	**16.393**
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	9.929.908	9.912.808
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	906	5.557
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	**9.930.814**	**9.918.365**
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	3.015.691	2.284.909
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	20.555	160.472

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2)	**3.036.246**	**2.445.381**
J1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	979.760	979.760
J2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	0	0
J) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (J=J1+J2)	**979.760**	**979.760**
M) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)		
N) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	**0**	**0**
O) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (0=1c+2e+3f+4f+5f)	**1.142**	**1.142**
P) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (P=A+B+C+D+E+F+G-G1+H-I-L-J+M-N-O)	**710.347**	**711.075**
Q) OBIETTIVO DI SALDO	**68.303**	**68.303**
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (R=P-Q)	**642.044**	**642.772**
SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI IN RAPPORTO ALLE ENTRATE ACCERTATE FINALI	**4,53%**	**4,73%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori in migliaia di euro)

Con nota del 29.9.2021 la Regione ha:

- quanto alle differenze numeriche rilevate dalla Sezione, documentato di aver provveduto in pari data a modificare i dati sulla piattaforma del MEF dedicata al pareggio di bilancio, inserendo una nuova certificazione elaborata con i dati definitivi del rendiconto 2020; in proposito l'Ente ha precisato che "*I nuovi valori risultano perfettamente coincidenti con quelli risultanti dalla ricostruzione effettuata da Codesta Ecc.ma Sezione mediante l'utilizzo dei dati del disegno di legge n. 150/2021 ed attestano il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2020, avendo la Regione conseguito una differenza non negativa fra il saldo entrate/spese finali netto e obiettivo di saldo (riga R)*";
- reso noto di aver inserito, in occasione della rielaborazione della certificazione con dati definitivi di rendiconto, anche i dati di cassa, attestanti un saldo negativo per circa € 214

mln; sul punto l'Amministrazione ha argomentato che "*le premialità di cui all'articolo 479, comma 1, lett. a) della legge n. 232/2016 sono meramente eventuali, posto che trattasi della distribuzione di risorse eventualmente incassate al bilancio dello Stato da parte delle Regioni che non abbiano conseguito il saldo di cui al comma 466. In considerazione del mutato quadro normativo in ordine ai vincoli di finanza pubblica, si tratta di un'ipotesi residuale. L'ente ha quindi ritenuto maggiormente rispondente a logiche di efficienza della spesa non apporre un vincolo alla gestione della liquidità, anche in considerazione del pieno raggiungimento di tutti gli equilibri di finanza pubblica*";

- quanto infine al c.d. *overshooting*, osservato che – a seguito delle sopravvenute modifiche normative di cui alla legge di bilancio 2019 (cfr. *supra*, § 4.1), finalizzate a dare attuazione alle pronunce della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 – la riconosciuta "*possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione nel solo rispetto degli equilibri di bilancio consente di fatto di superare i previgenti effetti negativi correlati all'overshooting, essendo consentito all'ente di utilizzare tempestivamente, sin dall'inizio dell'esercizio successivo, le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario*". Ciò avrebbe comportato il superamento del c.d. doppio binario (equilibri di cui al d.lgs. n. 118/2011 ed equilibri di cui alla l. n. 243/2012): "*Scompare di fatto dal sistema il concetto di overshooting, vale a dire la differenza, in termini di spazio finanziario, fra saldo obiettivo e risultato effettivamente conseguito*. (…) *l'eventuale mancato completo impiego di tutte le risorse nell'esercizio di competenza non si traduce, a differenza di quanto accadeva nella previgente disciplina, nell'impossibilità e/o difficoltà di impiego delle medesime somme*".

  Inoltre, è stato segnalato che in chiusura di esercizio sono affluite al bilancio regionale risorse statali ed europee consistenti che l'Ente non è riuscito ad allocare per "*assenza di un congruo margine temporale che ne consentisse la programmazione (overshooting "indotto")*".

Le considerazioni fin qui richiamate sono state riprese e approfondite dalla Regione con le ulteriori memorie del 5.10.2021, con cui è stato significato e documentato che:

- negli ultimi anni, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'Ente si è sempre riservata la possibilità di stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa, ove ritenuti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della regione Puglia dalle norme statali; in particolare, dal 2016 al 2019 la Giunta regionale ha adottato, nel corso di ciascun esercizio finanziario, provvedimenti di indirizzo finalizzati al contenimento della

spesa, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ferma restando la necessità di dare corso alle spese obbligatorie o inderogabili;

- nel corso 2020, per la prima volta, la Giunta ha emanato un solo atto di indirizzo generale in materia di pareggio di bilancio (deliberazione G.R. n. 94 del 4.2.2020), in cui – dato atto delle modifiche normative intervenute (legge di bilancio 2019) e della possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione – è stato autorizzato (nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 466, della l. n. 232/2016, come integrato dall'art. 1, commi da 541 a 545, della n. 160/2019) l'impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione dell'avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione approvato con l.r. n. 56/2019; analoga comunicazione è stata trasmessa a inizio del corrente esercizio;
- tale differente impostazione nell'attività di indirizzo della spesa è stata consentita dal mutato quadro normativo posto che, a partire dal 2020, anche per le regioni a statuto ordinario l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato sono tornati nella piena disponibilità degli enti, in ottemperanza alle citate pronunce della Corte Costituzionale; "*E' evidente pertanto che il concetto di "overshooting", tradizionalmente inteso quale "capacità inespressa della spesa" in considerazione degli effetti restrittivi e penalizzanti che subivano gli enti che avessero conseguito un ampio margine di rispetto della regola del pareggio della legge 243/2012 (a causa dell'impossibilità e/o difficoltà di utilizzare le risorse che confluivano in avanzo nell'anno successivo rispetto a quello di competenza), scompare di fatto dal sistema, posto che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale e del successivo intervento dal legislatore, gli avanzi ritornano nella piena disponibilità degli enti che li hanno prodotti. Pertanto, nell'attuale quadro normativo, anche laddove si voglia continuare ad utilizzare il medesimo termine "overshooting", è evidente che lo stesso assuma una mera valenza descrittiva, trattandosi della rappresentazione contabile di risorse che non sono state impegnate entro l'esercizio di competenza*"; circostanza che "*non può in alcun modo sottintendere difficoltà nella capacità di programmazione della spesa, né significarne difficoltà di attuazione, posto che il confluire di tali risorse nell'avanzo di amministrazione non si traduce per l'Ente in alcuna preclusione dell'attività di spesa in quanto le medesime risorse, alla luce del mutato quadro normativo, possono essere utilizzate sin dall'inizio dell'esercizio successivo*";
- quanto all'*overshooting* "indotto", le transazioni avvenute in chiusura di esercizio che, sebbene accertate e riscosse, hanno prodotto un'economia di bilancio vincolata in assenza

di un congruo margine temporale per il relativo impiego, sono quantificabili in € 253.602.409,88.

Nel prendere atto di quanto rassegnato dall'Amministrazione, deve ribadirsi l'osservazione circa l'aumento, rispetto al triennio precedente (€ 17 mln nel 2019, € 290 mln nel 2018 ed € 211 mln nel 2017), della consistenza del fenomeno del conseguimento oltre misura dell'obiettivo del pareggio di bilancio (gli spazi finanziari inutilizzati si commisurano a 4,7% delle entrate accertate finali), solo in parte riconducibile a fattori esterni incidenti in senso limitativo sulla capacità di spesa (trasferimento di risorse statali in chiusura di esercizio per circa € 253,6 mln). L'aumento della differenza tra *i)* il saldo tra entrate e spese finali netto e *ii)* l'obiettivo di saldo appare peraltro significativo considerato che, come chiarito dall'Ente, dal 2020 la Giunta non rivolge alle strutture regionali indirizzi finalizzati al contenimento della spesa.

In proposito – ferme restando la possibilità per le regioni a statuto ordinario di utilizzo dal 2020 dell'avanzo nonché la circostanza che a decorrere dal 2021 anche tali regioni sono considerate in equilibrio (ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011) in presenza di un mero risultato di competenza non negativo, con conseguente venir meno dell'apparato sanzionatorio e premiale connesso, rispettivamente, con il mancato e il congruo conseguimento dei saldi di finanza pubblica – si evidenzia che il conseguimento per il 2020 del pareggio di bilancio con spazi finanziari inutilizzati superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali e di un saldo di cassa negativo comporta la mancata applicazione delle premialità (solo in parte eventuali) previste dalla legge di bilancio 2017.

Inoltre, quanto al dedotto superamento del c.d. doppio binario (equilibri *ex* d.lgs. n. 118/2011 ed *ex* l. n. 243/2012), si osserva che con delibera n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 – resa quale pronuncia di orientamento generale, avente efficacia vincolante nei confronti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3.8.2009, n. 102 e art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012) – le Sezioni Riunite in sede di controllo del giudice contabile hanno affermato i seguenti principi: "*Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.*

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento".

La Sezione non ignora le posizioni espresse dal MEF-RGS che – nel fornire chiarimenti sulle regole di finanza pubblica all'indomani della citata sentenza delle Sezioni Riunite – ha distinto tra obblighi di fonte europea a carico dell'*intero comparto* degli enti territoriali (definiti dall'art. 9 della l. n. 243/2012 in un saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali) e obblighi a carico del *singolo ente* (previsti dall'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018 – in conformità al prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011 – come saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo degli avanzi, del fondo pluriennale vincolato e del debito)[24]; tuttavia, come di recente osservato, la circolare del MEF-RGS finalizzata a fornire chiarimenti sulle regole di finanza pubblica, "*essendo un atto privo di rilievo normativo e a carattere interno, con il quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito la propria interpretazione delle norme già esaminate, non incide sul quadro normativo analizzato dalle Sezioni riunite per la formulazione del principio di diritto richiamato*"[25].

L'ultima tabella riassume i valori della certificazione definitiva della Regione Puglia sul rispetto del pareggio di bilancio.

---

[24] Con la circolare n. 5 dell'8.3.2020 ("*Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*"), la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto che: "*il saldo non negativo previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, inteso quale differenza fra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce "criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali" – dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione di debito*"; "*i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011*" (sottolineatura aggiunta).
Si veda anche la circolare n. 8 del 15.3.2021 ("*Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*").

[25] Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 58/2021/PAR, disponibile in <www.corteconti.it>.

Tabella 4.3 - Certificazione del rispetto dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio 2020 - Prospetto aggiornato (1)

RISULTATI CERTIFICATI PER L'ESERCIZIO 2020		Competenza finanziaria	Cassa (facoltativa)
A	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	296.914	
B	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	162.385	
C+D+E+F+G-G1	ENTRATE FINALI	13.580.031	12.083.018
H	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	16.393	
I+L+J	SPESE FINALI	13.343.506	12.601.622
M	SALDO ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO SANITA' (solo ai fini di cassa)		304.795
N	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	0	
O	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI	1.142	
P	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (P = A+B+C+D+E+F+G-G1+H-I-L-J +M-N-O)	711.075	-213.809
Q	OBIETTIVO DI SALDO	68.303	
R	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (R=P-Q) (2)	642.772	-213.809

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori in migliaia di euro)

(1) La tabella riporta le risultanze del nuovo modello 2C/20 che la Regione Puglia ha trasmesso al MEF il 29.9.2021, utilizzando i dati definitivi del consuntivo 2020 e inserendo i dati di cassa (non esposti nel precedente invio del 29.3.2021).

(2) L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della l. n. 232/2016 è conseguito se il saldo R, relativo ai dati di competenza finanziaria, è pari a 0 o positivo.

5 L'INDEBITAMENTO REGIONALE

5.1 L'andamento del debito regionale dell'esercizio 2020

L'art. 97, primo comma, Cost., come modificato dalla l.cost. n. 1/2012, dispone che "*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*".

Con specifico riferimento all'indebitamento degli enti regionali viene in rilievo l'art. 119, ultimo comma, Cost., secondo cui le regioni (al pari di comuni, province e città metropolitane) possono "*ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti*".

Governare al meglio i processi di indebitamento non è solo un obbligo costituzionale, è indispensabile, attesa la loro durata, al fine di evitare l'insorgere di tensioni finanziarie che potrebbero rilevarsi difficilmente risolvibili.

Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti di medio e lungo termine figura infatti tra le spese più rigide e meno comprimibili nei bilanci pubblici e per tale ragione l'analisi della gestione dell'indebitamento di un ente diventa l'attività centrale di ogni organismo di controllo contabile.

Anche per il 2020 la spesa per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, insieme a quella sanitaria e a quella del personale, ha assorbito la quasi totalità delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio autonomo della Regione Puglia: nello specifico, l'esborso finanziario della Regione, in relazione alle rate di ammortamento dei mutui a suo carico, è stato pari all'importo complessivo di circa **€ 89,44 mln**, di cui € 48,39 mln per sorte capitale ed € 41,06 mln per quota interessi.

A fronte di tale significativo assorbimento delle risorse disponibili, il 2020 conferma il positivo *trend* avviato dal 2017.

Infatti, analizzando i precedenti tre esercizi, è possibile verificare il calo deciso e continuo che tale spesa sta facendo registrare: € 114,42 mln nel 2019; € 118,99 mln nel 2018; € 124,09 mln nel 2017.

La tabella successiva espone la riduzione della posizione debitoria complessiva della Regione Puglia tra il 31.12.2019 e il 31.12.2020.

Tabella 5.1 - Indebitamento complessivo della Regione Puglia (al lordo delle anticipazioni di liquidità)

FONTI DI INDEBITAMENTO	STOCK AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019			STOCK AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020			DEBITO RIDOTTO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020		
	A carico della Regione	Non più a carico dello Stato (1)	Totale	A carico della Regione	Non più a carico dello Stato (1)	Totale	A carico della Regione	Non più a carico dello Stato (1)	Totale (3)
(A) MUTUI	893.728	33	**893.761**	868.844	0	**868.844**	24.884	33	**24.916**
(B) Obbligazioni	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
(C) Altro (2)	565.066	0	**565.066**	547.801	0	**547.801**	17.265	0	**17.265**
(D=A+B+C) Totale	**1.458.794**	**33**	**1.458.827**	**1.416.646**	**0**	**1.416.646**	**42.149**	**33**	**42.181**
di cui attinente alla sanità	*682.844*	*0*	***682.844***	*661.461*	*0*	***661.461***	*21.383*	*0*	***21.383***

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori in migliaia di euro)

(1) Sono mutui inizialmente assistiti da contributo statale ma attualmente incidenti sul calcolo dell'indebitamento regionale, essendo completamente a carico dell'Ente. Dal 2019 la Regione non ha mutui assistiti da contributo statale.

(2) Rappresentano le anticipazioni di liquidità contratte ai sensi del d.l. n. 35/2013 e del d.l. n. 66/2014, che possono considerarsi forme "ibride" di indebitamento in quanto, pur non costituendo indebitamento per effetto dell'assimilazione ad anticipazioni di cassa, a differenza di queste ultime possono essere rimborsate in trent'anni (sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015).

(3) In merito alla non coincidenza fra il capitale ammortizzato nel 2020 (€ 48,39 mln) e la differenza tra gli *stock* di indebitamento esistenti al 2019 e 2020 (€ 42,18 mln), cfr. *infra* nel testo.

In termini percentuali, la riduzione dello *stock* di debito dal 2019 al 2020 è risultata pari a 2,89% (l'anno scorso il calo sull'esercizio precedente si era attestato a 4,62% e l'anno prima a 4,55%). In valori assoluti, la riduzione è pari a € 42,18 mln.

Tale ultimo dato non coincide con il capitale ammortizzato nel corso del 2020 (€ 48,39 mln) in quanto, durante l'esercizio, è mutata la posizione debitoria dell'Ente per via *i)* dell'estinzione

del prestito flessibile BEI (Banca europea degli investimenti) acceso nel 2016 nonché *ii)* dell'accensione di un nuovo prestito flessibile con la stessa istituzione finanziaria.

Infatti, come precisato nella relazione assessorile di accompagnamento al d.d.l. di approvazione del rendiconto generale, nell'esercizio 2020 è giunto a scadenza il periodo entro in quale la Regione avrebbe potuto attingere a nuove *tranche* di finanziamento del prestito a erogazioni multiple contratto con la BEI nel 2016 per complessivi € 150 mln[26].

In dettaglio, l'art. 11 della l. r. 15.2.2016, n. 1 – recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016" – ha autorizzato la contrazione di uno o più mutui, anche in esecuzione di contratto di apertura di credito, presso la BEI per un importo complessivo di € 154.817.638,00 a valere sull'esercizio 2016, finalizzati al finanziamento di spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020.

I mutui flessibili devono essere considerati come un prestito a erogazione multipla, caratterizzato dalla contrazione di un'unica operazione di indebitamento da includersi, pertanto, nel calcolo del limite di indebitamento interamente nell'anno di stipula del contratto (Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 20/SEZAUT/2013/FRG[27], n. 7/SEZAUT/2016/FRG e n. 14/SEZAUT/2020/FRG[28]), sebbene il debito possa considerarsi soltanto "potenziale" e sia attivabile, senza oneri finanziari aggiuntivi, con una o più erogazioni nell'arco di un periodo di utilizzo predeterminato all'atto della stipula del contratto per concretizzarsi "effettivamente" in debito ammortizzabile.

Per tale tipologia di prestiti l'ammortamento del prestito avviene attraverso un piano di rimborso per ogni singola erogazione.

Anche il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, appendice tecnica, esempio n. 1) precisa, con riferimento al finanziamento attraverso mutui a erogazione flessibile, che "*ai fini della verifica del limite d'indebitamento, è*

---

26 Cfr. deliberazioni n. 100/PARI/2017, n. 107/PARI/2018, n. 86/PARI/2019 e n. 90 /PARI/2020.

27 La tipologia dei prestiti senza pre-ammortamento erogati in un'unica soluzione o in più soluzioni (a erogazione multipla) "*è stata introdotta principalmente per consentire agli Enti di raggiungere l'equilibrio di bilancio, in presenza di spese di investimento autorizzate o impegnate, mediante la contrazione di un'unica operazione di indebitamento attivabile, senza oneri finanziari aggiuntivi, con una o più erogazioni nell'arco di un periodo di utilizzo predeterminato all'atto della stipula del contratto. Tale prestito deve necessariamente essere compreso nel monte dello stock del debito totale e rientrare nel calcolo del limite dell'indebitamento*".

28 "*Nel calcolo del limite di indebitamento devono includersi anche i* ***mutui ad erogazione multipla*** *caratterizzati dalla contrazione di un'unica operazione di indebitamento attivabile, senza oneri finanziari aggiuntivi, con una o più erogazioni nell'arco di un periodo di utilizzo predeterminato all'atto della stipula del contratto. Per tale tipologia di prestiti l'ammortamento del prestito avviene attraverso un piano di rimborso per ogni singola erogazione*". Negli stessi termini la citata delib n. 7/SEZAUT/2016/FRG.

necessario fare riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione dell'investimento risultante dal contratto di finanziamento, anche se la relativa entrata è accertata in più esercizi".

Come esposto nella successiva tabella, nell'arco del quinquennio 2016-2020 la Regione Puglia ha attivato cinque *tranche* di prestito (ciascuna con un proprio piano di ammortamento), su un massimo di dieci, per un importo complessivo pari a € 76,20 mln (rispetto al massimo consentito di € 150 mln); la somma residua di € 73,80 mln è stata stralciata dal monte indebitamento.

Pertanto, l'ammontare della posizione debitoria effettiva totale, al netto di quanto già ammortizzato, risulta pari a € 66,50 mln (nella colonna dell'esercizio 2020, il valore della riga E coincide con il valore della riga G).

Tabella 5.2 - Prestito a erogazioni multiple autorizzato dall'art. 11 della l.r. 15.2.2016, n. 1

PRESTITO BEI		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
(A)	Debito potenziale a inizio esercizio	150.000.000,00	150.000.000,00	149.344.063,58	147.661.070,34	145.289.621,17
(B)	Debito effettivo acceso nell'esercizio	10.000.000,00	16.616.884,02	9.587.749,34	10.000.000,00	30.000.000,00
(C)	Debito potenziale non più contraibile	0,00	0,00	0,00	0,00	73.795.366,64
(D)	Debito effettivo acceso e già ammortizzato	0,00	655.936,42	1.682.993,24	2.371.449,17	4.998.283,90
(E=A-C-D)	**Debito potenziale a fine esercizio**	**150.000.000,00**	**149.344.063,58**	**147.661.070,34**	**145.289.621,17**	**66.495.970,63**
(F)	Debito effettivo esistente ad inizio esercizio	10.000.000,00	26.616.884,02	35.548.696,94	43.865.703,70	71.494.254,53
(G=F-D)	**Debito effettivo residuo a fine esercizio**	**10.000.000,00**	**25.960.947,60**	**33.865.703,70**	**41.494.254,53**	**66.495.970,63**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

Con la citata l.r. n. 55/2019 (legge di stabilità regionale 2020), al fine di garantire il completamento degli interventi programmati in quota di cofinanziamento regionale del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, è stato autorizzato un nuovo contratto di apertura di credito tra la Regione Puglia e la BEI, per l'importo complessivo di € 80 mln da rendersi disponibile, così come precisato dal Contratto Quadro di Prestito del 13.3.2020, fino al 13.3.2024, mediante non più di sedici atti di erogazione, da minimo € 5 mln ciascuno.

Di conseguenza, sebbene nell'esercizio 2020 la Regione non abbia effettuato alcun "*tiraggio*" effettivo, l'intera somma di € 80 mln deve essere considerata come nuovo indebitamento.

In definitiva, se alla quota di capitale ammortizzato nel 2020 (€ 48,38 mln) si aggiunge la quota residua del vecchio prestito non più attivabile (€ 73,80 mln) e si sottrae la quota del nuovo mutuo non ancora ammortizzato (€ 80 mln), si ottiene la riduzione dello *stock* di indebitamento avvenuta tra il 2019 e il 2020, pari a € 42,18 mln.

Nel 2020 sono intervenute altre operazioni di gestione del debito (estinzione di un mutuo MEF di € 116 mln e accensione di un mutuo di pari importo con CDP; utilizzo delle misure governative per il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha consentito un risparmio di spesa di circa € 7 mln[29]) senza, però, incidere sull'effettivo *stock* di indebitamento.

La successiva tabella riepiloga lo *stock* di indebitamento esistente negli ultimi due esercizi:

[29] La Regione si è avvalsa dell'art. 111, comma 1, del d.l. n. 18/2020, che prevede che: "*Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale*" (comma 1); "*Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto* (comma 2).

Tabella 5.3 - Esposizione debitoria complessiva regionale

ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA	STOCK AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019			STOCK AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		
	A carico della Regione	Non più a carico dello Stato (1)	Totale	A carico della Regione	Non più a carico dello Stato	Totale
(A) Mutui	893.728.085,54	32.637,02	**893.760.722,56**	868.844.334,12	0,00	**868.844.334,12**
(B) Obbligazioni	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
(C) Anticipazioni di liquidità	565.066.145,00	0,00	**565.066.145,00**	547.801.349,81	0,00	**547.801.349,81**
(D=A+B+C) Totale	**1.458.794.230,54**	**32.637,02**	**1.458.826.867,56**	**1.416.645.683,93**	**0,00**	**1.416.645.683,93**
di cui attinente alla sanità	*682.844.150,36*	*0,00*	***682.844.150,36***	*661.461.189,03*	*0,00*	***661.461.189,03***

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

(1) Sono mutui inizialmente assistiti da contributo statale ma attualmente incidenti sul calcolo dell'indebitamento regionale, essendo completamente a carico dell'Ente. Dal 2019 la Regione non ha mutui assistiti da contributo statale.

A seguito della chiusura dei contratti relativi a strumenti di finanza derivata, avvenuta nel 2016 mediante operazioni di *buy back*[30], non sono presenti debiti di tipo obbligazionario.

Inoltre, anche le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, contratte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.l. 8.4.2013, n. 65 ("*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*", convertito, con modificazioni, dalla l. 6.6.2013, n. 64), per sopperire alla problematica relativa agli ammortamenti sanitari non sterilizzati, sono state inserite nel calcolo dell'indebitamento complessivo, anche se non possono considerarsi mutui, essendo assimilabili ad anticipazioni di tesoreria di più lunga durata[31].

La successiva tabella evidenzia l'esposizione debitoria completa, aggiornata all'esercizio 2020, relativa alle suddette anticipazioni di liquidità.

[30] Cfr. deliberazione n. 100/PARI/2017.

[31] Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015. Sul punto si veda anche quanto rilevato nelle deliberazioni di questa Sezione n. 100/PARI/2017, n. 107/PARI/2018 e n. 90/PARI/2020.

Tabella 5.4 - Riepilogo delle anticipazioni di liquidità al 31.12.2020 (art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 35/2013)

RIEPILOGO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2013	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2013	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2014	TOTALI
	€ 185.975.000,00	€ 148.780.000,00	€ 318.171.000,00	€ 652.926.000,00
Quota capitale restituita nell'esercizio 2013	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2014 (1)	7.013.186,18	0,00	0,00	**7.013.186,18**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2015	3.792.228,55	3.125.219,48	8.551.686,17	**15.469.134,20**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2016	3.916.348,19	3.219.101,07	8.675.001,49	**15.810.450,75**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2017	4.044.530,26	3.315.802,87	8.800.095,01	**16.160.428,14**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2018	4.176.907,74	3.415.409,59	8.926.992,38	**16.519.309,71**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2019	4.313.617,93	3.518.008,49	9.055.719,61	**16.887.346,03**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2020	4.454.802,64	3.623.689,47	9.186.303,08	**17.264.795,19**
Totale anticipazioni già restituite	**31.711.621,49**	**20.217.230,97**	**53.195.797,74**	**105.124.650,20**
Totale anticipazioni ancora da restituire	**154.263.378,51**	**128.562.769,03**	**264.975.202,26**	**547.801.349,80**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

(1) La restituzione di tale quota ha pesato sulle casse regionali per € 3.739.219,74, atteso il contributo statale di € 3.273.966,44.

Nella relazione di accompagnamento al d.d.l. relativo al rendiconto generale 2020 si evidenzia che: *i)* in data 8.10.2020 l'agenzia Moody's Investors Service ha attribuito alla Regione Puglia il *rating* Baa3 con *outlook* stabile, allineato a quello della Repubblica Italiana; *ii)* secondo la citata agenzia, il profilo creditizio della Regione riflette i solidi risultati di bilancio, favoriti dall'equilibrio del settore sanitario, da un livello di indebitamento modesto, da buoni livelli di liquidità, da un impatto del Coronavirus sulle entrate regionali stimato limitato nel 2020 e 2021 (grazie ai trasferimenti del governo), dalla possibilità di beneficiare di fondi provenienti dall'Unione Europea e dal governo per il suo programma di investimenti.

Il successivo prospetto evidenzia istituti finanziatori e tipologia di tasso d'interesse del debito residuo a fine esercizio 2020.

Tabella 5.5 - Dettaglio tipologia prestiti interamente a carico della Regione [1]

DETTAGLIO INDEBITAMENTO ESERCIZIO 2020		Importi	Tipologia di tasso d'interesse	Incidenza percentuale
(A)	Cassa DD.PP	448.366.049,18	FISSO	(A/E) = 31,65%
(B)	Banca Europea degli Investimenti	161.600.470,63	FISSO	(B/E) = 11,41%
(C)	Ministero dell'economia e delle finanze	806.679.164,12	FISSO	(C/E) = 56,94%
	(D) di cui anticipazioni di liquidità	*547.801.349,81*	*FISSO*	*(D/E) = 38,67%*
(E=A+B+C)	**Istituti di credito pubblici o equiparati**	**1.416.645.683,93**		**(E/G) = 100,00%**
(F)	**Istituti di credito ordinari**	**0,00**		**(F/G) = 0,00%**
(G=E+F)	**Somma tra Istituti di credito pubblici e privati**	**1.416.645.683,93**		**(G/G)= 100,00%**
[2] **(H=G-D)**	**Totale mutui**	**868.844.334,12**		**(H/J) 61,33%**
	di cui con Istituti di credito pubblici o equiparati	*868.844.334,12*		
[2] **(I=D)**	**Anticipazioni di liquidità**	**547.801.349,81**	**FISSO**	**(I/J) = 38,67%**
[3] **(J=H+I)**	**TOTALE PRESTITI DA RESTITUIRE**	**1.416.645.683,93**		**(J/J) = 100,00%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

[1] La tabella considera l'intero indebitamento a carico della Regione, compresi i prestiti inizialmente assistiti da contribuzione statale ma che attualmente ne sono privi.

[2] Le anticipazioni di liquidità non rientrano tra i mutui.

[3] Per quanto si è detto sui mutui a "tiraggio flessibile", l'indebitamento complessivo della Regione Puglia, al 31 dicembre 2020, corrisponde alla somma di € 1.416.645.683,93 sebbene, di questi, la somma di € 80.000.000,00 è ancora puramente potenziale.

I dati evidenziano che la totalità dei mutui e dei prestiti hanno come controparte istituti finanziatori pubblici (Cassa Depositi e Prestiti, Banca europea degli investimenti, Ministero dell'economia e delle finanze); tali soggetti fanno ricorso alla concessione di prestiti a tassi fissi che, se da un lato offre maggiori garanzie in termini di programmazione della spesa per interessi passivi, dall'altro impedisce di utilizzare i vantaggi (in termini di riduzione degli esborsi finanziari per il pagamento delle rate di ammortamento) dei bassi tassi d'interesse determinati dalla politica monetaria espansiva in atto da parte della Banca centrale europea.

La Regione Puglia ha posto in essere, durante l'esercizio 2020, politiche attive di gestione del debito finalizzate alla riduzione del carico degli interessi da corrispondere sul proprio indebitamento.

In tale ottica può annoverarsi l'operazione attraverso cui si è provveduto alla conversione di mutui MEF in ammortamento del valore pari a € 116.495.016,45 (equivalente alla quota parte del debito residuo del mutuo MEF di importo nominale pari a € 397.676.776,00, stipulato in data 11.12.2015, scadenza 11.12.2045, tasso di interesse fisso annuo 2,26%) con un nuovo mutuo di pari importo sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti il 24.3.2020, per la durata di venticinque anni, con rimborso in rate semestrali al tasso fisso di 1,770%.

Con tale operazione di rifinanziamento sarà possibile conseguire un risparmio complessivo di oltre € 9 mln durante il periodo 2020-2045.

Infine, il prospetto seguente riepiloga la debitoria regionale a breve termine generata nell'anno 2020, messa a confronto con quella del 2019, da cui si evince la sostanziale coincidenza del totale dei debiti indicati, coincide con il totale dei residui passivi complessivamente iscritti al titolo 1 della spesa.

Tabella 5.6 - Debitoria a breve termine del biennio 2019-2020

DETTAGLIO INDEBITAMENTO COMPLESSIVO (IN C/COMPETENZA E IN C/RESIDUI)		2019	2020	VARIAZIONE %
(A)	Verso Stato, comuni e altri enti pubblici	1.232.620.164,22	1.329.988.134,25	**7,90%**
	di cui relativi alla sanità	*818.906.268,18*	*795.247.332,20*	***-2,89%***
(B)	Verso altre regioni e aziende sanitarie extraregione	3.685.186,24	4.980.821,46	**35,16%**
	di cui relativi alla sanità	*5.000,00*	*0,00*	***-100,00%***
(C)	Verso fornitori	202.998.799,98	285.478.679,35	**40,63%**
	di cui relativi alla sanità	*23.370.011,89*	*69.292.093,35*	***196,50%***
(D)	Altri debiti	351.108.969,50	373.158.915,17	**6,28%**
	di cui relativi alla sanità	*4.295.172,38*	*4.732.896,52*	***10,19%***
(E=A+B+C+D)	**TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE**	**1.790.413.119,94**	**1.993.606.550,23**	**11,35%**
	DI CUI RELATIVI ALLA SANITÀ	***846.576.452,45***	***869.272.322,07***	***2,68%***

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

Differentemente dallo scorso esercizio (30,57%), risulta più contenuto l'aumento della debitoria complessiva a breve termine tra il 2019 e il 2020 (11,35%) di cui soltanto il 2,68% va ascritto a debiti sanitari.

Rimane comunque notevole la crescita dei debiti a breve termine verso i fornitori del settore sanitario, atteso l'aumento di quasi il 200% nel giro di un esercizio.

5.2 Il rispetto del limite di indebitamento

In base all'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011:

- il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2 (secondo cui, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa), è ammesso *"esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"* (comma 1);
- non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce (comma 2);
- l'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce (comma 3);
- le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento; contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale (comma 4);

- le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a operazioni di indebitamento autorizzate ma non perfezionate entro l'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni (comma 5);
- le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*" al netto di quelle della tipologia "*Tributi destinati al finanziamento della sanità*" e a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-*bis*, della l. 12.11.2011, n. 183[32]. Nelle entrate di cui al periodo precedente sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-*bis* del d.l. 6.7.2012, n. 95[33]; concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito (comma 6);
- in caso di superamento del limite sopra descritto, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31.12.2014, non può assumersi nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato (comma 7);
- la legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità (comma 8);

---

[32] Il comma 2-*bis* dell'art. 8 della l. n. 183/20111, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)*", mantiene fermo il limite del 25% per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31.12.2011, limitatamente agli impegni assunti al 14.11.2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.

[33] L'art. 16-*bis* del d.l. n. 95/2012 ("*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, n. 135) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

- ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione statale (comma 9).

La tabella seguente espone il calcolo del limite di indebitamento della Regione Puglia nell'esercizio 2020, ponendo a confronto i dati previsionali con quelli a consuntivo.

In proposito, si rammenta che la disciplina contabile prevede di allegare soltanto al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (art. 11, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011).

Tabella 5.7 - Calcolo del limite d'indebitamento per l'esercizio 2020

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario) art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011		PREVENTIVO 2020 (1)	CONSUNTIVO 2020
(A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1)	(+)	6.993.425.198,97	7.034.867.825,93
(B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	5.520.234.463,00	5.498.765.802,02
(C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A-B)		**1.473.190.735,97**	**1.536.102.023,91**

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI (2)		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020
(D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	294.638.147,19	307.220.404,78
(E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	99.823.621,11	89.441.990,80
(F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00
(G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00	0,00
(H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	0,00
(I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00
(L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	40.469.775,38	40.469.775,38
(M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		235.284.301,46	258.248.189,36

TOTALE DEBITO		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020
Debito contratto al 31/12/2020 (3)	(+)	1.458.794.230,62	1.416.645.683,93
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00
Debito autorizzato dalla legge in esame	(+)	80.000.000,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		**1.538.794.230,62**	**1.416.645.683,93**

DEBITO POTENZIALE	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	*0,00*	*0,00*
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	**0,00**	**0,00**

Calcolo somma utile ai fini del calcolo indebitamento realizzata nel 2020		59.353.845,73	48.972.215,42
Percentuale realizzata		4,03%	3,19%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

(1) Dati provenienti dalla l.r. n. 56/2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022.

(2) La spesa annuale dell'indebitamento consta della quota capitale e della quota interessi.

(3) Il valore di € 1.458.794.230,62, tratto dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2020, fa riferimento allo *stock* di debito esistente al 31.12.2019; il valore di € 1.416.645.683,93 è quello registrato nel consuntivo dell'esercizio 2020.

Per quanto riguarda le somme non considerate nel limite di indebitamento, sono escluse dal calcolo di tale limite le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità, trattandosi di fattispecie aventi natura di anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie e aventi lo scopo di riallineare nel tempo la cassa degli enti destinatari con la competenza.

A conclusione del controllo sulle operazioni di indebitamento, pur considerando che le anticipazioni di cassa non vi sono incluse (a meno che non si rilevino continui scoperti di fine esercizio), è stato verificato il mancato ricorso della Regione Puglia a liquidità esterna anche per l'esercizio 2020.

In base ai nuovi schemi di bilancio armonizzati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, l'analisi del titolo 7 delle entrate e del titolo 5 della spesa consente l'immediata verifica dell'eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria senza necessità di estrapolare il dato dai titoli dell'indebitamento, come avveniva nel precedente sistema contabile.

Dai suddetti titoli a importo zero si evince per l'esercizio finanziario 2020, come per i precedenti esercizi, il mancato ricorso ad anticipazioni di cassa.

In definitiva anche per l'esercizio 2020 può attestarsi [34] il rispetto del limite di indebitamento da parte della Regione Puglia, avendo conseguito una percentuale di spesa da indebitamento pari al 3,19% delle entrate tributarie, al netto delle spese sanitarie, percentuale decisamente inferiore al limite massimo consentito dalla legge (20%) e in continuo calo, come già realizzato negli anni precedenti, sia rispetto al limite registrato nell'esercizio 2019 (4,90%), sia rispetto a quanto inizialmente previsto per il medesimo esercizio 2020 (4,03%).

[34] L'appendice finale della relazione relativa ai principali capitoli analizzati nell'esercizio 2020, tra l'altro, evidenzia nel dettaglio l'analisi dei capitoli di entrata e di spesa che hanno determinato il calcolo del limite d'indebitamento per l'esercizio 2020.

6 I RISULTATI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO 2020

6.1 Il fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020

Uno degli elementi più innovativi dell'armonizzazione contabile è il principio della competenza finanziaria c.d. "potenziata", enunciato dall'all. 1 al d.lgs. n. 118/2011 (recante i principi generali o postulati), in base al quale "*Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati*" (§ 16 – principio della competenza finanziaria).

L'affermazione è ripresa e puntualizzata dal successivo all. n. 4/2 (recante il principio contabile applicato in materia di contabilità finanziaria), secondo cui "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito*" (§ 2).

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al medesimo decreto, a decorrere dal 2015 regioni ed enti locali sono tenute a iscrivere negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) (bilancio di previsione) e b) (rendiconto della gestione) il *fondo per la copertura degli impegni pluriennali* derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (in breve, fondo pluriennale vincolato o FPV), costituito:

a) in *entrata*, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'all. 4/1;

b) nella *spesa*, da una voce denominata "*fondo pluriennale vincolato*", per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

Il FPV è dunque lo strumento che permette di legare temporalmente l'acquisizione delle risorse all'utilizzo delle stesse e di finanziare obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è l'entrata accertata.

La disciplina del FPV è contenuta nel § 5.4 dell'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra l'altro che:

- il FPV è "*un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse*";
- il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
- il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti (come quelle impegnate a fronte di entrate

derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa);

- l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio a cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente;
- sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

La contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato segue regole differenti a seconda che venga imputato nella parte entrata o nella parte spesa del bilancio.

In entrata, il fondo serve a dare copertura a quelle spese impegnate negli esercizi precedenti ed esigibili nell'esercizio di competenza e/o in quelli successivi, mentre in uscita il fondo raccoglie gli impegni non esigibili nella competenza dell'anno ma già finanziati da entrate (dell'esercizio o di quelli precedenti) e destinati a divenire esigibili negli esercizi successivi.

Come già accennato[35], in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 l'art. 1, comma 820, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nel testo risultante seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 542, della l. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha previsto la possibilità anche per le regioni a statuto ordinario, a partire dall'anno 2020, di utilizzare il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (oltre al risultato di amministrazione) come poste utili ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La tabella che segue, elaborata sulla base delle informazioni fornite in sede istruttoria dalla Regione, contiene il prospetto completo del fondo pluriennale vincolato (non solo per missioni e programmi ma anche per titoli):

[35] Cfr. il capitolo "*Il pareggio di bilancio*".

Tabella 6.1 - Evoluzione del fondo pluriennale vincolato nell'esercizio 2020 (1)

Miss. e prog.	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2019 (A)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (B)	Riaccert. degli impegni di cui alla lettera B) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) (X)	Riaccert. degli impegni di cui alla lettera B) effettuata nel corso dell'eserc. 2020 (cd. economie di impegno) su impegni plurienn. finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2020 (Y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi (C=A-B-X-Y)	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (D)	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (E)	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato (F)	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 (G=C+D+E+F)
TOTALE FPV	**162.384.738,18**	**85.665.216,56**	**380.933,24**	**0,00**	**76.338.588,38**	**89.567.276,09**	**123.600,00**	**0,00**	**166.029.464,47**
di cui									
FPV al titolo 1	*8.563.905,75*	*6.505.787,36*	*21.120,00*	*0,00*	**2.036.998,39**	*3.396.864,72*	*123.600,00*	*0,00*	*5.557.463,11*
FPV al titolo 2	*153.820.832,43*	*79.159.429,20*	*359.813,24*	*0,00*	**74.301.589,99**	*86.170.411,37*	*0,00*	*0,00*	*160.472.001,36*
FPV al titolo 3	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

(1) Poiché il modello ministeriale è costruito solo evidenziando le missioni e i programmi, la ricostruzione in titoli è stata richiesta con nota istruttoria n. 3168 del 23 aprile 2021 e fornita dalla Regione con nota n. 4332 del 6 luglio 2021.

A differenza degli ultimi due esercizi e in linea con le risultanze degli anni 2016 e 2017, il fondo finale torna a crescere rispetto a quello iniziale (con un leggero aumento del 2,24%) per effetto dell'aumento degli impegni esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli dell'esercizio 2020.

Si apprezzano la riduzione del FPV di parte corrente di circa il 35% e un più contenuto aumento del FPV di parte capitale (+ 4,32%), in coerenza con il diverso arco temporale che connota le due tipologie di spese (la complessità gestionale delle spese in conto capitale si traduce in impegni di spesa che abbracciano un periodo più esteso rispetto alle spese di parte corrente).

Circa il 97% del fondo conservato in bilancio riguarda finanziamenti di spesa in conto capitale (nel 2019 la percentuale era del 95% e nel 2018 dell'86%), a testimonianza del fatto che la spesa corrente finanziata da specifiche entrate vede ridursi nel tempo il suo ciclo di realizzazione.

Per quanto riguarda il <u>controllo di attendibilità del fondo</u>, si registrano significative variazioni tra i dati del bilancio di previsione 2020 e quelli rilevati in sede di assestamento e variazione al medesimo bilancio di previsione.

Complessivamente il FPV, inserito tra le entrate del d.d.l. di legge di approvazione del rendiconto 2020 per € 162.384.738,18, differisce di € 117.599.328,37 (con uno scarto del 262,58%) rispetto all'importo inizialmente inserito nel bilancio di previsione per l'annualità 2020.

Tabella 6.2 - Evoluzione del FPV 2020 in entrata tra bilancio di previsione e bilancio assestato

SCOMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA	ESERCIZIO 2020			
	BILANCIO DI PREVISIONE (A)	BILANCIO ASSESTATO (B)	SCOSTAMENTO (C=B-A)	SCOSTAMENTO PERCENTUALE (D=C/A*100)
FPV di parte corrente	1.751.712,86	8.563.905,75	6.812.192,89	388,89%
FPV di parte capitale	43.033.696,95	153.820.832,43	110.787.135,48	257,44%
FPV complessivo	**44.785.409,81**	**162.384.738,18**	**117.599.328,37**	**262,58%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

Pur dando atto della significativa riduzione di tale forbice rispetto a quanto evidenziato durante il giudizio di parificazione dell'esercizio 2019 (951,77%), è cruciale che l'Ente, proseguendo nel percorso intrapreso, migliori l'accuratezza delle proprie previsioni, come evidenziato con deliberazione di questa Sezione n. 117/2020/FRG.
Si rinnova, pertanto, l'invito all'organo interno di revisione a porre in essere continui, costanti e approfonditi controlli (anche di natura campionaria) delle poste destinate a confluire nel fondo pluriennale vincolato definitivo in entrata dell'esercizio 2021.

6.2 Il risultato della gestione di competenza

Con riferimento alla gestione di competenza, il d.d.l. relativo all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2020 evidenzia che:

- il totale delle entrate accertate ammonta a **€ 15.347.153.448,38**, di cui € 11.232.928.727,97 riscossi e versati e € 4.114.224.720,41 rimasti da riscuotere nei successivi esercizi come residui attivi (art. 2);
- il totale delle spese impegnate ammonta a **€ 14.942.603.098,71**, di cui € 10.930.935.681,04 pagati e € 4.011.667.417,67 ancora da pagare e pertanto confluiti nel monte residui passivi determinato a fine esercizio 2020 (art. 3);
- il fondo cassa ammonta a **€ 2.045.739.043,17**, inferiore al fondo cassa di inizio esercizio (€ 2.245.970.078,42) (art. 9).

Limitando l'analisi agli accertamenti e impegni di competenza, l'esercizio 2020 si è chiuso con un risultato di gestione di competenza positivo per € 404.550.349,67; tuttavia, a seguito

dell'armonizzazione contabile, tale valore perde di significato in quanto parte degli impegni di competenza potrebbero essere finanziati da entrate accertate in esercizi precedenti e parte delle entrate di competenza potrebbero finanziare anche impegni relativi alla competenza di futuri esercizi.

Per contro, considerando, in linea con l'armonizzazione contabile, anche i fondi pluriennali vincolati (di inizio e fine esercizio) e al netto della sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità, il risultato della gestione di competenza, pur riducendosi per effetto dell'aumento dell'esigibilità differita della spesa finanziata da entrate di competenza dell'esercizio 2020 (cfr. paragrafo 6.1), si mantiene comunque positivo per **€ 400.905.623,38**.

Tabella 6.3 - Risultato "armonizzato" della gestione di competenza dell'esercizio 2020 [1]

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI
(1)	Entrate riscosse in conto competenza 2020	11.232.928.727,97
(2)	Residui attivi di competenza 2020	4.114.224.720,41
(3=1+2)	**Entrate accertate di competenza 2020**	**15.347.153.448,38**
(4)	Uscite pagate in conto competenza 2020	10.930.935.681,04
(5)	Residui passivi di competenza 2020	4.011.667.417,67
(6=4+5)	**Uscite impegnate di competenza 2020**	**14.942.603.098,71**
(7=3-6)	**Risultato della gestione di competenza 2020**	**404.550.349,67**
(8)	**FPV nell'esercizio 2020 di parte entrata**	**162.384.738,18**
(9)	**FPV nell'esercizio 2020 di parte spesa**	**166.029.464,47**
(10=7+8-9)	**Risultato "armonizzato" della gestione di competenza 2020**	**400.905.623,38**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

[1] Tale saldo non considera il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 applicato nel corso dell'esercizio 2020, né il recupero del disavanzo di amministrazione avvenuto nel medesimo esercizio sulla base della disciplina in tema di gestione dei disavanzi da anticipazione di liquidità.

Le due tabelle seguenti, oltre a evidenziare l'utilizzo di risorse economiche di esercizi precedenti per dare copertura a impegni di spesa esigibili nell'anno, mostrano i movimenti di cassa in termini di riscossioni e pagamenti complessivi (in conto competenza e in conto residui).

Il controlli effettuati dalla Sezione hanno confermato l'esattezza dei dati forniti dalla Regione.

Tabella 6.4 - Quadro generale riassuntivo delle entrate 2020

ENTRATE	REGIONE PUGLIA (d.d.l. n. 150/2021)		RICALCOLO SEZIONE	
	ACCERTAMENTI	INCASSI	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.245.970.078,42		2.245.970.078,42
Utilizzo avanzo di amministrazione	863.398.535,43		863.398.535,43	
di cui Utilizzo Fondi anticipazioni di liquidità	*566.484.356,82*		*566.484.356,82*	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	8.563.905,75		8.563.905,75	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	153.820.832,43		153.820.832,43	
di cui di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*		*0,00*	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00		0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.034.867.825,93	6.960.310.342,46	7.034.867.825,93	6.960.310.342,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.506.408.647,53	3.361.228.905,25	3.506.408.647,53	3.361.228.905,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.645.467,71	70.388.607,49	132.645.467,71	70.388.607,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.942.001.854,60	1.009.126.298,64	1.942.001.854,60	1.009.126.298,64
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	984.488.784,10	702.345.920,15	984.488.784,10	702.345.920,15
Totale entrate finali	**13.600.412.579,87**	**12.103.400.073,99**	**13.600.412.579,87**	**12.103.400.073,99**
Titolo 6 - Accensione prestiti	146.495.016,45	146.495.016,45	146.495.016,45	146.495.016,45
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.600.245.852,06	1.601.491.679,03	1.600.245.852,06	1.601.491.679,03
Totale entrate dell'esercizio	**15.347.153.448,38**	**13.851.386.769,47**	**15.347.153.448,38**	**13.851.386.769,47**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**16.372.936.721,99**	**16.097.356.847,89**	**16.372.936.721,99**	**16.097.356.847,89**
TOTALE A PAREGGIO	**16.372.936.721,99**	**16.097.356.847,89**	**16.372.936.721,99**	**16.097.356.847,89**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.5 - Quadro generale riassuntivo delle spese 2020

SPESE	REGIONE PUGLIA (d.d.l. n. 150/2021)		RICALCOLO SEZIONE	
	IMPEGNI	PAGAMENTI	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	16.887.346,03		16.887.346,03	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00		0,00	
Titolo 1 - Spese correnti	9.912.807.641,49	9.679.156.601,71	9.912.807.641,49	9.679.156.601,71
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.557.463,11		5.557.463,11	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.284.908.620,79	1.943.395.357,65	2.284.908.620,79	1.943.395.357,65
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	160.472.001,36		160.472.001,36	
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*			
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	979.760.150,92	979.070.000,29	979.760.150,92	979.070.000,29
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00		0,00	
Totale spese finali	**13.343.505.877,67**	**12.601.621.959,65**	**13.343.505.877,67**	**12.601.621.959,65**
Titolo 4 - Rimborso prestiti	164.880.833,45	164.880.833,45	164.880.833,45	164.880.833,45
Fondo anticipazioni di liquidità	549.597.010,79		549.597.010,79	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.600.245.852,06	1.285.115.011,62	1.600.245.852,06	1.285.115.011,62
Totale spese dell'esercizio	**15.658.229.573,97**	**14.051.617.804,72**	**15.658.229.573,97**	**14.051.617.804,72**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**15.675.116.920,00**	**14.051.617.804,72**	**15.675.116.920,00**	**14.051.617.804,72**
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	**697.819.801,99**	**2.045.739.043,17**	**697.819.801,99**	**2.045.739.043,17**
TOTALE A PAREGGIO	**16.372.936.721,99**	**16.097.356.847,89**	**16.372.936.721,99**	**16.097.356.847,89**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

In relazione all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nel 2020 si è fatto riferimento alle somme relative ai fondi vincolati e a quelli accantonati confluiti nel risultato di amministrazione del 2019, in quanto l'Ente è formalmente in disavanzo (a causa della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 35/2013) e non potrebbe utilizzare fondi liberi.

Sul punto si evidenzia che la l. n. 145/2018 (art. 1, commi 897 a 900) ha introdotto per gli enti territoriali in disavanzo disposizioni più restrittive per l'applicazione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione.

In particolare, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

La tabella seguente espone – sulle base delle informazioni fornite in sede istruttoria e verificate con i dati degli allegati al d.d.l. relativo al rendiconto 2020 – l'applicazione, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020, del risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2019 della Regione Puglia (al netto del fondo sulle anticipazioni di liquidità, oggetto di specifica disciplina[36]).

Tabella 6.6 - Scomposizione dell'avanzo effettivo dell'esercizio 2019 applicato nell'esercizio 2020

VOCI DELL'AVANZO 2019 APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2020	TITOLO 1 SPESA CORRENTE 2020 (A)	TITOLO 2 SPESE E IN CONTO CAPITALE 2020 (B)	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 2020 (C)	TOTALE UTILIZZO AVANZO APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2020 (D=A+B+C)
FONDI VINCOLATI	122.675.892,71	165.782.503,06	0,00	**288.458.395,77**
FONDO RESIDUI PERENTI	978.813,63	3.455.630,18	0,00	**4.434.443,81**
FONDI ACCANTONATI	4.021.339,03	0,00	0,00	**4.021.339,03**
TOTALE	**127.676.045,37**	**169.238.133,24**	**0,00**	**296.914.178,61**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

[36] Cfr. deliberazioni n. 100/PARI/2017 del 14 luglio 2017, n. 107/PARI/2018 del 13 luglio 2018, n. 86/PARI/2019 del 2 ottobre 2019 e n. 90/PARI/2020 del 9 ottobre 2020.

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione risulta la piena congruità rispetto alle regola sopra richiamata delle somme utilizzate in avanzo vincolato e accantonato.

Infine, il d.m. 1.8.2019 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011 ha previsto l'arricchimento, a partire dal rendiconto dell'esercizio 2019, degli schemi contabili relativi ai quadri generali riassuntivi delle entrate e delle spese con ulteriori prospetti in grado di determinare i nuovi equilibri di bilancio che, rafforzando i consolidati equilibri determinati dall'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, sono destinati a sostituire i saldi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario a partire dall'esercizio finanziario 2021 (art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018).

I due successivi prospetti riepilogano gli equilibri costruiti nei quadri riassuntivi di entrata e di spesa; il confronto tra quanto indicato dall'Ente e quanto ricalcolato della Sezione restituisce la piena coincidenza di dati.

Tabella 6.7 - Equilibri determinati dai quadri generali riassuntivi di entrata e di spesa dell'esercizio 2020

GESTIONE DEL BILANCIO	REGIONE PUGLIA (d.d.l. n. 150/2021)	RICALCOLO SEZIONE
a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	697.819.801,99	697.819.801,99
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	103.429.931,67	103.429.931,67
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	543.668.766,23	543.668.766,23
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**50.721.104,09**	**50.721.104,09**

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	REGIONE PUGLIA (d.d.l. n. 150/2021)	RICALCOLO SEZIONE
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	50.721.104,09	50.721.104,09
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	48.609.092,79	48.609.092,79
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**2.112.011,30**	**2.112.011,30**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

6.3 Gli equilibri di bilancio

Si è in precedenza ricordato che l'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha previsto che, a decorrere dall'esercizio 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. n. 10 del d.lgs. n. 118/2011; ai sensi del successivo comma 824, tale nuova disciplina è applicabile alle regioni a statuto ordinario dall'esercizio 2021.

Con l'undicesimo correttivo al d.lgs. n. 118/2011 (d.m. 1.8.2019) si è provveduto ad aggiornare il prospetto di verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione (allegato 9) e al rendiconto di gestione (allegato 10)[37].

La novità più significativa introdotta dal decreto ministeriale è rappresentata dalla struttura "a scalare" che assume il nuovo equilibrio, articolato – tanto per la parte corrente quanto per quella in conto capitale – in tre diverse grandezze:

- D/1 – *Risultato di competenza*;
- D/2 – *Equilibrio di bilancio*, determinato attraverso la sottrazione dall'aggregato D/1 delle risorse accantonate in bilancio e quelle vincolate accertate ma non impegnate;
- D/3 – *Equilibrio complessivo*, determinato prendendo in considerazione le variazioni positive e/o negative disposte in sede di rendiconto sull'aggregato D/2.

La tripartizione del precedente unico equilibrio di bilancio si è resa necessaria non solo per depurare il risultato di gestione di competenza dei vantaggi conseguibili per effetto dell'applicazione delle regole contabili (piuttosto che di virtuosismi gestionali), ma anche per considerare gli aggiustamenti necessari da effettuare in sede di rendiconto di gestione in quanto non valutabili in sede di bilancio di previsione.

In tal senso, nell'aggregato D/2 si prendono in considerazione quegli accantonamenti (es: FCDE) che, non essendo impegnabili, migliorano il precedente saldo D/1; nel saldo D/3 occorre considerare, per esempio, gli accantonamenti a fondo contenzioso, potendo sussistere

[37] Il d.m. ha chiarito che gli aggiornamenti allo schema di bilancio di previsione si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2020-2022 (salvo quelli di cui alla lett. v) che si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023 (art. 6, comma 2); quelli relativi allo schema di rendiconto si applicano a decorrere dal rendiconto 2019 (art. 7, comma 2).

una divergenza tra quanto inizialmente previsto in sede di bilancio e quanto si rende effettivamente necessario accantonare in sede di consuntivo.

Le tabelle seguenti espongono le risultanze dei nuovi equilibri di bilancio, ponendo a confronto i dati dell'allegato specifico al d.d.l. relativo al rendiconto generale 2020 con quelli ricalcolati dalla Sezione.

Tabella 6.8 - Equilibri a consuntivo dell'esercizio 2020 – parte corrente

EQUILIBRI DI BILANCIO (PARTE CORRENTE)		ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO	
		REGIONE PUGLIA (d.d.l. n. 150/2021)	RICALCOLO SEZIONE
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso prestiti	(+)	694.160.402,19	694.160.402,19
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	16.887.346,03	16.887.346,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	8.563.905,75	8.563.905,75
Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.673.921.941,17	10.673.921.941,17
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	61.248.655,19	61.248.655,19
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	116.495.016,45	116.495.016,45
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.205.836,23	2.205.836,23
Spese correnti	(-)	9.912.807.641,49	9.912.807.641,49
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.557.463,11	5.557.463,11
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	44.814.267,27	44.814.267,27
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	2.288.695,60	2.288.695,60
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo C/1)	(-)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	164.880.833,45	164.880.833,45
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*116.495.016,45*	*116.495.016,45*
Fondo anticipazioni di liquidità		549.597.010,79	549.597.010,79
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		**859.762.499,24**	**859.762.499,24**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	103.429.931,67	103.429.931,67
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	318.848.351,52	318.848.351,52
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**437.484.216,05**	**437.484.216,05**
- Variazione accant. di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	49.076.508,13	49.076.508,13
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**388.407.707,92**	**388.407.707,92**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.9 - Equilibri a consuntivo dell'esercizio 2020 – parte in conto capitale

EQUILIBRI DI BILANCIO (PARTE IN CONTO CAPITALE)		ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO	
		REGIONE PUGLIA (d.d.l. n. 150/2021)	RICALCOLO SEZIONE
Utilizzo risultato di ammin. per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	169.238.133,24	169.238.133,24
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	153.820.832,43	153.820.832,43
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	1.942.001.854,60	1.942.001.854,60
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	146.495.016,45	146.495.016,45
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.205.836,23	2.205.836,23
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	116.495.016,45	116.495.016,45
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	61.248.655,19	61.248.655,19
Spese in conto capitale	(-)	2.284.908.620,79	2.284.908.620,79
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	160.472.001,36	160.472.001,36
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	44.814.267,27	44.814.267,27
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.288.695,60	2.288.695,60
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo C/1)	(+)	4.728.633,18	4.728.633,18
B1) Risultato di competenza in c/capitale		**-161.942.697,25**	**-161.942.697,25**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	224.820.414,71	224.820.414,71
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-386.763.111,96**	**-386.763.111,96**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-467.415,34	-467.415,34
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-386.295.696,62**	**-386.295.696,62**
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio			

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.10 - Equilibri a consuntivo dell'esercizio 2020 – parte finanziaria

EQUILIBRI DI BILANCIO (PARTE FINANZIARIA)		ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO	
		d.d.l. n. 150/2021 REGIONE	RICALCOLO SEZIONE
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	984.488.784,10	984.488.784,10
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	979.760.150,92	979.760.150,92
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**4.728.633,18**	**4.728.633,18**
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanz. nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	1.200.871,82	1.200.871,82
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**3.527.761,36**	**3.527.761,36**
- Variazione accantonam. - attività finanz. effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		**3.527.761,36**	**3.527.761,36**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.11 - Equilibri a consuntivo dell'esercizio 2020 di tutte le componenti bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO	
	d.d.l. n. 150/2021 REGIONE	RICALCOLO SEZIONE
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)	697.819.801,99	697.819.801,99
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)	50.721.104,09	50.721.104,09
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)	2.112.011,30	2.112.011,30
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.12 - Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

VOCI DI BILANCIO		ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO	
		d.d.l. n. 150/2021 REGIONE	RICALCOLO SEZIONE
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		859.762.499,24	859.762.499,24
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	144.563.391,40	144.563.391,40
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	422.658.407,26	422.658.407,26
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	4.647.868,44	4.647.868,44
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	103.429.931,67	103.429.931,67
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	13.609.500,32	13.609.500,32
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	318.383.452,46	318.383.452,46
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	8.114.296.772,12	8.114.296.772,12
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	7.963.379.601,66	7.963.379.601,66
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		**-298.447.222,77**	**-298.447.222,77**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

L'analisi dei dati esposti nella tabella n. 6.11 evidenzia come nell'esercizio 2020 la Regione Puglia abbia rispettato tutti gli equilibri finanziari, a differenza di quanto avvenuto lo scorso esercizio, nel quale era stato raggiunto solo l'obiettivo del risultato di competenza non negativo.

È importante chiarire che, seppur a legislazione vigente non siano previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto di tali saldi, l'equilibrio di tutti e tre i valori assicura una sana e corretta gestione finanziaria dell'esercizio di riferimento.

Infine si rileva come il dato relativo all'equilibrio di bilancio (D/2), pari a € 50.721.104,09, si riduce a € 2.112.011,30 in termini di equilibrio complessivo (D/3).

La differenza (€ 48.609.092,79) si deve al saldo relativo ai maggiori accantonamenti effettuati dalla Regione in sede di rendiconto rispetto al bilancio di previsione[38] e, in particolare, all'aumento del fondo perdite passività potenziali, passato da € 64.016.585,19 dell'esercizio 2019 a € 124.013.191,95 al fine di dare seguito ai rilievi formulati dalla Sezione in occasione

[38] Per il dettaglio degli importi si rimanda alla tabella sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020.

dell'ultimo giudizio di parifica con riguardo ai crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti dei consorzi di bonifica[39].

Al 31.12.2020 il 64,44% dei crediti complessivi verso i consorzi di bonifica sorti tra il 2007 e il 2011 sono stati sterilizzati; in dettaglio, sono stati completamente sterilizzati quelli afferenti all'esercizio 2007 (€ 24.548.812,82) e quelli degli esercizi 2008 e 2009 (€ 59.709.379,13), mentre rimangono ancora del tutto non sterilizzati i crediti sorti tra il 2010 e il 2011 (€ 46.486.490,56).

Tabella 6.13 - Riepilogo crediti della Regione Puglia nei confronti dei consorzi di bonifica (1)

DEBITORE DELLA REGIONE	RESIDUI ATTIVI CONSERVATI NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 (2)	PARTE ACCANTONATA NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020		
		FCDE	Fondo perdite potenziali	Copertura percentuale (3)
	(A)	(B)	(C)	(D=C/A)
Consorzio di bonifica Terre d'Apulia	47.081.467,40	0,00	30.439.837,99	64,65%
Consorzio di bonifica Stornara e Tara	26.180.449,96	0,00	17.325.584,79	66,18%
Consorzio speciale per la bonifica di Arneo	24.212.344,78	0,00	14.839.247,21	61,29%
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi	26.557.648,00	0,00	17.940.749,59	67,55%
Consorzio per la bonifica della Capitanata	5.309.015,53	0,00	2.809.015,53	52,91%
Consorzio per la bonifica montana del Gargano	1.403.756,84	0,00	903.756,84	64,38%
TOTALE	**130.744.682,51**	**0,00**	**84.258.191,95**	**64,44%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

(1) Tabella di sintesi con i dati richiesti con nota n. 3167 del 23 aprile 2021 e forniti con nota n. 4331 del 6 luglio 2021.

(2) I relativi crediti sono stati accertati, tra l'esercizio 2007 e l'esercizio 2011, nelle entrate per conto di terzi e partite di giro.

(3) Il fondo perdite potenziale copre il 100% degli accertamenti sorti tra il 2007 e il 2009, mentre i residui attivi risalenti a 2010 e 2011 non sono stati ancora sterilizzati. Nel complesso, la copertura potenziale di residui attivi nei confronti dei consorzi di bonifica risalenti allo scorso decennio raggiunge quasi il 65%.

È cruciale che l'Ente prosegua con determinazione nel percorso correttivo intrapreso procedendo alla completa sterilizzazione della massa creditoria in questione, di cui andranno peraltro verificate le effettive possibilità di monetizzazione attesa la vetustà che la caratterizza.

39 Cfr. il paragrafo "*I consorzi di bonifica*" nel capitolo "*Gli Organismi partecipati regionali*".

6.4 Il risultato della gestione dei residui

L'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 enuncia le regole in tema di riaccertamento ordinario dei residui, stabilendo che:

- al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti territoriali provvedono, *annualmente*, al *riaccertamento dei residui attivi e passivi*, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal *perimetro sanitario* cui si applica il titolo II e, fino al 31.12.2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto;
- possono essere conservati tra i *residui attivi* le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; possono essere conservate tra i *residui passivi* le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
- *le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio* considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'*esercizio provvisorio* o della *gestione provvisoria*;
- al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono *obbligazioni giuridicamente perfezionate*.

La gestione dei residui è separata da quella di competenza e, pertanto, i residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono *minori accertamenti* rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono

a determinare i risultati finali della gestione. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio, a esclusione delle somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi, costituiscono *economia di spesa* e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione (fondi liberi, vincolati, ecc.).

Le successive tabelle espongono, sulla base della documentazione allegata al d.d.l. relativo al rendiconto generale 2020, i risultati dell'analisi dei residui attivi e passivi.

Tabella 6.14 - Composizione dei residui attivi a fine esercizio 2020

TITOLI DI BILANCIO IN ENTRATA	RESIDUI ESISTENTI AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2020 (A)	RESIDUI ESISTENTI AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2020 E RISCOSSI DURANTE L'ESERCIZIO 2020 (B)	RESIDUI ESISTENTI AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2020 ED ELIMINATI (C)	MAGGIORI RESIDUI RIACCERTATI AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2020 (D)	RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ANCORA ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2020 (E=A-B-C+D)	RESIDUI GENERATI NELL'ESERCIZIO 2020 (F)	RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2020 (G=E+F)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.410.078.498,31	573.958.124,13	0,00	2.049.836,96	838.170.211,14	648.515.607,60	**1.486.685.818,74**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.189.954.056,20	1.431.122.476,79	11.045.659,61	0,00	1.747.785.919,80	1.576.302.219,07	**3.324.088.138,87**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.732.031,13	14.914.031,45	691.154,44	0,00	165.126.845,24	77.170.891,67	**242.297.736,91**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.492.050.548,59	581.404.102,12	58.571.664,66	0,00	3.852.074.781,81	1.514.279.658,08	**5.366.354.439,89**
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	19.188.380,77	12.443.783,56	106.205,40	0,00	6.638.391,81	294.586.647,51	**301.225.039,32**
Titolo 6 - Accensione prestiti	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	354.006.648,27	4.615.523,45	8.848.779,84	0,00	340.542.344,98	3.369.696,48	**343.912.041,46**
TOTALE COMPLESSIVO TITOLI DI ENTRATA	**9.646.010.213,27**	**2.618.458.041,50**	**79.263.513,95**	**2.049.836,96**	**6.950.338.494,78**	**4.114.224.720,41**	**11.064.563.215,19**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.15 - Composizione dei residui passivi a fine esercizio 2020

TITOLI DI BILANCIO IN USCITA	RESIDUI ESISTENTI AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2020 (A)	RESIDUI ESISTENTI AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2020 E PAGATI DURANTE L'ESERCIZIO 2020 (B)	RESIDUI ESISTENTI AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO 2020 ED ELIMINATI (C)	RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ANCORA ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2020 (D=A-B-C)	RESIDUI GENERATI NELL'ESERCIZIO 2020 (E)	RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2020 (F=D+E)
Titolo 1 - Spese correnti	1.790.413.119,94	1.065.174.754,95	30.457.609,49	694.780.755,50	1.298.825.794,73	1.993.606.550,23
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.487.710.031,75	897.052.413,97	134.848.748,21	3.455.808.869,57	1.238.565.677,11	4.694.374.546,68
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	4.430.061,35	199.551,88	23.068,75	4.207.440,72	889.702,51	5.097.143,23
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.562.057.037,20	1.158.255.402,88	143.189,96	1.403.658.444,36	1.473.386.243,32	2.877.044.687,68
TOTALE COMPLESSIVO TITOLI DI SPESA	**8.844.610.250,24**	**3.120.682.123,68**	**165.472.616,41**	**5.558.455.510,15**	**4.011.667.417,67**	**9.570.122.927,82**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

L'analisi dei dati evidenzia il deciso calo, rispetto all'esercizio precedente, della percentuale dei residui attivi riscossi su quelli esistenti a inizio esercizio e per i quali sono stati confermati i requisiti per mantenerli in bilancio: la percentuale suddetta si attesta a 27,37% (32,16% nell'esercizio 2019) per effetto del calo di € 405.793.334,83, in valore assoluto, tra le riscossioni in conto residuo avvenute nell'esercizio 2020 (€ 2.618.458.041,50) e quelle avvenute nell'esercizio 2019 (€ 3.024.251.376,33).

Tra le maggiori riscossioni in conto residui vanno segnalate quelle relative ai trasferimenti correnti (45,02%) e quelle sulle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, riscosse al 40,70%; solo l'1,34% (0,76% nel 2019) dei residui attivi iniziali e mantenuti a bilancio è stato riscosso nel corso dell'esercizio 2020 sulle entrate per conto terzi e partite di giro.

Le strutturali criticità della Regione Puglia relative alla monetizzazione dei residui attivi del titolo 9 delle entrate trovano evidenza, anche per l'esercizio 2020, nella quasi nulla incidenza (0,98% sul totale) dei residui attivi generati nella competenza 2020 (€ 3.369.696,48) rispetto al totale dei residui attivi del titolo conservati nel bilancio 2020 (€ 343.912.041,46); ciò conferma che i maggiori problemi in termini di riscossione riguardano le entrate accertate negli esercizi precedenti.

Migliora, invece, il *trend* sul versante dei residui passivi: nell'esercizio 2020 è stato pagato il 35,96% (31,48% nel 2019) dei residui passivi iniziali non eliminati.

Positiva, in tal senso, è la percentuale di abbattimento dei residui passivi di spesa corrente (60,52%), che fa seguìto al brusco calo registrato nell'esercizio 2018 (50%) e soprattutto nell'esercizio 2019 (44%); risulta nondimeno ancora lontana l'apprezzabile percentuale raggiunta nell'esercizio 2017 (67%).

6.5 L'accantonamento dei residui passivi perenti

La perenzione amministrativa dei residui passivi è una specificità della gestione contabile degli enti regionali e consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un determinato arco temporale dall'esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno.

Fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, la perenzione non produce alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è intangibile da parte dei procedimenti contabili. Per

questo motivo l'amministrazione deve essere sempre pronta a onorare i propri debiti secondo i fisiologici andamenti dell'obbligazione passiva.

I residui passivi perenti sono "quelle passività che, per decorso del tempo, vengono espunti dal bilancio per essere iscritti nel conto del patrimonio, pur essendo ancora esigibili dagli aventi diritto secondo la disciplina civilistica. Si tratta di problemi che la puntuale attuazione delle norme e dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 dovrebbero risolvere" (Sezione delle autonomie, delib. n. 17/2017/FRG).

I residui passivi in esame permangono quali debiti patrimoniali da iscrivere nello stato patrimoniale.

L'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, dopo aver sancito che il risultato di amministrazione delle regioni – distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati – è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi (comma 1), dispone che fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali (comma 3).

L'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che:

- a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto, non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione;
- l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014; a tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31.12.2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20%, fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti.

In base all'art. 95 della l.r 16.11.2001, n. 28 ("*Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli*"):

- costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi del bilancio autonomo, escluse le quote di cofinanziamento regionale, non pagate entro i termini di conservazione (comma 1);

- nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori (comma 2);
- le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel frattempo, soppressi (comma 3);
- alla copertura del relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 2 con atto dirigenziale del competente settore che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori. Analogo prelevamento i competenti settori di spesa sono autorizzati a effettuare qualora la reiscrizione risulti connessa con residui passivi derivanti da risorse con vincolo di destinazione già inviati in perenzione amministrativa, ivi compresi quelli per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel rispetto delle originarie finalità (comma 4);
- alla ricognizione annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui all'art. 94, comma 1, ovvero con motivata delibera di giunta da adottare entro il 31 marzo per la ricognizione dei residui passivi.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in ordine all'evoluzione, nella gestione contabile dell'esercizio 2020, del fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti iscritto nella parte accantonata del risultato di amministrazione.

Il prospetto successivo ne riassume le evidenze fornite dall'Ente, che trovano perfetta corrispondenza, nella parte di fondo utilizzata (€ 4.434.443,81), sia nel prospetto delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, sia nell'allegato 6 al d.d.l. di approvazione del rendiconto generale, relativo all'elenco analitico delle variazioni di applicazione delle somme accantonate nel "*Fondo accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti*".

Tabella 6.16 - Evoluzione del fondo relativo all'accantonamento residui perenti nell'esercizio 2020

TIPOLOGIA	FONDO ISCRITTO NELLA PARTE ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE DELL'ESERCIZIO 2019 (A)	FONDO APPLICATO NEL BILANCIO 2020 (B)	ELIMINAZIONE PER INSUSSITENZE (C)	FONDO ISCRITTO NELLA PARTE ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE DELL'ESERCIZIO 2020 (D=A-B-C)
Accantonamento residui perenti	96.278.416,78	4.434.443,81	14.076.915,66	77.767.057,31

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

6.6 Il fondo speciale per le leggi di spesa

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011

- nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio (comma 1);
- tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime (comma 2);
- tali fondi sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale (comma 3);
- le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa (comma 4);
- ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché

tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo (comma 5).

L'art. 52, comma 3, della l.r. n. 28/2011 aggiunge che: "*Al bilancio è allegato, per ciascun fondo speciale, l'elenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del fondo stesso*".

Nel rinviare alla recente delibera dalla Sezione (n. 142/2021/RQ) con cui è stata approvata la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali dell'esercizio 2020, la tabella seguente – nel rappresentare l'evoluzione del "*Fondo leggi in corso di adozione*" nel corso del 2020 – mostra come, a differenza del precedente esercizio e in linea con l'anno 2018, non sia stato contabilizzato un fondo nel risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2020 per via di mancati provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio.

Tabella 6.17 - Riepilogo movimentazione fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali avvenuta nell'esercizio 2020

Tipologia fondo	Fondi accantonati nel risultato di ammin. 2019	Leggi regionali approvate nell'anno 2020 con l'utilizzo dei fondi in avanzo di ammin. 2019 sui progetti di legge originari	Economie libere di spesa sui fondi rinvenienti dall'anno 2019 (art. 49, c. 5, d.lgs. 118/2011)	Stanziamenti nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020				Economie di spesa sui fondi costituiti nell'esercizio 2020	
					Diminuzione stanziamenti				
				Stanziamenti originari approvati nel bilancio di previsione 2020	Per utilizzi negli originari progetti di legge	Per riduzioni e finanziamento di altri progetti di legge diversi dagli originari	Stanziamenti definitivi	libere (art. 49, c. 4, d.lgs. 118/2011)	accantonate (art. 49, c. 5, d.lgs. 118/2011)
	(a)	*(b)*	*(c=a-b)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g=d-e-f)*	*(h)*	*(i=g-h)*
Fondo leggi di spesa corrente in corso di adozione	600.000,00	210.000,00	390.000,00	14.363.693,21	750.000,00	13.473.693,21	140.000,00	140.000,00	0,00
Fondo leggi di spesa in c/capitale in corso di adozione	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	**600.000,00**	**210.000,00**	**390.000,00**	**14.863.693,21**	**750.000,00**	**13.473.693,21**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Il fondo di parte corrente costituito nel bilancio dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 55/2019 (legge di stabilità regionale 2020) (colonna d), è stato utilizzato per la copertura finanziaria di leggi di spesa per complessivi € 14.223.693,21.

Tuttavia, come evidenziato dalla citata deliberazione della Sezione n. 142/2021/RQ, soltanto la somma di € 750.000,00 (colonna e) è stata utilizzata per il concretizzarsi, attraverso la l.r. 7.7.2020, n. 21 ("*Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie*")[40], delle iniziali proposte di legge indicate nel citato art. 4 della legge di stabilità regionale 2020; la restante somma, pari a € 13.473.693,21 (colonna f), è stata utilizzata per l'approvazione di leggi (l.r. n. 8/2020, l.r. n. 10/2020, l.r. n. 11/2020 e l.r. n. 12/2020) le cui proposte non figurano tra quelle indicate nella riferita legge di stabilità regionale 2020.

Sarà cura della Sezione approfondire la metodologia di utilizzo, da parte della Regione Puglia, dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da perfezionarsi dopo l'approvazione del bilancio e, in particolare, il rispetto del citato l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 28/2001.

6.7 Il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in sede di rendiconto

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rientra tra le poste economiche che incidono in modo più rilevante sulla determinazione del risultato di amministrazione.

L'appostazione contabile di tale fondo nel documento di bilancio è stata analizzata nelle pagine precedenti[41]; in questa sede verrà fatta una valutazione del FCDE a consuntivo, giacché le regole contabili per determinarlo a rendiconto differiscono da quelle utilizzate in fase di bilancio e di assestamento.

---

[40] Con sentenza n. 142 dell'8.7.2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge in quanto, prevedendo l'inserimento del dirigente psicologo nel piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali, si pone in contrasto con l'obiettivo del rientro dal *deficit* sanitario perseguito con l'Accordo sottoscritto il 29.11.2010 il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia e viola, pertanto, l'art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica)

[41] Cfr. il paragrafo "*Il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in sede di bilancio*" all'interno del capitolo "*la manovra di bilancio dell'esercizio 2020*".

La relazione di accompagnamento al d.d.l. di approvazione del rendiconto generale 2020 precisa che, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, § 3.3 ed esempio n. 5), si è proceduto a:

- individuare i crediti di dubbia e difficile esazione, escludendo: *i)* i crediti vantati nei confronti di altre PP.AA.; *ii)* le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono state accertate per cassa; *iii)* le entrate tributarie che finanziano la sanità e le manovre fiscali regionali, in quanto accertate, rispettivamente, sulla base degli atti di riparto e delle stime diramate dal Dipartimento delle finanze; prudenzialmente, per contro, non è stata operata alcuna esclusione nei confronti dei crediti garantiti da fidejussione;
- determinare, per ciascuna di queste entrate, i residui al 31.12.2020 (dopo aver effettuato il riaccertamento ordinario);
- calcolare la media del rapporto tra incassi in conto residui e residui attivi iniziali di ognuno degli ultimi cinque esercizi (2016-2020);
- infine, applicare all'importo complessivo dei residui riferiti ai crediti di dubbia e difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate in precedenza.

La stessa relazione riferisce che, per quanto riguarda la scelta della media, in continuità con quanto avvenuto in occasione delle precedenti determinazioni del FCDE, la Regione ha optato per l'utilizzo, per tutte le tipologie di entrata classificate come di dubbia e difficile esazione, della media aritmetica semplice calcolata come rapporto trai totali del quinquennio, così conformandosi a quanto prescritto dal principio contabile in ordine all'utilizzo a regime di detta media in via esclusiva.

Il prospetto che segue evidenzia come:

- diversamente da quanto fatto nei passati esercizi, nonché in occasione del bilancio di previsione 2020, per il calcolo del fondo a consuntivo 2020 l'Ente ha considerato molte più voci afferenti a residui attivi di dubbia e difficile esazione;
- la percentuale di immobilizzazione complessiva di risorse è pari ad appena 8,15%, in netto calo rispetto a quella dell'esercizio precedente (93,20%); circostanza su cui ha certamente influito il più consistente numero di voci dei residui attivi utilizzate per il calcolo.

Sarà cura dell'Organo di revisione, nei prossimi esercizi finanziari, effettuare un controllo approfondito delle voci inserite per il calcolo del fondo in esame.

Tabella 6.18 - Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2020 (1)

DENOMINAZIONE	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020					
	Residui attivi formatisi nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (A)	Residui attivi degli esercizi precedenti (B)	Totale residui attivi (C=A+B)	Importo minimo del fondo (D)	FCDE (E)	% di accant. al FCDE (F=E/C)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequative di cui:	648.515.607,60	838.170.211,14	1.486.685.818,74	796.585.180,38	796.585.180,38	53,58%
Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	*283.587.008,46*	*749.518.939,86*	*1.033.105.948,32*	*796.585.180,38*	*796.585.180,38*	*77,11%*
Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	*357.382.401,87*	*88.651.271,28*	*446.033.673,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Compartecipazione di tributi	*7.546.197,27*	*0,00*	*7.546.197,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti di cui:	1.576.302.219,07	1.747.785.919,80	3.324.088.138,87	0,00	0,00	0,00%
da Amministrazioni pubbliche	*1.403.632.273,30*	*1.575.590.113,06*	*2.979.222.386,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
da Imprese	*1.000,00*	*14.421.460,42*	*14.422.460,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
da Istituzioni sociali private	*4.859,20*	*15.881,94*	*20.741,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
dall'Unione Europea	*166.904.319,46*	*156.986.136,31*	*323.890.455,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
dal Resto del Mondo	*5.759.767,11*	*772.328,07*	*6.532.095,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 3 - Entrate extratributarie di cui:	77.170.891,67	165.126.845,24	242.297.736,91	77.620.495,43	77.620.495,43	32,04%
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	234.801,53	1.648.297,49	*1.883.099,02*	0,00	0,00	*0,00%*
Proventi da attività di controllo e repressioni irregolarità e illeciti	*165.314,50*	*426.291,90*	*591.606,40*	*468.508,56*	*468.508,56*	*79,19%*
Interessi attivi	*1.206.945,25*	*1.535.226,01*	*2.742.171,26*	*1.918.631,77*	*1.918.631,77*	*69,97%*
Altre entrate da redditi da capitale	*0,00*	*12.250.000,00*	*12.250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Rimborsi e altre entrate correnti	*75.563.830,39*	*149.267.029,84*	*224.830.860,23*	*75.233.355,10*	*75.233.355,10*	*33,46%*
Titolo 4 - Entrate in conto capitate di cui:	1.514.279.658,08	3.852.074.781,81	5.366.354.439,89	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	892.770.638,96	3.219.809.083,41	*4.112.579.722,37*	0,00	0,00	*0,00%*
Contributi agli investimenti da UE	*606.632.196,63*	*356.529.174,61*	*963.161.371,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	*118.757,92*	*209.947,24*	*328.705,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Altri trasferimenti in conto capitale da PA	*13.316.547,00*	*274.443.827,90*	*287.760.374,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	*544.734,94*	*896.958,86*	*1.441.693,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Altre entrate in conto capitale	*896.782,63*	*185.789,79*	*1.082.572,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie di cui:	294.586.647,51	6.638.391,81	301.225.039,32	0,00	0,00	0,00%
Riscossione di crediti di breve termine	789.702,51	4.765.747,73	*5.555.450,24*	0,00	0,00	*0,00%*
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	*3.288.134,53*	*1.872.644,08*	*5.160.778,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	*290.508.810,47*	*0,00*	*290.508.810,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Totale generale	**4.110.855.023,93**	**6.609.796.149,80**	**10.720.651.173,73**	**874.205.675,81**	**874.205.675,81**	**8,15%**
di cui FCDE di parte corrente	**2.596.575.365,85**	**2.757.721.367,99**	**5.354.296.733,84**	**874.205.675,81**	**874.205.675,81**	**16,33%**
di cui FCDE di parte capitale	**1.514.279.658,08**	**3.852.074.781,81**	**5.366.354.439,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

(1) Sono considerate le sole voci di tipologia di entrata valorizzate dalla Regione Puglia al fine della costituzione del FCDE.

Anche per l'esercizio finanziario 2020 la Sezione ha effettuato, sulla base dei dati forniti in sede istruttoria dall'Ente, un'analisi di congruità del FCDE iscritto nel rendiconto, ricalcolando le poste che ne hanno determinato il valore.

Dalla tabella successiva è possibile verificare come l'ammontare del FCDE calcolato dalla Regione nel documento consuntivo 2020 sia in linea con quello risultante all'esito delle verifiche effettuate dalla Sezione: lo scostamento tra le due grandezze è marginale (0,51%), oltre che in diminuzione rispetto al dato emerso in occasione del precedente giudizio di parifica (0,78%).

Tabella 6.19 – Stima della Sezione relativa al FCDE dell'esercizio 2020

FCDE - I Metodo - (Crierio A)	FCDE - I Metodo - (Crierio B)	FCDE - II Metodo -	FCDE - III Metodo -	FCDE più favorevole per l'Ente (A)	FCDE risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2020 (B)	Scostamento assoluto (C=B-A)	Scostamento (percentuale) (D=C/A)
875.787.965,65	869.805.458,03	879.842.749,35	876.648.696,11	869.805.458,03	874.205.675,81	4.400.217,78	0,51%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

Infine, è stato appurato che l'Ente non ha fatto ricorso all'agevolazione fornita dal legislatore con l'art. 107-*bis* del d.l. n. 18/2020 che, per mitigare gli effetti delle mancate riscossioni avvenute nell'esercizio 2020 dovute all'emergenza pandemica, ha consentito di utilizzare i dati del 2019 (in luogo di quelli del 2020) nella percentuale di calcolo della riscossione del quinquennio 2016-2020 per le entrate dei titoli 1 e 3, al fine di ridurre l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione.

6.8 Il risultato di amministrazione

L'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 dispone che "*Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12*".

Nel disciplinare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, § 13.7) – dopo aver ribadito che il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al

netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale – dispone che il prospetto in questione è suddiviso in due sezioni: la prima riguarda l'*ammontare* del risultato di amministrazione, la seconda la sua *composizione*.

In linea con il richiamato art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 (che vuole il risultato di amministrazione distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati), nella seconda sezione del prospetto il risultato di amministrazione è articolato nelle diverse quote che lo compongono e la quota libera (identificata dalla lett. E) è determinata come differenza, se positiva, tra l'importo del risultato di amministrazione (lett. A) e le quote accantonate (lett. B), vincolate (lett. C) e destinate agli investimenti (lett. D).

La Regione Puglia ha chiuso l'esercizio finanziario 2020 con un risultato di amministrazione (lett. A) pari a **€ 3.374.149.866,07**, confermando la crescita tendenziale riscontrata nei precedenti esercizi (€ 2.884.985.303,27 nel 2019, € 2.752.548.010,86 nel 2018, € 2.310.416.561,39 nel 2017).

Tabella 6.20 - Primo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020

DESCRIZIONE VOCI		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				2.245.970.078,42
RISCOSSIONI	(+)	2.618.458.041,50	11.232.928.727,97	13.851.386.769,47
PAGAMENTI	(-)	3.120.682.123,68	10.930.935.681,04	14.051.617.804,72
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.045.739.043,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.045.739.043,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.950.338.494,78	4.114.224.720,41	11.064.563.215,19
Di cui derivanti da accertamenti di tributi sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.558.455.510,15	4.011.667.417,67	9.570.122.927,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			5.557.463,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			160.472.001,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	**(=)**			**3.374.149.866,07**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

L'ammontare del valore, contrariamente all'esercizio precedente, si deve a un maggiore apporto del risultato armonizzato (cioè comprensivo dei fondi pluriennali vincolati in entrata e uscita) della gestione di competenza (€ 400.905.623,38) rispetto al risultato della gestione dei residui (€ 88.258.939.42), come evidenziato nel successivo prospetto.

Tabella 6.21 - Secondo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI
(1)	Risultato di amministrazione iniziale 2020	2.884.985.303,27
(2)	Risultato di amministrazione iniziale 2020 riaccertato	2.973.244.242,69
(3)	Risultato "armonizzato" della gestione di competenza 2020	400.905.623,38
(4=2+3)	**Risultato di amministrazione finale 2020**	**3.374.149.866,07**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

All'esito della scomposizione di tale valore in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, il risultato di amministrazione finale sostanziale (lett. E) dell'esercizio 2020 presenta l'importo negativo di **- € 254.653.910,27**, in miglioramento rispetto al dato dell'esercizio precedente (- € 286.467.059,69) e da quello che ci si sarebbe aspettato per il solo recupero obbligatorio – ai sensi dell'art. 1, commi 698-700, della l. 28.12.2015, n. 208 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" – della quota di disavanzo, di competenza dell'esercizio 2020, generato dalle anticipazioni di liquidità contratte dall'Ente[42].

La procedura straordinaria di recupero del disavanzo da anticipazione di liquidità regionali dettata dalla legge di stabilità per il 2016 si concretizza nel divieto di utilizzare somme libere in avanzo, in quanto il fondo anticipazioni di liquidità non può essere inserito tra le partite attive ai fini della determinazione del risultato di amministrazione (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017), almeno fin quando la parte di disponibile del risultato di amministrazione non torni

[42] Cfr. il paragrafo "*L'andamento del debito regionale dell'esercizio 2020*" nel capitolo "*L'indebitamento regionale*". In base al comma 699 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità (imposto dal precedente comma 698 alle regioni che, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto a evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione) è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente.

a essere positiva, liberando risorse per la quota di anticipazione rimborsata nell'esercizio precedente (resoconto riunione Commissione Arconet del 13.12.2017).

I due successivi prospetti evidenziano la gestione del suddetto disavanzo in essere nella Regione Puglia.

Tabella 6.22 - Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2020

VOCI DISAVANZO DELLA REGIONE PUGLIA	Disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 (a)	Disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 (b)	Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio 2020 (c=a-b)	Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa nell'esercizio 2020 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2020 (e=d-c)
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità (*ex* d.l n. 35/2013)	286.467.059,69	254.653.910,27	31.813.149,42	16.887.346,03	0,00
TOTALE	**286.467.059,69**	**254.653.910,27**	**31.813.149,42**	**16.887.346,03**	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.23 - Modalità di applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio 2021 - 2023

VOCI DISAVANZO DELLA REGIONE PUGLIA	Composizione disavanzo al 31.12.2020 (a)	Copertura del disavanzo per esercizio			
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizi successivi
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità (*ex* d.l. n. 35/2013)	254.653.910,27	17.264.795,19	17.651.923,00	18.049.003,22	201.688.188,86
TOTALE	**254.653.910,27**	**17.264.795,19**	**17.651.923,00**	**18.049.003,22**	**201.688.188,86**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Il successivo prospetto riporta la scomposizione del risultato di amministrazione secondo l'allegato n. 8 ("*Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione*") al d.d.l. di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2020.

Rispetto al prospetto statale (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011), nella parte accantonata la voce "*Altri accantonamenti*" è suddivisa tra "*Fondo leggi in corso di adozione*" (€ 0,00), "*Fondo per la disciplina dei compensi professionali degli avvocati dell'Avvocatura regionale*" (€ 3.411.539,00) e

"*Fondo Perdite Potenziali*" (€ 124.031.191,95) mentre è del tutto assente la voce "*Fondo perdite società partecipate*".

Tabella 6.24 - Scomposizione del risultato di amministrazione 2020 - Prospetto Regione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)	874.205.675,81
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)	77.767.057,31
Fondo anticipazioni liquidità	549.597.010,79
Fondo leggi in corso di adozione	0,00
Fondo contenzioso	43.497.754,23
Fondo per la disciplina dei comp. profess. avv.ti dell'Avvocatura regionale ai sensi della DGR n.1055/2016	3.411.539,00
Fondo Perdite Potenziali	124.013.191,95
Totale parte accantonata (B)	**1.672.492.229,09**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	298.563.401,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.261.134.292,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	396.613.853,09
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**1.956.311.547,25**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**254.653.910,27-**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	**0,00**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

Fonte: all. 08 al d.d.l. n. 150 del 29.6.2021

Si rileva, inoltre, l'assenza del fondo perdite società partecipate anche nel risultato di amministrazione esposto nell'art. 11 del d.d.l. di approvazione del rendiconto 2020.

Art. 11
(Risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è determinato in Euro **3.374.149.866,07**, così costituito:

A) Fondo di cassa al 31 dicembre 2020		**€ 2.045.739.043,17**
B) Residui attivi al 31 dicembre 2020, di cui:		**€ 11.064.563.215,19**
a) da gestione di competenza	€ 4.114.224.720,41	
b) da gestione residui	€ 6.950.338.494,78	
C) Residui passivi al 31 dicembre 2020, di cui:		**€ 9.570.122.927,82**
a) da gestione di competenza	€ 4.011.667.417,67	
b) da gestione residui	€ 5.558.455.510,15	
D) Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		**€ 5.557.463,11**
E) Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		**€ 160.472.001,36**
F) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A+B-C-D-E)		**€ 3.374.149.866,07**
G) Parte accantonata, di cui:		**€ 1.672.492.229,09**
a) Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 dicembre 2020	€ 874.205.675,81	
b) Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2020	€ 77.767.057,31	
c) Fondo Anticipazione Liquidità al 31 dicembre 2020	€ 549.597.010,79	
d) Fondo contenzioso	€ 43.497.754,23	
e) Altri accantonamenti	€ 127.424.730,95	
H) Parte vincolata, di cui:		**€ 1.956.311.547,25**
a) Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	€ 298.563.401,44	
b) Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 1.261.134.292,72	
c) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 396.613.853,09	
I) Totale parte disponibile (F-G-H)		**-€ 254.653.910,27**

In proposito, la Corte costituzionale ha precisato che "*il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In altre parole, la specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l'attuazione del programma, che ha concorso a far ottenere l'investitura democratica, e le modalità di rendicontazione di quanto realizzato costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci. Quest'ultima, semmai, rappresenta il limite esterno – quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali – alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità.*

Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.

Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità.

Pertanto, la peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precedentemente precisati, la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate in sede locale.

Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall'armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell'ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese" (sentenza n. 184 del 2016, § 3 del considerato in diritto).

Ciò posto, non appaiono coerenti con gli standard provenienti dall'armonizzazione le riferite scelte effettuate dall'Ente in merito alle voci "altri accantonamenti" e "fondo perdite società partecipate".

Quanto alla prima, l'apertura informativa avrebbe potuto essere limitata agli allegati previsti dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011[43], in cui pure è contenuta[44].

Quanto alla seconda, non appare sufficiente la sua considerazione nella sola documentazione allegata al d.d.l. in esame[45]. In proposito, non risulta dirimente la circostanza che nell'esercizio

---

[43] In base alla disposizione citata nel testo, "*La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:* (…) *d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;* (…) *o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto*".

[44] Cfr. allegato 09 (denominato "ALLEGATO A/1 (ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto"), recante il dettaglio delle quote accantonate nel risultato di amministrazione.

[45] *Ibidem*.

2020 il fondo perdite società partecipate risulti valorizzato a zero[46], giacché la riferita possibilità di tipizzazione della struttura del bilancio regionale può al più – nei limiti indicati dal giudice costituzionale – venire in rilievo nel senso di un arricchimento (rispetto alla standardizzazione imposta dall'armonizzazione contabile) del patrimonio informativo reso disponibile e non in quello dell'obliterazione di un dato previsto *ex lege*[47].

In proposito, si prende atto dell'impegno della Regione a garantire, a partire dal bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, il corretto utilizzo dei vigenti schemi contabili.

La successiva tabella ricostruisce le componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 secondo lo schema previsto dall'all. n. 10 al d.lgs. n. 118/2011.

Tabella 6.25 - Scomposizione del risultato di amministrazione 2020 - Prospetto Sezione

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	**3.374.149.866,07**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020	874.205.675,81
Accantonamento residui perenti al 31.12.2020	77.767.057,31
Fondo anticipazioni liquidità	549.597.010,79
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	43.497.754,23
Altri accantonamenti	127.424.730,95
Totale parte accantonata (B)	**1.672.492.229,09**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	298.563.401,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.261.134.292,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	396.613.853,09
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**1.956.311.547,25**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-254.653.910,27**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	***0,00***
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bil. di prev. come disavanzo da ripianare	

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

46 Cfr. il capitolo "*Gli Organismi partecipati regionali*".

47 Il d.m. 4.8.2016, nell'introdurre modifiche agli schemi del rendiconto della gestione di cui all'all. n. 10 al d.lgs. n. 118/2011, ha previsto l'inserimento di alcune voci nel riquadro "*Composizione del risultato di amministrazione*", tra cui quella relativa al "*Fondo perdite società partecipate*" (art. 6, comma 1, lett. f).

Il prospetto e il grafico seguenti evidenziano l'evoluzione del risultato di amministrazione della Regione Puglia negli ultimi sei anni, ponendo a confronto il risultato di amministrazione formale con quello sostanziale.

E' intuitivo verificare il progressivo aumento del risultato di amministrazione formale senza, però, che se ne abbiano evidenti benefici da un punto di vista sostanziale per via del proporzionale aumento dei fondi iscritti in bilancio a testimonianza che incide enormemente la parte vincolata (ad esempio i fondi comunitari) e quella accantonata (ad esempio il fondo crediti di dubbia esigibilità oltre al già citato fondo anticipazioni di liquidità) che impediscono di liberare risorse spendibili nel tempo.

Tabella 6.26 - Risultati di amministrazione formali e sostanziali degli ultimi sei esercizi

ESERCIZIO	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE (A)	FONDI PREVISTI DALLA LEGGE (B)	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE (C=A-B)
2015	1.856.254.718,13	2.300.448.036,52	-444.193.318,39
2016	2.023.585.421,31	2.433.928.775,19	-410.343.353,88
2017	2.310.416.561,39	2.759.329.620,27	-448.913.058,88
2018	2.752.548.010,86	3.019.304.881,53	-266.756.870,67
2019	2.884.985.303,27	3.171.452.362,96	-286.467.059,69
2020	3.374.149.866,07	3.628.803.776,34	-254.653.910,27

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Grafico 6.1 - Risultati di amministrazione formali e sostanziali degli ultimi sei esercizi

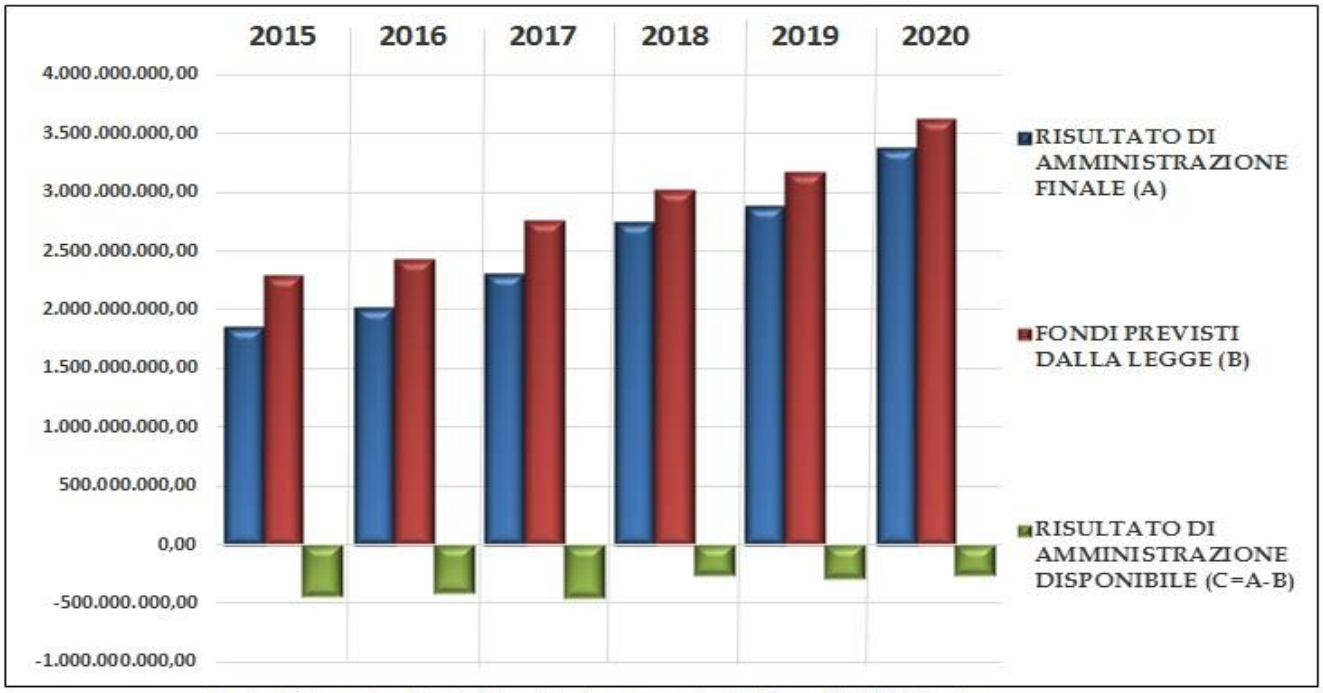

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

La tabella che segue riepiloga gli andamenti e le variazioni subìte in ciascun esercizio dalle risorse accantonate, vincolate e destinate che confluiscono nel risultato di amministrazione[48].

Tabella 6.27 - Risorse accantonate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI	Risorse accantonate all'inizio dell'esercizio 2020 *(a)*	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) *(b)*	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 *(c)*	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) *(d)*	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2020 *(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
Fondo crediti di dubbia esigibilità	770.775.744,14	0,00	103.429.931,67	0,00	874.205.675,81
Accantonamento residui perenti	96.278.416,78	-4.434.443,81	0,00	-14.076.915,66	77.767.057,31
Fondo anticipazioni liquidità	566.484.356,82	-566.484.356,82	549.597.010,79	0,00	549.597.010,79
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	43.458.240,15	-1.965.280,21	0,00	2.004.794,29	43.497.754,23
Altri accantonamenti	68.799.575,61	-2.056.058,82	0,00	60.681.214,16	127.424.730,95
TOTALE	**1.545.796.333,50**	**-574.940.139,66**	**653.026.942,46**	**48.609.092,79**	**1.672.492.229,09**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

[48] Non si espone il modello "Allegato 11 - Allegato A/3 (*ex* All. n. 10 D.lgs. 118/2011 - Rendiconto) - Risultato di amministrazione - Quote destinate" in quanto, non essendoci quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2020, è stato compilato con importo pari a zero sebbene sia stato regolarmente allegato al d.d.l. di approvazione del rendiconto in esame.

Le ultime tabelle sono funzionali a nettizzare il valore delle quote vincolate da inserire nel risultato di amministrazione finale dalle incidenze delle quote accantonate su di esse, al fine di evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione due volte (sia tra le quote accantonate sia tra le quote vincolate) peggiorando impropriamente l'importo della lettera E) della composizione del risultato di amministrazione.

L'assenza di valori della tabella 6.30, confermata dall'Ente in sede istruttoria, indica che la Regione Puglia non ha avuto quote accantonate riguardanti risorse vincolate nell'esercizio 2020.

Tabella 6.28 - Analisi delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2020 *(a)*	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 *(b)*	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 *(c)*	Impegni dell'esercizio 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione *(d)*	FPV di fine esercizio 2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione *(e)*	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) *(f)*	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal FPV dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 *(g)*	Risorse vincolate nel bilancio a fine esercizio 2020 *(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)*	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione di fine esercizio 2020 *(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)*
Vincoli derivanti dalla legge (l/1)	152.418.718,43	47.252.248,35	697.576.001,70	549.668.501,73	1.932.405,16	-77.849,11	91.739,09	193.319.082,25	298.563.401,44
Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)	1.162.022.529,79	212.894.567,95	278.758.213,13	242.102.390,08	11.188.878,69	-73.619.275,58	25.542,99	238.387.055,30	1.261.134.292,72
Vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)	311.214.781,24	28.311.579,47	126.794.064,78	34.909.795,57	8.238.500,00	-1.748.022,64	5.280,00	111.962.628,68	396.613.853,09
Altri vincoli (l/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.625.656.029,46**	**288.458.395,77**	**1.103.128.279,61**	**826.680.687,38**	**21.359.783,85**	**-75.445.147,33**	**122.562,08**	**543.668.766,23**	**1.956.311.547,25**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.29 - Riepilogo delle risorse vincolate a fine esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI	Risorse nel bilancio dell'esercizio 2020	Risorse nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)	193.319.082,25	298.563.401,44
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)	238.387.055,30	1.261.134.292,72
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)	0,00	0,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)	111.962.628,68	396.613.853,09
Totale altri vincoli (l/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)	**543.668.766,23**	**1.956.311.547,25**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.30 - Quote accantonate relative a risorse vincolate a fine esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI	Risorse nel bilancio dell'esercizio 2020	Risorse nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	**0,00**	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 6.31 - Riepilogo risorse vincolate nettizzate a fine esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI	Risorse nel bilancio dell'esercizio 2020	Risorse nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	193.319.082,25	298.563.401,44
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	238.387.055,30	1.261.134.292,72
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	111.962.628,68	396.613.853,09
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**543.668.766,23**	**1.956.311.547,25**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

6.9 La gestione di cassa

L'art. 9 del d.d.l. di approvazione del rendiconto generale 2020 riporta un fondo cassa alla chiusura dell'esercizio pari a **€ 2.045.739.043,17**, ottenuto sommando al fondo cassa iniziale (€ 2.245.970.078,42) le riscossioni in conto competenza e in conto residui (€ 13.851.386.769,47) e detraendo i pagamenti in conto competenza e in conto residui (€ 14.051.617.804,72).

Il prospetto seguente è stato costruito dalla Sezione utilizzando i dati riportati nell'art. 9 e verificando le risultanze indicate nel conto di bilancio, allegato allo stesso d.d.l.

Tabella 6.32 - Gestione di cassa relativa all'esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI
(1)	**Fondo cassa iniziale**	**2.245.970.078,42**
(2)	Entrate riscosse in conto residui	2.618.458.041,50
(3)	Entrate riscosse in conto competenza	11.232.928.727,97
(4=2+3)	Entrate riscosse complessive	13.851.386.769,47
(5)	Uscite pagate in conto residui	3.120.682.123,68
(6)	Uscite pagate in conto competenza	10.930.935.681,04
(7=5+6)	Uscite pagate complessive	14.051.617.804,72
(8=4-7)	**Risultato d'esercizio della gestione di cassa**	**-200.231.035,25**
(9=1+8)	**Fondo cassa finale**	**2.045.739.043,17**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Nell'esercizio 2020 è ripreso il *trend* positivo, interrotto soltanto nel 2019, dei pagamenti effettuati nell'anno maggiori delle riscossioni effettuate nel medesimo periodo, per via di un consistente ammontare di giacenze di cassa a inizio esercizio che caratterizza strutturalmente la gestione finanziaria regionale pugliese.

Infatti, il risultato di esercizio nell'anno 2020 è pari **- € 200.231.035,25**, riducendo la liquidità iniziale di quasi il 9% (per contro, nell'esercizio 2019 la cassa era aumentata di quasi il 50%).

Anche per il 2020 si registra l'assenza di pagamenti per "carte contabili" non regolarizzate derivanti da pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere a seguito di provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria.

Come già osservato, il nuovo equilibrio di bilancio per gli enti territoriali, disciplinato dall'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, nel disporre il pareggio finanziario di competenza, ha anche aggiunto un equilibrio di cassa che si considera raggiunto solo nel caso in cui il fondo di cassa finale non sia negativo.

In conformità all'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014[49], l'all. 9 alla relazione assessorile di accompagnamento del d.d.l. di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 reca il prospetto attestante che nel 2020:

[49] *"A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto*

- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi del d.P.C.M 22.9.2014, calcolato come previsto dalla circolare MEF del 14.1.2015, è risultato pari a - 11,32;
- l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 9.10.2002, n. 231 ammonta a € 139.968.422,56.

La tabella che segue mostra l'equilibrio di cassa facendo un raffronto tra quanto previsto inizialmente per l'annualità 2020 (bilancio 2020-2022), quanto rilevato dagli ultimi aggiornamenti previsionali e quanto riscontrato a consuntivo durante la stessa annualità.

Tabella 6.33 - Equilibrio di cassa dell'esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA E CONTO RESIDUI	STANZIAMENTI INIZIALI	STANZIAMENTI FINALI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI DELL'ANNO
Totale titoli delle entrate più giacenze iniziali di cassa	26.801.389.415,43	29.038.885.924,24	16.097.356.847,89
Totale titoli delle spese	26.801.389.415,43	29.038.885.924,24	14.051.617.804,72
DIFFERENZA	**0,00**	**0,00**	**2.045.739.043,17**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

In base all'art. 39 del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'all. n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'all. n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale che ha carattere autorizzatorio, costituendo limite: *i)* agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; *ii)* agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione, invece, le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa".

In sostanza, con la riforma sull'armonizzazione contabile, le previsioni di cassa entrano a far parte a tutti gli effetti del bilancio degli enti territoriali e stime previsionali sulla liquidità non in linea con l'effettivo bisogno dell'ente pubblico potrebbero comportare l'esigenza di provvedere allo stanziamento di un consistente fondo di riserva di cassa.

Tale fondo è disciplinato dall'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, in base al quale il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto, nel solo bilancio di cassa, per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore a un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Il fondo viene quindi utilizzato in corso di esercizio per fronteggiare eventuali deficienze di risorse, configurandosi come un elemento di flessibilità per l'aggiustamento della previsione iniziale attraverso la ridotazione di risorse in corso d'anno sui singoli capitoli di bilancio.

L'art. 11 della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 (l.r. n. 56/2019) ha determinato un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa pari a **€ 2.902.245.147,88**, in riduzione del 12,72% rispetto a quanto stanziato nell'esercizio precedente (€ 3.325.034.474,18) e maggiormente in linea con le necessità dell'Ente, attesa l'enorme disponibilità di cassa di cui dispone.

Analizzando i dati della tabella 6.32, è possibile verificare che, rispetto all'esercizio 2019, migliora la percentuale (52%) dei pagamenti complessivi effettuati (€ 14.051.617.804,72) rispetto a quelli previsti (€ 26.801.389.415,43) di circa dieci punti percentuali, sebbene la stessa percentuale peggiori (48%) ove si considerino le previsioni assestate (€ 29.038.885.924,24), nonostante le previsioni definitive vengano effettuate quasi a fine esercizio e per questo dovrebbero essere più precise e accurate.

In linea con quanto avvenuto in occasione dei precedenti giudizi di parifica, si rinnova l'invito a una più attenta gestione della fase di programmazione e, in particolar modo, di quella relativa ai dati di cassa.

Infine, la Sezione ha effettuato l'abituale controllo di coerenza tra le movimentazioni di cassa registrate nel rendiconto 2020 e inserite nel bilancio allegato al d.d.l. di approvazione del rendiconto e quelle evidenziate nei prospetti SIOPE di Banca d'Italia, aggiornati all'1.1.2021,

perché più recenti rispetto a quelli forniti con il medesimo d.d.l. (prospetti SIOPE datati 13 e 20.5.2021).

Le tre tabelle seguenti riportano la sintesi del controllo effettuato con l'esposizione anche della coerenza tra i dati inseriti nella bozza di rendiconto 2020 e quanto risultante dai prospetti della Tesoreria regionale acquisiti dalla Sezione in data 4.8.2021.

Tabella 6.34 - Analisi di coerenza degli incassi complessivi

ESERCIZIO 2020	INCASSI COMPLESSIVI AL 31/12/2020 (competenza + residui)			
	RENDICONTO (Dati acquisiti dal d.d.l. n. 150/2021) (A)	TESORERIA (Dati acquisiti il 4.8.2021) (B)	SIOPE (1) (Dati aggiornati all' 1.7.2021) (C)	Differenze (D=A-C)
Titolo 1	6.960.310.342,46	6.960.310.342,46	6.960.310.342,46	0,00
Titolo 2	3.361.228.905,25	3.361.228.905,25	3.361.228.905,25	0,00
Titolo 3	70.388.607,49	70.388.607,49	70.388.607,49	0,00
Titolo 4	1.009.126.298,64	1.009.126.298,64	1.009.126.298,64	0,00
Titolo 5	702.345.920,15	702.345.920,15	702.345.920,15	0,00
Titolo 6	146.495.016,45	146.495.016,45	146.495.016,45	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.601.491.679,03	1.601.491.679,03	1.601.491.679,03	0,00
Da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**13.851.386.769,47**	**13.851.386.769,47**	**13.851.386.769,47**	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

(1) Le informazioni pubbliche disponibili sulla banca dati SIOPE sono suddivise tra incassi complessivi propri delle regioni e province autonome ed incassi complessivi regionali relativi alla sola gestione sanitaria. Per rendere confrontabili le informazioni evidenziate in tabella, la Sezione ha provveduto a sommare i dati per codici SIOPE omogenei.

Per il secondo esercizio consecutivo[50] si rileva l'assenza di discrasie tra le risultanze di cassa esposte nella bozza di rendiconto della Regione e quanto rilevato dai prospetti SIOPE.

[50] In tutte le decisioni di parifica assunte dalla Sezione fino all'esercizio 2018 sono state evidenziate differenze di valore tra le risultanze di bilancio e i prospetti contabili SIOPE.

Tabella 6.35 - Analisi di coerenza dei pagamenti complessivi

ESERCIZIO 2020	PAGAMENTI COMPLESSIVI AL 31/12/2020 (competenza + residui)			
	RENDICONTO (Dati acquisiti dal d.d.l. n. 150/2021) (A)	TESORERIA (Dati acquisiti il 4 agosto 2021) (B)	SIOPE [1] (Dati aggiornati al 1° luglio 2021) (C)	Differenze (D=A-C)
Titolo 1	9.679.156.601,71	9.679.156.601,71	9.679.156.601,71	0,00
Titolo 2	1.943.395.357,65	1.943.395.357,65	1.943.395.357,65	0,00
Titolo 3	979.070.000,29	979.070.000,29	979.070.000,29	0,00
Titolo 4	164.880.833,45	164.880.833,45	164.880.833,45	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.285.115.011,62	1.285.115.011,62	1.285.115.011,62	0,00
Da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**14.051.617.804,72**	**14.051.617.804,72**	**14.051.617.804,72**	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

[1] Le informazioni pubbliche disponibili sulla banca dati SIOPE sono suddivise tra pagamenti complessivi propri delle regioni e province autonome e pagamenti complessivi regionali relativi alla sola gestione sanitaria. Per rendere confrontabili le informazioni evidenziate in tabella, la Sezione ha provveduto a sommare i dati per codici SIOPE omogenei.

Tabella 6.36 - Analisi di coerenza del fondo cassa

ESERCIZIO 2020	RENDICONTO (Dati acquisiti dal d.d.l. n. 150/2021) (A)	TESORERIA (Dati acquisiti il 4 agosto 2021) (B)	SIOPE [1] (Dati aggiornati al 1° luglio 2021) (C)	Differenze (D=A-C)
Fondo cassa al 1° gennaio 2020	2.245.970.078,42	2.245.970.078,42	2.245.970.078,42	0,00
Fondo cassa al 31 dicembre 2020	2.045.739.043,17	2.045.739.043,17	2.045.739.043,17	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

[1] Le informazioni pubbliche disponibili sulla banca dati SIOPE sono suddivise tra disponibilità liquide proprie delle regioni e province autonome e disponibilità liquide regionali relativi alla sola gestione sanitaria. Per rendere confrontabili le informazioni evidenziate in tabella, la Sezione ha provveduto a sommare i dati per codici SIOPE omogenei.

7 LA GESTIONE DELLE ENTRATE

7.1 La disciplina della gestione delle entrate

L'art. 44 del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che, nel bilancio delle regioni, le entrate sono ripartite secondo le modalità indicate all'art. 15 del medesimo decreto e pertanto in: *a) titoli*, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; *b) tipologie*, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto (comma 1).

Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in *categorie*, *capitoli* ed eventualmente *articoli*. Le categorie di entrata delle Regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13 al d.lgs. n. 118/2011. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie (comma 2).

Le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente (comma 3).

L'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, dopo aver posto la regola generale in base alla quale "*Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge*" (comma 1), riconosce la potestà della giunta regionale di autorizzare, con provvedimento amministrativo, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti ipotesi puntualmente elencate (comma 2).

Inoltre, alla luce del vigente sistema di armonizzazione contabile, la differenza tra le somme accertate e impegnate non rappresenta più in via esaustiva il risultato della gestione di competenza dell'esercizio poiché occorre tener conto anche della differenza tra il fondo pluriennale vincolato in entrata a inizio esercizio e il fondo pluriennale vincolato in uscita alla fine del medesimo esercizio per determinare più esattamente quanto realizzato dall'ente nell'anno durante la gestione economica e finanziaria.

7.2 Le entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2020

Gli artt. 2 e 4 del d.d.l. recante lo schema di rendiconto 2020 evidenziano un totale entrate accertate alla chiusura dell'esercizio pari a **€ 15.347.153.448,38**, di cui € 11.232.928.727,97 riscosse e € 4.114.224.720,41 ancora da riscuotere.

Gli accertamenti delle entrate totali della gestione di competenza registrano un deciso aumento rispetto agli esercizi precedenti (€ 12.967.170.025,03 nel 2019, € 12.688.168.676,27 nel 2018); anche le riscossioni sono in aumento (+ € 1.532 mln incassati rispetto all'esercizio precedente, in cui erano stati pari a € 9.701.091.521,63), nonostante il difficile anno trascorso a causa della pandemia.

La tabella che segue espone, per ciascun titolo dell'entrata, gli accertamenti finali registrati a consuntivo; il grafico successivo riassume l'incidenza percentuale di ciascuna componente di entrata, evidenziando la notevole consistenza di entrate correnti e trasferimenti correnti (in linea rispetto all'esercizio precedente), che insieme incidono per circa il 70% dell'intera disponibilità finanziaria accertata registrata in entrata a fine esercizio.

Tabella 7.1 - Accertamenti di entrata nell'esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	VALORI IN %
TITOLO 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	7.034.867.825,93	45,84%
TITOLO 2 (Trasferimenti correnti)	3.506.408.647,53	22,85%
TITOLO 3 (Entrate extratributarie)	132.645.467,71	0,86%
TITOLO 4 (Entrate in conto capitale	1.942.001.854,60	12,65%
TITOLO 5 (Entrate da riduzione attività finanziarie)	984.488.784,10	6,41%
TITOLO 6 (Accensione prestiti)	146.495.016,45	0,95%
TITOLO 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	0,00	0,00%
TITOLO 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	1.600.245.852,06	10,43%
TOTALE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2019	**15.347.153.448,38**	**100,00%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Grafico 7.1 - Suddivisione percentuale degli accertamenti in entrata nell'esercizio 2020

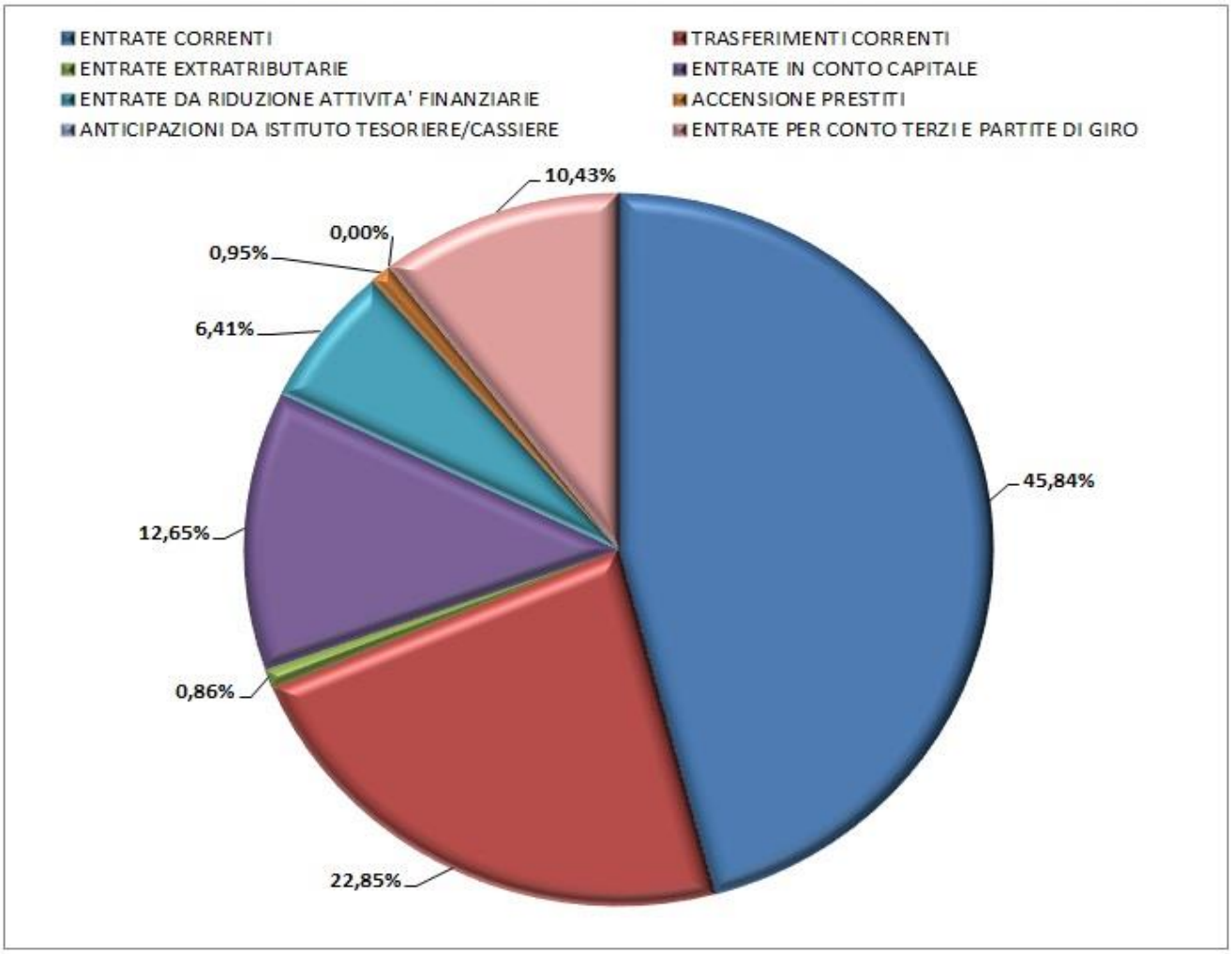

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia

Per le entrate di natura tributaria, che da sole rappresentano il 45,84% dell'intera disponibilità del bilancio regionale, è stata effettuata una suddivisione tra i maggiori gettiti acquisiti e una comparazione tra questi dati e i valori dell'esercizio precedente, al fine di verificare gli andamenti evolutivi. I risultati sono esposti nella successiva tabella.

Tabella 7.2 - Comparazione delle entrate regionali al titolo 1 nell'ultimo biennio in termini di accertamenti e di riscossioni in conto competenza

DETTAGLIO VOCI DI ENTRATA	ACCERTAMENTI 2019 (A)	RISCOSSIONI COMPETENZA 2019 (B)	ACCERTAMENTI 2020 (C)	RISCOSSIONI COMPETENZA 2020 (D)	VARIAZIONE ACCERTAMENTI (E=C-A)		VARIAZIONE RISCOSSIONI (F=D-B)	
					IN TERMINI ASSOLUTI	IN %	IN TERMINI ASSOLUTI	IN %
GETTITO IRAP	1.210.552.892,71	910.069.926,87	1.025.312.154,49	785.561.455,08	-185.240.738,22	-15,30%	-124.508.471,79	-13,68%
GETTITO ADDIZIONALE IRPEF	514.675.277,63	416.621.461,23	514.728.269,43	412.725.335,29	52.991,80	0,01%	-3.896.125,94	-0,94%
COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	4.388.790.271,00	4.388.790.271,00	4.545.349.397,60	4.422.624.663,60	156.559.126,60	3,57%	33.834.392,60	0,77%
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	462.183.339,09	286.310.855,97	501.774.131,17	330.503.474,56	39.590.792,08	8,57%	44.192.618,59	15,44%
ADDIZIONALE REGIONALE ACCISA GAS NATURALE	26.678.306,02	24.318.677,74	26.962.375,66	24.706.796,32	284.069,64	1,06%	388.118,58	1,60%
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	17.733.167,02	17.475.775,91	13.114.426,35	10.409.578,17	-4.618.740,67	-26,05%	-7.066.197,74	-40,43%
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	1.627.016,78	1.587.571,50	1.618.603,32	1.518.173,11	-8.413,46	-0,52%	-69.398,39	-4,37%
TASSE SULLE CONCESSIONI VENATORIE	1.589.277,22	1.517.027,22	1.472.290,12	1.436.762,12	-116.987,10	-7,36%	-80.265,10	-5,29%
IMPOSTE SULLE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	900.290,31	895.022,93	7.489.368,37	7.368.272,46	6.589.078,06	731,88%	6.473.249,53	723,25%
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO	395.454.267,46	395.454.267,46	396.879.335,86	389.333.138,59	1.425.068,40	0,36%	-6.121.128,87	-1,55%
ALTRE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	188.840,34	178.691,04	167.473,56	164.569,03	-21.366,78	-11,31%	-14.122,01	-7,90%
TOTALE TITOLO 1 DELLE ENTRATE	**7.020.372.945,58**	**6.443.219.548,87**	**7.034.867.825,93**	**6.386.352.218,33**	**14.494.880,35**	**0,21%**	**-56.867.330,54**	**-0,88%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

La tabella è stata costruita considerando anche le riscossioni avvenute in conto competenza, al fine di verificare la capacità di resilienza del tessuto regionale rispetto alle difficoltà economiche conseguenti alla crisi pandemica.

La lettura dei dati restituisce il sostanziale allineamento degli incassi di competenza complessivi del titolo 1 realizzati nell'esercizio 2020 rispetto a quelli dell'esercizio 2019 (- 0,88%), a fronte di uno scostamento tra accertamenti anch'esso marginale (+ 0,21%).

Indicativo della buona capacità di tenuta del profilo in esame è il dato relativo al "Gettito IRAP" per il quale la Regione, nonostante il minore accertamento rispetto all'anno precedente (-15,30%), ha visto incassi proporzionalmente maggiori giacché la percentuale di riduzione delle riscossioni è stata più contenuta (- 13,68%) rispetto all'accertato.

Infatti, considerando la percentuale di realizzazione in incassi delle somme accertate al titolo 1 delle entrate nell'esercizio 2020, si ottiene un dato ampiamente sovrapponibile a quello dell'esercizio precedente (90,78% nel 2020 e 91,78% nel 2019).

L'ultima tabella riporta il confronto tra le previsioni finali di bilancio e i relativi accertamenti a consuntivo degli ultimi due esercizi per ogni titolo di entrata.

A fronte di una crescita di 11,60% delle entrate finali previste nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019, quelle accertate aumentano di 18,35% ed evidenziano una maggiore capacità di realizzazione effettiva delle obbligazioni giuridiche attive programmate (quasi il 90% degli stanziamenti finali si è tradotto in entrate effettivamente accertate) rispetto a quanto realizzato nell'esercizio precedente (84,40%).

È auspicabile che la percentuale di realizzazione delle entrate accertate su quelle previste si mantenga su livelli alti, al fine di assicurare maggiori entrate nel tempo e di migliorare la fase di programmazione rendendola più coerente con le esigenze gestionali.

Tabella 7.3 - Scostamento tra previsioni e realizzazioni, in termini di entrate, nell'ultimo biennio

ENTRATE	2019	2020	VARIAZIONE %
TITOLO 1			
Stanziamenti finali	7.052.888.981,90	7.000.260.676,48	-0,75%
Accertamenti	7.020.372.945,58	7.034.867.825,93	0,21%
Maggiori/Minori entrate	-32.516.036,32	34.607.149,45	-206,43%
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	6.821.180.456,58	6.960.310.342,46	2,04%
Residui di competenza	577.153.396,71	648.515.607,60	12,36%

TITOLO 2			
Stanziamenti finali	3.028.875.148,53	3.755.413.599,30	23,99%
Accertamenti	2.786.638.104,78	3.506.408.647,53	25,83%
Maggiori/Minori entrate	-242.237.043,75	-249.004.951,77	2,79%
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	3.284.466.846,42	3.361.228.905,25	2,34%
Residui di competenza	1.269.846.193,47	1.576.302.219,07	24,13%
TITOLO 3			
Stanziamenti finali	152.166.579,02	159.653.389,57	4,92%
Accertamenti	70.714.029,26	132.645.467,71	87,58%
Maggiori/Minori entrate	-81.452.549,76	-27.007.921,86	-66,84%
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	40.603.386,72	70.388.607,49	73,36%
Residui di competenza	38.144.740,62	77.170.891,67	102,31%
TITOLO 4			
Stanziamenti finali	2.856.020.993,50	3.137.470.546,53	9,85%
Accertamenti	1.460.364.165,46	1.942.001.854,60	32,98%
Maggiori/Minori entrate	-1.395.656.828,04	-1.195.468.691,93	-14,34%
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	752.743.861,12	1.009.126.298,64	34,06%
Residui di competenza	1.358.464.696,10	1.514.279.658,08	11,47%
TITOLO 5			
Stanziamenti finali	860.223.761,78	1.015.095.189,87	18,00%
Accertamenti	590.288.575,36	984.488.784,10	66,78%
Maggiori/Minori entrate	-269.935.186,42	-30.606.405,77	-88,66%
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	789.558.727,50	702.345.920,15	-11,05%
Residui di competenza	17.789.573,08	294.586.647,51	1555,95%
TITOLO 6			
Stanziamenti finali	73.989.214,18	240.387.663,94	224,90%
Accertamenti	10.000.050,00	146.495.016,45	1364,94%
Maggiori/Minori entrate	-63.989.164,18	-93.892.647,49	46,73%
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	10.000.000,00	146.495.016,45	1364,95%
Residui di competenza	50,00	0,00	-100,00%
TITOLO 7			
Stanziamenti finali	0,00	0,00	
Accertamenti	0,00	0,00	
Maggiori/Minori entrate	0,00	0,00	
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	0,00	0,00	
Residui di competenza	0,00	0,00	
TITOLO 9			
Stanziamenti finali	1.340.064.566,86	1.838.624.566,86	37,20%
Accertamenti	1.028.792.154,59	1.600.245.852,06	55,55%
Maggiori/Minori entrate	-311.272.412,27	-238.378.714,80	-23,42%
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	1.026.789.619,62	1.601.491.679,03	55,97%
Residui di competenza	4.679.853,42	3.369.696,48	-28,00%

TOTALE ENTRATE			
Stanziamenti finali (1)	**15.364.229.245,77**	**17.146.905.632,55**	**11,60%**
Accertamenti	**12.967.170.025,03**	**15.347.153.448,38**	**18,35%**
Maggiori/Minori entrate	**-2.397.059.220,74**	**-1.799.752.184,17**	**-24,92%**
Riscossioni complessive (comp.+ res.)	**12.725.342.897,96**	**13.851.386.769,47**	**8,85%**
Residui di competenza	**3.266.078.503,40**	**4.114.224.720,41**	**25,97%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

(1) Ovviamente le previsioni finali di entrata fanno riferimento alle sole entrate previste in conto competenza 2020 e non contengono l'ammontare del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. In tal modo può effettuarsi un confronto omogeneo con i soli dati relativi alle somme finali in conto competenza 2020 accertate.

Anche il dato sulle riscossioni complessive è positivo, atteso l'aumento (+ 8,85%) registrato rispetto all'esercizio precedente.

Infine, si rilevano le percentuali di significativa crescita rispetto al 2019 delle entrate al titolo 5 (in termini di residui di competenza: + 1.555,95%) e al titolo 6 (in termini di accertamenti: + 1.364,94%) dovute, rispettivamente, a contributi dall'Unione europea accertati e non incassati e alle operazione di accertamento prestiti di cui si è parlato nel relativo capitolo[51].

[51] Cfr. il Capitolo "*L'indebitamento regionale*".

8 LA GESTIONE DELLA SPESA

8.1 La disciplina della gestione della spesa

In base all'art. 45 del d.lgs. n. 118/2011, nel bilancio delle regioni le spese sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in: *a) missioni*, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a esse destinate; *b) programmi*, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG[52] di secondo livello (gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14 (comma 1).
Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in *macroaggregati* (individuati dall'elenco di cui all'all. n. 14), *capitoli* ed eventualmente in *articoli*. La giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati (comma 2).

8.2 Le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2020

Gli artt. 3 e 4 del d.d.l. recante lo schema di rendiconto 2020 evidenziano un totale spese impegnate alla chiusura dell'esercizio **€ 14.942.603.098,71** di cui € 10.930.935.681,04 pagati e € 4.011.667.417,67 ancora da pagare.
Nell'esercizio 2020, al pari degli accertamenti di entrata, per gli impegni di spesa si è registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente, sebbene in misura percentuale inferiore (+ 13%).

[52] Acronimo di *Classification Of the Functions Of Government*. Si tratta della classificazione della spesa della pubblica amministrazione per funzioni, sviluppata nella versione attuale dall'OCSE nel 1999 e adottata dalle principali istituzioni internazionali che si occupano di contabilità nazionale. La classificazione è articolata su 3 livelli gerarchici di aggregati: *divisioni*, che rappresentano gli obiettivi generali della spesa pubblica (1. Servizi generali della pubblica amministrazione; 2. Difesa; 3. Ordine pubblico e sicurezza; 4. Affari economici; 5. Protezione dell'ambiente; 6. Abitazioni e assetto territoriali; 7. Sanità; 8. Attività ricreative, culturali e di culto; 9. Istruzione; 10. Protezione sociale); *gruppi*, che articolano le divisioni e riguardano specifiche aree di intervento; *classi*, che articolano i gruppi e identificano gli obiettivi specifici in cui si articolano le aree di intervento.

Come osservato in precedenza[53], il risultato della gestione di competenza, in termini di soli accertamenti e impegni e al netto dell'avanzo applicato, è stato pari a € 404.550.349,67 che, in considerazione anche del saldo contabile dei fondi pluriennali vincolati complessivi, si attesta più correttamente a € 400.905.623,38.

La suddivisione dei soli impegni di spesa per titoli viene evidenziata nel successivo prospetto.

Tabella 8.1 - Impegni di spesa nell'esercizio 2020

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	VALORI IN %
TITOLO 1 (Spese correnti)	9.912.807.641,49	66,34%
TITOLO 2 (Spese in conto capitale)	2.284.908.620,79	15,29%
TITOLO 3 (Spese per incremento attività finanziarie)	979.760.150,92	6,56%
TITOLO 4 (Rimborso di prestiti)	164.880.833,45	1,10%
TITOLO 5 (Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere)	0,00	0,00%
TITOLO 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	1.600.245.852,06	10,71%
TOTALE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019	**14.942.603.098,71**	**100,00%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Il grafico successivo evidenzia l'incidenza percentuale di ciascuna componente di spesa suddivisa in tutte le sue articolazioni in relazione al titolo impegnato.

La *spesa corrente* assorbe il 66,34% del totale della spesa impegnata, in calo rispetto ai due precedenti esercizi (71,41% nel 2019 e 74,07% nel 2018).

La *spesa in conto capitale* è in linea con quella dello scorso anno (15,95% nel 2019) mentre torna a crescere il peso della spesa per conto terzi e partite di giro sul totale (7,78% nel 2019).

È auspicabile che l'Ente prosegua nel percorso virtuoso di riduzione della componente corrente, incrementando la spesa d'investimento e quella sulle attività finanziarie.

[53] Cfr. paragrafo n. 6.2 "*Il risultato della gestione di competenza*".

Si invita l'Organo di revisione a effettuare un attento controllo su entrate e spese inserite tra le partite di giro, attesa la crescita di circa tre punti percentuali, dal 2019 al 2020, del peso di tali componenti.

Grafico 8.1 - Suddivisione percentuale degli impegni di spesa nell'esercizio 2020

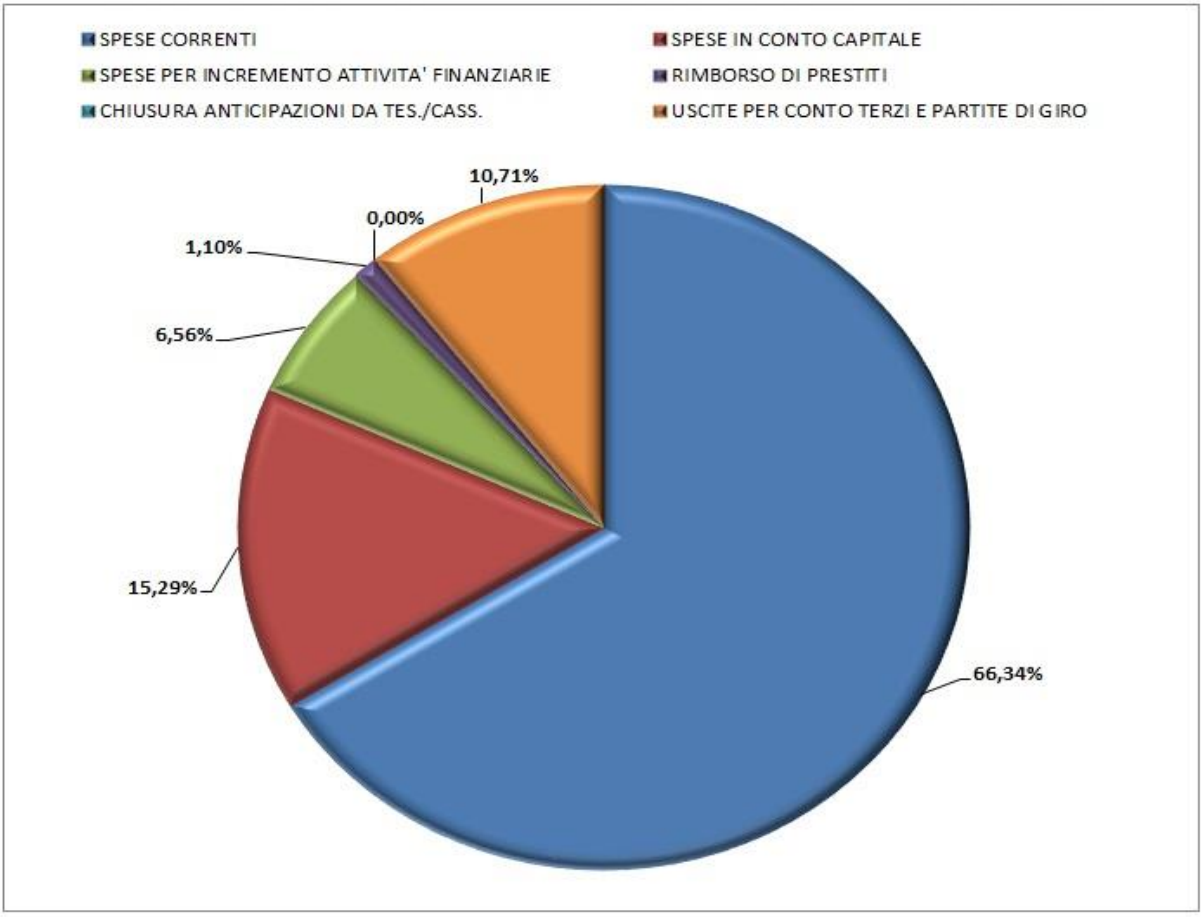

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia

Anche la tabella seguente, come quella costruita per le entrate, effettua un confronto tra la spesa dell'annualità 2020 con quella dell'annualità precedente.

Nel 2020 la percentuale di realizzazione degli impegni rispetto agli stanziamenti previsti è in lieve miglioramento (82,30%) rispetto a quella dell'anno precedente (80,10%).

Altro dato confortante è la minore crescita dei residui passivi di competenza (10,22% nel 2020, 34,39% nel 2019), indice di salute finanziaria evitando l'accumulo di debiti da riportare nei futuri esercizi.

Tabella 8.2 - Scostamento tra previsioni e realizzazioni, in termini di uscite, nell'ultimo biennio

SPESE	2019	2020	VARIAZIONE %
TITOLO 1			
Stanziamenti finali	10.056.852.319,24	10.710.266.139,56	6,50%
Impegni	9.444.387.332,61	9.912.807.641,49	4,96%
FPV	8.563.905,75	5.557.463,11	-35,11%
Economie	603.901.080,88	791.901.034,96	31,13%
Pagamenti complessivi (comp.+ res.)	8.937.459.634,90	9.679.156.601,71	8,30%
Residui di competenza	1.071.532.828,79	1.298.825.794,73	21,21%
TITOLO 2			
Stanziamenti finali	3.768.801.261,94	3.867.508.090,49	2,62%
Impegni	2.109.410.419,91	2.284.908.620,79	8,32%
FPV	153.820.832,43	160.472.001,36	4,32%
Economie	1.505.570.009,60	1.422.127.468,34	-5,54%
Pagamenti complessivi (comp.+ res.)	1.077.278.566,11	1.943.395.357,65	80,40%
Residui di competenza	1.659.229.724,49	1.238.565.677,11	-25,35%
TITOLO 3			
Stanziamenti finali	829.658.314,12	1.024.924.918,98	23,54%
Impegni	573.165.706,80	979.760.150,92	70,94%
FPV	0,00	0,00	
Economie	256.492.607,32	45.164.768,06	-82,39%
Pagamenti complessivi (comp.+ res.)	572.831.590,60	979.070.000,29	70,92%
Residui di competenza	1.568.279,22	889.702,51	-43,27%
TITOLO 4			
Stanziamenti finali	516.147.007,87	714.477.844,24	38,43%
Impegni	70.741.827,83	164.880.833,45	133,07%
Economie	445.405.180,04	549.597.010,79	23,39%
Pagamenti complessivi (comp.+ res.)	70.741.827,83	164.880.833,45	133,07%
Residui di competenza	0,00	0,00	
TITOLO 5			
Stanziamenti finali	0,00	0,00	
Impegni	0,00	0,00	
Economie	0,00	0,00	
Pagamenti complessivi (comp.+ res.)	0,00	0,00	
Residui di competenza	0,00	0,00	
TITOLO 7			
Stanziamenti finali	1.340.064.566,86	1.838.624.566,86	37,20%
Impegni	1.028.792.154,59	1.600.245.852,06	55,55%
Economie	311.272.412,27	238.378.714,80	-23,42%
Pagamenti complessivi (comp.+ res.)	1.319.406.384,02	1.285.115.011,62	-2,60%

Residui di competenza	907.351.901,10	1.473.386.243,32	62,38%
TOTALE USCITE			
Stanziamenti finali	**16.511.523.470,03**	**18.155.801.560,13**	**9,96%**
Impegni	**13.226.497.441,74**	**14.942.603.098,71**	**12,97%**
Economie	**3.122.641.290,11**	**3.047.168.996,95**	**-2,42%**
Pagamenti complessivi (comp.+ res.)	**11.977.718.003,46**	**14.051.617.804,72**	**17,31%**
Residui di competenza	**3.639.682.733,60**	**4.011.667.417,67**	**10,22%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

L'ultima tabella dettaglia le uscite realizzate nell'esercizio 2020 dalla Regione Puglia, suddivise per titoli e macroaggregati.

Tra le voci più consistenti, come nei due precedenti esercizi, figurano i trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti che incidono, rispettivamente, per l'87,83% dell'intera spesa corrente e per il 93,38% dell'intera spesa in conto capitale.

Tabella 8.3 - Riepilogo spese dell'esercizio 2020 per titoli e macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	TOTALE STANZIAMENTI DI COMPETENZA A BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (1)	IMPEGNI DI COMPETENZA 2020		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 2020	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI 2020
		TOTALI	*di cui non ricorrenti*		
101 Redditi da lavoro dipendente	184.552.189,95	155.015.243,67	*11.102.365,03*	122.558.831,65	11.264.136,18
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.653.174,85	12.487.950,90	*1.481.515,31*	8.358.197,78	1.523.170,09
103 Acquisto di beni e servizi	483.804.784,14	979.275.893,78	*16.733.317,91*	767.672.473,08	123.345.989,91
104 Trasferimenti correnti	8.666.520.222,60	8.706.707.781,80	*267.903.900,45*	7.657.720.866,01	921.258.483,07
105 Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per le regioni)	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
107 Interessi passivi	42.067.706,36	41.056.181,89	*8,09*	41.056.181,89	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	1.187,20	*1.187,20*	1.187,20	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.010.852,50	7.828.315,89	*6.891.185,31*	7.081.590,93	7.349.232,92
110 Altre spese correnti	282.826.228,70	10.435.086,36	*9.864.348,14*	9.532.518,22	433.742,78
100 TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	**9.677.435.159,10**	**9.912.807.641,49**	***313.977.827,44***	**8.613.981.846,76**	**1.065.174.754,95**
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.036.339,24	103.736.897,51	*40.420.087,21*	60.413.219,83	22.565.507,49
203 Contributi agli investimenti	1.552.300.745,14	2.133.597.456,01	*108.383.855,27*	977.981.726,27	795.673.386,08
204 Altri trasferimenti in conto capitale	16.814.700,00	44.814.267,27	*18.977.507,58*	7.947.997,58	78.813.520,40
205 Altre spese in conto capitale	82.500.000,00	2.760.000,00	*2.760.000,00*	0,00	0,00
200 TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	**1.774.651.784,38**	**2.284.908.620,79**	***170.541.450,06***	**1.046.342.943,68**	**897.052.413,97**
301 Acquisizioni di attività finanziarie	10.000,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	9.050.000,00	789.702,51	*0,00*	0,00	199.551,88
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	905.000,00	100.000,00	*100.000,00*	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	800.080.000,00	978.870.448,41	*0,00*	978.870.448,41	0,00

300	**TOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie**	**810.045.000,00**	**979.760.150,92**	***100.000,00***	**978.870.448,41**	**199.551,88**
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	174.250.931,20	164.880.833,45	*0,00*	164.880.833,45	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	425.490.444,18	0,00	*0,00*	0,00	0,00
400	**TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**599.741.375,38**	**164.880.833,45**	***0,00***	**164.880.833,45**	**0,00**
501	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
500	**TOTALE TITOLO 5 - Chiusura anticip. ricev. da istituto tesor./cass.**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
701	Uscite per partite di giro	**1.298.865.000,00**	1.591.537.976,08	*2.806.578,05*	120.741.844,07	1.157.514.667,57
702	Uscite per conto terzi	41.199.566,86	8.707.875,98	*1.717.724,37*	6.117.764,67	740.735,31
700	**TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro**	**1.340.064.566,86**	**1.600.245.852,06**	***4.524.302,42***	**126.859.608,74**	**1.158.255.402,88**
	TOTALE	**14.201.937.885,72**	**14.942.603.098,71**	**489.143.579,92**	**10.930.935.681,04**	**3.120.682.123,68**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

(1) I valori fanno riferimento agli stanziamenti originari del bilancio di previsione dell'esercizio 2020.

9 I PROGRAMMI OPERATIVI EUROPEI E IL PATTO PER LA PUGLIA

La politica di coesione dell'UE, finalizzata a "*realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale*" e, in particolare, a "*ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite*" (art. 174, commi 1 e 2 TFUE), viene realizzata attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), attualmente costituiti da:

- FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) di cui al Regolamento (UE) n. 1301/2013, finalizzato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'UE;
- FSE (Fondo sociale europeo) di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, destinato, tra l'altro, a promuovere elevati livelli di occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, sostenere la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori, incoraggiare un livello elevato di istruzione e di formazione, combattere la povertà, migliorare l'inclusione sociale;
- Fondo di coesione di cui al Regolamento (UE) n. 1300/2013, che offre un sostegno agli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% del RNL pro capite medio dell'UE a 27;
- FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013, i cui obiettivi sono stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali;
- FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) di cui al Regolamento (UE) n. 508/2014, focalizzato sullo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e sul supporto alla crescita e all'occupazione nelle comunità costiere europee.

In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020[54], la programmazione comunitaria 2014-2020 è stata definita con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, che reca disposizioni comuni ai fondi SIE; essa, pur introducendo significative novità in merito alla gestione finanziaria dei programmi (ad es., modalità e tempistica di erogazione dei finanziamenti, procedure di certificazione della spesa), si ispira, come le precedenti, ai principi di concentrazione, programmazione, partenariato e addizionalità.

Il principio di concentrazione si declina anche nel raggiungimento di determinati *target* di spesa; in proposito, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 136) ha sostituito la precedente regola "n+2" con quella "n+3", in base alla quale i finanziamenti annuali assegnati a ogni programma all'inizio di ciascun periodo di programmazione devono essere utilizzati entro la fine del terzo anno successivo a quello di assegnazione; l'inosservanza di tale regola comporta il definanziamento automatico delle risorse non spese e la parallela riduzione della quota di cofinanziamento nazionale.

Nel quadro della programmazione comunitaria 2014-2020 e del connesso Accordo di partenariato con l'Italia, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 e successivamente modificato con decisioni di esecuzione C(2018) 598 dell'8.2.2018, C(2019) 2858 del 23.4.2019 e C(2020) 174 del 20.1.2020[55], la Regione Puglia utilizza i seguenti strumenti:

1) POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con deliberazione della Giunta n. 1735 del 6.10.2015, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2015) 5854 del 13.8.2015 e poi oggetto delle deliberazioni della Giunta n. 1482 del 28.9.2017 (presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 6239 del 14.9.2017), n. 2029 del 15.11.2018 (presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7150 del 23.10.2018) e n. 614 del 30.4.2020 (presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 2628 del 22.4.2020).

[54] La strategia Europa 2020 (comunicazione della Commissione UE COM (2010) del 3.3.2010) pone l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell'economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire l'affermarsi di un'economia di mercato sociale sostenibile.

[55] L'Accordo di Partenariato è il documento, predisposto da ogni Stato membro e approvato dalla Commissione, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Da ultimo, con deliberazione n. 1091 del 16.7.2020 la Giunta ha preso atto della decisione di esecuzione C(2020) 4719 dell'8.7.2020, recante la modifica della decisione di esecuzione C(2015) 5854 per il sostegno a titolo del FESR e FSE nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" nella Regione Puglia;

2) PSR Puglia 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015 (di cui la Regione ha preso atto con deliberazione della Giunta n. 2424 del 30.12.2015) e da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2021) 2595 del 9.4.2021;
3) PO FEAMP 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8452 del 25.11.2015 e modificato con decisioni di esecuzione C(2018) 6576 dell'11.10.2018 e C(2020) 128 del 13.1.2020.

Inoltre, con il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, sottoscritto il 10.9.2016 dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state individuate alcune aree di intervento strategiche sul territorio pugliese da finanziare mediante risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e del POR FESR-FSE 2014-2020.

9.1 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020

La Regione Puglia ha optato per un unico POR plurifondo, in cui le risorse finanziarie e le tematiche operative del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)[56] e del Fondo sociale europeo (FSE)[57] sono unificate in un'unica gestione.

L'originaria dotazione finanziaria complessiva, pari a **€ 7.120.958.992**, è stata così ripartita tra i due Fondi:

- dotazione FESR: **€ 5.576.140.094**, di cui il 50% (€ 2.788.070.047) di quota UE;
- dotazione FSE: € **1.544.818.898**, di cui il 50% (€ 772.409.449) di quota UE.

[56] Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.

[57] Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

Il POR Puglia 2014-2020 è stato elaborato tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013[58], che individua **11 Obiettivi tematici** allineati a loro volta alle priorità e agli obiettivi della strategia Europa 2020.

Nel POR gli obiettivi tematici sono collocati all'interno di **XI Assi prioritari**, a cui si aggiungono l'Asse specifico XII, inerente allo sviluppo urbano e territoriale, costruito in attuazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, integrando gli Obiettivi Specifici e le Azioni di più Obiettivi Tematici, e l'Asse XIII, dedicato all'assistenza tecnica, volto al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli interventi finanziati, oltre che alla verifica e al controllo degli stessi.

[58] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Tabella 9.1 – POR Puglia 2014-2020 - Piano finanziario originario

Piano finanziario POR Puglia 2014-2020

Assi Prioritari	FESR		FSE		totale pubblico	totale fondi
	Totale pubblico	quota UE	totale pubblico	quota UE		
1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	672.366.812	336.183.406			672.366.812	336.183.406
2. Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	271.777.004	135.888.502			271.777.004	135.888.502
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese	1.117.999.070	558.999.535			1.117.999.070	558.999.535
4. Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)	395.891.208	197.945.604			395.891.208	197.945.604
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	326.814.858	163.407.429			326.814.858	163.407.429
6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	1.141.900.000	570.950.000			1.141.900.000	570.950.000
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	462.080.628	231.040.314			462.080.628	231.040.314
8. Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale			541.818.899	270.909.450	541.818.899	270.909.450
9. Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione	680.421.014	340.210.507			1.020.421.014	510.210.507
			340.000.000	170.000.000		
10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione	152.211.922	76.105.961			755.211.922	377.605.961
			603.000.000	301.500.000		
11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità			60.000.000	30.000.000	60.000.000	30.000.000
12. Sviluppo urbano sostenibile	130.000.000	65.000.000			130.000.000	65.000.000
Assistenza tecnica	*224.677.578*	*112.338.789*			*224.677.578*	*112.338.789*
Totale	5.576.140.094	2.788.070.047	1.544.818.899	772.409.450	7.120.958.993	3.560.479.497

Fonte: Regione Puglia – Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2019 – 2021

Nel quadro delle iniziative assunte a livello europeo[59] e nazionale per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica sotto il profilo sanitario, sociale ed economico, con

[59] A livello europeo sono state introdotte modifiche al quadro regolamentare, al fine di consentire un uso più flessibile dei fondi strutturali e di investimento europei, facendo ricorso alla riprogrammazione delle risorse verso i settori maggiormente interessati dall'emergenza pandemica. Tali modifiche si inscrivono nel quadro delle due iniziative – *Coronavirus Response Investment Initiative* (CRII) e *Coronavirus Response Investment Initiative plus* (CRII+) – elaborate nel marzo-aprile 2020 dalla Commissione UE. Si tratta: *i)* del regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a

la citata deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 782 del 26.5.2020 (cfr. cap. 1, § 1.7) è stato determinato di:

- modificare la manovra disposta con la DGR n. 524 dell'8.4.2020, prevedendone una nuova a valere sul POR Puglia 2014-2020 di € 750 mln (di cui € 610 mln a valere sul FESR ed € 140 mln sul FSE) articolata in interventi in favore:
  - del sistema imprenditoriale regionale per € 551 mln, a valere sull'Asse III "*Competitività delle piccole e medie imprese*" (FESR);
  - del sistema sanitario per € 59 mln, di cui € 29 mln a valere sull'Asse I "*Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione*" (FESR) e € 30 mln sull'Asse IX "*Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione*" (FESR);
  - della diffusione nelle imprese dello smart working per € 16 mln, a valere sull'Asse VIII "*Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*" (FSE);
  - di professionisti e lavoratori autonomi per € 124 mln, a valere sull'Asse VIII "*Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*" (FSE);
- disporre la modifica del POR finalizzata a compiere le seguenti variazioni di risorse tra Assi di intervento:

Tabella 9.2 – POR Puglia 2014-2020 - Modifica disposta dalla DGR n. 782 del 26.5.2020

POR Puglia 2014/2020	Dotazione INIZIALE	Risorse da dedicare alla manovra Covid	Spostamenti tra ASSI	Nuova Dotazione Finanziaria
DOTAZIONE POR	7.120.958.993,00	610.000.000 (FESR) 140.000.000 (FSE) Totale 750.000.000	FESR 403.000.000 FSE 24.000.000	7.120.958.993,00

Fonte: Regione Puglia – delibera GR n. 782/2020

Nell'ambito del FESR, sono stati trasferiti € 403 mln verso l'Asse III "*Competitività delle piccole e medie imprese*":

mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19; *ii)* del regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

Tabella 9.3 – POR Puglia 2014-2020 – Trasferimento di risorse verso Asse III da altri Assi

Assi	Dotazioni (M€)
Asse I	131,7
Asse II	93,3
Asse IV	30
Asse VI	50
Asse VII	32
Asse IX	46
Asse XIII	20

Fonte: Regione Puglia – delibera GR n. 1091/2020

nell'ambito del FSE, sono stati trasferiti € 24 mln in favore dell'Asse VIII "*Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*" dall'Asse IX "*Inclusione Sociale*" (€ 4 mln) e dall'Asse XI "*Rafforzare la capacità istituzionale*" (€ 20 mln);

- dare mandato all'Autorità di Gestione del POR di procedere: *i)* alla riprogrammazione dei suddetti € 750 mln a valere sul Programma; *ii)* alla variazione dei tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, aderendo al Piano di Azione e coesione (PAC), nonché di aderire a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/558 circa l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari del Programma.

Con la decisione di esecuzione C(2020) 4719 dell'8.7.2020 la Commissione UE ha approvato la richiesta di modifica del Programma, dando atto che la stessa "*è debitamente motivata dalla risposta all'epidemia di COVID-19 e dalla necessità di adattare la dotazione finanziaria complessiva del programma e di conseguenza dei valori target degli indicatori, come pure dalla necessità di incrementare la dotazione del programma operativo "POR Puglia FESR-FSE", al fine di fornire un sostegno sufficiente alle PMI e aumentare gli investimenti nel settore dell'occupazione per migliorare le condizioni di lavoro*".

Con la successiva delibera di Giunta n. 1091 del 16.7.2020 la Regione ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea da ultimo citata.

A seguito delle citate modifiche, la dotazione del POR è divenuta pari a **€ 4.450.599.376**, di cui € 3.485.087.564 a valere sul FESR ed € 965.511.812 a valere sul FSE; a tale dotazione si è

aggiunta quella del POC Puglia (€ 2.670.359.620, pari alla differenza fra la dotazione iniziale e quella attuale del programma: cfr. *infra*, § 8.2).

Dalla relazione al d.d.l. relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 e dalla nota del 29.7.2021 (prot. Sezione n. 4647 di pari data), di riscontro a richiesta istruttoria della Sezione del 20.7.2021, risulta che:

- al 31.12.2020 la *spesa certificata*[60] si è attestata a € 3.232.096.179 (€ 1.931.608.309 a fine 2019), di cui € 2.499.954.546 a valere sul FESR ed € 732.141.634 sul FSE, superando il *target* previsto alla medesima data pari a € 2.267.313.174,64 (totale pubblico cumulato), di cui quota UE per € 1.301.480.519[61]:

Tabella 9.4 – POR Puglia 2014-2020 – Spesa pubblica certificata al 31.12.2020

Totale spesa pubblica certificata:					
	Anno Contabile 01/07/2017 - 30/06/2018	Anno Contabile 01/07/2018 - 30/06/2019	Anno Contabile 01/07/2019 - 30_06_2020	Anno contabile 01/07/2020 - 30/06/2021	
	Spesa dichiarata al 30/06/2018 A	Spesa dichiarata al 30/06/2019 B	Spesa dichiarata al 30/06/2020 C	Spesa dichiarata a Dicembre 2020 D	TOTALE CERTIFICATO E=A+B+C+D
FESR	527.777.376,48	506.602.951,28	510.971.931,68	954.602.286,56	2.499.954.546,00
FSE	144.367.778,70	136.845.447,68	105.099.825,41	345.828.581,76	732.141.633,55
totali	672.145.155,18	643.448.398,96	616.071.757,09	1.300.430.868,32	**3.232.096.179,55**

Di cui quota UE:					
	Anno Contabile 01/07/2017 - 30/06/2018	Anno Contabile 01/07/2018 - 30/06/2019	Anno Contabile 01/07/2019 - 30_06_2020	Anno contabile 01/07/2020 - 30/06/2021	
	Spesa dichiarata al 30/06/2018 A	Spesa dichiarata al 30/06/2019 B	Spesa dichiarata al 30/06/2020 C	Spesa dichiarata a Dicembre 2020 D	TOTALE CERTIFICATO E=A+B+C+D
FESR	263.888.688,24	253.301.475,64	255.485.965,84	954.602.286,56	1.727.278.416,28
FSE	72.183.889,35	68.422.723,84	52.549.912,71	345.828.581,76	538.985.107,66
totali	336.072.577,59	321.724.199,48	308.035.878,55	1.300.430.868,32	**2.266.263.523,94**

Fonte: Regione Puglia – nota del 29.7.2021

60 La *spesa certificata* corrisponde alle richieste di rimborso delle spese sostenute, presentate alla Commissione dalle Amministrazioni titolari dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali. Tali richieste, per ogni annualità contabile delle risorse impegnate sul bilancio comunitario per ciascun Fondo e Programma Operativo, devono essere presentate entro un determinato periodo di tempo, stabilito per ciascun periodo di programmazione. Le risorse che non risultino certificate alla Commissione entro i termini prestabiliti sono soggette a disimpegno automatico, cioè alla riduzione del finanziamento europeo e del corrispondente cofinanziamento nazionale del Programma.
Fino al periodo 2007-2013 valeva la regola nota come "n+2", in base alla quale le certificazioni alla Commissione dovevano essere presentate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno nell'ambito del Programma (pertanto, il 31.12.2015 era il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile).
Per il periodo 2014-2020 è stata introdotta la regola "n+3" (art. 136 del Regolamento (UE) 1303/2013), pertanto le certificazioni alla Commissione devono essere presentate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno nell'ambito del Programma.

61 Cfr. anche il comunicato del 30.12.2020 diffuso sul portale "Sistema Puglia" del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione.

- al 31.12.2020, a fronte di *impegni* per € 4.704.135.193,64 (€ 3.352.828.950,47 al 31.12.2019), di cui FESR per € 3.685.575.095,05 (€ 2.739.883.507,92 al 31.12.2019) e FSE per € 1.018.560.098,59 (€ 612.945.442,55 al 31.12.2019), i *pagamenti* si sono commisurati a € 3.247.937.835,62 (€ 1.946.160.612,83 al 31.12.2019), di cui FESR per € 2.575.377.877,76 (€ 1.580.921.001,59 al 31.12.2019) e FSE per € 672.559.957,86 (€ 365.239.611,24 al 31.12.2019), attestandosi al 69,04% degli impegni (58,05% al 31.12.2019);
- gli Assi che hanno registrato le spese più consistenti sono:
  - a valere sul FESR, gli Assi I "*Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione*", III "*Competitività delle piccole e medie imprese*" e VI "*Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali*", con importi di spesa certificata (cumulata) rispettivamente pari a € 283,5 mln, € 1.051,4 mln ed € 367,5 mln (€ 234,7 mln, € 365,1 mln ed € 294,4 mln a fine 2019);
  - a valere sul FSE, gli Assi VIII "*Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*", IX "*Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione*" e X "*Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente*", con importi di spesa certificata (cumulata) rispettivamente pari a € 307,7 mln, € 131,1 mln ed € 280,3 mln (€ 106 mln, € 83,8 mln ed € 186,7 mln a fine 2019):

Tabella 9.5 – POR Puglia 2014-2020 – Spesa pubblica certificata 2019-2020 ripartita per Assi

Fondo	Asse	Spesa pubblica certificata Dicembre 2019 A	Spesa pubblica certificata Agosto 2020 B	Spesa pubblica certificata Dicembre 2020 C	Totale Spesa pubblica certificata Anno 2020 D=B+C	Totale spesa certificata E= A+D
FESR	*ASSE I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione*	234.721.575	8.976.436	39.835.297	48.811.733	283.533.308
FESR	*ASSE II - Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle TIC*	79.402.412	1.701.872	17.386.961	19.088.833	98.491.245
FESR	*ASSE III - Competitività delle piccole e medie imprese*	365.144.522	50.172.797	636.091.595	686.264.392	1.051.408.914
FESR	*ASSE IV – Energia sostenibile e qualità della vita*	58.137.548	4.329.278	5.151.078	9.480.356	67.617.904
FESR	*ASSE V - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi*	99.463.043	9.680.466	11.994.047	21.674.513	121.137.556
FESR	*ASSE VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali*	294.494.199	35.919.292	37.135.374	73.054.666	367.548.865
FESR	*ASSE VII - Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete*	127.096.920	10.713.416	17.348.696	28.062.112	155.159.032
FESR	*ASSE IX - Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione*	167.609.097	17.849.991	19.600.862	37.450.853	205.059.950
FESR	*ASSE X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente*	42.658.599	5.101.636	8.254.110	13.355.746	56.014.345
FESR	*ASSE XII – Sviluppo Urbano Sostenibile*	8.030.294	244.405	295.230	539.635	8.569.929
FESR	*ASSE XIII - Assistenza tecnica*	68.582.800	3.378.037	13.452.661	16.830.698	85.413.498
FSE	*ASSE VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*	106.032.965	28.034.861	173.633.412	201.668.273	307.701.238

FSE	*ASSE IX - Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione*	83.877.473	17.659.249	29.573.543	47.232.792	131.110.265
FSE	*ASSE X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente*	186.792.752	10.321.706	83.234.627	93.556.333	280.349.085
FSE	*ASSE XI - Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità*	9.564.110	-	3.416.935	3.416.935	12.981.045
	TOTALE	1.931.608.309	204.083.442	1.096.404.428	1.300.487.870	3.232.096.179

Fonte: Regione Puglia - comunicato del 30.12.2020 diffuso sul portale Sistema Puglia

- a marzo 2021 risultano avviate *procedure* per € 7,8 mld (€ 6,5 mld a marzo 2020), di cui € 6,4 a valere sul FESR ed € 1,4 mld sul FSE (rispettivamente, € 5,4 mld ed € 1,1 mld nel medesimo periodo dello scorso anno).

Ciò posto, a fine 2020 la percentuale di pagamenti sull'importo riprogrammato (€ 4.450.599.376,00, di cui FESR per € 3.485.087.563,00 e FSE per € 965.511.812,00) si attesta a circa il 73%, (73,9% per la quota FESR e 69,66% per la quota FSE), risultando nettamente superiore a quelle registrate nel biennio 2018-2019[62]:

Tabella 9.6 – POR Puglia 2014-2020 – Pagamenti 2018 e 2019

	PROGRAMMATO 2014-2020 (a)	PAGAMENTI 2018 (b)	% (b)/(a)	PAGAMENTI 2019 (c)	% (c)/(a)
FESR	**5.576.140.094,00**	1.093.476.874,99	19,61	1.580.921.001,59	28,35
FSE	**1.544.818.898,00**	268.154.236,42 €	17,36	365.239.611,24 €	23,64
Totale	**7.120.958.992,00**	1.361.631.111,41	19,12	1.946.160.612,83	27,33

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

[62] Sono state rilevate alcune discordanze, nello stato di avanzamento al 31.12.2020, fra i dati disponibili sul sito RGS-IGRUE e quelli forniti dalla Regione in sede istruttoria. Sul punto l'Ente ha rappresentato che: *i)* i dati forniti sono quelli del sistema regionale di monitoraggio (MIR), utilizzati per la certificazione della spesa alla Commissione; *ii)* il disallineamento rispetto ai dati IGRUE è riconducibile alla circostanza che la banca dati IGRUE non registra i progetti del sistema MIR in cui si riscontrino incompletezze informative, anche di natura non finanziaria; inoltre, per gli strumenti finanziari è stata introdotta una modifica nel protocollo di colloquio fra i sistemi regionali e il sistema IGRUE, che starebbe determinando il mancato aggiornamento dei dati.

Tabella 9.7 – POR Puglia 2014-2020 – Pagamenti 2020

	PROGRAMMATO 2014-2020 (a)	PAGAMENTI 2020 (b)	% (b)/(a)
FESR	**3.485.087.564,00**	2.575.377.877,76	73,90
FSE	**965.511.812,00**	672.559.957,86	69,66
Totale	**4.450.599.376,00**	3.247.937.835,62	72,98

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

In proposito, nella relazione al d.d.l. relativo al rendiconto generale per l'esercizio 2020 si sottolinea che "*Complessivamente nel corso dell'anno 2020 la Regione Puglia ha incrementato il livello di spesa certificata rispetto al periodo precedente di oltre 1,3 miliardi di euro, risultando il Programma Operativo con il maggior livello di spesa certificata in termini assoluti a livello nazionale*".

Deve peraltro rilevarsi come il riferito incremento percentuale risulti positivamente condizionato dall'adesione al POC (cfr. *infra*), che ha comportato la diminuzione della quota di cofinanziamento nazionale per circa € 2,7 mld[63].

Un'accelerazione dei pagamenti in termini assoluti ha riguardato gli Assi III (FESR) e VIII (FSE), interessati dalla manovra anti-crisi di cui alla sopracitata deliberazione di Giunta n. 782/2020, con una spesa certificata passata, rispettivamente, da € 365.144.522 (dato cumulato) del 2019 a € 686.264.392 (dato annuo) e da € 106.032.965 del 2019 (dato cumulato) a € 201.668.273 (dato annuo).

9.1.1 POC Puglia 2014-2020

I commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 della l. 27.12.2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*", disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali. In particolare, è previsto che:

[63] Cfr. in proposito, con riferimento ai dati al 31.10.2020, la deliberazione n. 1/2021 della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con cui è stata approvata la relazione annuale 2020 sui rapporti finanziari con l'Unione europea e sull'utilizzazione dei fondi comunitari (p. 148).

- alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, nei programmi operativi a titolarità delle regioni e delle province autonome, concorre il Fondo di rotazione di cui alla l. 16.4.1987, n. 183[64], nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30% è a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi (comma 240);
- il Fondo di rotazione concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020, siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari, le regioni e le province autonome possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci (comma 242).

La delibera CIPE n. 10/2015, oltre a definire i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (§ 1), ha disciplinato la programmazione degli interventi complementari (§ 2), precisando che:

- al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi SIE della programmazione 2014/2020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della l. n. 147/2013, "*in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria*";

[64] L'art. 5 della l. n. 183/1987 ("*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*") ha previsto l'istituzione, nell'ambito del Ministero del tesoro (oggi MEF) - Ragioneria generale dello Stato, di un "*fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio*". Tale fondo si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate: *a)* le disponibilità residue del fondo di cui alla l. 3.10.1977, n. 863 (recante "*Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno*"), che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo in esame; *b)* le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; *c)* le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); *d)* le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Per la recente rideterminazione del fondo di rotazione, vedi l'art. 77, commi 5 e 10, lett. g), del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23.7.2021, n. 106

- tali interventi, in coerenza con quanto indicato dall'Accordo di partenariato, sono previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione – indicati come Programmi Operativi Complementari (POC) – i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale;
- i programmi in questione *sono*: i) adottati con delibera del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze; ii) finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, nei limiti della relativa dotazione.

Con la citata delibera n. 782/2020 la Giunta regionale ha dato mandato all'Autorità di Gestione di procedere con la riprogrammazione finanziaria del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al fine di consentire il finanziamento della manovra anticrisi e contestualmente alla variazione dei tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall'art. 120 Regolamento (UE) n. 1303/2013, aderendo al Piano di Azione e coesione (PAC), di cui alla delibera CIPE 10/2015 nonché in coerenza con l'art. 242 del d.l. n. 34/2020[65].

Quest'ultimo articolo, nel quadro delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, ha previsto:

- la possibilità per le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 di chiedere "*l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19*" (comma 1);
- la riassegnazione delle risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per

[65] Il POC (Programma operativo complementare) Puglia 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 47 del 28.7.2020, persegue le medesime finalità strategiche del POR, a valere sulle risorse del FESR e del FSE, e si avvale del medesimo sistema di gestione e controllo. La dotazione finanziaria del POC – derivante dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico del Programma comunitario regionale dal 50 al 20 per cento, come previsto dal citato regolamento (UE) 2020/558 – si attesta a € 2.670.359.620, di cui € 1.869.251.734,00 (pari al 70 per cento) a valere sul Fondo di rotazione ed € 801.107.886,00 (pari al 30 per cento) a valere sul bilancio regionale.

essere destinate alla "*realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi*" (comma 2);

- la destinazione ai medesimi programmi complementari delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata l. n. 183/1987, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1 (comma 3);
- la possibilità per le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei, nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, di assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del d.l. 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.6.2019, n. 58[66] (comma 4).

Sulla base di tale quadro normativo, con delibera di Giunta n. 1034 del 2.7.2020 la Regione ha formulato una proposta di Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, che è stata approvata con delibera CIPE n. 47 del 28.7.2020.

In linea con la citata delibera CIPE n. 10/2015, il POC Puglia si pone in un'ottica di complementarietà con gli interventi previsti dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche, essendo articolato nei medesimi "*Assi prioritari*", e si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio RGS-IGRUE.

La *dotazione finanziaria* del POC, derivante dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico del POR Puglia dal 50% al 20%, come previsto dal regolamento (UE) n. 558/2020, è pari a **€ 2.670.359.620**, di cui € 1.869.251.734,00 (pari al 70%) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla citata l. n. 183/1987 e € 801.107.886,00 (pari al 30%) a valere sul bilancio regionale:

[66] L'art. 44 del d.l. n. 34/2019 ha dettato disposizioni per la semplificazione e l'efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Tabella 9.8 – POC Puglia 2014-2020 – Piano finanziario

PIANO FINANZIARIO POC PUGLIA 2014-2020
per Asse tematico

Asse	Declaratoria Asse	Dotazione finanziaria POC	Quota a carico Fondo di Rotazione	Quota a carico bilancio regionale
I	Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	252.137.553,00	176.496.287,10	75.641.265,90
II	Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle TIC	101.916.376,00	71.341.463,20	30.574.912,80
III	Competitività delle piccole e medie imprese	421.302.203,00	294.911.542,10	126.390.660,90
IV	Energia sostenibile e qualità della vita	138.531.651,00	96.972.155,70	41.559.495,30
V	Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi	122.555.572,00	85.788.900,40	36.766.671,60
VI	Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali	436.087.500,00	305.261.250,00	130.826.250,00
VII	Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete	173.280.235,00	121.296.164,50	51.984.070,50
VIII	Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	203.182.087,00	142.227.460,90	60.954.626,10
IX	Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione	382.657.880,00	267.860.516,00	114.797.364,00
X	Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente	283.204.471,00	198.243.129,70	84.961.341,30
XI	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità	22.500.000,00	15.750.000,00	6.750.000,00
XII	Sviluppo Urbano Sostenibile	48.750.000,00	34.125.000,00	14.625.000,00
XIII	Assistenza Tecnica	84.254.092,00	58.977.864,40	25.276.227,60
TOTALE DOTAZIONE POC Puglia 2014-2020		2.670.359.620,00	1.869.251.734,00	801.107.886,00

Fonte: Regione Puglia – delibera GR n. 1034/2020

Il profilo finanziario per annualità, limitatamente alle risorse (€ 1.869.251.734,00) a valere sul Fondo di rotazione, è il seguente:

Tabella 9.9 – POC Puglia 2014-2020 – Piano finanziario a valere sul Fondo di rotazione

piano finanziario per annualità	Quota a carico Fondo di Rotazione
anno 2020	280.387.760,10
anno 2021	747.700.693,60
anno 2022	747.700.693,60
anno 2023	93.462.586,70
	1.869.251.734,00

Fonte: Regione Puglia – delibera GR n. 1034/2020

La tabella seguente riporta la dotazione del POC distinta per quota FESR e FSE:

Tabella 9.10 – POC Puglia 2014-2020 – Dotazione finanziaria distinta per Assi

ASSI	Declaratoria Asse	Dotazione POC Regione Puglia 2014-2020 (*euro)*
ASSE 1	Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	252.137.553,00
ASSE 2	Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle TIC	101.916.376,00
ASSE 3	Competitività delle piccole e medie imprese	421.302.203,00
ASSE 4	Energia sostenibile e qualità della vita	138.531.651,00
ASSE 5	Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei Rischi	122.555.572,00
ASSE 6	Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali	436.087.500,00
ASSE 7	Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete	173.280.235,00
ASSE9	Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione	255.157.880,00
ASSE 10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione e nell'apprendimento permanente	57.079.471,00
ASSE 12	Sviluppo urbano sostenibile	48.750.000,00
ASSE 13	Assistenza tecnica	84.254.092,00
Totale parte FESR		***2.091.052.533,00***
ASSE 8	Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	203.182.087,00
ASSE 9	Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione	127.500.000,00
ASSE 10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione e nell'apprendimento permanente	226.125.000,00
ASSE 11	Rafforzare la capacità Istituzionale delle autorità	22.500.000,00
Totale parte FSE		***579.307.087,00***
TOTALE		**2.670.359.620,00**

Fonte: Regione Puglia – delibera CIPE n. 47/2020

Ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.l. n. 34/2020, la data di conclusione delle operazioni finanziate dal POC Puglia è il 31.12.2025.

Al 31.12.2020 impegni e pagamenti assommano a € 2.549.070.352,54 e € 15.622.995,36, attestandosi, rispettivamente, al 95,46% e allo 0,59% della dotazione finanziaria.

Tabella 9.11 – POC Puglia 2014-2020 – Impegni e pagamenti al 31.12.2020

	DOTAZIONE FINANZIARIA (a)	IMPEGNI (b)	% (b)/(a)	PAGAMENTI (c)	% (c)/(a)
FESR	2.091.052.533,00	2.172.000.632,62	**81,34%**	11.886.977,58	0,45%
FSE	579.307.087,00	377.069.719,92	**14,12%**	3.736.017,78	0,14%
Totale	**2.670.359.620,00**	**2.549.070.352,54**	**95,46%**	**15.622.995,36**	0,59%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

9.2 PSR Puglia 2014-2020

La politica di sviluppo rurale dell'Unione europea è attuata mediante Programmi di sviluppo rurale (PSR), redatti dagli Stati membri.

Il PSR della Regione Puglia, principale strumento di programmazione e finanziamento del sistema agricolo e agroalimentare pugliese, è sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[67].

In linea con il *framework* normativo europeo, il PSR Puglia 2014-2020 si articola in misure (articolate in sottomisure e/o operazioni) funzionali al perseguimento di **6 obiettivi principali (Priorità**)[68], 18 obiettivi di maggior specificità (Focus Area) e 3 obiettivi trasversali.

Il PSR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8412 del 24.11.2015 e ratificato dalla Giunta regionale con delibera n. 2424 del 30.12.2015, è stato modificato con decisione C(2017) 499 del 25.1.2017, C(2017) 3154 del 5.5.2017, C(2017) 5454 del 27.7.2017, C(2017) 7387 del 31.10.2017, C(2018) 5917 del 6.9.2018, C(2019) 9243 del 16.12.2019, C(2020) 8283 del 20.11.2020 e C(2021) 2595 del 9.4.2021[69].

La *dotazione finanziaria* del Piano (versione 11.2, aprile 2021) è di **€ 1,61 mld**, di cui il 60,5% di finanziamento FEASR e il 39,5% di cofinanziamento nazionale (Stato per il 27,65%, Regione per l'11,85%), così ripartiti:

---

67 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

68 In dettaglio: *1)* promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; *2)* potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; *3)* promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo; *4)* preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura; *5)* incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; *6)* adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

69 Inoltre sono state apportate modifiche di forma, presentate dall'Autorità di Gestione alla Commissione europea il 18.5.2017 e accettate il successivo 30.52017, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305 del 2013.

Tabella 9.12 – PSR Puglia 2014-2020 – Dotazione finanziaria (1)

Misure	Dotazione finanziaria
M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	25.000.000
M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	11.000.000
TESTO M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	18.000.000
M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	556.723.967
M05 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18)	46.000.000
M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	116.276.033
M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20)	20.000.000
M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26)	103.500.000
M09 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	5.027.250
M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	174.000.000
M11 Agricoltura biologica (art. 29)	273.500.000
M16 Cooperazione (art. 35)	52.103.024
M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) (art. 35)	158.849.586
M20 Assistenza tecnica	37.547.147
M 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (art. 39-*ter*)	18.869.726
TOTALE	**1.616.396.733**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione (https://psr.regione.puglia.it/il-programma)

(Valori all'unità di euro)

(1) Le misure elencate sono quelle per le quali è prevista nuova progettualità; sono quindi escluse dal computo le misure 12 e 13, la cui dotazione finanziaria cumulata è pari € 287.316, perché trattasi di misure introdotte al solo scopo di completare in transizione alcuni progetti della programmazione 2007-2013 (saldi finali). Risulta parimenti esclusa la misura discontinua 113 (prepensionamenti), la cui dotazione finanziaria ammonta a € 46.529. Considerando anche tali misure la dotazione finanziaria assomma a **€ 1.616.730.578**.

Come segnalato in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, al 31.12.2019, a causa di un elevato livello di contenzioso (legato alla complessità dei bandi), il PSR Puglia ha maturato le condizioni per il disimpegno automatico dei fondi per una quota FEASR pari a € 86 mln, corrispondente a una spesa pubblica disimpegnata di € 142,3 mln; tuttavia a inizio 2020 la Commissione europea ha accolto la richiesta di proroga avanzata dalla Regione, evitando la restituzione al bilancio comunitario delle somme assegnate e non spese.

Dalla relazione al d.d.l. relativo al rendiconto generale 2020 e dalle informazioni fornite in sede istruttoria emerge che:

- nel 2020 è stata introdotta la Misura 21 (*ex* art. 39-*ter* del Regolamento (UE) n. 1305/2013)[70], per fornire un sostegno temporaneo ed eccezionale alle imprese del comparto agricolo e agroalimentare pugliese penalizzate dalle misure restrittive imposte dal governo nazionale;
- gli *importi impegnati* al 31.12.2020 (totale fondi pubblici) si attestano a **€ 1.582.769.898,99** (€ 1.551.900.772,99 al 31.12.2019), pari al 97,90% della dotazione del Piano:

Tabella 9.13 – PSR Puglia 2014-2020 – Impegni al 31.12.2020

Importo impegnato		Totale	Impegni/dotazione PSR
Transizione	Nuovi bandi		
209.206.034,71	1.373.563.864,28	1.582.769.898,99	97,90%

Fonte: Regione Puglia – nota del 29.7.2021

- la *spesa pubblica* al 31.12.2020, distinta per quota annua e cumulata, è la seguente[71]:

Tabella 9.14 – PSR Puglia 2014-2020 - Spesa annua e cumulata al 31.12.2020

	Spesa annua		Spesa cumulata	
Anno	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA
Anno 2015	€ -	€ -	€ -	€ -
Anno 2016	€ 49.662.347,41	€ 82.086.524,64	€ 49.662.347,41	€ 82.086.524,64
Anno 2017	€ 44.658.055,07	€ 73.814.967,06	€ 94.320.402,48	€ 155.901.491,70
Anno 2018	€ 85.947.204,86	€ 142.061.495,64	€ 180.267.607,34	€ 297.962.987,34
Anno 2019	€ 101.108.057,87	€ 167.120.756,81	€ 281.375.665,21	€ 465.083.744,15
Anno 2020	€ 123.619.101,80	€ 204.329.093,88	€ 404.994.767,01	€ 669.412.838,03
Totale al 31/12/2020	**€ 404.994.767,01**	**€ 669.412.838,03**		

Fonte: Regione Puglia – nota del 29.7.2021

70 L'art. 39-*ter* è stato inserito dal Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19.

71 Al pari del POR Puglia, è emersa una discordanza, in merito allo stato di avanzamento al 31.12.2020, fra i dati RGS-IGRUE e quelli forniti dalla Regione.
La Regione ha ricondotto la lieve differenza fra l'importo della *spesa* a fine 2020 indicato nella banca dati IGRUE (€ 669,56 mln) e quello da essa fornito alla stessa data (€ 669,41 mln) al mancato recepimento, da parte degli uffici IGRUE, delle rettifiche contabili effettuate dalla Commissione Ue sull'ultimo trimestre di pagamenti 2020.
Quanto alle discordanze in tema di *impegni*, l'importo indicato sul sito IGRUE (€ 1.582,76) coincide con i pagamenti; pertanto, secondo la Regione, IGRUE potrebbe aver ribaltato sulla casella degli impegni il dato relativo ai pagamenti. Infine, l'Ente ha evidenziato che sul portale della Rete rurale nazionale il dato relativo agli impegni coincide con quello fornito dall'Ente medesimo; per contro, la contenuta sovrastima del dato relativo alla spesa (€ 674,9 mln, + € 5,4 mln rispetto al dato regionale) sarebbe riconducibile alla sommatoria lorda dei decreti di pagamento dell'Organismo pagatore.

- in linea con quanto avvenuto negli esercizi precedenti, non sono stati raggiunti i *target* al 31.12.2020; in particolare, a fronte di un obiettivo N+3 pari a € 530.355.400,10 (FEASR) e € 876.620.496,03 (spesa pubblica), il totale spesa (certificata + prefinanziamento) si è attestato a € 434.722.307,01 (FEASR) e € 718.549.267,78 (spesa pubblica):

Tabella 9.15 – PSR Puglia 2014-2020 – Obiettivo N+3 al 31.12.2020

	Descrizione	FEASR	SPESA PUBBLICA
A	Dotazione finanziaria del PSR 2014 - 2020	978.122.000,00	1.616.730.578,51
B	**Obiettivo N+3 al 31/12/2020**	530.355.400,10	876.620.496,03
C	Spesa certificata al 31/12/2020	404.994.767,01	669.412.838,03
D	Prefinanziamento	29.727.540,00	49.136.429,75
E	**Totale spesa al 31/12/2020 (C + D)**	434.722.307,01	718.549.267,78
	Somme non erogate N+3 (B – E)	95.633.093,09	158.071.228,25

Fonte: Regione Puglia – nota del 29.7.2021

- un consistente <u>contenzioso</u> ha interessato alcune Misure/Sottomisure/Operazioni, ritardando l'erogazione dei pagamenti e generando uno stato di incertezza giuridica.

  In dettaglio, i ricorsi (al giudice amministrativo e amministrativi, *sub specie* di ricorsi straordinari al Capo dello Stato) hanno riguardato l'Operazione 4.1.a ("*Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole*") nonché le Sottomisure 6.1 ("*Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*") e 4.2 ("*Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali per la trasformazione, lavorazione e commercializzazione, realizzati da imprese di trasformazione/lavorazione finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole*").

  La quasi totalità delle contestazioni ha interessato l'applicazione del c.d. Principio n. 2, concernente la valutazione della *performance* economica; i soggetti esclusi e quelli destinatari di un punteggio asseritamente errato hanno impugnato le graduatorie approvate all'esito delle procedure di gara, lamentando l'assenza di controlli sulla correttezza dei dati trasmessi.

In ottemperanza alle pronunce con cui il giudice amministrativo ha accolto le istanze cautelari dei ricorrenti, l'Autorità di Gestione (AdG)[72] ha riavviato la fase valutativa delle domande in graduatoria e di quelle dei ricorrenti esclusi, pervenendo all'aggiornamento e/o alla rettifica delle graduatorie, con determinazioni fatte anch'esse oggetto di nuova impugnazione.

Un ulteriore filone di contenzioso ha interessato l'Operazione 10.1.2, relativamente alla quale le contestazioni si sono appuntate principalmente sui criteri di selezione di gara correlati al tenore di Sostanza Organica (S.O.) dei terreni oggetto di domanda, contemplanti l'attribuzione di punteggi inversamente proporzionali alla percentuale di S.O.

Secondo quanto riferito dalla Regione in sede istruttoria, a fine luglio 2021 i ricorsi pendenti sono:

- 47 (44 al TAR Puglia, 2 al Consiglio di Stato e uno al Capo dello Stato), per quanto riguarda l'Operazione 4.1.a;
- 23 (18 al TAR Puglia, 4 al Consiglio di Stato e uno al Capo dello Stato), per quanto riguarda la Sottomisura 6.1;
- 15 (14 al TAR Puglia e uno al Consiglio di Stato), per quanto riguarda la Sottomisura 4.2;
- 11 (2 al TAR Puglia e 9 al Consiglio di Stato), per quanto riguarda l'Operazione 10.1.2;

- circa la riferita proroga concessa dalla Commissione europea per l'utilizzo delle somme non spese al 31.12.2020, il 31.1.2021 l'AdG ha chiesto alla DG AGRI l'applicazione della deroga prevista dall'art. 38, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013[73] in relazione alle somme del programma non spese al 31.12.2020 e riferite agli stanziamenti cumulati al 31.12.2017. Analoga richiesta di deroga è stata presentata ai sensi dell'art. 38,

[72] L'Autorità di Gestione è il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione del PSR ed è nominato dalla Giunta regionale.

[73] Il paragrafo 3 dell'art. 38 del Regolamento sancisce che in caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine per il disimpegno automatico – previsto dal paragrafo 1 secondo meccanismi analoghi a quelli *ex* art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+3.

paragrafo 4, lett. b), del medesimo regolamento, in relazione agli effetti della crisi pandemica[74].

Con lettera del 7.4.2021 la DG AGRI ha comunicato che, sulla scorta delle informazioni presentate, l'importo dell'impegno 2017 da disimpegnare con riferimento al 31.12.2020 è pari a € 0,00.

In particolare, la DG AGRI ha accolto: *i)* l'eccezione *ex* paragrafo 3 dell'art. 38 (ricorsi giurisdizionali) per un importo pari a € 92.539.086,77; *ii)* l'eccezione *ex* paragrafo 4 dell'art. 38 (effetti sui progetti della pandemia), riconoscendo un impatto finanziario per la misura M1 pari a € 1.431.081,16 e per la misura M19 pari a € 1.662.925,26, per un totale di € 3.094.006,32[75] (quota FEASR). Pertanto, il totale delle somme oggetto di proroga è pari a **€ 95.633.093,09**[76], ovvero all'importo di spesa che era necessario per raggiungere il target N+3 al 31.12.2020.

In relazione alla parte della richiesta avanzata a norma dell'art. 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i periodi di interruzione sono stati stabiliti dalla DG AGRI sulla base delle informazioni fornite; tenendo conto di tali periodi di interruzione, la parte dell'impegno di bilancio 2017 oggetto di deroga (€ 92.539.086,77) dovrà essere utilizzata mediante pagamenti intermedi come indicato di seguito:

- entro il 31.3.2021 per un importo di € 32.665.576,42;
- entro il 30.6.2021 per un importo aggiuntivo di € 21.722.210,35;
- entro il 15.10.2021 per un importo aggiuntivo di € 29.076.300,00;
- entro il 31.12.2021 per un importo aggiuntivo di € 9.075.000,00.

Riscontrando la citata lettera della DG AGRI del 7.4.2021, con nota del 4.6.2021 l'AdG ha formulato alcune osservazioni e precisazioni, mirate a giustificare i periodi di interruzione stabiliti dalla stessa DG AGRI sulla base delle informazioni fornite nella richiesta *ex* art. 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013; sono state altresì fornite ulteriori giustificazioni sull'entità degli importi complessivi ai quali applicare la deroga *ex* art. 38, paragrafo 4, lettera b).

---

74 In base al paragrafo 4, lett. b), dell'art. 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non è presa in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico "*la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma*".

75 Sebbene l'importo correttamente calcolato sia € 3.094.006,42.

76 Sebbene l'importo correttamente calcolato sia € 95.633.093,19.

Infine, la Regione ha precisato che il *target* intermedio di spesa cumulato al 30.6.2021 (quota FEASR), pari a 54.387.786,77 (€ 32.665.576,42 al 31.3.2021 + € 21.722.210,35 al 30.6.2021), è stato raggiunto.

Nel prendere atto di quanto rappresentato, si evidenzia che, in base ai dati disponibili sul portale della Rete rurale nazionale:

- la spesa cumulata (spesa pubblica + FEASR) dall'1.1.2015 al 31.12.2020 si è attestata a **€ 1.079.879.191,36** (di cui spesa pubblica per € 674.883.831,50 e FEASR per € 404.995.359,86), pari al 41,74% della dotazione finanziaria complessiva del Piano, livello più basso fra quelli conseguiti dalle Regioni meno sviluppate[77];
- la percentuale di realizzazione delle spese degli anni di impegno 2015, 2016 e 2017 è pari a 81,97%, anche in tal caso la più bassa fra quelle registrate dalle Regioni meno sviluppate[78].

Infine, dal portale regionale dedicato al PSR Puglia 2014-2020 risulta che al 6.9.2021, a fronte di n. 48 Sottomisure attivate, la metà (n. 24) registra percentuali di spesa inferiori al 30% e oltre la metà (n. 30) inferiori al 50%:

Tabella 9.16 – PSR Puglia 2014-2020 – Importi concessi e spesi per Sottomisure (1)

MISURE ATTIVE	DOTAZIONE PSR (A)	EURO CONCESSI (B)	RAPPORTO PERCENTUALE (C=B/A*100)	EURO SPESI (D)	RAPPORTO PERCENTUALE (E=D/A*100)
Misura 1					
Sottomisura 1.1 - azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	13.000.000,00	3.424.349,18	**26,34%**	930.574,74	**7,16%**
Sottomisura 1.2 - attività dimostrative e azioni di informazione	6.200.000,00	3.329.873,14	**53,71%**	1.854.578,97	**29,91%**
Sottomisura 1.3 - scambi interaziendali di breve durata e le visite nelle aziende agricole e forestali	5.800.000,00	1.725.055,99	**29,74%**	31.950,00	**0,55%**
Misura 2					

77 In base ai dati disponibili su https://reterurale.it, al 31.12.2020 l'avanzamento della spesa sulla dotazione complessiva dei rispettivi PSR è pari per la Basilicata al 52,51%, per la Calabria al 65,19%, per la Campania al 55,89% e per la Sicilia al 54,80%.

78 Le percentuali conseguite dalle altre Regioni sono: 101,7% Basilicata; 124,68% Calabria; 108,08% Campania; 106,13% Sicilia.

Sottomisura 2.1 - servizi di consulenza	8.000.000,00	66.060,00	**0,83%**	66.060,00	**0,83%**
Sottomisura 2.3 - formazione dei consulenti	3.000.000,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**
Misura 3					
Sottomisura 3.1 - nuova adesione ai regimi di qualità	13.000.000,00	4.764.953,11	**36,65%**	225.914,33	**1,74%**
Sottomisura 3.2 - attività di informazione e promozione organizzate dalle associazioni di produttori nel mercato interno	5.000.000,00	5.437.169,21	**108,74%**	4.853.301,50	**97,07%**
Misura 4					
Sottomisura 4.1.A - investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate	182.802.996,69	188.107.111,94	**102,90%**	70.005.477,41	**38,30%**
Sottomisura 4.1.B - investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta	158.723.966,94	85.198.626,68	**53,68%**	9.151.959,09	**5,77%**
Sottomisura 4.1.C - investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa	6.000.000,00	24.607.962,57	**410,13%**	10.863.610,47	**181,06%**
Sottomisura 4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli	90.000.000,00	47.314.317,77	**52,57%**	34.038.237,71	**37,82%**
Sottomisura 4.3.A - investimenti in infrastrutture irrigue	44.197.003,31	31.512.389,37	**71,30%**	31.012.389,37	**70,17%**
Sottomisura 4.3.B - investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento ed il risparmio di energia	0,00	0,00		0,00	
Sottomisura 4.3.C - sistema di monitoraggio agrometeorologico e fitopatologico e della qualità del suolo e delle acque	5.000.000,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**
Sottomisura 4.4.A - investimenti non produttivi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali	60.000.000,00	54.683.453,27	**91,14%**	31.656.317,97	**52,76%**

Sottomisura 4.4.B - investimenti non produttivi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali (aree Natura 2000 e siti ad alto valore naturalistico)	10.000.000,00	7.288.756,18	**72,89%**	2.222.152,17	**22,22%**
Misura 5					
Sottomisura 5.1 - investimenti per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	4.000.000,00	4.046.701,22	**101,17%**	1.989.420,81	**49,74%**
Sottomisura 5.2 - investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici	42.000.000,00	44.773.778,33	**106,60%**	22.928.300,90	**54,59%**
Misura 6					
Sottomisura 6.1 - accesso dei giovani all'imprenditoria agricola	46.276.033,06	25.625.000,00	**55,37%**	1.194.500,00	**2,58%**
Sottomisura 6.4 - investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole	70.000.000,00	38.960.101,27	**55,66%**	11.185.902,30	**15,98%**
Misura 7					
Sottomisura 7.3 - installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture per la banda larga, accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	20.000.000,00	20.000.000,00	**100,00%**	802.199,32	**4,01%**
Misura 8					
Sottomisura 8.1 - forestazione e imboschimento	20.000.000,00	9.393.986,61	**46,97%**	6.307.650,25	**31,54%**
Sottomisura 8.2 - impianto e mantenimento di sistemi agroforestali	5.000.000,00	1.846.233,39	**36,92%**	1.000.952,58	**20,02%**
Sottomisura 8.3 - prevenzione dei danni forestali da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici	30.000.000,00	20.452.655,25	**68,18%**	14.792.419,18	**49,31%**
Sottomisura 8.4 - ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici	20.500.000,00	6.971.864,40	**34,01%**	3.324.703,37	**16,22%**
Sottomisura 8.6 - investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	5.000.000,00	2.079.694,09	**41,59%**	1.041.290,92	**20,83%**

Misura 9					
Sottomisura 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	5.027.250,00	5.027.249,59	**100,00%**	3.122.309,07	**62,11%**
Misura 10					
Sottomisura 10.1 - pagamenti agro-climatico-ambientali	157.200.000,00	157.200.000,00	**100,00%**	129.688.534,91	**82,50%**
Sottomisura 10.2 - conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura	16.800.000,00	5.000.000,00	**29,76%**	4.751.365,32	**28,28%**
Misura 11					
Sottomisura 11.1 - conversione all'agricoltura biologica delle superfici coltivate in modalità convenzionale o integrata	42.000.000,00	42.000.000,00	**100,00%**	37.926.011,74	**90,30%**
Sottomisura 11.2 - mantenimento dei metodi di agricoltura biologica	231.500.000,00	207.000.000,00	**89,42%**	237.159.987,47	**102,44%**
Misura 12					
Sottomisura 12.1 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	277.316,00	277.317,36	**100,00%**	274.848,10	**99,11%**
Misura 13					
Sottomisura 13.1 - indennità per le zone soggette a vincoli naturali o specifici.	10.000,00	10.000,00	**100,00%**	8.552,75	**85,53%**
Misura 16					
Sottomisura 16.1 - gruppi del Partenariato europeo per l'innovazione nella produttività e nella sostenibilità dell'agricoltura	3.000.000,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**
Sottomisura 16.2 - progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	30.000.000,00	29.653.464,24	**98,84%**	7.114.029,20	**23,71%**
Sottomisura 16.3 - cooperazione tra piccoli operatori in attività comuni di lavoro, condivisione di impianti e risorse, e per lo sviluppo dei servizi turistici	2.130.274,00	2.428.059,98	**113,98%**	436.441,91	**20,49%**
Sottomisura 16.4 - cooperazione di filiera e attività promozionali locali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	4.972.750,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**

Sottomisura 16.5 - azioni congiunte per l'adattamento al cambiamento climatico, la sua mitigazione e per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali	10.000.000,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**
Sottomisura 16.6 - cooperazione di filiera nei processi industriali e per l'uso di biomasse per la produzione di alimenti ed energia	0,00	0,00		0,00	
Sottomisura 16.8 - piani di gestione forestale o strumenti equivalenti	2.000.000,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**
Misura 19					
Sottomisura 19.1 - attività dei Gruppi di azione locale nella strategia partecipativa di sviluppo locale	1.729.505,14	1.728.437,34	**99,94%**	1.723.386,93	**99,65%**
Sottomisura 19.2 - interventi nella strategia partecipativa di sviluppo locale	124.905.000,00	122.235.427,17	**97,86%**	33.874.199,14	**27,12%**
Sottomisura 19.3 - attività di cooperazione del gruppo di azione locale	2.120.081,00	315.575,19	**14,89%**	315.575,19	**14,89%**
Sottomisura 19.4 - costi di gestione e animazione	30.095.000,00	30.095.000,00	**100,00%**	18.975.249,81	**63,05%**
Misura 20					
Misura 20 - interventi di assistenza tecnica nell'attuazione del PSR	37.547.147,00	37.547.147,11	**100,00%**	18.930.646,51	**50,42%**
Misura 21					
Sottomisura 21.1 - agriturismo, masserie didattiche, boschi didattici	6.250.000,00	5.586.000,00	**89,38%**	4.060.000,00	**64,96%**
Sottomisura 21.2 - agricoltori del comparto florovivaistico	5.219.726,00	2.790.944,79	**53,47%**	2.483.975,25	**47,59%**
Sottomisura 21.3 - PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo	7.400.000,00	4.841.000,00	**65,42%**	3.894.999,99	**52,64%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

(1) Tabella costruita con dati al 6.9.2021 rivenienti da: https://psr.regione.puglia.it/monitoraggio.

È quindi auspicabile che in relazione al programma in esame la Regione persegua iniziative finalizzate al recupero di efficienza nella capacità di spesa.

9.3 PO FEAMP 2014-2020

Il FEAMP è il fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura per il periodo 2014-2020. È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei che si integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l'occupazione in Europa[79].

All'inizio del periodo programmatorio ogni Stato membro ha predisposto un programma operativo unico per tutto il territorio nazionale, specificando le modalità di utilizzo delle risorse assegnate; il programma è stato sottoposto all'approvazione della Commissione europea[80].

In linea con il quadro normativo europeo[81], il PO FEAMP 2014-2020 individua 6 priorità: *1)* promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; *2)* favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; *3)* promuovere l'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP); *4)* aumentare l'occupazione e la coesione territoriale; *5)* favorire la commercializzazione e la trasformazione; *6)* favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI). Ciascuna priorità prevede una serie di Misure operative.

Il PO-FEAMP individua il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) quale Autorità di gestione (AdG), le Regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e le Province autonome quali Organismi Intermedi (OO.II.)[82].

---

79 Le regole di utilizzo del FEAMP sono contenute nel Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

80 Cfr. art. 16 del Regolamento (UE) n. 508/2014. Come in precedenza ricordato, il PO-FEAMP Italia è stato approvato dalla Commissione UE con decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25.11.2015.

81 Cfr. art. 6 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

82 L'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dopo aver sancito che "*Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo*» (§ 1), prevede che «*Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto*" (paragrafo 6).

La dotazione finanziaria del PO-FEAMP è stata determinata in **€ 537.262.559,00** (€ 505.026.805,00 a titolo di dotazione principale ed € 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia dell'attuazione):

Tabella 9.17 – PO-FEAMP 2014-2020 – Partecipazione per anno

ALLEGATO I

Partecipazione totale del FEAMP prevista per ogni anno

Anno	Dotazione principale del FEAMP	Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP
2014	0,00	0,00
2015	139.332.339,00	8.893.554,00
2016	70.749.204,00	4.515.907,00
2017	71.895.902,00	4.589.100,00
2018	73.568.844,00	4.695.884,00
2019	74.071.891,00	4.727.993,00
2020	75.408.625,00	4.813.316,00
Totale	**505.026.805,00**	**32.235.754,00**

Fonte: allegato I alla decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25.11.2015

Le risorse FEAMP sono ripartite in misura variabile per priorità e nel loro ambito sempre in percentuale variabile tra gestione centrale e gestione delegata.

Tabella 9.18 – PO-FEAMP 2014-2020 – Ripartizione per priorità

Tabella 4 – Ripartizione per destinazione del contributo UE per il FEAMP (euro)

Priorità	Contributo UE*	Ripartizione Fondi UE		Quote ripartizione tra AdG e OOII
		all'AdG	agli OOII	
1) Pesca sostenibile	186.295.445	90.755.984	95.539.461	48,7% / 51,3%
2) Acquacoltura sostenibile.	86.813.876	7.000.000	79.813.876	8,6% / 91,4%
3) Promozione PCP	102.428.971	102.428.971	0	100% / 0%
4) Coesione e occupazione	45.633.078	0	45.633.078	0% / 100%
5) Commercializzazione e trasformazione	79.398.829	26.000.000	53.398.829	32,7% / 67,3%
6) Integrazione politica marittima	4.445.560	4.445.560	0	100% / 0%
Assistenza tecnica	32.246.800	17.735.740	14.511.060	55% / 45%
Totale	**537.262.559**	**248.366.255**	**288.896.304**	**46,2% / 53,8%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MiPAAF

*Il dato è comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP

Fonte: Corte dei conti, Sez. contr. affari comunitari ed internazionali, del. 1/2021

La ripartizione di cui alla tabella precedente si riferisce alla sola quota UE; nel rispetto del principio di addizionalità, il FEAMP cofinanzia progetti insieme alle risorse nazionali, che in Italia sono pari a **€ 442.234.012**: tale importo si somma alle risorse di provenienza europea per giungere a una dotazione complessiva di risorse pubbliche di **€ 979.465.571**.

Tabella 9.19 – PO-FEAMP 2014-2020 – Ripartizione per priorità (quota UE e quota nazionale)

Tabella 5 – Ripartizione tra Priorità dei contributi pubblici con il dettaglio di cofinanziamento (euro)

Priorità	Contributo totale	Quota UE	Quota nazionale	Tasso di cofin. UE %	Tasso di cofin. naz. %
1) Sviluppo della pesca sostenibile	372.590.891	186.295.445	186.295.446	50,0	50,0
2) Sviluppo dell'acquacoltura sostenibile	173.627.753	86.813.876	86.813.877	50,0	50,0
3) Promozione PCP in regime di gestione concorrente	121.724.563	102.428.971	19.295.592	85,1	14,9
4) Coesione e occupazione	91.266.155	45.633.078	45.633.077	50,0	50,0
5)Commercializzazione e trasformazione	152.709.629	79.398.829	73.310.800	52,2	47,8
6) Integrazione Politica marittima integrata	8.891.120	4.445.560	4.445.560	50,0	50,0
Assistenza tecnica	58.686.460	32.246.800	26.439.660	54,9	45,1
Totale	**979.496.571**	**537.262.559**	**442.234.012**	**54,9**	**45,1**

Fonte: elaborazione dai MiPAAF
Il dato è comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP

Fonte: Corte dei conti, Sez. contr. affari comunitari ed internazionali, del. 1/2021

Posto che due priorità (3 e 6) sono di esclusiva titolarità dell'AdG, con decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1034 del 19.1.2016 è stata operata la ripartizione delle risorse finanziarie (€ 430.388.028) di quota comunitaria del PO-FEAMP fra Stato, Regioni e Province autonome per le priorità 1, 2, 4 e 5:

Tabella 9.20 – PO-FEAMP 2014-2020 – Ripartizione quota UE fra Stato, regioni e province autonome

Tabella 1 – Fondo FEAMP 2014/2020

RIPARTIZIONE QUOTA COMUNITARIA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Priorità I, II, III, IV, V, VI e Assis. Tecnica

PRIORITA'	STATO	REGIONI	TOTALE	stato	regioni e pa
1	91.755.984,00	81.299.801,00	173.055.785,00	53,02	46,98
2	6.000.000,00	104.567.415,00	110.567.415,00	5,43	94,57
3	102.428.971,00	-	102.428.971,00	100	-
4	-	42.430.000,00	42.430.000,00	-	100
5	26.000.000,00	46.088.028,00	72.088.028,00	36,07	63,93
6	4.445.560,00	-	4.445.560,00	100	-
Assistenza Tecnica	17.735.740,00	14.511.060,00	32.246.800,00	55	45
TOTALE	248.366.255,00	288.896.304,00	537.262.559,00		
TOT Priorità 1,2,4,5 + AT	**141.491.724,00**	**288.896.304,00**	**430.388.028**	**32,88**	**67,12**

Fonte: d.m. 1034 del 19.1.2016 (allegato)

Con atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 3.3.2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020, assegnando alla Regione Puglia una dotazione finanziaria totale di **€ 89.828.133,77**, pari al 15,62% della dotazione finanziaria complessiva di competenza delle regioni:

Tabella 9.21 – PO-FEAMP 2014-2020 – Dotazione finanziaria Regione Puglia

CAPO	Totale pubblico	Quota FEAMP	Quota Stato (Fondo di rotazione)	Quota Regione
1	€ 25.393.849,12	€ 12.696.924,58	€ 8.887.847,17	€ 3.809.077,36
2	€ 32.661.447,32	€ 16.330.723,64	€ 11.431.506,58	€ 4.899.217,11
3	€ 13.252.935,52	€ 6.626.467,76	€ 4.638.527,43	€ 1.987.940,33
4	€ 14.395.514,10	€ 7.197.757,05	€ 5.038.429,93	€ 2.159.327,11
A.T.	€ 4.124.387,72	€ 2.266.251,97	€ 1.300.695,02	€ 557.440,72
TOTALE	**€ 89.828.133,77**	**€ 45.118.125,00**	**€ 31.297.006,14**	**€ 13.413.002,63**

Fonte: Delibera GR n. 1685 del 2.11.2016

Nel settembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo multiregionale fra l'AdG e gli OO.II. per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo, sulla base dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con delibera di Giunta regionale n. 1685 del 2.11.2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il MIPAAF e la Regione Puglia, avente a oggetto la disciplina dei rapporti giuridici fra l'Amministrazione centrale (in qualità di AdG) e l'Amministrazione regionale (in qualità di Organismo Intermedio) nell'ambito delle priorità e misure specificate nell'Accordo multiregionale; in particolare, la convenzione ha previsto la delega di alcune funzioni dell'AdG alla Regione[83].

Anche i settori della pesca e dell'acquacoltura sono stati interessati da iniziative elaborate in ambito europeo e nazionale per fronteggiare le conseguenze della crisi pandemica.

[83] Il paragrafo 3 (Organismi intermedi) dell'allegato IV al PO-FEAMP prevede che, sulla base di quanto previsto dal citato art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (cfr. nota precedente), uno o più Organismi Intermedi possono essere individuati per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione e/o dell'Autorità di certificazione sotto la responsabilità di dette Autorità. I compiti, le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con l'Autorità di gestione o con l'Autorità di certificazione, sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti avente a oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa. La convenzione tra il MIPAAF e la Regione Puglia è stata sottoscritta il 2.12.2016.

A livello europeo, il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.4.2020 (che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura) ha introdotto nel PO-FEAMP nuove Misure nonché la revisione di altre già esistenti, prevedendo l'ammissibilità di interventi anche in relazione a casi di crisi sanitaria.

A livello nazionale, per "*fare fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca*", l'art. 78, comma 3-*novies*, del d.l. n. 18/2020 ha affidato a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione delle modalità e delle procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal PO-FEAMP, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure.

In attuazione di tale previsione, il d.m. del 13.8.2020 ha:

- autorizzato le Regioni e le Province autonome a ridefinire, nei limiti delle rispettive assegnazioni finanziarie del FEAMP, la redistribuzione delle risorse, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle misure straordinarie di sostegno di cui ai Regolamenti (UE) 2020/460, Reg. (UE) 2020/558 e Reg. (UE) 2020/560, da attivare per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca;
- approvato l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del PO-FEAMP 2014-2020 tra il MIPAAF e le Regioni e le Province autonome, modificato in data 6.8.2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché la relativa tabella di ripartizione di competenze tra AdG e OO.II.;
- disposto che, ferme le percentuali tra Stato (32,88%) e Regioni e Province autonome (67,12%), la ripartizione delle risorse finanziarie di quota comunitaria del PO-FEAMP tra l'AdG e gli OO.II., per le priorità 1,2,4 e 5, è la seguente:
    - AdG – Priorità 1, 2, 4, 5 € 123.755.984,00 – Assistenza tecnica € 17.735.740,00;
    - OO.II. – Priorità 1, 2, 4, 5 € 274.385.244,00 – Assistenza tecnica € 14.511.060,00.

Secondo quanto reso noto dalla Regione, nel 2020:

- a seguito di una riduzione della dotazione delle risorse umane, si è proceduto a una riorganizzazione del FEAMP, mediante l'istituzione di n. 4 posizioni organizzative di supporto ai responsabili di priorità/misura; con i relativi avvisi sono state tuttavia reperite solo n. 2 unità; permane una ridotta consistenza di organico;
- sono stati adottati avvisi pubblici relativi a quattro misure per oltre € 11 mln[84] e sono state completate le istruttorie e adottate le graduatorie di quattro misure, con un impegno totale di € 2,3 mln[85];
- complessivamente sono stati assunti impegni per € 31.886.573,00 ed effettuati pagamenti per € 12.187.250,00;
- al 31.12.2020 sono state certificate spese per **€ 5.702.165,00** così ripartite:

Tabella 9.22 - PO-FEAMP 2014-2020 – Spesa certificata della Regione Puglia al 31.12.2020

PRIORITÀ	SPESA CERTIFICATA
Priorità 1 - Pesca	713.063,00
Priorità 2 - Acquacoltura	1.032.222,00
Priorità 4 – Strategie di Sviluppo Locale Partecipativo	756.983,00
Priorità 5 – Commercializzazione e Trasformazione	1.990.762,00
Assistenza Tecnica	1.209.135,00
TOTALE	**5.702.165,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

- a fronte di un *target* di spesa al 31.12.202 di € 16.778.050,50 (quota Ue), sono stati assunti impegni per **€ 20.736.676,00** ed effettuati pagamenti per **€ 2.919.092,81**, con una spesa certificata pari a **€ 2.910.905,68**:

[84] In dettaglio: *i)* misura 1.40 (art. 40, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 508/2014) per € 3 mln; *ii)* misura 2.47 (art. 47) per € 1,1 mln; *iii)* misura 2.56 (art. 56, paragrafo 1, lett. f) per € 1,5 mln; *iv)* misura 5.69 (art. 69) per € 6 mln.

[85] In dettaglio: *i)* misura 1.26 (art. 26), un beneficiario; *ii)* misura 1.32 (art 32), 37 beneficiari; *iii)* misura 1.30 (art. 30), un beneficiario; *iv)* misura 1.42 (art. 42), 2 beneficiari.

Tabella 9.23 – P FEAMP 2014-2020 – Impegni, pagamenti e spesa certificata della Regione Puglia al 31.12.2020 (quota Ue)

Dati riferiti al 31/12/2020

	Importi
Target di spesa fino al 31/12/2020 (Quota UE)	16.788.050,50 €
Impegni assunti (Quota UE)	20.736.676,00 €
Pagamenti anticipazioni (Quota UE)	3.234.381,17 €
Pagamenti acconti/saldi (Quota UE)	2.919.092,81 €
Importo certificato 2018 (Quota UE)	110.045,81 €
Importo certificato 2019 (Quota UE)	1.388.747,10 €
Importo certificato 2020 (Quota UE)	1.412.112,77 €
Importo certificato cumulato al 31/12/2020 (Quota UE)	**2.910.905,68 €**

Fonte: Regione Puglia – nota del 29.7.2021

Sebbene il PO FEAMP operi su scala nazionale, le evidenze riportate segnalano l'esistenza di margini di miglioramento nelle *performance* regionali.

Come già avvenuto in passato, i ritardi della Regione sono stati evidenziati dalla Relazione annuale sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea relativa all'anno 2020 (allegata alla delibera n. 1/2021 della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti); al 30.6.2020 le percentuali di impegni e pagamenti sul contributo pubblico sono state pari, rispettivamente, a 33,7% e 11,3%, dato quest'ultimo di poco superiore alla percentuale più bassa (10,2%) registrata dal Molise:

Tabella 9.24 – PO-FEAMP 2014-2020 – Attuazione al 31.12.2019 e al 30.6.2020

Tabella 6 – FEAMP – Dati di attuazione al 31.12.2019 e al 30.06.2020 (euro)

Amministrazione	Contributo pubblico	Dati al 31.12.2019				Dati al 30.06.2020			
		Impegni	Pagamenti	%	%	Impegni	Pagamenti	%	%
Abruzzo	17.856.634,0	9.781.910,0	5.282.865,9	54,8	29,6	10.118.625,1	5.468.117,3	56,7	30,6
Basilicata	5.644.506,0	2.086.117,3	638.595,8	37,0	11,3	2.111.117,3	665.595,8	37,4	11,8
Calabria	37.669.863,0	8.766.246,3	6.129.991,1	23,3	16,3	10.021.202,0	6.631.024,0	26,6	17,6
Campania	73.238.109,0	48.422.465,0	20.625.063,95	66,1	28,2	51.490.888,3	23.038.681,7	70,3	31,5
Emilia-Romagna	39.374.160,0	18.369.023,8	9.716.763,8	46,7	24,7	20.690.081,8	10.649.117,6	52,5	27,0
Friuli VG	17.834.132,0	6.867.962,9	3.972.861,5	38,5	22,3	9.552.966,9	4.169.809,6	53,6	23,4
Lazio	15.878.329,0	6.925.226,2	3.871.918,0	43,6	24,4	7.616.402,1	4.206.337,2	48,0	26,5
Liguria	10.787.218,0	6.600.198,0	3.072.063,9	61,2	28,5	8.492.365,2	3.283.370,6	78,7	30,4
Lombardia	7.447.559,0	1.375.822,3	1.163.678,3	18,5	15,6	1.375.822,3	1.178.667,5	18,5	15,8
Marche	31.583.536,0	14.559.749,9	9.230.826,2	46,1	29,2	15.287.478,5	10.388.149,1	48,4	32,9
Molise	4.091.162,0	907.666,5	416.717,6	22,2	10,2	971.812,8	416.717,6	23,8	10,2
Piemonte	1.283.623,0	451.067,6	445.787,4	35,1	34,7	451.067,6	445.787,4	35,1	34,7
Puglia	89.828.134,0	25.472.147,7	8.529.989,4	28,4	9,5	30.269.781,7	10.152.787,2	33,7	11,3
Sardegna	35.845.163,0	14.893.397,7	5.550.682,4	41,5	15,5	19.255.865,6	5.951.596,6	53,7	16,6
Sicilia	118.225.552,0	43.549.844,0	22.989.553,9	36,8	19,4	46.750.051,9	24.867.426,6	39,5	21,0
Toscana	18.849.210,0	8.937.374,7	5.674.713,3	47,4	30,1	9.287.628,3	5.973.619,4	49,3	31,7
Trento	2.483.945,0	2.238.733,2	1.751.141,9	90,1	70,5	2.420.233,2	1.813.782,4	97,4	73,0
Umbria	1.666.124,0	633.504,7	517.560,9	38,0	31,1	633.504,7	528.860,1	38,0	31,7
Veneto	45.592.436,0	18.807.135,2	9.355.417,8	41,3	20,5	18.967.743,5	9.991.535,4	41,6	21,9
Totale Regioni	**575.179.395,0**	**239.645.592,8**	**118.936.192,7**	**41,7**	**20,7**	**265.764.638,8**	**129.820.983,0**	**46,2**	**22,6**
DG Pesca	404.317.176,0	258.144.529,8	197.121.277,7	63,8	48,8	265.085.941,5	205.137.496,6	65,6	50,7
Totale	**979.496.571,0**	**497.790.122,6**	**316.057.470,4**	**50,8**	**32,3**	**530.850.580,3**	**334.958.479,6**	**54,2**	**34,2**

Fonte: elaborazione su dati MiPAAF

Fonte: Corte dei conti – Sez. contr. affari comunitari ed internazionali, del. n. 1/2021

La situazione aggiornata al 31.1.2020 evidenzia un avanzamento contenuto, con impegni e pagamenti rispettivamente pari al 34,31 e 14,13% della dotazione finanziaria regionale:

Tabella 9.25 – PO-FEAMP 2014-2020 – Impegni e pagamenti Regione Puglia al 31.12.2020

DOTAZIONE FINANZIARIA (a)	IMPEGNI (b)	% (b)/(a)	PAGAMENTI (c)	% (c)/(a)
89.828.134,00	30.822.363,07	**34,31%**	12.692.479,32	**14,13%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Alla luce di quanto precede, sebbene per il PO-FEAMP la regola del disimpegno "N+3" operi a livello nazionale, consentendo la compensazione tra le regioni che attuano i rispettivi interventi in funzione di OO.II., anche in relazione alla capacità della spesa della Regione Puglia nel settore in esame si rinnova l'invito a porre in essere iniziative idonee al conseguimento di risultati più apprezzabili.

9.4 Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, insieme ai fondi strutturali europei, lo strumento principale delle politiche per la coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 119, comma 5, Cost. e dell'art. 174 TFUE.

Il FSC, che ha la sua origine nei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) istituiti dagli artt. 60 e 61 della l. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), è attualmente disciplinato dal d.lgs. 31.5.2011, n. 88 ("*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*"), il quale:

- definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali (art. 1);
- fissa principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale (art. 2), quali: leale collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale (lett. *a*); utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale (lett. *b*); aggiuntività delle risorse, in coerenza con il principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali europei (lett. *c*); programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi (lett. *d*);
- identifica la finalità del FSC nel dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale. Il FSC: *i)* ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei fondi strutturali dell'UE; *ii)* è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, di carattere infrastrutturale e immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi (art. 4).

Sulla base della l. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che stabilisce le procedure di programmazione delle risorse del FSC 2014-2020 (art. 1, comma 703), le delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10.8.2016 hanno: *i)* individuato le aree tematiche tra cui ripartire le risorse del FSC per il periodo 2014-2020 (€ 38.716,10 mln); *ii)* assegnato le risorse (€ 13.412 mln) a Regioni (Puglia: € 2.071,5 mln) e Città metropolitane del Mezzogiorno per interventi da realizzare mediante appositi accordi interistituzionali denominati "Patti per il sud".

In tale cornice, nel settembre 2016 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, che ha previsto lo stanziamento di complessivi **€ 5.740.192.958**, di cui **€ 2.071.500.000,00**[86] a valere sul FSC 2014-2020 e **€ 3,5 mld** concernenti una parte delle risorse già programmate a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:

Tabella 9.26 – Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – dotazione finanziaria

Area di intervento	Costo totale interventi (€)	Risorse già assegnate (1) (€)	Risorse FSC 2014-2020 (€)	Altre risorse disponibili (2) (€)	Risorse finanziarie FSC al 2017 (€)
Infrastrutture	866.435.364		776.335.364	90.100.000	77.049.830
Ambiente	1.680.805.000		505.300.000	1.175.505.000	80.626.161
Sviluppo economico e produttivo	1.389.526.480		346.897.669	1.042.628.811	74.023.616
Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	451.000.000		165.000.000	286.000.000	30.937.749
Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione	1.140.238.537		220.238.537	920.000.000	60.434.214
Altro (completamenti)	212.187.577	154.459.147	57.728.430		57.728.430
Totale costi e risorse	***5.740.192.958***	***154.459.147***	***2.071.500.000***	***3.514.233.811***	***380.800.000***

(1) **Risorse già assegnate** con precedenti programmazioni: POR FESR Puglia 2007-2013
(2) **Altre risorse disponibili:** POR, Programma complementare regionale; Programmi operativi nazionali, altre Fonti Nazionali

Fonte: Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (Accordo del 10.9.2016)

La dotazione del Patto (quota FSC) è stata rideterminata in **€ 2.081.500.000,00** a seguito della stipula il 30.12.2019, tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della Regione Puglia, dell'Atto aggiuntivo del Patto per lo Sviluppo della Puglia.

Tale atto aggiuntivo è stato sottoscritto ai sensi della delibera CIPE n. 14 del 4.4.2019 che ha disposto, a valere sul FSC, una nuova assegnazione di € 80 mln in favore delle Regioni del Mezzogiorno, assegnando un importo di € 10 mln a ciascuna regione a integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo.

La stessa delibera CIPE ha disposto l'allocazione delle suddette risorse nell'Area tematica "*Infrastrutture*", alla linea di intervento denominata "*Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti*", destinandole all'attuazione di un "*Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne*" finalizzato a interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei Comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.

Il Patto finanzia n. 47 azioni suddivise nelle seguenti aree tematiche:

86 Nell'ambito delle risorse FSC (€ 2,071 mld), circa € 57 mln sono destinati a cofinanziare i progetti non completati entro il termine di ammissibilità della spesa comunitaria 2007-2013.

- infrastrutture (€ 593.335.364,00), con specifico riferimento agli interventi nel campo ferroviario e della sicurezza;
- ambiente (€ 505.300.000), tra cui interventi per il rafforzamento della gestione integrata delle risorse idriche e dei rifiuti, e per la difesa del suolo;
- sviluppo economico e produttivo (€ 529.897.669), con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti produttivi, alla qualificazione delle aree di insediamento produttivo e alle infrastrutture turistiche;
- turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali (€ 165.000.000), tra cui le attività a sostegno del settore cultura e per la rigenerazione urbana e territoriale;
- occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione (€ 220.238.537) con specifico riferimento alle azioni di formazione, inclusione sociale e sostegno all'occupazione.

Circa lo stato di attuazione, dalla relazione allegata al d.d.l. di approvazione del rendiconto generale 2020 risulta che l'11% di interventi è in fase di progettazione tecnica, il 9% in corso di affidamento, più del 65% con lavori in corso e quasi il 15% è stato completato.

Impegni e pagamenti al 31.12.2020 si commisurano a € 1.245 mln ed € 506 mln, pari al 59,85% e al 24,31% della dotazione finanziaria come sopra rideterminata (€ 2.081 mln)[87]:

Tabella 9.27 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – Impegni e pagamenti al 31.12.2020

ESERCIZIO	IMPEGNI		PAGAMENTI	
	Quota annua	Cumulato	Quota annua	Cumulato
2016	3.829.215,00	3.829.215,00		
2017	157.178.945,97	161.008.160,97	14.330.779,37	14.330.779,37
2018	252.475.936,76	413.484.097,73	60.253.735,72	74.584.515,09
2019	375.818.067,60	789.302.165,33	114.949.088,54	189.533.603,63
2020	456.412.997,59	1.245.715.162,92	316.536.403,10	506.070.006,73
TOTALE	**1.245.715.162,92**		**506.070.006,73**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

[87] Al pari del POR Puglia e del PSR Puglia, sono emerse alcune discordanze nello stato di avanzamento al 31.12.2020 fra i dati disponibili sul sito RGS-IGRUE e quelli forniti dall'Ente in sede istruttoria; discordanze ricondotte dalla Regione al disallineamento del popolamento dei dati da parte dei soggetti Beneficiari.

10 LA SPESA SANITARIA

10.1 La gestione del Servizio sanitario regionale

In considerazione dell'importanza e della rilevanza del comparto sanità sul bilancio regionale, nonché dell'impatto che i servizi sanitari hanno sulle risorse pubbliche da un lato, e sul benessere della collettività dall'altro, appare di particolare importanza poter quantificare e delimitare in maniera completa i costi sostenuti annualmente per la spesa sanitaria e sociale.

Secondo quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, le regioni devono garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale e, anche al fine di garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, devono:

a) accertare e impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale *standard*, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;
b) accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

In particolare, la Regione Puglia ha optato, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 118/2011, per la gestione in maniera accentrata di una quota delle risorse destinate al servizio sanitario regionale mediante l'istituzione della Gestione sanitaria accentrata (GSA), incardinata nell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità. La Gestione sanitaria accentrata è dotata di un proprio bilancio e la Regione ha nominato il terzo certificatore, che ne accerta la riconciliazione con il bilancio regionale.

La Sezione, in considerazione degli interventi resisi necessari in seguito alla pandemia causata dal Covid-19, ha condotto un'istruttoria dedicata alla gestione economico-finanziaria dell'emergenza, al fine di dar conto della corretta allocazione contabile delle risorse che sono state stanziate dallo Stato, dall'Unione europea, nonché delle somme che sono state ricevute dalla Regione Puglia a titolo di erogazione liberale da parte di privati cittadini.

10.2 Il Piano di rientro sanitario

Nel novembre 2010, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità negli anni 2006 e 2008 e, per il solo 2008, dell'eccezione sollevata al Tavolo di verifica in merito all'assistenza domiciliare e residenziale, la Regione Puglia ha sottoscritto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un piano di rientro, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della l. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dell'art. 2, comma 97, della l. 23.12.2009, 191 (legge finanziaria 2010), per la riattribuzione dei finanziamenti ancora trattenuti per le annualità 2006 e 2008.

Nel novembre 2012, al fine di consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di rientro, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza[88] hanno chiesto alla Regione di redigere e adottare il Programma operativo per gli anni 2013-2015, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012.

Nel novembre 2015, nella sessione del Tavolo adempimenti regionali e del Comitato verifica LEA sono stati rilevati il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi del precedente Programma operativo 2013-2015 e una situazione di strutturale squilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.

Nel 2016 la Regione ha formalizzato di volersi avvalere nuovamente dell'art. 15, comma 20, del d.l. n. 95/2012, con un Programma operativo 2016-2018.

In occasione della verifica sui risultati raggiunti, effettuata nel mese di novembre 2018, emergevano alcune criticità che necessitavano dell'adozione di ulteriori misure da parte della Regione.

[88] Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (operante presso il MEF) e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (operante presso il Ministero della Salute) sono i tavoli di monitoraggio dei piani di rientro.

Nel novembre 2019, quindi, Tavolo e Comitato rilevavano il profilarsi di un disavanzo strutturale, indice del mancato presidio degli interventi previsti dal Piano di rientro, con particolare riferimento ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici.

Veniva rilevato altresì il superamento del tetto di spesa dei privati accreditati, per il quale erano stati richiesti ripetutamente chiarimenti, e costi eccedenti il valore programmatico anche sugli altri servizi sanitari da privato accreditato.

Tavolo e Comitato, alla luce di tale disavanzo strutturale e visto il mancato raggiungimento di diversi obiettivi previsti nei livelli programmatici del Programma Operativo 2016-2018, chiedevano alla Regione, in occasione della successiva riunione di verifica, di produrre una dettagliata relazione sul biennio 2020-2021 contenente le azioni e gli interventi che la Regione stava attuando (aggiornando le stime con i dati degli ultimi mesi del 2019 e con i primi mesi dell'anno 2020) e intendesse attuare al fine del contenimento della spesa.

Da ultimo, dal verbale delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza dell'8.4 e del 5.7.2021, con riferimento all'attuazione del Piano di rientro, emerge che Tavolo e Comitato hanno:

- dichiarato di restare in attesa:
    - della relazione programmatica 2020-2021;
    - con riferimento alla prevenzione, di aggiornamenti sullo stato di implementazione delle azioni programmate in materia di *screening* oncologici;
    - di aggiornamenti sul monitoraggio della rete ospedaliera programmata;
    - di aggiornamenti sullo stato di implementazione della rete di assistenza territoriale approvata con DGR n. 19/2020, nonché sull'approvazione di piani attuativi territoriali;
    - del completamento dei percorsi di accreditamento *in itinere* e della piena operatività dell'Organismo Tecnicamente Accreditante;
- sollecitato la trasmissione della documentazione relativa ai progetti obiettivo anno 2019;
- rinnovato la richiesta di ricevere una nuova bozza di Programma Operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19, che recepisca quanto richiesto nelle riunioni dell'8.10 e del 18.12.2020.

Con riferimento alla relazione programmatica 2020-2021, in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2019 era emerso che "*Sulla base di quanto riportato a Verbale e*

comunicato dal Ministero della Salute, la Puglia ha raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Operativo propedeutici all'uscita dal Piano Operativo. In termini di equilibrio economico, tenuto conto del Riparto del Fondo Sanitario, dell'aleatorietà del payback, dei finanziamenti dei farmaci innovativi e soprattutto dell'emergenza Covid-19 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto un piano programmatorio per il Biennio 2020-2021. Il Piano è stato inviato e la prossima verifica è prevista il 1° ottobre, durante la quale ci si auspica che l'uscita dal Piano Operativo possa essere formalizzata" (cfr. relazione allegata alla deliberazione della Sezione n. 90/2020/PARI, § 7.2).

Dal verbale delle riunioni del Tavolo tecnico e Comitato LEA di aprile e luglio scorsi emerge che Tavolo e Comitato, nella riunione dell'1.10.2020, hanno valutato negativamente il documento trasmesso dalla Regione, sollecitandola nuovamente a trasmettere una dettagliata relazione sul biennio 2020-2021, contenente le azioni e gli interventi che la Regione stesse attuando e intendesse attuare al fine di garantire l'erogazione dei LEA assicurando l'equilibrio del Sistema sanitario regionale.

In vista della riunione del 18.12.2020 la Regione ha trasmesso una nuova relazione programmatica 2020/2021, valutata anch'essa negativamente dal Tavolo e Comitato che, ancora una volta, hanno avanzato la richiesta di una nuova Relazione programmatica per gli anni 2020-2021 che fosse anche coerente con il programma operativo per la gestione dell'emergenza covid-19.

Con riferimento a tale ultimo adempimento, in sede istruttoria è emerso che l'invio di tale documento, sul quale erano in corso le interlocuzioni con gli uffici ministeriali, è stato rinviato a causa dell'emergenza Covid-19, a seguito della quale la programmazione regionale si è focalizzata principalmente sui temi emergenziali, e che il MEF e il Ministero della salute chiedono supplementi di relazioni per dimostrare l'equilibrio del sistema sanitario regionale. Ottenuta tale approvazione, la Regione Puglia avrebbe concluso le procedure di consolidamento.

Nei paragrafi che seguono verranno esaminati i singoli punti di approfondimento e sviluppo.

10.3 La perimetrazione del Servizio sanitario regionale

Il perimetro sanitario è costruito ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui: "*[n]ell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate*

e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988».

La Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 2019) ha evidenziato che "*[q]uesta Corte ha già affermato che «la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono una visione teleologica e sinergica della dialettica finanziaria tra questi soggetti, in quanto coinvolgente l'erogazione di prestazioni riconducibili*

al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. [e che] che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma che la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività. Da ciò consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. In definitiva, la dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale» (sentenza n. 169 del 2017)".

La Corte, inoltre, evidenzia come "*[t]ali principi sono specificati nell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118… il quale stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni*".

Con la sentenza n. 62 del 2020 la Consulta ha ribadito che "*la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei LEA compone un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione*".

Recentemente, con la sentenza n. 132 del 2021 la Corte costituzionale ha affermato che "*[i]l citato art. 20, non solo impone una corretta quantificazione dei LEA attraverso una chiara e separata evidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al loro finanziamento e alla loro erogazione, nonché delle entrate e delle spese relative a prestazioni superiori ai LEA, ma altresì (al comma 2, lettera a) prescrive alle Regioni di «accerta[re] ed impegna[re] nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate»*"; la Corte precisa anche che "*dal quadro normativo sull'esatta determinazione ed erogazione dei LEA e sui relativi principi contabili, si ricava… l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi*".

Secondo i dati rinvenibili nella nota integrativa al bilancio previsionale 2020-2022, l'entità del fabbisogno della quota regionale del fondo sanitario nazionale per il 2020, in termini prudenziali, è stata quantificata in € 7.354,3 mln sulla base delle indicazioni del MEF con

riferimento al riparto delle risorse finanziarie per l'anno 2019 e sulla quota di FSN previsto per il 2020.

L'importo complessivo di € 7.354,3 mln si scompone nel seguente modo:

a) compartecipazione regionale al gettito IVA: € 4.368,82 mln;
b) fondo perequativo nazionale: € 1.861,99 mln (al lordo del saldo di mobilità interregionale e internazionale);
c) addizionale regionale all'Irpef: € 437,13 mln;
d) imposta regionale sulle attività produttive (da destinare al finanziamento della sanità): € 686,36 mln.

Per la mobilità sanitaria interregionale sono state previsti € 159,98 mln di attivo, oltre € 13,2 mln per la mobilità attiva internazionale ed € 341,91 mln di passivo. Con riguardo al *payback* ordinario delle aziende farmaceutiche, la previsione è stata stanziata per l'esercizio 2020 in € 70 mln (da aggiornare in base al contenzioso in atto e a disposizioni normative sopravvenute).

Infine, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero della salute, sono state allocate le ulteriori poste previsionali riferite agli altri trasferimenti del FSN di parte corrente vincolata (medicina penitenziaria, superamento OPG (ospedali psichiatrici giudiziari), assistenza extracomunitari, IZS (istituti zooprofilattici sperimentali), formazione specialistica MG, obiettivi di piano, indennizzi trasfusioni, etc.) cui si sommano quelle riferite a proventi per attività svolte dalla Regione e dalle aziende sanitarie afferenti al bilancio autonomo, la cui previsione è stata effettuata sempre in base all'andamento dei gettiti dell'ultimo quinquennio.

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 è stato determinato dall'art. 1, comma 514, della l. n. 145/2018 in € 116.439 mln, incrementato ai sensi del successivo comma 518 di € 10 mln e ai sensi dei commi 526, 527 e 528, di € 25,20 mln.

Peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 447, della l. n. 160/2019, è stata prevista la somma ulteriore di € 185 mln e, ai sensi dell'art. 25, comma 4-*quater*, del d.l. n. 162/2019, la somma di € 2 mln.

L'art. 18, comma 1, d.l. n. 18/2020 ha previsto che il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è incrementato, per l'anno 2020, di € 1.410 mln, per finanziare i diversi interventi in ambito sanitario disposti dallo stesso decreto.

Per come emerge dall'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta del Ministero della salute

concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2020, nella seduta del 31.3.2020, il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale viene, quindi, rideterminato in € 118.071,20 mln.

Nella seduta del 17.12.2020 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha sancito un'ulteriore intesa a integrazione e modifica della precedente (marzo 2020).

Sulla base della nuova intesa, il livello del finanziamento corrente dello Stato al SSN è stato rideterminato in complessivi € 120.517.027.755, al lordo di € 164 mln e di € 500 mln che concorrono a finanziare il rimborso alle regioni, rispettivamente, per l'acquisto dei medicinali innovativi (art. 1, comma 400, l. n. 232/2016) e dei medicinali oncologici innovativi (art. 1, comma 401, l. n. 232/2016). Gli ulteriori finanziamenti introdotti per l'anno 2020 rispetto alla precedente intesa tengono conto anche degli interventi adottati per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

La legge statale determina, quindi, annualmente il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello complessivo delle risorse del SSN al cui finanziamento concorre lo Stato. Sulla base del livello del fabbisogno determinato, il Ministero della salute presenta annualmente alle regioni una proposta di riparto (suddividendo le risorse in fabbisogno indistinto e fabbisogno vincolato) discussa in sede di Conferenza Stato-Regioni per raggiungere un'intesa; quest'ultima viene poi recepita con delibera CIPE[89].

Con riferimento all'anno 2020, l'allegato "C" alla delibera n. 35/2021 ("*Fondo sanitario nazionale 2020 – Integrazione al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale*") del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS)[90] indica il riparto tra le regioni delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA); per la Regione Puglia le risorse sono pari a complessivi € 7.493.256.467.

Di tali risorse, nel rendiconto 2020 della Regione Puglia, risultano contabilizzati € 7.379.905.569 sui seguenti capitoli di entrata:

- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), capitolo E1011060, per € 487.940.037;

[89] La delibera CIPE (che rappresenta la conclusione del procedimento) viene adottata con notevole ritardo rispetto all'esercizio di riferimento del FSN; ciò si riflette negativamente sulla programmazione dei servizi sanitari regionali.

[90] Denominazione assunta dal CIPE a decorrere dall'1.1.2021 per effetto dell'art. 1-*bis* del d.l. 14.10.2019, n. 111 ("*Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*"), convertito, con modificazioni, dalla l. 12.12.2019, n. 141.

- le entrate da addizionale regionale IRPEF, capitolo 1011050, per € 439.595.000;
- le entrate da compartecipazione regionale all'IVA, capitolo 1011080, per € 4.525.386.110;
- le entrate da fondo perequativo nazionale, capitolo 1011090, per € 1.902.323.298;
- le entrate da assegnazione quota integrativa del fondo sanitario nazionale indistinto corrente, capitolo 2101000, per € 24.661.124 (che al lordo della quota premiale di € 3.429.559 di cui alla citata intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 31.3.2020, risulta accertato per l'importo complessivi di € 28.090.683).

La differenza (€ 113.350.898) fra l'importo delle risorse indicate nella delibera CIPESS n. 35/2021 (€ 7.493.256.467) e quelle contabilizzate nel rendiconto 2020 (€ 7.379.905.569) si riferisce a ricavi ed entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie.

Per come evidenziato nella relazione assessorile al rendiconto 2020 "*sulla base della struttura e della quantità delle Entrate si conferma che il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale assorbe la maggior parte delle risorse. La percentuale di assorbimento del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (esclusi i trasferimenti da parte del Bilancio autonomo extrasanitario) rispetto alle entrate correnti del bilancio autonomo risulta di circa 85%*".

Sul piano squisitamente contabile, la Sezione, con nota del 13.7.2021, ha chiesto alla Regione Puglia di compilare la tabella delle entrate e spese sanitarie da consuntivo 2020, e di fornire altresì il dettaglio dei capitoli relativi a ciascuna voce e il prospetto di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 articolato per capitoli, che, ai sensi dello stesso articolo, costituisce allegato al disegno di legge di rendiconto.

La Regione, con nota del 30.7.2021, ha trasmesso la tabella dimostrativa delle Entrate e delle Spese sanitarie a rendiconto 2020, che di seguito si riepiloga, e, per ciascuna delle voci di entrata e di spesa aggregate del perimetro sanitario, ha indicato, mediante altri prospetti di dettaglio, i correlati capitoli di entrata e di spesa:

Tabella 10.1 - Entrate e Spese sanitarie nel consuntivo 2020

Entrate	Importo accertato	Spese	Importo impegnato
Finanziamento sanitario ordinario corrente	8.111.826.977,90	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	8.199.701.015,72
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	2.469.794,22	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	8.139.000,00
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso	0,00	Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	0,00
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	18.644.674,85	Spesa per investimenti in ambito sanitario	43.076.547,00
di cui investimenti per l'edilizia sanitaria		*di cui investimenti per l'edilizia sanitaria*	
Partite di giro	1.469.430.203,73	Partite di giro	1.469.430.203,73
Totale Rendiconto entrate sanitarie	**9.602.371.650,70**	**Totale Rendiconto uscite sanitarie**	**9.720.346.766,45**
Quota di uscita finanziata da bilancio autonomo			-118.827.193,00
Quota di entrata del bilancio autonomo che finanzia capitoli di spesa del SSR	-387.178,00		
EV 2020	-464.899,00		
Totale a pareggio	**9.601.519.573,96**	**Totale a pareggio**	**9.601.519.573,95**

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Per come emerge dai dati comunicati, la Regione avrebbe finanziato con risorse del bilancio autonomo spese sanitarie per l'importo di € 118.827.193.

I capitoli di spesa che risultano finanziati da risorse del bilancio autonomo sono stati esposti in maniera dettagliata dalla Regione come si evince dalla tabella che segue:

Tabella 10.2 – Spese sanitarie 2020 finanziate da risorse del bilancio autonomo

CAPITOLI	DECLARATORIA	IMPORTO - IMPEGNI 2020
U0003782	Spese per il servizio di tesoreria, di c/c postali e rimborso relative spese forzose. Conto Sanità.	2.193
U0711048	Indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della l. 221/1968. (art. 5 l.r. 22/2013)	800.000
U0712047	Contributi ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. art. 9 l.r. 45/2008	1.100.000
U0721022	Spesa per interventi di sistemazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico regionale	500.000
U0721028	Contributo ai cittadini pugliesi portatori di disabilità psicofisica che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay. Art. 40 l.r. 26/06	75.000
U0721072	Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il rimborso dei trapiantati.	3.000.000
U0731030	Accordo integrativo per la medicina generale e pls, la continuità assistenziale e l'emergenza - urgenza	32.400.000
U0734030	Interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario. Quota 5% carico regione.	3.000.000
U1301024	Risorse per le gestioni liquidatorie del servizio sanitario per liquidazione in via diretta di debiti pregressi delle ex aa.ss.ll. a seguito di condanne giudiziali. Art. 6 l.r. 67/2018 (bilancio 2019)	1.000.000
U1301034	Maggiori oneri derivanti dal servizio sanitario regionale per l'anno 2019. art. 5 l.r. 55/2019 (bilancio 2020)	38.500.000
U1302002	Trasferimento alle asl di risorse aggiuntive per l'attuazione e del piano triennale di prevenzione. art. 6 l.r. n. 67/2017	100.000
U1302005	Finanziamento scuole di specializzazione in medicina delle università pugliesi art. 9 l.r 52/2019 (assestamento bilancio 2019)	4.000.000
U1302006	Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie (l.r. n. /2020)	750.000
U1305002	Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio di strutture territoriali di assistenza. Art. 28 l.r. 52/2019 (assestamento bilancio 2019)	500.000
U1305003	Risorse aggiuntive a favore del servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell'esercizio 2019. Art. 7 l.r. 52/2019 (assestamento bilancio 2019)	33.000.000
U1307000	Spesa per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici. Art. 50 l.r. n. 40/2016	100.000
Totale complessivo		**118.827.193**

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori all'unità di euro)

A seguito di interlocuzioni occorse per le vie brevi, la Regione ha spiegato che per la riconciliazione delle entrate e delle spese 2020, occorre considerare che:

- l'importo di € 387.178 rappresenta una quota degli impegni che ha trovato copertura in una quota parte di entrate del bilancio autonomo del Titolo 3 ai capitoli 3061006, 3061200, 3064080 e 3065011 – che, diversamente dagli altri capitoli appartenenti al medesimo titolo e che fanno parte dell'area perimetrata, non risulterebbero collegati a specifici capitoli di spesa appartenenti al perimetro sanitario;
- l'importo di € 464.899 rappresenta una quota di entrate vincolate accertate nel 2020 non impegnate sul medesimo esercizio.

Infatti, con riferimento a queste ultime entrate, dall'esame dell'allegato n. 10 al d.d.l. relativo al rendiconto regionale 2020 è stato possibile verificare che sono confluite tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Per come risulta dall'elenco dei capitoli appartenenti al perimetro sanitario forniti dalla Regione, la spesa sanitaria impegnata, complessivamente pari a € 9.720.346.766,45, risulterebbe tutta ricompresa nella missione 13, tranne per l'importo di € 44.960,68, ricompreso nella Missione 1, e per l'importo di € 1.469.430.203,73 per le partite di giro.

Inoltre, l'allegato n. 35 al citato d.d.l. evidenzia che, secondo i dati Siope, l'importo degli incassi, nell'anno 2020, per la gestione sanitaria ammonta alla somma complessiva di e 9.653.972.527,32 e coincide con quanto risulta dall'allegato n. 29 – gestione delle entrate sanità. Analogamente, l'importo dei pagamenti risultanti dai dati SIOPE, riportati nell'allegato 37 del medesimo d.d.l., ammonta a € 9.633.967.125,18 e coincide con quanto risulta dall'allegato n. 30 – prospetto delle spese di bilancio sanità.

Si rileva, inoltre, una differenza di € 68.315.517,72 tra l'importo degli impegni di cui alla Missione 13 del conto del bilancio della Regione (€ 8.319.187.119,76) e il totale delle spese della Missione 13 (€ 8.250.871.602,04) comprese nella perimetrazione sanitaria. Si evincerebbe, pertanto, che nell'ambito della Missione 13 del conto del bilancio regionale anno 2020 sono state contabilizzate somme non rientranti nel perimetro sanitario.

Per come è emerso dal verbale unico delle riunioni dell'8.4 e del 5.7.2021 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la Regione Puglia ha rispettato il limite del 100% previsto dall'art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013, come modificato dall'art. 117, comma 3, d.l. n. 34/2020, in quanto

ha erogato al proprio Servizio sanitario regionale, entro il 31.12.2020, il 100% delle risorse incassate nell'anno 2020 dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN e delle somme che la stessa Regione ha destinato al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale a valere su risorse proprie dell'anno.

Anche nell'anno 2020 è stato accertato un finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per € 2.469.794,22 che, tuttavia, non è risultato sufficiente per finanziare la spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA, la cui differenza, pari a € 5.669.205,78 è stata finanziata con risorse del bilancio autonomo della Regione ed entrate vincolate 2020.

Con specifico riferimento alla spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA, occorre evidenziare che con la recente sentenza n. 142 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 21/2020 (recante l'istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie), giudicando integrata "*la violazione del principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, è precluso alla Regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali*".

Secondo la Consulta, la disposizione citata, prevedendo l'inserimento del dirigente psicologo nel piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali, si pone in contrasto con l'obiettivo del rientro dal deficit sanitario perseguito con l'Accordo sottoscritto dalla Regione Puglia il 29.10.2010 e viola, pertanto, l'art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica).

Con nota istruttoria del 13.9.2021 la Sezione ha chiesto alla Regione di chiarire: *i)* come tale sentenza impatta sugli impegni assunti al capitolo U1302006, pari a € 750.000,00, conservati a residui passivi alla fine del 2020; *ii)* se le suddette spese risultano contabilizzate tra i residui passivi dell'esercizio 2021; *iii)* le ragioni giuridiche che hanno consentito alla Regione Puglia di impegnare, nell'esercizio 2020, la somma complessiva di € 8.252.907,59 nella missione 13, programma 02, titolo 1 della spesa ("*Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA*").

Con nota di riscontro del 17.9.2021 la Regione Puglia ha:

- con riferimento alle somme impegnate e rimaste a residuo alla fine del 2020, al capitolo di spesa U1302006, rubricato "*Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie*",

dichiarato che: *i) "tali somme sono state interamente impegnate nel corso dell'esercizio 2020 ex articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011. Le stesse ad oggi non sono state liquidate, e dunque risultano contabilizzate tra i residui passivi dell'esercizio 2021, anno in relazione al quale, sul medesimo capitolo, non sono previsti stanziamenti"*; *ii)* poiché, a valere sulle medesime somme, non sono state effettuate ulteriori procedure di spesa, *"in occasione della prossima attività di riaccertamento ordinario dei residui, si provvederà alla cancellazione dei residui medesimi"*;

- con riferimento alla richiesta rappresentazione delle ragioni giuridiche che hanno consentito alla Regione Puglia di valorizzare spese alla missione 13, programma 02, titolo 1, evidenziato *"che la somma complessiva di euro 8.252.907,59 impegnata nell'esercizio 2020 nell'ambito della missione 13 – programma 02 – titolo 1 della spesa (Servizio Sanitario Regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), è ascrivibile per l'importo di euro 7.995.000, oltre che alle risorse per la psicologia di base per euro 750.000, a:*
  - *risorse imputate al capitolo U1302005 (euro 4.000.000) – "Finanziamento Scuole di Specializzazione in Medicina delle Università pugliesi ex art. 9 L.R. 52/2019 (assestamento bilancio 2019)": trattasi di somme che vengono erogate dal Dipartimento Salute all'Università per i corsi di specializzazione medica. La natura della spesa è di carattere solo indirettamente sanitario e la stessa non rappresenta un finanziamento aggiuntivo rispetto ai LEA;*
  - *somme imputate al capitolo U1302002 (euro 100.000) – "Trasferimento alle ASL di risorse aggiuntive per l'attuazione del piano triennale di prevenzione. Art. 6 L.R. nr. 67/2017". Trattasi di risorse assegnate ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018), da non intendersi come ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza;*
  - *risorse di cui ai capitoli U0721072 (euro 3.000.000) – "Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il rimborso dei trapiantati"; U0712041 (euro 70.000) – "Spese per contributi agli invalidi civili ex art. 27 l. 104/92. Ex art. 3 comma 1 l. 549/95"; U0721028 (euro 75.000) "Contributo ai cittadini pugliesi portatori di disabilità psicofisica che applicano il metodo doman o vojta o fay. Art. 40 l.r. 26/06".*

    Trattasi di contributi di carattere preminentemente sociale erogati ai cittadini attraverso le ASL e previsti da disposizioni normative emanate prima dell'entrata in vigore del piano di rientro (rispettivamente legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 "Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto"; legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 "Interventi in materia sanitaria", artt. 38-40; legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

e i diritti delle persone handicappate", art. 27). Le predette spese, in occasione delle verifiche trimestrali ed annuali sul bilancio sanitario regionale di competenza del Ministero dell'Economia delle Finanze e del Ministero della Salute, non sono mai state oggetto di rilievo";

- in relazione al restante importo impegnato nell'esercizio 2020 nell'ambito della Missione 13, Programma 02, Titolo 1, e pari a complessivi € 257.907,59, precisato che si tratta di "*risorse imputate ai capitoli U3020053 (Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale - euro 129.049,64); U3029053 (Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale dirigenziale di ruolo e non di ruolo euro 43.731,88); U3031053 (Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie e quota di concorso pensionistiche a carico ente. s.o. euro 65.633,55) e U3034053 (Stipendi, retribuzioni fisse e accessorie al personale. irap - imposta regionale sulle attività produttive - euro 19.492,52) afferenti a spesa del personale dipendente che, per esigenze di carattere espositivo sottese alla disaggregazione della spesa di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 118/2011, sono state incluse nella Missione 13, Programma 2. Tali risorse non costituiscono pertanto finanziamento aggiuntivo rispetto ai LEA*".

Nel prendere atto di quanto dichiarato, questa Sezione si riserva di verificare, in occasione dell'attività di controllo che svolgerà sul rendiconto della Regione Puglia per l'esercizio 2021, l'avvenuta cancellazione di tali residui passivi.

D'altro canto, questa Sezione non può esimersi dal focalizzare l'attenzione su una condotta contabile della Regione non sempre in linea con i vigenti principi contabili generali e, in particolare, con quelli della correttezza, chiarezza e comprensibilità.

Segnatamente, il principio della chiarezza e comprensibilità prevede, tra l'altro, che "*il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità)... L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni…*".

In relazione a tale profilo la Sezione si riserva di verificare, in occasione dei prossimi controlli sui bilanci regionali, il puntuale rispetto delle prescrizioni richiamate, poste a presidio di esigenze democratiche di *accountability*.

Infine, in sede istruttoria la Regione ha precisato che "*in ordine alla necessità di garantire l'esatta perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 118/2011, si provvederà, già con riferimento ai prossimi documenti in materia di bilancio, a dare evidenza contabile delle risorse del bilancio autonomo che finanziano spese sanitarie, nonché a verificare la chiarezza, correttezza e comprensibilità della classificazione di tali poste nei documenti contabili*".

Nel prendere atto di quanto affermato, la Sezione effettuerà sul punto le necessarie verifiche in sede di esame del rendiconto per l'esercizio 2021.

10.4 I livelli essenziali di assistenza

Ulteriore aspetto connesso con la perimetrazione sanitaria, trattata nel paragrafo precedente, è il posizionamento della Regione Puglia rispetto alle risultanze LEA, misurate da un'apposita griglia (c.d. Griglia LEA) che contempla un set di indicatori, ripartiti tra l'attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, che consente di conoscere e cogliere nell'insieme le diversità e il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di assistenza.

È stato recentemente pubblicato il report di maggio 2021 del Ministero della salute sul monitoraggio dei LEA per l'anno 2019, da cui emerge che la Regione Puglia ha raggiunto un risultato di 193 (la valutazione di sufficienza relativamente agli adempimenti inerenti ai LEA è fissata nel punteggio complessivo minimo di 160 oppure compreso nell'intervallo 140-160, purché in assenza di indicatori critici con riguardo alle singole prestazioni).

Nel report, inoltre, si evidenzia che nell'anno 2019 "*nel complesso la Regione raggiunge valori adeguati, entro i parametri di riferimento, per la maggior parte degli indicatori relativi ai tre livelli di assistenza prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e ospedaliera*".

Tuttavia, sono state segnalate le seguenti criticità:

- nel *livello di assistenza della prevenzione*, per l'indicatore *Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto*;
- nel *livello distrettuale* per l'indicatore *Numero di posti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti.*

Di seguito il grafico riepilogativo dei punteggi ottenuti dalla Regione Puglia negli anni 2010-2019 contenuta nel suddetto monitoraggio:

Grafico 10.1 - Punteggi LEA anni 2010-2019

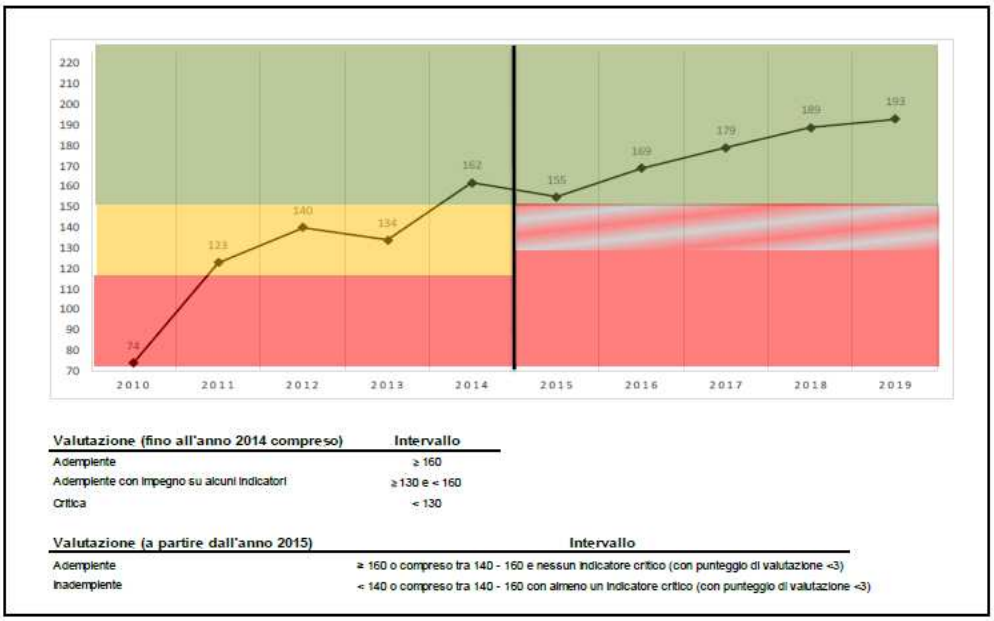

Fonte: Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria – Ufficio VI – Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia LEA – Metodologia e risultati dell'anno 2019 - Maggio 2021

10.5 Gestione economico-finanziaria dell'emergenza Covid-19

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha comportato un aumento della spesa sanitaria (+ 2,90% rispetto al 2019)[91].

L'art. 18, comma 1, del d.l. n. 18/2020, prevede che "… *Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20",*

[91] Cfr. Corte dei conti, "*Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021*", pag. 315.

garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza…".

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati approvati diversi provvedimenti statali di natura legislativa con cui sono state attribuite alle Regioni assegnazioni statali da destinare alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Con nota del 19.7.2021 la Sezione ha chiesto all'Ente di relazionare in maniera puntuale, per ciascuna misura normativa, sulla gestione finanziaria delle somme assegnate alla Regione Puglia e destinate a fronteggiare l'epidemia da Covid-19 e di riepilogare, peraltro, tale gestione attraverso la compilazione di una tabella contenente la tipologia di intervento, l'importo assegnato alla Regione, il capitolo di entrata su cui tali importi risultano accertati, i corrispondenti capitoli di spesa su cui risultano impegnate le somme, gli importi assegnati agli enti del SSR e i relativi provvedimenti regionali di assegnazione e, infine, gli importi accantonati. Inoltre, la Sezione ha chiesto, con la stessa nota, di relazionare sull'eventuale utilizzo da parte della Regione Puglia di risorse dell'Unione europea, sempre finalizzate a far fronte all'emergenza da Covid-19.

Con nota di riscontro del 2.8.2021 la Regione Puglia ha precisato che:

- nel corso dell'anno 2020 sono stati approvati diversi provvedimenti statali di natura legislativa (d.l. n. 14/2020; n. 18/2020; n. 34/2020; n. 104/2020, c.d. "decreti emergenziali" e relative leggi di conversione) con cui sono state attribuite alle regioni risorse da destinare alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. In particolare, le assegnazioni previste in favore della Regione Puglia nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2020 di cui ai decreti-legge sopra richiamati, come dettagliato nella tabella compilata dalla Regione, ammontano complessivamente a € 235.926.314,43;
- tali somme sono state stanziate nel bilancio mediante l'adozione di deliberazioni della Giunta regionale con contestuale istituzione di capitoli di entrata e di spesa specifici, e assegnate provvisoriamente ed erogate in anticipazione agli enti del Sistema sanitario regionale, nelle more della trasmissione da parte degli stessi della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per l'emergenza — contabilizzate con imputazione al centro di costo "COV20", come richiesto dal citato art. 18, comma 1, del d.l. n. 18/2020. Peraltro, è stato chiarito che, ricevuta la rendicontazione, su cui, alla data di riscontro, erano in corso

le ultime verifiche da parte del MEF e del Ministero della salute, le risorse sono state ripartite in favore degli Enti del Sistema sanitario regionale.

Con riferimento alle assegnazioni delle risorse da parte della Regione, la stessa, nella suddetta tabella, non ha fornito indicazioni puntuali sui relativi provvedimenti, come invece richiesto da questa Sezione di controllo, limitandosi a indicare genericamente "*note regionali e deliberazione della Giunta regionale (Dief in corso di adozione)*".

Su ulteriore richiesta, per le vie brevi, di questa Sezione di controllo, la Regione con nota dell'1.9.2021 ha indicato nella deliberazione di Giunta regionale n. 1346/2021 il provvedimento definitivo con cui sono state ripartite le risorse Covid agli enti del SSR.

Per come indicato dal prospetto fornito dalla Regione, l'importo complessivo delle risorse del fondo sanitario nazionale destinate alla Regione Puglia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pari a € 235.926.314,43, è stato stanziato nel bilancio regionale 2020 mediante la creazione di capitoli di entrata e di spesa inseriti nel perimetro sanitario, distinti per ciascun provvedimento statale.

I *capitoli di entrata* interessati sono i seguenti:

- E2135011 "*Risorse per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*", su cui risultano accertate somme per € 93.526.633,00;
- E2035748 "*Risorse Covid (DL 34/2020, DL 104/2020) Quota indistinta finalizzata*", su cui risultano accertate somme per € 138.630.157,43;
- E2038046 "*Risorse per l'attivazione delle centrali operative regionali di cui al D.L. rilancio emergenza da Covid-19*", su cui risultano accertate somme per € 3.769.524,00

per un totale complessivo accertato pari a € 235.926.314,43.

I corrispondenti *capitoli di spesa* interessati sono i seguenti:

- U1301038 su cui risultano impegnate somme per € 43.778.424,20;
- U1301039 impegnato per € 16.582.736,00;
- U1301040 impegnato per € 6.633.095,00;
- U1301041 impegnato per € 15.919.427,00;
- U1301042 impegnato per € 10.612.951,00;
- U1301046 impegnato per € 3.769.524,00;
- U1301051 impegnato per € 138.630.157,43

per un totale complessivo impegnato pari a € 235.926.314,43.

Tali risorse risultano, pertanto, interamente accertate e impegnate nell'anno 2020 e di tali somme risultano non essere stati assegnati agli enti del Servizio sanitario regionale importi per € 37.698.381,00 (somme indicate dalla Regione come importo accantonato).

Per come risulta dalla citata delibera CIPESS n. 35/2021, le risorse aggiuntive al FSN 2020 per il finanziamento di interventi per fronteggiare l'epidemia Covid-19 di cui ai dd.ll. nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e all'art. 1, comma 413, della l. 30.12.2020, n. 178 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*"), ammonterebbero a € 238.579.552,71, diversamente dall'importo comunicato dalla Regione pari a € 235.926.314,43.

Questa Sezione di controllo, sempre per le vie brevi, ha chiesto alla Regione di spiegare tale differenza; la Regione, con la citata nota dell'1.9.2021, ha spiegato che la differenza, pari a € 2.653.238, corrisponde alle risorse ripartite in favore della Regione Puglia dell'art. 1, comma 413, della l. n. 178/2020, stanziate nel bilancio regionale con deliberazione di Giunta n. 1051/2021 avente ad oggetto "*Variazione al bilancio di previsione per l'e.f. 2021. Iscrizione risorse di cui all'art.1, comma 413, della legge n. 178/2020. Fondo sanitario vincolato di competenza esercizio 2020*".

Per come emerge dal più volte citato verbale unico delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, tenutesi nelle date dell'8.4 e del 5.7.2021, le risorse Covid complessivamente attribuite alla Regione Puglia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, pari a € 235.926.314,43 risultano incassate, al 31.12.2020, per € 232.156.790; il residuo attivo che ne deriva, pari a € 3.769.524, corrisponde alle risorse di cui all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 34/2020.

Invece, dai capitoli di entrata su cui tali risorse Covid sono state contabilizzate, inviati dalla Regione con nota del 30.7.2021, oltre al residuo di € 3.769.524, esistente sul capitolo E2038046 (relativo alle risorse di cui all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 34/2020), emergerebbe un residuo di € 106.963.688,53 sul capitolo di entrata E2035748, che registra un accertamento di € 138.630.157,43 e un incasso di € 31.666.468,90.

Questa Sezione di controllo ha chiesto alla Regione di spiegare le motivazioni di tale discordanza. La Regione ha spiegato che l'importo di € 106.963.688,53, che risulta a residuo sul capitolo di entrata E2035748, è stato effettivamente trasferito dal MEF (e pertanto nella tabella

contenuta nel verbale dei tavoli tecnici risulta incassato alla data del 31.12.2020), a titolo di anticipazioni mensili che la Regione riceve per la sanità dal Ministero.

Tale incasso, per come riferito sempre dalla Regione, sarebbe stato contabilizzato sulle partite di giro (nelle partite di giro le somme anticipate vengono contestualmente accertate e impegnate) e solo nel momento in cui la Regione riceve dal Ministero comunicazione ufficiale, che specifica a quale titolo sono state trasferite le somme, provvede a regolarizzare tale operazione e a registrare l'incasso sul capitolo di entrata E2035748.

I finanziamenti definiti dai decreti-legge Covid sono finalizzati all'organizzazione delle attività ivi previste, come ricordato anche dai tavoli tecnici; pertanto, qualora tali attività non vengano organizzate, i finanziamenti devono essere posti in accantonamento, al fine di completare le attività previste dai decreti-legge nazionali nel corso dell'anno 2021.

Peraltro, l'art. 26, comma 4, del d.l. 25.5.2021, n. 73 ("*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito con modificazioni dalla l. 23.7.2021, n. 106) prevede che il Ministero della salute effettua, per ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dai medesimi enti entro il 15.7.2021, il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai dd.ll. nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti-legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.

Per come certificato dai tavoli tecnici, la Regione Puglia ha trasmesso questa relazione. A fronte di un finanziamento Covid di € 235.926.314,43 incassato per € 232.156.790, si registra, come già detto, un accantonamento di risorse per € 37.698.381, corrispondente al 16% del finanziamento Covid.

I Tavoli tecnici invitano la Regione ad assicurare rilevazioni dei ricavi e costi Covid coerenti con quanto richiesto dall'art. 18 del d.l. n. 18/2020; ricordano che i costi afferenti all'emergenza Covid, rendicontati dalla Regione su talune voci del CE IV trimestre 2020, sono superiori ai costi incrementali dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, precisando, in merito, che a fronte di costi emergenti Covid, sono presenti nel SSR, a causa della pandemia, costi cessanti, ovvero costi rifinalizzati che vanno a compensare parte dei costi per l'assistenza Covid.

Pertanto, i costi associati al Covid, per la parte eccedente l'incremento del costo tra il 2019 e il 2020, trovano copertura nel finanziamento pre-Covid, in quanto i costi cessanti ovvero i costi rifinalizzati, hanno in parte compensato i costi emergenti per l'assistenza Covid.

Inoltre, come già riportato nel paragrafo sulla perimetrazione sanitaria, la Regione ha rispettato il limite del 100% previsto dall'art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013, come modificato dall'art. 117, comma 3, del d.l. n. 34/2020.

Le risorse Covid che residuano sulla GSA, non trasferite alle Aziende, di cui i Tavoli tecnici chiedono di conoscere lo stato dei trasferimenti, ammontano a € 207.478.740; l'importo di € 24.678.050, invece, risulta erogato in favore degli enti del SSR.

Con riferimento all'emergenza Covid, come già detto in precedenza, la Regione Puglia non ha ancora adempiuto alla richiesta della presentazione della nuova versione del Programma operativo per l'emergenza Covid-19, avanzata dal Tavolo tecnico con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, nelle riunioni di ottobre e dicembre 2020, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, ultimo periodo del d.l. n. 18/2020.

In merito al Piano ospedaliero di cui all'art. 2 del d.l. n. 34/2020, la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n. 827 del 24.5.2021, ha preso atto della rete ospedaliera Covid e dei posti letto attivi alla data del provvedimento, risultanti dalla ricognizione effettuata con le Aziende sanitarie e modificato la DGR n. 525 dell'8.4.2020, che aveva configurato temporaneamente la rete ospedaliera nella prima fase emergenziale.

Infine, con riferimento all'eventuale utilizzo di risorse dell'Unione europea finalizzate a far fronte all'emergenza da Covid-19, la Regione ha precisato che né il Dipartimento regionale Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Bilancio e ragioneria, né le Aziende Sanitarie, hanno utilizzato risorse dell'Unione europea.

In sede istruttoria la Regione ha affermato che, con riferimento alla mancata presentazione del Programma operativo per l'emergenza Covid-19, richiesto dal d.l. n. 18/2020, "*i rilievi sollevati inizialmente da Tavolo e Comitato LEA, che di fatto si riferiscono alla prima riunione convocata l'8 aprile, a seguito dei lavori portati avanti (anche con il supporto del coordinamento tecnico delle regioni), sono stati sostanzialmente superati dall'invio, avvenuto da parte degli uffici regionali nel corso dell'esercizio 2021, dello schema di conto economico per la gestione dell'emergenza, come richiesto dai Ministeri competenti*".

Anche tale adempimento sarà oggetto di specifico esame da parte della Sezione in sede di parifica del rendiconto per l'esercizio 2021.

10.6 Gli investimenti in sanità nell'esercizio 2020

Come chiarito dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2018/FRG, nella categoria "*investimenti*" di un ente sanitario si considerano gli impieghi in attività dirette alla realizzazione (o miglioria) di un presidio ospedaliero, all'acquisto (o potenziamento) di una strumentazione scientifica o impianto o macchinario; tali investimenti, infatti, rappresentano il cuore dell'attività istituzionale di un ente sanitario, in quanto costituiscono gli strumenti necessari per l'erogazione del servizio. Una parte residuale rivestono, invece, gli investimenti in attività finanziarie (acquisizione di azioni, obbligazioni, concessione di crediti finanziari).

L'emergenza epidemiologica ha comportato, come già detto, l'approvazione di diversi provvedimenti di natura legislativa che hanno previsto assegnazioni alle regioni per far fronte a tale emergenza.

Con nota del 16.7.2021 questa Sezione regionale di controllo ha chiesto chiarimenti alla Regione in ordine a due linee di finanziamento degli investimenti.

Nello specifico, con riferimento al *Piano degli interventi* in attuazione dell'art. 4 del d.l. n. 18/2020, che ha previsto per la Regione Puglia l'assegnazione di € 3.316.547, è stato chiesto alla Regione di relazionare sulle tempistiche di incasso di tali somme, sugli interventi posti in essere e sui pagamenti alla data del 31.12.2020, sugli stati di avanzamento lavori.

Con riferimento, invece, all'importo di € 100.638.702,37 assegnato, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 34/2020, per gli investimenti in sanità, necessari al potenziamento dei posti letto di terapia intensiva, semintensiva, percorsi interni e acquisto attrezzature per fronteggiare l'emergenza, questa Sezione ha chiesto alla Regione di relazionare sull'eventuale utilizzo di tali somme, specificando i capitoli di bilancio di entrata e di spesa in cui tali importi risultano contabilizzati e la tempistica programmata per la loro realizzazione.

Infine, questa Sezione ha chiesto di relazionare dettagliatamente sulle componenti della spesa sostenuta per la realizzazione e il funzionamento del Presidio ospedaliero all'interno della Fiera del Levante, indicando i capitoli di bilancio in cui tali operazioni risultano contabilizzate, i relativi impegni e pagamenti e le corrispondenti fonti di finanziamento a copertura della spesa.

Con riferimento a tale ultima richiesta, la Regione, con nota del 2.8.2021, ha riportato, in apposita tabella, i capitoli di spesa che hanno interessato la realizzazione e il funzionamento

del Presidio ospedaliero all'interno della Fiera del Levante, specificando che trattasi di spese sostenute per la realizzazione dei lavori e acquisti di attrezzature per l'Ospedale, finanziati con fondi del bilancio autonomo.

Più nello specifico, per come riportato in nota dalla Regione, i capitoli di spesa U1101018 – Emergenza sanitaria coronavirus Covid-19 – spese per attrezzature-collegato al capitolo di entrata E3066231 (impegnato per € 4.011.311,26) e U1101019 - Emergenza sanitaria coronavirus Covid-19 – spese per allestimento di moduli temporanei riutilizzabili e per adeguamento impiantistico e strutturale su beni di terzi - collegato al capitolo di entrata E3066231 (impegnato per € 3.361.058,84), sarebbero stati finanziati con le donazioni private Covid-19 ricevute dalla Regione Puglia. Il capitolo U1101024 – Emergenza sanitaria coronavirus-covid 19-spese per attrezzature risulta impegnato per € 5.433.384,50.

Tutti i capitoli interessati rientrano nel titolo 2 della spesa e risultano impegnati per un importo complessivo, al 31.12.2020, di € 12.805.754,60.

La Regione, peraltro, nella medesima nota, aggiunge che gli acquisti di attrezzature sanitarie per l'Ospedale in Fiera del Levante (letti, monitor, attrezzature per impianti di gas medicali, apparecchiature per radiografie, etc…), finanziati con fondi del F.S.R. e trasferiti sul capitolo di spesa 1301036 "*Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla gestione dell'emergenza da covid-19*", ammontano a € 3.554.533,30. Con riferimento a tale ultimo capitolo di spesa, per come emerge dalla sua codifica, la Regione avrebbe contabilizzato spesa per acquisto di attrezzature come spesa corrente, titolo 1, a differenza degli acquisti di attrezzature finanziate da risorse del bilancio autonomo, di cui si è detto sopra, contabilizzate come spese in conto capitale, titolo 2.

Con nota del 13.9.2021 questa Sezione di controllo ha chiesto alla Regione di relazionare sulle ragioni per cui gli acquisti di monitor, di attrezzature per impianti di gas medicali, di apparecchiature per radiografie, sono stati contabilizzati come spesa corrente e, con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale, di indicare i conti di bilancio in cui tali investimenti sarebbero stati contabilizzati.

La Regione, con nota del 17.9.2021, ha precisato che "*agli acquisti di attrezzature sanitarie destinate alla Struttura per le maxi emergenze presso la Fiera del Levante, in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di allestimento del presidio ospedaliero costituito all'interno della Fiera del Levante con le necessarie dotazioni strumentali per la gestione delle attività di contenimento e di cura derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, si è reso necessario integrare le risorse disponibili sui capitoli di spesa*

U1101018 "Emergenza sanitaria coronavirus Covid-19 – Spese per attrezzature – collegato al capitolo di entrata E3066231", U1101019 "Emergenza sanitaria coronavirus Covid-19 – Spese per allestimento di moduli temporanei riutilizzabili e per adeguamento impiantistico e strutturale su beni di terzi – collegato al capitolo di entrata E3066231" e U1101024 "Emergenza Sanitaria coronavirus – Covid-19 – Spese per attrezzature" con un importo pari ad euro 3.554.533,30, a valere sul capitolo di spesa U1301036 finanziato con risorse del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente, e classificato al Titolo 1 delle spese nel bilancio regionale".

Ancora, la Regione ha aggiunto che "*tali beni – letti e materassi, TAC, centrali criogeniche dei gas medicinali, ecc. – sono oggetto di conferimento al Policlinico di Bari, e confluiscono nel patrimonio di tale ente, che provvederà a contabilizzarli secondo le regole proprie degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, tali beni sono contabilizzati come costi nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale regionale…omissis… i movimenti registrati sul capitolo in argomento hanno determinato, in termini economici, la rilevazione di costi per l'acquisto di materiali di consumo*".

Ciò posto, desta perplessità la disarmonia che sembra emergere in merito al trattamento contabile di operazioni apparentemente simili.

Infatti, gli acquisti di attrezzature destinate alla struttura per le maxi emergenze presso la Fiera del Levante sono stati contabilizzati come spesa in conto capitale per € 12.805.754,60 e come spesa corrente per € 3.554.533,30.

La Regione, con riferimento a tale ultimo importo (€ 3.554.533,30), ha precisato che si tratta di beni oggetto di conferimento al Policlinico di Bari che confluiscono nel patrimonio di tale ente.

Seppure il 2020 rappresenti un anno caratterizzato da emergenze sanitarie, che hanno comportato la necessità di interventi straordinari e urgenti in ambito sanitario, non risultano chiare le ragioni della riferita differente condotta contabile rispetto ad operazioni apparentemente della stessa natura; inoltre, non è chiaro se anche i beni acquistati e contabilizzati come spesa in conto capitale siano stati, al pari di quelli contabilizzati come spesa corrente, conferiti al Policlinico di Bari.

A tal proposito, la Regione ha da ultimo riportato quanto segue: "*Per quanto concerne le osservazioni riguardanti la struttura per le maxi emergenze presso la Fiera del Levante, la Sezione Protezione Civile sta procedendo allo svolgimento delle attività necessarie per il trasferimento in capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari della proprietà di tutti i bene acquistati, sia con risorse in conto capitale, sia con risorse trasferite dal fondo sanitario regionale. L'A.O.U. Policlinico di Bari, nelle more del passaggio definitivo della proprietà, ha temporaneamente iscritto tali beni a titolo*

di comodato gratuito. In merito al trattamento contabile di tali operazioni di acquisto, effettuate in concomitanza con il dispiegarsi dell'emergenza sanitaria, si rappresenta che sia le attrezzature finanziate con risorse iscritte al Titolo 2 delle spese, sia le attrezzature acquisite con risorse del Fondo Sanitario Regionale, in virtù del previsto conferimento, sono state contabilizzate come costi nell'ambito della contabilità economico patrimoniale".

La Sezione si riserva di valutare gli effetti complessivi della descritta operazione in sede di esame del rendiconto della Regione relativa all'anno 2021.

10.6.1 Disciplina delle aree sanitarie temporanee (art. 4 del d.l. n. 18/2020)

Con riferimento al «*Piano degli interventi*» in attuazione dell'art. 4 ("*Disciplina delle aree sanitarie temporanee*") del d.l. n. 18/2020, dai riscontri forniti dall'Amministrazione in sede istruttoria risulta che lo Stato ha assegnato alla Regione Puglia la quota di finanziamento pari a € 3.316.547 (cfr. Tabella B allegata al d.l. n. 18/2020), corrispondente al 95% dell'importo complessivo, mentre la quota del cofinanziamento regionale è pari a € 174.555,11 (5%), per un totale di € 3.491.102,11.

Inoltre, con la citata DGR n. 525/2020 è stata istituita la rete ospedaliera di emergenza per la Regione Puglia denominata "*Piano ospedaliero SARS – CoV2*", che ha previsto la rimodulazione temporanea dei posti letto a potenziamento delle strutture pubbliche e private accreditate coinvolte nel Piano, fino al termine del periodo emergenziale.

Il piano prevede, inoltre, la destinazione esclusiva di posti letto per le discipline di malattie infettive e medicina generale per arrivare alla configurazione massima di 1.644 posti letto Covid per acuzie. Inoltre, è stata prevista la destinazione esclusiva di posti letto per le discipline di lungodegenza, riabilitazione e recupero funzionale (respiratoria) e ospedale di comunità, per arrivare alla configurazione massima di 498 posti letto COVID per post-acuzie.

La Regione ha inoltre precisato che, sulla base dell'andamento epidemiologico, si è proceduto, per step progressivi di realizzazione, all'effettiva attuazione del Piano Ospedaliero Sars - CoV2, riuscendo a mantenere costantemente un adeguato margine di sicurezza tra numero di ricoveri e posti letto a disposizione. Di conseguenza, anche gli interventi previsti sono stati effettivamente attuati sulla base dell'esigenza epidemiologica.

Con nota dell'8.7.2020 è stata trasmessa al competente Ministero della Salute la proposta regionale contenente il piano degli interventi in attuazione dell'art. 4 del d.l. n. 18/2020.

Con DGR n.1959 del 7.12.2020 recante "*D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Attuazione dell'art. 4 "Disciplina delle aree sanitarie temporanee". Approvazione Piano regionale degli interventi per l'emergenza Covid-19 a valere sull'art.20 della legge 11 marzo 1988, n.67*" è stato approvato il "*Piano degli Interventi in attuazione dell'art. 4 del d.l. 17 Marzo 2020, N. 18*" contenente l'elenco degli interventi valutati prioritari.

Con nota del 27.1.2021 il Ministero della Salute, tenuto conto della coerenza degli interventi proposti con le finalità del d.l. n. 18/2020, ha approvato il Piano degli interventi della Regione Puglia.

Con nota del 24.3.2021 recante *"Art. 4 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia): Richiesta trasmissione documentazione relativa agli interventi previsti dal Piano regionale degli interventi per l'emergenza Covid-19 a valere sull'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*" sono state comunicate alle Aziende Sanitarie coinvolte nel Piano le modalità per procedere alla richiesta di ammissione a finanziamento dei singoli interventi. Considerato che la quasi totalità degli interventi riguarda procedure avviate per far fronte all'emergenza in fase avanzata di realizzazione o conclusi, la richiesta di ammissione a finanziamento degli stessi potrà avvenire soltanto alla ricezione dell'atto di omologa delle spese sostenute con allegati i certificati di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, *ex* art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.

La Regione ha comunicato che, alla data di riscontro alla nota istruttoria, nessuna Azienda aveva prodotto la documentazione richiesta e ha riepilogato in una tabella lo stato di attuazione puntuale per ciascun intervento incluso nel Piano degli Interventi in attuazione dell'art. 4 del d.l. 17 marzo 2020, n.18.

Con riferimento agli interventi finanziati da tale misura, dalla citata tabella risultano conclusi progetti per l'importo di € 1.174.000 (rispetto al totale di € 3.491.102,11), di cui € 1.115.300 quota a carico dello Stato (rispetto al totale previsto di € 3.316.547) e € 58.700 quota a carico della Regione (rispetto al totale pari a € 174.555,11).

10.6.2 Piano di riorganizzazione ospedaliera (art. 2 del d.l. n. 34/2020)

Con l'emanazione del d.l. n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020) le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare la risposta del SSN in ambito ospedaliero, volta a fronteggiare adeguatamente le emergenze epidemiche, come quella da Covid-1, si sono dotate di apposito *Piano di riorganizzazione* per garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, "*rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica*" (art. 2, comma 1)[92].

Per la Regione Puglia sono stati previsti € 99.866.963 (cfr. allegato D al d.l. n. 34/2020) che, in base alla circolare del Ministero della salute n. 11254 del 29.5.2020 – recante "*Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (art 2 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34)*" – sono ripartiti come di seguito indicato:

Tabella 10.3 – Fabbisogni previsti da circolare Min. Salute n. 11254/2020 – Tabella 5

Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	TOTALE
a	*b*	*c*	*d*	*e= a+b+c+d*
47.641.000,00 €	40.147.789,00 €	11.248.233,00 €	829.940,00 €	99.866.963,00 €

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Il Piano è stato approvato con Decreto direttoriale del Ministero della salute prot. n. 14543 del 15.7.2020, con gli importi seguenti:

[92] Il successivo comma 8 ha previsto che: *i)* le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, presentano il piano di riorganizzazione al Ministero della Salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione; *ii)* decorso tale termine senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato.
Una volta approvati dal Ministero, i piani di riorganizzazione sono recepiti nei programmi operativi di cui all'art. 18, comma 1, del d.l. n. 18/2020 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.

Tabella 10.4 – Fabbisogni approvati con decreto dir. Min. salute prot. n. 14543/2020

Importo approvato per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo approvato per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo approvato per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo approvato per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	TOTALE
a	*b*	*c*	*d*	*e= a+b+c+d*
45.542.486,08 €	38.751.234,41 €	15.494.981,88 €	850.000,00 €	100.638.702,37 €

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Importo a carico della Regione per dare attuazione al programma € 771.739,37

Riscontrando una richiesta istruttoria della Sezione, la Regione ha riportato il Piano dei posti letto strutturali da realizzare ai sensi del suddetto decreto, come di seguito indicato:

Tabella 10.5 – Piano dei P.L. di terapia intensiva e semi-intensiva

AZIENDA	PL DI TERAPIA INTENSIVA PROGRAMMATI	PL DI SEMI-INTENSIVA PROGRAMMATI
AOU POLICLINICO DI BARI	41	99
AO. UNIV. OO.RR.FOGGIA	29	33
ASL BA	19	-
ASL BR	39	28
ASL BT	36	27
ASL FG	8	-
ASL LE	42	56
ASL TA	55	40
IRCCS "SAVERIO DE BELLIS"	4	-
IRCCS GIOVANNI PAOLO II	3	2
TOTALE PUGLIA	**276**	**285**

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Su richiesta del Presidente della Regione Puglia, con ordinanza n. 24/2020 dell'8.10.2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Puglia Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della salute.

Con DPGR n. 398 del 22.10.2020 il Presidente della Regione Puglia, nelle funzioni di Commissario Delegato, ha nominato le Aziende e IRCCS del SSR, in persona dei loro Direttori Generali *pro tempore*, Soggetti attuatori per l'attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, nelle strutture di rispettiva competenza. Con DPGR n. 412 del 5.11.2020 il

Presidente della Regione Puglia ha costituito la Struttura di Supporto al Commissario Delegato nella *governance* degli interventi attraverso funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo nei confronti dei soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione del programma.

Nel "*Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese*" (art. 4) sono definite le modalità di trasferimento delle risorse ai "Soggetti attuatori".

Le richieste di rimborso avanzate dalle Aziende del SSN devono essere validate per condivisione dall'Organo regionale preposto al coordinamento degli interventi, che provvede all'inoltro alla struttura commissariale, la quale, valutata la regolarità della richiesta, liquida i rimborsi per le spese sostenute direttamente alle Aziende presso il conto corrente dalle stesse indicato nella domanda di rimborso.

L'importo complessivo degli interventi, il cui stato di avanzamento lavori, alla data di riscontro della Regione, risultava essere stato concluso, per come emerge dalle tabelle compilate dalla Regione, ammonta a € 9.269.185,09 per le terapie intensive e semi intensive, a € 709.467,88 per i pronto soccorso e a € 340.000,00, per l'acquisto di n. 4 ambulanze del valore di € 85.000,00 cadauna.

Infine, la Regione ha relazionato sugli investimenti di potenziamento e riqualificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale, realizzati secondo le medesime direttrici degli ultimi anni:

1. Potenziamento e riqualificazione della rete dei servizi territoriali utilizzando le risorse dell'azione 9.12 (FESR) del POR Puglia 2014-2020, per complessivi € 404 mln (assistenza specialistica ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale per anziani e persone, servizi dipartimentali territoriali di riabilitazione, salute mentale, dipendenze patologiche, dipartimenti di prevenzione); con riferimento a tale misura, al 31.12.2020 risultano impegni per € 391.631.887,18, certificati per € 137.171.933,18 (35%).
2. Altri interventi di riqualificazione della rete ospedaliera (in particolare per quanto concerne gli adeguamenti antincendio delle strutture) attraverso le risorse del Patto per la Puglia (FSC 2014/2020): per tale misura, al 31.12.2020 risultano impegni per € 74.574.000, certificati per € 1.316.362,28, oltre al completamento dei principali interventi previsti dalle precedenti programmazioni, tra cui i nuovi plessi ospedalieri dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, attivato a marzo 2020 durante l'emergenza Covid, e degli OO.RR. di Foggia, la cui attivazione è prevista nel 2021 e per cui lo stesso Patto per la Puglia prevedeva un

finanziamento di € 10.000.000. Peraltro, i nuovi plessi ospedalieri dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce e degli OO.RR. di Foggia hanno beneficiato anche degli Accordi di programma 2004 e 2007 *ex* art. 20 della l. n. 67/1988.

3. Il completamento delle infrastrutture materiali e immateriali di sanità digitale (fascicolo sanitario elettronico, cartella clinica elettronica, sistema di monitoraggio contabile, rete trasfusionale, centrale di telemedicina, rete radio del 118 di Puglia, il sistema informativo sanitario regionale pugliese della rete Parkinson, sistema informativo regionale della diagnostica per immagini, etc.).
4. Costruzione dei nuovi ospedali, così come previsto dal Regolamento regionale n. 7/2017 e successive modifiche e integrazioni: Monopoli-Fasano (in costruzione) e di Taranto-San Cataldo (in costruzione) con le risorse FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 2007/2013; Andria e Sud-Salento (in progettazione, con le risorse *ex* art. 20 della l. n. 67/1988) e Nord Barese (in fase di individuazione della localizzazione di dettaglio).
5. Il potenziamento della rete di radioterapia attraverso il programma di utilizzo delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 32/2018.
6. L'utilizzo delle risorse straordinarie per l'ammodernamento tecnologico della ASL di Taranto *ex* art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 243/2016 in particolare presso lo stabilimento "Moscati" di Statte, quale centro di riferimento per le patologie oncologiche.

La Regione evidenzia che nell'anno 2020, a causa dell'emergenza da COVID-19, molti dei cantieri hanno subito un rallentamento nell'attuazione dei lavori.

10.7 Risultati di pre-consuntivo 2020 degli Enti del Servizio sanitario regionale

Il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale deve essere approvato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; tuttavia, con l'art. 26, comma 5, del d.l. n. 73/2021 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è stato prorogato al 15.10.2021.

Con riferimento all'anno 2020, questa Sezione di controllo, con nota del 19.7.2021, ha chiesto alla Regione Puglia di comunicare i dati di pre-consuntivo 2020 del SSR, con separata indicazione di quelli relativi alla gestione emergenziale Covid-19.
Con nota del 30.7.2021 la Regione Puglia ha comunicato le seguenti risultanze 2020:

Tabella 10.6 Risultato pre-consuntivo 2020 del SSR

	CE IV TRIMESTRE 2020 TOTALE	DI CUI CE IV TRIMESTRE 2020 COV20
TOTALE RICAVI	8.446.315.670	385.050.901
TOTALE COSTI	8.468.394.941	385.050.901
RISULTATO DI ESERCIZIO	**-22.079.271**	**0**

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori all'unità di euro)

In proposito la Regione Puglia ha precisato che "*il risultato di esercizio, come rideterminato in sede di Tavolo di verifica congiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, tenutosi in data 05 luglio 2021, è stato coperto utilizzando le risorse pari a 20 milioni di euro stanziate a tal fine nell'ambito dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021), oltre a quota parte degli utili portati a nuovo della Gestione Sanitaria Accentrata. Nel corso della suddetta riunione di verifica, tali coperture sono state validate dai Ministeri, che hanno attestato il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2020*".

10.8 La spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti

La verifica del rispetto dei tetti per la spesa farmaceutica tiene conto delle disposizioni introdotte con la l. n. 232/2016 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), la quale ha disposto una modifica dei meccanismi che regolano il sistema.
Infatti, all'art. 1, commi 398 e 399, ha definito i due nuovi tetti della spesa farmaceutica a partire dall'anno 2017, mantenendo invariate le risorse complessive pari al 14,85% del FSN. In particolare:

- a decorrere dal 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. 1.10.2007, n. 159[93], è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89%. Conseguentemente, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di "*tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti*" (comma 398);
- ai sensi e per gli effetti della disposizione precedente, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5 del d.l. n. 159/2007, è rideterminato nella misura del 7,96%. Conseguentemente, il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di "*tetto della spesa farmaceutica convenzionata*" (comma 399). Si rammenta che il ticket versato dai cittadini concorre a questa tipologia di spesa.

Inoltre, la stessa legge di bilancio 2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, a decorrere dall'1.1.2017, due fondi, ciascuno con una dotazione di 500 mln, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi non oncologici e per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi.

La l. n. 145/2018 (Bilancio di previsione 2019, commi 574 e ss.), nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ha stabilito un tetto pari allo 0,20% relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali. Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto è rideterminato nella misura del 6,69% del fabbisogno sanitario nazionale.

La disciplina è stata ulteriormente modificata con la legge di bilancio per il 2021.

Infatti, la l. n. 178/2020 ha disposto che:

- a decorrere dal 2021, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica del 14,85% del FSN, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'art. 1, comma 399, della l. n. 232/2016, è rideterminato nella misura del 7%; conseguentemente, quello della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 1, comma 398, della l. n. 232/2016 è rideterminato nella misura del 7,85%, fermo restando il valore percentuale del tetto per

[93] "*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*" (convertito, con modificazioni, dalla l. 29.11.2007, n. 222). L'art. 5, comma 5, ha previsto che a decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

acquisti diretti di gas medicinali di cui all'art. 1, comma 575, della l. n. 145/2018 (art. 1, comma 475);

- tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il MEF, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale (art. 1, comma 476);
- la rimodulazione annuale dei tetti di spesa del 2021 è subordinata al pagamento entro il 28.2.2021, da parte delle aziende farmaceutiche, degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti del 2018 per un importo non inferiore a € 895 mln. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su *payback* 2021 con una maggiorazione del 20%. I pagamenti effettuati a titolo di *payback* 2018, compresi quelli effettuati fino al 31.12.2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. Per il 2022, l'aggiornamento delle percentuali è subordinato all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica per l'anno 2019 entro il 30.6.2021 (art. 1, comma 477).

I dati utilizzati per l'elaborazione della spesa farmaceutica convenzionata provengono dal flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche erogate attraverso le farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il SSN, istituito ai sensi della l. n. 448/1998, successivamente modificato ai sensi del d.m. 245/2004 e dalle DCR (Distinte Contabili Riepilogative) che AIFA riceve mensilmente dalle regioni.

Per gli acquisti diretti, il decreto del Ministro della salute 15.7.2004 ("*Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo*") ha previsto l'istituzione, nell'ambito del nuovo Sistema informativo sanitario, del flusso della tracciabilità del farmaco, finalizzato a tracciare le movimentazioni dei medicinali con AIC sul territorio nazionale e/o verso l'estero. Tale flusso è alimentato dalle aziende farmaceutiche e dalla distribuzione intermedia e rileva le confezioni movimentate lungo la filiera distributiva, fino ai punti di erogazione finale: farmacie, ospedali, ambulatori, esercizi commerciali.

Con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, la relazione assessorile al d.d.l. relativo al rendiconto 2020 evidenzia che "*nel corso dell'anno 2020, il Dipartimento per la promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ha continuato a monitorare il corretto andamento delle diverse disposizioni emanate dalla Giunta regionale nel corso del triennio 2017-2019 e finalizzate al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci ed al contenimento della spesa. Tali disposizioni, che già nel corso del triennio 2017-2019 avevano consentito di ottenere una sensibile riduzione della spesa farmaceutica convenzionata pari a oltre 80 milioni di euro circa, risultano aver apportato un ulteriore riduzione della spesa nel corso del 2020, pari ad euro 18 milioni circa, consentendo in tale anno il rispetto del tetto di spesa del 7,96% del FSR, come è possibile rilevare dai report di monitoraggio sulla spesa farmaceutica pubblicati periodicamente dall'AIFA*".

La Tabella 3 del monitoraggio AIFA del 28.7.2021 recante il "*Riepilogo della spesa farmaceutica convenzionata netta nel periodo Gennaio-Dicembre 2020, nelle singole regioni, rispetto allo stesso periodo del 2019*" evidenzia per la Regione Puglia una spesa netta (calcolata al netto del *payback* 1,83%) per il periodo gennaio-dicembre 2020 di € 542.382.677 rispetto a € 559.288.345 per il periodo gennaio-dicembre 2019, con una variazione assoluta di - € 16.905.668 e una variazione in termini relativi del - 3,0% rispetto a una media nazionale del -2,0%.

Con la deliberazione di Giunta del 2.3.2020, n. 251 ("*Misure per il contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale per l'anno 2020 ed individuazione delle categorie farmaceutiche prioritarie ai fini dell'adozione di misure finalizzate ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva*") la Regione ha ritenuto necessario stabilire tetti di spesa per singola azienda sanitaria locale, rispetto al tetto complessivo del 7,96% (all'epoca vigente), distribuendo tale tetto sulla base della popolazione delle singole aziende, pesata e normalizzata in accordo alla metodologia utilizzata nel rapporto nazionale sull'uso dei farmaci.

Nella citata deliberazione si dà atto che, nelle more della determinazione definitiva del fondo sanitario regionale per l'anno 2020, è stato preso come riferimento il valore del fondo sanitario per l'anno 2019, indicato nei rapporti di monitoraggio dell'AIFA, che, per la Regione Puglia, è pari a € 7.542.185.270; di conseguenza, il tetto del 7,96% per la spesa farmaceutica convenzionata per il 2020 è pari a € 600.357.947. Tale valore massimo include la spesa netta (sottratta di tutti i *payback*) e il *ticket* fisso a carico del cittadino.

Con la medesima deliberazione è stato ribadito che, ai fini del rispetto dei suddetti tetti di spesa, concorre anche il comportamento prescrittivo dei medici di medicina generale e dei

pediatri di libera scelta e, alla luce del Regolamento regionale n. 17/2017, anche dei medici specialisti dipendenti e convenzionati.

Inoltre, con la stessa deliberazione n. 251/2020 la Regione Puglia ha dato mandato ai direttori generali delle aziende pubbliche del SSR di porre in essere le azioni per il potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettano le linee guida regionali e aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo inappropriato delle risorse pubbliche e il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai farmaci riconducibili alle categorie terapeutiche per le quali nel corso del 2019 risulta essere stato registrato un marcato scostamento nei consumi rispetto alla media nazionale e taluni farmaci, di natura sintetica o biotecnologica, a elevato impatto sulla spesa farmaceutica convenzionata, rispetto ai quali risultino disponibili i rispettivi generici equivalenti ovvero biosimilari a minor costo.

Per tali categorie, nel corso del triennio 2017/2019, la Regione ha provveduto, con distinte deliberazioni della Giunta regionale e circolari del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, a dare disposizioni ai direttori generali delle aziende pubbliche del SSR finalizzate a incrementare il monitoraggio e l'appropriatezza delle prescrizioni mediche emesse.

La deliberazione in oggetto ha evidenziato, in particolare, l'utilizzo inappropriato della categoria degli antibiotici e che le scelte dei medici prescrittori nella Regione Puglia risultano orientate, nella quasi totalità dei casi, verso le specialità medicinali a maggior costo.

Pertanto, sono stati costruiti nel sistema regionale "Edotto"[94] specifici cruscotti per la rilevazione di comportamenti prescrittivi dei singoli medici differenti rispetto alle medie nazionali, regionali, aziendali e distrettuali a disposizione delle Aziende, nonché schede di valutazione della appropriatezza prescrittiva consultabili *online* dal singolo medico.

Ciò posto, il citato monitoraggio della spesa farmaceutica dell'AIFA del 28.7.2021 rileva che la *spesa farmaceutica convenzionata* netta a carico del SSN nel periodo gennaio-dicembre 2020, calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (*ticket* regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del *payback* 1,83% versato alle regioni dalle

[94] "Edotto" è il Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia in funzione dal 2012; basato sugli strumenti della Information Communication Technology (ICT), mira a favorire l'interazione tra i soggetti operanti ai vari livelli dell'organizzazione sanitaria (Assessorato al Welfare, Agenzia Sanitaria Regionale, aziende sanitarie, medici convenzionati, farmacie, ecc.) con l'obiettivo di soddisfare i bisogni di assistenza e monitorare i servizi sanitari erogati in Puglia.

aziende farmaceutiche, si è attestata a € 7.615,9 mln, registrando un decremento rispetto all'anno precedente (- 2%).

La spesa farmaceutica convenzionata, che concorre al tetto di cui all'art. 1, comma 399, della l. n. 232/2016, cioè quella al netto degli sconti versati dalle farmacie, del *payback* 1,83% versato alle regioni dalle ditte e anche dei diversi *payback* versati sempre alle regioni ma al lordo dei *ticket* regionali, è stata pari a € 7.939,7 mln (- 2,5% rispetto all'anno precedente; cfr. tabella 1 monitoraggio AIFA del 28.7.2021).

Segnatamente, dalla tabella 7 *bis* del citato monitoraggio, avente a oggetto "*Spesa farmaceutica convenzionata nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 7,96, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR*", si evince che la Regione Puglia ha registrato un tasso di incidenza della spesa convenzionata del 7,32%, con uno scostamento assoluto, rispetto al limite (7,96%), di - € 50.396.566 (nel 2019 il tasso di incidenza della spesa convenzionata è stato del 7,94%).

Con riferimento alla *spesa farmaceutica per acquisti diretti*, la Regione Puglia, con la deliberazione di Giunta n. 2343 del 16.12.2019 ("*Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 398 della L. 232/2016. Determinazione degli obiettivi di budget di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l'anno 2020*2), al fine di contenere la spesa farmaceutica di almeno € 30 mln su base trimestrale, ha stabilito obiettivi di *budget* nei confronti delle varie Aziende, oggetto di verifiche mensili da parte delle strutture del Dipartimento per le Politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, e ha evidenziato che il raggiungimento di tali obiettivi concorre a sua volta al raggiungimento dell'obiettivo di mandato per i Direttori generali relativo alla riduzione della spesa farmaceutica regionale.

La relazione assessorile evidenzia che "*nel corso dell'anno 2020, il Dipartimento per la promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ha continuato a monitorare il corretto andamento delle diverse disposizioni emanate dalla Giunta regionale nel corso del biennio 2018-2019 e finalizzate ad incentivare l'utilizzo delle scelte terapeutiche a minor costo aggiudicate nelle gare centralizzate di appalto espletate da Innovapuglia. Tali azioni hanno consentito di invertire nella Regione Puglia il trend di spesa in continuo aumento rilevato negli anni precedenti, registrando nel corso del 2020 una sostanziale invarianza di spesa rispetto al 2019*".

È stato, altresì, evidenziato che "*nel corso del 2020 è stata infine proseguita l'attività di supporto strategico e scientifico al Soggetto Aggregatore per il potenziamento delle gare centralizzate di appalto*

sui medicinali nell'ambito del Tavolo Permanente regionale Gare Farmaci» e, che, «*nel 2020 il Soggetto Aggregatore ha infatti perfezionato n. 307 convenzioni per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro (per 24 mesi)*".

Tuttavia, sempre dalla relazione assessorile emerge che "*l'emergenza pandemica, ha altresì, determinato ritardi e difficoltà nelle procedure di gara, sia in fase di progettazione che in corso svolgimento, data l'indisponibilità degli esperti sanitari di supporto al Soggetto Aggregatore, maggiormente impegnati, per la contingenza, nelle loro funzioni primarie*".

La relazione, inoltre, riferisce che dall'espletamento delle procedure di gara è stato registrato un ribasso medio conseguito sulla base d'asta: del 21% per la categoria Farmaci e Vaccini; del 19% per la categoria Dispositivi medici; del 20% per la categoria Servizi sanità.

La tabella 8 *ter* del più volte citato monitoraggio AIFA relativo al 2020, avente a oggetto "*Spesa farmaceutica per acquisti diretti (al netto dei Gas Medicinali) individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 6,69%, per regione in ordine decrescente di incidenza sul FSN*", indica che tutte le regioni e le province autonome non rispettano il tetto di spesa e per la Regione Puglia mostra una percentuale di incidenza del 10,03% – nel 2019 tale incidenza è stata del 10,44%, nel 2018 del 10,70% – rispetto a un'incidenza media nazionale del 9,01%.

Con riferimento all'acquisto dei gas medicali la tabella 11 *bis* del monitoraggio AIFA 2020, avente a oggetto "*Spesa farmaceutica per acquisti diretti per Gas Medicinali, individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 0,20%, per regione in ordine decrescente di incidenza sul FSN*", indica la Regione Puglia al primo posto tra le regioni che non rispettano il tetto di spesa con una percentuale di incidenza dello 0,35% (nel 2019 tale incidenza è stata dello 0,38%).

La documentazione AIFA in materia di monitoraggio della spesa farmaceutica illustra anche il monitoraggio della spesa per medicinali inseriti nel fondo per medicinali innovativi non oncologici e il monitoraggio per medicinali innovativi oncologici.

I prospetti AIFA, alla chiusura dell'esercizio 2020, riportano:

- per la *spesa per medicinali innovativi non oncologici*, che accedono al fondo del Ministero della salute, il dato di € 25.174.931 (€ 70.504.902 nel 2019, € 33.196.282 nel 2018);
- per la *spesa per i medicinali innovativi oncologici* che accedono al fondo del Ministero della salute, il dato di € 34.619.249 (2019: € 31.071.206; 2018: € 49.024.878).

Nella tabella 13 del monitoraggio AIFA 2020 viene riportata la spesa farmaceutica complessiva, convenzionata e acquisti diretti, in cui per ogni regione e in ordine decrescente di incidenza percentuale sul FSN, viene indicato lo scostamento della spesa farmaceutica rispetto alle risorse complessive del 14,85% (7,96% per la spesa convenzionata, 0,20% per gas medicinali e 6,69% per acquisti diretti).

Per la Regione Puglia viene indicata una percentuale di incidenza del 17,70% sul FSN, assestandosi, subito dopo Sardegna e Abruzzo, al terzo posto tra le regioni che non rispettano il tetto di spesa.

Ferma restando la modifica intervenuta nel 2017, come dimostrato nella seguente tabella, la percentuale relativa alla spesa farmaceutica complessiva è rimasta pressoché costante negli anni di riferimento (2015-2019):

Tabella 10.7 - Spesa farmaceutica convenzionata (ex territoriale) e per acquisti diretti (ex ospedaliera) della Regione Puglia

Periodo di riferimento	Valori percentuali
Anno 2015	18,80%
Anno 2016	18,43%
Anno 2017	18,53%
Anno 2018	18,79%
Anno 2019	18,76%
Anno 2020	17,70%

Fonte: rielaborazione della Sezione sui dati AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica

Con riferimento alle entrate da *payback*, dal verbale unico del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato LEA di aprile e luglio 2021 sono desumibili dati per i quali i Tavoli tecnici hanno chiesto alla Regione Puglia di allineare sul bilancio regionale 2020 e 2021 le iscrizioni delle entrate effettive ricevute entro il 29.3.2021.

Si riepilogano nella seguente tabella i dati relativi agli accertamenti e agli impegni 2020 relativi al *payback* così come rilevati dall'esame dei capitoli del perimetro sanitario:

Tabella 10.8 – Entrate e Spese da payback

Capitlo di Entrata	Importo accertato	Importo incassato al 31/12/2020	Capitolo di Spesa	Importo impegnato	Importo pagato al 31/12/2020
2035798 - Somme versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback	94.763.111,34	94.763.111,34	771103 - Riparto alle aziende del servizio sanitario regionale delle risorse versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback	94.763.111,34	0,00
2035783 - Somme versate da aziende farmaceutiche a titolo di payback l. 296 art. 1 comma 796 lettera g	34.780.731,04	34.780.731,04	771098 - Riparto alle aziende del servizio sanitario regionale delle risorse versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback - collegato al capitolo di entrata 2035783	34.780.731,04	0,00
TOTALE	**129.543.842,38**	**129.543.842,38**	**TOTALE**	**129.543.842,38**	**0,00**

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Sul punto, il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 evidenzia che "*nonostante i ripetuti interventi la regolazione del sistema, basata su budget predeterminati e rimborso degli sforamenti in parte a carico delle aziende farmaceutiche, non sembra aver trovato un assetto stabile. Si tratterà di vedere se le modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021, oltre a contribuire ad accelerare la disponibilità dei ripiani relativi al 2018 e 2019 andando incontro alle richieste delle imprese di rideterminazione dei tetti di spesa per gli acquisti ospedalieri diretti, consentirà di definire un assetto più stabile*".

10.9 La spesa per i dispositivi medici

Gli interventi normativi in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria hanno interessato anche i dispositivi medici: l'art. 17 del d.l. 6.7.2011, n. 98 ("*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*") ha previsto per i dispositivi medici un tetto di spesa, fissandolo inizialmente al 5,2% del livello del finanziamento a carico dello Stato; il d.l. n. 95/2012 e la l. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) hanno poi ridefinito il predetto tetto, fissandolo al 4,8% per il 2013 e, a decorrere dal 2014, al 4,4%.

La definizione del tetto di spesa dei dispositivi medici è stata accompagnata dall'introduzione di misure volte al contenimento della spesa, che prevedono sia la rinegoziazione dei contratti

in essere con i fornitori (art. 9-*ter* del d.l. 19.6.2015, n. 78[95]) sia il maggiore ricorso alla centralizzazione degli acquisti (art. 1, commi 548 e 549, l. n. 208/2015, legge di stabilità 2016).

Infine, l'art. 1, comma 557, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha sostituito il comma 8 dell'art. 9-*ter* del d.l. n. 78/2015 nei seguenti termini: "*Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute...omissis..., sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio*".

Con deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 10.3.2020 ("*Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2020 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i..*") sono stati assegnati i tetti di spesa per singola azienda pubblica del SSR per l'acquisto dei dispositivi medici per l'anno 2020. Tale provvedimento, per la determinazione, seppure provvisoria, del tetto di spesa 2020 per l'acquisto dei dispositivi medici, prende come riferimento il valore del fondo sanitario regionale per l'anno 2019, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni (Accordo Rep. Atti n. 182/CSR), in base al quale il tetto di spesa del 4,4% per l'acquisto diretto dei dispositivi medici per il 2020 è fissato in € 331.856.152, dando atto che tale tetto avrebbe potuto subire un successivo aggiustamento nel corso del 2020, a fronte della determinazione definitiva del fondo sanitario regionale ovvero del consolidamento dei dati del NSIS relativi al flusso dei consumi e alla spesa relativa registrata nei modelli CE.

Con la stessa deliberazione, tra le altre cose, la Giunta regionale ha dato mandato:

- ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e IRCCS pubblici, di potenziare le azioni finalizzate a un utilizzo appropriato dei dispositivi medici e alla razionalizzazione della spesa relativa entro i tetti stabiliti, con particolare riferimento alle categorie CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) a maggiore impatto sulla spesa;
- al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale di Innovapuglia Spa, per quanto di rispettiva competenza, di stabilire una fattiva collaborazione con altri Soggetti aggregatori regionali al fine di aderire alle procedure di gara di appalto centralizzate sui dispositivi

[95] "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*" (convertito, con modificazioni, dalla l. 6.8.2015, n. 125).

medici avviate dagli stessi qualora precedenti a quanto previsto dalla pianificazione di Innovapuglia.

Con riferimento ai dati di consuntivo 2020 si rinvia a quanto riferito dalla Regione Puglia con nota del 1.9.2021: "*il c. 5 dell'art. 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» prevede che il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 sia approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021. Il risultato di esercizio di tale bilancio sarà sostanzialmente allineato con il risultato d'esercizio del CE IV trimestre, in quanto quest'ultimo è stato aggiornato e rideterminato in base alle indicazioni pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute e validate nella riunione del tavolo di verifica tenutasi in data 5 luglio 2021*".

Ciò posto, per come emerge dal verbale unico dei tavoli tecnici di aprile e luglio 2021, il valore contabilizzato al IV trimestre 2020 nella voce di costo relativa alla spesa per acquisto dei dispositivi medici, è pari al 5.7.2021, a € 481,502 mln (in occasione della riunione dell'8.4.2021 era pari a € 482,497 mln), valore che, seppure in diminuzione rispetto all'annualità 2019 (€ 5,932 mln), ha registrato uno sforamento del relativo tetto di spesa.

In particolare, rispetto all'annualità 2019, per come riportato nel suddetto verbale, la voce "*dispositivi medici*" registra un incremento di € 3,035 mln, la voce "*dispositivi medici impiantabili attivi*" registra una riduzione di € 13,060 mln e la voce "*dispositivi medico diagnostici in vitro*" aumenta di € 4,094 mln.

Per come emerge dal Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, il tetto sui dispositivi medici è stato determinato in € 348 mln, pari al 4,4% del Fondo sanitario nazionale 2020, indicato in € 7.909 mln.

Tale ultimo valore del FSN risulta, altresì, dal citato monitoraggio AIFA del 28.7.2021.

Per come emerge dal Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, nel 2020 risulta non ancora conclusa la procedura per il ripiano del superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.

Nel corso del 2019, raggiunto l'Accordo Stato-Regioni sui meccanismi di recupero nel caso di superamento del tetto sui dispositivi medici, ai sensi dell'art. 9-*ter* del d.l. n. 78/2015, sono stati sottoscritti due Accordi: uno riguardante la spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, che definisce i criteri di determinazione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018

per l'acquisto dei dispositivi medici, dei dispositivi impiantabili attivi e dei dispositivi medico diagnostici in vitro nonché le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali; l'altro riguardante il tetto ai dispositivi medici per il 2019.

In attuazione dell'art. 9-*ter* del d.l. n. 78/2015, sono stati predisposti, relativamente alle annualità 2015-2018, lo schema di decreto che certifica il superamento del tetto di spesa e lo schema di Accordo per la definizione delle modalità di ripiano dello sfondamento; quest'ultimo, per come emerge dal rapporto, alla data di approvazione dello stesso, risulterebbe ancora da trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione dell'intesa. Risulterebbe, a tale data, ancora in corso la predisposizione del decreto interministeriale di calcolo dello scostamento della spesa rispetto al tetto per l'anno 2019.

A partire dal 2019 la norma ha previsto che i dati di spesa riguardanti i dispositivi medici siano rilevati dalle fatture elettroniche; ciò ha reso necessario avviare presso gli Assessorati una ricognizione dei dati riferiti al fatturato dei dispositivi medici per gli acquisti da parte degli enti del SSR. Risultando ancora in corso la ricognizione dei dati e di conseguenza la predisposizione del decreto interministeriale di certificazione dello scostamento, le Sezioni riunite hanno utilizzato i dati del CE, e non il fatturato, per definire il livello di spesa.

10.10 Le leggi regionali in materia sanitaria

Nel corso dell'esercizio 2020 la legislazione regionale in campo sanitario è intervenuta per: *i)* valorizzare e promuovere la figura del *caregiver* familiare; *ii)* istituire l'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, monitorando la figura dell'operatore sociosanitario e tutelando coloro che intendono accedere ai corsi di formazione; *iii)* prevedere misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla situazione pandemica da Covid-19; *iv)* prevedere misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria, in materia di requisiti strutturali delle strutture sanitarie e sociosanitarie; *v)* istituire il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, inserendo nel sistema sanitario la figura dello psicologo di base; *vi)* regolamentare la materia dell'accreditamento delle RSA per i soggetti non autosufficienti e per disabili; *vii)* regolamentare l'utilizzo dei farmaci negli istituti di ricovero, presso i servizi di tossicodipendenza e nelle case di cura.

Con la l.r. n. 3 del 27.2.2020 ("*Norme per il sostegno del caregiver familiare*") la Regione Puglia ha inteso valorizzare e promuovere la figura del *caregiver* familiare, favorendo l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari. L'art. 3 della legge ("*Interventi della Regione a favore del caregiver familiare*"), al primo comma, dispone che "*La Regione nei limiti delle risorse disponibili e nelle more della disciplina nazionale in materia, ai sensi di quanto previsto ai commi 254 e 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):*

a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare;

…omissis...

e) cura in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi".

L'art. 6 precisa che la giunta regionale individua e disciplina le azioni e gli interventi per favorire l'integrazione dell'attività del *caregiver* familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, coordinando in tal senso gli strumenti di programmazione sociosanitaria e sanitaria.

Con la l.r. n. 7 del 27.2.2020 ("*Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione*") la Regione si propone di monitorare la figura dell'operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire a una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore sociosanitario, istituendo presso la giunta regionale l'elenco telematico regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia. La legge prevede, inoltre, che la giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco; le modalità di presentazione delle domande di inserimento nell'elenco, ivi compresa la relativa modulistica; i controlli atti a evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti ed enti privi dei necessari requisiti; ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della legge.

Con la l.r. n. 12 del 15.5.2020 ("*Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19*") la Regione, al fine di fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, tra le altre misure di intervento,

all'art. 5 ("*Incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario regionale esposti a rischio Covid-19*"), promuove presso i tavoli nazionali competenti l'istituzione di un fondo Covid-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN di cui all'art. 1, del d.l. n. 18/2020, finalizzato a compensare, con una indennità, il maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

Con la l.r. n. 18 del 7.7.2020 ("*Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria*"), la Regione ha previsto (Capo I, "*Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi*") modifiche e integrazioni alla l.r. n. 9/2017, in materia di applicazione di sanzioni per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio. La legge inoltre: *i)* detta disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, di rilascio di parere regionale di compatibilità *ex* art. 8-*ter* del d.lgs. n. 502/1992 ai fini dell'autorizzazione; *ii)* interviene nella disciplina del responsabile sanitario nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali e in materia di accreditamento e autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie pubbliche e private; *iii)* prevede modifiche alla l.r. n. 53/2017 in materia di riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti.

Il Capo II ("*Misure di semplificazione in materia di requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie*") interviene con disposizioni in materia di requisiti strutturali delle strutture sanitarie e sociosanitarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, di responsabile dell'area sociosanitaria e di personale della riabilitazione.

Infine, il Capo III contiene disposizioni varie in materia di: *i)* fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste; *ii)* pareri di compatibilità relativi a istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie; *iii)* accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli *hospice*; *iv)* personale presso aziende o enti del servizio sanitario regionale.

La l.r. n. 18/2020 è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.; il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

Con la citata l.r. n. 21/2020 la Regione ha istituito il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, a titolo di sperimentazione per una durata annuale, per rispondere all'esigenza di

inserire nel sistema sanitario una figura professionale, lo psicologo di base, in grado di indirizzare i pazienti verso i servizi sanitari o sociosanitari ad essi più confacenti. L'art. 2 ("*Organizzazione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie*") ha fornito un inquadramento organizzativo del servizio e definito le funzioni dello psicologo (del servizio di psicologia) di base e delle cure primarie. L'art. 5 ("*Disposizioni transitorie ed attuative*") ha previsto, in fase di prima applicazione, la presenza di nove psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie nelle ASL.

La legge regionale in esame è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente all'art. 2, comma 3, per invasione della competenza esclusiva statale riguardante l'ordinamento civile, e per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.

Il giudizio di legittimità costituzionale è stato deciso con sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2021, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2, comma 3, della legge. Si rinvia, a tal proposito, a quanto riportato nella presente relazione al paragrafo n. 10.3.

La l.r. n. 26 dell'1.8.2020 ("*Disposizioni varie urgenti*"), con gli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 disciplina diversi aspetti inerenti alla materia sanitaria. In particolare, l'art. 17 modifica l'art. 1 della l.r. n. 18/2020, in materia di requisiti per l'accreditamento istituzionale; l'art. 18 reca modifiche ai regolamenti regionali nn. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e 5 del 21.1.2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili) con riferimento al fabbisogno di posti per completare l'accreditamento e la contrattualizzazione; l'art. 19 disciplina le condizioni contrattuali ASL BA-Comune di Poggiorsini, ripristinando in sessanta la dotazione di posti letto nelle RSA di proprietà ASL BA, insistente nel Comune di Poggiorsini; l'art. 20 riguarda la deroga temporanea agli standard strutturali delle strutture residenziali socio sanitarie durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, al fine di garantire il previsto isolamento e distanziamento sociale dei pazienti; l'art. 21 riguarda norme per l'utilizzo dei farmaci negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze e nelle case di cura pubbliche e private.

10.11 I tempi di pagamento, i debiti verso i fornitori e i pagamenti 2020

Per come riferito nella relazione assessorile al d.d.l. di approvazione del rendiconto dell'esercizio, anche nel 2020 la Regione Puglia ha posto in essere misure che hanno consentito l'immissione di ulteriore liquidità nel sistema sanitario.

Nonostante la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia Covid-19, le Aziende sanitarie regionali sono riuscite a migliorare la gestione del ciclo passivo anche grazie a un processo di monitoraggio regionale.

L'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) al 31.12.2020, calcolato *ex* art. 9 del dpcm del 22.9.2014[96], è di - 4 giorni (media ponderata), ovvero il pagamento avviene in media con un anticipo di 4 giorni rispetto ai 60 normativamente previsti (- 2 giorni nel 2019).

Come noto, la norma prevede che "*1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». 2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». 3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento*".

Il medesimo articolo, al comma 5, dispone altresì che "*Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso*".

Anche dal verbale unico del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato LEA relativo alle riunioni di aprile e luglio 2021 si rileva un indicatore sintetico regionale (che esprime la media ponderata dei pagamenti effettuati da parte delle aziende sanitarie) di - 4 giorni.

[96] "*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*".

Nella relazione assessorile, per come evidenziato anche dalla sotto riportata tabella, viene evidenziato che la Regione Puglia, a partire dall'anno 2012, ha progressivamente ridotto i tempi di pagamento dei fornitori in sanità, passando da un ritardo medio di 290 giorni (dicembre 2011) a - 4 giorni a fine 2020.

Grafico 10.2. – Indicatore tempestività dei pagamenti anni 2011-2020

Fonte: relazione assessorile al d.d.l. n. 150/2021

Con nota istruttoria del 19.7.2021 questa Sezione ha chiesto alla Regione Puglia di fornire, distintamente per ciascun Ente del SSR, i dati relativi: *i)* all'indice di tempestività dei pagamenti 2020; *ii)* agli importi dei debiti verso fornitori al 31.12.2020, stratificati secondo l'anno di emissione della fattura, con separata indicazione degli importi in contenzioso o soggetti a contestazioni; *iii)* ai pagamenti effettuati nel corso del 2020, stratificati secondo l'anno di emissione della fattura, con separata indicazione degli importi di quelli effettuati oltre i termini.

Tali dati sono stati forniti dalla Regione Puglia, attraverso la compilazione di tre distinte tabelle, con nota del 29.7.2021 e successiva integrazione dell'11.8.2021.

La tabella che segue, per ciascun ente del SSR, riporta i dati trimestrali e annuali dell'indice di tempestività dei pagamenti 2020:

Tabella 10.9 – Indice di tempestività dei pagamenti (ITP) 2020

Enti del SSR Puglia	I trimestre anno 2020	II trimestre anno 2020	III trimestre anno 2020	IV trimestre anno 2020	Anno 2020
GSA	-30	7	-8	-2	-1
ASL BAT	-13	-24	-10	-14	-15
ASL BARI	-9	-9	-10	-14	-11
ASL BRINDISI	-9	-19	-4	-7	-10
ASL FOGGIA	-10	-14	-14	-17	-14
ASL LECCE	16	17	10	15	15
ASL TARANTO	6	-2	1	-6	-1
AUOC POLICLINICO "GIOVANNI XXIII" - BARI	8	-9	-1	-4	-1
IRCCS "GIOVANNI PAOLO II" - BARI	-2	3	17	0	1
IRCCS "SAVERIO de BELLIS" - CASTELLANA GROTTE	-17	-25	-25	-21	-21
AOU OO.RR.FG.	-12	-23	0	5	-6
TOTALE SSR PUGLIA	**-2**	**-5**	**-4**	**-5**	**-4**

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Anche nel verbale dei Tavoli tecnici sono stati evidenziati ritardi, rispetto alla direttiva europea, per l'ASL di Lecce (+ 15 giorni), il cui dato appare in peggioramento rispetto al 2019 (0 giorni), e per l'I.R.C.C.S. Oncologico (+ 1 giorno), il cui dato, rispetto al 2019, invece, appare in miglioramento (+ 30 giorni).

Dal suddetto verbale, che tiene conto di una specifica relazione regionale sul punto, emerge che il motivo del ritardo da parte della ASL di Lecce sarebbe legato al cambio della Tesoreria avvenuto a inizio anno 2020.

È anche stato evidenziato che talune aziende hanno rispettato le prescrizioni di legge (la ASL di Bat, la ASL di Bari e la ASL di Foggia pagano rispettivamente con 15, 11 e 14 giorni d'anticipo rispetto alla scadenza).

Con riferimento ai debiti verso fornitori al 31.12.2020, dall'esame della tabella compilata dalla Regione, che di seguito si riporta, risulta che, rispetto all'importo complessivo dei debiti di € 1.122.708.712,29 (in aumento rispetto al dato del 2019 di € 1.067.207.126,00), € 377.420.184,19 si riferiscono a debitoria relativa alle annualità precedenti al 2020 (nel 2019 la debitoria per le annualità precedenti era pari a € 417.634.207,00); di questi, € 112.324.425,62 attengono a debiti oggetto di contenzioso.

Tabella 10.10 - Debiti verso fornitori al 31.12.2020 per anno di emissione fattura

AZIENDA/AOU/IRCCS/OO.RR.	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	Totale debiti verso fornitori al 31/12/2020
ASL BAT	28.680.838,00	2.430.042,00	2.261.027,00	1.144.902,00	54.659.878,00	89.176.687,00
ASL BARI	33.494.354,00	4.164.373,00	6.631.395,00	5.467.391,00	216.905.737,00	266.663.250,00
ASL BRINDISI	33.266.091,34	5.110.389,57	4.836.074,49	5.806.615,11	70.511.862,18	119.531.032,69
ASL FOGGIA	44.046.478,29	5.619.083,64	11.523.962,29	13.663.702,60	76.436.699,37	151.289.926,19
ASL LECCE	82.249.617,58	2.099.691,60	2.185.145,28	2.854.673,74	106.305.570,42	195.694.698,62
ASL TARANTO	37.103.905,01	2.407.655,56	3.761.576,71	20.350.171,38	126.329.117,28	189.952.425,94
AUOC POLICLINICO "GIOVANNI XXIII" - BARI	3.420.412,65	768.492,83	3.062.207,26	1.174.508,78	38.939.926,49	47.365.548,01
IRCCS "GIOVANNI PAOLO II" - BARI	702.819,66	61.189,58	246.808,38	622.461,22	11.651.271,38	13.284.550,22
IRCCS "SAVERIO de BELLIS" - CASTELLANA GROTTE	56.279,00	52.203,00	-522,00	26.250,00	5.477.449,00	5.611.659,00
AOU OO.RR.FG.	4.722.867,12	303.044,93	522.480,43	519.525,16	38.071.016,98	44.138.934,62
TOTALE	**267.743.662,65**	**23.016.165,71**	**35.030.154,84**	**51.630.200,99**	**745.288.528,10**	**1.122.708.712,29**
di cui in contenzioso/contestato	*78.324.465,99*	*14.231.137,26*	*12.409.587,63*	*7.359.234,74*	*8.934.365,57*	*121.258.791,19*

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Dalle interlocuzioni occorse con la Regione, l'importo negativo indicato in corrispondenza dell'I.R.C.C.S. de Bellis per l'annualità 2018 corrisponde a note di credito da ricevere.

Di seguito si evidenziano i medesimi dati riferiti al 2019:

Tabella 10.11 - Debiti verso fornitori al 31.12.2019 per anno di emissione fattura

AZIENDA/AOU/IRCCS/OO.RR.	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	Totale debiti verso fornitori al 31/12/2019
ASL BAT	22.193.547	2.630.268	2.393.413	1.932.208	47.834.449	76.983.884
ASL BARI	92.431.659	1.382.846	53.007	14.983.693	133.022.173	241.873.378
ASL BRINDISI	34.339.561	4.231.576	4.926.611	14.113.857	57.881.772	115.493.377
ASL FOGGIA	-	16.463.330	18.196.312	22.554.625	94.550.956	151.765.224
ASL LECCE	23.116.672	19.107.956	18.200.201	22.157.970	114.458.495	197.041.295
ASL TARANTO	19.193.903	3.837.218	4.651.749	24.502.855	113.510.926	165.696.651
AUOC POLICLINICO "GIOVANNI XXIII" - BARI	6.580.534	521.071	2.820.229	2.699.362	63.277.878	75.899.074
IRCCS "GIOVANNI PAOLO II" - BARI*	396.655	149.880	166.669	204.931	12.440.085	13.358.220
IRCCS "SAVERIO de BELLIS" - CASTELLANA GROTTE*	477.921	118.848	49.095	77.026	3.384.805	4.107.696
AOU OO.RR.FG.*	10.958.934	506.705	595.954	3.715.356	9.211.378	24.988.328
TOTALE	**209.689.386**	**48.949.698**	**52.053.239**	**106.941.884**	**649.572.919**	**1.067.207.126**
di cui in contenzioso/contestato	*182.313,95*	*15.832,14*	*24.776,95*	*15.741,06*	*36.452,38*	*275.116,47*

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori all'unità di euro)

* Dati modificati rispetto a quanto indicato in sede di relazione al giudizio di parificazione del Rendiconto regionale 2019, in quanto, a seguito di rilievi conseguenti all'attività istruttoria svolta dalla Sezione sui questionari ai bilanci 2019 degli enti del SSR, la Regione Puglia, con nota prot. Cdc n. 900 del 18/02/2021, ha comunicato che «*per mero errore materiale ha invertito il dato comunicato con riferimento all'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia, l'IRCCS Istituto Tumori di Bari "Giovanni Paolo II" e l'IRCCS "De Bellis"* ». Si rileva che, tali modifiche non hanno variato il dato complessivo dei debiti verso fornitori al 31/12/2019 degli enti del SSR.

La tabella successiva raggruppa i dati relativi ai pagamenti effettuati nel corso 2020, stratificati secondo l'anno di emissione della fattura:

Tabella 10.12 - Pagamenti 2020 distinti per anno emissione fattura

AZIENDA/AOU/IRCCS/OO.RR.	Ante 2017	2017	2018	2019	2020	Totale pagamenti 2020	Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014
GSA	-	-	-	1.114.666,76	45.353.521,95	46.468.188,71	2.914.666,76
ASL BAT	328.351,62	156.239,03	892.619,06	26.692.453,16	193.497.105,51	221.566.768,38	42.979.551,18
ASL BARI	1.202.072,75	877.460,49	3.282.234,27	100.850.179,47	570.456.338,71	676.668.285,69	137.967.895,27
ASL BRINDISI	730.252,24	1.238.696,96	632.026,43	29.435.247,31	186.380.985,50	218.417.208,44	41.789.618,24
ASL FOGGIA	969.313,62	1.073.628,04	1.762.771,82	49.469.126,12	185.344.990,58	238.619.830,18	37.879.954,44
ASL LECCE	751.154,57	311.471,43	1.394.619,24	81.173.642,14	342.577.624,68	426.208.512,06	196.638.540,48
ASL TARANTO	730.480,99	1.567.966,24	1.721.323,18	58.382.937,45	302.664.019,29	365.066.727,15	130.170.940,24
AUOC POLICLINICO "GIOVANNI XXIII" - BARI	173.856,21	299.499,90	1.033.626,42	54.554.702,04	224.179.068,14	280.240.752,71	125.003.063,60
IRCCS "GIOVANNI PAOLO II" - BARI	41.565,09	37.584,63	163.501,08	10.336.673,03	54.515.487,49	65.094.811,32	21.514.224,81
IRCCS "SAVERIO de BELLIS" - CASTELLANA GROTTE	1.093,29	1.766,48	32.294,42	2.874.771,09	15.323.411,59	18.233.336,87	2.109.587,82
AOU OO.RR.FG.	176.038,88	14.464,74	7.310.386,61	8.875.862,75	102.003.762,35	118.380.515,33	42.512.982,88
TOTALE	**5.104.179,26**	**5.578.777,94**	**18.225.402,53**	**423.760.261,32**	**2.222.296.315,79**	**2.674.964.936,84**	**781.481.025,72**

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Così come evidenziato anche nel citato verbale unico del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, dalla tabella sopra riportata, emerge che circa l'83% dei pagamenti effettuati durante il 2020 è riferito al valore delle fatture emesse nello stesso anno, il 16% relativo alle fatture emesse nel 2019 mentre i pagamenti effettuati su fatture con data di emissione ante 2019 risultano residuali e pari a circa l'1%.

Per come emerge dalla suesposta tabella, il 29% dei pagamenti è stato effettuato oltre i termini previsti dal dpcm 22.9.2014 (analogamente all'anno 2019); in particolare, a livello di singole aziende, per come emerge dal citato verbale, rileva l'alta percentuale degli importi pagati oltre i termini previsti dal citato decreto da parte della ASL di Lecce (46%) e dell'AOU Policlinico di Bari (45%).

Si rilevano, inoltre, percentuali significative di pagamenti effettuati oltre i termini anche per la ASL di Taranto (36%), per l'I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II di Bari (33%), anche se in evidente miglioramento rispetto al 2019 (73%) e per gli Ospedali Riuniti di Foggia (36%).

L'I.R.C.C.S. De Bellis registra, invece, una percentuale di circa il 12%, in evidente miglioramento rispetto al 49% registrato nel 2019.

La relazione assessorile evidenzia, infine, che la Giunta regionale, con deliberazione n. 2437 del 31.12.2019, fissando gli obiettivi dei Direttori generali delle Aziende del SSR, ha recepito quanto disposto dall'art. 1, comma 865, della l. n. 145/2018 (Bilancio di previsione 2019).

La disposizione prevede che "*Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico*

obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni".

11 IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

11.1 La legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel 2020

L'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 riproduce, in maniera pedissequa, il contenuto dell'art. 194 Tuel, disponendo che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenga con legge regionale, nelle seguenti fattispecie tassativamente elencate: *a)* sentenze esecutive; *b)* copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; *c)* ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); *d)* procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; *e)* acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (comma 1).

Prevede, inoltre, la possibilità per la regione di provvedere al pagamento del debito anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso e convenuto con i creditori (comma 2).

Qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 21.12.1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (comma 3).

Infine, il comma 4 prevede che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio discendenti da provvedimenti giurisdizionali (comma 1, lettera a) provvedono il consiglio regionale o la giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta (ipotesi di silenzio significativo).

In primis, saranno analizzati i debiti riconosciuti dal Consiglio regionale con legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011; successivamente verranno esaminati i debiti fuori

bilancio discendenti da provvedimenti giudiziali, che si intendono riconosciuti per decorso del termine di trenta giorni normativamente previsto, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 (ipotesi di silenzio significativo).

11.2 I debiti fuori bilancio riconosciuti *ex* art. 73, comma 1, d.lgs. n. 118/2011

Nel corso dell'anno 2020, sono state promulgate quattro leggi regionali aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio:

1. **L.r. 7.7.2020, n. 17** ("*Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126*")

Con la l.r. n. 17/2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) ed e), del d.lgs. n. 118/2011.

L'art. 1 riconosce debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) per complessivi € 78.378,53 (differenze retributive in favore del personale; spese di lite; spese per procedure esecutive), con copertura sia nell'ambito dei diversi capitoli di spesa del bilancio, sia mediante variazioni al bilancio, con decremento della missione 20 – Fondi e accantonamenti, programma 3 – Altri fondi, titolo 1 – Spese correnti, capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" per complessivi € 26.923,84 e contestuale variazione in aumento per lo stesso importo della missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11 – Altri servizi generali, titolo 1 – Spese correnti, Capitolo 1312 "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rinvenienti dagli enti soppressi*".

Gli importi di € 13.657,52 (art. 1, lett. g) e € 3.935,83 (art. 1, lett. k), riconosciuti con la presente legge, si riferiscono a regolarizzazioni contabili di provvisori di uscita del 2019, in adempimento alle previsioni dell'art. 82-*bis*, comma 3, l.r. n. 28/2001 (recante la riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e dei prìncipi contabili della competenza finanziaria potenziata (all. 4/2, punto 6.3 al d.lgs. 118/2011), giusta determinazione n. 9 del 10.2.2020, con imputazione sul capitolo

1110097 "*Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - L.R. 28/2001, art. 82-bis), P.d.C. 1.10.99*" del bilancio 2019.

L'importo di € 208,75 (art. 1, lett. i) deriva, invece, da un provvisorio di uscita del 2020 e alla sua copertura si provvede sempre con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, Capitolo 1110097 "*Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - L.R. 28/2001, art. 82-bis), P.d.C. 1.10.99*".

L'art. 2 della legge in esame riconosce i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) per complessivi € 664.978,70, derivanti, per la maggior parte, da compensi professionali spettanti ad avvocati esterni, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa (€ 609.856,71); in minore misura, da cartelle e intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle entrate e dal pagamento di fatture dell'esercizio 2019.

I debiti fuori bilancio di cui alla lett. e), comma 1, art. 73 d.lgs. 118/2011 trovano copertura sia nell'ambito della disponibilità di vari capitoli di spesa di bilancio (l'importo maggiore risulta imputato al capitolo di spesa 1312 "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rinvenienti dagli enti soppressi*"), sia mediante variazioni al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con decremento della missione 20 – Fondi e accantonamenti, programma 3 – Altri fondi, titolo 1 – Spese correnti, capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" per complessivi € 284.999,61 e contestuale variazione in aumento della missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11 – Altri servizi generali, titolo 1 – Spese correnti, capitoli 1318 "*Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090* » per € 2.308,78 e 1312 «*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rinvenienti dagli enti soppressi*" per la parte residuale.

Inoltre, dall'esame dell'elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lett. e) dell'art. 73, d.lgs. 118/2011, sono emersi debiti discendenti da due transazioni, approvate con DGR 1855 e 1857 del 14.10.2019, per importi rispettivamente, di € 16.259,54 ed € 15.692,92 (aventi ad oggetto il pagamento di differenze salariali da superiore inquadramento, accertate giudizialmente come dovute e in corso di quantificazione in separato giudizio).

La Regione, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questa Sezione, ha riferito che la determina dirigenziale di approvazione delle due transazioni non è stata accompagnata, nell'esercizio 2019, dall'impegno delle relative risorse, circostanza, questa, che avrebbe fatto

sorgere il debito fuori bilancio in parola e contestualmente l'obbligo di una sua regolazione contabile, secondo la procedura prevista dall'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011.

Con successiva nota del 29.9.2021 l'Ente, in ordine alle ragioni sottese alla mancata tempestiva assunzione dell'impegno di spesa nell'esercizio di competenza, ha rappresentato che non è stato possibile perfezionare l'iter di impegno e liquidazione delle somme autorizzate, stante l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario e che il riconoscimento del debito fuori bilancio nell'esercizio successivo non ha, in ogni caso, prodotto ulteriori aggravi di spesa per l'amministrazione, avendo la stessa provveduto al pagamento degli importi come concordati nelle transazioni.

***

2. L.r. 1.8.2020, n. 27 ("*Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126*")

Con la l.r. n. 27/2020, la Regione Puglia ha approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) ed e), del d.lgs. n. 118/2011.

L'art. 1, comma 1, riconosce debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) per complessivi € 380.360,18 (differenze retributive in favore del personale; spese legali; spese e competenze CTU; spese per risarcimento danni *ex* art. 2043 c.c.).

Dall'esame del testo normativo è emersa una differenza tra l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento e la corrispondente copertura finanziaria, quest'ultima quantificata in € 380.330,45, con una differenza di - € 29,73, imputabile al debito fuori bilancio di cui alla lettera o): importo riconosciuto pari a € 123.140,89; relativa copertura pari a € 123.111,16.

La Regione, con nota del 14.7.2021 (prot. Cdc n. 4469), ha chiarito che la differenza di - € 29,73 è dovuta all'erronea indicazione dell'importo del debito fuori bilancio relativo al decreto di perenzione n. 5377/2002 del TAR Puglia, sede di Bari, reso nel giudizio R.R. 2595/1988, per rifusione spese e competenze legali (è stato indicato l'importo di € 3.462,68, in luogo dell'importo corretto per cui è stata prevista copertura finanziaria, pari a € 3.432,67).

Allo stato, dunque, permane nel testo legislativo (art. 1, comma 1, lett. o) della l. reg. 27/2020) un disallineamento tra l'importo del debito riconosciuto pari a € 123.140,89 e la relativa copertura, pari a € 123.111,16.

L'art. 1, comma 2, lett. a), b), reca il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, per l'acquisizione di servizi per i quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa, per complessivi € 692.276,73 (€ 72.176,73 per spese di mano d'opera derivante da attività di recupero di tutti i materiali rivenienti dalla demolizione di fabbricati abusivi a seguito della emergenza immigrati nell'insediamento ex pista aeroportuale di Borgo Mezzanone; € 620.100,00, derivante da servizi afferenti alla gestione dei campi migranti "Fortore" e "Arena", San Severo, Foggia).

In fase istruttoria, è stato chiesto alla Regione Puglia di fornire chiarimenti in ordine alle ragioni che legittimassero l'utilizzo dei capitoli di spesa U1204036 ("*Contributi Provincia di Foggia spese rimozione e bonifica rifiuti rinvenienti da demolizione manufatti abusivi "ex pista" Aeronautica Militare adiacente C.A.R.A. Borgo Mezzanone (FG) - trasferimenti correnti a altre imprese*") per € 60.000,00; e U941042 ("*Interventi a sostegno dell'immigrazione. art. 9 l.r. 32/2009 - trasferimenti correnti a altre imprese*") per € 12.176,73, apparentemente dedicati a trasferimenti in favore della Provincia di Foggia, nonché a imprese.

La Regione ha chiarito che l'intervento di recupero di tutti i materiali rinvenienti dalla demolizione di fabbricati abusivi a seguito della emergenza immigrati nell'insediamento *ex* pista aeroportuale di Borgo Mezzanone, ha beneficiato di apposito contributo erogato dalla Provincia di Foggia, per l'importo complessivo di € 60.000,00.

Con deliberazione della Giunta regionale 18.6.2020, n. 940 è stata, dunque, effettuata una variazione di bilancio ed è stato istituito il capitolo di entrata E2101011 rubricato "*Contributi Provincia Foggia spese rimozione/bonifica rifiuti rinvenienti da demolizione manufatti abusivi "ex pista" Aereonautica Militare adiacente alla C.A.R.A. Borgo Mezzanone (FG)*" e il capitolo di spesa collegato n. U1204036 avente la medesima declaratoria, destinato all'utilizzo dei contributi ricevuti dalla Provincia di Foggia.

Nella stessa nota, viene, poi, precisato che "*dalle verifiche istruttorie effettuate […] è effettivamente emerso che il capitolo di nuova istituzione U1204036 del bilancio vincolato sia stato oggetto di una codifica non coerente ("trasferimenti correnti in favore di imprese", anziché "acquisizione di beni e servizi"). Medesima evenienza è occorsa per il capitolo n. U0941042 del bilancio autonomo*".

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, non senza rilevare come allo stato permanga una errata codifica dei capitoli interessati, con il rischio di minare i principi di veridicità e trasparenza che sottendono alla compilazione delle scritture contabili.

***

3. L.r. 22.12.2020, n. 34 (*"XI legislatura – 1° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"*)

Con la l.r. n. 34, la Regione Puglia ha approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011, derivanti da sentenze esecutive e oneri da contenzioso per complessivi € 15.486,75.

La copertura finanziaria è stata garantita con imputazione al bilancio 2020 (missione 1 – programma 11 – titolo 1 al capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali*" per € 1.845,65); al bilancio 2021 (missione 1 – programma 11 – titolo 1 sui capitoli 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*" per € 130,97; 1316 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria*" per € 82,97; 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali*" per € 4.350,03); con variazione in aumento, della missione 1 – programma 11 – titolo 1 – capitolo 1318 "*Spesa finanziata con prelievo somme al capitolo 1110090*" mediante decremento della missione 20 – programma 3 – titolo 1, capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" per complessivi € 9.077,13).

***

4. L.r. 30.12.2020, n. 35, art. 48 *("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021")*

Con l'art. 48 della l.r. n. 35/2020, la Regione Puglia ha approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) ed e), del d.lgs. n. 118/2011, per complessivi € 853.076,11 (nello specifico, € 848.302,39 per lett. a) derivanti da sentenze esecutive, spese legali, spese CTU, spese per procedura esecutiva; € 4.773,72 per lett. e) per compensi professionali spettanti agli avvocati esterni).

In relazione ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 48, comma 1, lett. c (€ 7.597,33, da sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 1744/2020) e lett. f (€ 2.109,12, da sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Terza, n. 804/2020), sono emerse discordanze circa l'anno di imputazione della spesa (2020, ovvero 2021).

Dall'esame dell'elenco dei debiti fuori bilancio fornito dal Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture – Sezione Bilancio e Ragioneria, in relazione ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. c) e lett. f), si è potuto evincere che la l.r. n. 35/2020 aveva inizialmente previsto la copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2020; tuttavia, non avendo la Sezione

competente assunto l'impegno di spesa entro il medesimo esercizio, la spesa è stata successivamente imputata al bilancio 2021.

Con nota del 29.9.2021, la Regione ha riferito che la mancata tempestiva adozione degli impegni di spesa relativi ai debiti fuori bilancio di cui alle lettere c) ed f) è ascrivibile ai ristretti tempi a disposizione delle Sezioni competenti, in quanto la norma è stata pubblicata sul BURP supplemento n. 174 in data 31.12.2020.

11.3 Osservazioni sulla legislazione relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Le leggi in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituiscono il 21% della legislazione regionale di spesa (che conta 19 provvedimenti legislativi) e l'11,11% dell'intera legislazione regionale del 2020 (in tutto 36 leggi regionali), come rappresentato dai sottostanti grafici:

Grafico 11.1 – Incidenza percentuale legislazione debiti fuori bilancio su legislazione di spesa (2020)

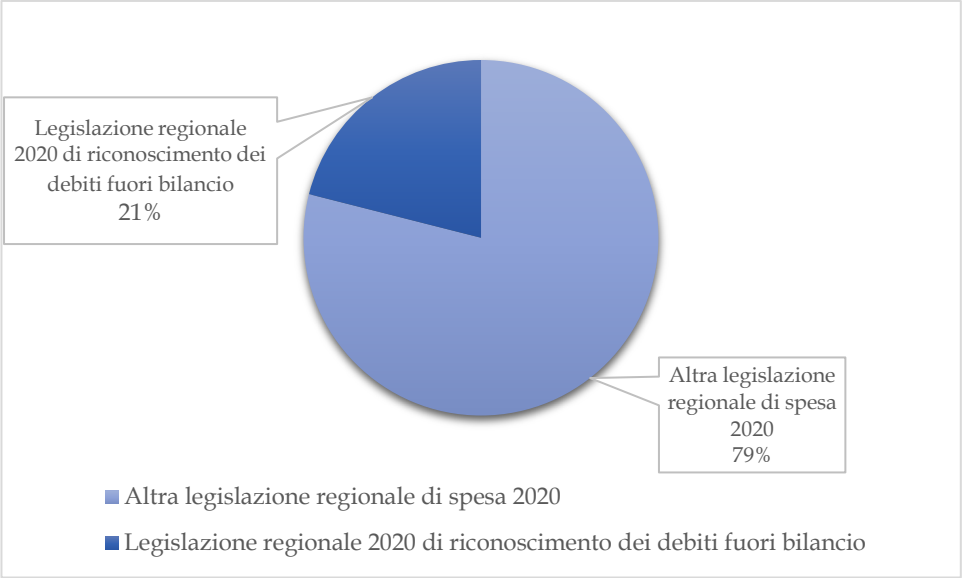

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori percentuali)

Grafico 11.2 – Incidenza percentuale legislazione debiti fuori bilancio su legislazione regionale (2020)

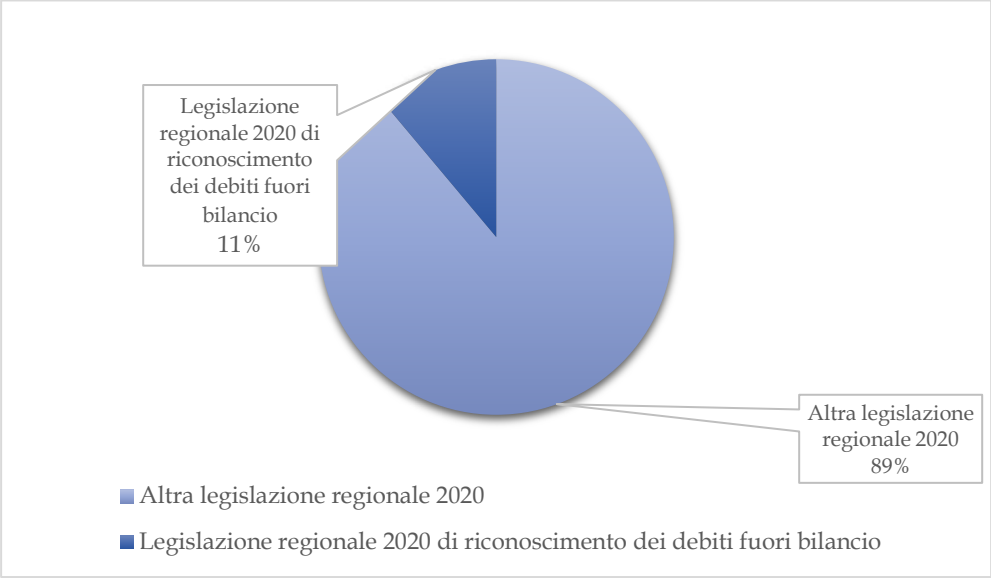

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori percentuali)

La tabella che segue riporta, in via dettagliata, le leggi emanate dalla Regione Puglia nel corso del 2020, recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio:

Tabella 11.1 – leggi regionali di riconoscimento debiti fuori bilancio 2020

	Legge regionale		art. 73 d.lgs. n. 118/2011 comma 1		Totale
	numero	data	lettera a)	lettera e)	
1	17	7.7.2020	78.378,53	664.978,70	743.357,23
2	27	1.8.2020	380.330,45	692.276,73	1.072.607,18
3	34	22.12.2020	15.486,75	0,00	15.486,75
4	35 art. 48	30.12.2020	848.302,39	4.773,72	853.076,11
Totale			1.322.498,12	1.362.029,15	2.684.527,27

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della legislazione regionale 2020

(Valori al centesimo di euro)

L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, nel corso dell'esercizio 2020, ammonta a **€ 2.684.527,27** (al netto dell'importo di € 29,73 di cui alla l.r. n. 27/2020, art. 1, comma 1, lett. o), ascrivibile per € 1.322.498,12 a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per € 1.362.029,15 all'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, di

cui € 641.563,27 per compensi spettanti ad avvocati esterni (per ciò che concerne i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 si rinvia al paragrafo successivo).

Confrontando tali dati con quelli dell'esercizio 2019, si riscontra una flessione dei debiti fuori bilancio, ulteriore rispetto al significativo decremento già registrato nel 2019 rispetto ai debiti del 2018 (nel 2019 l'importo complessivo assommava a € 3.637.073,19, ascrivibile per € 1.558.150,36 a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per € 2.078.922,83 all'acquisizione di beni e servizi, in assenza di preventivo impegno di spesa, di cui € 1.408.502,01 per compensi ad avvocati esterni; nel 2018 l'importo complessivo assommava a € 19.727.648,71, riconducibile per € 3.502.720,75 a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per € 16.224.927,96 all'acquisizione di beni e servizi, in assenza di preventivo impegno di spesa, di cui € 5.683.187,42 per compensi ad avvocati esterni).

Il grafico che segue evidenzia l'andamento della legislazione in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio nel triennio 2018-2020:

Grafico 11.3 – Evoluzione legislazione debiti fuori bilancio 2018-2020

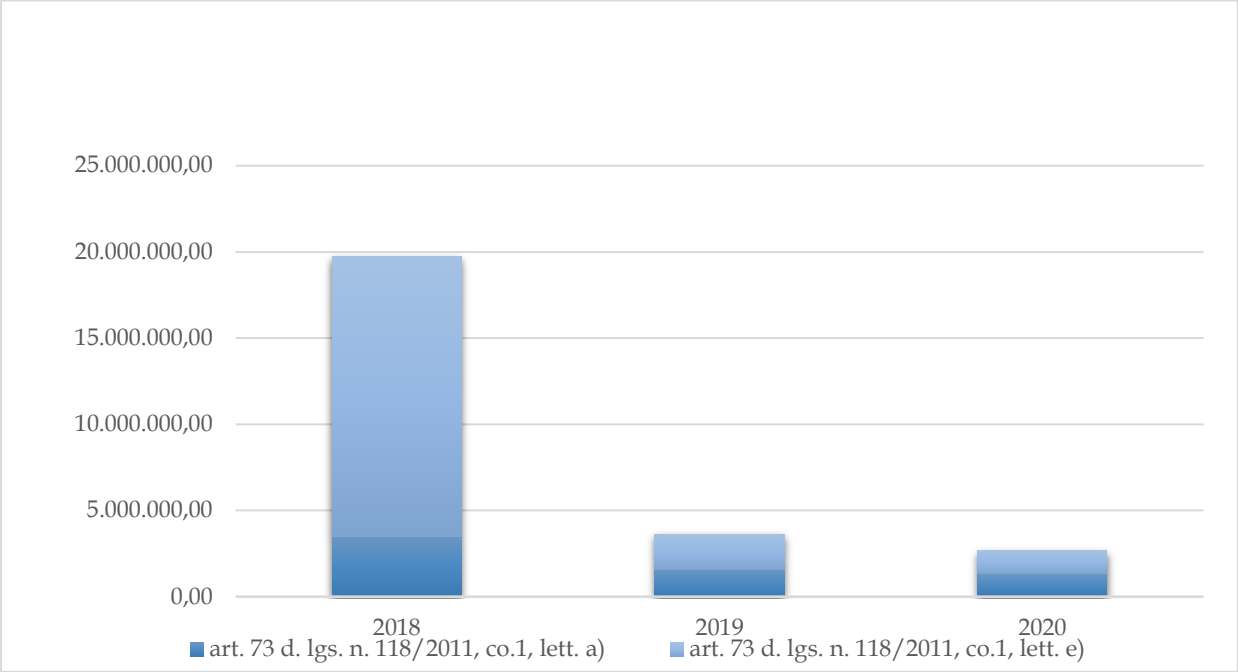

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Pur prendendo atto di tale riduzione, va comunque evidenziato che, nel 2020, la debitoria risulta ascrivibile, per circa il 75%, alla materia del contenzioso legale: sentenze, decreti

ingiuntivi, ma anche liquidazioni in favore di consulenti tecnici di ufficio o compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa.

Con specifico riferimento ai compensi spettanti ai professionisti legali *ex* art. 73, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 118/2011, questa Sezione nella "*Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2020 dalla Regione Puglia*", allegata alla delibera n. 142/2021/RQ, ha evidenziato come gli stessi non presentino caratteristiche tali da poter essere sottratti alle regole generali dettate in materia di procedimento di spesa (secondo cui è possibile per l'ente sostenere un costo solo dopo averne valutato adeguatamente l'entità ed averne accantonato la relativa provvista) e come il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto § 5.2 lett. g), dedichi una specifica regolamentazione alle spese per conferimento di incarichi a legali esterni e tanto in ragione della circostanza che trattasi di spese che per lungo tempo, in forza della loro gestione contabile, hanno generato problemi di sottostima degli impegni originariamente assunti e di debiti fuori bilancio negli anni successivi.

Si rammenta, pertanto, che, se pure in presenza di elementi di sostenibilità dei predetti debiti, il procedimento di riconoscimento del debito assume carattere eccezionale nell'ordinamento contabile vigente.

La Regione, con nota del 5.10.2021, ha riferito che la debitoria discendente dal conferimento di incarichi ad avvocati esterni sarebbe per lo più ascrivibile ad incarichi conferiti ante 2012, periodo nel quale l'Ente provvedeva al relativo affidamento senza alcun impegno di spesa (fino al 1997), ovvero assumendo un impegno di spesa nella misura del solo acconto riconosciuto al professionista (dal 1997, in forza della legge n. 22/1997) o ancora (tra il 2010 e 2011) in misura corrispondente all'intero compenso, pattuito, tuttavia, in misura forfettaria.

Con l'entrata in vigore del d.m. n. 140 del 20.7.2012, secondo quanto riferito dall'Ente, il problema sarebbe stato superato, in quanto da quel momento in poi, gli incarichi di difesa sarebbero registrati nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 118/2011, con l'assunzione di impegni di spesa a copertura totale delle obbligazioni passive discendenti dalle singole convenzioni stipulate con il professionista e con il pagamento, alla conclusione delle attività defensionali "*nei limiti dell'impegno assunto al tempo del conferimento dell'incarico*".

La Regione afferma che "*l'attività di riconoscimento di debiti fuori bilancio per vecchi incarichi di patrocinio legale proseguirà ancora per qualche tempo, fino all'esaurimento di questo tipo di debiti*".

Giova osservare al riguardo che, ancor prima dell'entrata a regime dell'armonizzazione dei sistemi contabili (periodo a cui risale l'affidamento degli incarichi in parola), l'impegno di spesa per conferimento del mandato professionale richiedeva pur sempre una prudente e oculata valutazione in merito alla durata e all'importo complessivo, al fine di consentire all'ente di predisporre un'adeguata copertura finanziaria ed evitare di ricorrere sistematicamente a procedure eccezionali per ricondurre a regolarità la relativa spesa.

L'Ente, in ogni caso, era tenuto a informarsi periodicamente presso il legale incaricato se, sulla base dell'andamento del giudizio, l'impegno iniziale fosse congruo e, in caso contrario, procedere alla necessaria integrazione dell'impegno.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di monitorare la relativa spesa.

Si richiama, altresì, l'attenzione della Regione sul rispetto delle ordinarie procedure di spesa in caso di ricorso a transazioni, come osservato dallo stesso Collegio dei revisori dei conti in occasione dell'incontro del 2.8.2021 (cfr. verbale n. 15/2021).

Gli accordi transattivi, a differenza dei debiti fuori bilancio che appaiono riconducibili alla nozione di "sopravvenienza passiva", presuppongono la preventiva definizione di un accordo con i creditori, consentendo in tal modo all'ente di prevedere tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento.

Ne consegue che l'impegno di spesa doveva essere assunto contestualmente all'approvazione della transazione: un'adeguata programmazione e una maggiore attenzione nelle procedure organizzative avrebbero consentito di assumere le spese secondo le ordinarie procedure contabili.

Si rammenta, infine, in merito a eventuali profili di responsabilità erariale che dovessero emergere in occasione dell'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (cfr. verbale Organo di revisione n. 15/2021, nonché nota di riscontro della Regione Puglia del 13.8.2021), che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), sussiste in capo a ciascun dirigente o responsabile di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, uno specifico obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente, qualora "*nell'esercizio delle loro funzioni*" vengano a conoscenza "*direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali*»;

analogo obbligo sussiste per "*gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni*" (art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016). L'omessa denuncia di danno costituisce fonte di responsabilità erariale *ex* art. 1, comma 3, l. n. 20/1994.

11.4 I debiti fuori bilancio riconosciuti *ex* art. 73, comma 4, d.lgs. n. 118/2021

L'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, con riferimento specifico al riconoscimento dei debiti fuori bilancio discendenti da provvedimenti giurisdizionali, prevede, a tutela dell'efficacia e della celerità del procedimento di spesa, una rigorosa tempistica (il riconoscimento deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa proposta) e una ipotesi di silenzio-significativo, atteso che decorso infruttuosamente il termine previsto, il debito si intende riconosciuto (art. 73, comma 4: "*Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta*").

Con nota istruttoria del 7.7.2021, è stato chiesto alla Regione di comunicare l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, con separata indicazione dei debiti fuori bilancio riferiti a disegni di legge adottati nel mese di dicembre 2020, riconosciuti nell'esercizio successivo, per scadenza del termine dei trenta giorni nell'esercizio 2021.

È stato chiesto, inoltre, di riportare in una tabella, per ciascun debito riconosciuto, gli estremi e l'anno dei provvedimenti giudiziali, gli estremi del disegno di legge presentato, il singolo importo dovuto, gli estremi dell'atto di impegno e la data del pagamento del debito, con eventuale separata indicazione dell'importo degli ulteriori interessi maturati.

Dall'esame dei dati trasmessi (cfr. nota di riscontro del 28.7.2021, prot. Cdc. n. 4636), si evince un totale dei debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, pari a **€ 4.648.669,05**, importo comprensivo dei disegni di legge risalenti al mese di dicembre 2019, il cui termine di trenta giorni risulta essere scaduto nell'esercizio 2020 (pari a € **2.337.211,53**).

Con riferimento a quest'ultima tipologia di debiti (disegni di legge risalenti al mese di dicembre 2019), va detto che la Regione, con precedente nota prot. n. 3296 del 7.8.2020

(trasmessa in occasione della parificazione del rendiconto della Regione Puglia per l'esercizio 2019), comunicava un dato differente e inferiore, pari a **€ 2.239.516,12** (la differenza è pari € 97.695,41).

Ponendo a confronto i due elenchi (trasmessi, l'uno nel 2020 e l'altro nel 2021), è emerso che:

- taluni disegni di legge, già comunicati con precedente nota prot. n. 3296 del 7.8.2020, recano nella nota ricevuta il 28.7.2021 un importo differente, come illustrato nel seguente prospetto:

Tabella n. 11.2 – Importi stessi disegni di legge comunicati nel 2020 e 2021

Disegni di legge		Importi disegni di legge comunicati con nota prot. Cdc n. 4636 del 28.07.2021	Importi disegni di legge comunicati con nota prot. Cdc n. 3296 del 7.8.2020	n./anno determinazione
n.	data			
242	19.12.2019	1.361,31	1.139,28	347/2020
244	19.12.2019	15.036,72	11.658,80	56-256/2020
245	19.12.2019	27.128,28	24.740,20	61-62-104/2020
247	19.12.2019	11.374,40	5.340,25	57-103/2020
249	19.12.2019	2.295,16	1.147,58	58-59-102/2020
260	19.12.2019	1.170,19	1.360,96	8/2020
Totali		**58.366,06**	**45.387,07**	

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

- nella seconda nota del 28.7.2021, sono stati inseriti disegni di legge, sempre risalenti a dicembre 2019 (e riconosciuti nel 2020 per scadenza del termine di trenta giorni), non indicati nella precedente nota n. 3296/2020, per un importo complessivo di € 84.716,42, qui di seguito riportati:

Tabella n. 11.3 – Importi ulteriori disegni di legge comunicati nel 2021

Disegni di legge		Importi disegni di legge comunicati con nota prot. Cdc n. 4636 del 28.07.2021	n./anno determinazione
n.	data		
235	19.12.2019	56.372,10	47/2020
250	19.12.2019	200,00	19/2020
253	19.12.2019	8.820,89	231/2020
254	19.12.2019	16.745,08	59-68/2020
259	19.12.2019	2.369,60	32/2020
261	19.12.2019	208,75	162/2020
Totale		**84.716,42**	

Fonte : elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

La Regione, con successiva nota del 29.9.2021, ha chiarito che le discordanze sarebbero dovute al mutato metodo di compilazione dei prospetti, essendo i relativi importi riferiti in un caso (nota del 7.8.2020) a quelli impegnati; nell'altro (nota del 28.7.2021) a quelli riconosciuti nel disegno di legge.

Più nel dettaglio, l'ente riferisce che per il d.d.l. n. 242 del 19.12.2019, a fronte di un importo riconosciuto di € 1.361,31, è stato assunto un impegno di € 1.139,28, per mancato versamento IVA, avendo l'avvocato di parte vittoriosa comunicato di essere soggetto al regime forfettario.

Per quanto riguarda i d.d.l. n. 244, n. 245, n. 247 e n. 249 del 19.12.2019, i minori importi impegnati (nota del 7.8.2020), rispetto a quelli riconosciuti (nota del 28.7.2021) si giustificherebbero in forza della minor somma indicata della documentazione fiscale prodotta dal beneficiario.

Infine, per quanto concerne il d.d.l. n. 260 del 19.12.2019, il maggior importo impegnato rispetto a quello riconosciuto si giustificherebbe in ragione delle maggiori spese sostenute per l'atto di precetto.

In proposito, si rammenta che non costituiscono voci di spesa riconoscibili, quelle legate all'atto di precetto, trattandosi di spese che, all'evidenza, non comportano alcuna utilità o arricchimento per l'ente (al pari di spese o maggiori oneri conseguenti a ritardato pagamento).

In ordine agli importi comunicati nel 2021, ulteriori rispetto a quelli comunicati nel 2020, la Regione, con la citata nota del 29.9.2021, ha precisato che i debiti fuori bilancio riconosciuti con i disegni di legge di cui alla Tabella n. 11.3., riferendosi a regolarizzazione di carte contabili per spese imputate all'esercizio 2019, non erano stati oggetto di separata indicazione tra i "*Debiti fuori bilancio art. 73, comma 4, d. lgs. 118/2011 – in corso di approvazione al 31.12.2019*" comunicati con nota del 7.8.2020, ma erano stati indicati nel prospetto inviato dalla Regione con precedente nota del 16.7.2020.

***

Per come emerge, dunque, dai prospetti inviati dalla Regione, l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020, per decorso dei termini ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ammonterebbe a € 4.648.669,05, in aumento rispetto al dato rilevato nel 2019 (€ 3.375.859,96) e nel 2018 (€ 2.192.500,57). Emerge, altresì, la riconducibilità del debito, in diversi casi, a sentenze risalenti nel tempo, ovvero a procedure esecutive.

Ciò posto, evidente è il peso esercitato dai debiti riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 (per lo più, debiti derivanti da sentenze, atti di precetto, decreti ingiuntivi, decreti di liquidazione, ordinanze di assegnazione), il cui importo risulta essere nettamente superiore rispetto ai debiti che, nel 2020, hanno formato oggetto di riconoscimento con legge regionale (per un importo pari a € 1.354.450,58).

Infine, anche nel 2020, si registrano tempi lunghi per l'assunzione delle determinazioni dirigenziali di impegno; per taluni debiti fuori bilancio risalenti al 2019 indicati nella nota 3296/2020 (si fa riferimento ai disegni di legge n. 217 del 2.12.2019 di € 1.459,12; n. 220 e n. 221 del 9.12.2019 rispettivamente di € 51.141,34 e € 5.312,14), le determinazioni non risultano ancora adottate.

Si osserva, al riguardo, che in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2019 la Regione Puglia aveva assicurato l'adozione, sul piano gestionale, di ogni opportuna misura al fine di rendere più efficiente l'intero iter procedurale, condividendo la necessità di adottare in maniera maggiormente celere e tempestiva i provvedimenti di spesa conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in particolar modo con riferimento ai debiti derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi.

I rimedi (eventualmente) adottati dall'Ente non sembrano avere dato luogo, alla data della documentazione prodotta, ad un effettivo miglioramento della tempistica relativa all'assunzione dei provvedimenti di spesa.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a rendere più efficiente l'intero iter procedurale, in particolar modo con riferimento ai debiti derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi.

Infine, si rileva che con determina n. 40 del 28.1.2021 è stata operata una regolarizzazione di carte contabili relativamente al riconoscimento di un debito fuori bilancio risalente al disegno di legge n. 133 del 30.11.2020, con relativa spesa, pari a € 20.743,89, imputata all'esercizio 2020.

11.5 Gli accordi transattivi

Con nota istruttoria del 7.7.2021, è stato richiesto alla Regione di fornire i dati relativi agli eventuali accordi transattivi conclusi nel 2020.

In esito a tale richiesta la Regione ha trasmesso un prospetto da cui emerge che sono stati conclusi n. 24 accordi transattivi, per un importo complessivo di € 11.961.521,61 comprensivo di spese di registrazione, quote interessi e spese procedimenti legali.

Cinque accordi transattivi, per un importo complessivo di € 5.686.043,72 fanno riferimento a somme a credito della Regione. I restanti accordi si riferiscono, invece, a posizioni debitorie della Regione per un importo pari a € 6.275.477,89 (a fronte di un impegno iniziale di € 8.019.725,96, oltre spese, quote interessi e competenze legali non specificate); tra questi, figurano due transazioni autorizzate e sottoscritte dalla Regione Puglia in qualità di parte in causa, ma la cui liquidazione delle somme viene posta a carico, in un caso, della ASL di Bari (per € 2.800.000,00 a fronte del debito iniziale di € 4.000.000,00), e nell'altro, della UnipolSai Assicurazioni (per € 15.000,00 a fronte di un debito iniziale di € 136.082,00).

12 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

12.1 L'applicazione del principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (Principio della competenza economica, n. 17 dell'allegato 1 "principi generali o postulati" al d.lgs. n. 118/2011).

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'art. 2 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le regioni e gli enti locali, nonché i rispettivi organismi strumentali, affianchino alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale in modo da garantire la rilevazione "unitaria" dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Gli enti territoriali devono, quindi, conformare la propria gestione anche al principio contabile applicato in materia di contabilità economico-patrimoniale, all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. In base all'art. 37 del medesimo decreto legislativo, le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale adottando il piano dei conti integrato.

Secondo le indicazioni contenute nel principio contabile, nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello stato patrimoniale e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

La rappresentazione contabile del patrimonio dell'ente assume cruciale importanza nella nuova disciplina contabile, poiché la consistenza netta della dotazione patrimoniale dell'ente diventa un elemento essenziale per garantirne gli equilibri attuali e prospettici. Tale concetto si unisce fortemente al processo di adozione della contabilità economico-patrimoniale negli enti (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG, relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali). La valutazione e la rappresentazione contabile dei rapporti giuridici attivi e passivi, "registrati" nel documento che evidenzia l'andamento del patrimonio dell'ente al fine di verificarne i risultati della gestione, deve essere condotta in modo da assicurare un risultato finale che evidenzi la consistenza netta della dotazione patrimoniale; in questa prospettiva, le rappresentazioni contabili del patrimonio dell'ente, sono tese a soddisfare una serie complessa di esigenze informative e l'evoluzione dei sistemi contabili, in attuazione del sistema di bilancio armonizzato, è finalizzata ad assicurare la trasparenza e l'esaustività dei conti delle amministrazioni pubbliche (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2017/FRG, referto sulla gestione finanziaria degli enti locali, vol. I).

L'art. 63 del d.lgs. n. 118/2011 chiarisce che i risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione e che il rendiconto generale è composto dal conto

del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il medesimo articolo, al comma 7, specifica che *"Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:*

a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;

b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi".

La principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale è costituita dagli inventari. In tal senso, la regolare tenuta ed il periodico aggiornamento dell'inventario appaiono essere operazioni necessarie non solamente ai fini di una corretta rappresentazione del patrimonio dell'ente, ma anche al fine di consentire un più razionale utilizzo delle risorse e un più redditizio impiego economico dei beni.

Secondo il dettato dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, i beni devono essere valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (all. n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata.

La regione deve provvedere alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, e ogni dieci anni, per gli immobili.

Le regioni devono, inoltre, disciplinare, nel proprio ordinamento contabile, le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.

La Regione Puglia, all'art. 12 del d.d.l. relativo al rendiconto generale dell'esercizio 2020, recante le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio

2020, evidenzia, per il conto economico, un risultato di esercizio di € 35.614.174,90, mentre per lo stato patrimoniale una consistenza del patrimonio netto di € 861.714.336,19.
Gli allegati n. 41, 42 e n. 43 al d.d.l. citato contengono, rispettivamente, il conto economico e lo stato patrimoniale attivo e passivo, mentre l'allegato n. 45 contiene la nota integrativa.
Nella nota integrativa viene indicato che "*Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, del quale la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e registrate nell'esercizio oggetto di rendicontazione secondo il metodo della partita doppia. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota Integrativa sono stati redatti conformemente alle disposizioni della normativa vigente (ex artt. 2424 e 2425 del c.c.), secondo il Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e secondo gli schemi di bilancio di cui all'Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.. Il bilancio di esercizio oggetto di rendicontazione è stato predisposto mediante l'applicazione del principio della competenza economica riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)". Tale principio, infatti, consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi direttamente riferiti e conseguenti ad operazioni realizzatesi nell'esercizio di riferimento. Le valutazioni di bilancio sono state eseguite in conformità ai principi di redazione del bilancio ex artt. 2423 e 2423-bis c.c. e alle disposizioni ex artt. 2425 bis e 2426 c.c., integrate ed interpretate dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili così come modificati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) e dai documenti emessi direttamente dall'O.I.C.*".

12.2 Il patrimonio immobiliare e le variazioni avvenute nell'esercizio 2020

La relazione di accompagnamento al d.d.l. relativo al rendiconto 2020 indica che nel corso dell'esercizio sono stati conseguiti significativi risultati sia nell'ambito delle attività di dismissione degli immobili regionali non più strumentali all'attività istituzionale, sia nelle

attività di messa a reddito del patrimonio, mediante l'utilizzo degli strumenti della locazione/concessione o della concessione di valorizzazione.

Riguardo ai beni demaniali *ex* Riforma Fondiaria sono stati adottati strumenti finalizzati ad accelerare le attività di dismissione, favorendo la semplificazione delle procedure e prevedendo meccanismi di agevolazione all'acquisto. In questo ambito, in attuazione del nuovo dettato normativo (che ha abrogato la previgente l.r. n. 20/1999, inserendo il capo III-*bis* all'interno della l.r. n. 4/2013)[97] è proseguito l'impiego di un procedimento semplificato di vendita che rimette alla struttura tecnica interna la stima dei cespiti da dismettere con successiva espressione del parere di congruità da parte di un collegio, pure interno. In tal modo si è riusciti ad abbattere i costi per l'affidamento all'esterno delle operazioni di stima e ad intensificare notevolmente l'attività di vendita.

In materia di demanio armentizio, la l.r. n. 44/2018, novellando l'art. 9 della sopracitata l. r. n. 4/2013, ha inserito un ulteriore comma, il 5-*bis*, che, dichiarando i tronchi tratturali, ricadenti in ambito urbano e occupati da legittime costruzioni, patrimonio disponibile della Regione Puglia, ha riconosciuto la possibilità di alienarli ai proprietari superficiari anche pro quota, così eliminando la fase della preventiva sdemanializzazione da autorizzarsi con provvedimento di Giunta e favorendo gli acquisti individuali di soggetti occupanti complessi condominiali; nel corso del 2020 si registra anche "*l'avvio del procedimento di formazione e approvazione del Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 4/2013, con l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 15, comma 2, della predetta normativa (cfr. determinazione dirigenziale 4 dicembre 2020, n. 603)*".

In particolare, la relazione al rendiconto 2020 riferisce che "*L'approvazione del piano alienativo degli immobili regionali - esercizio finanziario 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 193, ha tracciato il solco della valorizzazione dei cespiti regionali "non strumentali", attuabile attraverso la loro dismissione a titolo oneroso. Si tratta di immobili considerati "rami secchi", così definiti per la loro onerosità sia ai fini della manutenzione che per la loro incidenza sulle casse regionali ai fini tributari e fiscali. Particolare attenzione è stata posta alla valorizzazione dei cespiti liberi appartenenti al demanio ferroviario attraverso l'adozione di un piano di valorizzazione "prima fase 2020", (determinazione dirigenziale 7 maggio 2020, n. 228), con cui è stato approvato e reso pubblico un primo elenco di immobili da valorizzare. In coerenza ai principi di trasparenza, pubblicità, efficienza*

[97] L.r. 11.6.2018, n. 23, recante "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)*".

dell'azione amministrativa è stata inoltre approvata la "modulistica" relativa agli avvisi per la concessione/valorizzazione immobili regionali proprio migliorare l'interazione con l'utenza esterna, in un'ottica di semplificazione".

Nella predetta relazione viene, tra l'altro, precisato quanto segue:

- con riferimento alla valorizzazione del demanio forestale, ulteriori procedure sono state intraprese attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati al rilascio di concessioni;
- con riferimento all'edilizia pubblica strumentale (sedi uffici), l'azione regionale è stata improntata alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di uffici regionali e alla razionalizzazione degli spazi con particolare riferimento agli spazi destinati ad archivi, attraverso una consistente attività di sfoltimento e scarto e quella di accorpamento e ricostituzione delle unità archivistiche di alcune sedi afferenti a diversi Servizi regionali: «*per l'annualità 2020, in particolare, il Servizio Attività tecniche ed estimative ha provveduto all'approvazione di un progetto di miglioramento/adeguamento sismico a seguito dell'esito della verifica di vulnerabilità sismica. Per l'efficientamento gestionale si è provveduto all'implementazione del software integrato per la digitalizzazione e gestione degli archivi regionali* […]»;
- riguardo al demanio marittimo si è avviata una ricognizione fisico giuridica della consistenza e tipologia delle concessioni demaniali marittime vigenti, di competenza dei comuni, finalizzata alle verifiche inerenti la riscossione dell'imposta regionale. Con determinazione 10.12.2020, n. 623 sono state emanate, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) della richiamata l.r. n. 17/2015, "*Linee Guida per l'ottimizzazione dell'attività comunale di riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime*";
- un'ulteriore attività sul demanio e sul patrimonio regionale è consistita nella regolarizzazione ipo-catastale dei beni regionali e aggiornamento del catalogo informatico alla luce delle nuove dismissioni/acquisizioni ed è proseguito l'utilizzo di applicativi informatici per la gestione patrimoniale (SI.De.PA. e SE.PA.COM).

Con riferimento alla valorizzazione e gestione attiva del patrimonio immobiliare regionale, sul piano dei proventi conseguiti mediante dismissioni onerose e locazioni/concessioni, la relazione al disegno di legge relativa al rendiconto 2019 dava atto del conseguimento nel 2019 dei proventi da dismissione di immobili a titolo oneroso, per l'importo complessivo di € 2.002.659,99, e dei proventi da locazioni attive e concessioni, per € 1.067.515,17, come

evidenziato, in dettaglio nei seguenti prospetti (*cfr*. pag. 280 della relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2019, deliberazione n. 90/2020/PARI).

Tabella 12.1 - Proventi da dismissioni a titolo oneroso

	Denominazione immobile	Importo fabbricati €	Importo terreni €	Importo aree urbane €	Importo totale €
1	Demanio armentizio	0,00	24.231,00	0,00	**24.231,00**
2	Ex ONC	0,00	157.876,19	14.799,96	**172.676,15**
3	Patrimonio disponibile ex ERSAP	240.049,57	1.540.654,36	25.048,91	**1.805.752,84**
	TOTALE COMPLESSIVO	**240.049,57**	**1.722.761,55**	**39.848,87**	**2.002.659,99**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Tabella 12.2 - Proventi da Proventi da locazioni attive e concessioni

	Denominazione immobile	Importo fabbricati €	Importo terreni €	Importo aree urbane €	Importo totale €
1	Demanio armentizio	0,00	605.476,88	0,00	**605.476,88**
2	Demanio ferroviario	0,00	0,00	1.941,00	**1.941,00**
3.a	Demanio forestale terreni	0,00	26.459,93	0,00	**26.459,93**
3.b	Demanio forestale fabbricati	18.789,65	0,00	0,00	**18.789,65**
4	Demanio Irriguo	0,00	0,00	22.226,95	**22.226,95**
5	Patrimonio indisponibile sede uffici	40.138,91	0,00	0,00	**40.138,91**
6	Patrimonio indisponibile sedi uffici altri enti	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	Patrimonio indisponibile vivai	0,00	19.884,56	0,00	**19.884,56**
8.a	Ex ONC Terreni-8 d'enfiteusi	0,00	23.208,98	0,00	**23.208,98**
8.b	Ex O.N.C. Fabbricati	25.999,43	0,00	0,00	**25.999,43**
8.c	Ex O.N.C. aree urbane	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9.a	Ex ERSAP Terreni	0,00	82,80	0,00	**82,80**
9.b	Ex ERSAP Fabbricati	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9.c	Ex ERSAP Strade interpoderali	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10	Patrimonio disponibile fabbricati	239.718,73	0,00	0,00	**239.718,73**
11	Patrimonio disponibile aree urbane	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12	Patrimonio disponibile terreni	0,00	43.587,35	0,00	**43.587,35**
	TOTALE COMPLESSIVO	**324.646,72**	**718.700,50**	**24.167,95**	**1.067.515,17**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

Gli esiti della gestione 2020 in ordine ai suindicati proventi sono illustrati nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2020 (*cfr*. pag. 94 e ss.) come di seguito riportato:

Tabella 12.3 - Proventi da dismissioni a titolo oneroso

Denominazione immobile		Importo fabbricati €	Importo terreni €	Importo aree urbane €	Importo totale €
1	Demanio armentizio		6.068,34	31.294,78	**37.363,12**
2	Ex ONC		50.634,22		**50.634,22**
3	Ex ERSAP	473.072,77	1.304.557,90		**1.777.630,67**
	TOTALE COMPLESSIVO	**473.072,77**	**1.361.260,46**	**31.294,78**	**1.865.628,01**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

Tabella 12.4 - Proventi da locazioni attive - concessioni - indennità di occupazione

Denominazione immobile		Importo fabbricati €	Importo terreni €	Importo infrastrutture €	Importo totale €
1	Demanio armentizio		677.219,65		**677.219,65**
2	Demanio ferroviario			4.115,98	**4.115,98**
3	Demanio forestale	19.354,49	75.881,03		**95.235,52**
4	Demanio irriguo			27.333,90	**27.333,90**
5-6-7	Patrimonio indisponibile	329.232,58	172,82		**329.405,40**
8	Ex ONC	15.446,06	48.112,41		**63.558,47**
9	Ex ERSAP	510,00	26.100,08	82,80	**26.692,88**
10-11-12	Patrimonio disponibile	75.501,11	2.740,41		**78.241,52**
	TOTALE COMPLESSIVO	**440.044,24**	**830.226,40**	**31.532,68**	**1.301.803,32**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori al centesimo di euro)

Sulla base dei dati sopra esposti è possibile, dunque, constatare che:

- i proventi da dismissione di immobili a titolo oneroso si sono ridotti passando da € 2.002.659,99 nel 2019 a € 1.865.628,01 nel 2020;
- i proventi da locazioni attive e concessioni fanno registrare un incremento passando da € 1.067.515,17 nel 2019 a € 1.301.803,32 nel 2020.

Sotto altro profilo, sul versante degli oneri sostenuti per locazioni passive, si deve constatare un *trend* in aumento della relativa spesa, secondo quanto emergerebbe dai correlati flussi di cassa in uscita ricavabili dalla banca dati SIOPE:

Tabella 12.5 - Evoluzione pagamenti per locazioni di beni immobili – esercizi 2019-2021

ESERCIZIO	CODICE SIOPE	VOCE DI SPESA	PAGAMENTI
2019	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11.520,00
2020	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	467.166,76
2021 (1)	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	582.863,02

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati SIOPE

(Valori al centesimo di euro)

(1) Dato aggiornato all'8.7.2021.

Nel giudizio di parificazione del rendiconto 2019, in base a quanto dichiarato dalla stessa Amministrazione regionale nella relazione di accompagnamento al disegno di legge al rendiconto 2019 (§ 14.1), era emerso tra le attività svolte dall'Ente in questo ambito quella concernente la "*liberazione degli immobili in locazione passiva con conseguente riduzione degli oneri connessi al canone di locazione e manutenzione*". Nondimeno, i sopra esposti dati sugli esborsi dovuti a locazioni di beni immobili fanno registrare un andamento crescente della correlata spesa.

Relativamente alle variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare nell'anno 2020, le memorie trasmesse dall'Amministrazione regionale in data 29.9.2021 indicano quanto segue: "*Per quanto concerne la riduzione, registratasi nel 2020, dei proventi da dismissione di immobili regionali a titolo oneroso rispetto agli importi dell'annualità precedente, per un importo di poco superiore a 137 mila euro, deve precisarsi che la sfavorevole congiuntura economica, certamente determinata dalla pandemia, ha influenzato il mercato immobiliare determinando una scarsa propensione all'acquisto, con la conseguenza che molti avvisi di vendita sono andati completamente deserti. In alcuni casi, al fine di tutelare la proprietà regionale contro abusi e devastazioni, si è proceduto, nelle more della riattivazione dell'iter alienativo e previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, ad assentire in locazione o concessione taluni cespiti, realizzandosi l'incremento dei proventi da locazioni/concessioni registratosi nel 2020.*

Con riferimento invece agli oneri sostenuti per le locazioni passive (in particolare, Tabella 12.5 - Evoluzione pagamenti per locazioni di immobili esercizi 2019-2021), si precisa che non sussiste un

aumento della relativa spesa, confermando sul punto quanto già sostenuto nei precedenti documenti e da ultimo, nella Relazione al rendiconto (v. nello specifico, il paragrafo "Variazioni della spesa di funzionamento come da Piano di razionalizzazione, pag. 176, ove si legge che "Per altre tipologie di spesa si è registrato invece un andamento costante, come ad esempio il capitolo sulle locazioni dove – a fronte della riorganizzazione degli uffici che ha comportato in questi anni la cessione di locali in locazione in favore di locali di proprietà dell'Ente con notevole diminuzione della spesa - si è registrata nel 2020 la locazione passiva di alcuni padiglioni dell'Ente Autonomo Fiera del Levante per iniziative connesse alla creazione del Polo Territoriale delle Arti e della Cultura").

Al riguardo si precisa le spese per le locazioni di beni immobili sono finanziate dal capitolo di spesa 00003400 (Spese per locazione di beni immobili, piano dei conti finanziario 1.03.02.07), sul quale, in relazione agli esercizi finanziari considerati dalla Corte, si registrano i seguenti pagamenti in conto competenza: anno 2019, per euro 828.928,64; anno 2020 per euro 831.753,73 e anno 2021, per euro 774.882,59.

L'importo indicato dalla Ecc.ma Corte dei Conti nella tabella 12.5 risulta inferiore rispetto alla spesa effettivamente sostenuta sul medesimo capitolo, in quanto alcuni pagamenti sono stati registrati con un piano dei conti differente al V livello rispetto a quello indicato dalla Corte (1.03.02.07.001), pur in coerenza con la finalità della spesa".

In relazione a quanto riferito sul punto dall'Amministrazione regionale in tema di oneri sostenuti per locazioni passive, si rileva che anche i dati sui pagamenti di competenza indicati nelle memorie della Regione mostrano come tra il 2019 e il 2020 non vi sia stata una riduzione della spesa per locazioni passive, anzi si è registrato un lieve incremento della stessa; sul piano generale, dunque, se per l'esercizio tuttora in corso il dato di competenza indicato dalla Regione per il 2021 (*€ 774.882,59*) fa rilevare, allo stato attuale, un importo lievemente inferiore a quello del precedente esercizio, gli oneri di che trattasi hanno fatto, invece, registrare un leggero incremento tra l'esercizio 2019 (*€ 828.928,64*) ed il 2020 (*€ 831.753,73*).

Infine, si deve constatare come la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia relativa a "Canoni di locazione o affitto" contenga informazioni relative alle locazioni passive per il solo anno 2016. Al riguardo, nelle predette memorie, la Regione ha riferito che "*In relazione invece al completo aggiornamento, della sotto-sezione "Canoni di locazione o affitto" nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale regionale, si precisa che è in corso una verifica da parte delle strutture competenti in relazione*

all'aggiornamento dei dati delle locazioni passive. In ogni caso si provvederà tempestivamente all'aggiornamento della predetta sezione".

In proposito, la Sezione evidenzia che l'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che "*le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti*". In tal senso, nel richiamare l'Ente al rispetto della disciplina recata dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in tema di trasparenza e pubblicità, si deve sottolineare come l'inosservanza degli adempimenti concernenti i menzionati obblighi di pubblicità possa essere fonte di specifiche responsabilità e sanzioni secondo quanto previsto dagli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

12.3 Il conto economico

Il conto economico deve evidenziare, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17, di cui all'all. n. 1, e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'all. n. 4/3. Secondo quanto previsto dal "principio generale della competenza economica" di cui al menzionato punto n. 17 dell'allegato 1 (principi generali o postulati) al d.lgs. n. 118/2011, "*la determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce*".

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili, finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa e il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi e i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, e i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi correnti, agli investimenti e in conto capitale che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 (Entrate da riduzione di attività finanziaria), 6 (Accensione di prestiti), 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) e 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro), il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi;
- le spese del titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), 4 (Rimborso Prestiti), 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) e 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro), il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento ed impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari che è rilevato in corrispondenza ai pagamenti per versamenti da depositi bancari.

Nel prospetto seguente vengono esposti i contenuti del conto economico dell'esercizio 2020 della Regione Puglia, con comparata indicazione del dettaglio dei componenti positivi e negativi dell'esercizio 2019 e delle rispettive variazioni in termini percentuali tra i due esercizi.

Tabella 12.6 – Conto economico 2020

Componenti Economici			2020	2019	Var. % 2020/2019
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1		Proventi da tributi	6.651.140.349,91	6.636.645.469,56	0,21
2		Proventi da fondi perequativi	383.727.476,02	383.727.476,02	0,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi	5.003.362.534,51	4.650.319.578,23	7,59
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	3.358.523.839,84	2.614.323.391,74	28,46
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0,00	0,00	-
	c	*Contributi agli investimenti*	1.644.838.694,67	2.035.996.186,49	-19,21
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.791.470,68	6.060.338,68	12,06
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	2.646.920,46	3.924.962,90	-32,56
	b	*Ricavi della vendita di beni*	25.845,26	6.452,50	300,54
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	4.118.704,96	2.128.923,28	93,46
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	-
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	-
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	-
8		Altri ricavi e proventi diversi	138.726.603,90	73.382.243,19	89,04

Componenti Economici			2020	2019	Var. % 2020/2019
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**12.183.748.435,02**	**11.750.135.105,68**	3,69
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115.970.198,14	2.040.908,43	5.582,28
10		Prestazioni di servizi	919.993.504,28	510.316.624,19	80,27
11		Utilizzo beni di terzi	3.411.639,07	1.564.845,85	118,01
12		Trasferimenti e contributi	10.824.125.823,98	10.700.741.443,08	1,15
	a	*Trasferimenti correnti*	8.706.707.781,80	8.692.983.002,80	0,15
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	1.034.505.956,98	1.165.115.218,48	-11,21
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	1.082.912.085,20	842.643.221,80	28,51
13		Personale	154.798.155,05	165.064.272,23	-6,21
14		Ammortamenti e svalutazioni	128.779.866,25	156.663.859,97	-17,79
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	193.212,65	23.538,90	720,82
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	24.955.298,40	22.563.193,91	10,60
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	13.000,00	-100
	d	*Svalutazione dei crediti*	103.631.355,20	134.064.127,16	-22,70
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.189,74	-218.562,82	-102,37
16		Accantonamenti per rischi	41.777.323,39	145.366.426,87	-71,26
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	-
18		Oneri diversi di gestione	19.000.182,80	31.615.301,06	-39,90
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**12.207.861.882,70**	**11.713.155.118,86**	4,22
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-24.113.447,68**	**36.979.986,82**	-165,20
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
		Proventi finanziari			
19		Proventi da partecipazioni	393.081,61	12.709.712,81	-96,90
	a	*da società controllate*	124.740,38	12.250.000,00	-98,98
	b	*da società partecipate*	0,00	0,00	-
	c	*da altri soggetti*	268.341,23	459.712,81	-41,62
20		Altri proventi finanziari	2.304.651,88	1.720.473,78	33,95
		Totale proventi finanziari	**2.697.733,49**	**14.430.186,59**	-81,30
		Oneri finanziari			
21		Interessi ed altri oneri finanziari	41.056.181,89	43.679.537,25	-6,00
	a	*Interessi passivi*	41.056.181,89	43.679.537,25	-6,00
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00	-
		Totale oneri finanziari	**41.056.181,89**	**43.679.537,25**	-6,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-38.358.448,40**	**-29.249.350,66**	31,14
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE			
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	-
23		Svalutazioni	21.339.172,04	1.841.267,76	1.058,93
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**-21.339.172,04**	**-1.841.267,76**	1.058,93
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24		Proventi straordinari	**263.436.255,09**	**248.012.225,44**	6,21

Componenti Economici			2020	2019	Var. % 2020/2019
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00	-
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	61.248.655,19	19.865.423,19	208,31
	c	*Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo*	201.196.524,57	226.892.899,44	-11,32
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	991.075,33	1.253.902,81	-20,96
	e	*Altri proventi straordinari*	0,00	0,00	-
		Totale proventi straordinari	**263.436.255,09**	**248.012.225,44**	6,21
25		Oneri straordinari	**133.194.591,00**	**193.830.483,86**	-31,28
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	43.764.267,27	52.897.052,53	-17,26
	b	*Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo*	85.882.428,37	138.022.252,84	-37,77
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	787.895,36	2.911.178,49	-72,93
	d	*Altri oneri straordinari*	2.760.000,00	0,00	100
		Totale oneri straordinari	**133.194.591,00**	**193.830.483,86**	-31,28
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**130.241.664,09**	**54.181.741,58**	140,37
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+C+D+E)	46.430.595,97	60.071.109,98	-22,70
26		Imposte	10.816.421,07	10.341.899,73	4,58
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**35.614.174,90**	**49.729.210,25**	-28,38

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

L'art. 12 del d.d.l. relativo al rendiconto generale dell'esercizio 2020 evidenzia un risultato di esercizio di € 35.614.174,90, in diminuzione rispetto all'esercizio 2019 (€ 49.729.210,25).

L'analisi delle variazioni nelle singole aree gestionali del conto economico mostra gli scostamenti di seguito illustrati.

Tabella 12.7 - Conto economico – scostamenti 2019/2020

VOCI DEL CONTO ECONOMICO	2020	2019	DIFFERENZA
Componenti positivi della gestione (A)	12.183.748.435,02	11.750.135.105,68	**433.613.329,34**
Componenti negativi della gestione (B)	12.207.861.882,70	11.713.155.118,86	**494.706.763,84**
Differenza tra comp. positivi e negativi della Gestione (A-B)	-24.113.447,68	36.979.986,82	**-61.093.434,50**
Totale proventi e oneri Finanziari (C)	-38.358.448,40	-29.249.350,66	**-9.109.097,74**
Rettifiche di valore attività finanziarie (D)	-21.339.172,04	-1.841.267,76	**-19.497.904,28**
Totale proventi e oneri straordinari (E)	130.241.664,09	54.181.741,58	**76.059.922,51**
Imposte	10.816.421,07	10.341.899,73	**474.521,34**
RISULTATO DI ESERCIZIO	**35.614.174,90**	**49.729.210,25**	**-14.115.035,35**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

(Valori al centesimo di euro)

La gestione ordinaria mostra sia un aumento dei componenti positivi (+3,69%) che un incremento di quelli negativi (+4,22%) rispetto all'esercizio precedente; la differenza tra A e B, pari a - € 61.093.434,50, vede una variazione negativa del -165,20% rispetto al 2019.

L'esame della Nota integrativa, allegato n. 45 al d.d.l. relativo al rendiconto generale 2020, fornisce il dettaglio di ciascun componente positivo e negativo del conto economico, con il riferimento al piano dei conti integrato.

I componenti positivi della gestione assommano all'importo complessivo di € 12.183.748.435,02.

Le voci che incidono in misura più rilevante sono:

- i "*Proventi da tributi*" pari a € 6.651.140.349,91, in leggero aumento rispetto al dato 2019 (€ 6.636.645.469,56);
- i "*Proventi da trasferimenti e contributi*" pari a € 5.003.362.534,51, anche questi in aumento rispetto al dato 2019 (€ 4.650.319.578,23). In particolare, la componente dei trasferimenti correnti di € 3.358.523.839,84 risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 2.614.323.391,74).

L'aggregato B del conto economico riporta i componenti negativi che ammontano all'importo complessivo di € 12.207.861.882,70.

Tra questi, l'importo più significativo si individua nella voce "*Trasferimenti e contributi*" pari a € 10.824.125.823,98, in aumento rispetto al valore del precedente esercizio (€ 10.700.741.443,08). In particolare, i "*Trasferimenti correnti*", valorizzati per € 8.706.707.781,80 e i "*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*", che ammontano a € 1.082.912.085,20, mostrano un incremento rispetto al 2019, esercizio nel quale il valore veniva rappresentato, rispettivamente in € 8.692.983.002,80 e € 842.643.221,80.

La voce "*Proventi finanziari*" passa dal valore di € 14.430.186,59 (2019) a quello decisamente più contenuto di € 2.697.733,49. Tale importo è riferibile, secondo le informazioni tratte dalla Nota integrativa, per € 124.740,38 ai dividendi della società *in house* PugliaSviluppo S.p.a., per € 268.341,23 ai riversamenti a titolo di restituzione avanzi di amministrazione e utili da parte dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (A.R.T.I.), dell'A.R.P.A. Puglia, dell'A.S.S.E.T. (Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio) e dell'ARET Pugliapromozione e per l'importo di € 2.304.651,88 ad "*Altri proventi finanziari*", proventi attinenti principalmente a interessi attivi.

Gli "*Oneri finanziari*" si riferiscono a interessi passivi di competenza dell'esercizio e assommano a € 41.056.181,89, con una riduzione rispetto all'esercizio 2019 di € 2.623.355,36, ma determinando comunque un risultato negativo della gestione finanziaria (- € 38.358.448,40), in rilevante aumento rispetto al risultato parimenti negativo dell'esercizio 2019 (- € 29.249.350,66).

La voce "*Rettifiche di valore attività finanziarie*" presenta un saldo negativo pari a - € 21.339.172,04, in rilevante peggioramento rispetto al 2019, esercizio nel quale presentava un valore, parimenti negativo, ma pari - € 1.841.267,76. Tale considerevole differenza, secondo le indicazioni fornite in Nota integrativa, è attribuibile alle svalutazioni del valore delle partecipazioni non azionarie detenute dall'Ente al 31.12.2020 in ossequio a quanto disposto dal principio contabile O.I.C. n. 17 punto 161 lett. b).

La voce "*Proventi ed oneri straordinari*" registra un saldo positivo di € 130.241.664,09, in evidente miglioramento rispetto al dato dell'esercizio 2019 (€ 54.181.741,58).

Nella sottovoce E.24.c) "*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*" (€ 201.196.524,57) trovano allocazione, secondo quanto rappresentato in Nota integrativa, le sopravvenienze attive (€ 21.646.891,62) afferenti prevalentemente all'incremento per maggiori entrate rilevato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per € 5.855.834,33 e all'incremento patrimoniale riferito ai beni mobili e ai beni immobili, rispettivamente per € 11.673.754,37 e € 4.117.302,92. In relazione alle insussistenze del passivo (€ 179.549.532,07) la sottovoce accoglie gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo patrimoniale (cancellazione per insussistenza di residui passivi) per un ammontare complessivo pari a € 165.472.616,41 e l'importo relativo alla cancellazione per insussistenza dei residui passivi perenti per complessivi € 14.076.915,66.

Nei proventi straordinari sono ricomprese, infine, anche le "*Plusvalenze patrimoniali*" da alienazione che ammontano complessivamente a € 991.075,33, rinvenienti principalmente dalla alienazione di terreni e fabbricati "*ex ERSAP*" (€ 956.682,87).

Tra gli oneri straordinari si rileva che la voce di conto economico 25.a, "*Trasferimenti in c/capitale*" (euro 43.764.267,27), mostra ai codici "*5.1.3.18.03.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese*" e "*5.1.3.21.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province*" importi negativi, rispettivamente per - € 500.000,00 e - € 550.000,00.

Nella voce 25.b., "*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*", valorizzata per un importo complessivo pari a € 85.882.428,37, trovano allocazione, secondo le indicazioni della Nota integrativa, le sopravvenienze passive per € 1.194.281,56, riferite ai rimborsi di imposte e tasse correnti e agli arretrati corrisposti al personale a tempo determinato e indeterminato e le insussistenze dell'attivo pari a € 84.688.146,81 di cui € 77.213.676,99, rivenienti dalle variazioni (positive e negative) in parte entrata, € 1.820.059,02 da insussistenze dell'attivo e € 201.423,53 da stralcio di crediti inesigibili.

Le "M*inusvalenze patrimoniali*", voce 25.c), complessivamente pari a € 787.895,36, derivano, come evidenziato dalla Nota integrativa, in prevalenza dalla fissazione per legge dei prezzi di vendita dei cespiti regionali.

L'esercizio 2020 si chiude, dunque con un risultato economico, al netto delle imposte, di € 35.614.174,90, in discreto peggioramento rispetto al risultato dell'esercizio 2019 pari a € 49.729.210,25.

Dalla lettura comparata del prospetto di conto economico, tenuto conto dei valori delle variazioni, si evince che il consistente decremento del risultato economico è da ascriversi sostanzialmente al peggioramento del risultato della gestione caratteristica. Si registra, infatti, una riduzione, pari a € 61.093.434,50, risultante dall'aumento per € 433.613.329,34 dei componenti positivi e per € 494.706.763,84 dei costi caratteristici.

Il risultato dell'esercizio è stato, tuttavia, positivamente influenzato dai miglioramenti registrati nell'area straordinaria (€ 76.059.922,51).

Come già rilevato, attraverso l'impiego di una parte dell'utile d'esercizio accertata nell'anno 2020, l'Ente regionale si impegna a riassorbire il deficit patrimoniale determinato dalla rilevazione di un fondo di dotazione negativo.

12.4 Lo stato patrimoniale

Gli elementi informativi relativi allo stato patrimoniale trovano evidenza nell'art. 12 e, rispettivamente, negli allegati n. 42 (stato patrimoniale attivo) e n. 43 (stato patrimoniale passivo) del d.d.l. relativo al rendiconto dell'esercizio 2020.

I citati prospetti attestano:

1. una *situazione patrimoniale attiva* all'1.1.2020 e al 31.12.2020, quantificata rispettivamente in € 13.561.325.600,48 ed € 14.689.618.499,47 come di seguito articolata.

Tabella 12.8 - Stato patrimoniale attivo all'1.1 e al 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	1.1.2020	31.12.2020
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
TOTALE CREDITI vs. PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	1.198.666,82	31.452.630,24
Totale immobilizzazioni materiali	916.226.688,82	925.357.780,67
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.115.476.262,61	1.137.433.539,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.032.901.618,25	2.094.243.950,75
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	218.562,82	213.373,08
Totale crediti	8.910.531.444,30	9.919.156.626,32
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.967.045,37	3.967.045,37
Totale disponibilità liquide	2.613.624.751,01	2.671.982.239,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.528.341.803,50	12.595.319.284,48
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	82.178,73	55.264,24
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**13.561.325.600,48**	**14.689.618.499,47**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

2. una *situazione patrimoniale passiva* all'1.1.2020 e al 31.12.2020, quantificata rispettivamente in euro 13.561.325.600,48 ed in euro 14.689.618.499,47 sulla base delle seguenti risultanze.

Tabella 12.9 – Stato patrimoniale passivo all'1.1 e al 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	1.1.2020	31.12.2020
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	808.263.557,87	861.714.336,19
B) FONDI RISCHI E ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	678.742.172,58	720.519.495,97
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	10.285.920.167,94	10.984.535.669,06
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.788.399.702,09	2.122.848.998,25
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**13.561.325.600,48**	**14.689.618.499,47**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Alla data del 31.12.2020 il patrimonio netto risulta pari a € 861.714.336,19, donde un miglioramento di € 53.450.778,32 rispetto alla consistenza iniziale, pari a € 808.263.557,87.

12.4.1 Stato patrimoniale attivo

Nel prospetto seguente vengono esposti i contenuti dello stato patrimoniale attivo al 31.12.2020 – come rappresentati nell'Allegato 42 al d.d.l. relativo al rendiconto generale per il 2020, con comparata indicazione degli importi al 31.12.2019 e delle rispettive variazioni in termini percentuali tra i due esercizi.

Tabella 12.10 – Stato patrimoniale attivo – confronto 2019-2020

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	Var. % 2020/2019
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I		*Immobilizzazioni immateriali*			
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	585.345,83	0,00	
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	64.627,49	55.248,54	16,97
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.568,80	0,00	-
	5	Avviamento	0,00	0,00	-
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.535.669,84	32.000,00	92.198,97
	9	Altre	1.247.418,28	1.111.418,28	12,23
		Totale immobilizzazioni immateriali	**31.452.630,24**	**1.198.666,82**	2.523,96
		Immobilizzazioni materiali (3)			
II	1	Beni demaniali	401.910.200,48	412.695.771,44	-2,61
	1.1	Terreni	48.625.055,25	48.629.686,87	-0,009
	1.2	Fabbricati	11.977.777,71	10.701.837,19	11,92
	1.3	Infrastrutture	341.307.367,52	353.364.247,38	-3,41
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	-
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	494.783.540,29	487.562.810,38	1,48
	2.1	Terreni	17.751.246,86	18.182.852,24	-2,37
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00	-
	2.2	Fabbricati	420.744.815,47	419.136.206,14	0,38
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00	-
	2.3	Impianti e macchinari	13.087.491,01	7.100.906,75	84,30
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00	-
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.062.147,57	1.306.829,39	287,36
	2.5	Mezzi di trasporto	32.771.872,41	36.304.617,44	-9,73
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	825.488,48	1.059.395,43	-22,07
	2.7	Mobili e arredi	1.925.886,42	1.736.039,22	10,93
	2.8	Infrastrutture	1.527.175,65	1.670.204,30	-8,56
	2.9				

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	Var. % 2020/2019
9			Altri beni materiali	1.087.416,42	1.065.759,47	2,03
3			Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.664.039,90	15.968.107,00	79,50
			Totale immobilizzazioni materiali	**925.357.780,67**	**916.226.688,82**	0,99
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*			
	1		Partecipazioni in	**1.136.906.176,81**	**1.114.948.899,58**	1,96
		a	*imprese controllate*	440.262.017,37	396.965.568,10	10,90
		b	*imprese partecipate*	0,00	0,00	-
		c	*altri soggetti*	696.644.159,44	717.983.331,48	-2,97
	2		Crediti verso	527.363,03	527.363,03	0,00
		a	altre amministrazioni pubbliche	527.363,03	527.363,03	0,00
		b	*imprese controllate*	0,00	0,00	-
		c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	-
		d	*altri soggetti*	0,00	0,00	-
	3		Altri titoli	0,00	0,00	-
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.137.433.539,84**	**1.115.476.262,61**	1,96
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**2.094.243.950,75**	**2.032.901.618,25**	3,01
			C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I			*Rimanenze*	213.373,08	218.562,82	-2,37
			Totale rimanenze	**213.373,08**	**218.562,82**	-2,37
II			*Crediti*			
	1		Crediti di natura tributaria	**689.257.345,32**	**713.925.691,32**	-3,45
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	446.033.673,15	472.662.400,73	-5,63
		b	*Altri crediti da tributi*	243.223.672,17	241.263.290,59	0,81
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00	-
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	**8.833.305.893,38**	**7.825.580.344,64**	12,87
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	7.379.454.037,07	6.736.145.983,15	9,55
		b	*imprese controllate*	0,00	0,00	-
		c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	-
		d	*verso altri soggetti*	1.453.851.856,31	1.089.434.361,49	33,45
	3		Verso clienti ed utenti	3.791.914,11	3.280.792,37	15,57
	4		Altri Crediti	**392.801.473,51**	**367.744.615,97**	6,81
		a	*verso l'erario*	284.318,00	284.318,00	0,00
		b	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00	-
		c	*Altri*	392.517.155,51	367.460.297,97	6,81
			Totale crediti	**9.919.156.626,32**	**8.910.531.444,30**	11,31
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*			
	1		Partecipazioni	3.967.045,37	3.967.045,37	0,00
	2		Altri titoli	0,00	0,00	-
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**3.967.045,37**	**3.967.045,37**	0
IV			*Disponibilità liquide*			
	1		Conto di tesoreria	2.591.138.863,91	2.535.302.154,88	2,20
		a	*Istituto tesoriere*	0,00	0,00	-

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	Var. % 2020/2019
b	*presso Banca d'Italia*	2.591.138.863,91	2.535.302.154,88	2,20
2	Altri depositi bancari e postali	80.063.092,44	77.583.191,70	3,19
3	Denaro e valori in cassa	780.283,36	739.404,43	5,52
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	-
	Totale disponibilità liquide	**2.671.982.239,71**	**2.613.624.751,01**	2,23
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**12.595.319.284,48**	**11.528.341.803,50**	9,25
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	0,00	-
2	Risconti attivi	55.264,24	82.178,73	-32,75
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**55.264,24**	**82.178,73**	-32,75
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**14.689.618.499,47**	**13.561.325.600,48**	8,31

Fonte: d.d.l. n. 150 del 29.6.2021 – All. n. 42 (*ex* all. n.10 d.lgs. n. 118/2011-Rendiconto)

Muovendo dai dati sopra esposti, si esaminano di seguito gli elementi patrimoniali dell'attivo considerando che il totale delle attività, pari a € 14.689.618.499,47, mostra un incremento del 8,31% rispetto al 2019.

Come noto, gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

La ripartizione percentuale delle immobilizzazioni rilevate dallo Stato patrimoniale è mostrata nel grafico sottostante.

Grafico 12.1 – Composizione delle immobilizzazioni

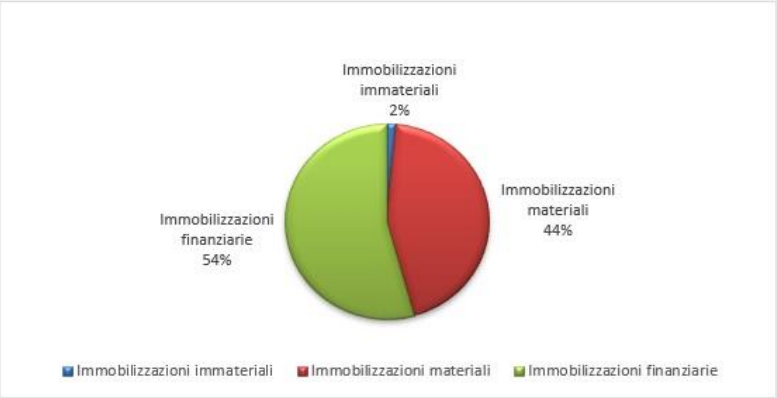

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Le immobilizzazioni immateriali comprendono "*Costi di ricerca sviluppo e pubblicità*" per € 85.345,83, "*Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno*" per € 64.627,49, "*Concessioni, licenze, marchi e diritti simile*", relativi a licenze software per € 19.568,80 e "*Immobilizzazioni in corso e Acconti*" per € 29.535.669,84. Tale ultima voce (valorizzata nel 2019 per € 32.000,00) è riferibile a: "*Realizzazione di Servizi digitali ambiente e territorio*" (€ 4.541.920,06), "*Realizzazione di un portale contenente l'infrastruttura della Digital Library*" (€ 316.624,92), "*Evoluzione del data center regionale*" (€ 1.514.541,81), "*Realizzazione di una specifica infrastruttura di banche dati e servizi digitali a supporto delle funzioni istituzionali di gestione e monitoraggio dell'Ecosistema naturale e antropico di Regione e Enti locali*" (€ 15.385.793,41) e "*Realizzazione di una infrastruttura di sicurezza del Cloud, di connettività e miglioramento del Data Center regionale*" (€ 7.776.789,64). Nelle "*Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.*", valorizzate per un totale di € 1.247.418,28, risulta compreso oltre all'importo di € 136.000,00 riferito al Quadro di Assetto dei Tratturi, i diritti di enfiteusi *ex* ONC per storno dei terreni *ex* ONC avvenuto nell'esercizio 2019 per € 1.111.418,28.

Tra le immobilizzazioni immateriali si segnala un incremento complessivo di oltre € 30 mln di € di cui 29,5 mln per "*Immobilizzazioni in corso e Acconti*" ed € 716.000 per "*Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità*".

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole e rappresentano costi comuni a più esercizi, che concorrono ad un processo produttivo pluriennale.

Ai sensi del punto 6.1.2 dell'all. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili, fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica alla fine dell'esercizio o assegnate ad altri soggetti sulla base di provvedimenti formali. Nel medesimo punto del principio contabile applicato sono espressamente richiamati, per quanto non specificamente previsto, i criteri e i principi indicati al documento OIC n. 16. La Regione dà evidenza dell'adeguamento alla normativa richiamata.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Per gli immobili

acquisiti a titolo gratuito, il valore è stato determinato a prezzi di mercato (adottando il criterio parametrico, previsto nell'all. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, punto 9.3).

Il prospetto seguente, estratto dalla nota integrativa, espone i valori delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2020 e 31.12.2019, riclassificati a seguito della deliberazione di Giunta n. 2412 del 19.12.2019 "*Artt. 4 e 12 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27. Approvazione della Classificazione e del Catalogo dei beni immobili regionali*" e rileva il passaggio di categoria di alcuni fabbricati dal patrimonio disponibile al patrimonio indisponibile, con specifica evidenza delle variazioni complessive.

Tabella 12.11 – Stato patrimoniale attivo – valore immobilizzazioni materiali

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2019 Riclassificazione EX DGR 2412 del 19/12/2019
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
II 1	BENI DEMANIALI	401.910.200,48	412.651.927,65
1.1	Terreni	48.625.055,25	48.629.686,87
	di cui		
	DEMANIO ARMENTIZIO – TERRENI	*7.710.784,55*	*7.714.192,64*
	DEMANIO FORESTALE – TERRENI	*40.914.270,70*	*40.915.494,23*
1.2	Fabbricati	11.977.777,71	10.657.993,40
	DEMANIO FORESTALE – FABBRICATI	*11.977.777,71*	*10.657.993,40*
1.3	Infrastrutture	341.307.367,52	353.364.247,38
	DEMANIO FERROVIARIO	*340.674.045,79*	*352.987.786,26*
	DEMANIO IRRIGUO – INFRASTRUTTURE	*336.793,95*	*348.612,66*
	DEMANIO IRRIGUO USO POTABILE- INFRASTRUTTURE	*296.527,78*	*27.848,46*
1.9	Altri beni demaniali	-	-
III 2	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	440.023.237,98	439.033.106,48
2.1	Terreni	17.751.246,86	18.182.852,24
	di cui		
	Patrimonio disponibile EX ONC – TERRENI	*3.744.915,49*	*3.877.981,06*
	Patrimonio disponibile EX ERSAP - TERRENI	*9.367.906,21*	*9.692.453,50*
	Patrimonio disponibile – TERRENI	*1.378.135,60*	*1.363.890,85*
	Patrimonio indisponibile - VIVAI FORESTALI - TERRENI	*959.109,13*	*959.109,13*
	Patrimonio disponibile - AREE URBANE	*2.230.505,53*	*2.230.505,53*
	Patrimonio disponibile EX ONC - AREE URBANE	*70.674,90*	*58.912,17*
2.2	Fabbricati	420.744.815,47	419.180.049,94
	di cui		
	Patrimonio indisponibile - SEDI UFFICI	*269.032.361,05*	*265.062.415,12*
	Patrimonio indisponibile - SEDI UFFICI ALTRI ENTI	*108.332.792,64*	*109.732.232,50*
	Patrimonio indisponibile - VIVAI FORESTALI-FABBRICATI	*2.624.148,61*	*2.595.522,01*
	Patrimonio disponibile EX ONC - FABBRICATI	*1.559.798,77*	*1.502.430,39*
	Patrimonio disponibile EX ERSAP - FABBRICATI	*20.996.195,40*	*21.961.928,72*
	Patrimonio disponibile ALTRI FABBRICATI	*18.199.519,00*	*18.325.521,20*
2.8	Infrastrutture	1.527.175,65	1.670.204,30
	Patrimonio disponibile EX ERSAP - STRADE INTERPODERALI	*1.527.175,65*	*1.670.204,30*
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	841.933.438,46	851.685.034,13

Fonte: Nota Integrativa al bilancio d'esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 9)

Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali, tra le voci che hanno subito un incremento maggiore si segnala nella categoria III.2 "*Altre immobilizzazioni materiali*" la voce 2.3 "*Impianti e macchinari*" (incremento di € 5.498.203,94 per impianti) e la voce 2.4 "*Attrezzature industriali e commerciali*" (incremento di € 4.940.949,98 di cui € 319.426,00 per attrezzature sanitarie e la restante parte per attrezzature n.a.c.).

Alla voce 3 "*Immobilizzazioni in corso ed acconti*" si registra un valore in aumento di € 25.788.732,03. Secondo il paragrafo 6.1.1 lett. e) del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dello stesso, non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora impiegabili o usufruibili.

Nella nota integrativa, si dà conto che tale aggregato accoglie le spese rilevate nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni (€ 26.686.525,29), le spese sostenute attraverso S.A.L. per lavori di manutenzione straordinaria su fabbricati ad uso commerciale e istituzionale e su fabbricati ad uso strumentale (€ 1.971.274,31), le spese relative all'acquisto di Defibrillatori Zoll Aed Plus-Elettrodi (€ 6.240,30) nonché le spese sostenute per lavori finalizzati alla realizzazione della Strada regionale n. 8 (S.R. 8).

La Regione dà conto che l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato determinato mediante l'applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti nel documento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato "*Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche*" e riportate al punto 4.18 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria che costituisce l'all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto concerne gli immobili, l'Ente evidenzia che, in aderenza a quanto stabilito al punto 9.3 Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, laddove ricorreva la fattispecie, il valore del cespite è stato ridotto mediante l'applicazione del parametro forfettario del 20% così come stabilito dalla disciplina prevista dall'art. 36, comma 7, del d.l. 4.7.2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4.8.2006, n. 248, successivamente modificato dall'art. 2, comma 18, del d.l. 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24.11.2006, n. 286.

In particolare, secondo quanto evidenziato, la quota di ammortamento relativa all'anno 2020, sugli immobili assoggettati a tale procedura (esclusi i terreni e gli immobili qualificati come "beni culturali" che, secondo quanto dettagliato, non sono stati assoggettati ad ammortamento in linea con le disposizioni del punto 6.1.2 del *Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale*), calcolata in € 18.484.170,53, è stata riportata nel conto economico alla voce "*14b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*" unitamente all'importo di € 6.471.127,87 (cfr. nota integrativa, pagg. 14-15) per un totale di € 24.955.298,40.

Per quanto concerne l'inventario dei beni mobili, nella nota integrativa si dà evidenza della riclassificazione generale, effettuata già a partire dall'inventario al 31.12.2019, che ha consentito all'Ente di disporre di categorie di rilevazioni di cespiti di massimo dettaglio passando da 5 classi (Arredi, Macchine ed Attrezzature, Libri e Riviste, Opere d'arte e Altri beni) a ben 39. Pertanto, l'attività di raccolta dati e di alimentazione del sistema informativo contabile per la ricognizione del patrimonio mobiliare secondo il nuovo sistema di classificazione ha consentito di disporre di un inventario più dettagliato e aggiornato rispetto agli anni precedenti.

Il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale nel paragrafo 6.1.3 elenca le tipologie di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, etc.) e specifica le metodologie di quantificazione dei relativi valori.

Il d.m. 18.5.2017 (di aggiornamento degli allegati del d.lgs. n. 118/2011), nell'introdurre quale criterio obbligatorio per la valutazione delle partecipazioni in società controllate e partecipate, il "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 c.c. e nel prevedere l'iscrizione e la valutazione, nello stato patrimoniale, anche delle partecipazioni non azionarie, compresi gli enti che non hanno valore di liquidazione, ha modificato in modo sostanziale i principi contabili applicati di cui all'all. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011.

Nella nota integrativa al bilancio la Regione rappresenta che la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie detenute "*è stato calcolato con il metodo del Patrimonio netto facendo riferimento agli ultimi bilanci approvati dalle Società e dagli Enti, chiusi al 31/12/2019*".

I dati forniti evidenziano un totale complessivo delle partecipazioni azionarie detenute pari a € 440.262.017,37 e un totale complessivo delle partecipazioni non azionarie pari a € 696.644.159,44.

Secondo quanto sottolineato dall'Ente, il valore partecipazioni non azionarie detenute si è ridotto nel 2020 di € 21.339.172,04 (importo che ha trovato collocazione nella voce D - Rettifiche di valore attività finanziarie del conto economico secondo quanto previsto dal Principio contabile O.I.C. 17, punto 161, lett. b) in riferimento "*al trattamento della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata*".

L'Amministrazione regionale conferma, in continuità con gli anni precedenti, un quadro di partecipazioni azionarie dimensionato e coerente con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Il prospetto seguente, estratto dalla nota integrativa, espone il valore delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia alla data del 31.12.2020 distinto in imprese controllate e altri soggetti.

Tabella 12.12 – composizione delle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2020

IV		Immobilizzazioni Finanziarie	
1		Partecipazioni in:	
	a	*imprese controllate*	440.262.017,37
	b	*imprese partecipate*	-
	c	*altri soggetti*	696.644.159,44
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.136.906.176,81**

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 20)

Secondo quanto rappresentato, alla voce B.IV.1.a) dello stato patrimoniale è riportato il valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto delle sole società azionarie controllate dalla Regione Puglia, mentre alla voce B.IV.1.c) sono inserite tutte partecipazioni non azionarie detenute dall'Ente, ancorché riferite a enti strumentali controllati (Enti strumentali, Fondazioni, Agenzie, Consorzi).

La Regione, conformandosi a quanto previsto dal principio contabile di cui all'all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 (punto 6.1.3 ed esempio n. 13) con riguardo alla valorizzazione e rappresentazione nello stato patrimoniale delle partecipazioni in enti che non hanno valore di liquidazione, per le partecipazioni nella Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Fondazione IPRES, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Apulia Film Commission, Fondazione Focara di Novoli, Fondazione

Notte della Taranta, Fondazione Paolo Grassi Onlus e Fondazione Pino Pascali, rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale ha provveduto a vincolare come riserva indisponibile ("*Altre riserve indisponibili*") una quota del loro patrimonio netto, di ammontare complessivo pari a € 17.866.768,12.

L'Amministrazione regionale dà evidenza che la partecipazione nella Fondazione Focara di Novoli è stata valutata al costo rettificato da perdite durevoli di valore, in quanto la Fondazione è stata commissariata e non si hanno evidenze in relazione all'approvazione dei bilanci di esercizio 2017, 2018 e 2019.

L'attivo circolante si compone delle "*rimanenze*", dei "*crediti*", delle "*attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*" e delle "*disponibilità liquide*".

Le giacenze di magazzino presentano un importo pari a € 213.373,08.

Il principio contabile applicato 6.2 lett. b) distingue, tra i "*crediti*" dello stato patrimoniale, quelli di funzionamento e quelli da finanziamento contratti o concessi dall'ente.

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale al valore nominale, al netto del fondo svalutazione e solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni; gli stessi comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione.

Secondo le indicazioni regionali, il valore iscritto, pari a € 9.919.156.626,32, è stato ridimensionato in base al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione dello stesso.

Il Fondo svalutazione crediti, di ammontare complessivo pari a € 874.205.675,81, afferisce, secondo le medesime argomentazioni, integralmente al bilancio autonomo e la parte differenziale tra l'accantonamento effettuato nell'esercizio 2019 e quello del 2020 (€ 103.429.931,67) trova allocazione nel conto economico quale componente negativa della gestione di competenza alla voce B.14.d) – Svalutazione crediti (adeguamento ai sensi del d.m. 18.5.2017).

Trattasi di crediti di dubbia esigibilità di parte corrente relativi alla Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati, Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, Tipologia 300 - Interessi attivi, Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti.

Il prospetto seguente, estratto dalla nota integrativa, espone l'accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 2020 per tipologia di entrata, posto a confronto con l'accantonamento 2019, ed evidenzia la variazione in termini assoluti:

Tabella 12.13 – accantonamento a FCDE – confronto 2019/2020

Tipologia	Descrizione Tipologia	Importo accantonamento 2020	Importo accantonamento 2019	Δ
		a	*b*	*c = a - b*
101	Imposte tasse e proventi assimilati	796.585.180,38	701.351.649,82	95.233.530,56
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	468.508,56	401.110,14	67.398,42
300	Interessi attivi	1.918.631,77	1.329.085,79	589.545,98
500	Rimborsi e altre entrate correnti	75.233.355,10	67.693.898,39	7.539.456,71
Totale accantonamento F.C.D.E.		**874.205.675,81**	**770.775.744,14**	**103.429.931,67**

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 24)

Il valore della variazione tra l'accantonamento a FCDE 2020 e l'accantonamento 2019 è di € 103.429.931,67; l'importo valorizzato nel conto economico quale componente negativa della gestione di competenza alla voce B.14.d) – Svalutazione crediti è pari a € 103.631.355,20. Il valore accantonato al Fondo svalutazione crediti per il 2020, pari a € 874.205.675,81, coincide con il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) costituito nel conto del bilancio, come previsto dal principio contabile applicato 4/3, al paragrafo "6.2 Attivo Circolante, b1) Crediti di funzionamento", in cui si prevede che "*L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio*". Riguardo al valore dell'accantonamento al Fondo svalutazione crediti il paragrafo 4.20 del medesimo principio contabile indica, tra l'altro, che "*In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio*".

Sul punto, va rilevato come dalle indicazioni contenute nella nota integrativa (cfr. pag. 35), emerga che "*i crediti stralciati dal conto del bilancio, ammontanti complessivamente ad euro*

201.423,53, sono stati portati in detrazione diretta del Fondo Svalutazione Crediti". Nondimeno, il principio contabile richiamato prevede che "*In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti* ***stralciati*** *dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare*" (p. 6.2 Attivo Circolante, b1) Crediti di funzionamento). Pertanto, con nota del 22.7.2021, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di relazionare sull'osservanza delle richiamate previsioni normative, tenuto anche conto che nella documentazione allegata al rendiconto non risultava presente l'elenco di cui all'art. 63, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011 («[…] *Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: […] b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi*»).

Con nota del 30.7.2021 la Regione ha riferito che "*L'accantonamento complessivo al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020, ammontante complessivamente ad euro 874.205.675,81, che costituisce ulteriore accantonamento del risultato di amministrazione d'esercizio, è stato impiegato per la valutazione dei crediti esposti alla classe C.II dell'Attivo patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti (criterio del presumibile valore di realizzo). In base al principio contabile 6.2, infatti, "I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento." e, pertanto, il valore dei fondi presenti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere differente. Si precisa che lo stralcio dei crediti riportati nell'Allegato 13 al Rendiconto per l'esercizio 2020 è stato operato per "insussistenza" degli stessi e la parte di accantonamento che ha inciso sulla competenza dell'anno 2020, pari ad euro 103.631.355,20 (a lordo dei crediti stralciati), è stata esposta per pari importo in specifica voce B.14.d) – Svalutazione dei crediti.*". La predetta comunicazione regionale contiene il seguente prospetto riassuntivo nel quale è riportato l'importo complessivamente accantonato nel 2020 al FSC:

Tabella 12.14 – Fondo svalutazione crediti al 31.12.2020

	TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31.12.2019		**770.775.744,14**	**a**
PDCEP	2.4.1.01.01.001	Accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti di natura tributaria	94.413.872,08	b
PDCEP	2.4.1.02.01.001	Accantonamento a Fondo Svalutazione crediti per trasferimenti e contributi	0,00	c
PDCEP	2.4.1.03.01.001	Accantonamento a Fondo Svalutazione crediti per crediti verso clienti e utenti	55.430,67	d
PDCEP	2.4.1.99.01.001	Accantonamento a Fondo Svalutazione crediti Altri crediti	9.162.052,45	e
	TOTALE ACCANTONAMENTO 2020 A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		**103.631.355,29**	**f=b+c+d+e**
	TOTALE LORDO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31.12.2020		**874.407.099,34**	**g=a+f**
	UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER STRALCIO CREDITI		**201.423,53**	**h**
	TOTALE NETTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31.12.2020		**874.205.675,81**	**i=g-h**

Fonte: Regione Puglia – nota del 30.7.2021

Riguardo ai suindicati dati, la medesima nota della Regione precisa che "*Dal prospetto si evince che a seguito dell'utilizzo di parte del Fondo per euro 201.423,53 (euro 167.457,24 di natura tributaria ed euro 33.966,29 crediti vs altri), la consistenza finale risulta esattamente pari a quella del F.C.D.E.*". Dunque, da quanto indicato dalla Regione emerge che non vi sarebbe un elenco di crediti "inesigibili" stralciati dal conto del bilancio poiché l'Ente fa riferimento solo allo stralcio di crediti operato per "insussistenza". Si prende atto, inoltre, di quanto riferito dall'Amministrazione regionale riguardo all'equivalenza tra l'ammontare finale del FCDE e quello del FSC, considerato che il principio contabile applicato 4/3, al citato paragrafo "6.2 Attivo Circolante, b1) Crediti di funzionamento", prevede che "*L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio*". Nondimeno, in sintonia con le indicazioni fornite dal menzionato principio contabile, si ritiene opportuno rammentare che la ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti "*è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti*" (§ 4.20 dell'all. n. 4/3 d.lgs. n. 118/2011) tenuto anche conto che "*In contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce.*"(§ 6.2-b1 dell'all. n. 4/3 d.lgs. n. 118/2011).

Sulla base di quanto previsto dal principio contabile OIC n. 21, nello schema di stato patrimoniale le attività finanziarie possono essere collocate nell'attivo immobilizzato (tra le immobilizzazioni finanziarie) o tra le poste dell'attivo circolante (tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni). La collocazione in bilancio deriva dalla destinazione economica attribuita a tali investimenti.

In particolare, se gli investimenti sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'Ente, gli stessi saranno collocati tra le poste delle immobilizzazioni finanziarie; in caso contrario - cioè sono destinati allo smobilizzo - le attività finanziarie andranno classificate nelle apposite poste dell'attivo circolante.

In tale prospettiva, la Regione evidenzia che le partecipazioni nelle società Terme di Santa Cesarea S.p.a., Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza S.c.a.r.l., Cittadella della Ricerca S.c.p.a. in liquidazione, Fiera di Galatina e del Salento S.p.a. in liquidazione, Gruppo di Azione Locale Gargano Scrl in liquidazione, Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie S.c.p.a. in liquidazione e SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese S.c.p.a. in liquidazione, rappresentando "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*", sono state iscritte nell'Attivo circolante dello Stato patrimoniale, (per un totale complessivo pari a € 3.967.045,37) in quanto oggetto di cessione o di mantenimento, in attesa della chiusura del procedura di liquidazione o fallimento della Società ai sensi del Piano annuale di razionalizzazione approvato dalla Regione Puglia con DGR 2099/2020 e sono valutate al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato ai sensi del 6.2. lettera c) del Principio contabile all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011.

Nell'attivo dello stato patrimoniale della Regione Puglia le disponibilità liquide si articolano nella voce "*Conto di tesoreria*", valorizzato per € 2.591.138.863,91, che accoglie le disponibilità detenute presso l'Istituto tesoriere, e/o presso la Banca d'Italia, la voce "*altri depositi bancari e postali*", valorizzata per € 80.063.092,44 e l'aggregato "*Denaro e valori in cassa*" il cui valore ammonta a € 780.283,36.

La nota integrativa al rendiconto con riferimento a tale voce dell'attivo patrimoniale evidenzia che la gestione di bilancio dell'Ente avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 118/2011, mantenendo separata la cassa destinata alla Gestione Ordinaria da quella riferita alla Gestione Sanitaria Accentrata.

La Regione evidenzia, altresì, che le disponibilità liquide, in ossequio al Principio contabile, sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accesi presso la Tesoreria statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Ai fini dell'esposizione nello Stato Patrimoniale, la voce "*Istituto tesoriere*" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "*presso la Banca d'Italia*" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale.

Di seguito si riporta il dettaglio delle disponibilità liquide regionali complessive risultanti alla fine dell'esercizio 2020, estratto dalla nota integrativa, posto a confronto con i dati relativi all'esercizio 2019.

Tabella 12.15 – Disponibilità liquide – confronto 2019/2020

C.IV		Disponibilità liquide	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1		Conto di tesoreria	**2.591.138.863,91**	**2.535.302.154,88**
	a	*Istituto tesoriere*	-	-
	b	*presso Banca d'Italia*	2.591.138.863,91	*2.535.302.154,88*
2		Altri depositi bancari e postali	80.063.092,44	77.583.191,70
3		Denaro e valori in cassa	780.283,36	739.404,43
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
		Totale disponibilità liquide	**2.671.982.239,71**	**2.613.624.751,01**

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 27)

Nel prospetto seguente, estrapolato anch'esso dalla nota integrativa, si espone la composizione della sottovoce C.IV.1.b) Conto di tesoreria presso la Banca d'Italia al 31.12.2020, comprensivo dei saldi riferiti alle contabilità speciali.

Tabella 12.16 – Disponibilità liquide presso la Banca d'Italia al 31.12.2020

SALDO DI CASSA AL 31/12/2019 CONTO B.I. N. 306693 GESTIONE ORDINARIA	1.174.306.149,25
SALDO DI CASSA AL 31/12/2019 CONTO B.I. N. 31601 GESTIONE SANITARIA	871.432.893,92
CONTABILITÀ SPECIALE N. 22908 RISORSE CEE E COFINANZIAMENTO NAZIONALE	290.508.810,47
CONTABILITÀ SPECIALE N. 22952 ADD. IRPEF	42.759.279,14
CONTABILITÀ SPECIALE N. 22876 IRAP ALTRI SOGGETTI	152.269.219,30
CONTABILITÀ SPECIALE N. 22973 IRAP AMM. PUBBL.	59.862.511,83
TOTALE COMPLESSIVO	**2.591.138.863,91**

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 28)

Per quanto concerne la composizione della voce C.IV.2 "*Altri depositi bancari e postali*", valorizzata per un totale complessivo pari a € 80.063.092,44, la Regione dà evidenza che tale importo per € 79.628.791,88 è riferibile ai saldi contabili al 31.12.2020 dei conti correnti postali intestati alla Regione Puglia, per € 421.209,60 al saldo positivo al 31 dicembre del c/c bancario acceso presso UBI Banca S.c.p.a. e dedicato al POR Puglia 2000/2006 – Misura 4.17 "*Aiuti al commercio*" (estinto in data 27.1.2021 con riversamento delle somme residue sul Conto di Tesoreria Unica dell'Ente) e per € 13.090,96 ai saldi positivi al 31.12 riferiti a ulteriori tre conti correnti bancari intestati all'Ente.

Quanto alla voce C.IV.3 "*Denaro e valori in cassa*", valorizzata per complessivi € 780.283,36, l'Ente regionale rappresenta che l'importo comprende le somme giacenti presso la Cassa Centrale e/o le sedi periferiche e assegni per un valore pari a € 24,61. Al riguardo la Regione precisa, altresì, che il saldo contabile al 31.12.2020 pari a € 780.258,75 è stato restituito con accredito sul conto di tesoreria regionale n. 46029 (cfr. provvedimento dirigenziale n. 33 del 21.1.2021 Sezione Provveditorato-Economato).

I ratei e risconti attivi sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le quote di competenza dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi. La voce D.2 "*Risconti attivi*" dello stato patrimoniale regionale 2020 accoglie, secondo quanto rappresentato, quote di costi non ancora maturati rinviati al futuro, la cui manifestazione finanziaria ha avuto già luogo nell'esercizio di riferimento. Tale aggregato risulta valorizzato per € 55.264,24 e afferisce alla copertura di contratti assicurativi e ai costi per abbonamenti a banche dati e servizi telematici.

12.4.2 Stato patrimoniale passivo

Nel prospetto seguente vengono esposti i contenuti dello stato patrimoniale passivo al 31.12.2020 – come rappresentati nell'Allegato 43 al d.d.l. relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, con comparata indicazione degli importi al 31.12.2019 e delle rispettive variazioni in termini percentuali tra i due esercizi.

Tabella 12.17 – Stato patrimoniale passivo – confronto 2019/2020

Valori in euro

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	Var. % 2020/2019
	A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	-39.449.744,48	-49.056.951,92	-19,58
	Riserve	865.549.905,77	807.591.299,54	7,17
A	*da risultato economico di esercizi precedenti*	62.989.746,76	19.693.297,49	219,85
B	*da capitale*	0,00	0,00	-
C	*da permessi di costruire*	0,00	0,00	-
D	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	784.693.390,89	772.040.534,99	1,63
E	*altre riserve indisponibili*	17.866.768,12	15.857.467,06	12,67
	Risultato economico dell'esercizio	35.614.174,90	49.729.210,25	-28,38
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**861.714.336,19**	**808.263.557,87**	6,61
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	-
2	Per imposte	0,00	0,00	-
3	Altri	720.519.495,97	678.742.172,58	6,15
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**720.519.495,97**	**678.742.172,58**	6,15
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	-
	TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**	-
	D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	4.060.939.558,07	3.798.325.462,35	6,91
A	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	-
B	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	3.450.973.038,26	3.279.937.570,54	5,21
C	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	-
D	*verso altri finanziatori*	609.966.519,81	518.387.891,81	17,66
2	Debiti verso fornitori	314.903.559,74	226.941.450,69	38,75
3	Acconti	0,00	0,00	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.313.972.156,31	5.958.659.515,67	5,96
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00	-
b	*altre amministrazioni pubbliche*	4.860.602.862,85	4.549.694.247,02	6,83
c	*imprese controllate*	150.694.018,50	213.569.655,20	-29,44
d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	-
e	*altri soggetti*	1.302.675.274,96	1.195.395.613,45	8,97
5	Altri debiti	294.720.394,94	301.993.739,23	-2,40
a	*Tributari*	13.629.435,63	7.834.495,84	73,96
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	15.592.358,48	5.105.674,32	205,39
c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00	-
d	*Altri*	265.498.600,83	289.053.569,07	-8,14
	TOTALE DEBITI (D)	**10.984.535.669,06**	**10.285.920.167,94**	6,79
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	486.240,32	332.158,35	46,38
	Risconti passivi	2.122.362.757,93	1.788.067.543,74	18,69
1	Contributi agli investimenti	1.127.919.344,45	995.416.210,89	13,31
a	da altre amministrazioni pubbliche	700.163.340,37	613.690.708,37	14,09
b	da altri soggetti	427.756.004,08	381.725.502,52	12,05
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	-
3	Altri risconti passivi	994.443.413,48	792.651.332,85	25,45

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	Var. % 2020/2019
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**2.122.848.998,25**	**1.788.399.702,09**	18,70
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**14.689.618.499,47**	**13.561.325.600,48**	8,31
CONTI D'ORDINE			
Impegni su esercizi futuri	166.029.464,47	162.384.738,18	2,24
beni di terzi in uso	0,00	0,00	-
beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	-
garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	-
garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	-
garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	-
garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	**166.029.464,47**	**162.384.738,18**	2,24

Fonte: d.d.l. n. 150 del 29.6.2021 – All. n. 43 (*ex* all. n.10 d.lgs. n. 118/2011-Rendiconto)

La ripartizione percentuale delle componenti del passivo è mostrata nel grafico sottostante.

Grafico 12.2 – composizione dello stato patrimoniale passivo

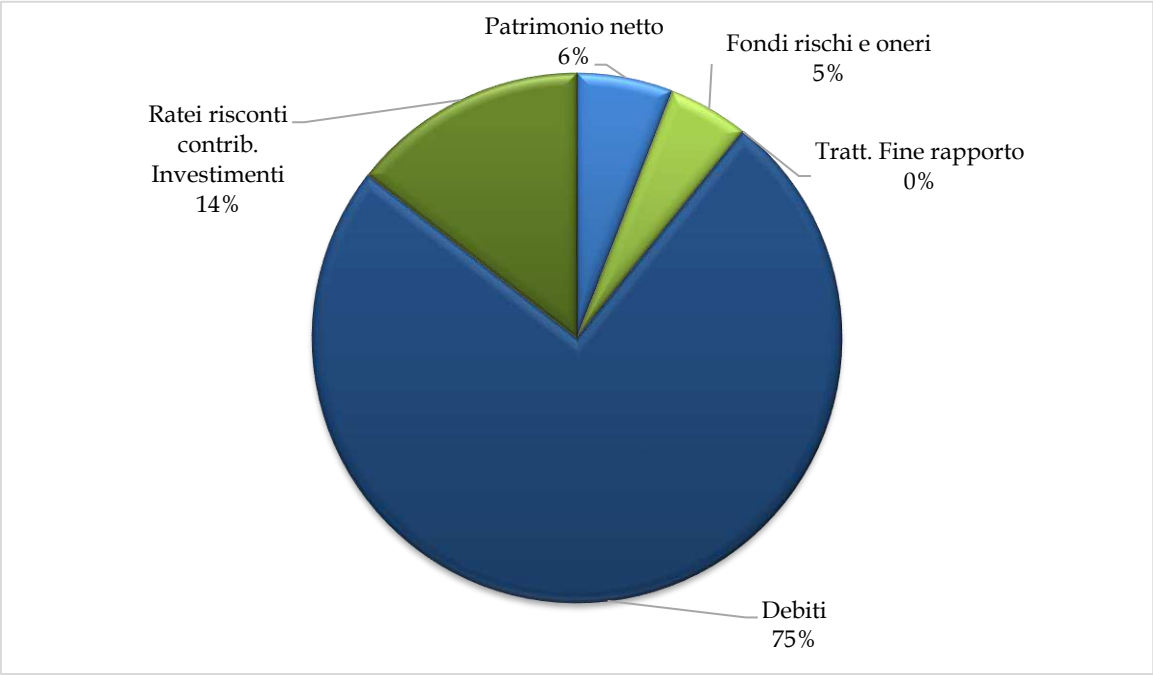

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Tra le componenti passive dello stato patrimoniale si rileva, in primo luogo, l'ammontare del patrimonio netto, pari a € 861.714.336,19.

Il paragrafo 6.3 dell'allegato n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 reca i criteri e i principi per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve, richiamando, nei limiti di compatibilità, il documento OIC n. 28. Secondo quanto previsto dai menzionati principi, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, si articola nelle poste "*fondo di dotazione*", "*riserve*" e "*risultati economici positivi o (negativi) di esercizio*".

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del consiglio regionale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Come riportato in nota integrativa, nell'esercizio 2018, il fondo di dotazione ha presentato un valore negativo causato non solo dalle operazioni di adeguamento delle riserve indisponibili ma, soprattutto, da una rettifica effettuata sul valore dei debiti da finanziamento riportati alla voce D.1 del Passivo patrimoniale. Non esistendo a bilancio riserve liberabili e avendo conseguito nel 2018 una perdita di esercizio pari a € 52.920.901,39, in base al principio contabile 6.3 di cui all'all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, l'Ente si è impegnato a riassorbire nel tempo il deficit patrimoniale accertato mediante la ricostituzione dell'accantonamento al suddetto fondo a fronte dell'ottenimento dei risultati economici positivi.

A partire dall'esercizio 2019, è stato avviato il processo di riassorbimento del deficit patrimoniale accertato mediante la ricostituzione dell'accantonamento a suddetto Fondo. In particolare, secondo quanto rappresentato, è stato pianificato l'utilizzo per l'importo pari a € 13.133.776,34, dell'accantonamento disponibile registrato tra le "*Riserve da risultato economico di esercizi precedenti*". Avendo conseguito nell'esercizio 2019 un utile d'esercizio pari a € 49.729.210,25, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile 6.3 di cui all'all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, l'Amministrazione ha provveduto a utilizzare integralmente tale risultato economico positivo fino al totale assorbimento del valore negativo del Fondo risultante alla data dell'1.1.2020.

I movimenti contabili positivi del Fondo di dotazione registrati a tutto il 31.12.2020 non sono stati in grado di compensare in misura più che proporzionale quelli di decremento dello stesso determinando, pertanto, una nuova consistenza negativa per € 39.449.744,48, come evidenziato nel prospetto sotto riportato, estrapolato dalla nota integrativa.

Tabella 12.18 – Movimenti Fondo di dotazione 2020

Saldo iniziale al 31/12/2019	Incrementi	Decrementi	Saldo finale al 31/12/2020
- 49.056.951,92	132.920.301,61	- 123.313.094,17	- 39.449.744,48

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 33)

La presenza del fondo di dotazione negativo, strettamente connesso al conseguimento di un risultato di amministrazione negativo, è, peraltro, conseguenza della creazione dall'esercizio 2017 della nuova *"riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali"* e delle *"altre riserve indisponibili"* in aderenza alle novità introdotte con il d.m. 18.5.2017.

L'introduzione delle riserve ha, secondo le indicazioni regionali, prodotto uno spostamento delle somme accantonate a fondo di dotazione alla voce A.II.d) e A.II.e) del Patrimonio netto, per l'importo di € 802.560.159,01.

Nel prospetto sotto riportato, tratto dalla nota integrativa, è riportato il riepilogo delle poste dell'attivo patrimoniale regionale che hanno determinato la costituzione delle riserve indisponibili posto a confronto con i dati dell'esercizio 2019 e con quelli del ricalcolo all'1.1.2020 delle riserve 2019 conseguente alla riclassificazione dei cespiti ai sensi della DGR n. 2412 del 19.12.2019 "*Artt. 4 e 12 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27. Approvazione della Classificazione e del Catalogo dei beni immobili regionali*", in base alla quale, come già rilevato, è stato disposto il passaggio di alcuni fabbricati dal patrimonio disponibile al patrimonio indisponibile.

Tabella 12.19 – Riserve indisponibili

RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER BENI CULTURALI		2020	2019 rettificato ex DGR n. 2412 del 19/12/2019	2019	VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
Riserva beni demaniali		401.250.724,36	411.992.451,52	412.092.451,52	
Riserva beni patrimoniali indisponibili		319.182.103,74	317.280.138,60	298.803.266,55	
Riserva beni culturali		64.260.562,79	63.563.395,26	61.144.816,92	
Totale riserve indisponibili per BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER BENI CULTURALI	a	**784.693.390,89**	**792.835.985,39**	**772.040.534,99**	**A.II.d**
Altre riserve indisponibili PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	b	**17.866.768,12**	**15.857.467,06**	**15.857.467,06**	**A.II.e**
TOTALE RISERVE INDISPONIBILI	c=a+b	**802.560.159,01**	**808.693.452,45**	**787.898.002,05**	

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 33)

L'Amministrazione dà evidenza, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile 6.3 di cui all'All. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, "*avendo conseguito nell'esercizio 2020 un utile d'esercizio pari ad euro 35.614.174,90*", di voler utilizzare in sede di prossima rendicontazione "*per la parte occorrente, il risultato economico positivo realizzato per l'impinguamento del Fondo di dotazione*".

Il patrimonio netto al 31.12.2020, nonostante gli accantonamenti a riserve di cui sopra, risulta positivo per € 861.714.336,19.

Tanto premesso, la Sezione si riserva ulteriori verifiche nei prossimi cicli di controllo.

Il risultato economico esposto tra le poste del patrimonio netto, seppur positivo, mostra un netto decremento divenendo pari a € 35.614.174,90, mentre nel precedente esercizio (2019) ammontava a € 49.729.210,25; si registra quindi una diminuzione del 28,38%.

Ai sensi di quanto previsto al punto 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, gli accantonamenti a fondi costi futuri e a fondi rischi sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa (oneri) o probabile (rischi) ma il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza siano indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Tali accantonamenti costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale.

L'Amministrazione fornisce nella Nota integrativa un dettagliato riscontro della parte accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2020 confluita nella voce B.3 del passivo patrimoniale, comparativamente esposta nel prospetto seguente unitamente ai valori dell'esercizio 2019 e alle rispettive variazioni:

Tabella 12.20 – Composizione Fondo rischi e oneri

VOCI DI ACCANTONAMENTO BILANCIO REGIONALE	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019	Δ
	a	*b*	*c=a-b*
Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	549.597.010,79	566.484.356,82	- 16.887.346,03
Fondo per la copertura rischi su anticipazione concessa a favore di Acquedotto Pugliese	-	-	-
Fondo copertura rischi su anticipazione concessa a favore di Aeroporti di Puglia	-	-	-
Fondo perdite potenziali	124.013.191,95	64.016.585,19	59.996.606,76
Fondo contenzioso	43.497.754,23	43.458.240,15	39.514,08
Fondo leggi in corso di adozione	-	600.000,00	- 600.000,00
Fondo per la disciplina dei comp. profess. avv.ti dell'Avvocatura regionale ai sensi della DGR n.1055/2016	3.411.539,00	4.182.990,42	- 771.451,42
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	**720.519.495,97**	**678.742.172,58**	**41.777.323,39**

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 34)

Nella nota integrativa la Regione precisa che il differenziale negativo tra l'accantonamento effettuato nell'esercizio 2019 e quello dell'esercizio 2020, pari a € 41.777.323,39, rilevato come componente negativo d'esercizio nel conto economico alla "*Voce B.16 – Accantonamenti per rischi*", è stata generata prevalentemente dall'accantonamento al Fondo perdite potenziali, pari a € 124.013.191,95, determinato prudenzialmente a copertura dei probabili rischi di seguito elencati:

- € 17.195.000,00 per stimate perdite future della Società Aeroporti di Puglia S.p.a. a causa degli effetti derivanti dal *lockdown* originato dall'emergenza sanitaria COVID-19;
- € 22.560.000,00 a seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 276/2020, che ha respinto il ricorso in appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 305/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce in materia di riconoscimento della riduzione dell'aliquota del tributo speciale per conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) per i comuni ricorrenti della provincia di Lecce;
- € 84.258.191,95 a copertura totale del rischio di mancata restituzione dell'anticipazione ai Consorzi di bonifica disposta per le annualità 2007-2009.

La voce "*Trattamento di Fine Rapporto*" non risulta movimentata nello stato patrimoniale della Regione Puglia dell'esercizio 2020 in continuità con l'esercizio precedente. Nella nota integrativa l'Amministrazione attesta l'assenza di specifici accantonamenti annuali di bilancio riferiti a tale istituto.

L'aggregato patrimoniale "*Debiti*", ai sensi del punto 6.4 dell'all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, comprende: i "*debiti da finanziamento*", i "*debiti verso fornitori*", i "*debiti per trasferimenti e contributi*", gli "*acconti*", voce che non risulta valorizzata nell'esercizio 2020 così come nel 2019, e gli "*altri debiti*".

L'ammontare dei debiti indicati nel passivo dello stato patrimoniale della Regione Puglia risulta per il 2020 pari complessivamente a € 10.984.535.669,06.

Nello specifico, i debiti da finanziamento riportati alla voce D.1 del passivo patrimoniale, valorizzati per € 4.060.939.558,07, corrispondono per € 1.416.645.683,93 all'esposizione debitoria complessiva della Regione Puglia al 31.12.2020 che risulta ridotta rispetto al 2019 (€ 1.458.826.867,56).

Secondo quanto rappresentato, alla voce "*D.1.b) - Debiti v/altre amministrazioni pubbliche*", valorizzata per € 3.450.973.038,26, figurano per € 806.679.164,12 i prestiti contratti con il MEF

per la chiusura anticipata del Bond e per le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013. In tale voce è, altresì, valorizzata la stratificazione temporale dei debiti in partite di giro, compresa la quota di competenza 2020, relativa alle restituzioni allo Stato dell'anticipazione sanitaria; sul punto la nota integrativa riferisce che «In base a quanto previsto dalla *Matrice di correlazione 2020*, nella voce *D.1.b) - Debiti verso le altre amministrazioni pubbliche* è, inoltre, indicata la stratificazione temporale dei debiti in partite di giro, compresa la quota di competenza 2020, relativa alle restituzioni allo Stato dell'anticipazione sanitaria». Riguardo a tale ultimo profilo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio 2018, con riferimento alla modalità di contabilizzazione dell'anticipazione finanziamento sanità e dei correlati rimborsi effettuati nell'anno, questa Sezione regionale di controllo chiedeva chiarimenti sulla differenza tra l'importo dei residui passivi del capitolo di spesa 1200126 e il minore valore iscritto nello Stato Patrimoniale alla voce D1 (Debiti da finanziamento). Tale differenza, di oltre un milione di euro, era da attribuirsi a un'incompleta ricognizione dei debiti di finanziamento in sede di primo inserimento dei dati nel 2016 e, al fine del riallineamento delle due poste contabili, in seguito ai rilievi sollevati da questa Sezione, la Regione procedeva a variare lo stato patrimoniale passivo e, conseguentemente, la nota integrativa al bilancio di esercizio 2018. Sul punto occorre evidenziare quanto precisato nella deliberazione n. 14/SEZAUT/2020/FRG: "*le anticipazioni di tesoreria finalizzate al finanziamento del sistema sanitario sono erogate, a cadenza mensile, in attesa del riparto delle risorse proprie delle Regioni (Irap e compartecipazioni di tributi statali) destinate a finanziare le spese del sistema sanitario regionale. Tali somme vengono definitivamente ripartite e assegnate alle Regioni con deliberazione del CIPE che viene spesso adottata con notevole ritardo rispetto alle esigenze immediate di organizzazione dei sistemi sanitari regionali. Si tratta, dunque, di somme anticipate in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse proprie spettanti di diritto alle Regioni. Per tale ragione, appare poco consona la loro contabilizzazione tra i debiti di finanziamento (voce D1) mentre sembrerebbe più corretta la loro imputazione in una diversa voce di debito dello stato patrimoniale passivo (ad esempio, alla voce D3 "acconti" o alla voce D4 "Debiti per trasferimenti e contributi", lettera b oppure lettera e, oppure utilizzando il criterio residuale omnicomprensivo della voce D5 "Altri debiti", lettera d). Anche per questa fattispecie, in assenza di una chiara indicazione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale, potrebbe essere utile provvedere alla sua integrazione, ad evitare in futuro le rilevate incertezze applicative*".

Alla voce "*D.1.d) – Debiti verso altri finanziatori*", ammontante ad euro 609.966.519,81, figurano per € 448.366.049,18 i debiti verso la Cassa Depositi e Prestiti e per € 161.600.470,63 i debiti verso la Banca europea degli investimenti (BEI).

In particolare, come visto in precedenza[98], il prestito di € 150 mln a erogazioni multiple stipulato nel 2016 con la BEI è stato utilizzato fino alla scadenza, intervenuta a maggio 2020, sulla base delle effettive esigenze di liquidità della spesa di investimento. Nel 2020 è stata erogata la quinta e ultima tranche del finanziamento per € 30 mln, per cui, a valere su tale contratto quadro di prestito le erogazioni complessive sono state pari a € 76.204.633,36.

Al fine di garantire il completamento degli interventi programmati, è stato stipulato in data 13.3.2020 con la stessa BEI un nuovo contratto quadro di prestito a erogazioni multiple di € 80 mln. Tale importo, incluso nella voce del passivo patrimoniale di cui trattasi, è stato iscritto per lo stesso valore tra i crediti dell'Attivo circolante alla sottovoce "*C.II.4.c) – Altri crediti – altri*" in quanto nel corso dell'esercizio 2020 non sono intervenute erogazioni.

La voce "*D.2 debiti verso fornitori*", sulla base di quanto rappresentato nella nota integrativa, accoglie, per un importo complessivo pari ad € 314.903.559,74, i debiti originati da acquisizioni di beni o sevizi, compresi quelli riferiti alle fatture da ricevere per € 401.653,33 in relazione ai beni e/o servizi già acquistati e/o utilizzati ma per i quali non è ancora contabilizzata la fattura del fornitore.

La voce "*Debiti per trasferimenti e contributi*", pari a complessivi € 6.313.972.156,31, subisce nel 2020 un incremento rispetto all'anno 2019 (€ 5.958.659.515,67) pari a € 355.312.640,64.

L'aggregato valorizza trasferimenti correnti e contributi agli investimenti ad "*altre amministrazioni pubbliche*" per € 4.860.602.862,85, a "*imprese controllate*" per € 150.694.018,50 e ad "*altri soggetti*" per € 1.302.675.274,96.

In particolare, la situazione debitoria riepilogativa in relazione alle società controllate, come esposta nella Nota integrativa, è la seguente:

98 Cfr. il capitolo "*L'indebitamento regionale*".

Tabella 12.21 – Debiti per trasferimenti e contributi - imprese controllate

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	INNOVAPUGLIA S.P.A.	PUGLIA SVILUPPO S.P.A.	PUGLIA VALORE IMMOBILIARE SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE SRL	TOTALE COMPLESSIVO
17.726.839,66	91.622.707,27	33.913.459,36	6.431.012,21	1.000.000,00	**150.694.018,50**

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 42)

In ordine alla suesposta situazione debitoria, dal verbale del Collegio dei revisori n. 10 del 2.7.2021 (concernente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. *j*), del d.lgs. n. 118/2011) si è potuto rilevare che:

- per tre dei suindicati organismi partecipati (Aeroporti Puglia S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a. e Innovapuglia S.p.a.) l'attività di riconciliazione debiti-crediti è in corso di svolgimento;
- il dato scaturente dalla riconciliazione dei debiti Regione Puglia/crediti Puglia Valore Immobiliare S.r.l. trova corrispondenza con quello sopra riportato (€ 1.000.000,00);
- per la società Puglia Sviluppo S.p.a., rispetto a quanto sopra esposto (€ 6.431.012,21), le risultanze della riconciliazione (pag. 4 del verbale n. 10/2021) mostrano un dato ben diverso come di seguito illustrato:

Tabella 12.22 – Riconciliazione debiti Regione Puglia/crediti Puglia Sviluppo S.p.a.

Debito Regione	*€. 13.992.010*
Credito attestato dalla Società	*€. 12.171.807*
Differenza conciliata	*€. 1.820.204*

Fonte: verbale del Collegio dei revisori n. 10/2021

È stato, quindi, chiesto all'Amministrazione regionale di relazionare sulla differenza tra l'importo del debito riportato in nota integrativa e quello riportato nel sopra esposto prospetto. Sul punto, con nota del 30.7.2021 la Regione ha riferito quanto segue: "*Con riferimento alla presunta discrasia rilevata tra la situazione debitoria regionale verso Puglia Sviluppo S.p.A. esposta in Nota integrativa (pag. 42) e quella desunta dal verbale del Collegio dei revisori n. 10 del 2 luglio 2021 si precisa che la situazione debitoria riepilogativa vs la controllata*

summenzionata, afferisce esclusivamente alla voce di bilancio ***D.4.c) — Debiti per Trasferimenti e contributi — Imprese controllate*** *per complessivi euro* ***6.431.012,21.*** *A tale importo deve aggiungersi quello della voce di bilancio* ***D.5.d) —Altri debiti — Altri*** *per complessivi euro* ***7.560.998,11.*** *Sommando i due importi sopra riepilogati, si ottiene l'importo di euro* ***13.992.010,32*** *esattamente coincidente con quello desunto in sede di riconciliazione Debiti/Crediti di cui al verbale del Collegio dei revisori n. 10 del 2 luglio u.s. . Di seguito una tabella riassuntiva di quanto sopra commentato:*

Tabella 12.23 – Debiti verso Puglia Sviluppo Spa

D.2 - Debiti v/fornitori	0,00
D.4.b) - Debiti v/altre amm.ni pubbliche	0,00
D.4.c) - Debiti v/imprese controllate	6.431.012,21
D.4.e) - Debiti v/altri soggetti	0,00
D.5.d) - Altri debiti	7.560.998,11
Totale complessivo debiti Vs Puglia Sviluppo S.p.A.	**13.992.010,32**

Fonte: Regione Puglia – nota del 30.7.2021

Inoltre, dal menzionato verbale del Collegio dei revisori n. 10/2021, emergono crediti della Regione Puglia verso Puglia Sviluppo S.p.a., come riportato nella seguente tabella:

Tabella 12.24 – Riconciliazione crediti Regione Puglia/debiti Puglia Sviluppo Spa

Credito Regione	*€. 51.890.421*
Debito attestato dalla Società	*€. 372.973.733*
Differenza conciliata	*€. 321.083.311*

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. per la Puglia su dati della Regione

Dunque, è stato richiesto all'Amministrazione regionale di indicare le voci di bilancio in cui tali crediti risulterebbero contabilizzati, considerato che non risultano valorizzate le voci di bilancio dei crediti verso imprese controllate e imprese partecipate nelle immobilizzazioni finanziarie e dei crediti per trasferimenti e contributi verso imprese controllate e imprese partecipate nell'attivo circolante. Al riguardo, con la predetta nota in data 30.7.2021 la Regione ha comunicato quanto segue: "*Per quanto concerne la situazione creditoria regionale verso Puglia Sviluppo S.p.A. desunta dal verbale del Collegio dei revisori n. 10 del 2 luglio 2021, si*

precisa che l'ammontare complessivo del credito per euro 51.890.421,37 ha trovato imputazione interamente alla voce ***C.I1.4.c) - Altri Crediti — Altri*** *dell'Attivo patrimoniale. L'assenza dí tale credito nelle voci di bilancio indicate da Codesta Ecc.ma Corte (crediti vs imprese controllate e partecipate, immobilizzazioni finanziarie, crediti per trasferimenti e contributi vs imprese controllate e partecipate) è giustificato dal fatto che, in generale, ogni movimento di entrata e dí spesa registrato in contabilità finanziaria possiede una specifica codifica associata al Piano dei conti finanziario (P.D.C.E.F.) strettamente connessa alla classificazione del capitoli di bilancio su cui è stato registrato il movimento contabile; quest'ultimo è raccordato, con specifico codice (P.D.C.E.P.), alle voci di bilancio dello Stato patrimoniale attivo/passivo (crediti/debiti) o del Conto Economico (ricavo/costo) attraverso la cd. Matrice di correlazione (disponibile sul portale della Ragioneria Generale dello Stato in corrispondenza del link per il download del Piano dei conti integrato https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e government/amministrazioni pubbliche/arconet/piano dei conti integrato/). Tale correlazione determina specifiche scritture, automatiche e non, in partita doppia e la corrispondente allocazione in una voce del bilancio economico-patrimoniale che risente, evidentemente, della codifica di bilancio del capitolo sul quale è avvenuta l'imputazione contabile. Ne consegue che, laddove un capitolo di bilancia fosse stato erroneamente classificato in sede di sua istituzione, ne deriverà una errata imputazione contabile sia in contabilità finanziaria che economico-patrimoniale*".

In relazione a tutto quanto precede, la Sezione sottolinea che le scritture contabili e le correlate informazioni devono fornire un'adeguata rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell'Ente, in armonia con i principi contabili dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio. In questa prospettiva – tenuto anche conto delle descritte criticità in tema di classificazione dei capitoli di bilancio e di individuazione dei correlati aggregati contabili in ambito finanziario ed economico-patrimoniale – è opportuno ricordare che il bilancio è un "*bene pubblico*" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche (Corte cost., sentenza n. 184/2016). Si deve, allora, rimarcare come un'idonea contabilizzazione delle partite debitorie e creditorie sia imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio. In tal senso, nell'invitare l'Ente a predisporre misure dirette a fronteggiare le evidenziate problematiche, si rammenta che "*il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla*

gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati delle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento […] Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza) […]" (*cfr*. Principio contabile generale n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011).

Per quanto concerne i ratei e i risconti, secondo il principio contabile (punto 6.4 lett. d) all. n. 4/3, del d.lgs. n. 118/2011) sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-*bis*, comma 6, c.c.

La voce dello stato patrimoniale passivo "*Ratei passivi*", pari a € 486.240,32, comprende, secondo le indicazioni regionali, i debiti sorti a fronte di costi di competenza dell'esercizio 2020 in relazione a contratti di servizio (abbonamenti banche dati, contratti di noleggio e servizi a fatturazione mensile a consumo), la cui manifestazione finanziaria non ha avuto luogo.

La voce "*Risconti passivi*", con riferimento all'esercizio 2020, accoglie l'importo complessivo pari a € 2.122.362.757,93, secondo la seguente composizione:

Tabella 12.25 – Risconti passivi

	Valore al 31/12/2020
Risconti passivi da avanzo derivante da leggi dai principi contabili	298.563.401,44
Risconti passivi da avanzo derivante da trasferimenti	1.261.134.292,72
Risconti passivi da vincoli formalmente attribuiti dall'ente	396.613.853,09
Risconti passivi da F.P.V. di parte corrente	5.557.463,11
Risconti passivi da F.P.V. di parte capitale	160.472.001,36
Risconti passivi da canoni di autorizzazioni e concessioni demaniali	21.746,21
Totale complessivo risconti passivi	**2.122.362.757,93**

Fonte: Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia chiuso al 31.12.2020 (pag. 46)

Per come specificato nella Nota integrativa, nella voce in argomento trovano rappresentazione le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione (Parte vincolata di cui al Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - Allegato 08 al Rendiconto 2020) e del Fondo Pluriennale Vincolato per un importo complessivo di € 166.029.464,47 (FPV di parte corrente € 5.557.463,11 e FPV di parte capitale € 160.472.001,36 di cui al prospetto dimostrativo del

risultato di amministrazione - Allegato 08 al Rendiconto 2020), oltre che quote riferite ai canoni di autorizzazioni e concessioni demaniali incassate nell'anno che totalizzano l'importo pari ad € 21.746,21.

In questo ambito, con nota del 22.7.2021, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di conoscere se, con riferimento ai proventi derivanti dalla gestione di beni, vi fossero quote di locazioni attive percepite entro la chiusura dell'esercizio 2020, la cui competenza economica si riferisse a esercizi successivi. In tal caso si chiedeva anche di precisarne l'importo.

Sul punto, con nota del 30.7.2021 la Regione ha riferito quanto segue: "*Con riferimento ai Proventi derivanti dalla gestione di beni (voce del Conto economico A.4.a) si precisa che le quote percepite a titolo di canone locativo, sono state registrate ed imputate all'esercizio 2020 come proventi di competenza dell'anno oggetto di rendicontazione non risultando quote locative attive da riscontare o il cui connesso ricavo, sebbene di competenza, dovesse essere riscosso in esercizi successivi*"

Riguardo al Fondo Pluriennale Vincolato, la relativa posta contabile risulterebbe registrata in contabilità economico-patrimoniale nell'aggregato "*Risconti passivi*" e in quello "*Conti d'ordine*".

Nello stato patrimoniale 2020 il totale dei conti d'ordine presenta un valore pari a € 166.029.464,47, corrispondente all'intero importo del Fondo Pluriennale Vincolato di cui al Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - Allegato 08 al Rendiconto 2020.

In continuità con l'esercizio 2019, nella Nota integrativa la Regione specifica che "*al punto 1, Impegni su esercizi futuri,* ***non*** *è stato iscritto l'importo complessivo del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa di parte corrente e di parte capitale pari ad euro 166.029.464,47*", sebbene tale imprecisione fosse stata segnalata in sede di parifica 2019 e l'Amministrazione avesse precisato nelle controdeduzioni (nota del 30.9.2020), che "*nella Nota integrativa il commento a tale posta di bilancio … riporta erroneamente l'avverbio "non" che è una parte (non cancellata) del commento al valore esposto nei Conti d'ordine riferiti al Bilancio d'esercizio 2018".*

Si rammenta che, secondo il disposto del paragrafo 7.1 dell'all. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 "*anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture*

finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale".

Nei conti d'ordine non è data indicazione dell'esistenza di garanzie. L'amministrazione regionale dichiara l'insussistenza al 31.12.2020 di "*garanzie prestate a favore di società controllate e/o partecipate*".

Per concludere – tenuto conto delle descritte problematiche di riconciliazione dei rapporti debito/credito con gli organismi partecipati e di identificazione delle poste di entrata e di spesa che accolgono le relative registrazioni contabili – la Sezione ricorda che, attraverso il rendiconto, in tutte le sue componenti (conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale) si forniscono fondamentali informazioni sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente a garanzia, innanzitutto, della collettività amministrata. In tal senso, anche in considerazione delle riferite problematiche di erronea classificazione dei capitoli di bilancio e di conseguente "*errata imputazione contabile sia in contabilità finanziaria che in contabilità economico-patrimoniale*", si sottolinea la necessità che le operazioni di gestione e i connessi flussi informativi siano strutturati in modo da assicurare gli opportuni collegamenti tra le operazioni finanziarie e le movimentazioni economico-patrimoniali, a garanzia dell'attendibilità e della completezza delle risultanze di bilancio.

13 GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI

13.1 Il portafoglio delle partecipazioni della Regione Puglia

Di seguito si riportano gli organismi partecipati e gli enti strumentali della Regione Puglia alla data del 31.12.2019 come elencati nel d.d.l. relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

Tabella 13.1 – Partecipazioni dirette totalitarie

Denominazione Società/Ente	Tipologia	Quota di partecipazione posseduta al 31.12.2019 (%)
InnovaPuglia Spa - Società In House	Società controllata	100,00
PugliaSviluppo Spa - Società In House	Società controllata	100,00
Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.R.L.	Società controllata	100,00
Acquedotto Pugliese Spa	Società controllata	100,00
Aeroporti Di Puglia Spa	Società controllata	99,59

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Tabella 13.2 – Altre partecipazioni dirette

Denominazione Società/Ente	Tipo di partecipazione	Quota di partecipazione al 31.12.2019 (%)
Terme di Santa Cesarea Spa	diretta	50,4876
Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza S.C.A.R.L.	diretta	12,3258
Cittadella della Ricerca Società Consortile per Azioni - in liquidazione	diretta	2,02
Fiera Di Galatina E del Salento S.P.A. - in liquidazione	diretta	16,97
Gruppo di Azione Locale Gargano Soc. Cons. A.R.L. - in liquidazione	diretta	18,125
Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie S.C.P.A. - in liquidazione	diretta (e indiretta)	0,053
Sv.Im. Consortium Consorzio Per Lo Sviluppo Delle Imprese S.C.P.A. - in liquidazione	diretta (e indiretta)	0,048

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Tabella 13.3 – Partecipazioni non azionarie

Denominazione Società/Ente	Tipologia	Quota di partecipazione al 31.12.2019 (%)
Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - ASSET (ex AREM)	Ente strumentale controllato	100
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF	Ente strumentale controllato	100
Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA	Ente strumentale controllato	100
Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI	Ente strumentale controllato	100
Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU	Ente strumentale controllato	100
Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione	Ente strumentale controllato	100
Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale - ARESS (ex ARES)	Ente strumentale controllato	100
Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL	Ente strumentale controllato	100
Agenzia per la casa e l'abitare di Foggia - ARCA NORD SALENTO	Ente strumentale controllato	100
Agenzia per la casa e l'abitare di Bari - ARCA PUGLIA CENTRALE	Ente strumentale controllato	100
Agenzia per la casa e l'abitare di Foggia - ARCA CAPITANATA	Ente strumentale controllato	100
Agenzia per la casa e l'abitare di Lecce - ARCA SUD SALENTO	Ente strumentale controllato	100
Agenzia per la casa e l'abitare di Taranto - ARCA IONICA	Ente strumentale controllato	100
Fondazione Istituto Pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES	Ente strumentale controllato	89,42
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale controllato	85,92
Fondazione Apulia Film Commission	Ente strumentale controllato	89,46
Fondazione Carnevale di Putignano	Ente strumentale partecipato	25,00
Fondazione Focara di Novoli	Ente strumentale partecipato	20,00
Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari	Ente strumentale partecipato	16,67
Fondazione Notte della Taranta	Ente strumentale partecipato	33,33
Fondazione Paolo Grassi Onlus	Ente strumentale partecipato	16,67
Fondazione Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea	Ente strumentale partecipato	33,33

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Tabella 13.4 – Partecipazioni indirette

Denominazione Società/Ente	Quota di partecipazione detenuta tramite (%)
Aseco S.P.A.	Acquedotto Pugliese S.P.A. 100
Patto Territoriale dell'area Metropolitana di Bari S.P.A. In Liquidazione	InnovaPuglia S.P.A. 3,40
Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese - S.R.L. a scopo Consortile	InnovaPuglia S.P.A. 5,6395
Consorzio per lo Sviluppo dell'area Conca Barese Società Consortile a Responsabilità Limitata	InnovaPuglia S.P.A. 7,00
Società Per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud-Est S.P.A. in Sigla "Promem Sud-Est S.P.A."	InnovaPuglia S.P.A. 6,17
Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio - CERSET S.R.L.	InnovaPuglia S.P.A. 0,1228
Pastis - Centro Nazionale per La Ricerca e lo Sviluppo Dei Materiali - Angelo Rizzo - Società Consortile Per Azioni (C.N.R.S.M.) – in liquidazione	InnovaPuglia S.P.A. 37,18
Tecnopolis Consulting S.R.L. in Liquidazione	InnovaPuglia S.P.A. 90,00
Pastis - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo Dei Materiali - Angelo Rizzo - Società Consortile per Azioni (C.N.R.S.M.) – in liquidazione	Pugliasviluppo S.P.A. 2,29
Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie S.C.P.A. in liquidazione	Pugliasviluppo S.P.A. 0,053
Sv.Im. Consortium Consorzio per lo Sviluppo delle Imprese S.C.P.A. in Liquidazione	Acquedotto Pugliese S.P.A. 0,048
G.A.L. Terra D'otranto S.C.A.R.L.	Terme Di Santa Cesarea S.P.A. 7,5365

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

13.2 La razionalizzazione periodica delle partecipate regionali

Il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 denominato "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), modificato e corretto dal d.lgs. 16.6.2017, n. 100, ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso degli anni nel nostro ordinamento giuridico in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario *corpus* normativo regolatore della materia ed imponendo disposizioni sempre più stringenti, con un costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare il proliferare di enti inefficienti.

L'art. 24 del TUSP prevede che la Regione, entro il 30.9.2017, effettui, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23.9.2016, individuando quelle che devono essere alienate (od oggetto delle misure di cui

all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.

L'art. 20 del TUSP, commi 1 2 e 3, prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

L'art. 20 del TUSP al comma 4 prescrive, inoltre, che entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo, di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4.

Il processo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni è stato avviato dalla Regione Puglia con il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, approvato, in uno con la Relazione Tecnica di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 31.3.2015. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 31.3.2016 è stata approvata la Relazione al Piano operativo - risultati al 31.3.2016.

L'ultimo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate della Regione, riferito alla situazione al 31 dicembre 2019, è stato deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2099 del 22.12.2020 che ha, contestualmente, approvato la "*Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute al 31.12.2018*"

nonché il "*Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31/12/2019*", *ex* art. 20 del TUSP.

La Giunta ha, inoltre, demandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, il coordinamento operativo e il monitoraggio sull'attuazione del Piano di razionalizzazione al 2019, disposto la trasmissione della deliberazione, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, a tutte le società partecipate dalla Regione, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, presso il Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014, ovvero tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, infine, ha disposto la pubblicazione della deliberazione sul BURP in versione integrale.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1473 del 25.9.2017, di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – aggiornamento *ex* art. 24 del TUSP, ha previsto l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del TUSP alla società controllata "Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l.", in quanto ritenuta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, in virtù del disposto di cui al comma 9 del citato art. 4, ribadita anche nell'ambito della D.G.R. n. 2389/2019.

In attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018, il riepilogo delle partecipazioni per le quali è in corso un percorso di razionalizzazione riportato nell'allegato A alla D.G.R. n. 2099/2020 è il seguente:

Tabella 13.5 – Partecipazioni oggetto di razionalizzazione

N. d'ordine	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione diretta %	Quota di partecipazione indiretta detenuta tramite %	Attività svolta in breve
1	Terme di Santa Cesarea S.P.A.	0426070585	50,4876		Valorizzazione e sfruttamento delle acque termali e minerali nonché attività accessorie e complementari
2	Osservatorio regionale banche - imprese di economia e finanza s.c.a.r.l.	93176440720	12,3258		Sviluppo della cultura d'impresa, monitoraggio e conoscenza dei processi di sviluppo territoriali
3	Consorzio per lo Sviluppo dell'area	05436910722		7,00	Altri servizi di sostegno alle imprese-soggetti del Patto

	Conca Barese Società Consortile a r. l			InnovaPuglia spa	Territoriale per lo sviluppo dell'area "CONCA BARESE"
4	Società per la Promozione dei mercati mobiliari Sud-est S.P.A. In sigla "Promem Sud-Est S.P.A."	04771610724		6,17 InnovaPuglia spa	Servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed organismi pubblici
5	GAL Terra d'Otranto s.c.a.r.l	04279220752		7,53653 Terme di Santa Cesarea spa	Ricerche di mercato e studi di fattibilità per la promozione e la partecipazione ai programmi leader dell'UE
6	Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio – CERSET s.r.l.	03355680823		0,1228 InnovaPuglia spa	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
7	Patto Territoriale Polis del Sud-Est barese s.r.l. a scopo consortile	05431930725	2,6855	5,6395 InnovaPuglia spa	Erogazione contributi in conto capitale

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Il prospetto sopra riportato mostra, oltre alla denominazione e al codice fiscale, la quota di partecipazione direttamente posseduta dalla Regione, la quota indirettamente posseduta tramite altri organismi e l'attività svolta in sintesi di ciascun organismo.

13.2.1 Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018

Di seguito il dettaglio degli organismi sottoposti al percorso di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 2389 del 19.12.2019, il cui esito è previsto nell'Allegato A (Relazione sull'attuazione Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016) alla citata D.G.R. n. 2099/2020.

Terme di Santa Cesarea S.p.a.

Società costituita nel 1961 con sede nella città di Santa Cesaria Terme (LE), risulta attiva e non *in house*, svolgendo attività non unicamente a favore della Regione, con gestione di uno stabilimento termale. In particolare, la società svolge attività di valorizzazione e sfruttamento delle acque termali e minerali nonché le attività accessorie e complementari, quali la

produzione e commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivanti, la realizzazione e la gestione di centri di cura, riabilitazione e benessere, esercizi turistici, ricreativi, alberghieri e stabilimenti balneari. Tale attività è unica e non analoga ad altre attività svolte da altri organismi in cui la Regione partecipa.

Tipo di partecipazione: diretta.

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 3 membri ed il compenso annuo è determinato in € 16.000 mentre il numero di dipendenti è pari a 63 unità. Il bilancio dell'anno 2019 risulta approvato e mostra un risultato d'esercizio negativo per € 538.113.

La tipologia di controllo della Regione è il controllo solitario con maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. La Regione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, come previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP. La società non è esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9).

Il piano di razionalizzazione ha previsto dal 2017 che, con procedura di evidenza pubblica, la Regione dismetta la quota posseduta, in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Le tre aste pubbliche indette dalla Regione (D.G.R. 17.11.2017, n. 1898 e D.D. 27.12.2017, n. 72, prezzo a base d'asta € 17.040.375,00; D.G.R. 13.9.2018, n. 1602 e D.D. 27.92018, n. 54, prezzo a base d'asta € 15.300.000,00; D.G.R. 29.3.2019, n. 592 e D.D. 22.5.2019, n. 38, prezzo a base d'asta € 13.770.000,00) sono, secondo le informazioni fornite nell'allegato A alla citata D.G.R. n. 2099/2020, andate deserte. Con deliberazione n. 854 del 4.6.2020 la Giunta regionale ha quindi proceduto all'approvazione di uno schema di accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, in cui si prevede di concedere al Comune di Santa Cesarea Terme l'opzione di acquisto della partecipazione della Regione nel capitale della società, al prezzo a base della terza ed ultima asta indetta dalla Regione.

Secondo quanto evidenziato dalla Regione il Comune eserciterà l'opzione, sotto la condizione sospensiva che venga aggiudicato e sottoscritto, al termine di una procedura di gara ad evidenza pubblica, il contratto di concessione per la gestione dell'attività della Società.

Tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione: 31.12.2020.

Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza Società consortile a r.l.

Società costituita nel 2005, con sede nella città di Bari, risulta attiva e non *in house*, non svolgendo attività di produzione di servizi di interesse generale unicamente a favore della Regione, ma attività di consulenza imprenditoriale, altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. In particolare, la società si occupa di favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza dei processi di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema istituzionale delle medesime regioni.

Tale attività è unica e non analoga ad altre svolte da altri organismi in cui la Regione partecipa.

Tipo di partecipazione: diretta.

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 7 membri ed il compenso annuo è determinato in € 16.000 mentre il numero di dipendenti è pari a 2 unità. Il bilancio dell'anno 2019 risulta approvato con un risultato positivo pari a € 1.422.

Non sono previsti controlli da parte della Regione.

Il piano di razionalizzazione ha previsto la cessione della quota posseduta in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

In merito alla razionalizzazione la Regione precisa nell'allegato A alla citata D.G.R. n. 2099/2020 che all'avviso pubblico emanato in data 27.2.2020 al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto della quota di partecipazione detenuta nessun soggetto ha espresso volontà di acquisizione, pertanto, con nota del 20.3.2020, l'Amministrazione regionale ha richiesto l'attivazione della procedura di recesso, consapevole che ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, la quota di pertinenza del socio che recede non è rimborsata e viene ripartita tra tutti i soci.

Secondo quanto dettagliato nel questionario-relazione del Collegio dei Revisori, acquisito al protocollo della sezione con n. 4483 del 15 luglio 2021 (*cfr*. Sezione V – Organismi partecipati, pag. 22), il recesso ha avuto effetto dal 1° gennaio 2021.

Consorzio per lo Sviluppo Area Conca Barese Società Consortile a r.l.

Società costituita nel 1999, con sede nella città di Molfetta (BA), risulta attiva e non *in house*, svolgendo attività di servizi di sostegno alle imprese. In particolare, la società si occupa di altri

servizi di sostegno per i soggetti aderenti al Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della CONCA BARESE.

Tipo di partecipazione: indiretta tramite la società InnovaPuglia Spa.

Tale attività è unica e non analoga ad altre svolte da altri organismi in cui la Regione partecipa.

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 3 membri il cui compenso annuo non è stato indicato mentre il numero di dipendenti è pari a 1 unità. Il bilancio dell'anno 2019 risulta approvato con un risultato positivo pari a € 2.487.

Nessun controllo è svolto dalla Regione.

Il piano di razionalizzazione ha previsto la cessione della quota posseduta in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

In relazione al percorso di razionalizzazione, la procedura di cessione della quota indiretta posseduta dalla Regione tramite InnovaPuglia Spa, non è stata ancora avviata a causa di cambiamenti nella *governance* della società cedente InnovaPuglia Spa. Quest'ultima, secondo quanto indicato nel richiamato allegato A alla D.G.R. n. 2099/2020, ha dato atto che sono in corso di adozione da parte del Consiglio di amministrazione le deliberazioni connesse al trasferimento a titolo gratuito delle quote.

Tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione: 30.6.2021.

Società per la promozione dei mercati mobiliari Sud-Est S.p.a. (Promem Sud-Est S.p.a.).

Società costituita nel 1995 con sede nella città di Bari, risulta attiva e non *in house*, svolgendo attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. In particolare, la società si occupa di servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed organismi pubblici per la crescita, la capitalizzazione aziendale e la quotazione in borsa.

Tipo di partecipazione: indiretta tramite la società InnovaPuglia Spa.

Tale attività non è analoga a quelle svolte da altre società.

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 7 membri, con compenso annuo determinato in euro zero mentre il numero di dipendenti è pari a 2 unità. Il bilancio dell'anno 2019 risulta approvato con un risultato positivo pari a € 127.

Nessun controllo è esercitato dalla Regione.

Il piano di razionalizzazione ha previsto la cessione della quota posseduta in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Il percorso di razionalizzazione prevede la cessione della quota posseduta tramite InnovaPuglia Spa. Il recesso è stato esercitato ma non risulta concluso.
Secondo quanto riportato nell'allegato A alla D.G.R. n. 2099/2020 la società InnovaPuglia Spa ha dato atto di aver provveduto a richiedere, con nota del 5.2.2019 e successivi solleciti del 28.6.2019, 22.11.2019 e 24.11.2020, l'attivazione della procedura di recesso di cui all'art. 2437-*quater* del c.c., come previsto dall'art. 24 del TUSP senza, tuttavia, che la Società Promem Sud Est Spa abbia fornito riscontro alle citate richieste.
Tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione: 31.12.2021.

G.A.L. Terra d'Otranto S.c.a.r.l.

Società costituita nel 2010, con sede nella città di Otranto (LE), risultava attiva al 31.12.2019. È un GAL - gruppo d'azione locale - che svolge attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione. In particolare, si occupa di ricerche di mercato e studi di fattibilità per la promozione e la partecipazione ai programmi leader dell'Unione Europea per accedere a tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali e provinciali.
Tipo di partecipazione: indiretta tramite la società Terme di Santa Cesaria Spa.
Tale attività è unica e non analoga ad altre svolte da altri organismi in cui la Regione partecipa.
Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 5 membri il cui compenso annuo non è stato indicato in bilancio mentre il numero di dipendenti è pari a zero. Il bilancio dell'anno 2019 risulta approvato con un risultato negativo di € 3.418.
Nessun controllo è previsto dalla Regione.
Il piano di razionalizzazione ha previsto la cessione della quota posseduta in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.
Nel 2020 la società è stata posta in liquidazione. Secondo quanto puntualizzato dall'allegato A alla D.G.R. n. 2099/2020 il percorso di razionalizzazione previsto è vincolato all'esito della cessione della quota della società Terme di Santa Cesarea Spa.
Tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione: 31.12.2020.

Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio-Cerset S.r.l.

Società costituita nel 1985, con sede nella città di Bari, risulta attiva e non *in house*, svolgendo attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

In particolare, si occupa di studi di fattibilità per lo sviluppo urbano, la pianificazione e programmazione del territorio, la progettazione e l'analisi di mercato.
Tipo di partecipazione: indiretta tramite la società InnovaPuglia Spa.
Tale attività è unica e non analoga ad altre svolte da altri organismi in cui la Regione partecipa.
Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 7 membri il cui compenso annuo non è stato riportato nel bilancio mentre il numero di dipendenti è pari a zero. Il bilancio dell'anno 2019 risulta approvato con un risultato positivo di € 1.507.
Nessun controllo è esercitato dalla Regione.
Il piano di razionalizzazione ha previsto la cessione della quota posseduta in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.
Il percorso di razionalizzazione, secondo quanto evidenziato dall'allegato A alla D.G.R. n. 2099/2020, si è concluso in data 12.11.2020 con alienazione della partecipazione a ANCE - Bari e Barletta Andria Trani, a fronte di un introito finanziario di € 143,82.

Patto Territoriale Polis del Sud-est barese S.r.l. a scopo consortile.
Società costituita nel 1999, con sede nella città di Monopoli (BA), risulta attiva e non *in house*, svolgendo attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Tipo di partecipazione: indiretta tramite la società InnovaPuglia Spa.
Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 5 membri con compenso annuo determinato in € 20.250 mentre il numero di dipendenti è pari a 1 unità. Il bilancio dell'anno 2019 risulta approvato con un risultato pari a euro zero.
Nessun controllo era esercitato dalla Regione.
Il piano di razionalizzazione ha previsto la cessione della quota posseduta in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.
Il percorso di razionalizzazione si è concluso in data 12.3.2019 per la partecipazione diretta e in data 2.3.2020 (data di aggiornamento libro soci) per quella indiretta. L'ammontare dell'introito finanziario incassato è stato pari a € 3.000,00 ed € 8.716,75, importi incassati, rispettivamente, l'8.4 e il 24.10.2019.
<u>Osservazioni</u>

Si rileva che, alla data del 31.12.2020, risulta effettivamente avvenuta la dismissione delle partecipazioni nelle società Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza Società consortile a r.l. (recesso l'1.1.2021 a seguito di esito infruttuoso della procedura di cessione), Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio-Cerset Srl (alienazione con introito finanziario di euro 143,82) e Patto Territoriale Polis del Sud-est barese Srl a scopo consortile (introiti € 3.000,00 ed € 8.716,75).

Per le ulteriori n. 4 società il procedimento di dismissione è ancora in corso.

La tempistica di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni indicata dalla Regione risulta in alcuni casi scaduta (31.12.2020) ed il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette sconta le ulteriori difficoltà legate all'adozione dei relativi atti da parte della società controllante.

Va, altresì, evidenziato che alcune società presentano risultati d'esercizio negativi al 31.12.2019 (Terme di Santa Cesarea Spa, partecipata diretta, per € 538.113 e ASECO, partecipata indiretta, per € 2.381.685).

In ordine alla razionalizzazione/dismissione delle partecipazioni programmata nel precedente piano di revisione, anche il questionario-relazione dell'Organo di revisione relativo all'esercizio 2020 (prot. Cdc n. 4483 del 15.7.2021) indica che le relative misure non sono state attuate nei tempi previsti (*cfr*. Sezione V – Organismi partecipati, pag. 22).

Sul punto la Regione Puglia, nelle memorie inviate in data 29.9.2021, ha rappresentato quanto segue: "*Con riferimento alle osservazioni sul rispetto della tempistica prevista per l'attuazione delle misure contenute nel Piano di Razionalizzazione, si evidenzia come l'Amministrazione regionale si sia tempestivamente attivata ed abbia costantemente monitorato e dato impulso alle previste procedure di dismissione delle partecipazioni azionarie, raggiungendo gli obiettivi prefissati al netto esclusivamente di:*

- *due partecipazioni minoritarie indirette detenute per il tramite della controllata InnovaPuglia S.p.A., nello specifico Consorzio per lo Sviluppo Area Conca Barese Società Consortile a r.l. (partecipazione pari al 7%) e Società per la promozione dei mercati mobiliari Sud-Est S.p.a. - Promem Sud-Est S.p.a. (partecipazione pari al 6,17%); a riguardo, come la stessa Corte ha evidenziato, il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette sconta le ulteriori difficoltà legate all'adozione dei relativi atti da parte della società controllante, società sulla quale, ad ogni buon conto, l'Amministrazione regionale esercita un*

costante monitoraggio al fine di dare impulso e garantire una rapida attuazione dei provvedimenti previsti nel piano di razionalizzazione;

- *la partecipazione diretta detenuta nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e la partecipazione indiretta (detenuta per il tramite della prima) nella Società G.A.L. Terra d'Otranto S.c.a.r.l., la cui dismissione è evidentemente legata a quella della controllata diretta. A riguardo si ribadisce quanto segue: sono state esperite tre Aste pubbliche per la dismissione della partecipazione detenuta nella Terme di Santa Cesarea S.p.A., dichiarate deserte; con Deliberazione n. 854 del 4 giugno 2020, la Giunta Regionale ha approvato uno schema di accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 15 della L.241/90, che prevede di concedere al Comune di Santa Cesarea Terme l'opzione di acquisto della partecipazione della Regione Puglia nel capitale della Società, al prezzo a base della terza ed ultima asta indetta dalla Regione medesima. L'Accordo, sottoscritto dalle parti nel febbraio 2021, prevede che il Comune di Santa Cesarea Terme eserciterà l'opzione, sotto la condizione sospensiva che venga aggiudicato e sottoscritto, al termine di una procedura di gara ad evidenza pubblica, il contratto di concessione per la gestione dell'attività della Società. L'Accordo sottoscritto inoltre prevede che qualora il procedimento di affidamento in concessione non si concluda con l'aggiudicazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, la Regione si riterrà libera da ogni impegno e/o vincolo assunto in merito alla dismissione delle proprie quote*".

In proposito, la Sezione segnala, ad ogni modo, la necessità di attuare iniziative volte a migliorare i tempi di chiusura delle operazioni di dismissione e, comunque, a garantire una più rapida attuazione dei provvedimenti previsti dalla razionalizzazione. Anche con riguardo ai procedimenti di liquidazione in corso si rende necessario un costante monitoraggio dell'andamento delle relative operazioni tenuto conto che "*L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)*" (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/2020).

13.2.2 Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31.12.2019

Come previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, attraverso un apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 20 comma 2 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP.

La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, presso il Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubblici gli "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)*", che contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e un esempio di provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, nonché appositi modelli di "*Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione*

del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2020 (art. 20, c. 4, TUSP)".

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 22/2018/INPR del 21.12.2018 ha adottato le "*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni*" con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all'art. 20 del TUSP.

In relazione a tali adempimenti, l'Amministrazione regionale ha adottato il "*Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2019 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016*", Allegato B alla D.G.R. n. 2099/2020 ad oggetto "*Adempimenti ex art. 20 D.lgs. 175/2016 - Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 e Revisione Periodica delle partecipazioni 2019*".

Nel seguente prospetto si riportano i dati degli organismi partecipati al 31.12.2019, la cui quota è direttamente detenuta dalla Regione, per i quali il piano approvato con la citata D.G.R. n. 2099/2020 non ha previsto interventi di razionalizzazione.

Tabella 13.6 – Partecipazioni dirette senza intervento

N. d'ordine	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione diretta %	Attività svolta in breve
1	PugliaSviluppo s.p.a.	01751950732	100	Attività riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione (promozione, nascita di nuove imprese, sviluppo di imprese esistenti e della domanda di innovazione)
2	InnovaPuglia s.p.a.	06837080727	100	Supporto tecnico per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale
3	Acquedotto pugliese s.p.a	00347000721	100	Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della Puglia e di alcuni comuni della Campania (aderenti all'ATO Calore-Irpino) e dell'ATO Basilicata
4	Aeroporti di Puglia s.p.a.	03094610726	99,59	Progettazione, sviluppo, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali
5	Puglia valore immobiliare società di cartolarizzazione srl	07001290720	100	Realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Di seguito il dettaglio degli organismi elencati in tabella, con le informazioni contenute nella DGR n. 2099/2020 e nelle annesse schede di rilevazione.

PugliaSviluppo Spa

Società costituita nel 1988, con sede nella città di Modugno (BA), risulta attiva ed è una società *in house*, svolgendo attività di produzione di servizi di interesse generale a favore unicamente della Regione. In particolare, la società si occupa della promozione nel territorio della Regione della nascita di nuove imprese, si occupa dello sviluppo delle imprese esistenti, promuovendone le richieste di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, progettandone lo sviluppo.

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 3 membri ed il compenso annuo è determinato in € 64.000,00 mentre il numero di dipendenti è pari a 113 unità.

Il bilancio dell'anno 2019 è stato approvato e il risultato positivo ammonta a € 88.123.

La tipologia di controllo della Regione è il "*controllo solitario*" con "*maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*". La Regione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, come previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del TUSP, l'art. 4 non è applicabile alle società elencate nell'allegato A dello stesso decreto, tra cui rientra la società PugliaSviluppo.

InnovaPuglia Spa

Società costituita nel 2008, con sede nella città di Valenzano (BA), risulta attiva ed è una società *in house*, svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d) e servizi di committenza (art. 4, comma 2, lett. e) a favore unicamente della Regione. In particolare, la società si occupa di supporto tecnico per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale; supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione svolgendo compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica appaltante; gestione di banche dati strategiche anche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari; sviluppo, realizzazione, conduzione e gestione delle componenti del sistema informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della società dell'informazione; assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi finalizzati ad agevolare l'adozione

e l'impatto delle ICT e di modelli operativi/gestionali innovativi nell'amministrazione pubblica; assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione. La l.r. 1.8.2014, n. 37 ha designato la società quale soggetto aggregatore della Regione, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006.

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 3 membri ed il compenso annuo è determinato in € 62.000,00 mentre il numero di dipendenti è pari a 217 unità.

Il bilancio dell'anno 2019 è stato approvato e il risultato positivo ammonta a € 80.651.

La tipologia di controllo della Regione è il "*controllo solitario*" con "*maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*". La Regione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, come previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP.

Acquedotto Pugliese Spa

Società costituita nel 1999, con sede nella città di Bari, risulta attiva ma non è una società *in house*, in quanto svolge attività a favore di terzi soggetti. Si tratta di Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a) in quanto istituita con d.lgs. 11.5.1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La società svolge attività di produzione di servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a). In particolare, la società si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, e il servizio idrico integrato in alcuni comuni della Campania (aderenti all'ATO Calore-Irpino); fornisce altresì, risorsa idrica in sub-distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I. per l'ATO Basilicata. La l. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha prorogato al 31.12.2021 il termine per l'affidamento della gestione del S.I.I. ad AQP, inizialmente previsto al 31.12.2018 dal d.lgs. n. 141/1999. Da ultimo, il d.l. n. 34/2019 ha prorogato la scadenza della concessione al 2023.

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 5 membri ed il compenso annuo è determinato in € 106.000,00 mentre il numero di dipendenti è pari a 1994 unità.

Il bilancio dell'anno 2019 è stato approvato e il risultato positivo ammonta a € 31.887.049.

La tipologia di controllo della Regione è il "*controllo solitario*" con "*maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*"

La Regione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, come previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP.

Aeroporti di Puglia Spa

Società costituita nel 1984, con sede nella città di Palese (BA), risulta attiva e non è una società *in house*, svolgendo attività a favore di terzi soggetti e non a favore della Regione ma si occupa della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a). In particolare, la società si occupa del trasporto aereo ed opera quale concessionaria per la progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (TA), in virtù della convenzione del 25.1.2002 stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC).

La società è a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a) il cui riferimento normativo è la l. 24.12.1993, n. 537 che all'art. 10 comma 13 prevede che "*...sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati*". Il d.m. 12.11.1997, n. 521, di attuazione della legge, contiene la disciplina specifica applicabile a tali società.

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato, tali diritti speciali o esclusivi sono stati previsti dalla delibera del CIPE n. 38/2007. Tale attività è unica e non analoga ad altre attività svolte da altri organismi in cui la Regione partecipa. La società non è esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, comma 9).

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 3 membri ed il compenso annuo è determinato in € 108.128 mentre il numero di dipendenti è pari a 344 unità.

Il bilancio dell'anno 2019 è stato approvato e il risultato positivo ammonta a € 5.157.465.

La tipologia di controllo della Regione è il "*controllo solitario*" con "*maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*". La Regione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi

specifici sui costi di funzionamento della partecipata, come previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP.

Puglia Valore Immobiliare Srl

Società costituita nel 2010, con sede nella città di Bari, risulta attiva e non è una società *in house*, non svolgendo attività a favore della Regione è una società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della l. 27.12.2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale già di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai fini del ripianamento del disavanzo sanitario 2006 di cui alla l.r. 5.6.2007, n. 16.

In ordine alla ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, si evidenzia che, data la peculiarità dell'attività svolta, i ricavi della società risultanti dal bilancio d'esercizio, sono costituiti esclusivamente dai trasferimenti effettuati dalla controllante Regione per i costi di funzionamento e, in linea con quanto previsto dalla l. 23.11.2001, n. 410, non si possono iscrivere tra i ricavi i corrispettivi percepiti dalla vendita degli immobili, in quanto costituiscono idoneo patrimonio separato.

La società è a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a) il cui riferimento normativo sono l'art. 84 della l. n. 289/2002 – in cui si prevede che le regioni sono autorizzate a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari (tale disposizione si applica anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali delle regioni che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) – e la l.r. n. 10/2009, che all'art. 42 prevede che al fine di attivare le procedure di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Puglia nonché degli immobili non strumentali provenienti dalle aziende sanitarie a seguito di cessione per finalità di cui al comma 3 dell'art. 1 (Intervento finanziario per il

ripiano dei disavanzi sanitari) della l.r. n. 16/2007, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, con proprio atto, apposita società veicolo.

La società è esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) con provvedimento di Deliberazione di Giunta regionale n. 1473/2017.

L'amministrazione è affidata ad un unico amministratore ed il compenso annuo è determinato in € 32.400 mentre il numero di dipendenti è pari a 2 unità.

Il bilancio dell'anno 2019 è stato approvato e il risultato positivo ammonta a € 45.106.

La tipologia di controllo della Regione è il "*controllo solitario*" con "*maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*". La Regione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, come previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP.

La Regione possiede partecipazioni dirette e indirette anche in organismi sottoposti a procedura di liquidazione volontaria o procedura concorsuale.

Il prospetto seguente elenca tali organismi evidenziando, per ciascuno, la denominazione, il codice fiscale, la percentuale della quota posseduta direttamente, la quota indiretta detenuta tramite altri organismi e la tipologia di procedura.

Tabella 13.7 – Partecipazioni con procedure in attesa di definizione

Numero d'ordine	denominazione	Codice fiscale società	Quota di partecipazione diretta (%)	Quota di partecipazione indiretta detenuta tramite (%)	Tipologia procedura
1	Cittadella della ricerca società consortile per azioni in liquidazione	01359790746	2,02		Fallimento
2	Fiera di Galatina e del Salento s.p.a. - in liquidazione	03323360754	16,97		Fallimento
3	Gruppo di Azione Locale Gargano società consortile a r.l. in liquidazione	03258760713	18,125		Liquidazione volontaria
4	Confiditalia consorzio nazionale fidi e garanzie s.c.p.a in liquidazione	06975220721	0,053	0,053 PugliaSviluppo spa	Fallimento
5	Sv.Im. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese s.c.p.a in liquidazione	06838030724	0,048	0,048 Acquedotto Pugliese spa	Fallimento
6	Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari s.p.a in liquidazione	05339910720		3,4 InnovaPuglia spa	Fallimento

Numero d'ordine	denominazione	Codice fiscale società	Quota di partecipazione diretta (%)	Quota di partecipazione indiretta detenuta tramite (%)	Tipologia procedura
7	Pastis - (C.N.R.S.M) Centro Nazionale per la Ricerca e lo sviluppo dei materiali - società consortile p.a in liquidazione	01358130746		2,29 PugliaSviluppo spa 37,18 InnovaPuglia spa	Liquidazione volontaria
8	Tecnopolis Consulting s.r.l in liquidazione	05413910729		90,00 InnovaPuglia spa	Liquidazione volontaria

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Di seguito il dettaglio degli organismi elencati in tabella, con le informazioni contenute nella DGR n. 2099/2020 e nelle annesse schede di rilevazione.

Cittadella della ricerca società consortile per azioni in liquidazione

Società costituita nel 1987, con sede nella città di Brindisi, è sottoposta a procedura concorsuale dal 2013 (sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013), pertanto non è attiva, non era società *in house* e l'oggetto dell'attività era la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. Non ha un Consiglio di amministrazione, non ha dipendenti e l'ultimo bilancio approvato risale al 31.12.2011. Nessun controllo era esercitato dalla Regione e la società non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.

La Regione dichiara di rimanere in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Fiera di Galatina e del Salento S.p.a. in liquidazione

Società costituita nel 1998, con sede nella città di Galatina (LE) è sottoposta a procedura concorsuale dal 2016 (sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016) pertanto non è attiva, non era una società *in house* e l'oggetto dell'attività era organizzazione di convegni e fiere.

Non ha un Consiglio di amministrazione, non ha dipendenti e l'ultimo bilancio approvato risale al 31.12.2014. Nessun controllo era esercitato dalla Regione e la società non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.

La Regione dichiara di rimanere in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Gruppo di azione locale Gargano società consortile a r. l. in liquidazione

Società costituita nel 2003, con sede nella città di Monte Sant'Angelo (FG) non è attiva ma in liquidazione volontaria dal 2017, iniziata con atto del 27.4. È un GAL, non società *in house* svolgeva attività di pubbliche relazioni e comunicazioni, si occupava di gestione di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art. 26, comma 2), in particolare, l'attività consisteva in animazione e promozione dello sviluppo rurale, turistico, socioeconomico e territoriale.

Il Consiglio di amministrazione non è presente perché la società è gestita da un liquidatore nominato con atto del 27.4.2017, a cui spetta il compenso annuo pari a € 5.000, non ci sono dipendenti.

Il bilancio dell'anno 2019 è stato approvato e il risultato positivo ammonta a € 5.784. Nessun controllo era esercitato dalla Regione e la società non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.

La Regione dichiara di essere in attesa della chiusura della liquidazione.

Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie Società consortile per azioni in liquidazione

Società costituita nel 2009, con sede nella città di Bari non è attiva ma sottoposta a procedura fallimentare (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). Società non *in house*, svolgeva attività di consorzi di garanzia collettiva in particolare, rilasciava garanzie per fidi, come previsto dall'art. 13 della l 24.11.2003, n. 326.

Il Consiglio di amministrazione non è presente, non ci sono dipendenti e l'ultimo bilancio d'esercizio è stato approvato il 31.12.2014. Nessun controllo era esercitato dalla Regione e la società non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.

La Regione dichiara di essere in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese Società consortile per azioni in liquidazione

Società costituita nel 2009, con sede nella città di Bari non è attiva ma sottoposta a procedura fallimentare (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). Società non *in house*, risulta "inattiva" e la Regione non specifica la tipologia di attività svolta.

Il Consiglio di amministrazione non è presente, non ci sono dipendenti e l'ultimo bilancio d'esercizio è stato approvato il 31.12.2012. Nessun controllo era esercitato dalla Regione e la società non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.
La Regione si dichiara in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari Spa in liquidazione
Società costituita nel 1999, con sede nella città di Bari non è attiva e risulta sottoposta a procedura fallimentare (sentenza del Tribunale di Bari n. 112/2019). Società non *in house*, svolgeva attività di consulenza gestionale in attuazione del patto territoriale di Bari.
Il Consiglio di amministrazione non è presente, non ci sono dipendenti e l'ultimo bilancio approvato risale al 31.12.2013. Nessun controllo era esercitato dalla Regione e la società non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.
La Regione riferisce di essere in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Pastis - CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione
Società costituita nel 1987, con sede nella città di Mesagne (BR) non è attiva ed è sottoposta a procedura di liquidazione volontaria deliberata il 20.11.2003. Non *in house*, svolgeva attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.
Il Consiglio di amministrazione non è presente in quanto vi è il liquidatore, il cui compenso non è stato riportato in bilancio, non ci sono dipendenti.
Si sottolinea che il bilancio approvato al 31.12.2019 ha registrato un risultato negativo per € 88.461.
Nessun controllo era esercitato dalla Regione e la società non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.
La Regione dichiara di essere in attesa della chiusura della procedura di liquidazione.

Tecnopolis Consulting srl in liquidazione
Società costituita nel 1999, con sede nella città di Valenzano (BA) non è attiva ed è in liquidazione volontaria con atto deliberato il 27.4.2007. Società non *in house* svolgeva altre attività di consulenza imprenditoriale, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, con corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Il Consiglio di amministrazione non è presente e non è specificato se è gestita da un liquidatore, non ci sono dipendenti e l'ultimo bilancio approvato risale al 31.12.2009 e in data 3.2.2012 è stato depositato presso la CCIAA il bilancio finale di liquidazione al 30.11.2010. Il controllo esercitato dalla Regione era un "*controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*" e non era esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM.
La Regione riferisce di essere in attesa della chiusura della liquidazione.
Si evidenzia, infine, il dettaglio dell'unico organismo, indirettamente partecipato, per il quale non è in atto alcun processo di razionalizzazione.

Tabella 13.8 – Partecipazioni indirette senza intervento

Numero d'ordine	denominazione	Codice fiscale società	Quota di partecipazione diretta (%)	Quota di partecipazione indiretta detenuta tramite (%)	Attività svolta in breve
1	ASECO s.p.a	01449520426	-	100 Acquedotto Pugliese spa	Recupero e trasformazione di rifiuti organici e rifiuti ligneo-cellulosici

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

ASECO Spa

Società costituita nel 1996 con sede nella città di Ginosa (TA) risulta attiva e non *in house*. Svolge un servizio di interesse generale art. 4, comma 2, lett. a), riferendosi l'attività alla produzione di compost. In particolare, la società opera nel comparto ecologico attraverso il recupero di rifiuti organici, quali fanghi biologici prodotti dai depuratori civili, scarti e fanghi agroalimentari, rifiuti mercatali, FORSCU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) e rifiuti ligneo-cellulosici. Tali rifiuti, mediante processi biossidativi, vengono trasformati in Ammendante Compostato misto, in grado di migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno. L'acquisizione di ASECO da parte di Acquedotto Pugliese Spa nel 2008 (con delibera dell'Amministratore Unico n. 16/2008 del 15 dicembre 2008) fu decisa proprio al fine di completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla Società madre e di consentire, in tal modo, recuperi di efficienza sull'attività principale. La Società svolge attività che integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP facenti capo alla controllante Acquedotto Pugliese.

La società non è esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, comma 9).

Il Consiglio di amministrazione è formato da n. 1 membro ed il compenso annuo è determinato in € 155.362 mentre il numero di dipendenti è pari a 22 unità.

Il bilancio dell'anno 2019 presenta un risultato negativo per € 2.381.685.

La tipologia di controllo della Regione è il "*controllo solitario*" con "*maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*". La Regione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata, come previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP.

Osservazioni

La situazione sopra descritta pone in evidenza un complesso portafoglio partecipativo.

Ad ogni modo, si osserva la permanenza nel portafoglio della Regione di partecipazioni in società sottoposte a fallimento o a procedure di liquidazione il cui ultimo bilancio approvato risulta risalente a esercizi anche molto lontani nel tempo (anni 2011, 2012, 2013 o 2014). La Sezione, pur consapevole delle difficoltà di tali processi, sollecita il compimento di azioni mirate ad evitare l'ulteriore dilatazione dei tempi di chiusura dei procedimenti di dismissione.

13.3 I risultati di esercizio degli organismi partecipati dalla Regione

Con riferimento all'applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate di cui all'art. 2-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, nella relazione assessorile la Regione precisa che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nei relativi siti internet.

Il prospetto seguente reca la sintetica rappresentazione, per ciascuna delle società partecipate dalla Regione Puglia riportate nella richiamata D.G.R. n. 2099/2020 (Allegato B) del risultato registrato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 posto a confronto, per maggiore completezza, con i risultati del quadriennio precedente.

Tabella 13.9 – Risultati di esercizio 2015-2019

N.	Società partecipata	Diretta/ Indiretta	2019	2018	2017	2016	2015
1	InnovaPuglia S.p.A.	D	80.651	50.087	47.068	40.850	83.046
2	PugliaSviluppo S.p.A.	D	88.123	107.233	155.254	209.167	84.508
3	Puglia Valore Immobiliare S.r.l.	D	45.106	4.802	5.456	2.832	2.582
4	Acquedotto Pugliese S.p.A.	D	31.887.049	22.591.137	18.478.459	15.220.363	15.178.702
5	Aeroporti di Puglia S.p.A.	D	5.157.465	3.772.709	2.446.821	1.856.043	1.301.115
6	Terme Di Santa Cesarea Spa	D	-538.113	-588.431	32.554	15.382	-1.638.983
7	Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza S.C.A.R.L.	D	1.422	-64.193	-47.862	-24.260	-101.044
8	Cittadella della Ricerca Società Consortile per Azioni - in liquidazione	D	no (ultimo bil. approvato 2011)	no	no	no	no
9	Fiera Di Galatina E del Salento S.P.A. - in liquidazione	D	no (ultimo bil. approvato 2014)	no	no	no	no
10	Gruppo di Azione Locale Gargano Soc. Cons. A.R.L. - in liquidazione	D	5.784	-442	-11.584	0	0
11	Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie S.C.P.A. - in liquidazione	D/I	no (ultimo bil. approvato 2014)	no	no	no	no
12	Sv.Im. Consortium Consorzio Per Lo Sviluppo Delle Imprese S.C.P.A. - in liquidazione	D/I	no (ultimo bil. approvato 2012)	no	no	no	no
13	Aseco S.P.A.	I	-2.381.685	339.149	1.031.677	724.516	243.292
14	Patto Territoriale dell'area Metropolitana di Bari S.P.A. In Liquidazione	I	no (ultimo bil. approvato 2013)	no	no	no	no
15	Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese - S.R.L. a scopo Consortile (partecipazione non più detenuta)	I					
16	Consorzio per lo Sviluppo dell'area Conca Barese Società Consortile a Responsabilità Limitata	I	2.487	2.361	999	524	437
17	Società Per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud-Est S.P.A. in Sigla "Promem Sud-Est S.P.A."	I	127	637	-781	1.446	3.714
18	Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio - CERSET S.R.L.	I	1.507	-4.416	1.984	8.050	354
19	Pastis - Centro Nazionale per La Ricerca e lo Sviluppo	I	-88.461	6	4	559.990	363

N.	Società partecipata	Diretta/ Indiretta	2019	2018	2017	2016	2015
	Dei Materiali - Angelo Rizzo - Società Consortile Per Azioni (C.N.R.S.M.) – in liquidazione						
20	Tecnopolis Consulting S.R.L. in Liquidazione	I	no (deposito bilancio finale di liq. al 30/11/2010)	no	no	no	no
21	G.A.L. Terra D'Otranto S.C.A.R.L.	I	**-3.418**	**-1.964**	**-26.513**	**-34.075**	**-25.506**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione
(Valori all'unità di euro)

Sulla base dei dati riportati si osserva che le partecipate dirette regionali, ad eccezione della società Terme di Santa Cesarea Spa, hanno tutte fatto registrare al 31.12.2019 valori positivi dell'utile di esercizio.

Si rileva, altresì, la presenza di un *trend* positivo per la maggior parte delle società, direttamente partecipate ad esclusione di Terme di Santa Cesarea Spa e Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza Scarl (organismi, questi, sottoposti al percorso di razionalizzazione) nell'intero quinquennio considerato.

Nel dettaglio, limitando il confronto all'esercizio precedente, si osserva che la società Acquedotto Pugliese Spa, ha fatto registrare un rilevante incremento di utile nel 2019 (€ 31.887.049,00) rispetto all'esercizio precedente (€ 22.591.137,00) pari al 41,14%, e, in valore assoluto, a € 9.295.912.

Si segnalano, inoltre, le seguenti società che pur con importi, in valore assoluto, meno rilevanti hanno comunque fatto registrare incrementi rispetto all'esercizio precedente:

- InnovaPuglia Spa ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile di € 80.651,00, in crescita rispetto ai dati di bilancio 2018 che riportavano utili per € 50.087,00;
- Aeroporti di Puglia Spa con gli utili conseguiti nel 2019 per € 5.157.465,00 (aumentati rispetto al 2018 in cui erano pari a € 3.772.709), ha fatto registrare un incremento pari al 36,70%, corrispondente in valore assoluto a € 1.384.756;
- Puglia Valore Immobiliare Srl ha conseguito utili nell'esercizio 2019 per € 45.106 in crescita rispetto a quelli dell'esercizio 2018 (€ 4.802,00) con una variazione di euro 40.304;

- Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza Scarl nell'esercizio 2019 ha migliorato il suo risultato (€ 1.422), rispetto a quello negativo registrato nel 2018 (- € 64.193).

Considerando i dati disponibili si osserva, peraltro, che la quasi totalità delle partecipate dirette ha fatto registrare un utile per l'intero periodo 2015-2019 ad eccezione della partecipata Terme di Santa Cesarea Spa. Per quest'ultima società si segnala, infatti, un risultato negativo di circa € 538.000 nell'esercizio 2019 e di € 588.000 nel 2018. Si osserva, inoltre, che anche nel 2015 si registrava un risultato fortemente negativo (- € 1.638.983).

Sempre in relazione alle partecipate dirette si è constatato, inoltre, che per la società Puglia Sviluppo Spa, pur registrandosi un risultato positivo, gli utili hanno subito una flessione, passando da € 107.233,00 (2018) a € 88.123,00 (2019) con un decremento pari al 17,82%; peraltro, dai dati contenuti nella citata DGR. 2099/2020, emerge come, in tutto il triennio 2017-2019, i ricavi della società siano costituiti, per una percentuale superiore al 90% dell'intero ammontare, da contributi in conto esercizio.

In relazione alle partecipazioni indirette, è doveroso segnalare il notevole risultato negativo registrato dalla Aseco Spa (- € 2.381.685), risultato che mostra un rilevante peggioramento rispetto all'esercizio 2018 (€ 339.149).

13.4 Il Fondo perdite società partecipate

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 non comprende, tra le quote accantonate al 31.12.2020, il Fondo perdite società partecipate.

A tal riguardo si evidenzia che l'art. 21 del TUSP rubricato "*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*" prevede che, nel caso in cui società partecipate da pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, queste debbano accantonare nell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

Sul punto, nelle memorie trasmesse in data 29.9.2021 la Regione ha precisato che "*questa Amministrazione non ha provveduto ad accantonare a "Fondo perdite società partecipate" le perdite consuntivate nell'esercizio 2019 dalla controllata diretta Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e dalla*

controllata indiretta ASECO S.p.A. in quanto le stesse sono state ripianate in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 mediante utilizzo delle riserve di patrimonio netto delle rispettive Società".

13.5 La verifica dei crediti e dei debiti reciproci

L'art. 11, comma 6, lett. *j*), del d.lgs. n. 118/2011 prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti/debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate.

La norma precisa che: "*la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*".

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di *corporate governance*, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate.

Dall'analisi della relazione al d.d.l. relativo al rendiconto generale dell'esercizio 2020 si rileva che, in applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale con note trasmesse a marzo 2021 ha richiesto alle società ed agli enti ricompresi nel GAP "Gruppo amministrazione pubblica" (come definito con D.G.R. n. 505/2021), la trasmissione dell'elenco delle posizioni creditorie/debitorie nei confronti della Regione Puglia al 31.12.2020.

In relazione ai riscontri pervenuti alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la Regione ha avviato l'attività di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie con il coinvolgimento dei Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi competenti, procedura che, secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 150/2021, risulta tuttora in corso.

In proposito, pur considerando che la procedura di asseverazione non risulta completata, si rileva che con verbale n. 10/2021 il Collegio dei revisori della Regione asseverava gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti sulla base dei "*dati contabili della Regione Puglia, come approvati*

con il Disegno di legge regionale 29 giugno 2021, n. 150 e le relative asseverazioni degli organismi di controllo interno degli enti prodotte a questo Collegio alla data odierna e inseriti nel gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia come individuato con DGR n. 505 del 29 marzo 2021" dando, altresì, evidenza che gli importi risultano "*riconciliati e asseverati dagli organismi di controllo e dalle strutture regionali a cui si fa rinvio analitico*".

Dall'analisi del citato verbale n. 10/2021 si è riscontrato che il Collegio dei revisori non riporta alcun risultato riguardo ai seguenti organismi: InnovaPuglia Spa, Acquedotto Pugliese Spa, Aeroporti di Puglia Spa, Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA, Agenzia regionale per il turismo – ARET Pugliapromozione, Agenzia regionale Strategica per la Salute e il Sociale – ARESS, Agenzia regionale per la casa e l'abitare – ARCA Jonica. Precisamente, nel predetto verbale dell'Organo di revisione si dà atto che l'attività di riconciliazione debiti-crediti relativa ai menzionati organismi/enti è in corso di svolgimento. Inoltre, dalla documentazione non si evince chiaramente se la Nota informativa allegata al rendiconto sia corredata della doppia asseverazione degli organi di revisione (come indicato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG) né, al riguardo, viene fornita alcuna risposta nel questionario-relazione dell'Organo di revisione della Regione (*cfr*. Sez. V – Organismi partecipati, pag. 23).

Nelle memorie trasmesse in data 29.9.2021, la Regione ha precisato che "*in ordine alla "doppia" asseverazione degli organi di revisione alla Nota informativa prevista ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, si conferma la sussistenza della doppia asseverazione, in quanto il Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia, con verbale n.10 del 2 luglio 2021, ha asseverato all'unanimità gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci della Regione Puglia con i propri enti strumentali e società controllate, confermando gli esiti già riportati nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, come approvati con il disegno di legge regionale 29 giugno 2021, n. 150 e già asseverati dagli organismi di controllo interno degli stessi enti strumentali e società controllate*".

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riferito dall'Amministrazione regionale, la Sezione ritiene opportuno ricordare che la lettera dell'art. 11, co. 6, lett. *j*), d.lgs. n. 118/2011 intesta l'obbligo di asseverazione ai "*rispettivi organi di revisione*", così configurando la necessità di una doppia asseverazione, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. Va ricordato, altresì, come tale asseverazione sia sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio.

Di seguito si riportano gli esiti della procedura di verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Regione Puglia e i propri organismi partecipati al 31.12.2020.

Tabella 13.10 – Puglia Sviluppo Spa

denominazione società partecipata	REGIONE		PARTECIPATA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Puglia Sviluppo S.p.a.	13.992.010	51.890.421	12.171.807	372.973.733	1.820.204	321.083.312

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.11 – Puglia Valore Immobiliare Srl

denominazione società partecipata	REGIONE		PARTECIPATA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Puglia Valore Immobiliare S.r.l.	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.12 - Tabella Terme di Santa Cesarea Spa

denominazione società partecipata	REGIONE		PARTECIPATA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Terme di Santa Cesarea S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.13 – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile — ASSET

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile - ASSET	4.125.102	36.000	2.031.474	266.329	2.093.628	230.329

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.14 – Agenzia Regionale per il diritto allo studio —ADISU

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia Regionale per il diritto allo studio - ADISU	16.099.409	0,00	16.099.409	68.120	-	68.120

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.15 – Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali — ARIF

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF	8.447.355	0,00	5.476.263	713.942	2.971.093	713.942

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.16 – Agenzia Regionale per la tecnologia e l'innovazione ARTI

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia Regionale per la tecnologia e l'innovazione - ARTI	16.590.600	0,00	125.442	15.167.078	16.465.158	15.167.078

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.17 – Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia Regionale per la tecnologia e l'innovazione - ARPAL	1.320.987	65.172	1.266.987	203.839	54.000	138.668

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.18 - Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Nord Salento

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Nord Salento	4.444.989	0,00	4.444.989	0,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.19 – Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Sud Salento

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Sud Salento	13.521.166	0,00	12.351.166	0,00	1.170.000	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.20 – Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Capitanata

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Capitanata	7.338.623	47.712	7.338.623	47.712	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.21 – Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Puglia Centrale

denominazione società partecipata	REGIONE		AGENZIA		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Puglia Centrale	21.931.857	0,00	21.862.463	0,00	69.394	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.22 – Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES	905.902	0,00	362.775	957.812	543.127	957.812

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.23 – Fondazione Apulia Film Commission

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Apulia Film Commission	11.337.335	0,00	9.198.920	0,00	2.138.415	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.24 – Fondazione Carnevale di Putignano

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Carnevale di Putignano	210.000	0,00	210.000	0,00	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.25 – Fondazione Focara di Novoli

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Focara di Novoli	287.250	0,00	257.250	0,00	30.000	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.26 – Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari	1.200.000	0,00	1.000.000	0,00	200.000	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.27 – Fondazione Notte della Taranta

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Notte della Taranta	1.560.000	0,00	1.585.425	0,00	25.425	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.28 – Fondazione Paolo Grassi Onlus

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Paolo Grassi Onlus	403.648	0,00	287.925	0,00	115.723	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Tabella 13.29 – Fondazione Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea

denominazione società partecipata	REGIONE		FONDAZIONE		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Fondazione Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea	237.587	25.198	153.300	0,00	84.287	25.198

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Si rileva che il Verbale n. 10/2021 del Collegio dei revisori evidenzia un credito della Regione nei confronti della Fondazione pari a € 31.509 attestando, in ogni caso, la conciliazione della partita.

Tabella 13.30 – Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

denominazione società partecipata	REGIONE		CONSORZIO		differenza conciliata	
	debiti	crediti	crediti	debiti		
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	18.673.168	0,00	8.045.663	0,00	10.627.504	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione e del Collegio dei revisori

Osservazioni

Per quanto attiene alle verifiche creditorie e debitorie fra la Regione e le proprie partecipate, si rilevano, per l'esercizio 2020, ritardi nella conciliazione delle reciproche posizioni (ancora in corso di svolgimento per svariati organismi partecipati ed enti strumentali) e numerose discordanze emerse in sede di asseverazione. Peraltro, per le rilevanti partecipazioni nelle società InnovaPuglia Spa, Acquedotto Pugliese Spa, Aeroporti di Puglia Spa, emerge la medesima carenza già registrata nel precedente esercizio per il quale la relazione al d.d.l. n. 82 del 30.6.2020 dichiarava che erano in corso di svolgimento le procedure di riconciliazione (§ 14.5 della relazione al rendiconto 2019 di cui al d.d.l. n. 82/2020).

Al riguardo, la Sezione deve, innanzitutto, evidenziare che l'adempimento normativo in questione, stabilito dall'art. 11 comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dall'amministrazione e l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.

Inoltre, con riferimento ai prospetti che precedono, si osserva che si sono riscontrate differenze per quasi tutti gli enti controllati, e, in alcuni casi, i rapporti patrimoniali (crediti/debiti) asseverati hanno fatto registrare considerevoli disallineamenti.

Nel dettaglio, si evidenzia che le maggiori differenze tra gli importi iscritti nei bilanci degli organismi partecipati e nella contabilità regionale sono attinenti a PugliaSviluppo Spa, Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile — ASSET, Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali — ARIF, Agenzia Regionale per la tecnologia e l'innovazione ARTI, Agenzia per la casa e l'abitare – ARCA Sud Salento, Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – IPRES, Fondazione Apulia Film Commission e Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e si ribadisce che per alcuni organismi la riconciliazione è in corso di svolgimento.

Rispetto a tali discordanze la Regione ha specificato nel d.d.l. n. 150/2021 le relative motivazioni per singola società ed ente. In generale la relazione al citato d.d.l. indica che i disallineamenti rappresentati sono riconducibili a svariate ragioni tecniche, talvolta derivanti dai diversi principi contabili applicati nella rilevazione dei fatti gestionali o dalla diversa tempistica di registrazione contabile o da acconti/anticipi liquidati per convenzioni di durata ultrannuale o ancora da impegni assunti dalla Regione per attività non ancora svolte o rendicontate dall'organismo partecipato. Poi, secondo quanto indicato nel questionario-relazione del Collegio dei Revisori, acquisito al protocollo della Sezione con n. 4483 del 15.7.2021 "*I disallineamenti riscontrati sono dovuti essenzialmente alla diversa modalità di contabilizzazione di alcune poste principalmente negli enti che utilizzano un sistema contabile economico-patrimoniale*" (*cfr*. Sezione V – Organismi partecipati, pag. 23).

Nelle memorie trasmesse in data 29.9.2021, la Regione ha precisato che "*Con riferimento alle osservazioni relative alla mancata conclusione delle procedure di riconciliazione per le rilevanti partecipazioni nelle società InnovaPuglia S.p.A., Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aeroporti di Puglia S.p.A., si rappresenta che le risultanze delle partite debitorie/creditorie nei confronti dell'Amministrazione regionale vengono asseverate dall'organo di controllo contabile delle suddette Società solo dopo l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei socie e quindi della contestuale definizione dei saldi creditori e debitori. Si da atto che per le Società in questione l'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 è intervenuta successivamente alla predisposizione e/o approvazione del Rendiconto 2020 della Regione Puglia da parte della Giunta Regionale, da qui la*

indisponibilità degli esiti delle riconciliazioni in sede di predisposizione della relazione al medesimo Rendiconto.

Si fa presente che la situazione sopra evidenziata ricorre altresì per gli altri enti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica: l'Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA, l'Agenzia regionale per il turismo – ARET Puglia promozione, l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale – ARESS, l'ARCA ionica, con riferimento ai quali non risultavano concluse le procedure di riconciliazione alla data di redazione della relazione al Rendiconto 2020 della Regione Puglia.

Si evidenzia da ultimo che entro i termini di redazione del Bilancio Consolidato l'Amministrazione Regionale ha provveduto a completare le riconciliazioni dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) con tutti gli Enti di che trattasi.

Con riferimento ai disallineamenti registrati nei rapporti patrimoniali crediti/debiti, si ribadisce quanto evidenziato nel questionario-relazione del Collegio dei Revisori, ovvero che i disallineamenti riscontrati sono dovuti essenzialmente a differenti modalità di contabilizzazione di taluni fatti di gestione tra gli Enti del Gruppo Amministrazione Pubblica, che utilizzano un sistema contabile economico-patrimoniale e che applicano i Principi contabili nazionali dell'OIC e l'Amministrazione Regionale che com'è noto applica un sistema di contabilità finanziaria cui è affiancato un sistema di contabilità economico-patrimoniale".

Al riguardo, la Sezione rammenta che i principi contabili individuano la necessità di un idoneo titolo giuridico quale presupposto per l'iscrizione degli impegni/accertamenti in bilancio (e per la loro conservazione in occasione del riaccertamento ordinario), titolo che costituisce l'ente debitore/creditore della relativa posta di spesa o di entrata. In questo ambito, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di evidenziare che:

- la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio (*ex plurimis*, sentenze n. 6 e n. 227 del 2019);
- tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. –all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale e l'equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato (Corte cost. n. 6/2019);

- nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici devono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte cost. n. 252/2015).

Ciò posto, si invita l'Amministrazione ad implementare un adeguato sistema che sia in grado di rilevare tempestivamente i flussi finanziari con gli organismi partecipati e consenta la conoscenza, la trasparenza e la fruibilità dei dati contabili reciproci allo scopo di ottimizzare la gestione delle relative registrazioni contabili, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, delle norme regionali e delle disposizioni contabili di settore. In quest'ottica, si evidenzia, altresì, la necessità che i rapporti finanziari e i trasferimenti di risorse tra Regione e organismi partecipati, oltre a dispiegarsi sulla scorta di idonei titoli giuridici, siano coerenti con il cronoprogramma delle attività affidate agli organismi partecipati e con le tempistiche di effettiva esecuzione delle stesse. Pertanto, la Sezione raccomanda il monitoraggio costante e la messa in atto di procedimenti amministrativi e di sistemi contabili e di controllo efficaci al fine di perseguire l'ottimale e tempestivo allineamento delle posizioni creditorie e debitorie.

13.6 Il bilancio consolidato

La riforma contabile introdotta dal d.lgs. n. 118/2011 prevede la redazione ed approvazione anche da parte delle regioni, del bilancio consolidato, contenente i dati contabili aggregati dell'ente regione con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, individuati sulla base dei criteri e principi di consolidamento stabiliti dall'all. n. 4/4 del citato decreto.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto, entro il 30.9.2021 con riferimento all'esercizio 2020.

Il perimetro del consolidamento, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali (art. 11-*bis* del d.lgs. n. 118/2011), consente di pervenire ad un risultato economico unitario che tenga conto sia del risultato dell'esercizio dell'Ente, sia dei profitti e delle perdite degli organismi partecipati.

I due elenchi concernenti gli enti e le società che compongono il GAP e gli enti e le società del gruppo che, invece, rilevano ai fini del bilancio consolidato devono essere oggetto di formale

approvazione da parte della giunta e possono non coincidere nei casi di: a) irrilevanza o b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Al riguardo, si rileva che con DGR n. 505 del 29.3.2021 sono stati definiti dalla Regione Puglia, ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2020, i soggetti che compongono il "Gruppo amministrazione pubblica" nonché il "Perimetro di consolidamento del Gruppo Regione Puglia".

La relazione tecnica alla delibera di Giunta regionale allegata al provvedimento richiamato specifica le verifiche di rilevanza, per l'inclusione degli organismi nel bilancio consolidato, con riferimento alle risultanze contabili al 31.12.2019, riportate dalla l. r. n. 31/2020 di approvazione del rendiconto ed il relativo calcolo della soglia di irrilevanza del 3%.

Tabella 13.31 – Verifiche di rilevanza

Parametro	Valore in euro
Totale dell'attivo	13.561.325.600
Totale dei ricavi caratteristici	2.118.313.341
Totale patrimonio netto	808.263.558

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

Tabella 13.32 – Soglia di irrilevanza (3%)

Parametro	Soglia di irrilevanza 3% in euro
Totale dell'attivo	406.839.768
Totale dei ricavi caratteristici	63.549.400
Totale patrimonio netto	24.247.907

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

La soglia di irrilevanza con riferimento all'insieme degli organismi ritenuti scarsamente significativi è stata fissata dalla Regione al 10% e corrisponde ai valori indicati nel seguente prospetto:

Tabella 13.33 – Soglia di irrilevanza (10%)

Parametro	Soglia di irrilevanza 10% in euro
Totale dell'attivo	1.356.132.560
Totale dei ricavi caratteristici	211.831.334
Totale patrimonio netto	80.826.356

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

La richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 505/2021 dà evidenza, per l'esercizio 2020, del "Gruppo amministrazione pubblica" (Allegato A) e del "Perimetro di consolidamento del gruppo" (Allegato B). Dall'esame dei citati allegati emerge che, a fronte di 29 enti e società regionali riconducibili alla definizione del "Gruppo amministrazione pubblica", risultano inquadrabili nel perimetro del bilancio consolidato 20 enti, di cui 5 società partecipate.

Tabella 13.34 – Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Puglia per l'anno 2020

	DENOMINAZIONE
ORGANISMI STRUMENTALI	
1	Consiglio Regionale della Puglia
SOCIETÀ	
2	InnovaPuglia S.p.A.
3	PugliaSviluppo S.p.A.
4	Puglia Valore Immobiliare S.r.l.
5	Acquedotto Pugliese S.p.A.
6	Aeroporti di Puglia S.p.A.
7	Terme Santa Cesarea S.p.A.
ENTI STRUMENTALI	
8	Agenzia regionale Strategica per Io Sviluppo Ecosostenibile del Territorio- ASSET
9	Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF
10	Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA
11	Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI
12	Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU
13	Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione
14	Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale- ARESS
15	Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro-ARPAL Puglia
16	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento
17	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia Centrale
18	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata
19	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento
20	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA ionica
21	Fondazione Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES
22	Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
23	Fondazione Apulia Film Commission
24	Fondazione Carnevale di Putignano
25	Fondazione Focara di Novoli
26	Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
27	Fondazione Notte della Taranta
28	Fondazione Paolo Grassi Onlus
29	Fondazione Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea

Fonte: DGR n. 505/2021 e Verbali n. 10 e n. 12/2021 dell'Organo di revisione

Tabella 13.35 – Perimetro di consolidamento della Regione Puglia per l'anno 2020

DENOMINAZIONE	
ORGANISMI STRUMENTALI	
1	Consiglio Regionale della Puglia
SOCIETÀ	
2	InnovaPuglia S.p.A.
3	PugliaSviluppo S.p.A.
4	Puglia Valore Immobiliare S.r.l.
5	Acquedotto Pugliese S.p.A.
6	Aeroporti di Puglia S.p.A.
ENTI STRUMENTALI	
7	Agenzia regionale Strategica per Io Sviluppo Ecosostenibile del Territorio- ASSET
8	Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF
9	Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA
10	Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI
11	Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU
12	Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione
13	Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale- ARESS
14	Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro-ARPAL Puglia
15	Agenzia regionale per la casa e l'abitare -ARCA Nord Salento
16	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia Centrale
17	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata
18	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento
19	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA ionica
20	Fondazione Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES

Fonte: DGR n. 505/2021 e Verbali n. 10 e n. 12/2021 dell'Organo di revisione

Si è riscontrato che il Gruppo amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento sono rimasti sostanzialmente invariati tra il 2019 e il 2020, rendendo maggiormente confrontabili le risultanze dei bilanci consolidati.

La Giunta ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 con D.G.R. n. 1830 del 30.11.2020, termine differito dall'art. 110 del d.l. n. 34/2020, ricomprendendo i bilanci degli enti rientranti nel Perimetro di Consolidamento individuati con la D.G.R. n. 406 del 30.3.2020. In particolare, secondo quanto attestato nella citata D.G.R. n. 1830/2020, il bilancio consolidato 2019 della Regione Puglia si compone del conto economico consolidato, dello stato patrimoniale consolidato e della relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (Allegato C) e della relazione del Collegio dei revisori dei conti (Allegato D).

Si riportano di seguito i dati relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico consolidati della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2019, tratti dalla citata D.G.R. n. 1830/2020.

Tabella 13.36 – Stato patrimoniale consolidato al 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)				31.12.2019	31.12.2018
		1	**A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**		
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
			B) IMMOBILIZZAZIONI		
I			**Immobilizzazioni immateriali**		
		1	Costi di impianto e di ampliamento	7.465	10.152
		2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.256	22.883
		3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.206.768	1.186.247
		4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.509.600	2.254.002
		5	Avviamento	0	0
		6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	237.012.942	207.578.039
		9	Altre	939.662.347	929.883.437
			Totale Immobilizzazioni Immateriali	**1.180.414.378**	**1.140.934.760**
II			**Immobilizzazioni materiali**		
		1	Beni demaniali	414.792.445	406.652.787
	1.1		Terreni	50.710.365	50.263.796
	1.2		Fabbricati	10.717.833	12.048.560
	1.3		Infrastrutture	353.364.247	344.340.431
	1.9		Altri beni demaniali	0	0
III		2	Altre immobilizzazioni materiali	2.602.942.421	2.530.752.812
	2.1		Terreni	106.411.116	53.970.360
		a	*di cui in leasing finanziario*	0	0
	2.2		Fabbricati	2.125.214.007	2.133.473.943
		a	*di cui in leasing finanziario*	0	0
	2.3		Impianti e macchinari	73.503.449	60.507.582
		a	*di cui in leasing finanziario*	0	0
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	26.318.644	27.579.643
	2.5		Mezzi di trasporto	36.928.990	12.357.653
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	2.219.619	2.720.437
	2.7		Mobili e arredi	3.202.478	2.806.675
	2.8		Infrastrutture	1.673.434	1.761.885
	2.99		Altri beni materiali	227.470.684	235.574.634
		3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	154.496.650	221.768.486
			Totale Immobilizzazioni Materiali	**3.172.231.516**	**3.159.174.085**
IV			**Immobilizzazioni Finanziarie**		
		1	Partecipazioni in	14.998.493	13.518.273
		a	*imprese controllate*	0	0
		b	*imprese partecipate*	0	3.502
		c	*altri soggetti*	14.998.493	13.514.771
		2	Crediti verso	13.487.557	15.742.337
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	944.252	3.996.407
		b	*imprese controllate*	0	0
		c	*imprese partecipate*	0	0
		d	*altri soggetti*	12.543.305	11.745.930
		3	Altri titoli	926.902	0
			Totale Immobilizazzioni Finanziarie	**29.412.952**	**29.260.610**
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**4.382.058.846**	**4.329.369.455**

			C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I			Rimanenze	9.027.460	8.802.852
			Totale Rimanenze	9.027.460	8.802.852
II			Crediti		
		1	Crediti di natura tributaria	727.937.038	638.002.369
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	472.662.401	412.605.144
		b	*Altri crediti da tributi*	255.274.637	225.397.225
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	0	0
		2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.893.634.779	7.612.972.608
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	6.798.401.863	6.711.699.257
		b	*imprese controllate*	0	0
		c	*imprese partecipate*	0	0
		d	*verso altri soggetti*	1.095.232.916	901.273.351

		3	Verso clienti ed utenti	371.125.777	403.040.706
		4	Altri Crediti	476.918.721	465.134.182
		a	*verso l'erario*	45.590.954	15.545.568
		b	*per attività svolta per c/terzi*	8.296.932	6.841.349
		c	*altri*	423.030.835	442.747.265
			Totale Crediti	9.469.616.315	9.119.149.865
III			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
		1	Partecipazioni	3.967.045	3.967.055
		2	Altri titoli	0	0
			Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.967.045	3.967.055
IV			Disponibilità liquide		
		1	Conto di tesoreria	2.712.031.948	1.975.675.480
		a	*Istituto tesoriere*	95.937.660	74.980.380
		b	*presso Banca d'Italia*	2.616.094.288	1.900.695.100
		2	Altri depositi bancari e postali	946.197.418	757.395.248
		3	Denaro e valori in cassa	59.956.967	42.027.444
		4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	14	0
			Totale Disponibilità Liquide	3.718.186.347	2.775.098.172
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.200.797.167	11.907.017.944
			D) RATEI E RISCONTI		
		1	Ratei attivi	507	267
		2	Risconti attivi	2.873.990	2.080.023
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.874.497	2.080.290
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.585.730.510	16.238.467.689

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)				31.12.2019	31.12.2018
			A) PATRIMONIO NETTO		
I			Fondo di dotazione	2.123.606	19.654.717
II			Riserve	1.329.391.996	1.256.961.099
		a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	541.487.980	520.176.988
		b	*da capitale*	0	0
		c	*da permessi di costruire*	0	0
		d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	772.040.535	722.481.902
		e	*altre riserve indisponibili*	15.863.481	14.302.209
III			Risultato economico dell'esercizio	251.688.759	-22.845.813
			Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**1.583.204.361**	**1.253.770.003**
			Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	242.173	171.312
			Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	47.136	28.485
			Patrimonio netto di pertinenza di terzi	289.309	199.797
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**1.583.204.361**	**1.253.770.003**
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1		Per trattamento di quiescenza	3.565.804	2.539.885
	2		Per imposte	32.560.168	30.396.971
	3		Altri	1.224.833.231	1.052.784.321
	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	16.682.927	13.577.312
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**1.277.642.130**	**1.099.298.489**
			C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.710.866	32.999.739
			TOTALE T.F.R. (C)	**30.710.866**	**32.999.739**
			D) DEBITI		
	1		Debiti da finanziamento	4.049.134.077	4.201.147.394
		a	*prestiti obbligazionari*	0	0
		b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	3.279.937.571	3.585.704.031
		c	*verso banche e tesoriere*	245.998.576	49.245.425
		d	*verso altri finanziatori*	523.197.930	566.197.938
	2		Debiti verso fornitori	528.373.471	482.434.967
	3		Acconti	12.810.994	9.742.571
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	5.721.577.502	4.568.502.648
		a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	296.299	592.460
		b	*altre amministrazioni pubbliche*	4.477.480.823	3.746.627.385
		c	*imprese controllate*	0	0
		d	*imprese partecipate*	0	0
		e	*altri soggetti*	1.243.800.380	821.282.803
	5		Altri debiti	624.740.254	440.302.767
		a	*tributari*	53.323.650	52.519.760

		b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	17.266.704	14.642.218
		c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	11.737.824	11.055.911
		d	*altri*	542.412.076	362.084.878
			TOTALE DEBITI (D)	**10.936.636.298**	**9.702.130.347**
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I			Ratei passivi	5.763.664	3.472.399
II			Risconti passivi	3.751.773.191	4.146.796.712
	1		Contributi agli investimenti	2.780.917.715	2.262.725.533
		a	*da altre amministrazioni pubbliche*	2.367.492.449	2.093.746.885
		b	*da altri soggetti*	413.425.266	168.978.648
	2		Concessioni pluriennali	0	0
	3		Altri risconti passivi	970.855.476	1.884.071.179
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.757.536.855	4.150.269.111
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**17.585.730.510**	**16.238.467.689**
			CONTI D'ORDINE		
			1) Impegni su esercizi futuri	167.141.953	477.912.054
			2) Beni di terzi in uso	92.735.293	92.735.393
			3) Beni dati in uso a terzi	955.445	955.445
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
			5) Garanzie prestate a imprese controllate		
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate		
			7) Garanzie prestate a altre imprese		
			TOTALE CONTI D'ORDINE	**260.832.691**	**571.602.892**

Fonte: DGR n. 1830/2020

Tabella 13.37 – Conto economico consolidato al 31.12.2019

			CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31.12.2019	31.12.2018
			A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
		1	Proventi da tributi	6.647.568.620	6.515.537.925
		2	Proventi da fondi perequativi	383.727.476	383.727.476
		3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.701.432.767	3.920.542.121
			a Proventi da trasferimenti correnti	2.638.101.633	2.583.761.526
			b Quota annuale di contributi agli investimenti	23.099.127	19.421.997
			c Contributi agli investimenti	2.040.232.007	1.317.358.598
		4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	608.583.188	593.789.913
			a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	55.060.051	54.876.723
			b Ricavi della vendita di beni	6.453	14.805
			c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	553.516.684	538.898.385
		5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-17.634	14.910
		6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	56.054	149.314
		7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	11.632.486	11.104.985
		8	Altri ricavi e proventi diversi	184.143.477	226.515.543
			TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**12.537.126.434**	**11.651.382.187**
			B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
		9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26.855.611	22.362.464
		10	Prestazioni di servizi	867.859.970	825.435.241
		11	Utilizzo beni di terzi	20.609.875	18.933.006
		12	Trasferimenti e contributi	10.349.839.492	9.633.017.535
			a Trasferimenti correnti	8.515.445.974	8.292.081.586
			b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	1.142.183.253	806.395.995
			c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	692.210.265	534.539.954
		13	Personale	391.337.652	372.007.590
		14	Ammortamenti e svalutazioni	355.524.090	290.562.859
			a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	102.038.681	105.383.340
			b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	93.316.677	88.086.179
			c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	592.644	1.879.970
			d Svalutazione dei crediti	159.576.088	95.213.370
		15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-226.436	240.080
		16	Accantonamenti per rischi	155.423.517	11.414.791

		17	Altri accantonamenti	25.554.371	12.230.971
		18	Oneri diversi di gestione	59.234.993	69.180.921
			TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**12.252.013.135**	**11.255.385.458**
			DIFFERENZA TRA COMP. POSITITVI E NEGATIVI DELLA GESTI	**285.113.299**	**395.996.729**
			C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
			Proventi finanziari		
		19	Proventi da partecipazioni	23.530	1.093.375
			a da società controllate	0	0
			b da società partecipate	0	371.960
			c da altri soggetti	23.530	721.415
		20	Altri proventi finanziari	8.006.791	10.192.987
			Totale proventi finanziari	**8.030.321**	**11.286.362**
			Oneri finanziari		
		21	Interessi ed altri oneri finanziari	45.834.409	57.257.304
			a Interessi passivi	45.763.440	52.807.799
			b Altri oneri finanziari	70.969	4.449.505
			Totale oneri finanziari	**45.834.409**	**57.257.304**
			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-37.804.088**	**-45.970.942**
			D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
		22	Rivalutazioni	23.954	311.044
		23	Svalutazioni	24.580.160	270.546.015
			TOTALE RETTIFICHE (D)	**-24.556.206**	**-270.234.971**
			E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
		24	*Proventi straordinari*	263.972.680	395.468.839
			a Proventi da permessi di costruire	0	0
			b Proventi da trasferimenti in conto capitale	19.865.441	15.063.008
			c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	238.526.393	375.324.727
			d Plusvalenze patrimoniali	3.167.275	2.616.101
			e Altri proventi straordinari	2.413.571	2.465.003
			Totale proventi straordinari	**263.972.680**	**395.468.839**
		25	*Oneri straordinari*	200.333.483	459.627.754
			a Trasferimenti in conto capitale	47.666.294	202.340.575
			b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	147.812.123	253.276.218
			c Minusvalenze patrimoniali	2.958.746	2.292.175
			d Altri oneri straordinari	1.896.320	1.718.786
			Totale oneri straordinari	**200.333.483**	**459.627.754**
			Totale (E) (E20-E21)	**63.639.197**	**-64.158.915**
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**286.392.202**	**15.631.901**
		26	**Imposte**	34.703.443	38.477.714
		27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertine**	**251.688.759**	**- 22.845.813**
			Risultato di esercizio di pertinenza di terzi	**47.136**	**28.485**

Fonte: DGR n. 1830/2020

Dai dati relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico consolidati della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2019, indicati dalla citata D.G.R. n. 1830/2020 emerge che il bilancio consolidato, chiudendosi nel 2019 con un risultato economico positivo, ovvero un utile consolidato di € 251.688.759, fa registrare un incremento rispetto al risultato negativo dell'esercizio precedente che era pari a - € 22.845.813; nell'ambito dello stato patrimoniale consolidato il patrimonio netto mostra un incremento passando da € 1.253.770.003 al 31.12.2018 a € 1.583.204.361 al 31.12.2019; si deve, altresì, registrare l'aumento dei debiti del Gruppo il cui ammontare passa da € 9.702.130.347 al 31.12.2018 a € 10.963.636.298 al 31.12.2019.

13.7 Le direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate

Con deliberazione della giunta regionale del 31 gennaio 2018, n. 100, successivamente integrata con DGR n. 1416 del 30.7.2019, sono state adottate le "*Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia – Adempimenti ex art. 19 D.Lgs. 175/2016 - DGR n. 904/2017*".

L'art. 19 del TUSP prescrive, tra l'altro, che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale. I commi 5 e 6 del citato art. 19 prevedono che "*5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello*".

Le menzionate direttive regionali (DGR n. 100/2018 integrata dalla DGR n. 1416/2019), dopo aver individuato all'art. 1 gli enti destinatari della relativa disciplina (tra i quali le due società *in house* PugliaSviluppo Spa e Innovapuglia Spa) dispongono che "*le società di cui all'art. 1, siano tenute all'obbligo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a decorrere dall'esercizio 2018, rispetto al corrispondente valore consuntivato nell'esercizio precedente, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione. Per l'esercizio 2018, il valore comparativo da considerare ai fini del rispetto dell'obbligo in oggetto è rappresentato dal totale delle spese di funzionamento consuntivate nell'esercizio 2016*".

Nel richiamare la disciplina posta dal TUSP e nel formulare specifici indirizzi in tema di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione, la DGR n. 100/2018 prevede, tra l'altro, quanto segue:

- "*Occorre a tal proposito tener conto che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art. 2425 del Codice Civile e che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal Testo unico gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio CEE*".
- "*Le spese di funzionamento relative ad attività affidate in house in conformità al codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, sono assoggettate ad una preventiva verifica di congruità economica da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 192 comma 2 dello stesso codice*".

Le società *in house* della Regione Puglia.

La DGR n. 100 del 31.1.2018 (come anche la più volte citata DGR n. 2099/2020) individua quali società *in house* della Regione Puglia i due seguenti organismi: Innovapuglia Spa e Pugliasviluppo Spa.

L'affidamento *in house* rappresenta un modello organizzativo alternativo all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto del quale una PA si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti distinti sul piano formale ma sottoposti al suo penetrante controllo analogo. Si tratta, quindi, di società soggette ad un ancor più stringente controllo da parte dell'Ente socio, in quanto sia la giurisprudenza in materia sia la disciplina positiva dell'*in house providing*, (dettata nel nostro ordinamento dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del TUSP), individuano nel controllo analogo, un fondamentale presupposto dell'affidamento *in house*: più precisamente, l'art. 5, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 prescrive che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; il successivo comma 2 precisa poi che "*Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata* […]".

Così brevemente richiamato il quadro normativo di riferimento, tenuto anche conto degli esiti della verifica dei debiti/crediti reciproci con le società *in house* (con ragguardevoli disallineamenti per Pugliasviluppo, mentre per Innovapuglia la riconciliazione risulta ancora

non effettuata), si ritiene opportuno formulare delle considerazioni su alcuni dati essenziali concernenti l'andamento complessivo delle due menzionate società.

- Innovapuglia Spa

Per quanto concerne i principali dati di bilancio relativi ai risultati della società, si riportano qui di seguito i dati contenuti nella delibera di razionalizzazione e riguardanti il risultato di esercizio e l'andamento dei ricavi di Innovapuglia Spa:

Tabella 13.38 – Innovapuglia Spa – principali dati di bilancio (2015-2019)

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	80.651	50.087	47.068	40.850	83.046

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.946.557	10.618.397	38.825.713
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.587.948	1.497.620	1.577.976
di cui Contributi in conto esercizio	231.469	440.240	

Fonte: DGR n. 2099/2020

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile constatare quanto segue:

- i dati mostrano, nel triennio 2017-2019, un progressivo miglioramento del risultato di esercizio;
- nel 2019 i ricavi sono aumentati rispetto all'esercizio 2018; nondimeno, si deve rilevare che nel 2018 i ricavi avevano fatto registrare una notevole flessione rispetto a quelli conseguiti nell'esercizio 2017 che, peraltro, è l'unico esercizio del triennio considerato in cui non risultano erogati contributi in conto esercizio in favore della società.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, la DGR n. 100/2018 ne illustrava l'evoluzione per il triennio 2014-2016 come di seguito riportato:

Tabella 13.39 – Innovapuglia Spa – evoluzione delle spese di funzionamento (2014-2016)

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31.12.2014	Saldo 31.12.2015	Saldo 31.12.2016
B-6	Per materiali di consumo e merci	2.504.481	3.307.782	6.092.863
3-7	Per servizi	10.313.422	13.249.522	14.614.412
B-8	Per godimento di beni di terzi	183.475	114.647	116.002
B-9	Per il personale:	10.985.072	10.956.910	10.755.786
b-9-a)	*a) Salari e stipendi*	*8.005.760*	*7.965.572*	*7.781.672*
b-9-b)	*b) Oneri sociali*	*2.373.077*	*2.390.469*	*2.369.150*
b-9-c)	*c) Trattamento fine rapporto*	*554.984*	*550.414*	*552.989*
b-9-d)	*e) Altri costi*	*51.250*	*50.455*	*51.975*
B-14	Oneri diversi di gestione	405.773	426.516	375.602
	Totale	**24.392.223**	**28.055.377**	**31.954.665**

Fonte: DGR n. 2099/2020

I dati di bilancio reperibili nella banca dati Telemaco e quelli pubblicati nella sezione società trasparente del sito di Innovapuglia consentono di ricostruire, per il triennio 2018-2020, la seguente evoluzione delle spese di funzionamento e della relativa incidenza sul valore della produzione.

Tabella 13.40 – Innovapuglia Spa – evoluzione delle spese di funzionamento (2018-2020)

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2019	Saldo 31.12.2020
B-6	Per materiali di consumo e merci	169.040	2.670.790	755.485
B-7	Per servizi	5.112.178	4.455.067	4.695.714
B-8	Per godimento di beni di terzi	153.853	146.883	227.315
B-9	Per il personale:	12.109.462	13.029.432	12.403.332
b-9-a)	*a) Salari e stipendi*	8.749.137	9.495.477	9.180.236
b-9-b)	*b) Oneri sociali*	2.665.111	2.813.216	2.524.187
b-9-c)	*c)Trattamento fine rapporto*	642.716	656.678	635.015
b-9-d)	*e) Altri costi*	52.498	64.061	63.894
B-14	Oneri diversi di gestione	357.032	520.001	194.191
	Totale	**17.901.565**	**20.822.173**	**18.276.037**

Fonte: DGR n. 2099/2020

Tabella 13.41 – Innovapuglia Spa – incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione (2018-2020)

esercizio	valore produzione (a)	spese di funzionamento (b)	incidenza (b/a *100)
2020	20.789.435	18.276.037	87,9%
2019	24.833.490	20.822.173	83,8%
2018	21.786.792	17.901.565	82,2%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. per la Puglia su dati della Regione

In relazione a quanto precede, si osserva che le spese di funzionamento di Innovapuglia Spa sono aumentate non di poco dal 2018 al 2019 per poi diminuire nel 2020 rispetto al precedente esercizio. Nell'esercizio 2020 risulta, peraltro, aumentato il compenso spettante agli amministratori che la citata DGR 2099/2020 indica per l'esercizio 2019 in € 62.000; dal bilancio di esercizio al 31.12.2020 emerge, infatti, che il compenso spettante agli amministratori è stato di € 72.000, mentre è rimasto invariato (€ 50.000) il compenso spettante ai sindaci.

Ad ogni modo, si deve constatare, come sia cresciuta nel corso di tutto il triennio 2018-2020 l'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione della società. Infine, si deve rimarcare la già evidenziata criticità consistente nella mancata riconciliazione dei rapporti debito/credito tra Regione e Innovapuglia Spa; trattasi di criticità registrata in relazione sia al consuntivo 2019 sia al rendiconto 2020.

- PugliaSviluppo Spa

Per quanto riguarda i principali dati di bilancio relativi ai risultati della società, si riportano qui di seguito i dati contenuti nella delibera 2019/2020 concernenti il risultato di esercizio e l'andamento dei ricavi di PugliaSviluppo Spa:

Tabella 13.42 – PugliaSviluppo Spa – principali dati di bilancio (2015-2019)

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	88.123	107.233	155.254	209.167	84.508

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	156.662	128.309	144.527
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.215.983	8.686.762	8.866.193
di cui Contributi in conto esercizio	8.942.526	8.583.933	8.584.630

Fonte: DGR n. 2099/2020

Alla luce dei dati sopra esposti, è possibile constatare la progressiva diminuzione del risultato di esercizio nel triennio 2017-2019.

Quanto ai ricavi, nel 2019 risultano aumentati rispetto ai due precedenti esercizi, tuttavia sull'ammontare degli stessi si registra, per tutto il triennio 2017-2019, un'elevatissima incidenza (sempre superiore al 90%) dei contributi in conto esercizio. Al riguardo, il bilancio di esercizio al 31.12.2019 della società indica che "*Si tratta di contributi erogati dalla Regione Puglia destinati al finanziamento di esigenze di gestione, a fronte dello svolgimento di attività di interesse generale regolati da Convenzione e da Accordi di Finanziamento stipulati con la stessa Regione Puglia*". Le medesime indicazioni sono contenute nel bilancio di esercizio 2020 il cui conto economico individua alla voce A5) l'importo di € 12.164.908 e alla voce A1) l'importo di € 157.762.

Ebbene, sotto il profilo contabile, sono definiti "*contributi in conto esercizio*", con conseguente rilevazione nella voce "*A.5 - Altri ricavi e proventi*" del conto economico, le erogazioni aventi "*natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri*" (*cfr*. OIC 12, par. 56, lettera f); si tratta, in sostanza, di contributi diretti a supportare la gestione ordinaria dell'impresa, in quanto destinati a ridurre l'impatto dei costi relativi all'ordinaria operatività aziendale.

Tanto premesso, le proporzioni ragguardevoli che i contributi in conto esercizio hanno assunto nell'ambito dei suindicati risultati di bilancio e la circostanza che gli stessi siano diventati largamente prevalenti nell'ambito dei ricavi complessivi appaiono scarsamente conciliabili con la natura di tali contributi, secondo la nozione appena descritta; da questo angolo visuale, è possibile, inoltre, osservare come il fatturato sia un elemento rilevante anche ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche in quanto, tra i "parametri" di razionalizzazione, l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP fa riferimento alle "*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*".

A ciò deve aggiungersi la problematica relativa ai considerevoli disallineamenti emersi dalla verifica dei rapporti reciproci con la società tenuto anche conto che, per quanto concerne in particolare la riconciliazione crediti Regione/debiti PugliaSviluppo Spa, gli scostamenti sono stati ricondotti a diverse motivazioni e, precisamente, "*per 315.348.222 euro a importi vincolati nelle disponibilità liquide di Puglia Sviluppo spa e del Gruppo; per 5.732.281 euro ad anticipi liquidati dalla Regione alla Società in relazione alle convenzioni di durata ultrannuale sottoscritte con la stessa, che la Regione non rileva in accertamento; per 2.808 euro a crediti per i quali è riconosciuta la spettanza e che Regione accerterà al momento dell'incasso*"(*cfr*. Nota informativa *ex* art. 11, comma 6, lett. *j*), del d.lgs. n. 118/2011 - § 13.5 della relazione allegata al d.d.l. relativo rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020).

Alla luce di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene doveroso fare alcune precisazioni.

Sotto un primo profilo, in considerazione delle caratteristiche dell'organismo partecipato di che trattasi, si deve rammentare che:

- le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo ed alle condizioni prescritte dalle norme sopra brevemente richiamate;

- è necessario garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società in house e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP). In particolare, "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*" (art. 192, comma 2. d.lgs. n. 50/2016).

Sotto altro rilevante profilo, come già in parte evidenziato riguardo ai rapporti tra Regione e organismi partecipati e alla riconciliazione dei debiti/crediti reciproci, la Sezione ritiene opportuno precisare che:

- la movimentazione di tutte le risorse regionali destinate alle società deve avvenire sulla base di un'adeguata programmazione degli interventi e sulla scorta di idonei titoli giuridici, in modo da evitare un accumulo di liquidità, in termini di risorse regionali giacenti presso le società, che non sia accompagnato dalla tempestiva esecuzione degli interventi finanziati con le predette risorse;
- le relazioni gestionali e i correlati flussi finanziari tra Regione e società devono essere coerenti con la natura e con le funzioni dell'organismo societario, organismo in capo al quale si pone, inevitabilmente, l'esigenza di autosufficienza del relativo ciclo produttivo, economico e finanziario.

Poi, sul versante delle spese della società, si rileva un progressivo incremento dei costi di funzionamento nel triennio 2018-2020.

La DGR n. 100 del 31.1.2018 indicava le spese di funzionamento relative al triennio 2014-2016:

Tabella 13.43 – PugliaSviluppo Spa – evoluzione delle spese di funzionamento (2014-2016)

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31.12.2014	Saldo 31.12.2015	Saldo 31.12.2016
B-6	Per materiali di consumo e merci	32.168	44.071	30.182
B-7	Per servizi	1.712.034	2.032.006	2.265.694
B-8	Per godimento di beni di terzi	48.880	59.233	58.607
B-9	Per il personale:	4.515.187	4.602.180	5.225.303
b-9-a)	*a) Salari e stipendi*	*3.353.417*	*3.425.144*	*4.135.001*
b-9-b)	*b) Oneri sociali*	*941.566*	*963.304*	*879.378*
b-9-c)	*c)Trattamento fine rapporto*	*220.204*	*213.732*	*210.924*
b-9-d)	*e) Altri costi*			
B-14	Oneri diversi di gestione	156.212	297.369	331.898
	Totale	**6.464.481**	**7.034.859**	**7.911.684**

Fonte: DGR n. 2099/2020

I dati reperibili dai bilanci consultati nella banca dati Telemaco e pubblicati nella sezione Società trasparente del sito di PugliaSviluppo mostrano una crescita costante dei costi di funzionamento in tutto il triennio 2018-2020 e una sempre maggiore incidenza degli stessi sul valore della produzione come indicato nei seguenti prospetti:

Tabella 13.44 – PugliaSviluppo Spa – evoluzione delle spese di funzionamento (2018-2020)

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2019	Saldo 31.12.2020
B-6	Per materiali di consumo e merci	30.122	22.793	10.175
B-7	Per servizi	2.316.363	2.286.711	2.282.942
B-8	Per godimento di beni di terzi	43.604	41.659	37.381
B-9	Per il personale:	5.649.741	6.246.084	7.946.628
b-9-a)	*a) Salari e stipendi*	4.418.409	4.919.215	6.612.279
b-9-b)	*b) Oneri sociali*	982.810	1.063.251	1.056.822
b-9-c)	*c)Trattamento fine rapporto*	248.522	243.518	257.427
b-9-d)	*e) Altri costi*	0	20.100	20.100
B-14	Oneri diversi di gestione	281.394	279.321	1.500.296
	Totale	**8.321.224**	**8.876.568**	**11.777.422**

Fonte: DGR n. 2099/2020

Tabella 13.45 – PugliaSviluppo Spa – incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione (2018-2020)

esercizio	valore produzione (a)	spese di funzionamento (b)	incidenza (a/b *100)
2018	8.815.071	8.321.224	94,4%
2019	9.372.645	8.876.568	94,7%
2020	12.322.670	11.777.422	95,6%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. per la Puglia su dati della Regione

In definitiva, l'evoluzione delle spese di funzionamento della società nel triennio 2018-2020 non appare in linea con la definizione degli obiettivi indicati dalla richiamata deliberazione di giunta e fondati sulla progressiva riduzione dei costi di funzionamento e dei costi del personale. Nella medesima direzione, la verifica del rapporto tra costi di funzionamento e ricavi può consentire la determinazione/misura dei profili di efficienza della gestione societaria e, in quest'ottica, i sopra esposti dati di bilancio fanno registrare un *trend* in

peggioramento nel senso di una sempre maggiore incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione.

Sui punti sopra evidenziati, nelle memorie trasmesse in data 29.9.2021 la Regione ha riferito quanto segue: "*Con riferimento alla mancata conclusione della procedura di riconciliazione della Società InnovaPuglia S.p.A. e ai disallineamenti nella riconciliazione delle partite creditorie/debitorie della Società PugliaSviluppo S.p.A., si rinvia a quanto detto nel precedente paragrafo n. 15. Con riferimento al compenso del Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A. si evidenzia preliminarmente che il compenso annuo omnicomprensivo deliberato dall'Assemblea dei Soci, per gli esercizi 2019 e 2020, è pari a euro 80.000. La evidenziata differenza tra il compenso dell'esercizio 2019 e il compenso dell'esercizio 2020 del suddetto Consiglio di Amministrazione è imputabile agli effetti della intervenuta decadenza di alcuni consiglieri nel corso degli esercizi considerati. In ordine alle osservazioni sul mancato rispetto degli obiettivi sulle spese di funzionamento previsti con DGR n.100/2018 e ss.mm. e ii. da parte della Società PugliaSviluppo S.p.A., si evidenzia che come attestato dalla Società, nella Relazione annuale sul rispetto delle Direttive di cui alla citata Deliberazione, asseverata dall'organo di controllo contabile, le spese di funzionamento sono interamente a carico di fondi comunitari e pertanto escluse dall'applicazione dei vincoli ivi previsti. Si evidenzia che tali tipologie di spesa sono attratte dal quadro normativa e regolamentare eurounitario in materia di fondi SIE.*

Con riferimento alle osservazioni sui contributi in conto esercizio ricevuti dalla Regione Puglia da parte della Società PugliaSviluppo S.p.A. si evidenzia quanto di seguito.

Preliminarmente si fa presente che la Società si prepone, come scopo esclusivo, di concorrere allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi identificati dalla Regione, attraverso la realizzazione di attività di interesse generale, la promozione nel territorio regionale della nascita di nuove imprese e dello sviluppo di quelle esistenti. Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (come modificato e integrato nel tempo) prevede che lo Stato Membro possa designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità, precisando che i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi devono essere registrati formalmente per iscritto. In qualità di Organismo Intermedio, la Società si pone l'obiettivo di favorire la corretta gestione dei regimi di aiuto al sistema economico regionale dal punto di vista qualitativo, procedurale e temporale. La dotazione complessiva per l'esecuzione delle attività di interesse generale attribuita dalla Regione alla Società, è

trasferita nella forma di contributi destinati ad esigenze di gestione, a fronte dello svolgimento di attività di interesse generale. Lo scopo delle erogazioni in favore della Società è quello di coprire i costi sostenuti dalla stessa per l'espletamento della missione affidatale dalla Regione. I contributi erogati dalla Regione alla Società riflettono, quindi, il perseguimento di attività regolate per legge e di interesse generale, con ciò escludendo la configurazione degli stessi quali compensi per prestazioni e risultano correttamente qualificati come contributi in conto esercizio".

Riguardo al compenso del Consiglio di amministrazione della Società InnovaPuglia Spa, con successiva nota del 5.10.2021 la Regione ha comunicato che "*il compenso annuo omnicomprensivo deliberato dall'Assemblea dei Soci, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, è pari a euro 80 mila, di cui 40 mila euro per il Presidente ed euro 20 mila per ciascun consigliere*" ed ha ribadito che "*La evidenziata differenza tra il compenso dell'esercizio 2019 e il compenso dell'esercizio 2020 del suddetto Consiglio di Amministrazione è imputabile agli effetti della intervenuta dimissione/decadenza di alcuni componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso degli esercizi considerati*"; dalla tabella contenuta nella citata nota relativamente ai compensi percepiti dai Presidenti e componenti del Cda che hanno assunto la carica nel corso dei due esercizi 2019-2020 emerge che il totale dei predetti compensi è pari ad € 61.830 nel 2019 ed € 71.750 nel 2020. Dunque, sotto questo profilo, benché l'Amministrazione faccia riferimento alle dimissioni dei diversi membri del Cda nel corso degli esercizi quale giustificazione degli aumentati oneri, tale circostanza non può rappresentare un presupposto per l'aumento della spesa di che trattasi; in questo senso, gli elementi istruttori raccolti confermano, dunque, l'incremento nel 2020 rispetto all'esercizio precedente degli oneri sostenuti dalla società per l'erogazione dei compensi al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Infine, in relazione ai diversi profili sopra rilevati, come già evidenziato, la Sezione ritiene opportuno ribadire che l'erogazione di risorse regionali alle società deve avvenire quanto più possibile in sintonia con le fasi di esecuzione degli interventi affidati e che la movimentazione delle risorse e i rapporti gestionali tra Regione e società devono essere coerenti con la natura e con le funzioni dell'organismo societario, organismo in capo al quale si pone, inevitabilmente, l'esigenza di autosufficienza del relativo ciclo produttivo, economico e finanziario. In chiave generale, la Sezione raccomanda di effettuare un costante e attento monitoraggio sull'andamento gestionale dei propri organismi partecipati e sull'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale: in tale prospettiva, si sottolinea che l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata

dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano (*cfr*. Sezione regionale controllo Veneto, n. 78/2017/PRSE e n. 89/2017/PRSE).

13.8 I consorzi di bonifica

Sul versante della riorganizzazione dei consorzi di bonifica, come indicato nella relazione sulla parifica del rendiconto relativa al 2019, la l.r. 3.2.2017, n. 1 (recante "*Norme straordinarie in materia di Consorzi di Bonifica Commissariati*"), come modificata dalla l.r. 20.9.2017, n. 38, emanata in seguito all'impugnazione della l.r. n. 1/2017 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha previsto la soppressione dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e la gestione dei comprensori di bonifica ricadenti nei rispettivi perimetri da parte di un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di bonifica centro-sud Puglia" che assume le funzioni dei consorzi soppressi e ricomprende quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati "distretti".

Il "Consorzio di bonifica centro-sud Puglia" è articolato in due Sezioni operative aziendali, ognuna organizzata con un autonomo sistema di gestione, contabilità e controllo per centri di costo: la Sezione irrigazione e acquedotti rurali che si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio, della direzione tecnica dell'Acquedotto pugliese Spa e la Sezione bonifica.

Il commissario straordinario unico del predetto consorzio deve provvedere alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di tutte le posizioni economico-finanziarie ed a rendere noto, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, indicando un termine a partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l'avvio del procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria dei consorzi soppressi con riferimento ai crediti certi e liquidi, dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile.

I creditori interessati devono presentare apposita istanza di pagamento accettando tutte le seguenti condizioni: a) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria; b) in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia

procedimento giurisdizionale ed a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese legali e accessorie; c) espressa remissione di almeno il cinquanta per cento del credito.
La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, deve provvedere ad approvare le istanze dei creditori.
Per il ripiano della predetta massa debitoria pregressa, l'art. 3, comma 1, prevede l'istituzione di un apposito fondo destinato unicamente al soddisfacimento dei creditori che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione.
La successiva l.r. n. 38/2017 che ha integrato e modificato la l.r. n. 1/2017, ha chiarito che la mancata adesione alla procedura o il mancato perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole dell'ordinamento civile.
L'art. 5 della l.r. n. 1/2017 prevede, inoltre, il trasferimento del personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi al Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, conservando il medesimo inquadramento contrattuale e trattamento economico nonché la predisposizione, ad opera del commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali, di un piano di organizzazione variabile volto ad individuare l'eventuale personale in esubero per il quale la Regione, nei limiti delle risorse stanziate a valere sul proprio bilancio, può erogare un contributo per favorire l'esodo incentivato.
Ai sensi dell'art. 6, il commissario straordinario deve avviare la procedura ad evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema di contabilità economico finanziaria per centri di costo che garantisca efficienza ed economicità della gestione dei lavori e delle attività in relazione ai tributi consortili, trasparenza e controllo di gestione e programmare le attività finalizzate al raggiungimento del riequilibrio della gestione corrente per il quale l'art. 11 impone la predisposizione di un apposito piano biennale di riequilibrio finalizzato al raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l'adeguamento di tariffe e tributi consortili.
Con la già richiamata l.r. n. 38/2017, si è precisato, inoltre, che il ripiano della debitoria pregressa deve avvenire senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento statale; che il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della

loro liquidazione e che il commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, deve procedere anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi.

Infatti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.3.2017, è stata disposta l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale dell'art. 2, comma 5 e dell'art 3 della citata l.r. n. 1/2017 avendo il Governo rilevato che la soppressione di cinque consorzi di bonifica ed il trasferimento delle relative funzioni ad un unico consorzio di bonifica comportava il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel libro V, Titolo X Capo II del codice civile che indicano le procedure da seguire in sede di liquidazione di consorzi e pertanto si poneva in contrasto con l'art. 117, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile.

Anche l'art. 3, inerente il ripiano della massa debitoria pregressa e che contempla l'istituzione di un fondo della Regione Puglia destinato unicamente al soddisfacimento dei creditori che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione con la quale rinunciano a qualsiasi tipo di interessi ed a dare impulso a qualsiasi procedimento giurisdizionale, è stato ritenuto contrastare con l'art. 117, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile poiché non è previsto che, una volta definite le esposizioni debitorie dei consorzi soppressi, i residui debiti di detti consorzi siano trasferiti al Consorzio di bonifica centro sud Puglia che, invece, subentra soltanto nella titolarità dei beni e dei residui rapporti giuridici attivi.

Con deliberazione del 22.11.2017, la Presidenza del Consiglio ha espressamente rinunciato all'impugnazione della l.r. n. 1/2017 rilevando che le rettifiche operate con la citata l.r. n. 38/2017 hanno consentito di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 117, comma 1, lett. l), Cost. della previgente disciplina poiché, alla luce del mutato quadro normativo, è possibile accedere, con riferimento all'art. 3 della l.r. n. 1/2017, alla interpretazione secondo la quale la procedura di definizione della esposizione debitoria ivi indicata si configura non come una procedura liquidatoria, ma come una definizione transattiva delle esposizioni debitorie dei consorzi soppressi.

L'art. 13 della l.r. n. 1/2017 prevede oneri a valere sulla missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2017 per un totale di € 22 milioni.

La disciplina in tema di consorzi di bonifica, introdotta nel corso dell'esercizio 2017, si inscrive nell'ambito della normativa già emanata nel corso dell'esercizio 2016 con la l.r. 16.6.2016, n. 11

per far fronte alle spese di funzionamento dei consorzi mediante l'erogazione di € 2.500.000,00 e dall'art. 2 della l.r. n. 39/2016 recante apposite variazioni di bilancio al fine di prevedere l'erogazione, nelle more della imminente approvazione di nuove norme di riordino dei Consorzi di bonifica commissariati, di un ulteriore contributo di € 7 mln.

Si rammenta, peraltro, che l'art. 7 della l.r. del 23.12.2014, n. 52 (finanziaria regionale 2015) assegnava ai consorzi di bonifica fino alla concorrenza di € 8,5 mln per il primo semestre 2015, le somme occorrenti per far fronte a spese di funzionamento ed emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato; successivamente la variazione di bilancio apportata dalla l.r. 5.8.2015, n. 27 determinava la spesa per l'intero esercizio 2015 in € 17 mln.

Inoltre, l'art. 35 della l.r. 28.12.2012, n. 45 (finanziaria regionale 2013) stabiliva che, a decorrere dall'esercizio 2013, i contributi di bonifica dovuti dalla Regione a ciascun consorzio di bonifica commissariato dovevano essere portati in detrazione, quale compensazione, alle anticipazioni erogate ai consorzi di bonifica medesimi in virtù delle finanziarie regionali dei passati esercizi.

Va aggiunto che l'art. 1 della l.r. n. 20/2018 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) prevedeva di confermare il contributo regionale straordinario a favore dei Consorzi di bonifica commissariati per un importo di € 4 mln per il 2018. Con l'art. 23 della legge di assestamento, invece, tale contributo è stato modificato in aumento per un importo finale di € 12 mln.

Questa Sezione regionale a fine esercizio 2018, aveva richiesto in sede di istruttoria afferente alla regolarità della copertura delle leggi di spesa, con riferimento al Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali, di chiarire le ragioni della notevole riduzione del fondo, passato da € 17 mln nel 2017 a meno di € 3 mln nel 2018.

Con nota del 7.12.2018, l'Ente aveva specificato che nel 2017 era in itinere la legge di riforma dei consorzi di bonifica e pertanto era stata accantonata nel fondo la somma di € 15 mln, utilizzata successivamente nell'ambito del finanziamento delle spese derivanti dalla approvazione della l.r. n. 1/2017.

In occasione della parificazione del rendiconto 2019 della Regione Puglia, questa Sezione aveva già evidenziato come, negli ultimi esercizi finanziari, fossero state destinate ai consorzi di bonifica dapprima "anticipazioni di risorse" e poi consistenti e costanti risorse finanziarie destinate a garantire le spese di funzionamento, pur a fronte della effettuata sospensione del

tributo inerente il contributo di bonifica (codice 630), questione oggetto peraltro di contezioso dinanzi al Giudice tributario.

Al riguardo, si rileva che già l'art. 5 della l.r. 21.6.2011 n. 12 prevedeva che dalla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i consorzi dovevano riprendere le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributo 630, sospesi per effetto della l.r. n. 8/2005.

Con determina del Commissario straordinario del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia n. 24 del 19.7.2018 è stato approvato lo statuto del Consorzio con l'annessa cartografia, ma non risultano ancora aggiornamenti in relazione all'approvazione del Piano di classifica. Inoltre, resta ancora inattuata la sopra descritta riorganizzazione che potrebbe contribuire al percorso di riequilibrio della gestione dei consorzi mediante la soppressione dei quattro Consorzi (Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia) con conseguente costituzione di un unico consorzio di Bonifica denominato "Consorzio di Bonifica centro-sud Puglia" che assume le funzioni dei Consorzi soppressi.

Sul versante dei risultati di gestione, i dati pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente della Regione Puglia mostrano, per quasi tutti i consorzi di bonifica, risultati di bilancio assai negativi nel corso di tutto il triennio 2017-2019, oltre a dare evidenza dei correlati consistenti oneri gravanti sull'Amministrazione regionale nel medesimo triennio, come di seguito illustrato:

Tabella 13.46 – Riepilogo risultati di bilancio Consorzi di Bonifica - esercizi 2017-2018-2019

CONSORZI DI BONIFICA	Oneri complessivi gravanti sul bilancio dell'amministrazione			Risultati di bilancio		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia	-	-	6.165.339,17	-80.224.473,33	-66.683.173,38	-60.720.853,45
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	-	124.842,86	3.763.485,94	-59.046.326,62	-52.726.540,83	-52.113.055,56
Consorzio di Bonifica Arneo	116.114,00	105.565,41	4.542.618,86	-40.127.624,20	-31.279.528,93	-29.283.621,71
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi	-	246.934,72	2.879.782,01	-23.484.908,88	-22.598.724,44	-22.257.443,07
Consorzio di Bonifica della Capitanata	1.573.704,00	1.583.608,00	3.622.696,66	8.899.502,23	9.331.062,27	14.113.836,92
Consorzio di Bonifica del Gargano	366.229,00	4.561.064,02	3.426.854,42	2.149,56	2.896,13	- 1.409,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. per la Puglia su dati della Regione

Infatti, dalla tabella sopra riportata emerge che, a parte il Consorzio di bonifica della Capitanata (con un risultato sempre positivo nel triennio) ed il Consorzio di bonifica del Gargano (con un risultato negativo nel 2019 per € 1.409,00), i quattro Consorzi commissariati

(Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia) hanno fatto registrare risultati di bilancio fortemente negativi in tutto il triennio considerato, benché in relazione ai medesimi enti fossero progressivamente aumentati in modo considerevole gli oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale.

Ciò posto, la descritta situazione finanziaria prefigura non poche difficoltà nel pervenire al riequilibrio della gestione dei Consorzi e alla restituzione, da parte degli stessi, delle somme iscritte tra i residui attivi della Regione per un importo di circa € 130 mln[99]. Trattasi, peraltro, di crediti risalenti anche ad esercizi molto indietro nel tempo sicché, in relazione ad una parte di essi, la Nota integrativa al Bilancio d'Esercizio della Regione Puglia al 31.12.2020 (pag. 34) precisa che nel Fondo perdite potenziali accantonato nel risultato di amministrazione della Regione sono appostati "*euro 84.258.191,95 a copertura totale del rischio di mancata restituzione dell'anticipazione ai Consorzi di bonifica disposta per le annualità 2007-2009*"; nessun riferimento viene fatto, invece, ad eventuali azioni di recupero avviate dalla Regione in ordine ai predetti ingenti crediti. In tal senso, la Sezione invita a compiere ogni utile iniziativa volta alla razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione dei Consorzi di bonifica ed ogni azione necessaria a garantire il recupero dei crediti regionali vantati nei confronti degli stessi. Nella stessa direzione, pur prendendo atto dei menzionati accantonamenti effettuati a valere sul fondo perdite potenziali, si invita a vigilare sulla descritta situazione dei residui attivi soprattutto in considerazione della vetustà degli stessi. Su questa linea, è bene ricordare che la contabilità c.d. "*armonizzata*", allo scopo di assicurare gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui provenienti da esercizi precedenti, impone di attivare tempestive e adeguate procedure di ricognizione delle singole posizioni creditorie/debitorie in vista del loro progressivo esaurimento; in tale prospettiva, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa, infatti, che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute (d.lgs. n. 118/2011, all. n. 4/2, § 9.1).

[99] Cfr. il paragrafo "*Gli equilibri di bilancio*" all'interno del capitolo "*I risultati finanziari dell'esercizio 2020*".

14 SPESE PER IL PERSONALE DELLA REGIONE PUGLIA

14.1 Considerazioni preliminari

Al 31.12.2020, nell'ambito della Regione Puglia, risultavano in servizio **n. 2.674 unità** di personale (- 396 unità rispetto al 31.12.2019). Nello specifico, erano presenti:

- **n. 13 direttori generali** (stesso numero del 2019), di cui n. 6 direttori di dipartimento, n. 1 capo di gabinetto, n. 3 segretari generali (rispettivamente, per il Consiglio regionale, la Giunta regionale e la Presidenza della Giunta regionale), n. 1 responsabile coordinamento *health marketplace* (incarico tuttavia cessato al 31.12.2020), n. 1 responsabile comunicazione istituzionale e n. 1 avvocato coordinatore;
- **n. 102 dirigenti** a tempo indeterminato (+2 unità rispetto al 2019);
- **n. 3 dirigenti** a tempo determinato (stesso numero del 2019);
- **n. 2.546 unità** di personale del comparto a tempo indeterminato delle categorie A, B, C e D (-397 unità rispetto al 2019), di cui n. 4 in aspettativa;
- **n. 9 unità** di personale con contratto giornalistico a tempo indeterminato (-1 unità rispetto al 2019);
- **n. 1 unità** di personale a tempo determinato, ex art. 90 del TUEL e art. 35 della l.r. n. 1/2016 (recante "*Disposizioni per il Segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18*"; stesso numero del 2019).

Quanto al personale regionale in comando presso altri enti, al 31.12.2020, esso era pari a n. 2 unità con qualifica dirigenziale, in comando presso l'ARPAL, e n. 1 unità di categoria D in comando presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un totale di n. 3 unità.

Diversamente, il personale comandato da altri enti presso la Regione Puglia alla medesima data era pari a n. 1 unità con qualifica dirigenziale, proveniente dall'ASL Bari, e a n. 1 unità di categoria C proveniente anch'essa dall'ASL Bari, per un totale di n. 2 unità.

In sintesi, la situazione del personale comandato da/presso la Regione Puglia e le agenzie regionali è espressa nel seguente prospetto:

Tabella 14.1 – Situazione del personale comandato da/presso Regione Puglia e agenzie regionali

ENTE	Comando in entrata	Comando in uscita
REGIONE PUGLIA	2	3
ARIF	0	3
ARESS	4	0
ARTI	1	1
PUGLIA PROMOZIONE	0	0
ARPA	3	1
ADISU	3	1
ASSET	0	0
ARPAL	4	0
TOTALE	17	9

Fonte: Regione Puglia, Dip. risorse finanziarie, strumentali, personale e organizzazione – Sez. Risorse umane e Organizzazione, nota del 7.6.2021

Venendo a valutazioni più generali, dai dati riportati emerge una diminuzione del personale regionale rispetto alla rilevazione al 31.12.2019 e tale riduzione si è verificata, oltre che per il naturale *turnover* dovuto ai collocamenti a riposto per raggiunti limiti d'età, anche per il protrarsi degli effetti dei provvedimenti legislativi (in particolare, il d.l. 28.1.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28.3.2019, n. 26, sulla cosiddetta "*quota 100*") che hanno determinato meccanismi incentivanti nei confronti dei soggetti che hanno deciso di usufruirne, ottenendo pertanto un trattamento pensionistico anticipato.

A fini comparativi, la situazione del personale regionale italiano (diviso per regioni a statuto ordinario e speciale e per macro-aree geografiche) è rappresentata nella tabella seguente, elaborata sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con riferimento alla popolazione italiana all'1.1.2020, e dei dati relativi alla consistenza degli organici delle regioni e province autonome italiane, estrapolati dalle più recenti decisioni di parifica delle diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti o dai siti istituzionali delle regioni/province Autonome:

Tabella 14.2 – Situazione del personale delle Regioni italiane

REGIONE	POPOLAZIONE	TOTALE PERSONALE (dirigente + comparto)	PERSONALE/POPOLAZIONE (rapporto per ogni 1.000 abitanti)
PIEMONTE	4.311.217	2.936	0.68
LOMBARDIA	10.027.602	3.121	0,31
VENETO	4.879.133	2.809	0.58

LIGURIA	1.524.826	1.441	0.95
EMILIA - ROMAGNA	4.464.119	3.316	0,74
TOTALE NORD	**25.206.897**	**13.623**	**0.54**
TOSCANA	3.692.555	3.461	0,94
MARCHE	1.512.672	2.050	1,36
UMBRIA	870.165	1.168	1,34
LAZIO	5.755.700	4.832	0,84
TOTALE CENTRO	**11.831.092**	**11.511**	**0.97**
ABRUZZO	1.293.941	1.402	1,17
MOLISE	300.516	525	1,75
CAMPANIA	5.712.143	4.925	0.86
PUGLIA	3.953.305	3.070	0,78
BASILICATA	553.254	1.257	2,27
CALABRIA	1.894.110	3.208	1,69
TOTALE SUD	**13.707.269**	**14.387**	**1,05**
VALLE D'AOSTA	125.034	1.730	13,84
TRENTINO ALTO ADIGE	(cfr. dati Province autonome)	625	0,58
PROVINCIA AUT. BOLZANO	532.644	3.834	7,20
PROVINCIA AUT. TRENTO	545.425	4.984	9,14
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.206.216	3.547	2,94
SARDEGNA	1.611.621	3.778	2,34
SICILIA	4.875.290	13.773	2,83
TOTALE AUTONOMIE SPECIALI	**8.896.230**	**32.271**	**3,63**
TOTALE GENERALE AL 01.01.2020	**59.641.488**	**71.792**	**1,20**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. per la Puglia

14.2 La spesa per il personale

In via preliminare si ricorda che in materia di spesa del personale, la normativa vincolistica applicabile per l'esercizio 2020 è costituita principalmente dalle seguenti disposizioni:

- art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (relativo ai contratti collettivi nazionali e integrativi);
- art. 1, comma 557 della l. n. 296/2006 (recante l'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013);
- art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010 (in materia di spesa del personale a tempo determinato ovvero assunto con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa);
- art. 3, commi 5 e 5-*quater*, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, e art. 1, comma 228, della l. n. 208/2015 (sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato);
- art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (sul trattamento accessorio);
- art. 33 del d.l. n. 34/2019, convertito con l. n. 58/2019, e correlato decreto ministeriale attuativo del 3.9.2019 (recante la disciplina delle assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria delle medesime).

Occorre considerare, inoltre, che la spesa "*per il personale che costituisce un fattore di rigidità dei bilanci, viene ponderata in termini di impegni finanziari in una cornice di sostenibilità e compatibilità finanziaria ed alla luce degli equilibri statici e dinamici di bilancio*" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 25/2017) con la necessità di costanti e periodiche verifiche sull'andamento della stessa, in generale e con riferimento a singole fattispecie, specialmente nei casi di previsione di ulteriori limiti di spesa rispetto al parametro per la spesa complessiva di cui all'art. 1, commi 557 e ss. della l. n. 296/2006.

Peraltro, più volte la Corte costituzionale si è espressa statuendo che i vincoli imposti dal legislatore statale all'aggregato relativo alla "spesa di personale" costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, concorrendo ad assicurare il conseguimento degli equilibri complessivi della medesima (cfr., tra le altre, sentenze n. 108/2011, n. 27/2014, n. 218/2015, n. 153/2015, n. 72/2017, n. 191/2017).

In materia di spesa per il personale, dunque, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014, gli enti territoriali sono tenuti ad assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il

contenimento delle relative spese con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. Il parametro individuato dal comma 557-*quater* deve, quindi, intendersi in senso statico, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (in tal senso, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/2016).

L'art. 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater* della l. n. 296/2006, così come successivamente modificato, rappresenta ancora oggi il cardine normativo contenente i parametri in base ai quali misurare il rispetto del contenimento della spesa del personale, costituendo, come già ricordato, un principio generale di coordinamento della finanza pubblica, al quale anche le regioni risultano sottoposte.

Quanto alle componenti della spesa di personale della Regione Puglia, le stesse sono riportate nella seguente tabella.

Tabella 14.3 – Componenti spesa di personale Regione Puglia

Quantificazione della Spesa di Personale - Impegni da rendiconto														
Spese	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020		
											CPI			CPI
Retribuzioni - Retribuzioni per personale a t.d. - Assegni per nucleo familiare	81.942.601,55	76.340.269,42	75.286.158,87	76.731.698,04	75.878.260,19	79.961.890,66	69.783.670,69	80.559.148,56	69.952.565,40	(*)	8.811.836,56	68.221.754,37	(*)	7.910.387,66
Compensi accessori e indennità varie	31.589.593,14	31.208.062,22	32.256.501,87	29.198.551,73	29.935.926,81	27.698.392,21	37.168.706,33	35.053.269,45	33.087.026,41	(*)	2.543.013,49	33.558.120,21	(*)	2.678.786,64
Contributi a carico dell'Amm.ne su competenze fisse ed accessorie	41.875.054,00	51.075.029,88	36.507.798,17	38.129.665,44	30.964.351,94	25.693.664,94	30.622.372,82	31.445.994,02	29.734.384,30	(*)	2.505.538,38	30.885.790,97	(*)	2.789.286,10
IRAP					8.345.977,59	7.946.257,86	8.892.662,15	9.313.366,08	9.122.056,69	(*)	795.557,65	9.209.351,10	(*)	895.668,32
Rimborsi alle Amm.ni per personale comandato	482.049,23	700.000,00	700.000,00	810.599,00	578.605,33	1.857.934,35	715.458,27	744.303,63	1.634.493,61		-	453.609,24		185.000,00
Altre somme rimborsate alle	289.243,29	607.174,22	431.361,05	865.000,00	680.075,16	431.361,15	431.361,15	419.701,32	-			0,00		
Rimborsi ricevuti dalle Amm.ni per personale	-427.992,24	-205.328,11	-345.734,21	-137.981,00	-105.255,63	-177.741,58	-424.014,99	-735.562,47	-522.457,34		-	-319.478,32		-
Altri rimborsi ricevuti dalle Amm.ni	-	-	-	-	-	-			-		-	-		-
Cofinanziamenti ricevuti dalla U.E. e/o privati	-	-	-	-	-	-					-			-
Erogazione buoni	3.090.000,00	2.571.866,00	3.200.000,00	2.491.000,00	2.294.950,41	2.280.000,00	2.777.127,29	1.774.720,00	1.238.264,87		25.553,00	677.178,31		91.189,23
Equo indennizzo al personale	3.116,12	17.845,81	3.361,96	9.641,58	0,00	4.754,42	10.000,00	1.640,69	5.662,77		-	0,00		-
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	141.510,00	260.000,00	-	160.000,00	94.000,00	135.999,88	287.665,41	146.402,31	293.302,28		-	288.192,94		-
Totale Spesa di Personale	**158.985.175,09**	**162.574.919**	**148.039.447,71**	**148.258.174,79**	**148.666.891,80**	**145.832.513,89**	**150.265.009,12**	**158.722.983,59**	**144.545.298,99**		**14.681.499,08**	**142.974.518,82**		**14.550.317,95**
Spesa di personale media triennio 2011/2013 (ex art. 3 co. 5-bis del D.L. n.	**156.533.181**													

Fonte: Regione Puglia

Sulla base dei dati sopra riportati, si constata che la spesa per il personale impegnata dalla Regione Puglia nell'esercizio 2020 ammonta a complessivi € 142.974.518,82, in diminuzione rispetto all'analogo dato relativo al 2019 (pari ad € 144.545.298,99).

Del predetto importo complessivo di spesa, la somma di € 14.550.317,95 afferisce specificamente al personale proveniente dagli *ex* Centri per l'impiego (CPI): tale spesa risulta coperta mediante finanziamenti erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 793 e ss. della l. n. 205/2017 (bilancio di previsione dello Stato per il 2018). Ai sensi della citata normativa, infatti, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, di cui al d.lgs. 14.9.2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, il personale delle città metropolitane e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in sovrannumero, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), al netto dei soggetti collocati a riposo, è stato trasferito alle dipendenze della relativa Regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale è rimasto inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in deroga all'articolo 1, comma 421, della l. n. 190/2014, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della l. n. 296/2006, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, in effetti, calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi medesimi, qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'art. 1, comma 429, della l. n. 190/2014.

Questa Sezione regionale di controllo, dunque, rileva che la Regione Puglia, sulla scorta di quanto dichiarato nella relazione al bilancio, ha osservato la richiamata disciplina vincolistica in quanto, come ricordato, la spesa per il personale impegnata nell'esercizio 2020 (comprensiva

di quella finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), pari a € 142.974.518,82, risulta inferiore al valore medio della stessa registrato nel triennio 2011/2013, che ammonta ad € 156.533.181,00.

Considerazioni specifiche merita la **questione dei giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato dalla Regione**, già oggetto di trattazione in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2019.

Come già rilevato in quella sede, infatti, con l.r. n. 14/1987 la Regione Puglia ha disciplinato il servizio stampa, stabilendo che l'attività di informazione si realizza sia con iniziative assunte direttamente (agenzia di informazione, edizione, ecc.), sia con l'utilizzazione di appositi spazi di terzi (testi giornalistici, immagini e filmati in quotidiani, periodici e programmi radiofonici e televisivi, ecc.) e che, inoltre, le attività di informazione sono di competenza esclusiva del servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'ordine professionale di cui alla l. n. 69/1963 ed ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

In base alla sentenza n. 112 del 2020 della Corte costituzionale, la "*evoluzione normativa segnala l'attenzione del legislatore alle problematiche connesse alla peculiare posizione dei giornalisti che siano pubblici dipendenti, problematiche rientranti nella sicura competenza statale, che vanno affrontate nelle ... sedi negoziali, attivando le procedure di confronto previste dal legislatore nazionale e, per esso, dalla contrattazione collettiva di settore. In tale sede, difatti, potranno essere adottate soluzioni per tali pubblici dipendenti attraverso il confronto con le relative associazioni sindacali, al fine di contemperare le oggettive esigenze e peculiarità dell'attività giornalistica e delle sue modalità di espletamento, nell'ambito dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione. È la contrattazione del pubblico impiego che può assicurare il necessario coinvolgimento della parte rappresentativa della categoria dei giornalisti, nell'ambito di aree di contrattazione specificamente dedicate*".

In occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2019, questa Sezione regionale di controllo ha espressamente rilevato come "*l'applicazione del contratto giornalistico nazionale di categoria in luogo di quello del comparto Regioni possa determinare un incremento della spesa per il personale giornalistico idoneo ad alterare gli equilibri economico-finanziari dell'ente*", richiedendo perciò "*la necessaria predisposizione di tutte le iniziative volte a superare la detta criticità*".

Con nota dell'11.3.2021, la Regione Puglia ha affermato che "*per quanto riguarda il tema dello status giuridico ed economico del personale dipendente svolgente attività giornalistica presso le strutture*

della Regione Puglia, (…) si procederà al loro inquadramento, secondo le modalità indicate dalla legge 150 del 2000, come integrata dalla legge n. 160 del 2019, non appena sarà conclusa l'attività prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2090, avente ad oggetto "Approvazione linee guida per l'individuazione dei profili professionali"". Al riguardo, la Regione ha, altresì, precisato che "*il prescritto confronto con le Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria è stato avviato e si è concluso in data 1° marzo 2021*" e che in tempi brevi si sarebbe provveduto alla formale individuazione di detti profili professionali.

Con ulteriore nota del 7.6.2021, a seguito di richiesta di chiarimenti di questa Sezione regionale di controllo, la Regione ha poi precisato che "*per quanto riguarda il tema dello status giuridico ed economico del personale dipendente svolgente attività giornalistica presso le strutture della Regione Puglia, si rappresenta che, a seguito della formale approvazione con determinazione dirigenziale del "Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della Regione Puglia" … nel quale è compreso il profilo di "specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico" ai sensi dell'articolo 18-bis del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, è in corso la procedura per il relativo inquadramento, secondo le modalità indicate dalla legge n. 150 del 2000, come integrata dalla legge n. 160 del 2019. In particolare, l'articolo 1, comma 160, della legge 160/2019 ha previsto che "ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni (…) ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile". La procedura di inquadramento terrà conto, peraltro, di quanto previsto in sede di contrattazione collettiva nazionale sulla base della "ipotesi di accordo tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione" sottoscritta il 06.05.2001, proprio in attuazione della citata disposizione legislativa. Non appena sarà sottoscritto l'accordo definitivo, si procederà, pertanto, all'inquadramento del personale esercente attività giornalistica"*.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Collegio invita l'Amministrazione regionale a proseguire il percorso avviato, concludendolo celermente ed in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale, riservandosi di verificare quanto disposto – anche e soprattutto in termini di

quantificazione delle spese sostenute a riguardo – nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2021.

14.3 Il costo del lavoro

La quantificazione della spesa per il personale e del costo del lavoro, ai fini della certificazione del conto annuale da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria dello Stato, considera i dati di cassa e non gli impegni di spesa risultanti dal rendiconto come invece richiesto per la verifica dell'osservanza dei vincoli in materia di spesa del personale esaminati nel precedente paragrafo.

I dati in questione sono stati forniti dal Dipartimento Personale ed Organizzazione della Regione Puglia con nota del 7.6.2021, precisando, tuttavia, che la quantificazione definitiva della spesa di personale a consuntivo potrà essere effettuata solo in occasione dell'elaborazione del Conto annuale del personale per il 2020. Ad ogni modo, la Regione rappresenta che l'ammontare di tale spesa (dal punto di vista dei dati di cassa) è pari ad € 136.681.719,00, importo nel quale non deve computarsi il costo del personale proveniente dagli ex Centri per l'impiego (CPI), in quanto finanziato con i trasferimenti a favore della Regione Puglia erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come già ricordato. Rispetto al dato relativo al 2019, nel 2020 si riscontra un aumento delle spese di personale, passate da € 132.478.665,00 ad € 136.681.719,00 (+ € 4.203.054,00, ovvero +3,17%), pur rimanendo al disotto della soglia della spesa media per il personale del triennio 2011/2013, pari ad € 145.826,252,00.

Il costo totale del lavoro, d'altra parte, nel 2020 risulta pari ad € 144.883.137,00, in aumento rispetto al dato del 2019, pari ad € 137.757.873,00 (+ € 7.125.264,00, ossia +5,17%).

Di seguito si riporta il prospetto del costo del lavoro (dati di cassa):

Tabella 14.4 – Costo del lavoro

Quantificazione delle Spese di Personale - (Circolare MEF n. 9/2006) - Conto Annuale													
	voce												
Spese		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019 CPI**	**2020**	**2020 CPI**
Retribuzioni		79.896.952	73.972.081	72.049.140	70.382.986	69.086.386	68.583.546	69.756.535	76.886.763	72.158.253	9.292.952	73.602.395	8.214.919
Compensi accessori e indennità varie		33.184.239	25.818.693	30.098.587	27.491.946	30.020.204	24.063.212	25.462.723	26.975.838	27.601.407	1.371.348	30.082.742	1.743.580
Contributi a carico dell'Amm.ne su competenze fisse ed accessorie		32.111.597	29.030.987	25.696.787	31.488.504	29.503.110	27.090.029	27.742.260	29.572.999	26.767.332	2.871.694	27.872.291	2.678.911
IRAP		10.026.684	9.031.637	9.157.445	8.307.551	9.450.399	8.227.719	8.109.872	9.077.571	8.000.236	813.092	8.303.125	754.215
Rimborsi alle Amm.ni per personale comandato	P071	343.691	340.005	109.528	1.045.696	153.251	372.372	502.434	506.810	287.747		641.882	
Altre somme rimborsate alle Amm.ni		240.431	655.986	431.361	431.361	431.361	431.361	408.042	418.011	0		0	
Rimborsi ricevuti dalle Amm.ni per personale comandato	P090	-814.785	-173.364	-345.734	-137.981	-105.257	-354.252	-424.016	-390.130	-391.758		-289.043	
Altri rimborsi ricevuti dalle Amm.ni	P099	-1.272.140	-271.632	-341.510	-248.553	-322.018	-413.055	-1.383.135	-8.396.434	-2.129.075	-14.653.117	-2.411.371	-13.986.111
Cofinanziamenti ricevuti dalla U.E. e/o privati	P098	-4.772.666	-4.395.070	-4.360.445	-4.484.781	-4.539.792	-2.078.185	-1.443.058	-2.357.198	-2.463.701		-2.881.501	
Erogazione buoni pasto/Gestione [illegible]	L010	3.078.415	2.571.478	2.756.074	2.061.464	2.066.047	1.814.369	2.957.127	1.521.076	1.389.004		804.471	
Equo indennizzo al personale		3.116	17.846	3.362	9.642	0	4.754	0	1.641	5.663		0	
Assegni per il nucleo familiare	L005	410.486	346.578	288.206	260.942	213.399	215.134	253.295	289.661	291.949	62.750	330.500	52.258
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	L108	572.995	540.688	506.078	400.430	1.157.745	821.428	866.967	1.130.216	961.608		626.229	
Retribuzioni del personale a t.d.		2.220.148	3.685.177	5.029.623	5.548.433	5.582.342	3.814.527	3.906.099	2.878.202	0	0		
Totale Spesa di Personale		**155.229.163**	**141.171.090**	**141.078.502**	**142.557.640**	**142.697.177**	**132.592.959**	**136.715.145**	**138.115.026**	**132.478.665**		**136.681.719**	
Spesa di personale media triennio 2011/2013 (ex art. 3 co. 5-bis del D.L. n. 90/2014)		**145.826.252**											
Indennità di missione	P030	2.890.274	2.832.197	2.789.536	2.366.943	2.082.768	1.234.067	1.345.799	1.320.407	1.332.401		585.151	
Benessere del personale		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Formazione del personale	L020	530.899	326.580	260.670	148.899	26.704	54.842	57.697	106.106	129.138		80.300	
Quote annue di accantonamento del T.F.R. o altra indennità di fine servizio	P058	4.857.114	3.199.125	1.316.087	773.662	1.655.465	2.807.130	2.315.069	3.062.659	2.378.000	225.091	5.164.990	489.518
Incarichi di studio/ricerca/consulenza	L109	1.082.559	302.541	382.958	257.732	150.440	162.332	55.953	97.610	220.091		155.654	
Contratti per resa servizi/adempimenti obbligatori per legge		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Altre spese	L110	3.142.638	3.717.914	2.944.413	2.634.685	3.588.918	2.386.544	3.183.884	3.721.423	1.219.578	16.190	2.215.324	52.710
Totale Costo del Lavoro		**167.732.647**	**151.549.447**	**148.772.166**	**148.739.561**	**150.201.472**	**139.237.874**	**143.673.547**	**146.423.231**	**137.757.873**	**0**	**144.883.137**	**0**

Fonte: Regione Puglia

14.4 Novità in materia di profili professionali ed il piano dei fabbisogni del personale 2020-2022

Con la deliberazione della Giunta regionale 22.12.2020, n. 2090, avente ad oggetto "*Approvazione linee guida per la individuazione dei profili professionali*", sono state adottate le linee guida per l'individuazione e la definizione dei **profili professionali del personale di comparto della Regione Puglia**. In attuazione di tali linee guida e previo espletamento del prescritto confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. C) del CCNL del 21.5.2018 (Funzioni locali), è stata successivamente adottata la determinazione del dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione n. 301 del 16.3.2021, recante l'approvazione del "*Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della Regione Puglia*", per effetto della quale sono stati individuati, nell'ambito delle quattro categorie contrattuali, i profili professionali e, per ciascuno di essi, si è proceduto alla definizione delle finalità alla cui

realizzazione esso concorre, nonché alla descrizione delle principali aree di responsabilità con riferimento ai processi ed ai procedimenti di competenza delle strutture nelle quali si articola l'Amministrazione regionale. In relazione a ciascun profilo professionale, inoltre, è stato definito il c.d. *job profile*, ossia è stata fornita la descrizione delle competenze richieste, distinte tra competenze tecniche, ivi compresa l'indicazione dei titoli di studio necessari per l'accesso, e competenze organizzative.

L'elenco dei profili professionali, come stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. 301/2021, è il seguente:

Tabella 14.5 – Profili professionali Regione Puglia

AREA PROFESSIONALE	PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA DI ACCESSO	AMBITO DI RUOLO
Area Operativa/Amministrativo-Tecnica	Ausiliario Autista Esecutore Amministrativo - Tecnico Autista specializzato Collaboratore Amministrativo - Tecnico	A B1 B1 B3 B3	Operatore telefonico semplice Operatore telefonico specializzato
Area Amministrativa	Assistente/Istruttore amministrativo Specialista amministrativo	C D	Auditing e controllo Gestione affari legali Gestione e sviluppo risorse umane Gestione risorse strumentali Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo
Area Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)	Assistente/Istruttore tecnico di policy Specialista tecnico di policy	C D	Agricoltura Ambiente Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio Fitosanitario Formazione e lavoro Gestione e valorizzazione del demanio Istruzione Lavori Pubblici Politiche Internazionali Protezione civile e Tutela del territorio Salute Socio - assistenziale Sviluppo del sistema produttivo Trasporti e mobilità Turismo Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative
Area Comunicazione e Informazione	Specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico Specialista della comunicazione istituzionale	D D	
Area Economico - finanziaria	Assistente/Istruttore risorse economico - finanziarie Specialista risorse economico - finanziarie	C D	Finanze
Area Informatica e Tecnologica	Assistente/Istruttore Sistemi informativi e tecnologie Specialista Sistemi informativi e tecnologie	C D	
Area Legale	Avvocato	D	
Area Legislativa	Assistente/Istruttore legislativo Specialista legislativo	C D	
Area Servizi Direzionali	Assistente/Istruttore Servizi direzionali Specialista Servizi direzionali	C D	Analisi di dati
Area Vigilanza	Istruttore di vigilanza ambientale Funzionario di vigilanza ambientale Istruttore di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza Funzionario di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza	C D C D	

Fonte: Regione Puglia

Per quanto attiene alla pianificazione finanziaria della spesa di personale, essa per ciascun esercizio avviene per mezzo del Piano triennale dei **fabbisogni del personale**. Tale documento costituisce adempimento prodromico rispetto alla procedibilità degli atti di reclutamento e di selezione di nuovo personale ed è, altresì, lo strumento indispensabile per aggiornare la pianificazione ed adeguarla al quadro normativo vigente, il quale, proprio in relazione all'esigenza di contenimento della spesa del personale, negli ultimi anni è mutato di esercizio in esercizio.

La norma di riferimento in tema di programmazione dei fabbisogni di personale è l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, il quale prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare il Piano triennale dei fabbisogni e specifica che le amministrazioni debbono adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle proprie attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-*ter* del d.lgs. n. 165/2001, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il piano triennale, in particolare, deve indicare le risorse finanziarie destinate alla relativa attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e deve rispettare i vincoli finanziari connessi con gli stanziamenti di bilancio, con quelli in materia di spesa del personale ed essere in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance*, che a loro volta si suddividono – *ex* art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009 – in obiettivi generali ed obiettivi specifici, senza che ciò possa comportare aggravi di oneri per la finanza pubblica; tale documento costituisce, dunque, anche uno strumento di controllo della spesa e del rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 557-*quater*, della l. n. 296/2006, con riferimento alla spesa del personale a tempo indeterminato (vincoli assunzionali ai quali sono assoggettate anche le Regioni).

La spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, comprese quelle previste da leggi speciali e dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata. Le amministrazioni, dunque, hanno facoltà di coprire i posti

vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle norme vigenti, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità, fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore, con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato. In sintesi, non è possibile prevedere in dotazione organica posti superiori a quelli ricoperti, al netto delle cessazioni e includendo i posti che si prevede di ricoprire e che sono stati previsti nel Piano triennale dei fabbisogni.

Va, peraltro, ricordato al riguardo come la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi su una questione di massima relativa all'entità del *budget* di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale, con deliberazione n. 25/2017 abbia affermato che "*la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica*".

L'attività assunzionale regionale deve anche tener conto delle novità legislative introdotte in materia di calcolo delle facoltà assunzionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dall'art. 33 del d.l. 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.6.2019, n. 58, e dal relativo d.m. 3.9.2019, atteso che, come evidenziato anche dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 17/2019, "*con tale previsione, oltre al superamento della logica del cd. turn over, ciò che rileva è il focus che il Legislatore pone – in merito alla futura disciplina delle capacità assunzionali – sulla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione […] Ne deriva, pertanto, che, anche in logica prospettica e di sistema, l'interesse del Legislatore sulle capacità assunzionali si concentra sulla "tenuta finanziaria" degli enti, con un riferimento espresso al "personale a tempo indeterminato", nonché ad una spesa complessiva per "tutto il personale dipendente*"".

A norma del suddetto art. 33 del d.l. n. 34/2019, in particolare, "*a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata*

per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (…). Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento (…). Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizioni organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

La consistenza della **dotazione organica della Regione Puglia** risulta dalla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2019, n. 2410 (rubricata "*Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Integrazione Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 – Rideterminazione della Dotazione Organica e Piani assunzionali anno 2019 e 2020*") ed è sintetizzata nel seguente prospetto:

Tabella 14.6 – Dotazione organica

Categorie	Posti in dotazione organica vigente	Costo unitario (+oneri a carico dell'Ente)	Costo totale (+oneri a carico dell'Ente)
A	112	25.686,92	2.876.935,04
B	1067	27.837,33	29.702.431,11
C	1057	30.456,46	32.192.478,22
D	1578	33.046,12	52.146.777,36
Dirigenza	168	59.423,79	9.983.196,72
TOTALE	3982	/	126.901.818,45

Fonte: deliberazione di G.R. n. 2410/2019

Con la predetta deliberazione si attesta la coerenza della dotazione organica con l'importo limite di spesa fissato in conformità al comma 557 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, pari ad € 156.533.181,00.

Con la deliberazione di Giunta regionale del 25.6.2020, n. 952, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, sono stati approvati il piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 ed il piano assunzionale per l'anno 2020. Peraltro, successivamente sono state emanate le deliberazioni n. 1502 del 10.9.2020 (recante direttive in materia di procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell'area dirigenti) e n. 2172 del 29.12.2020 (recante modifiche ed integrazioni alla precedente deliberazione n. 952/2020).

Il piano dei fabbisogni triennale ed il piano assunzionale si basano sulla seguente situazione dell'organico rilevata al 31.12.2019, quale si evince dalla deliberazione di GR del 26.5.2020, n. 781 (recante la "*Ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in relazione ai posti in Dotazione Organica – Dichiarazione di non eccedenza anno 2020*"):

Categorie / dirigenza	Posti in dotazione organica vigente	Consistenza del personale al 31.12.2019	Posti vacanti in dotazione organica 31.12.2019
A	112	85	**27**
B	1.067	754	**313**
C	1.057	833	**224**
D	1.578	1.271	**307**
Dirigenza	168	108	**60**
Totale	**3.982**	**3.051**	**931**

Fonte: Regione Puglia, deliberazione di G.R. n. 781/2020

A seguito di integrazione istruttoria richiesta da questa Sezione regionale di controllo, con nota prot. 9099/2021 del 7.6.2021, la Regione Puglia ha fornito il prospetto di seguito riportato, relativo alla consistenza del personale regionale al 31.12.2020, ove si specificano anche le posizioni tuttora vacanti nell'ambito dell'ultima dotazione organica approvata:

CATEGORIE/DIRIGENZA	POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE	PERSONALE EX CENTRI PER L'IMPIEGO EX DGR n.1165/2018	TOTALE	POSTI VACANTI AL 31/12/2019	POSTI OCCUPATI AL 31/12/2020	POSTI VACANTI AL 31/12/2020
A	105	7	112	**27**	81	**31**

B	891	176	1067	**313**	647	**420**
C	900	157	1057	**224**	701	**356**
D	1517	61	1578	**307**	1120	**458**
DIRIGENZA	167	1	168	**60**	107	**61**
TOTALE	**3580**	**402**	**3982**	**931**	**2656**	**1326**

Fonte: Regione Puglia – Dipartimento Personale ed Organizzazione, nota prot. 9099/2021

Con la citata deliberazione n. 952 del 2020, peraltro, si è preso atto del fatto che nel corso degli anni 2019 e 2020 si siano verificate cessazioni dal servizio in numero straordinario rispetto all'andamento del triennio 2015-2017, considerando anche le cessazioni per superamento delle procedure di progressione verticale.

Le cessazioni ed i correlati risparmi di spesa alla data del 25.6.2020, sono sintetizzati nel seguente prospetto:

Categorie	2019	2020	Totali	Importo unitario	Totale
A	6	2	8	€ 25.686,92	€ 205.495,36
B1	14	25	39	€ 27.101,37	€ 1.056.953,43
B3	49	83	132	€ 28.573,29	€ 3.771.674,28
C	53	199	252	€ 30.456,56	€ 7.675.053,12
D1	118	116	234	€ 33.046,12	€ 7.732.792,08
D3	26	16	42	€ 37.781,34	€ 1.586.816,28
DIR	6	6	12	€ 59.423,79	€ 713.085,48
Totale	**272**	**447**	**719**	_____	**€ 22.741.870,03**

Fonte: Regione Puglia, deliberazione di G.R. n. 952/2020

Le risorse del piano assunzionale utilizzabili per il 2020 sono state calcolate essenzialmente sulla base dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni avvenute nel 2019 e previste per il 2020 (pari ad € 22.028.784,55 per il personale del comparto e ad € 713.085,48 per quanto attiene alla dirigenza, compresi gli oneri e l'IRAP carico dell'ente), determinate dall'età media piuttosto elevata dei dipendenti regionali e dalle anticipazioni di fine rapporto determinate dalla cosiddetta "*quota 100*" (ancorché, in parte, compensate dalle nuove assunzioni). L'ammontare complessivo disponibile per il piano assunzionale 2020 del personale del

comparto è stato, dunque, originariamente calcolato in € 19.385.064,89, mentre l'ammontare complessivo disponibile per il piano assunzionale 2020 della dirigenza è risultato pari ad € 2.376.951,60.

Ai fini della predisposizione del piano assunzionale annuale, conseguente al piano dei fabbisogni triennale, l'ente ha rappresentato di aver tenuto conto di vari requisiti, quali nello specifico:

a) il rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei termini di trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), ai sensi dell'art. 9, commi 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies* del d.l. n. 113/2016 (tenuto conto, al riguardo, del maggior termine, avente scadenza al 30.06.2020, fissato per l'approvazione del rendiconto 2019, in conseguenza dell'emergenza pandemica da *Covid-19*);
b) rispetto del tetto della spesa per il personale, previsto dal comma 557 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, come integrato dall'art. 3, comma 5-*bis*, del d.l. n. 90/2014, che impone il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione citata (triennio 2011-2013);
c) previsione del posto vacante in dotazione organica ed avvenuta rideterminazione della dotazione stessa nell'ultimo triennio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;
d) accertamento dell'assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
e) inserimento del posto vacante nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale, *ex* art. 6 del d.lgs. n. 165/2001;
f) accertamento dell'assenza di graduatorie per profili analoghi (tranne posti di nuova istituzione) e di vincitori di concorso non assunti;
g) adozione del piano della *performance*, *ex* art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 150/2009;
h) adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive, sulla base delle previsioni dettate dall'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006 e dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;
i) situazione regolare dell'ente con riferimento agli obblighi in materia di certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. n. 66/2014;

l) avvenuta comunicazione dei piani del personale al sistema di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001.

La Regione ha inoltre comunicato che "*la spesa del Piano assunzionale, contenuta nei limiti della spesa di personale cessato nel 2019 e di quello che cesserà nel corso di quest'ultimo anno, rientra nei limiti della spesa del personale risultante nell'ultimo rendiconto approvato e parificato, e consente di non superare il valore soglia del 9,5% del rapporto della spesa complessiva del personale, rispetto alle entrate correnti (come definite dall'articolo 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2019, n. 258), assicurando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*".

La Regione Puglia ha altresì evidenziato come, nell'ambito del piano assunzionale per il 2020, le progressioni verticali dalla categoria B alla categoria C (riservate al personale già in servizio presso la medesima) siano state riservate a n. 66 unità, su un totale di assunzioni in categoria C pari a n. 223 unità; le progressioni verticali hanno rappresentato, dunque, il 29,6% del totale delle assunzioni in categoria C, collocandosi al disotto della soglia massima del 30% prevista dalla vigente normativa; analogamente, con riguardo alle assunzioni di personale in categoria D, la Regione ha affermato di aver rispettato i vincoli di legge previsti dal d.lgs. n. 75/2017: in primo luogo, infatti, con riferimento alle progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D, è stato evidenziato che su un totale di unità da assumere di n. 243, le progressioni sono state n. 72, ovvero il 29,63% (al disotto della soglia massima del 30% prevista dalla legge); si è poi proceduto alla stabilizzazione di n. 30 unità, numero che non supera il 50% del totale delle unità da assumere in base al piano assunzionale per il 2020 (collocandosi su una percentuale pari al 37,36%, se si considera l'importo complessivo di n. 273 unità, che comprende anche n. 30 unità da assumere mediante stabilizzazione); relativamente all'assunzione di n. 40 dirigenti, è stato evidenziato il rispetto della soglia massima di legge, pari al 50%, prevista per la riserva di posti a favore del personale interno nell'ambito delle procedure concorsuali.

In sede di c.d. preparifica, la Regione – sulla scorta di quanto rilevato con l'istruttoria svolta da questa Sezione regionale di controllo – ha affermato che le procedure di stabilizzazione, almeno per quanto riguarda l'ARIF., non comportano un aumento dei costi del personale.

In relazione alle procedure di stabilizzazione sopra menzionate, tuttavia, come già ricordato in sede di relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio 2019 ed in sede di c.d. preparifica, questa Sezione regionale di controllo, nel considerare che la previsione delle assunzioni dirette costituisce una rilevante eccezione al

principio del concorso pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione, la cui inderogabilità è stata più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale, rileva tuttavia che, per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare, sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 26.11.2014, "Mascolo e altri", resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), la deroga al principio del pubblico concorso – se contenuta entro ragionevoli norme di carattere eccezionale e transitorio, funzionali al buon andamento e a straordinarie esigenze di interesse pubblico – possa rinvenire adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare la peculiare situazione dei lavoratori che, per anni e magari decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della Pubblica Amministrazione a causa dell'utilizzo abusivo dei contratti di lavoro flessibile. Su tale tematica si registra il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che, a fronte di speciali disposizioni volte ad autorizzare la stabilizzazione del personale precario, ha fermamente censurato l'illegittimità di norme che genericamente disponevano il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, "*perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009)*" (Corte costituzionale, sentenza n. 277/2013, par. n. 6.3.1).

Per tali ragioni, il Collegio invita ancora una volta la Regione Puglia e le relative articolazioni organizzative a volersi pedissequamente attenere ai princìpi *ut supra* indicati nella materia delle assunzioni di personale svolgente la propria attività nell'ambito dell'ente e delle Agenzie regionali.

14.5 I piani assunzionali per il 2021 ed il 2022 e lo stato di attuazione dei piani assunzionali per gli anni 2018, 2019 e 2020 della Regione Puglia

Con deliberazione di Giunta regionale n. 2172/2020 si è evidenziato che, in sede di conferenza dei direttori di Dipartimento dell'ente, è stata effettuata la rivisitazione del Piano assunzionale della Regione per il 2021, tenuto conto delle (ulteriori) cessazioni dal servizio rilevate al 17.12.2020 e di quelle previste per il 2021, quali si evincono dal seguente prospetto:

Categorie	Ulteriori cessazioni 2020 non preventivate	Cessazioni previsione	Cessazioni per progressioni verticali	Totale cessazioni vincolo anno 2021	Importo unitario	Previsione capacità assunzionale anno 2021
A	2	2	/	4	€ 25.686,92	€ 102.747,68
B1	/	58	66	124	€ 27.101,37	€ 3.360.569,88
B3	/	/	/	0	€ 28.573,29	€ 0,00
C	/	68	72	140	€ 30.456,56	€ 4.263.918,40
D1	/	63	/	63	€ 33.046,12	€ 2.081.905,56
D3	/	/	/	0	€ 37.781,34	€ 0,00
Giornalista	/	1	/	1	€ 91,701,48	€ 91.701,48
Dirigenti	1	4	/	5	€ 59.423,79	€ 297.118,95
TOTALE	3	196	138	337	/	€ 10.197.961,95

Fonte: DGR n. 2172/2020

All'importo di € 10.197.961,95, quale previsione della capacità assunzionale per l'anno 2021 deve sommarsi l'importo di € 979.853,54, corrispondente alla quota di capacità assunzionale per il 2020 non utilizzata (ai sensi della deliberazione di GR n. 952/2020), per un importo complessivo disponibile per nuove assunzioni pari ad € 11.177.815,79; sulla base della rideterminata capacità assunzionale per il 2021, è stata conseguentemente elaborata la previsione assunzionale per il medesimo anno, illustrata dal seguente prospetto:

Categoria e tipo di assunzioni	Unità	Importo unitario	Importi
B – progressioni verticali da A a B1 art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017	7	€ 25.686,92	€ 179.808,44
B1 – procedura assunzionale	18	€ 25.686,92	€ 462.364,56
B3 – operatori telefonici per implementazione 112	43	€ 28.573,29	€ 1.228.651,47
C – progressioni verticali da B a C art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017	40	€ 30.456,56	€ 1.218.262,40
C – mediante procedura concorsuale	147	€ 30.456,56	€ 4.477.114,32
D – progressioni verticali da C a D art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017	26	€ 33.046,12	€ 859.199,12
D – mediante procedura concorsuale	66	€ 33.046,12	€ 2.181.043,92
D – stabilizzazioni	8	€ 33.046,12	€ 264.368,96
Dirigenti	5	€ 59.423,79	€ 297.118,95
TOTALE COMPLESSIVO	360	/	€ 11.167.932,14

Fonte: DGR n. 2172/2020

A fronte di una capacità assunzionale per il 2021 di € 11.177.815,79, la Regione ha programmato una spesa presunta di € 11.167.932,14, con un avanzo di € 9.883,56.

È stata altresì determinata la capacità assunzionale e la previsione assunzionale per l'anno 2022, come risulta dal seguente prospetto:

Categorie	Unità	Importo Unitario	Totale
A	5	€ 25.686,92	€ 128.434,60
B	35	€ 27.101,37	€ 948.547,95
C	36	€ 30.456,56	€ 1.096.436,16
D	39	€ 33.046,12	€ 1.288.798,68
Dirigenti	1	€ 59.423,79	€ 59.423,79
Totale	116	/	€ 3.521.641,18

Fonte: DGR n. 2172/2020

All'importo di € 3.521.641,18, quale capacità assunzionale prevista per il 2022, vanno a sommarsi € 9.883,56, quale avanzo della capacità assunzionale del 2021 non utilizzata, determinando un totale disponibile per le nuove assunzioni pari a € 3.531.524,74.
La previsione assunzionale per il 2022, conseguentemente, è determinata come segue:

Categoria e tipo di assunzioni	Unità	Importo unitario	Importi
B3 – operatori telef. per implementaz.112	38	€ 28.573,29	€ 1.085.785,02
C – progr.vert.da B a C (art. 22, c. 15 d.lgs. 75/2017)	10	€ 30.456,56	€ 304.565,60
C – mediante procedura concorsuale	26	€ 30.456,56	€ 791.870,56
D – progr.vert.da C a D (art. 22, c. 15, d. lgs. 75/2017)	11	€ 33.046,12	€ 363.507,32
D – mediante procedura concorsuale	28	€ 33.046,12	€ 925.291,36
Dirigenti	1	€ 59.423,79	€ 59.423,79
Totale complessivo	114	/	3.530.443,65

Fonte: DGR n. 2172/2020

A seguito di specifica richiesta di questa Sezione regionale di controllo, la Regione Puglia ha fornito una tabella riepilogativa dello stato di attuazione dei piani assunzionali per gli anni 2018, 2019 e 2020, alla data del 25.05.2021, di seguito riportata:

Stato di Attuazione Piani assunzionali 2018/ 2019/ 2020 al 25/05/2021				
Piano Assunzionale	**Procedure previste**	**Numero previsto**	**Numero assunzioni**	**Stato della procedura**
2018	Assunzione Ripam Catg D	5	5	Procedura conclusa
2018	Stabilizzazione TD	285	284	Procedura conclusa
2018	Assunzioni obbligatorie Catg B (L.68/99)	25	25	Procedura conclusa
2018	Assunzione catg C mediante mobilità e scorrimento graduatorie	16	14 (10 Scorrimento grad C 4 mobilità)	Procedura conclusa
2018	Assunzione Catg D mediante mobilità propedeutica e Scorrimento Ripam	55	55 (28 Ripam 27 Mobilità)	Procedura conclusa
2018	Assunzione Catg D da amministrazione provinciale a seguito di sentenze	3	3	Procedura conclusa
2018	Concorso pubblico previo espletamento mobilità Catg D con posti riservati al personale CoCoCo (art. 20 co. 2 dlgs 75 /2017)	6	0	Procedura non avviata e non riproposta nei piani assunzionali successivi
2018	Progressioni Verticali da B a C	4	0	Progressione da B a C avviata con D.D. 947 del 28/07/2020
2018	Progressioni vericali da C a D	12	0	Progressione da C a D avviata con D.D. 948 del 28/07/2020
2018	Ex Cnos Lecce (Catg C, B, A)	7	7	Procedura conclusa
2018	Dirigenti a tempo indeterminato (Assunzione per Mobilità)	9	9	Procedura conclusa
2018	Dirigenti a tempo determinato ex art. 19	4	4	Procedura conclusa
2019	25 unità Catg B prioritariamente Scorrimento DD 31/2017	25	24	24 assunzioni mediante scorrimento
2019	6 unità Catg B Assunzioni ex l. 113/1985	6	6	Procedura conclusa
2019	16 unità CAT. C mediante concorso pubblico previa Mobilità	16	16	Procedura conclusa posti coperti integralmente con mobilità
2019	Catg C Progressioni Verticali da B a C art. 22 co. 15 D.lgs. 75/2017	7	0	Progressione da B a C avviata con D.D. 947 del 28/07/2020
2019	Catg C procedura concorsuale riservata art. 20 co. 2 Dlgs 75/2017	12	0	Procedura non avviata e non riproposta nei piani assunzionali successivi
2019	Stabilizzazione co co co D art. 20 co. 2 D.lgs 75/2017	15	0	Procedura non avviata e non riproposta nei piani assunzionali successivi
2019	Scorrimento graduatoria Ripam Catg D	257	118	Procedura conclusa con esaurimento graduatoria
2019	Mobilità su graduatoria Ripam	257	47	Procedura non ancora conclusa
2019	Progressioni Verticali da C a D	63	0	Progressione da C a D avviata con D.D. 948 del 28/07/2020
2019	Catg D art. 26 CCNL 2000	1	1	Procedura conclusa
2019	14 unità a T.I. MOBILITA' - DIRIGENTE	14	13	Procedura non ancora conclusa
2019	Dirigente art. 19 co. 6 con fondi vincolati	1	1	Procedura conclusa
2020	125 unità di catg B3 di cui: 45 Operatori telefonici 20 Autisti mobilità 60 esecutori	125	0	Mobilità Autisti Procedura conclusa andata deserta e altre procedure non avviate
2020	n. 223 unità di catg C di cui: 66 Progressioni Verticali da B a C 24 unità art. 30 d.lgs. 165/2001 133 unità mediante concorso	223	0	Progressione da B a C avviata con D.D. 947 del 28/07/2020 e altre procedure non avviate
2020	n. 243 unità di catg D di cui: 72 unità per Progressioni Verticali da C a D 28 unità per mobilità 143 procedura concorsuale	243	0	Progressione da C a D avviata con D.D. 948 del 28/07/2020 e altre procedure non avviate
2020	n. 30 unità Catg D procedura concorsuale riservata art. 20 Dlgs 75/2017	30	0	Procedura avviata con DD. 946 del 28/07/2020
2020	40 unità dirigenziali di cui 8 per mobilità e 32 per concorso	40	0	Procedura non avviata
2020	5 unità catg D TD su bilancio vincolato Sezione Sicurezza	5	5	Procedura conclusa
2020	8 unità catg D TD su bilancio vincolato Audit	8	0	Procedura in fase di avvio

14.6 La situazione del personale nelle Agenzie regionali

Nell'ambito delle **Agenzie della Regione Puglia**, si riscontra la seguente situazione relativa alla **dotazione organica**:

Agenzie regionali	Personale al 31/12/2019	Ingressi 2020	Cessazioni 2020	Personale al 31/12/2020
ARIF – Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali	915	/	(44)	871
ARPA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente	396	114	(33)	477
ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione	11	2		13
ASSET – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile e del Territorio (ex AREM)	12	53	(8)	57
ADISU – Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario	62	9	(5)	66
PUGLIAPROMOZIONE – Agenzia Regionale del Turismo	78	22	(26)	74
ARESS – Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale	35	11	(1)	45
ARPAL Puglia – Agenzia Regionale per le politiche attive del Lavoro	0	1	/	1
TOTALE	1.509	212	117	1.604

Fonte: Nota prot. 542/21 del 22.02.2021 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia

Con riferimento ai **piani per i fabbisogni del personale predisposti dalle varie Agenzie regionali**, ovvero ADISU Puglia (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), ARESS (Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia), ARIF (Agenzia Regionale per le Attività irrigue e forestali), ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente), ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro), ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) e Puglia Promozione (Agenzia Regionale del Turismo), si evince la situazione che verrà meglio esposta *infra*. Non sono stati forniti dati, invece, in merito ad altre agenzie regionali, quali, nello specifico, ASSET (Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio) e le ARCA (Agenzie regionali per la casa e l'abitare) Nord Salento, Puglia centrale, Capitanata, Sud Salento e Jonica, nonché per altri enti strumentali, pur inseriti nel perimetro di consolidamento (cfr., al riguardo, deliberazione di GR n. 505/2021, recante il bilancio consolidato della Regione Puglia per l'esercizio 2020)); successivamente, unitamente alle memorie della Regione, sono stati inviati i piani dei fabbisogni di personale delle Agenzie regionali per la casa e l'abitare.

ADISU PUGLIA

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29.4.2020, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 ed il piano assunzionale per l'anno 2020.

Il *budget* assunzionale è stato determinato nel modo seguente:

Anno 2019	€ 575.128,68 (somma tra i resti dell'ultimo quinquennio, i risparmi da cessazioni avvenute nel 2018 ed i risparmi da cessazioni nel 2019)
Anno 2020	€ 0,00 (nel corso del 2020 non sono stati previsti pensionamenti, salvo quelli su base volontaria per effetto della c.d. "Quota 100", non programmabili in fase di stesura del Programma del fabbisogno triennale 2019/2021)
Anno 2021	€ 65.556,07 (determinato dal conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità da parte del personale dipendente)

Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU n. 15/2020

In attuazione della programmazione triennale e del piano assunzionale 2019, si è provveduto al reclutamento (già completato o ancora in via di definizione) delle seguenti unità di personale:

PROFILO	**UNITÀ**	**SPESA**
Dirigenti	**2**	**€ 86.621,80** (reclutate mediante concorso in fase di espletamento)
Cat. D	**10**	**€ 239.800,90** (di cui n. 3 assunti per mobilità n. 4 unità assunte mediante concorso in espletamento e n. 2 unità provenienti da progressione verticale, di cui 1 reclutata e 1 ancora in fase di reclutamento)
Cat. C	**9**	**€ 198.351,63** (di cui n. 2 assunti per mobilità e n. 7 reclutate mediante concorso in via di espletamento)
Cat. B	**2**	**€ 39.073,82** (di cui n. 1 assunta per mobilità e n. 1 reclutata mediante selezione in corso presso il C.P.I. di Lecce)
TOTALE (spesa preventivata per assunzioni anno 2019)		**€ 563.848,15** (residui non impegnati **€ 11.280,53**)
TOTALE SPESA EFFETTIVA SOSTENUTA 2019 (escluse le mobilità in entrata)		**€ 404.312,74**

Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU n. 15/2020

Dal seguente prospetto, invece, risultano i dati relativi alle procedure di reclutamento concluse o in corso, a valere sul *budget* 2019:

PROCEDURE CONCLUSE O IN CORSO SU BUDGET 2019		
PROFILO	**UNITÀ**	**BUDGET**
Dirigenti	2	**€ 86.621,80** (concorso *in itinere*)
Cat. D	6	**€ 143.880,54** (di cui n. 4 unità reclutate a mezzo di concorso in fase di svolgimento e n. 2 unità a mezzo di progressioni verticali)
Cat. C	7	**€ 154.273,49** (di cui n. 7 reclutate a mezzo di concorso in fase di svolgimento)
Cat. B	1	**€ 19.536,91** (unità reclutata a mezzo di selezione *in itinere* presso il C.P.I. di Lecce).
Totale		**404.312,74**

Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU n. 15/2020

Alla luce di tali dati, è stata calcolata la capacità assunzionale inutilizzata del 2019, pari ad € 170.815,94, così determinata:

TOTALE spesa preventivata per assunzioni nel 2019	€ 563.848,15 –
TOTALE spesa effettivamente sostenuta nel 2019 (esclusa la mobilità in entrata)	€ 404.312,74 =
RESIDUO disponibile di spesa per il 2019	€ 159.535,41 +
RESIDUI disponibili rimanenti	€ 11.280,53 =
TOTALE spesa residua 2019	**€ 170.815,94**

Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU n. 15/2020

Al predetto importo di spesa residua disponibile del 2019, pari ad € 170.815,94, peraltro, va sommato l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio nel corso del 2020, pari ad € 105.194,03, come di seguito evidenziato:

Budget assunzionale 2020 ricalcolato per pensionam.e cessaz.servizio su base volontaria per c.d. "Quota 100"		
DIPENDENTE	CAT.	BUDGET
Collaboratore	B	€ 19.536,91
Istruttore	C	€ 22.039,07
Istruttore	C	€ 22.039,07
Collaboratore	B	€ 19.536,91
Cat. C per progressione verticale nella cat. D (nel Piano Assunzionale 2020 è stata prevista la progressione verticale nella cat. D riservata al personale interno)	C	€ 22.039,07
TOTALE		**€ 105.194,03**

Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU n. 15/2020

Sommando l'importo della residua spesa disponibile del 2019 con quello dei risparmi di spesa realizzati nel 2020 si ottiene l'ammontare complessivo di € 276.006,97, corrispondente

al *budget* assunzionale per il 2020; alla luce di tale *budget* assunzionale, l'Agenzia ha approvato il rispettivo piano assunzionale per il 2020, così determinato:

Piano assunzionale anno 2020 (importo spendibile € 276.006,97)		
PROFILO	UNITÀ	COSTO UNITARIO
Dirigenti		€ 43.310,90
Cat. D	n. 4 (di cui n.1 per progressione verticale interna)	€ 95.920,36 (€ 23.980,09 * 4)
Cat. C	n. 7	€ 154.273,49 (€ 22.039,07 * 7)
Cat. B	n. 1	€ 19.536,91
TOTALE		**€ 269.730,76** (di cui resti pari ad € 6.276,21)

Fonte: deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU n. 15/2020

Per il 2021, l'Agenzia ha calcolato un *budget* assunzionale pari ad € 65.556,07, così determinato:

Budget assunzionale 2021 (determinato dalle cessazioni dal servizio per effetto dei pensionamenti per vecchiaia/anzianità di servizio)		
CESSAZIONI 2021	CAT.	SPESA
Istruttore	C	€ 22.039,07
Collaboratore	B	€ 19.536,91
Istruttore Direttivo	D	€ 23.980,09
TOTALE		**€ 65.556,07**

Per il 2022 l'Agenzia non ha definito alcun *budget* assunzionale, stante le novità normative introdotte in materia di vincoli assunzionali con art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 ed il relativo decreto ministeriale di attuazione del 3 settembre 2019.

ARESS PUGLIA

Per quanto concerne l'ARESS Puglia, con deliberazione del direttore generale n. 354/2019 del 23.12.2019 è stato approvato il piano del fabbisogno di personale dell'Agenzia per il triennio 2020-2022 e la correlata relazione, attestando esplicitamente che lo stesso è risultato compatibile con il limite di spesa previsto dalle vigenti normative di settore.

Dal prospetto allegato alla delibera si evince che per l'anno 2020 è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato di n. 28 unità (per un costo complessivo di € 1.300.418,09), per l'anno 2021 l'assunzione di n. 5 unità (per il costo complessivo di € 199.435,24) e per l'anno 2022 l'assunzione di n. 2 unità (per il costo complessivo di € 74.720,89).

Le modalità di assunzione previste, al riguardo, consistono nell'attingimento a graduatorie di altri enti, nei concorsi esterni (eventualmente con riserva per il personale già di ruolo), nella mobilità *ex* art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e nella stabilizzazione ai sensi del d.lgs. n. 75/2017: la legittimità di tale ultima forma di assunzione, come già ricordato *supra*, è soggetta al rispetto di ben determinati vincoli (cfr. par. n. 11.4).

Il piano assunzionale 2020 prevede, altresì, il comando in entrata di un dirigente medico, per l'importo di € 92.035,00 e l'assunzione a tempo determinato di un direttore di struttura complessa e di un direttore dell'area di direzione amministrativa, per l'importo complessivo di € 159.790,00. Nella relazione allegata alla deliberazione in esame, l'Agenzia evidenzia che, "*in quanto ente di nuova istituzione (…), il legislatore nazionale, all'art. 9, c. 36, del d.l. 78/2010, deroga alle ordinarie normative vincolistiche in materia di assunzioni di personale ed autorizza, per il primo quinquennio di attività degli enti di nuova istituzione, nuove assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo (…). L'Agenzia, tuttavia, non può ricoprire, in concreto, tutti i posti previsti nella nuova dotazione organica complessiva dell'ente, pur necessari all'ottimale funzionamento delle attività, dovendo rispettare un secondo limite, imposto dal menzionato art. 9, c. 36, del DL n. 78/2010, ovvero la possibilità di realizzare nuove assunzioni nel limite complessivo del 60% della dotazione organica – oggi intesa quale articolato generale della programmazione dei fabbisogni di personale dell'Ente*". La relazione aggiunge che "*per "entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo" sono da intendersi, per l'Agenzia, quelle entrate derivanti dall'assegnazione per la gestione ed il funzionamento delle attività ordinarie di ARESS, sia con riferimento alle politiche per la salute (cd. assegnazione indistinta), sia per le politiche sociali (fondi rivenienti dai capitoli del bilancio regionale a ciò destinati)*".

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'Agenzia quantifica, dunque, le entrate correnti previste per il triennio di riferimento (2020-2022) in € 5.500.000,00; tuttavia, ai fini del calcolo dei citati vincoli di finanza pubblica, l'Agenzia ha deliberato di considerare l'importo base di € 3.000.000,00, corrispondente all'assegnazione indistinta "storica", già presa come riferimento nel piano triennale 2018/2020 approvato con deliberazione di GR n. 1069/2018. A seguito di apposita richiesta istruttoria integrativa di questa Sezione regionale di controllo, l'ARESS ha fornito il seguente prospetto, volto a dimostrare il rispetto dei limiti di spesa per le nuove assunzioni:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	COSTO UNITARIO POTENZIALE LORDO	PREVISIONE ANNO 2020 PTFP 2020-2022							NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2020 RENDICONTAZIONE PTFP 2020-2022		
			NUMERO TOTALE	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ	AREA E-HEALTH	AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	AREA VALUTAZIONE E RICERCA	SPESA DA IMPUTARE ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA (A)	NUMERO TOTALE EFFETTIVO	IMPIEGO EFFETTIVO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA (B)	SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE E CONSUNTIVO (A) - (B)
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - ingegnere gestionale	D	34.459,91 €	2	1				1	68.919,82 €	1	34.459,91 €	34.459,91 €
Collaboratore prof.le Tecnico - esperto in farmacia/chimica e tecnologie farmaceutiche	D	34.459,91 €	1					1	34.459,91 €			34.459,91 €
Collaboratore tecnico prof.le informatico	D	34.459,91 €	3				3		103.379,73 €			103.379,73 €
Collaboratore tecnico prof.le statistico	D	34.459,91 €	5				5		172.299,55 €	4	137.839,64 €	34.459,91 €
Collaboratore prof.le assistente sociale	D	34.459,91 €	1	1					34.459,91 €			34.459,91 €
Collaboratore Amm.vo prof.le	D	34.459,91 €	6			6			206.759,46 €	6	206.759,46 €	0,00 €
CPS - infermiere cat D	D	34.459,91 €	1					1	34.459,91 €			34.459,91 €
Dirigente Amministrativo	dirigente	61.595,60 €	4			4			246.382,40 €			246.382,40 €
Dirigente SPTA	dirigente	61.595,60 €	2	1	1				123.191,20 €			123.191,20 €
Dirigente Medico	dirigente	92.085,40 €	3	1	1			1	276.106,20 €			276.106,20 €
DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA			28	1.300.418,09 €						11	379.059,01 €	921.359,08 €

Fonte: ARESS Puglia, nota prot. 1511 del 20.05.2021

Dal predetto prospetto si evince che della spesa programmata per nuove assunzioni per il 2020, pari ad € 1.300.418,09, è stato effettivamente impiegato solo l'importo di € 379.059,01, con un residuo inutilizzato di € 921.359,08. L'ARESS, al riguardo, con nota prot. 1511 del 20.5.2021, ha sottolineato come, sia in termini di dotazione organica numerica, sia in termini di dotazione organica finanziaria, le nuove assunzioni per ciascun anno del triennio 2018-2020 siano state notevolmente inferiori rispetto a quanto previsto dai piani triennali dei fabbisogni di volta in volta vigenti e, dunque, risulti essere stato pienamente rispettato sia il limite del 50% annuo, pari ad € 1.500.000,00, sia il limite del 60% nel quinquennio 2018-2022 (pari ad € 2.600.250,00), conformemente al summenzionato art. 9, comma 36, del d.l. n. 78/2010. Nella relazione allegata al programma triennale del fabbisogno adottato con deliberazione del direttore generale n. 354/2019, peraltro, si evidenzia che lo stesso è stato elaborato secondo le linee guida dettate con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'8.5.2018 (recante "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*"). Si è attestato, altresì, che il piano è conforme alle esigenze funzionali, organizzative e gestionali dell'Agenzia, rilevate sulla base degli effettivi fabbisogni dei settori, e che le modificazioni operate con il provvedimento sono da ritenersi compiuto assolvimento degli adempimenti periodici previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001. È stato dichiarato, inoltre, che per la stesura del piano i dirigenti dell'Agenzia, ciascuno per la rispettiva struttura, hanno effettuato la

ricognizione delle eccedenze di personale e che, ai sensi dell'art. 33 del citato d.lgs. n. 165/2001, non sussistono situazioni di sovrannumero o di eccedenza di personale; tuttavia, si è rappresentato che, all'atto dell'adozione del Piano, non risultava ancora approvato il Piano delle *performance* 2020-2022 (adottato con successiva deliberazione n. 203/2020 del 17.9.2020). Nello specifico, le decisioni assunzionali assunte dall'Agenzia con il piano in esame sono state le seguenti:

1) stabilizzazione di precari, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017. Al riguardo, l'Agenzia ha rappresentato di aver effettuato la verifica del personale in sovrannumero, ai sensi dell'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, per n. 10 posti di categoria D, profilo "Collaboratore Amministrativo Professionale"; tali verifiche hanno dato esito negativo e, pertanto, con deliberazione del direttore generale n. 13/2018, è stato pubblicato apposito avviso finalizzato al superamento del precariato in seno all'Agenzia; a seguito di detto avviso si è proceduto alla stabilizzazione di n. 2 unità di collaboratori amministrativi professionali di categoria D (su un totale di n. 6 assunzioni previste per il 2020);

2) reclutamento a mezzo di concorso pubblico. Sul punto, nella relazione in esame si precisa che l'Agenzia ha inteso reclutare, al fine di ricoprire i posti connessi alla nuova organizzazione aziendale, una serie di figure professionali, come indicate nel suesposto prospetto del fabbisogno di personale; per la maggior parte delle figure da reclutare si è, dunque, inteso indire concorsi pubblici, dato atto che nel 2019 si sono concluse infruttuosamente le procedure di mobilità per le medesime professionalità;

3) attingimento a graduatorie di altri enti. Al riguardo, nella relazione è manifestata l'intenzione dell'Agenzia di reclutare personale anche tramite utilizzo, a seguito di convenzioni, di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti – in applicazione della giurisprudenza maggioritaria, che esprime preferenza per siffatta procedura rispetto all'indizione di ordinari concorsi – al fine di sopperire alle impellenti esigenze di reclutamento di personale, in relazione al quale, nel corso del 2019, sono state esperite infruttuosamente le procedure di mobilità, in relazione a varie figure, quali collaboratori tecnici professionali (es. n. 1 ingegnere clinico, n. 1 archivista documentarista, n. 1 biotecnologo, n. 1 ingegnere gestionale, n. 1 esperto in farmacia/chimica e tecniche farmaceutiche, *cfr.* deliberazione del direttore generale n. 192/2018), n. 2 collaboratori amministrativi professionali, con profilo di assistenti sociali (*cfr.* deliberazione del direttore generale n. 205/2018), dirigenti professionali,

tecnici e amministrativi (*cfr.* deliberazione del direttore generale n. 206/2018). L'Agenzia ha altresì rappresentato che, in esito alle procedure concorsuali già espletate nel 2019, avrebbe proceduto all'immissione in ruolo dei relativi vincitori, per le posizioni di collaboratori amministrativi professionali di categoria D (cfr. deliberazione del direttore generale n. 131/2019, relativa all'attingimento a graduatorie di altri enti), n. 3 collaboratori tecnico-statistici di categoria D (cfr. deliberazione del direttore generale n. 77/2019), n. 1 direttore di struttura complessa, con incarico quinquennale di direttore dell'Area *E-Health* (cfr. deliberazione del direttore generale n. 28/2019).

ARIF PUGLIA

Con deliberazione commissariale n. 191/20 del 20.4.2020, l'ARIF Puglia, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico ad essa affidato, ha approvato l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 ed i relativi piani assunzionali per gli anni 2020, 2021 e 2022. Dai dati riportati nella deliberazione in esame – tenendo conto che il personale dell'ARIF si divide in due categorie (una parte assoggettata a CCNL idraulico-forestale, un'altra al CCNL enti e funzioni locali, cfr. l.r. n. 3/2010) – emerge la seguente situazione del fabbisogno di personale:

Personale inquadrato nel CCNL sistemazione idraulico – forestale

QUALIFICA	Posti in organico	Posti coperti	Posti vacanti
Operai a tempo indeterminato	785	714	71
Impiegati	68	31	37
Totale	**853**	**745**	**108**

Fonte: ARIF Puglia, deliberazione commissariale n. 191/2020

Le modalità assunzionali previste per il suddetto personale (in ambito CCNL idraulico forestale) sono individuate nelle seguenti:

- con riferimento agli operai a tempo indeterminato, richiesta di avviamento presentata ai centri per l'impiego competenti per territorio ed avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia; sulla base dei criteri indicati, il centro per l'impiego redige la graduatoria, la rende nota e la trasmette all'Agenzia;

- con riferimento gli impiegati, è previsto lo svolgimento di concorsi pubblici (con applicazione dell'art. 35, comma 3-*bis*, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001), previo espletamento di procedure di mobilità *ex* art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Personale inquadrato nel CCNL comparto Regioni – Autonomie locali

QUALIFICA	Posti in organico	Posti coperti	Posti vacanti
Dirigenti	7	1	6
Funzionari categoria D - Responsabili	34	3	31
Funzionari amministrativi e tecnici cat. D	51	6	45
Istruttori cat. C	102	5	97
Impiegati – esecutori cat. B	62	10	52
Operai cat. B	101	3	98
Impiegati cat. A	1	1	0
Operai cat. A	32	32	0
Totale posti in organico	**390**	**61**	**329**

Fonte: ARIF Puglia, deliberazione commissariale n. 191/2020

Le modalità assunzionali dei dirigenti prevedono bandi di mobilità *ex* art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, bandi di selezione a tempo determinato e l'applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 (in caso di esito negativo nell'applicazione di quest'ultima disposizione, è previsto lo svolgimento di concorsi pubblici per posti a tempo indeterminato) mentre per il restante personale è previsto:

- concorso pubblico, con applicazione dell'art. 35, comma 3-*bis*, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001;
- avviso di selezione mediante corso-concorso riservato al personale interno a tempo determinato, *ex* art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- bandi di mobilità *ex* art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. In caso di esito negativo degli stessi, è previsto lo svolgimento di concorsi pubblici con applicazione dell'art. 35, comma 3-*bis*, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001;
- concorsi ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 33/2017;
- richieste di avviamento presentate ai centri per l'impiego territorialmente competenti e avvisi di selezione pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Con la deliberazione indicata sono state altresì indicate le economie da cessazione del personale a tempo indeterminato, riassunte nel seguente prospetto:

Maggiore risorsa su 2016 riveniente da cessazioni non impegnate	*194.712,25*
Maggiori risorse su 2017 riveniente da cessazioni non impegnate	*346.589,60*
TOTALE ECONOMIE CESSAZIONI 2016/2017	*541.301,85*
Applicazione D.G.R. 1036/2015 – art. 11 c. 5 – **utilizzo 60% delle risorse derivanti da cessazioni a tempo indeterminato biennio 2016-2017**	324.781,11
Maggiore risorsa su 2018 riveniente da cessazioni - Applicazione D.G.R. 1417/2019 – art. 3, comma 2 – utilizzo 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 2018	450.012,36
Maggiore risorsa su 2019 riveniente da cessazioni - Applicazione D.G.R. 1417/2019 – art. 3, comma 2 – utilizzo 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 2019	1.049.028,18
TOTALE ECONOMIE DA CESSAZIONI UTILIZZABILI	***1.823.821,65***

Fonte: ARIF Puglia, deliberazione commissariale n. 191/2020

Le risorse finanziarie disponibili per le assunzioni nel 2020 sono così determinate:

APPLICAZIONE ART. 20, COMMA 3 D. LGS 75/2017	
Applicazione art. 20, comma 3 D. Lgs 75/2017 – somme già presenti in bilancio	3.386.483,18
Ex art. 6 L.R. 33/2017 – Personale proveniente dagli ex Consorzi di Difesa – somme già presenti in bilancio	1.072.668,11

Fonte: ARIF Puglia, deliberazione commissariale n. 191/2020

È stato altresì precisato che le economie da cessazioni utilizzabili sono state aumentate di € 3.386.483,18, in applicazione dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 75/2017, con contestuale e definitiva permanente riduzione del limite finanziario per le assunzioni flessibili, che scende ad € 11.397.824,82 annui.

Al riguardo, con nota prot. 41841 del 20.5.2021, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di questa Sezione regionale di controllo, si è sottolineato che le risorse finanziarie pari ad € 3.386.483,18, utilizzate per il superamento del precariato presente in ARIF, secondo il piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, sono aggiuntive rispetto a quelle rivenienti dalla ordinaria capacità assunzionale riveniente dal *turnover*; diversamente, le risorse pari ad € 1.823.821,65, rivenienti dall'ordinaria capacità assunzionale da *turnover* 2020 e pregressi, sono state interamente destinate al reclutamento di personale dall'esterno, come previsto dalle tabelle relative al piano triennale dei fabbisogni di personale. A sostegno di tale scelta gestionale,

l'Agenzia ha richiamato il parere n. 175 dell'1.9.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica e la sentenza del TAR Puglia – Bari n. 290/2021.

Con la medesima deliberazione n. 191 del 20.4.2020, si è altresì attestato espressamente che:

- la spesa programmata per l'esecuzione dei piani assunzionali 2020, 2021 e 2022 è pari ad € 5.883.028,24 per il 2020, ad € 750.435,24 per il 2021 e ad € 218.558,09 per il 2022. La spesa trova imputazione nei pertinenti capitoli del bilancio annuale di previsione 2020 e di quello pluriennale 2020/2022, destinati alla spesa per il personale dell'ente;
- la spesa complessiva annua del personale in servizio, al 31.12.2019, ammontava ad € 32.650.103,22 (compreso il costo delle unità da stabilizzare e dei contratti di lavoro flessibili del 2019), ponendosi dunque entro il limite di spesa del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, pari ad € 34.988.717,04;
- nel piano si fa riferimento ad una procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, la quale, tuttavia, non determinerebbe un aumento di risorse finanziarie, in quanto nel bilancio sarebbero già inserite le risorse necessarie per le retribuzioni del personale precario; ad ogni modo, con le predette stabilizzazioni, l'Agenzia assicura di garantire un adeguato e bilanciato accesso anche dall'esterno;
- la spesa autorizzata per le assunzioni nel provvedimento in esame verrà contabilizzata, nell'ambito delle annualità di riferimento, sulla base delle effettive cessazioni avvenute nell'anno precedente;
- la spesa autorizzata ed utilizzabile per le assunzioni previste in esecuzione dell'art. 6 della l.r. n. 33/2017, pari ad € 1.072.668,11, per delega di funzioni in materia di consorzi di difesa, deve intendersi neutra, in quanto correlata al trasferimento di funzioni e delle correlate risorse da parte della medesima Regione Puglia;
- la spesa riveniente, in quota parte, dai contratti per assunzioni flessibili da stipularsi nel 2020 non rientra nel tetto di spesa previsto dalla legge per tali assunzioni, di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii., in quanto i relativi oneri sono a carico dei Fondi europei PSR ovvero a valere su altri specifici finanziamenti;
- le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno di personale sono disposte senza alcuna condizione, risultando già approvato il bilancio pluriennale 2020/2022, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2020;

- l'Agenzia non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e risulta assicurata la programmata riduzione delle spese di personale, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia;
- la spesa derivante dalla programmazione contenuta nella deliberazione in esame rispetta i limiti per il personale in servizio e la spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente rispetta i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e ss., della l. n. 296/2006, in tema di contenimento della spesa di personale;
- non sono state riscontrate situazioni di sovrannumero o di eccedenza di personale, sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria.

Con la deliberazione in esame, peraltro, si è data espressa autorizzazione, per esigenze stagionali e temporanee e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro flessibile e di contenimento delle spese di personale, all'assunzione di personale in regime di somministrazione a tempo determinato, mediante agenzie di somministrazione affidatarie del relativo servizio, sulla base di apposito provvedimento. Si è precisato che tale spesa non rientra nel tetto per le assunzioni flessibili, di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in quanto gravante sui fondi europei già citati.

La deliberazione n. 191/2020, inoltre, fissa il limite annuo per le assunzioni flessibili, individuato dall'Agenzia nel valore di € 11.397.824,82, quale media riferita al triennio 2015/2017; tale limite è stato assunto dall'Agenzia quale parametro finanziario per gli anni successivi.

In merito all'inquadramento contrattuale del personale dell'ARIF, si rileva che, al punto n. 8 della deliberazione commissariale n. 191/2020, si afferma esplicitamente quanto segue: "*ai rapporti di lavoro che si instaureranno a seguito delle imminenti procedure di stabilizzazione ex art. 20 D.lgs. n. 75/2017, si applicherà il CCNL Funzioni locali del 21-05-2018. Tale conclusione discende dalla natura giuridica dell'ARIF, ente pubblico non economico operante come Agenzia della Regione Puglia e, per questo, riconducibile al campo di applicazione del predetto contratto collettivo alla luce dell'art. 4 CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali 2016/2018, secondo cui il CCNL Funzioni locali si applica al personale dipendente dalle "Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dagli stessi dipendenti". A tale conclusione non è di ostacolo l'art. 12-co. 2 quinquies L.R. 25-02-2010, n. 3 (introdotto dall'art. 23 L.R. 09-08-2017 n. 36), secondo cui "al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il CCNL per gli addetti ai*

lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale". Infatti, di questa norma occorre fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata. Posto che la definizione del trattamento normativo dei dipendenti pubblici rientra nella sfera dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 – co. 2 – lett. l) della Costituzione, la legge regionale in questione deve intendersi riferita al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, in ragione delle particolari modalità di acquisizione del medesimo, all'epoca non reclutato direttamente dall'ARIF mediante pubblico concorso. In sostanza, la norma ha inteso accompagnare la fase di "prima istituzione" dell'Agenzia (v. art. 12-co. 2 – della predetta L.R.), sollevandola dall'onere di reclutare ex novo il proprio organico. Viceversa, per i rapporti di lavoro di nuova costituzione, ossia quelli che sorgeranno d'ora in poi, per effetto del regolare espletamento di selezioni pubbliche, ivi comprese quelle connesse alle procedure di stabilizzazione, il regime derogatorio delineato dalla legge regionale cessa di avere efficacia e (ri)trova applicazione la regola generale, che assoggetta le pubbliche Amministrazioni alla contrattazione collettiva sottoscritta dall'ARAN per ciascun comparto (…). Ai rapporti di lavoro che si instaureranno, a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per effetto dell'art. 6 L.R. n. 33/2017 e per effetto dell'art. 35 D.lgs. n. 165/2001 e s.m. si applicherà il CCNL funzioni locali del 21-05-2018".

Con nota prot. 24660 del 17.4.2020, peraltro, il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia ha espresso parere favorevole sulla predetta deliberazione, raccomandando tuttavia di effettuare una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Con tale nota, nello specifico, il Collegio dei revisori ha attestato le seguenti circostanze:

- l'avvenuta rilevazione, con esito negativo, di eventuali eccedenze di personale o situazioni di esubero;
- il rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006;
- l'avvenuta certificazione della spesa di personale sostenuta nel 2019 dall'ARIF, ai sensi della deliberazione di GR n. 1417/2019, nel rispetto del limite di spesa riferito al triennio 2011/2013;
- la cessazione dal servizio di n. 108 unità tra il 2016 ed il 2018, di cui n. 23 inquadrate nel CCNL Funzioni locali e n. 85 nel CCNL idraulico – forestale;

- con il programma delle assunzioni per il triennio 2020/2021/2022 è stato rispettato il limite previsto per il lavoro flessibile, calcolato in conformità alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/2017, e pertanto il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel triennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l'adozione del programma di reclutamento, come sopra riportato.

Il Collegio dei revisori ha, altresì, verificato che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater* della l. n. 296/2006, è stato pari ad € 34.988.717,04, laddove la spesa di personale dell'Agenzia rilevata nell'esercizio 2018 è stata pari ad € 34.008.690,29 e nel 2019 ad € 32.650.103,22, come si rileva dalle relazioni sui costi del personale asseverate dai medesimi revisori nel 2019 e nel 2020.

Con riferimento al ricorso a contratti di lavoro flessibile, contemplato nella deliberazione commissariale n. 191/2020, in deroga ai vincoli di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in quanto finanziati con fondi dell'Unione europea, l'Agenzia, con la nota prot. 41841 del 20.5.2021 ha ribadito che trattasi di fattispecie previste nell'ambito del PSR (Piano di Sviluppo Rurale dell'Unione europea), di cui ARIF è organismo intermedio designato dall'Autorità di gestione della Regione Puglia per la realizzazione degli stessi: trattasi, in particolare, di assunzioni con la tipologia del lavoro in somministrazione, da utilizzare per gli interventi straordinari di ricostituzione del potenziale forestale e protettivi, finanziati con fondi rivenienti dal Programma di Sviluppo Rurale – FEASR della Regione Puglia, per l'esercizio 2020.

In sede di c.d. preparifica, la Regione – sulla scorta di quanto rilevato con l'istruttoria svolta da questa Sezione regionale di controllo – ha affermato che procederà a specifico esame (e revisione) della questione relativa all'applicazione del detto CCNL.

Con riferimento alla fattispecie rilevata di applicazione alle nuove assunzioni di un differente CCNL, il Collegio non può non evidenziare infatti come l'applicazione di un contratto nazionale di categoria in luogo di quello di un differente comparto possa determinare un ingiustificato incremento della spesa per il personale dell'Agenzia in esame, idoneo ad alterare gli equilibri economico-finanziari dell'ente regionale nel suo complesso. Inoltre, va rilevato come la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 15.7.2021 abbia ricordato che "*le procedure negoziali devono dispiegarsi «[n]el rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile» e delle prescrizioni inderogabili del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale*". Pertanto, il Collegio, nell'invitare in generale l'Agenzia in esame al

rispetto della normativa vigente in materia di (assunzione del) personale, si riserva di verificare la compatibilità e soprattutto gli effetti economici della rilevata modifica applicativa del CCNL di riferimento nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2021.

ARPA PUGLIA

Con deliberazione del direttore generale n. 698/19 del 31.12.2019, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, successivamente modificato con deliberazione del direttore generale n. 604/20 del 30.10.2020.

Il predetto piano triennale è sinteticamente riportato nei seguenti prospetti:

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 - ANNO 2020			
DESCRIZIONE VOCE	**PIANO EX 698/2019**	**NUOVE CESSAZIONI/RETTIFICHE 2020 - SPESA A REGIME**	**DISPONIBILITA' AGGIORNATE A REGIME**
Residuo 2019 da programmazione ex DDG 698/2019	320.976,81	-	320.976,81
Residuo 2019 programmazione ex DDG 698/2020 non eseguita	749.699,17	-	749.699,17
Altre Risorse Cessazioni 2020 (incluse ulteriori cessazioni non incluse nella DDG 698/2019)	258.695,58	395.428,02	654.123,60
TOTALE Risorse 2020	**1.329.371,57**	**395.428,02**	**1.724.799,58**

Anno 2020		**1.724.799,58**		
N. Posti	**Prof.Prof.le**	**Costo Unitario 2020**	**Spesa a programmazione ex 698/2019**	**Spesa a programmazione aggiornata**
1	Dirigente S.G.R.U.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	Dirigente Ingegnere per Gestione Tecnica e Manutentiva	60.000,00	60.000,00	60.000,00

1	Dirigente per Controllo di Gestione (ex Direzione Generale)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	Coadiutore amministrativo DAP LE	27.866,38	27.866,38	27.866,38
1	Assistente Amministrativo DG	31.812,75	31.812,75	31.812,75

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 - ANNO 2020				
N. Posti	**Prof.Prof.le**	**Costo Unitario 2020**	**Spesa a programmazione ex 698/2019**	**Spesa a programmazione aggiornata**
2	CTP . Ingegnere ambientale cat D DAP BA-BAT	34.590,11	69.180,22	69.180,22
1	Coll. Tecnico Professionale Ingegnere (Cat. D) DAP BR	34.590,11	34.590,11	34.590,11
1	CTP . Ingegnere ambientale cat D DS-STGE	34.590,11	34.590,11	34.590,11
1	CTP . Ingegnere ambientale cat D Bari (ex DS rimodulato)	34.590,11	37.196,49	34.590,11
1	Coll. Amm.vo - DA (Cat. D)	34.463,11	34.463,11	34.463,11
3	Ass. Amm.vi categorie protette (Cat. C) M. 2 Sede Bari (n. 1 Magarelli già assunto) +1 Sede	29.731,18	Non computabile nei limiti di Spesa	Non computabile nei limiti di spesa
1	Dirigente Ambientale per STGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	Dirigente Amministrativo per Patrimonio	60.000,00	60.000,00	60.000,00

1	Dirigente Ambientale Chimico	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	Dirigente Ambientale t.d. - profili vari per SAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	Assistente Amministrativo DA	31.812,75	31.812,75	31.812,75
3	Coll. Amm.vo (Cat. D) (1 DAP FG, 1 SGRU, 1 DAP BA)	34.463,11	103.389,33	103.389,33
1	Assistente Tecnico - Perito Chimico (Cat. C) DAP BARI	31.929,99	31.929,99	31.929,99
1	Dirigente Ambientale Chimico	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	Coadiutore amministrativo DS	27.866,38	27.866,38	27.866,38
1	Coll. Tecnico Professionale Biologo (Cat. D) DAP BA	34.590,11	34.590,11	34.590,11
1	Dirigente per Direzione	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	AT Perito chimico - C (1 Chimica alimenti Bari - Santoro. 1 Potenziamento Biologia alimenti DAP BA)	31.929,99	-	63.859,98

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 - ANNO 2020				
N. Posti	**Prof.Prof.le**	**Costo Unitario 2020**	**Spesa a programmazione ex 698/2019**	**Spesa a programmazione aggiornata**
1	CTP Ingegnere meccanico D (SOSTITUZIONE Giordano Costantino - ATEX DAB BR)	34.590,11	-	34.590,11
1	CTP Ingegnere civile/edile D (SOSTITUZIONE Millardi - SGTM)	34.590,11	-	34.590,11
1	CTP Biologo D (Potenziamento Biologia alimenti DAP BA)	34.590,11	-	34.590,11

1	AT Perito chimico - C (sostituzione cessati DAP BR)	31.929,99	-	31.929,99
1	CTP Ingegnere ambiente e territorio D (Integrazione organico DAP FG)	34.590,11	-	34.590,11
1	CAP DS (SGRU)	37.196,49	-	37.196,49
1	Ass. Amm.vi (Cat. C) categorie protette art. 18 legge 68/99 sede di Taranto	29.731,18	Non computabile nei limiti di spesa	Non computabile nei limiti di spesa
	TOTALI		**1.039.287,73**	**1.308.028,25**
RESIDUO/FABBISOGNO (-)				**416.771,33**

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 - ANNO 2021			
DESCRIZIONE VOCE	**PIANO EX 698/2019**	**NUOVE CESSAZIONI/RETTIFICHE 2021 - SPESA A REGIME**	**DISPONIBILITA' AGGIORNATE A REGIME**
Residuo 2020	416.771,33	-	416.771,33
Altre Risorse Cessazioni 2021	281.880,49	34.105,84	315.986,33
TOTALE Risorse 2021	**698.651,82**	**34.105,84**	**732.757,66**

Anno 2021		**732.757,66**		
N. Posti	**Prof.Prof.le**	**Costo Unitario 2020**	**Spesa a programmazione ex DDG 698/2019**	**Spesa a programmazione aggiornata**
4	T.P.A. (1 DAP FG, 2 DAP BARI, I DAP Lecce)	34.590,11	138.360,44	138.360,44
1	Assistente Tecnico - Perito Chimico (Cat. C) per DAP FG	31.929,99	31.929,99	31.929,99
1	Dirigente Ambientale Chimico	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1		60.000,00	60.000,00	60.000,00

	Dirigente Ambientale ingegnere per BA-BAT			
1	Dirigente Ambientale ingegnere per BA-BAT	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	CTP Ingegnere meccanico D (SOSTITUZIONE Bordasco - Impiantistico DAP FG)	34.590,11	-	34.590,11
1	TPA D (SOSTITUZIONE Monti - Servizio territoriale DAP FG)	34.590,11	-	34.590,11
1	AT Perito chimico - C (Chimica delle matrici ambientali in sostituzione Sgrignuoli DAP FG)	31.929,99	-	31.929,99
1	CTP Chimico D (Chimica delle matrici ambientali DAP FG)	34.590,11	-	34.590,11
1	CTP Chimico D (Chimica alimenti Bari - Diaferia)	34.590,11	-	34.590,11

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 - ANNO 2021				
N. Posti	**Prof.Prof.le**	**Costo Unitario 2020**	**Spesa a programmazione ex DDG 698/2019**	**Spesa a programmazione aggiornata**
1	Assistente amministrativo (sostituzione Mele, Bruno, Di Mauro, Cutrone SUPPORTO DIREZIONE DAP BA)	31.812,75	-	31.812,75
1	CTP Chimico D (potenziamento Rete Laboratori)	34.590,11	-	34.590,11
1	Assistente amministrativo (sostituzione Lacitignola SGP)	31.812,75	-	31.812,75
1	CAP Esperto contabile D (SGRU per trattamento economico)	34.463,11	-	34.463,11
1	CTP Biologo D (UAS/DS)	34.590,11	-	34.590,11
1	CTP Architetto per VIA	34.590,11	-	34.590,11

TOTALI	**350.290,43**	**722.439,80**
RESIDUO/FABBISOGNO (-)		**10.317,86**

AGGIORNAMENTO PIANIFICAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 - ANNO 2022			
DESCRIZIONE VOCE	**PIANO EX 698/2019**	**NUOVE CESSAZIONI/RETTIFICHE 2022 SPESA A REGIME**	**DISPONIBILITA' AGGIORNATE A REGIME**
Residuo/Fabbisogno (-) 2021	10.317,86	-	10.317,86
Altre Risorse Cessazioni 2022	191.036,73	-	191.036,73
TOTALE EVENTUALE DISPONIBILITA' LIMITE DI SPESA 2022	**201.354,59**	-	**201.354,59**

Con la deliberazione n. 698/19, in particolare, si è dato atto di quanto segue:

- la Regione Puglia, con deliberazione di GR n. 1036/2015 e n. 1417/2019, ha stabilito che la normativa di riferimento per l'Agenzia, in materia di spese del personale, è quella di cui alla l. n. 296/2006 e alla l. n. 191/2009, prevedendo altresì anche all'ARPA Puglia si applichi il regime normativo degli enti del servizio sanitario nazionale, quanto al contenimento delle spese di personale;
- con precedente deliberazione del direttore generale n. 68 del 30.12.2019, è stato verificato che l'Agenzia non si trovasse in condizioni di eccedenza di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con deliberazione del direttore generale n. 557/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 697/2017, l'Agenzia ha proceduto ad una ricognizione del proprio personale a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, *ex* art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Con deliberazione n. 711/2017, quindi, è stato approvato l'atto di programmazione triennale 2018-2020, in forza del quale si è provveduto, con successive deliberazioni direttoriali n. 634/2018 e 564/2019, alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti a tempo indeterminato – di complessive n. 48 unità di personale già a tempo determinato;

- la spesa programmata per l'esecuzione del piano triennale 2020-2022, soggetta al limite di spesa di cui alla l. n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, esclusa la spesa per le categorie protette e la spesa già attuata o in corso di attuazione per il c.d. "Piano Taranto", è stata quantificata dall'Agenzia in € 1.124.697,62 per il 2020 ed € 416.693,29 per il 2021, con un residuo di € 69.861,15 al 31.12.2021. L'Agenzia ha garantito che tale spesa trovava imputazione nei conti del proprio bilancio;
- il fabbisogno triennale di personale assume a riferimento essenziale, per il triennio 2020-2022, la dotazione organica dell'Agenzia, come ridefinita con deliberazione del direttore generale n. 177/2016. Nello specifico, tale dotazione organica dell'Agenzia prevede n. 830 posizioni lavorative, di cui n. 83 dirigenti e n. 747 unità di comparto.

Con successiva deliberazione direttoriale n. 604/2020, con cui si è provveduto a modificare il piano triennale del fabbisogno di personale originariamente approvato, è stato evidenziato come, per sopravvenute esigenze operative e per cessazioni non previste (ivi compresi i casi di collocamento a riposo di diversi dipendenti per effetto della c.d. "*quota 100*"), l'Agenzia ha riscontrato la necessità di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, aggiornando conseguentemente i profili professionali da reclutarsi con riferimento ai piani assunzionali 2019, 2020 e 2021.

Le risorse impegnate col piano triennale in questione sono pari a € 1.724.799,58 per l'anno 2020 e a € 722.439,80 per l'anno 2021.

A fronte di richiesta di chiarimenti circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per procedere alla stabilizzazione di personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, avvenuta in anni precedenti il 2020, l'Agenzia, con nota prot. 0039153 - 373 del 27.5.2021 ha comunicato di aver rispettato i requisiti previsti dalla vigente normativa (art. 20 del d.lgs. n. 75/2017), alla luce delle seguenti considerazioni:

a) l'Agenzia ha effettuato una ricognizione del personale a tempo determinato aventi i requisiti per la stabilizzazione, di cui al citato art. 20, nonché delle risorse disponibili per far fronte alle relative assunzioni a regime;
b) essa ha rispettato i vincoli alle spese di personale posti dalla l. n. 296/2006 (art. 1, comma 565), circostanza comprovata dal fatto che il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole in relazione alla certificazione di cui all'art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 75/2017;

c) l'Agenzia, con deliberazione del direttore generale n. 711 del 29.12.2017, aveva approvato l'atto di programmazione triennale 2018-2020 dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato, prevedendo in particolare le seguenti assunzioni:
   - per l'anno 2018, n. 48 assunzioni a tempo indeterminato, di cui n. 39 mediante stabilizzazione e n. 9 mediante concorso esterno o scorrimento di graduatorie di altri enti;
   - per l'anno 2019, n. 7 assunzioni mediante stabilizzazione;
   - per l'anno 2020, n. 3 assunzioni mediante stabilizzazione;

d) con deliberazione del direttore generale n. 634 del 21.12.2018, l'Agenzia ha attestato di aver dato corso alle procedure di mobilità collettiva *ex* art. 34-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, relativamente ai profili professionali interessati dal procedimento di stabilizzazione, con esito negativo;

e) i profili professionali interessati dal procedimento di stabilizzazione erano stati già inseriti nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020, come approvato con deliberazione del direttore generale n. 711 del 29.12.2017;

f) la spesa programmata per l'attuazione dei procedimenti di stabilizzazione risultava già prevista nella richiamata deliberazione n. 711/2017 e stanziata in sede di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 dell'Agenzia;

g) con deliberazione del direttore generale n. 642 del 28.12.2018, l'Agenzia ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e i piani assunzionali relativi a ciascuna di tali annualità.

ARPAL PUGLIA

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 2.3.2020, è stato deliberato di adottare il piano assunzionale 2020, a presidio delle attività istituzionali dell'ARPAL Puglia e delle relative articolazioni. Innanzitutto, con la deliberazione in esame si è attestato che l'ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con legge regionale n. 29/2018, dotato di personalità giuridica e piena autonomia, che opera a supporto della stessa Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive del lavoro.

Trattandosi di un ente di nuova istituzione, si afferma che, in fase di avvio, essa opererà avvalendosi esclusivamente del personale di cui all'art. 10 della l.r. n. 29/2018[100].

Essendo un ente di nuova istituzione, allo stesso si applica la disciplina speciale di cui all'art. 9, comma 36 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, e conseguentemente esso può effettuare nuove assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. La Regione Puglia nel corso del 2020 ha stanziato risorse finanziarie a favore dell'Agenzia per € 3.408.310,71 per il 2020, € 3.167.181,11 per il 2021 ed € 2.667.181,11 per il 2022 (in disparte le risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del d.m. n. 74/2019, in attuazione del piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego). In applicazione della predetta disciplina speciale di cui all'art. 9, comma 36 del d.l. n. 78/2010, l'Agenzia ha ritenuto di poter destinare teoricamente a nuove assunzioni € 1.704.155,35 per il 2020, € 1.583.590,55 per il 2021 ed € 1.333.590,55 per il 2022. Ad ogni modo, dovendo finanziare spese fisse e ricorrenti, legate al trattamento economico del personale dipendente, essa ha ritenuto di considerare, ai fini del ricorso alle nuove assunzioni, l'importo stabile meno consistente dei predetti finanziamenti regionali e, pertanto, quello di € 1.333.590,55 (ossia, il 50% delle entrate stanziate dalla Regione per il 2022). Da tale importo, tuttavia, si è ritenuto di dover detrarre € 854.364,18, a copertura del piano assunzionale per il 2019, con una somma conseguentemente disponibile per il 2020 pari ad € 479.226,37.

Per quanto concerne le assunzioni di personale destinato ai Centri per l'impiego, per n. 452 unità, l'ARPAL ha rappresentato che sono stati assegnati alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali € 31.615.770,52, in attuazione del d.m. n. 74/2019, ai fini del "*rafforzamento strutturale dei CPI nell'erogazione dei servizi destinati a tutti i soggetti utenti dei CPI*". L'assunzione delle predette unità lavorative è stata autorizzata con l'art. 1, comma 258 della l. n. 145/2018, con aumento della dotazione organica dell'Agenzia in questione.

[100] "*L'ARPAL si avvale, oltre che del personale delle Province, di personale trasferito, distaccato o comandato dalla Regione. Nell'ambito del processo di potenziamento della propria struttura, l'ARPAL può dotarsi di personale assunto tramite pubblica selezione in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro (…). In attuazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali*".

Riassuntivamente, con riferimento alle coperture finanziarie per le nuove assunzioni nel 2020, l'Agenzia ha fornito il seguente prospetto:

N. unità	Contratto	Fonte di finanziamento	Importo
128	Tempo det. 24 mesi	POC al PON SPAO	**€ 13.440.000,00**
53	Tempo det. 24 mesi	PON Inclusione	**€ 6.073.286,07**
452	Tempo ind.	Art. 2, lett. c), DM 74/2019	**€ 31.615.720,52**
248	Tempo ind.	Art. 2, lett. d), DM 74/2019	**€ 9.986.577,18**
10	Tempo ind.	Bilancio Agenzia	**€ 479.226,37**

Fonte: ARPAL deliberazione del Commissario straordinario n. 11/2020

Il piano assunzionale previsto per l'anno 2020 con deliberazione commissariale n. 11/2020 si articola nel modo seguente:

- n. 88 unità di personale a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, con il profilo di "Specialista in mercato e servizi per il lavoro", per un costo complessivo annuo (oltre trattamento accessorio), pari ad € 3.113.298,98 (a carico del Programma Operativo Complementare di cui al Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione);
- n. 40 unità di personale a tempo determinato di categoria C, posizione economica C1, con il profilo di "Istruttore mercato del lavoro", per un conto effettivo onnicomprensivo su base annua (oltre trattamento accessorio) pari ad € 1.357.218,20, a carico del Programma Operativo Complementare di cui al Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione;
- n. 53 unità di personale a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, con il profilo di "Specialista in sostegno all'inclusione attiva", per un costo complessivo annuo (oltre trattamento accessorio) pari ad € 1.857.516,89, a carico del Programma Operativo Nazionale Inclusione;
- n. 452 unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, con i seguenti profili professionali: n. 400 "istruttori mercato del lavoro"; n. 14 "tecnici informatici statistici"; n. 14 "tecnici informatici"; n. 18 "istruttori amministrativi"; n. 6 "istruttori contabili", per un costo complessivo pari ad € 14.445.126,32, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, lettera c), del d.m. 74/2019 (messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

- n. 10 unità di personale a tempo indeterminato, per i seguenti profili professionali: n. 4 "istruttori amministrativi" di posizione economica C1; n. 1 "istruttore contabile" di posizione economica C1; n. 4 "istruttori direttivi amministrativi" di posizione economica D1; n. 1 "istruttore direttivo contabile" di posizione economica D1, per un costo complessivo annuo (oltre trattamento accessorio) di € 333.016,27, a carico del bilancio ARPAL Puglia;
- n. 248 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 148 unità di posizione economica D1 e n. 100 unità di posizione economica C1, per un costo complessivo annuo (oltre trattamento accessorio) pari ad € 8.323.285,75, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 2, lett. d), del citato d.m. n. 74/2019.

Per la relativa assunzione, l'Agenzia ha deliberato di procedere a mezzo di selezioni pubbliche, subordinate al solo esito della procedura di cui all'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 (mobilità del personale).

A fronte dei costi suindicati, l'Agenzia, con la deliberazione in esame, ha dato atto che la provvista relativa alle assunzioni trova copertura finanziaria nei fondi esterni e/o trasferiti ed iscritti nelle apposite voci di costo (B9 e 20) del rispettivo bilancio.

Con successiva deliberazione commissariale n. 24 dell'11.5.2020, è stato peraltro adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, modificato con l'ulteriore deliberazione commissariale n. 62 del 18.9.2020. Con deliberazione n. 24/2020, in particolare, è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, come risultante dal seguente prospetto:

Ruolo/Categoria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Dirigenti	0	0	0
D	294	98	0
C	339	258	150
B	0	0	0
A	0	0	0

Fonte: ARPAL, deliberazione commissariale n. 24/2020

Conseguentemente, sono stati autorizzati i competenti uffici dell'ARPAL Puglia ad effettuare, anche in forma aggregata, le procedure di reclutamento a mezzo concorso pubblico per la graduale assunzione nel triennio delle unità di personale indicate.

Tale piano ha ottenuto parere favorevole del revisore unico dei conti dell'Agenzia.

Successivamente, con deliberazione commissariale n. 62 del 2020, si è deciso di rimodulare il piano assunzionale 2020, utilizzando gli spazi assunzionali e finanziari già autorizzati con precedenti provvedimenti del medesimo Commissario straordinario.

A tal riguardo, l'Organo di revisione, con condivisibile raccomandazione, ha ricordato all'Ente di porre in essere una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio, nonché di procedere all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale e delle procedure di reclutamento di personale presso i Centri per l'impiego in costanza di copertura finanziaria.

Il contingente di unità da reclutare, a seguito di rimodulazione del piano del 2020, è indicato nel seguente prospetto:

Ruolo/Categoria	**Profilo professionale**	**Riprogrammazione anno 2020**		
		Rivenienti Piano 2019	**T.I.**	**T.D.**
Dirigente	Amministrativo	1	1	1
Dirigente	Contabile	1	0	
D	Amministrativo	2	2	
D	Contabile	2	O	
C	Amministrativo	2	4	
C	Contabile	2	2	
B	Oratore	2	0	
A	//	0	0	
Totale		12	9	1
Spesa *x* anno		540.327,82 *	393.064,08*	26.257,28**
Totale rimodulazione 2020			419.321,36	
Totale spesa riprogrammata 2020		**959.649,18***		
Limite di spesa (art.9 c.36 DL 78/2010)		**854.364,18**	**479.226,37**	
		1.333.590,55		

* per un anno, oltre IRAP

** per tre mesi, oltre IRAP

Fonte: ARPAL, deliberazione del Commissario straordinario n. 62/2020

ARTI PUGLIA

Con il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, approvato con decreto presidenziale n. 7 del 13.7.2020, l'ARTI Puglia ha illustrato la propria dotazione organica, stabilita con delibera n. 1963 della Giunta regionale del 21.10.2008.

Tale dotazione è stata stabilita con la legge regionale di riordino dell'Agenzia, n. 4/2018, che la qualifica come ente strumentale della Regione Puglia ed ha previsto una dotazione organica minima pari a n. 25 unità di personale.

Della predetta dotazione organica, il personale che risultava in servizio alla data del 13.7.2020 è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	DOTAZIONE EFFETTIVA
D	13	9
Dirigenza	2	1
Totale	15	10

Fonte: ARTI Puglia – decreto del Presidente n. 7/2020

La dotazione organica non presenta dunque situazioni di sovrannumero o di eccedenza di personale. Per il triennio 2020-2022, l'Agenzia ha ravvisato la necessità di consolidare il proprio assetto in conformità al nuovo modello organizzativo dell'Agenzia, adottato dalla Regione Puglia con delibera della Giunta regionale n. 52/2020. Il fabbisogno generale di personale per un completo assetto organizzativo dell'ente, dunque, è di seguito rappresentato:

CATEGORIA	DOTAZIONE EFFETTIVA	PIANO ASSUNZIONALE COMPLESSIVO	DOTAZIONE A REGIME
D	9	16	25
Dirigenza	1	1	2
TOTALE	10	17	27

Fonte: ARTI Puglia – decreto del Presidente n. 7/2020

In conformità al suesposto piano triennale dei fabbisogni è stato elaborato il piano assunzionale per il 2020, che prevede l'assunzione di n. 2 unità di categoria D1 (di cui una con esperienza in gestione finanziaria e amministrativa e in rendicontazione di progetti finanziati

o cofinanziati dall'Unione europea, per lo svolgimento della funzione di rendicontazione ed una con esperienza in progettazione, gestione e conduzione di progetti europei, da destinare all'assistenza tecnica nell'ambito di programmi internazionali, nazionali o regionali).

Il piano assunzionale per il 2021/2022, invece, ha previsto l'assunzione di n. 14 unità di categoria D1 con varie esperienze; gli oneri finanziari relativi al piano assunzionale del 2020 sono stati quantificati dall'Agenzia in € 97.040,00, come risulta dal seguente prospetto:

Oneri Piano Assunzionale 2020	
Unità	2
Categoria	D1
Costo totale (comprensivo di IRAP e buoni pasto)	€ 69.920,00
Oneri per l'ampliamento del fondo salario accessorio (comprensivi di contributi ed IRAP)	€ 27.120,00
Totale	€ 97.040,00

Fonte: ARTI Puglia – decreto del Presidente n. 7/2020

L'Agenzia, nel piano triennale in esame, attesta espressamente che tale onere finanziario trova copertura negli stanziamenti di spesa per il relativo funzionamento, quali previsti dal bilancio di previsione regionale per il triennio 2020/2022, adottato con l.r. n. 56/2019, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Con verbale n. 86 del 14.7.2020 - trasmesso in riscontro alla richiesta di integrazione documentale avanzata da questa Sezione regionale di controllo - il Collegio dei revisori dell'Agenzia ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del piano dei fabbisogni esaminato.

PUGLIA PROMOZIONE

Con il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020-2022, approvato con determinazione del direttore generale n. 254/20 del 26.6.2020, Puglia Promozione ha illustrato la propria dotazione organica, come sintetizzata nel seguente prospetto:

Categoria	Totale complessivo	Nuovo Costo teorico complessivo (inclusi oneri)
C	21	€ 726.893,24
D	55	€ 2.071.340,44
Dirigenti	4	€ 278.306,86
Totale complessivo	**80**	**€ 3.076.540,54**

Fonte: Puglia Promozione, determinazione Direttore generale n. 254/2020.

Rispetto alla predetta dotazione, la situazione dell'organico in servizio al 31.05.2020 e il fabbisogno di personale è la seguente:

Categoria	Nuova Dotazione organica	Dotazione esistente al 31.05.2020	Fabbisogno
A	0	0	0
B	0	0	0
C	21	4	17
D	55	26	29
Dirigenza	4	1	3
Totale	80	31	49

Fonte: Puglia Promozione, determinazione Direttore generale n. 254/2020.

Ai fini di nuove assunzioni, dunque, l'Agenzia ha calcolato il rispettivo *budget* assunzionale per gli anni 2020, 2021 e 2022, di seguito riproposto:

BUDGET ASSUNZIONALE anno 2020				
QUOTA DI COMPETENZA				
Anno	Anno cessazione	Spesa annua	% spesa cessazioni	Budget disponibile in competenza
2020	2019	€ 160.510,64	100	€ 160.510,64
	2020	€ 66.379,87	100	€ 66.379,87
			Totale	€ 226.890,51
+ QUOTA A RESIDUO (resti quinquennio precedente)				€ 456.540,25
			Totale COMPLESSIVO	**€ 683.430,76**

BUDGET ASSUNZIONALE anno 2021				
QUOTA DI COMPETENZA				
Anno	Anno cessazione	Spesa annua	% spesa cessazioni	Budget disponibile in competenza
2021	2020	66.379,87	100	Budget già reso disponibile
	2021	196.420,09	100	€ 196.420,09
			Totale	**€ 196.420,09**
+ QUOTA A RESIDUO (resti quinquennio precedente)				

BUDGET ASSUNZIONALE anno 2022				
QUOTA DI COMPETENZA				
Anno	Anno cessazione	Spesa annua	% spesa cessazioni	Budget disponibile in competenza
2022	2021	196.420,09	100	Budget già reso disponibile
	2022	99.569,80	100	€ 99.569,80
			Totale	**€ 99.569,80**
+ QUOTA A RESIDUO (resti quinquennio precedente)				

Fonte: Puglia Promozione, determinazione Direttore generale n. 254/2020.

Ai fini della predisposizione dei suesposti piani assunzionali, l'Agenzia attesta di aver effettuato la verifica dell'assenza delle condizioni di eccedenza di personale; in particolare, è stata verificata l'assenza di una situazione di eccedenza del personale, svolta in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa, in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio.

In sede di piano triennale dei fabbisogni, inoltre, l'Agenzia ha dichiarato che la propria attività, dal 2011 ad oggi, è stata caratterizzata in modo preponderante dalla gestione di attività finanziate con fondi di derivazione euro-unitaria, nell'ambito dei Programmi Operativi FESR 2007/2013 e 2014/2020. Lo svolgimento di tale attività è avvenuto con l'impiego di personale assunto con contratti di lavoro flessibili (contratti di collaborazione e successivamente, contratti a tempo determinato), di volta in volta avviati mediante procedure ad evidenza pubblica. Nei seguenti prospetti sono sintetizzati i piani assunzionali per gli anni 2020, 2021 e 2022.

PROCEDURE	ANNO	POSTI PREVISTI	SPESA COMPLESSIVA
Capacità assunzionale anno 2020 (calcolata tenendo conto dei resti delle capacità assunzionali 2015-2019)			**683.430,75**
Assunzione tramite procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 funzionari categoria D;	2020	8	186.734,54

Assunzione tramite procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 istruttori categoria C;	2020	8	172.853,09
Procedura di concorso pubblico per Dirigenti art. 19 commi 1-5 del D.lgs. 165/2001;	2020	3	115.953,64
		RESTO	**207.889,48**
Cessazioni personale in servizio anno 2021			196.420,09
Capacità assunzionale anno 2021			**404.309,57**
Assunzione tramite procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 funzionari categoria D;	2021	2	70.525,45
Assunzione tramite procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 istruttori categoria C;	2021	2	64.819,91
		RESTO	**333.784,11**
Cessazioni personale in servizio anno 2022			99.569,80
Capacità assunzionale anno 2022			**433.353,91**
Procedura di concorso di cui all'articolo 35, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001 categoria D (entro il tetto del 50% della spesa per assunzioni del 2022);	2022	3	97.229,86
Procedura di concorso di cui all'articolo 35, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001 categoria C (entro il tetto del 50% della spesa per assunzioni del 2022);	2022	3	105.788,19
		RESTO	**230.335,86**

Nel piano in esame, Puglia Promozione dichiara specificamente che i contratti a tempo determinato attualmente attivi sono n. 40, di cui n. 30 a valere sui fondi del Programma Operativo FESR 2014/2020, relativamente al personale attualmente impiegato presso la sede della direzione generale, e n. 10 a valere sulle risorse liberate del Programma Operativo Nazionale 2007/2013, relativamente al personale in assegnazione temporanea presso il Dipartimento Turismo e Cultura e presso la Sezione Turismo.

14.7 La contrattazione integrativa ed il trattamento accessorio del personale

Il contenimento della spesa pubblica, ed in particolare della spesa del personale, comprende come noto, anche le risorse destinate alla contrattazione integrativa.

La regola generale posta dal legislatore si concretizza nel porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico, dal cui ambito applicativo vengono escluse solamente quelle destinate alla remunerazione delle prestazioni professionali tipiche di personale dipendente individuato o individuabile (in tal senso, Corte dei conti, Sezioni Riunite, deliberazione n. 51/2011), ovvero, da economie connesse "*a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro*" (Corte dei conti, Sezioni delle autonomie, deliberazione n. 34/2016).

In tema di trattamento accessorio, sperimentazione e armonizzazione dei trattamenti economici, va altresì ricordato l'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 concernente "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", che si pone in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente, risultando di contenuto pressoché analogo alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-*bis* del d.l. n. 78/2010 e all'art. 1, comma 236 della l. n. 208/2015, sia pure nella diversità dei tetti di spesa succedutisi.

Nella riformulazione dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, tuttavia, a differenza delle precedenti norme, non è stata riportata la regola che imponeva l'automatica riduzione

dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nel d.l. 34/2019 il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, "*è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*" (art. 33, comma 1 d.l. n. 34/2019).

Rilevante è anche il comma 4, lett. a) e b), del citato art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31.12.2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 (ossia il limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale per l'anno 2016) l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore ad una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Tale d.P.C.M rubricato "*Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane*" è stato pubblicato in data 4.5.2019.

Ulteriore riferimento normativo è contenuto nell'art. 40, comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del d.lgs. 75/2017 e all'art. 1, comma 800 della l. n. 205/2017, che richiama espressamente l'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto attiene alla Regione Puglia, la gestione dei fondi per il trattamento accessorio del personale si è articolata su due tronconi, relativi rispettivamente al personale del comparto ed ai dirigenti.

Per quanto concerne la prima tipologia, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale 13.3.2020, n. 106/DIR/2020/00281, recante "*Determinazione del fondo delle risorse decentrate, parte stabile, e del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative per l'anno 2020*";
- determinazione dirigenziale 23.12.2020, n. 1436, relativa alla "*Determinazione del fondo delle risorse decentrate e del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato delle posizione organizzative per l'anno 2020*";

- deliberazione della Giunta regionale 22.12.2020, n. 2129, sulla "*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 6, CCNL, comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, al Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo relativo all'utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2020*";
- accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CCNL Comparto Funzioni locali triennio 2016-2018.

Alla data del 31.12.2020, il fondo per il salario accessorio del comparto per l'anno 2020 è stato utilizzato per pagamenti per complessivi € 21.248.517,54, secondo quanto evidenziato nel seguente prospetto:

Utilizzo risorse decentrate parte stabile	Regionali	EX CPI
Progressioni economiche	4.552.347,34	677.320,98
Comparto quota fondo	1.196.879,36	159.221,42
Specifiche responsabilità	3.181.089,25	768.865,60
Indennità di disagio/rischio/maneggio	314.206,52	4.200,00
Indennità di reperibilità, turnazione , maggiorazione paga oraria	316.474,26	
Utilizzo risorse decentrate parte variabile		
Compensi avvocatura/Incentivi alla progettazione e altri istituti previsti dal CID a valere su finanziamenti di terzi (Stato/UE)	3.191.217,69	
Fondo per il finanziamento dell'area delle posizioni organizzative		
Retribuzione di posizione	6.720.075,70	166.619,42
Totali	19.472.290,12	1.776.227,42
Totale complessivo (regionali + regionali ex CPI)		**21.248.517,54**

In relazione all'importo di € 19.472.290,12, relativo al totale delle risorse decentrate di parte stabile per il personale di comparto regionale (esclusi *ex* CPI), con nota prot. 9099/21 del 7.6.2021 – in risposta a specifica richiesta di chiarimenti avanza da questa Sezione regionale di controllo – il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Regione Puglia ha chiarito che esso corrisponde al totale delle somme effettivamente erogate al 31.12.2020, a valere sia sul Fondo delle risorse decentrate (ivi inclusa la parte variabile) sia sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, rilevate in conformità alle circolari relative al Conto annuale del personale.

Il predetto importo, dunque, è dato dalla somma delle seguenti voci:

- € 9.560.996,73 a valere sulla parte stabile del Fondo risorse decentrate;

- € 3.191.217,69 a valere sulla parte variabile del Fondo risorse decentrate;
- € 6.720.075,50 a valere sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

A tale importo debbono aggiungersi le somme destinate, nell'ambito del Fondo risorse decentrate, alla produttività, come previsto dalla DGR n. 2129/2020 e la retribuzione di risultato, a valere sul Fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative, nella misura prevista dalla determinazione del direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione n. 7/2019.

Per quanto attiene al personale dirigenziale, invece, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale 13.3.2020, n. 106/DIR/2020/00282, sulla "*Determinazione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale per l'anno 2020*";
- deliberazione della Giunta regionale 22.12.2020, n. 2130, recante "*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, C.C.N.L. Area Dirigenza del 23/12/1999, come sostituito dall'art. 4, C.C.N.L. del 22/02/2006, al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo relativo all'utilizzo delle risorse del fondo della dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020*";
- accordo dei 23.12.2020 stipulato "*ai sensi degli articoli 4 e 8 del CCNL Area dirigenza Regioni e autonomie locali del 23.12.1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.02.2006*".

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40-*bis* del d.lgs. 165/2001, l'ente regionale ha riferito di aver ottenuto l'attestazione della positiva verifica effettuata dal collegio dei revisori.

Nello specifico, con la determinazione dirigenziale n. 1436 del 23.12.2020 del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, è stato fornito il prospetto di calcolo dell'importo complessivo delle risorse accessorie e di quelle utilizzabili in seguito all'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Con la determinazione in esame, è stato dunque calcolato il totale delle risorse accessorie, come risultante dal seguente prospetto:

Sezione E	Determinazione totale risorse
19.671.959,15	Totale risorse stabili
6.596.251,69	Totale risorse variabili
9.245.000,00	Totale risorse destinate alle PO per l'anno 2020
- 1.796.250,81	Decurtazione permanente
33.716.960,03	**Totale complessivo delle risorse**

Fonte: Regione Puglia, Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, prot. n. 1436/2020

In merito ai dati sopra riportati, sono state fornite le seguenti puntualizzazioni:

- l'importo di € 19.671.959,15 corrisponde al totale delle risorse di parte stabile ed è dato dalla somma di € 14.910.641,11, quale importo unico consolidato riferito all'anno 2017, e di € 4.761.318,04, derivanti dall'applicazione del CCNL Funzioni locali del 21.5.2018.

  A sua volta, l'importo di € 14.910.641,11 (importo unico consolidato del 2017) è dato dalla differenza tra l'importo delle risorse stabili del 2017 (€ 23.810.641,11) e l'importo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative (€ 8.900.000,00).

  L'importo di € 4.761.318,04, invece, scaturisce dalla somma di € 2.564.757,03, relativamente al personale regionale storico, e di € 2.196.561,01, relativamente al personale proveniente dagli *ex* CPI (a valere sui finanziamenti statali);
- l'importo di € 6.596.251,69 corrisponde al totale delle risorse variabili ed è determinato da € 5.828.891,50 (per il personale regionale storico) ed € 767.360,19 (per il personale proveniente dagli *ex* CPI);
- l'importo di € 9.245.000,00 corrisponde alle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative per l'anno 2020 e comprende le risorse destinate alle P.O. del personale transitato nella Regione dalle Province e dagli *ex* CPI;
- l'importo di € 1.796.250,81, a titolo di decurtazione permanente e consolidata da detrarre dall'ammontare delle suindicate risorse di parte stabile, avviene in applicazione del duplice limite imposto dall'art. 9, comma 2-*bis* del d.l. n. 78/2010; in particolare, tale importo scaturisce dalla somma di € 92.415,21 (limite al fondo per l'anno 2010) e di € 1.703.835,60 (a seguito di diminuzione del personale in servizio).

Con successivo prospetto, d'altro canto, si è provveduto al calcolo del totale delle risorse utilizzabili, a seguito dell'applicazione del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017:

33.716.960,03	**Totale complessivo delle risorse**
6.522.028.,80	Somme con destinazione vincolata (risorse variabili escluse dai limiti, comprese quota fondo variabile per ex CPI ed incentivi anni 2016 e 2018 nei limiti)
1.571.835,80	Decurtazione per rispetto limite 2016
9.245.000,00	Stanziamento per PO compreso personale provinciale
2.139.750,49	Riserve con destinazione vincolata personale regionale ex CPI
14.238.344,94	**Totale risorse decentrate disponibili**

Fonte: Regione Puglia, Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, prot. n. 1436/2020

Con il prospetto di seguito riportato si espone, in sintesi, la quantificazione delle risorse decentrate disponibili per il personale regionale del comparto, con specifica indicazione delle risorse destinate al personale degli *ex* Centri per l'impiego:

Fondo risorse decentrate anno 2020			
	Risorse nel limite	**Risorse fuori limite**	**Risorse soggette a limite complessivo ex CPI (DD 1294)**
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	**A) Risorse nel limite**	**A1) Risorse fuori limite**	**A2) Risorse ex CPI con vincolo destinazione**
Art 67 c 1 Ccnl 16-18 - Unico importo consolidato 2017	**14.910.641,11**		
Art 67 c 2 L B Ccnl 16-18 - Ridet. per increm. stip. Ccnl (differenziale PEO)		**246.420,20**	**28.934,10**
Art 67 c 2 L B Ccnl 16-18 - Ridet. per increm. stip. Ccnl (incremento 83,20 per dipendente)		**245.869,60**	
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. Cessato anno 2017	**137.898,00**		
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. Cessato anno 2018	**176.232,63**		
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. Cessato anno 2019	**222.474,46**		
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. Cessato anno 2018 Vincolato CPI*			**14.225,51**
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. Cessato anno 2019 Vincolato CPI*			**42.585,01**
Art 2 c 3 DLgs 165/2001 - Risp. tratt. ec. pre-Ccnl 94-97			
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18-Increm. pers. trasf. disp. Legge (trasferimenti)		**954.848,58**	
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18-Increm. pers. trasf. disp. Legge (riallineamento)		**581.013,56**	

Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18-Increm. pers. trasf. disp. Legge (trasferimenti)			**1.359.962,02**	
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18-Increm. pers. trasf. disp. Legge (riallineamento)			**926.759,17**	
Legge regionale n. 29/2018 trasferimento risorse ai CPI per cessazioni 2018			**-29.317,40**	
Legge regionale n. 29/2018 trasferimento risorse ai CPI per cessazioni 2019			**-146.587,40**	
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 - Increm. altro pers. trasf.				
Art 67 c 2 L F Ccnl 16-18 - Rid. stab. org. dir. Regioni				
Art 67 c 2 L G Ccnl 16-18 - Increm. riduz. stab. straord.				
Art 67 c 2 L H Ccnl 16-18 - Increm. dot org e relat copert				
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				Totale stabili
Totale Risorse fisse	**15.447.246,20**	**2.028.151,94**	**2.196.561,01**	**19.671.959,15**

Risorse variabili	**B) Risorse variabili nel limite**	**B1) Risorse fuori limite con vincolo di destinazione**	**B2) Risorse ex CPI con vincolo destinazione**	
Art 43 L 449/1997 - Entr. conto terzi o utenza o sponsor.		***3.762.474,18***		
Art 16 cc 4-5-6 DL 98/11 - Risp. piani razionalizzazione		-		
Art 92 cc 5-6 DLgs 163/06 - Quote prog.ne ad esaurimento		***96.558,01***		
Art 113 DLgs 50/2016 - Quote incentivi funzioni tecniche 2016 e 2017	***115.000,00***			
Art 113 DLgs 50/2016 - Quote incentivi funzioni tecniche 2018-2019 e 2020		***335.000,00***		
Art 9 L 114/14 Art 21 c 1 R.D. 1611/33 - Comp. Avvocati Fondo Comma 6		***1.157.918,97***		
Art 9 L 114/14 Art 21 c 1 R.D. 1611/33 - Comp. Avvocati condanna controparte alle spese		***300.000,00***		
Art 3 c 57 L662/96 Art 59 c 1 L.P DLgs446/97 - Rec. ev. ICI		-		
Art 67 c 3 L D Ccnl 16-18-RIA cess anno prec mensil residue	**61.940,34**	-		
Art 67 c 3 L D Ccnl 16-18-RIA cess anno prec mensil residue vincolato CPI*		-	**12.282,55**	
Art 67 c 3 L E Ccnl 16-18 -Risp. straord. cons. anno prec.		-	**34.321,39**	
Art 67 c 3 L H Ccnl 16-18 - Integrazione 1,2% m.s. 1997		-		
Art 67 c 3 L I Ccnl 16-18-Ris. obiett. ente anche manten.		-		
Art 67 c 3 L K Ccnl 16-18-Integr. pers. trasf. corso d'anno		-		
Art 68 c 1 Ccnl 16-18-Ris fisse non utilizzate fondi prec.**		-	**720.756,25**	
Altre risorse variabili		-		**Totali variabili**
Totale Risorse variabili	**176.940,34**	**5.651.951,16**	**767.360,19**	**6.596.251,69**

* Risorse non utilizzabili perché oltre il limite specifico della quota di fondo riservata al solo personale ex CPI **5.766.951,16**

** Risorse il cui utilizzo è subordinato all'esito delle contenzioni

Decurtazioni	**C) decurtazione permanente**			
Art 7 c 4 L U Ccnl 16-18 - Dec. risorse destinate P.O.				
Art 1 c 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente	1.796.250,81			
Art 23 c 2 Dlgs 75/2017 - Dec. fondo rispetto limite 2016				
Altre decurtazioni **(rispetto art. 1, comma 799, L 205/2017)**				
Totale Decurtazioni	**1.796.250,81**	**-**	**-**	**1.796.250,81**

Posizioni organizzative	**D) PO Risorse nel limite**	**D1) Risorse fuori limite**	**D2) Risorse CPI con vincolo destinazione**	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				Totale PO
Artt 15 c 4, 67 c 1 Ccnl 16-18 - Ris. dest. P.O. 2017	8.900.000,00	131.100,00	**213.900,00**	**9.245.000,00**
Art 7 c 4 L U Ccnl 16-18 - Increm. risorse destinate P.O.				
Totale Risorse fisse Posizione organizzative	**8.900.000,00**			

Rispetto del limite art. 23, comma 2, d.lgs.. 75/2017	**Risorse regionali**	**Risorse ex CPI**	
Totale risorse soggette a limite 2016 meno decurtazione permanente **A+B+D-C**	**22.727.935,73**	2.208.843,56	
Limite 2016	**21.225.193,00**	2.139.750,49	Totale decurtazione
Decurtazione per rispetto limite 2016	**1.502.742,73**	69.093,07	**1.571.835,80**

Totale complessivo delle risorse comprese risorse per finanziamento PO	
Fondo complessivo rideterminato in base al limite 2016	21.225.193,00
Risorse di parte stabile escluse dai limiti	4.167.902,43
Risorse di parte variabile escluse dai limiti	6.407.028,80
Risorse per finanziamento PO escluse dai limiti	345.000,00
Totale fondo con PO	**32.145.124,23**

Totale complessivo delle risorse decentrate	**32.145.124,23**	
somme con destinazione vincolata (risorse variabili comprese quelle con destinazione CPI)	-6.522.028,80	cioè quelle fuori limite +incentivi nei limiti
Risorse per finanziamento PO (comprese PO CPI)	-9.245.000,00	
Totale risorse (comprese risorse con destinazione vincolata ai CPI)	**16.378.095,43**	

Risorse stabili con destinazione vincolata CPI	**2.139.750,49**
Totale risorse decentrate disponibili per comparto.	**14.238.344,94**

Come riportato nell'ipotesi di accordo allegata alla DGR n. 2129/2020, le risorse decentrate di parte stabile relative al personale regionale "storico" trovavano disponibilità sul capitolo del bilancio 2020 n. U0003023, mentre le risorse decentrate di parte stabile destinate al personale regionale proveniente dagli ex Centri per l'Impiego trovavano disponibilità sul capitolo di bilancio 2020 n. U1501006, come certificato peraltro dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n. 103 del 14.12.2020.

Con accordo stipulato in data 23.12.2020, ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL Area Dirigenza Regioni ed Enti locali del 23.12.1999, è stato concordato l'utilizzo delle risorse del Fondo della dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2020, secondo la disciplina dettata dal contratto decentrato integrativo dell'Area dirigenza del 10.7.2008 e del 27.11.2008.

L'autorizzazione alla stipula di tale accordo è stata data con deliberazione di Giunta regionale n. 2130/20 del 22.12.2020, una volta acquisita la certificazione della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio rilasciata dal Collegio dei revisori dei conti della Regione.

Con nota prot. AOO_106/6346 del 18.3.2020, trasmessa a seguito di apposita richiesta di integrazione da parte di questa Sezione regionale di controllo, il Collegio dei revisori dei conti ha espressamente certificato la regolarità della determinazione del Fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l'anno 2020. Inoltre, il Collegio dei revisori, con verbale n. 102 del 14.12.2020, ha certificato la compatibilità dei costi correlati all'utilizzo delle risorse del Fondo per la dirigenza con i vincoli di bilancio, essendosi verificato che i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente e che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame è risultato essere integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio.

A tal proposito, va ricordato come il principio contabile di riferimento (punto n. 5.2 dell'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) disponga che "*Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del d.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce*". La delicatezza dei compiti affidati all'organo di revisione rileva anche per i profili correlati al rispetto del principio di invarianza di cui al già ricordato art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio) nonché ai fini delle verifiche sull'applicazione, in sede decentrata, dei parametri di selettività e di premialità, con particolare riferimento alle progressioni economiche (art. 40-*bis*, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001) di cui si è pure detto *supra*.

14.8 L'attuazione del piano di rientro finalizzato al recupero delle somme per il trattamento accessorio indebitamente corrisposto

Con riferimento all'attuazione del piano di rientro finalizzato al recupero delle somme per il trattamento accessorio indebitamente corrisposto, nel rimandare (per il quadro generale della questione e gli sviluppi sino al 31.12.2019) a quanto già evidenziato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2019, si rappresenta che con nota prot. 63/2021 dell'11.03.2021, il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione della Regione Puglia ha rappresentato che, ai risparmi di spesa complessivi certificati a tutto l'anno 2019 (pari ad € 4.182.430,87), devono aggiungersi € 946.289,55 (a valere sulle risorse decentrate per l'anno 2020, derivanti dalle progressioni economiche del personale cessato); tali risparmi sono stati certificati dal Collegio dei revisori dei conti della Regione, con note prot. 21144 del 21.12.2020, prot. 21298 del 22.12.2020 e prot. 21524 del 30.12.2020.
Con determinazione dirigenziale n. 106/2021/DIR/00124 del 4.2.2021 della Sezione Personale ed Organizzazione della Regione Puglia, in applicazione delle delibere di Giunta regionale n. 904/2017 e n. 1693/2018, si è provveduto a destinare al Piano di recupero in questione i risparmi certificati dal Collegio dei revisori, accertati sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3065074, per l'importo di € 4.661.938,78, a cui vanno aggiunti € 1.296.426,84 e 112.455,00 di risparmi conseguiti dalla Regione nel 2020.

Tutto ciò considerato, il Collegio prende atto di quanto comunicato, invitando la Regione Puglia ad implementare l'attività di concreto perseguimento degli obiettivi del piano di rientro *de quo*, anche con ulteriori iniziative che determinino il conseguente e definitivo superamento della rilevata criticità.

14.9 Spese per il personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e consulenze

In relazione alla tematica in questione, la norma di riferimento è data dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, che dispone quanto segue: "*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio*

delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

In relazione alla norma citata, si evidenzia che essa introduce limitazioni per la spesa di personale assunto con contratti di lavoro c.d. flessibili, in via derogatoria rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale l'ordinaria modalità di reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni è rappresentata dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la spesa per contratti di lavoro flessibili, ad ogni modo, deve essere tenuta presente nel calcolo della spesa complessiva di personale di cui all'art. 1, commi 557-*quater* e 562 della l. n. 296/2006 e, attualmente, nel calcolo dei parametri assunzionali introdotti con d.l. n. 34/2019. In materia, le Sezioni riunite in sede di controllo

della Corte dei conti, con deliberazione n. 11/2012, hanno ribadito che i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali, che sono tenuti a conformarsi direttamente agli stessi; la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 23/2016, ha d'altro canto evidenziato che il campo di applicazione dell'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi di vario genere, finalizzati all'instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il personale. Si è, inoltre, sottolineato che la *ratio* della disposizione risiede nella volontà del legislatore di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato, a fini di elusione dei vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché nella volontà di ricondurre il lavoro flessibile nell'ambito naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6 e 36, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, evitando così che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell'ente.

Con riferimento alle spese per il personale a tempo determinato, alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative sostenute dalla Regione Puglia nell'esercizio 2020, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. 63/2021 dell'11.3.2021, il Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione della Regione ha affermato che le spese per il personale a tempo determinato ammontano per il 2020 ad € 2.668.867,11 per competenze fisse e accessorie, € 590.365,35 per oneri riflessi ed € 204.335,89 per IRAP (in aumento rispetto al 2019). Tali aumenti, nello specifico, sarebbero scaturiti dal fatto che nel 2020 sono state liquidate competenze accessorie, collegate ai risultati conseguiti, non solo con riferimento all'anno 2019, ma anche al 2018.

Per quanto concerne, invece, le consulenze affidate dalla Regione nel corso del 2020, è stato trasmesso il relativo elenco a questa Sezione regionale di controllo.

Al riguardo, in allegato alla richiamata nota prot. n. 9099/2021, a seguito di apposita richiesta di questa Sezione regionale di controllo, è stato prodotto apposito prospetto comprovante l'osservanza dei limiti di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile, di seguito riproposto:

SPESA 2009		17.398.432,47
art.9 comma 28 decreto-legge n.78/2010 – legge 122/2010	limite 50%	8.699.216,24
art.11 comma 4 bis decreto-legge n.90/2014 – legge 114/2014	limite 100%	17.398.432,47
SPESA 2009 AL 100 %		17.398.432,47
DECURTAZIONI STABILIZZAZIONI		-5.263.857,73
NUOVO LIMITE ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE		12.134.574,74
Riepilogo spesa contratti lavoro flessibile 2020		
Co.co.co		357.803,00
Direttori di Dipartimento		2.874.160,28
Personale a TD		86.300,33
Consiglieri del Presidente		351.707,20
Dirigenti fuori D.O.		211.894,70
Totale spesa flessibile 2020		3.881.865,51
Spesa ancora non utilizzata		8.252.709,23

Fonte: Regione Puglia, Dipartimento personale ed organizzazione, nota prot. 9099/21.

Con riferimento alle spese per consulenze affidate e collaborazioni coordinate e continuative instaurate nel 2020 dalla Regione Puglia, il seguente prospetto riepiloga i dati di cassa, quali emergono dal conto annuale del personale della Regione (oneri a carico del bilancio autonomo regionale) per siffatte tipologie di spesa, ed individua i rispettivi limiti e vincoli previsti dalla vigente normativa statale e regionale:

	Dati di cassa – esercizio finanziario 2020	**Riferimento normativo**	**Limite di spesa**
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	€ 626,229	Art. 9, c. 28, DL 78/2010; art. 13 legge regionale 1/2011	Vedi paragrafo relative al personale con rapporto di lavoro flessibile o a tempo determinato
Spese per incarichi di consulenza	€ 155.654	Art. 6, c. 7, DL 78/2010; art. 7 e 9 legge regionale 1/2011	limite non applicabile per il 2020

Fonte: Regione Puglia, Dipartimento personale ed organizzazione, nota prot. 9099/21.

La spesa indicata per collaborazioni coordinate e continuative è riferita ai dati di cassa per rapporti di collaborazione instaurati precedentemente all'1.7.2019, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 8 del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 1131, lett. f) della l. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019). Inoltre, la Regione Puglia, con la nota del 7.6.2021 di risposta alla richiesta di integrazioni istruttorie, ha chiarito che "*non sussistono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati dalla Regione nell'anno 2020*".

Per quanto attiene agli incarichi esterni ed alle consulenze, il limite di spesa che rileva al riguardo è rappresentato dall'art. 6, comma 7 del d.l. n. 78/2010 che fissa un tetto pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità. La menzionata disposizione prevede, in particolare, che "*al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (…) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale*".

Il limite di spesa innanzi richiamato si collega alla normativa di cui all'art. 7, commi 6 e 6-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, che stabiliscono i presupposti in presenza dei quali sia consentito rivolgersi all'esterno dell'organico dell'ente e la procedura da utilizzare per la selezione del soggetto cui affidare l'incarico di studio o consulenza.

In merito all'elenco delle consulenze affidate nell'esercizio 2020, la Regione ha precisato che lo stesso è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 173 e dell'art. 9 della l. n. 266/2005; tale elenco non comprende, tuttavia, le procedure negoziate relative all'affidamento di prestazioni di servizi, le spese di rappresentanza in giudizio e gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge.

Gli atti di conferimento di incarichi e le correlate convenzioni sono, in particolare, i seguenti:

- determinazione dirigenziale n. 4 del 13.2.2020 della Regione Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto, avente ad oggetto "*CUP B39F19000250007 – Avviso pubblico per il conferimento presso la Struttura Speciale della Presidenza della Regione Puglia HEALTH MARKET PLACE di n. 4 incarichi di prestazione professionale per l'espletamento di attività di supporto all'implementazione del progetto Food4Health approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al programma c.t.e. Interreg I.P.A. II c.b.c. Italia/Albania/Montenegro 2014/2020. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina vincitori – Impegno della spesa per il 2020*".

Con tale provvedimento, in particolare, è stata approvata la graduatoria finale della selezione pubblica relativa a n. 4 incarichi professionali; la scelta di ricorrere agli incarichi esterni è scaturita dal previo infruttuoso esperimento di ricerca tra il personale dipendente già in servizio delle competenze richieste; tali incarichi hanno durata di 24 mesi, con scadenza al 31.12.2021, e prevedono compensi annui totali pari ad € 94,500,00 per l'esercizio 2020; gli

impegni sono stati allocati, per la somma di € 80.325,00 sul capitolo di spesa n. 1160264, intestato a "*Spese correnti per consulenze sostenute per l'attuazione del Progetto FOOD4HEALTH – P.O. c.t.e. I.P.A. IT/AL/ME - Quota U.E. (85%)*", e per il restante importo di € 14.175,00 sul capitolo di spesa n. 1160764, intestato a "*Spese correnti per consulenze sostenute per l'attuazione del Progetto FOOD4HEALTH – P.O. c.t.e. I.P.A. IT/AL/ME – Quota Stato (15%)*"; nel provvedimento si attesta, altresì, che gli importi in questione non concorrono alle spese di personale di cui all'art. 14, comma 7 della l. n. 122/2010, in quanto gravanti su fondi del bilancio vincolato e si attesta che l'operazione contabile in questione assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla l. n. 145/2018, commi da 819 a 846, ed alla l. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

- determinazione dirigenziale n. 44, della Direzione Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, avente ad oggetto "*CUP COHEN B39E19001960007 – CUP A.L.I.C.E. B39E19001950007 – Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A- Grecia – Italia 2014/2020 – Progetto "CoHeN" e Programma di Cooperazione Europea Interreg Europe – Progetto A.L.I.C.E. Approvazione, accertamento e impegno per la copertura finanziaria dell'Avviso di selezione pubblica per incarichi di lavoro autonomo e adozione avviso*".

Con tale provvedimento, in particolare, si è provveduto all'accertamento dell'entrata complessiva di € 32.500,00, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1470/2019 e n. 1471/2019, a copertura delle spese per le remunerazioni di incarichi di lavoro autonomo relativi a varie figure professionali, nell'ambito dei progetti *CoHeN – Cultural Heritage Network e A.L.I.C.E. – Animation League for Increased Cooperation in Europe* (nell'ambito dei Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020); il primo dei citati progetti è finanziato a valere sul Programma *Greece – Italy* 2014-2020, con un *budget* complessivo pari ad € 3.875.000,00, mentre il secondo programma è stato finanziato a valere sul Programma *Interreg Europe* 2014/2020, con un *budget* complessivo di € 164.667,00; con il provvedimento in esame si attesta espressamente che l'operazione, dal punto di vista contabile, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto garantisce il pareggio di bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla l. n. 145/2018, commi da 819 a 849, e alla l. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

- determinazione dirigenziale n. 43 del 28.5.2020 della Sezione "Trasporto Pubblico locale", avente ad oggetto "*Affidamento di servizi legali ex art. 17, comma 1, lettera d), n. 2 del D. Lgs.*

50/2016, a supporto della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti. Determina a contrarre. Impegno di spesa. Approvazione schema di contratto. CIG ZB42D24531".

Con l'atto in questione si è provveduto all'affidamento diretto ad un avvocato dei servizi legali di supporto, assistenza e rappresentanza legale della Regione Puglia, nell'ambito della controversia insorta tra quest'ultima ed il Consorzio Co.Tr.A.P., riguardante gli obblighi previsti dai regolamenti europei in tema di separazione contrabile dei costi e dei ricavi; con il provvedimento, è stato definito l'importo complessivo massimo spettante al legale nella misura di € 12.000,00, importo impegnato sul capitolo di spesa n. 1002017 intestato a "*Spese di consulenza per la gestione dei contratti di servizio (istituito con DGR n. 751 del 26.05.2020 – TRA/DEL/2020/0009)*"; l'incarico in questione è stato assegnato mediante affidamento diretto, non essendo stata preventivamente riscontrata la presenza di idonee professionalità all'interno dell'Amministrazione regionale e per ulteriori ragioni (il legale in questione aveva già collaborato con la Regione Puglia per attività di patrocinio nei contenziosi avverso lo stesso Co.Tr.A.P. e vantava un *curriculum* professionale che evidenziava particolare competenza ed esperienza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, con specifico riferimento al settore dei trasporti pubblici e della regolazione);

- determinazione dirigenziale n. 130 del 16.12.2020 della Sezione "Trasporto Pubblico locale", avente ad oggetto "*Affidamento di servizi legali ex art. 17, comma 1, lettera d), n. 5 del D. Lgs. 50/2016, a supporto della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, in relazione alla modifica della DGR 1480/2017 e all'avvio della procedura per l'affidamento diretto di servizi ferroviari, ai sensi dell'art. 5, par. 6, del Reg. (CE) 1370/2007. Determina a contrarre. Impegno di spesa. Approvazione schema di contratto. CIG Z862FCBCFA*".

Con tale provvedimento, in particolare, si è provveduto all'affidamento diretto di un servizio legale consistente nella predisposizione di un parere, relativo all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale che prevede l'avvio di una procedura di affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario alla Società Ferrovie del Sud-Est; con il provvedimento in commento, è stato definito l'importo complessivo massimo spettante al legale nella misura di € 12.000,00, importo impegnato sul capitolo di spesa n. 1312 intestato a "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni*"; anche in questo caso l'incarico è stato assegnato mediante affidamento diretto, non essendosi previamente riscontrata la presenza di idonee professionalità all'interno della stessa Amministrazione regionale;

- determinazione dirigenziale n. 479 del 6.11.2020 della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", avente ad oggetto "*Impegno di spesa per reclutamento di n. 2 esperti esterni per Osservatorio faunistico regionale. DDS n. 309 del 10.07.2020 – BURP n. 107 del 16.07.2020 rettificata con DDS n. 328 del 21.07.2020 – BURP n. 107 del 23.07.2020*".

Con tale provvedimento, in particolare, si è determinato di impegnare l'importo complessivo di € 40.000,00 (€ 20.000.00 per ciascuno dei professionisti) a favore dei candidati selezionati mediante apposita procedura per gli incarichi professionali di agronomo e biologo presso l'Osservatorio faunistico regionale della Puglia (*cfr.* avviso di selezione pubblica di cui al D.D.S. n. 309 del 10.07.2020); l'importo delle relative remunerazioni, onnicomprensivo di qualsiasi onere, è stato impegnato contabilmente sul capitolo di spesa n. 4960, intestato a "*Spese gestione Osservatorio Faunistico e Centro Recupero Selvatici. Altri servizi*", in merito al quale si è dato atto dell'esistenza di adeguata copertura finanziaria. Al provvedimento ha fatto seguito la successiva determinazione dirigenziale della Sezione "Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali" n. 573 del 9.12.2020, avente ad oggetto lo "*Scorrimento della graduatoria approvata con DDS n. 562/2020 – Conferimento di incarico e impegno di spesa per il reclutamento di n. 1 esperto esterno Ornitologo per Osservatorio Faunistico Regionale*", con la quale si è determinato di conferire un incarico di esperto ornitologo presso l'Osservatorio faunistico regionale della Puglia per l'importo annuo, onnicomprensivo di qualunque onere, pari ad € 20.000,00. Anche tale impegno è stato assunto sul capitolo di spesa n. 4960, di cui si è attestata la capienza finanziaria;

- determinazione dirigenziale n. 413 del 5.10.2020 della Sezione "Ciclo Rifiuti e Bonifiche", avente ad oggetto "*Attuazione D.G.R. 776/2018 e D.G.R. 896/2020. Piano di comunicazione ambientale – "Promozione e sostegno per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali – Impegno di spesa a valere sul capitolo 611097 e conferimento incarichi professionali*".

Con tale provvedimento sono stati conferiti incarichi professionali, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, a n. 4 professioniste individuate mediante apposita procedura di selezione pubblica, le quali sono state incaricate della promozione del sostegno per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione in materia di tematiche ambientali, in attuazione della D.G.R. n. 776/2018 e della DGR n. 896/2020 (Piano di comunicazione ambientale); per il sostenimento della spesa, l'Amministrazione regionale ha

provveduto ad impegnare la somma di € 176.000,00 sul capitolo di spesa n. 611097, intestato a "*Fondo per favorire la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'art. 3 co. 27 della L. 549/95 e art. 7 co. 29 L.R. 38/2011 – collegato al capitolo di entrata 1013400. Cofinanziamento regionale Asse II P.P. FESR 2007-2013. Prestazioni professionali e specialistiche*"; con ciascuna delle professioniste selezionate è stato stipulato un contratto di lavoro autonomo per la durata di un anno (dall'01.12.2020 al 31.11.2021), per l'importo annuale onnicomprensivo di € 20.000,00. La stipula dei predetti contratti, peraltro, ha fatto seguito all'esito negativo di avviso pubblico volto alla individuazione delle figure professionali richieste tra coloro che fossero già alle dipendenze dell'Amministrazione regionale; a seguito di apposita procedura pubblica, è stata dunque creata una *short list* di professionisti, nell'ambito della quale sono state selezionate alcune candidate;

- determinazione dirigenziale n. 45 del 30.10.2020 della Sezione "Relazioni Internazionali", avente ad oggetto "*Legge regionale 20/2003 "Partenariato per la cooperazione" - D.G.R. 2 agosto 2019, n. 1508 – "Variazione di Bilancio e istituzione di nuovo capitolo di spesa, ai sensi del Par. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii." – Incarico professionale per l'espletamento di attività di supporto al Presidente ed al suo Gabinetto in materia di relazioni internazionali. Proroga del contratto sottoscritto con l'Avv. Francesco Paolo Bello – Impegno della spesa*".

Con tale provvedimento, in particolare, è stata impegnata la somma di € 22.500,00 sul capitolo di spesa n. 1496, intestato a "*Interventi regionali in materia di partenariato per la cooperazione – L.R. 20/2003 – Acquisizione collaborazioni professionali e/o consulenze ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*", ai fini della proroga per 6 mesi del contratto di lavoro autonomo stipulato in data 03.03.2020 tra l'Amministrazione regionale ed un legale, avente scadenza il 2.11.2020; l'incarico affidato, nello specifico, è funzionale all'effettuazione delle attività propedeutiche alla partecipazione della Regione Puglia all'Esposizione Universale (EXPO) di Dubai che, originariamente programma per il 2020, è stata rinviata al 2021 a causa della persistente emergenza pandemica; nel provvedimento si evidenzia che il soggetto individuato è stato selezionato a seguito di apposita procedura e con determinazione n. 179/DIR/2019/00089 è stata impegnata la spesa di € 30.000,00 sul capitolo di spesa n. 1496;

- determinazione dirigenziale n. 889 del 30.7.2020 della Sezione "Promozione e Tutela del Lavoro", avente ad oggetto "*Attività Consigliera di parità – Impegno di spesa – Compenso attività professionale Avv.ta Olga Diasparro – Bari*".

Con tale provvedimento si è impegnata la somma complessiva di € 5.530,37 lordi, comprensiva del contributo unificato, del rimborso delle spese e del compenso per l'attività professionale svolta, in favore di un'avvocatessa, incaricata di rappresentare ed assistere l'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Puglia nella fase preliminare/stragiudiziale e nell'eventuale giudizio di merito relativi ad una richiesta di intervento del 7.10.2019 per presunti comportamenti discriminatori di genere; in data 21.4.2020, la Consigliera di Parità, in ragione delle esperienze pregresse maturate dalla professionista, ha individuato il destinatario del predetto incarico professionale; la spesa suindicata è stata impegnata sul capitolo di bilancio n. U953077, intestato a "*Spese per il funzionamento delle attività di consiglieri regionali e provinciali di parità. Art. 3 e 9 del D. Lgs 196/2000 – spese per consulenze*", del quale si è attestata la sussistenza di disponibilità finanziaria;

- determinazione dirigenziale n. 1002 del 21.9.2020 della Sezione "Promozione e Tutela del Lavoro", avente ad oggetto "*Attività Consigliera di parità – Impegno di spesa – Compenso attività professionale Avv.ta Lilia Lucia Petrachi – Lecce*".

Con tale provvedimento si è impegnata la somma complessiva di € 8.269,03 lordi, comprensiva del contributo unificato, del rimborso delle spese e del compenso per l'attività professionale svolta, in favore di un'avvocatessa, incaricata di rappresentare ed assistere l'Ufficio della Consigliera di Parità nella fase preliminare/stragiudiziale e nell'eventuale giudizio di merito relativi ad una richiesta di intervento, inoltrata in data 24.1.2020, per presunti comportamenti discriminatori di genere; in data 08.07.2020 il competente Ufficio ha individuato il legale al fine dell'assunzione del predetto incarico professionale; la relativa spesa è stata impegnata sul capitolo di bilancio n. U953077, intestato a "*Spese per il funzionamento delle attività di consiglieri regionali e provinciali di parità. Art. 3 e 9 del D. Lgs 196/2000 – spese per consulenze*", del quale si è attestata la sussistenza di disponibilità finanziaria.

Su tali incarichi legali, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte di questa Sezione regionale di controllo, con nota del 27.5.2021 la Consigliera di parità dell'ente ha dichiarato che gli stessi sono stati conferiti attingendo ad una *short list*, già da tempo predisposta dal competente Ufficio, il quale ha raccolto tutte le domande di accredito pervenute da avvocati che hanno partecipato ad un corso di formazione professionale specialistica in materia di diritto antidiscriminatorio, aperto a tutti gli avvocati pugliesi e promosso dal medesimo Ufficio, di concerto con gli Ordini forensi pugliesi; il professionista di volta in volta incaricato

è individuato essenzialmente sulla base della competenza per ramo e materia di intervento, nonché della disponibilità in base ai tempi necessari per il caso di specie, spesso stringenti; è stato, tuttavia, puntualizzato che l'Ufficio è attualmente in fase di complessiva riorganizzazione e, per quanto concerne la procedura di conferimento degli incarichi professionali, è in atto la predisposizione di apposite linee guida, basate su criteri comparativi definiti formalmente con riferimento alla competenza per materia (civilistica, giuslavoristica, amministrativa, penale, ecc.), alla competenza territoriale, nonché alla rotazione degli incarichi compatibili con le disponibilità dei professionisti, sulla base anche dei tempi di intervento richiesti;

- determinazione dirigenziale n. 473 del 24.11.2020 della Direzione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, avente ad oggetto "*Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020, Progetto "Creative@Hubs-holistic networking of creative industries via hubs". Approvazione, accertamento e impegno per la copertura finanziaria dell'Avviso di selezione pubblica per incarichi di lavoro autonomo e adozione avviso. CUP B39D19000090007*".

Con tale provvedimento è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, riguardanti n. 6 esperti da impiegare nell'ambito del gruppo di lavoro delle attività a supporto del Progetto "*Creative@hubs-holistic networking of creative industries via hubs*" – Programma *Interreg* Grecia – Italia 2014-2020 presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia; le entrate accertate complessivamente, a tal fine, ammontano ad € 273.958,00 e derivano da trasferimenti euro-unitari e statali, trattandosi di un progetto cofinanziato dai Fondi dei Programmi *Interreg* Grecia – Italia 2014/2020 e *INTERREG EUROPE* per l'85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetti a rimborso delle spese sostenute a seguito di apposita rendicontazione; nel provvedimento in esame si dichiara che le attività affidate alla Regione Puglia, in particolare, in qualità di *partner* del progetto, risultano essere articolate e complesse, tali da determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo rispetto all'ordinario e che non può essere garantito unicamente mediante il personale designato all'interno del Dipartimento; l'Amministrazione regionale, verificato l'esito negativo della previa ricerca di idonee candidature tra il personale già in servizio, ha, dunque, ravvisato le necessità di acquisire specifiche competenze professionali esterne, a supporto dello *staff* interno, pari a n. 6 unità;

- determinazione dirigenziale n. 167 del 6.8.2020 della Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, avente ad oggetto "*Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia – Italia 2014-2020 – Progetto "AI SMART – Adriatic Ionian Small Port Network" – CUP B39F19000260007 – MIS code: 5041594 – Avviso pubblico indetto con determinazione n. 120/2020 – Approvazione esiti procedura, approvazione graduatoria definitiva, accertamento delle entrate e impegno di spesa, approvazione schema di contratto, nomina vincitore*".

Con tale provvedimento è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla valutazione per il profilo di *Project Manager* del progetto strategico *Interreg* Grecia – Italia 2014/2020, denominato "*AI SMART*", con individuazione del vincitore della selezione; a tal fine, è stata accertata un'entrata di € 154.000,00, a copertura delle spese di remunerazione del contratto di lavoro autonomo da stipulare con la candidata vincitrice della selezione, derivante in parte da finanziamenti euro-unitari, in parte da finanziamenti statali; tali entrate, infatti, sono state erogate per l'85% dai Fondi dell'Unione europea e per il restante 15% dal Fondo di Rotazione del Ministero dello Sviluppo Economico; per lo svolgimento dell'incarico è stato previsto un compenso annuo lordo di € 60.507,48, onnicomprensivo, soggetto a pagamento rateale su base trimestrale, previa trasmissione da parte della professionista di apposito resoconto delle attività svolte nel trimestre di riferimento.

- determinazione dirigenziale n. 311 del 2.12.2020 della Sezione "Politiche Abitative", avente ad oggetto "*L.R. 13/2008 e ss.mm.ii. – Commissione tecnica regionale per l'abitare sostenibile di cui all'art. 3, comma 1 bis. Impegno della somma di € 50.000,00 sul capitolo di spesa U0802004/es. finanziario 2020 del bilancio regionale autonomo in favore dei componenti della Commissione Tecnica regionale per l'abitare sostenibile nominati con determina dirigenziale n. 224 del 14.10.2019*".

Con tale provvedimento è stata impegnata la somma di € 50.000,00 sul capitolo n. U0802004/esercizio finanziario 2020, intestato a "*Spese per il funzionamento della Commissione Tecnica per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 L.R. 13/2008. Art. 46 L.R. 44/2018 (assestamento bilancio 2018)*"; è stato deciso, dunque, di corrispondere, con successivi atti dirigenziali, il predetto importo di € 50.000,00 ai cinque soggetti individuati come componenti della Commissione Tecnica Regionale per l'Abitare Sostenibile (€ 10.000,00 ciascuno); tali soggetti, in particolare, sono stati previamente individuati con determina dirigenziale n. 224 del 2019.

Come già ricordato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2019, in relazione agli incarichi conferiti, il Collegio non può che evidenziare la necessità, sul piano motivazionale, di procedere ad una rigorosa valutazione circa la necessità di procedere all'esternalizzazione, che non può ridursi ad una mera formula di stile circa l'effettiva necessità del ricorso all'esterno.

Del resto, come affermato dalla Corte costituzionale, non può affermarsi che "*un maggior numero di dipendenti pubblici sia inequivocabilmente il segno di una cattiva amministrazione, anziché, come è invece astrattamente possibile, di scelte politiche favorevoli all'espansione del settore pubblico, se non anche della necessità di far fronte ad un più ampio novero di funzioni e servizi da parte di alcune Regioni. Ove la spesa per i dipendenti fosse l'effetto di tali fenomeni, e dunque la spia di accresciute esigenze dell'amministrazione, non sarebbe manifestamente incongruo istituire un legame di proporzionalità diretta tra questa spesa e gli incarichi di consulenza, studio e ricerca. Questo vale a maggior ragione per i contratti di collaborazione, posto che resta loro applicabile l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che vieta di ricorrervi, se non quando sia stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare per il medesimo scopo il personale già a disposizione dell'amministrazione. È questa una previsione che dovrebbe scongiurare alla radice il rischio che si abusi delle collaborazioni esterne pur in presenza di un elevato numero di dipendenti pubblici*" (Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 10.2.2016).

La Regione e le Agenzie regionali, dunque, devono sempre dimostrare l'impossibilità oggettiva di utilizzare per il raggiungimento di determinati obiettivi il personale già a disposizione ed inoltre devono sempre fornire la prova dell'effettiva pubblicità riservata alle varie procedure selettive poste in essere, assicurando un'adeguata rotazione degli incarichi, il cui affidamento deve basarsi su criteri predeterminati e basati su dati quanto più oggettivi e slegati dalla mera discrezionalità.

Il Collegio, pertanto, come evidenziato anche in sede di c.d. preparifica, invita la Regione Puglia e le Agenzie regionali ad attenersi alla precisa osservanza dei suesposti princìpi, nello svolgimento delle varie attività di rispettiva competenza, al fine di un più corretto, efficiente ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche.

15 IL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

La l.r. n. 28 del 16.11.2001 ("*Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli*") prevede, all'art. 102, che il consiglio regionale disponga, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità delle norme stabilite dal regolamento interno di amministrazione e contabilità e che le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale siano messe a disposizione del consiglio medesimo, su richiesta del suo presidente.

L'art. 67 del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, debbano assicurare l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. n. 174/2012 e dai principi contabili stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011 in materia di organismi strumentali. Conseguentemente, anche il consiglio regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al menzionato d.lgs. n. 118/2011. La norma aggiunge che la presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato, infatti, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il conto consuntivo del consiglio regionale costituisce, dunque, un allegato necessario del rendiconto regionale.

Con nota pervenuta alla Sezione in data 29.6.2021, il Consiglio regionale della Puglia, Servizio Assemblea e assistenza agli Organi, ha trasmesso la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 15.6.2021 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020.

Con nota pervenuta alla Sezione in data 4.8.2021, il Consiglio regionale della Puglia, XI legislatura, ha trasmesso la delibera consiliare n. 40 del 27.7.2021 di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020, di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 15.6.2021.

Nel 2020, il Consiglio regionale ha ricevuto dalla Regione per spese di funzionamento 2020 il trasferimento di somme, incassate nel corso del 2020, pari ad € 38.400.000,00 come evidenziato nell'estratto seguente:

Tabella 15.1 – Consiglio regionale della Puglia – somme ricevute dal bilancio regionale per spese di funzionamento 2020

TABELLA D

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
RENDICONTO FINANZIARIO 2020
ENTRATE

				GESTIONE DI COMPETENZA									
					variazioni al bilancio			accertamenti					
Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo/articolo	Previsione iniziale	in aumento	in diminuzione	Previsioni definitive	Somme accertate	Minori Entrate	Prelievi dal Fondo	Maggiori Entrate	Somme riscosse	Residui Attivi
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6-7)	9	10	11	12	13	14=9-13
01	01		ENTRATE PER INTERESSI MATURATI SUL CONTO ACCESO PRESSO IL TESORIERE	2.000,00			2.000,00	4.162,28			2.162,28	4.162,28	
TOTALE CAPITOLO 01				2.000,00			2.000,00	4.162,28			2.162,28	4.162,28	
01	02		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE	4.000,00			4.000,00	96.892,11			92.892,11	96.892,11	
TOTALE CAPITOLO 02				4.000,00			4.000,00	96.892,11			92.892,11	96.892,11	
01	03		ENTRATE DI PARTE CORRENTE DERIVANTE DAL DEDICATO STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - cap 1050	38.828.000,00		428.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00				38.400.000,00	
TOTALE CAPITOLO 03				38.828.000,00		428.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00				38.400.000,00	

Fonte: delibera n. 41/2021, approvazione rendiconto 2020 del Consiglio regionale

L'importo indicato nel rendiconto del Consiglio, in entrata, corrisponde con quello indicato nel capitolo di spesa U0001050, macroaggregato 104, trasferimenti correnti 4, del disegno di legge recante il rendiconto dell'esercizio 2020 della Regione.

Tanto premesso, in data 26.7.2021 questa Sezione di controllo ha formulato una richiesta istruttoria al fine di ottenere chiarimenti sul rendiconto 2020 del Consiglio regionale relativamente ai seguenti aspetti: risultato di amministrazione; gestione dei residui; fondo contenzioso; agenti contabili.

Con nota di risposta del 3.8.2021, il Consiglio regionale ha trasmesso i chiarimenti che vengono di seguito riportati unitamente ad un riepilogo delle richieste istruttorie della Sezione.

In riferimento al risultato di amministrazione, la nota istruttoria della Sezione ha evidenziato che il risultato approvato al punto 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41/2021, che mostrava un "*avanzo*" di € 48.916.502,33 (pag. 5 della delibera di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 del Consiglio regionale), non coincide con il risultato indicato nel prospetto dimostrativo (allegato *a*), pag. 90 della medesima deliberazione) che individua una parte disponibile pari ad € 51.736.093,23.

Inoltre, con riferimento ai residui passivi totali, la nota istruttoria della Sezione mostrava come quelli indicati nel risultato approvato al punto 1 del dispositivo della citata delibera ammontavano ad € 7.331.239,40, non coincidessero con i residui passivi indicati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato *a*), pag. 90 della stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza come da prospetto seguente:

Tabella 15.2 – Consiglio regionale della Puglia – gestione residui passivi

Anno 2020	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Residui passivi	1.786.742,88	2.724.905,62	4.511.648,50

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati del Consiglio regionale della Puglia

Con la medesima nota istruttoria, è stato, altresì, evidenziato che dal verbale n. 11/2021 del Collegio dei Revisori dei conti (pag. 7) nel passivo dello stato patrimoniale risultano iscritti debiti di finanziamento pari a zero e debiti di funzionamento pari ad € 2.989.169,20.

Sui punti sopra elencati, nella risposta istruttoria del 3.8.2021 il Consiglio regionale ha rappresentato quanto segue: "*Codesta Sezione rileva che il risultato di amministrazione mostra un avanzo di € 48.916.502,33 a pagina 5 della deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41/2021), mentre nel prospetto riepilogativo (allegato "A") a pagina 90 tale valore è pari a euro 51.736.093,23. La differenza tra i due valori è pari ad € 2.819.590,90. Allo stesso modo codesta Sezione rileva una incongruenza nel valore dei residui passivi pari ad euro 7.331.239,40 (al punto 1 della suddetta deliberazione) ed € 4.511.648,50 nel prospetto riepilogativo. Anche in questo caso la differenza è proprio di € 2.819.590,90.*

Dalle verifiche effettuate emerge che si è trattato di un errore materiale di trasposizione nella parte narrativa della deliberazione del valore dei residui passivi, che conseguentemente ha generato un diverso valore dell'avanzo di amministrazione.

I dati contabili corretti sono quelli riportati nel prospetto dimostrativo in allegato A, a pagina 90 della stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Tali importi coincidono anche con i riepiloghi generali delle spese (es. pagina 84) del rendiconto armonizzato, che illustra i residui dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, suddividendoli tra residui di competenza e residui passivi da anni precedenti. La rassicurazione sulla corretta rappresentazione nelle schede è stata avallata anche dal superamento dei controlli della Banca dati della pubblica Amministrazione, che ovviamente esclude dal controllo il contenuto della parte narrativa. Si veda in allegato il messaggio generato dalla piattaforma (allegato_1).

Ad ulteriore evidenza del fatto che si sia trattato di un mero errore materiale nella trasposizione dei valori delle tabelle si rappresenta che la differenza nei valori, pari come detto ad euro 2.819.590,90, coincide proprio con il fondo trattamento previdenziale (allegato a/1, quote accantonate a pagina 94 così come riportato a pagina 5 del deliberato sotto la voce "Fondo per trattamento previdenziale consiglieri"), erroneamente non eliso dalla somma dei residui passivi.

Il valore corretto dell'avanzo di Amministrazione è quindi pari ad € 51.736.093,23 ed il valore corretto dei residui passivi pari ad € 4.511.648,50.

Relativamente ai debiti di funzionamento pari ad € 2.989.169,20, si rappresenta che gli importi si riferiscono alle voci di spesa di cui alla matrice di correlazione 2020 pubblicata sul sito Arconet del MEF (art. 4 d.lgs. 118/2011). Dalla lettura di tale matrice si è assunto, in continuità con l'operato degli anni precedenti, che in sede di elaborazione del rendiconto fossero da escludere dallo stato patrimoniale alcune spese come, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i debiti riferiti alle indennità di missione e di trasferta del personale dipendente e dei consiglieri, i debiti per versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi, il rimborso per viaggio e trasloco, i contributi obbligatori per il personale, i versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi, ecc..

Tali debiti sono stati comunque elaborati dal sistema contabile ed ammontano proprio ad euro 1.522.479,30 ossia alla differenza tra il totale dei residui passivi ed il totale delle spese di funzionamento.

Ai sensi dell'art.37 del Digs. 118/2011 la contabilità economico-patrimoniale è affiancata al rendiconto a fini conoscitivi. Resta inteso che il risultato di amministrazione è, comunque, determinato dagli elaborati armonizzati. Ad ogni modo sulla base di quanto rilevato da codesta Sezione, il prossimo conto consuntivo sarà redatto al fine di garantire la corrispondenza tra i residui passivi, diversi da quelli di finanziamento, e l'ammontare dei debiti di funzionamento".

Pur prendendo atto di quanto riferito dal Consiglio, si devono confermare le suesposte discrasie già rilevate in sede istruttoria e, in sintonia con quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, § 13.7), si deve ribadire "*Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, è la condizione necessaria per definire l'ammontare certo e veritiero dell'avanzo libero di parte corrente applicabile al bilancio o dell'eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E)*". Nella medesima prospettiva si ricorda, altresì, che il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (all. n. 4/3 al d.lgs. 118/2011, § 6.4) stabilisce che "*La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento*".

Poi, riguardo alla complessiva gestione dei residui, con nota istruttoria del 26.7.2021, la Sezione ha evidenziato come il verbale n. 11/2021 (pag. 10) del Collegio dei Revisori dei conti indicasse "*la necessità di una attenta verifica da parte dell'Ente di tutti i residui attivi e passivi da mantenere nel bilancio della Regione. L'effettiva consistenza del risultato d'esercizio è, inevitabilmente, influenzata da tali fattori e potrebbe risultare notevolmente condizionato, qualora venisse accertata l'insussistenza di residui attivi/passivi che hanno origine anche in anni lontani. Allo stato si rappresenta che la conservazione di residui risalenti ad annualità molto remote e prive di giustificazione al mantenimento costituisce una evidente criticità [...] Il Collegio ritiene che l'Ente si attivi, entro e non oltre il termine del 31.12.2021, con un'ulteriore attività di ricognizione dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi, con eventuali opportuni accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, sollecita l'Ente a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, notiziando il collegio dei revisori in merito*". Pertanto, è stato chiesto di chiarire le modalità di gestione della conservazione di residui nel conto del bilancio.

Il Consiglio regionale nella risposta istruttoria ha precisato che "*Il riaccertamento ordinario dei residui – effettuato annualmente – trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario. L'art. 63 – comma 8 del d.lgs. 118/2011 recita: "in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le Regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.*

Essendo la ricognizione dei crediti/debiti attività propedeutica ai fini del rendiconto, la stessa è stata effettuata e approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 29 del 20 aprile 2021.

A tal fine l'attività istruttoria è consistita:

- *nella predisposizione e distribuzione di appositi elenchi alle Sezioni/Strutture del Consiglio regionale assegnatarie di fondi, nei quali sono stati riportati tutti gli impegni risultanti in conto residui, invitando le stesse ad effettuare una ricognizione, revisione e riclassificazione corretta delle somme di entrata e di spesa presenti nelle scritture contabili dell'Ente;*
- *nell'evidenziare come il nuovo ordinamento ha ridotto fortemente, rispetto al passato, la possibilità di mantenere somme in conto residui invitando le Sezioni/Strutture del Consiglio regionale ad effettuare la conservazione esclusivamente delle somme che costituiscono debiti o crediti effettivi, con imputazione delle stesse all'esercizio finanziario di presumibile pagamento o riscossione;*
- *nella eliminazione, in seguito alla ricognizione di cui ai punti precedenti, dei residui attivi e passivi cui non corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2020;*
- *nella determinazione delle somme da conservare tra le scritture contabili quali residui attivi e passivi;*
- *nella eliminazione, in seguito alla ricognizione di cui ai punti precedenti, dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2020, ma differibili agli anni successivi, con la conseguente reimputazione agli esercizi finanziari nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo il principio della contabilità potenziata;*
- *nella determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato costituito dalla conversione e re-iscrizione dei succitati residui che presentano esigibilità differita agli esercizi successivi; tali somme, di cui all'allegato C), risultano poi iscritte nella parte entrata del Bilancio Pluriennale 2021-2023,*
- *la individuazione delle economie vincolate, determinate da entrate aventi vincolo di specifica destinazione della spesa.*

L'intervento conclusivo del procedimento sopra illustrato, così come evidenziato nel punto 9.1 dell'allegato 4_2 del D.Igs. 118/2011, ha comportato:

- *la determinazione della massa di crediti e debiti esigibili al 31 dicembre 2020;*
- *la relativa suddivisione degli impegni di spesa tra residui passivi e impegni ri-accertati per differimento di esigibilità rispetto alla programmazione iniziale;*

- *la variazione del fondo pluriennale vincolato in entrata al 1° gennaio 2021 sul Bilancio di Previsione 2021/2023, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale vincolato per la parte spesa;*
- *l'adeguamento degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/2023 riguardanti il F.P.V.;*
- *la variazione, con riferimento agli esercizi 2020-2021, del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, tenuto conto anche dei residui derivanti da impegni già reimputati ai succitati anni in fase di riaccertamento ordinario approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 14/05/2020.*

Si ritiene utile, a tal proposito, allegare la nota trasmessa a tutte le strutture del Consiglio (allegato_2) di invito ad una accurata e scrupolosa disamina delle situazioni debitorie, evidenziando come il nuovo ordinamento contabile limita la possibilità di mantenere delle somme in conto residui e che devono essere eliminate tutte quelle posizioni creditorie e debitorie non esigibili in quanto non relative ad un credito/debito certo, liquido ed esigibile.

La stessa nota segnala la necessità di porre attenzione all'analisi dei residui passivi con anzianità superiore ai 5 anni per i quali occorre esplicitare le ragioni della loro persistenza in bilancio, richiedendone circostanziata illustrazione delle motivazioni del mantenimento.

Corre l'obbligo di evidenziare che il rendiconto non riporta la sussistenza di residui particolarmente vetusti e gli esigui importi ivi contenuti sono rappresentati da somme iscritte in partite di giro che, a fine o inizio legislatura, possono essere oggetto di restituzioni o conguagli e vengono rettificati nelle scritture contabili nei successivi esercizi finanziari. Altri residui apparentemente vetusti vengono evidenziati nel rendiconto gestionale e sono relativi a fondi vincolati nel quale viene indicato non l'anno di origine della obbligazione (determinazione impegno di spesa) ma l'anno di provenienza dei fondi nell'avanzo di amministrazione vincolato. Tale indicazione è meramente utile ai fini di contabilità interna.

Si ritiene, pertanto, di aver operato correttamente e con la dovuta diligenza nella ricognizione dei residui e che, sulla base dei riscontri forniti dalle strutture del Consiglio, non vi sia alcuna impropria conservazione di residui nel conto del bilancio.

Con riferimento alla sollecitazione a trasmettere il riaccertamento al Tesoriere si segnalano le peculiarità dei Consigli regionali che consentono alcune semplificazioni nella gestione del bilancio, spesso concordate in sede di coordinamento delle Assemblee legislative. In particolare, il Consiglio regionale può non avvalersi di un Servizio di Tesoreria, ma ricorrere a un servizio di "Gestione di Cassa", non percependo fondi direttamente dallo Stato. Questa tipologia di servizio – che si estrinseca sempre

attraverso l'emissione di ordinativi finanziari (reversali e mandati) - comporta compiti e responsabilità diverse per l'Istituto bancario che lo gestisce, non essendo lo stesso obbligato ad operare nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

In merito alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, peculiarità condivisa con altri Consigli regionali, in conformità al punto 3.3. dell'allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del d. legislativo n.118/2011 - ed all'esempio n. 5 dell'Appendice tecnica, è che non sussistono motivi per la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato A9 al rendiconto) in quanto, dall'analisi delle categorie delle entrate iscritte in bilancio, emerge che i crediti derivano essenzialmente da trasferimenti da altre Amministrazioni (perlopiù trasferimenti regionali a cui si aggiungono i trasferimenti da parte dell'AGICOM per le attività del CORECOM)".

Riguardo al Fondo contenzioso, con nota istruttoria del 26.7.2021 si è osservato come il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione mostrasse, nella relativa composizione, un fondo pari a zero (allegato *a*), pag. 90 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41/2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 del Consiglio regionale) e che il Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 11/2021, pag. 9) raccomandava, tra l'altro, di "*procedere ad una verifica analitica del contenzioso civile ed amministrativo in essere e potenziale, al fine di valutare i rischi di passività latenti sia per spese legali sia per eventuali soccombenze*" e "*prende atto dell'assenza di una puntuale ricognizione del contenzioso e valutazione del rischio secondo i gradi "probabile, possibile, remoto"*, pertanto si è chiesto di chiarire il mancato accantonamento.

Il Consiglio regionale nella risposta istruttoria del 3.8.2021 ha chiarito che "*Il fondo rischi previsto dal D.lgs. 118/2011 – all.4/2, §5.2, lett. h, ne presuppone la costituzione in caso di significative probabilità di soccombenza a seguito di contenziosi in essere. Lo stesso recita: "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannata al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva*

l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

In ordine al potenziale rischio di passività latenti sia per spese legali sia per soccombente, la relazione al rendiconto e la nota integrativa al conto economico e stato patrimoniale evidenziano la sussistenza del fondo per spese legali, così denominato dalla legge regionale 20/2019, rinvenibile nella voce "altri accantonamenti" (pag.91 rendiconto), unitamente al fondo per il trattamento previdenziale dei consiglieri.

Il suddetto fondo risulta istituito nel corso del 2019 ai sensi della surriferita legge regionale e quantificato in base alla rideterminazione dei vitalizi avvenuto in attuazione dell'intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica.

L'art. 6 recante "Norma Finanziaria" della suddetta norma regionale dispone che le economie derivanti dalla applicazione della legge in parola "quantificate in euro 201.734,85 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 2.420.818,21 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, devono essere accantonate sulla missione 20, programma 3, nel fondo - all'uopo istituito - nominato: "Fondo di accantonamento per spese legali" nell'ambito del Bilancio del Consiglio Regionale."

Dopo l'emanazione della legge, l'accurata ricognizione dei risparmi effettivi per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ha evidenziato un risparmio sulle spese per vitalizi e reversibilità pari ad € 4.358.000,00. Pertanto, a titolo prudenziale, sì è ritenuto nel 2020 di accantonare la suddetta somma nel suddetto fondo per spese legali ad integrazione di quello stimato dalla legge 20/2019, pari ad € 2.420.818,21 per il 2020 e a 201.734,85 per il 2019.

Al 31 dicembre 2020 il fondo ammontava ad € 6.980.553,06 (come da determinazione della Sezione Amministrazione e Contabilità n. 121/2020), ben al di sopra della soglia individuata dalla normativa de quo.

In considerazione della presenza di tale fondo non si è ritenuto di dover immobilizzare ulteriori risorse in presenza di limitato contezioso in essere (relativo a controversie con il personale) le cui eventuali passività sono ampiamente coperte dall'accantonamento di tale fondo.

Conclusivamente si ritiene di aver valutato con accurata dovizia la possibilità di contenziosi in essere e potenziali e di aver previsto adeguati accantonamenti".

Nel prendere atto di quanto riferito dal Consiglio regionale, la Sezione sottolinea l'esigenza di un constante monitoraggio del fondo di che trattasi e rammenta come il meccanismo dell'accantonamento al fondo contenzioso previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (all. n. 4/2, § 5.2, lett.

h), risponda, in sostanza, all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute sugli equilibri di bilancio del rischio di maggiori spese legate al contenzioso dell'Ente.

Per quanto attiene agli agenti contabili, la nota istruttoria della Sezione in data 26.7.2021 passava brevemente in rassegna le disposizioni generali in tema di giudizio sui conti (contenute nella Parte III, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 174/2016, artt. 137-140). Tali disposizioni disciplinano:

- l'ambito del giudizio di conto (art. 137), stabilendo che la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge;
- l'anagrafe degli agenti contabili (art. 138), prevedendo tra l'altro che: *i)* le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale (comma 1); *ii)* presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo un'anagrafe degli agenti contabili, in cui confluiscono i dati costantemente comunicati dalle 19 amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione (comma 2); *iii)* ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui al comma 3 dell'art. 6 (rubricato «*Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*») (comma 3); *iv)* i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione (comma 4);
- la presentazione del conto (art. 139), prescrivendo che: *i)* gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza (comma 1); «*L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente*» (comma 2);
- il deposito del conto (art. 140).

Ciò posto, con la predetta nota istruttoria è stato chiesto di fornire chiarimenti in ordine alle criticità segnalate dal verbale n. 11/2021 (pag. 9) del Collegio dei Revisori dei conti che

evidenziava quanto segue: "*non si è rilevato riferimenti alle attività di eventuali agenti contabili preposti ad attività che richiedono la presentazione del conto giudiziale. A tale riguardo, il Collegio evidenzia la necessità, ove presenti attività riconducibili alla fattispecie di agenti contabili, di dover disciplinare in maniera dettagliata l'attività degli agenti contabili e nello specifico a regolamentare le modalità di presentazione da parte di ciascuno di essi del conto giudiziale. La regolamentazione di detto istituto appare infatti non più rinviabile in quanto esso permette di rilevare la regolarità delle gestioni finanziarie e consente di individuare eventuali anomalie o irregolarità*".

Il Consiglio regionale nella risposta istruttoria del 3.8.2021 ha chiarito, che "*Il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del D.lgs. 174/2016, recante il codice di giustizia contabile, ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito tra quest'ultimo e l'Ente. Il riferimento alla suddetta attività non viene contemplata nella relazione sul rendiconto che ha, pertanto, incentrato la relazione sulla illustrazione della gestione dell'Ente.*

Ad ogni buon conto con riferimento alla raccomandazione del Collegio dei Revisori in merito alla necessità di "dover disciplinare in maniera dettagliata l'attività degli agenti contabili e nello specifico a regolamentare le modalità di presentazione da porte di ciascuno di essi del conto giudiziale", corre l'obbligo di segnalare che l'Ufficio di Presidenza in data 27 luglio 2021 con propria deliberazione ha adottato apposito provvedimento di individuazione degli agenti contabili e delle modalità di parifica del conto giudiziale (allegato_3). In occasione della predisposizione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 si avrà cura di relazionare in ordine alla suddetta attività".

Nel prendere atto dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di individuazione degli agenti contabili, la Sezione ritiene opportuno sottolineare che la nomina dei responsabili in questione è adempimento previsto dalla legge a tutela di preminenti finalità di verifica dell'uso delle risorse pubbliche.

16 APPENDICE: I PRINCIPALI CAPITOLI ANALIZZATI

Nel dettare le prime linee di orientamento per il giudizio di parifica dei rendiconti regionali *ex* art. 1, comma 5, del d.l. n. 1714/2012, la Sezione delle autonomie ha suggerito alle sezioni regionali di controllo di verificare "*la possibilità di procedere a stime dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati anche in ambito europeo*" (delibera n. 9/2013/INPR; cfr. anche la delibera n. 14/2014/INPR).

Tale approccio campionario, già sperimentato dalle Sezioni Riunite nella parificazione del rendiconto dello Stato e dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali in sede di controllo coordinato con la Corte dei conti europea in materia di fondi strutturali (oltre che, in ambito regionale, dalle Sezioni regionali di controllo per le Regioni Friuli-Venezia-Giulia e Siciliana), si adegua al sistema MUS (*Monetary Unit Sampling*) adottato dalla Corte dei conti europea per effettuare, nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità (*Déclaration d'Assurance* – DAS), i cc.dd. "test di convalida", mirati alla verifica postuma della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti ai conti del bilancio.

Ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020, la Sezione ha selezionato n. 130 capitoli di spesa (elencati nella tabella seguente), verificandone la conformità rispetto alle risultanze contabili allegate al d.d.l. n. 150/2021.

Tabella 16.1 - Elenco dei principali capitoli analizzati per il giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO
		ESERCIZIO 2020		COMPETENZA 2020	RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	ESERCIZIO 2020
U 0001050	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	38.400.000,00	I	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
U 0003782	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, DI C/C POSTALI E RIMBORSO RELATIVE SPESE FORZOSE CONTO SANITA'	100.000,00	I	2.192,50	0,00	539,00	539,00	1.653,50
U 111158	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA MIS.3 INTERSAMBIO DEI DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA MINISTERO E REGIONE DEL PR OGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITA'	500.000,00	I	498.903,93	0,00	0,00	0,00	498.903,93

N. CAPITOLO		DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
						RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U	112105	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZATI DAI CONSORZI DI BONIFICA COMMISSARIATI	762.159,43	I	516.633,47	36.764,75	496.632,29	533.397,04	155.244,02
E	129270	MUTUO CON LA BEI DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020	43.892.647,49	A	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
U	501011	INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA STREET ART. ART.50 L.R. N. 67/2018 (BILANCIO 2019)	100.000,00	I	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 592060	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA' CICLISTICA L.366/98 E L. 166/2002. QUOTA CAPITALE	32.637,02	I 32.637,02	0,00	32.637,02	32.637,02	0,00
U 592061	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA' CICLISTICA L.366/98 E L. 166/2002. QUOTA INTERESSI	589,91	I 589,91	0,00	589,91	589,91	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 771098	RIPARTO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLE RISORSE VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY BACK - COLL EGATO AL CAP. DI ENTRATA 2035783	40.000.000,00	I 34.780.731,04	29.567.048,64	0,00	29.567.048,64	35.201.773,11
U 771103	RIPARTO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLE RISORSE VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY BACK	134.007.571,61	I 94.763.111,34	102.934.014,79	0,00	102.934.014,79	109.922.512,55
E 1011047	GETTITO ADDIZIONALE REG.LE IRPEF/IRE DA ATTIVITA' DI RECUPERO FISCALE	6.500.000,00	A 4.979.533,07	0,00	4.979.533,07	4.979.533,07	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1011048	GETTITO IRAP DA ATTIVITA' DI RECUPERO FISCALE	40.000.000,00	A 30.903.047,95	0,00	30.903.047,95	30.903.047,95	0,00
E 1011050	GETTITO ADDIZIONALE IRPEF	439.595.000,00	A 439.595.000,00	75.061.462,19	405.280.516,22	480.341.978,41	58.342.839,06
E 1011051	GETTITO ADDIZIONALE IRPEF/IRE DA RISCOSSIONE RUOLI	4.000.000,00	A 2.477.908,85	1.785.988,32	2.173.414,27	3.959.402,59	304.494,58
E 1011054	IRPEF PROPRIA, CO. 3 ART. 50 D.LGS. 446/97 - NON DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	67.142.000,00	A 67.360.000,00	64.293.062,38	0,00	64.293.062,38	110.706.378,45
E 1011060	GETTITO IRAP AL NETTO DELLE QUOTE RISERVATE ALLO STATO	487.940.037,00	A 487.940.037,00	308.949.667,26	287.596.852,91	596.546.520,17	264.936.595,36
E 1011061	GETTITO IRAP - LEGGE 28.12.95 N. 549 - ART. 3 COMMA 3 - EX FONDO PEREQUATIVO	383.727.476,02	A 383.727.476,02	0,00	383.727.476,02	383.727.476,02	0,00
E 1011062	GETTITO IRAP DA RISCOSSIONE RUOLI	20.000.000,00	A 9.602.313,69	5.645.567,78	8.421.574,01	14.067.141,79	1.180.739,68

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1011065	COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL MANCATO VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2020 PER EMERGENZA COVID-19 (ART. 24 D.L. 34/2020)	26.510.000,00	A 26.510.000,00	0,00	26.510.000,00	26.510.000,00	0,00
E 1011068	IRAP PROPRIA CO 1 ART. 16. D.LGS 446/97	65.048.000,00	A 65.213.000,00	37.000.000,00	27.147.953,70	64.147.953,70	46.872.163,37
E 1011069	COMPENSAZIONE STATALE MINOR GETTITO DA MANOVRA REGIONALE IRAP PER EFFETTO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015, L.190/14	19.753.430,00	A 19.753.430,00	0,00	19.753.430,00	19.753.430,00	0,00
E 1011080	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO IVA	4.525.386.109,60	A 4.525.386.109,60	0,00	4.402.661.375,60	4.402.661.375,60	122.724.734,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1011084	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. NON SANITARIA	19.963.288,00	A 19.963.288,00	0,00	19.963.288,00	19.963.288,00	0,00
E 1011090	FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE	1.902.323.298,40	A 1.902.323.298,40	1.099.017.663,59	858.612.296,02	1.957.629.959,61	2.198.951.462,86
E 1012000	TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI	1.700.000,00	A 1.618.603,32	39.440,19	1.518.173,11	1.557.613,30	100.430,21

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1012010	TASSE REGIONALI PER L'ESERCIZIO VENATORIO E PER LE CONCESSIONI REGIONALI RIVENIENTI DA AZIENDE FAUNISTICO - VENTATORIE, AZIENDE AGRI -TURISTICO-VENATORIE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE	2.000.000,00	A 1.472.290,12	72.250,00	1.436.762,12	1.509.012,12	35.528,00
E 1012020	CONTRIBUTI DI SORVEGLIANZA DOVUTI DALLE AZIENDE DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE	100.000,00	A 138.308,57	0,00	138.308,57	138.308,57	0,00
E 1013000	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	282.000.000,00	A 308.124.611,05	20.465.081,94	298.419.573,92	318.884.655,86	9.705.037,13

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1013001	GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DA RISCOSSIONE AVVISI BONARI, ACCERTAMENTI E RUOLI	130.000.000,00	A 149.923.915,37	47.513.726,78	22.136.574,46	69.650.301,24	674.069.056,37
E 1013200	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL CONSUMO DI GAS NATURALE	26.000.000,00	A 26.764.006,13	2.179.391,44	24.699.146,41	26.878.537,85	2.155.957,36
E 1013201	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE (L.R. 13/92 E SMI) DA RISCOSSIONE AVVISI BONARI, ACCERTAMENTI E RUOLI	20.000,00	A 151.289,73	796,78	3.031,29	3.828,07	248.078,28
E 1013400	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	10.000.000,00	A 10.364.150,86	134.264,97	10.027.593,22	10.161.858,19	336.557,64

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
					RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1013401	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (L.N. 549/95) DA RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RUOLI	1.000.000,00	A	721.430,53	120.539,32	273.628,46	394.167,78	447.802,07
E 1013600	TASSA REGIONALE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI UNIVERSITARI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1013800	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	10.000,00	A	1.926,19	628,16	1.653,73	2.281,89	272,46
E 1017001	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ADD.LE IRPEF	500.000,00	A	306.981,44	84.069,01	283.025,66	367.094,67	23.955,78

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1017002	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A IRAP	3.000.000,00	A 1.662.849,83	526.208,02	1.501.120,49	2.027.328,51	161.729,34
E 1017003	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A TASSA AUTO	30.000.000,00	A 43.725.604,75	10.048.310,05	9.947.326,18	19.995.636,23	184.368.489,70
E 1017004	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ADD.LE ACCISA GAS NATURALE	10.000,00	A 47.079,80	10.723,20	4.618,62	15.341,82	135.065,03

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1017005	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ECOTASSA	500.000,00	A 2.028.844,96	2.580,03	108.356,49	110.936,52	1.920.488,47
E 1017006	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A IRBA	0,00	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1017007	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	1.000,00	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
					RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 1017008	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	10.000,00	A	11.537,07	2.214,23	9.846,12	12.060,35	1.690,95
E 1018000	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO MARITTIMO	300.000,00	A	322.818,01	14.845,17	201.722,10	216.567,27	331.092,33
E 1021000	TRASFERIMENTO QUOTA IRPEF 5 PER MILLE	0,00	A	8.846,07	0,00	8.846,07	8.846,07	0,00
E 1021111	IMPOSTA REGIONALE BENZINA AUTOTRAZIONE (L.R. N.9 DEL 17/2/94 E SMI) DA RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RUOLI	50.000,00	A	15.701,73	7.306,91	14.760,61	22.067,52	941,12

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1101018	EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS-COVID 19 - SPESE PER ATTREZZATURE - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA E3066231	6.000.000,00	I 6.000.000,00	0,00	4.011.311,26	4.011.311,26	1.988.688,74
U 1101019	EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS-COVID 19 - SPESE PER ALLESTIMENTO DI MODULI TEMPORANEI RIUTILIZZABILI E PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE SU BENI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA E3066231	4.467.250,88	I 3.467.978,84	0,00	2.754.382,40	2.754.382,40	713.596,44
U 1101024	EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS-COVID 19 - SPESE PER ATTREZZATURE	5.500.000,00	I 5.499.996,50	0,00	0,00	0,00	5.499.996,50

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1121060	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL?ARTICOLO 13 DEL D.L. 102/2013	3.623.689,47	I 3.623.689,47	0,00	3.623.689,47	3.623.689,47	0,00
U 1121061	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 102/2013 (L. R. N. 30/2013	3.970.881,21	I 3.970.881,21	0,00	3.970.881,21	3.970.881,21	0,00
U 1121071	MUTUO MEF PER ESTINZIONE BOND - QUOTA INTERESSI	6.699.245,47	I 6.699.245,47	0,00	6.699.245,47	6.699.245,47	0,00
U 1121072	RIMBORSO MUTUO MEF PER ESTINZIONE BOND - QUOTA CAPITALE	0,00	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U 1121075	MUTUO CDP PER IL RIFINANZIAMENTO DI MUTUI IN AMMORTAMENTO (CIRCOLARE CDP N. 1298/19) # RIMBORSO QUOTA INTERESSI	1.506.377,65	I 1.506.377,65	0,00	1.506.377,65	1.506.377,65	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1121076	MUTUO CDP PER IL RIFINANZIAMENTO DI MUTUI IN AMMORTAMENTO (CIRCOLARE CDP N. 1298/19) # RIMBORSO QUOTA CAPITALE	1.862.432,85	I 1.862.432,85	0,00	1.862.432,85	1.862.432,85	0,00
U 1122020	ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N 12 .QUOTA CAPITALE	5.917.684,71	I 5.917.684,71	0,00	5.917.684,71	5.917.684,71	0,00
U 1122021	ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N 12 .QUOTA INTERESSI	10.281.742,19	I 10.281.742,19	0,00	10.281.742,19	10.281.742,19	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI ? 200.000.000,00 PER RIPIANO DISAVANZI SANITARI ESERCIZI 2000 E PRECEDENTI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E RETRO PER LA QUOTA DI DISAVANZO NON GARANTITA DALLO STATO	4.118.166,14	I 4.118.166,14	0,00	4.118.166,14	4.118.166,14	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122026	SPESE PER ONERI DI PREAMMORTAMENTO E RIMBORSO QUOTA INTERESSI, MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 200.000.000,00 PER RIPIANO DISAVANZI SANITARI ESER.2000 E PRECEDENTI,COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E RETRO PER QUOTA DI DISAVANZO	5.967.677,86	I 5.967.677,86	0,00	5.967.677,86	5.967.677,86	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122030	RIMBORSO SEMESTRALE QUOTA CAPITALE PRESTITO VENTICINQUENNALE DI ? 150.000.000,00 DALLA B.E.I. , DESTINATO ALLA COPERTURA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL POR PUGLIA 2000-2006. ATTI DI EROGAZIONE E QUIETANZA	5.584.500,00	I 5.584.500,00	0,00	5.584.500,00	5.584.500,00	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122031	RIMBORSO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI PRESTITO VENTICINQUENNALE DI ? 150.000.000,00 DALLA B.E.I. , DESTINATO ALLA COPERTURA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL POR PUGLIA 2000-2006. ATTI DI EROGAZIONE E QUIETANZA	851.471,78	I 851.471,78	0,00	851.471,78	851.471,78	0,00
U 1122035	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO BEI DI CUI ALL#ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 52	4.998.283,90	I 4.998.283,90	0,00	4.998.283,90	4.998.283,90	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122036	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO BEI DI CUI ALL#ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 52	423.185,68	I 423.185,68	0,00	423.185,68	423.185,68	0,00
U 1122060	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER COSTRUZIONE SEDE CONSIGLIO REGIONALE	6.107.317,19	I 6.107.317,19	0,00	6.107.317,19	6.107.317,19	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122061	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER COSTRUZIONE SEDE CONSIGLIO REGIONALE, COMPRESI EVENTUALI ONERI DI PRE AMMORTAMENTO	1.332.659,57	I 1.332.659,57	0,00	1.332.659,57	1.332.659,57	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122062	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2.500.000,00	I 2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
U 1122063	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE	874.087,50	I 874.087,50	0,00	874.087,50	874.087,50	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122072	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL?ARTICOLO 3 DEL D. L. 35/2013 E DECRETO DIRETTORIALE DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL 16 APRILE 2013	4.454.802,64	I 4.454.802,64	0,00	4.454.802,64	4.454.802,64	0,00
U 1122073	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL D. L. 35/2013 E DECRETO DIRETTORIALE DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL 16 APRILE 2013	5.194.846,07	I 5.194.846,07	0,00	5.194.846,07	5.194.846,07	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122076	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL D.L. 35/2013 - RIPARTO 2014	9.186.303,08	I 9.186.303,08	0,00	9.186.303,08	9.186.303,08	0,00
U 1122077	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL D.L. 35/2013 - RIPARTO 2014	3.953.408,91	I 3.953.408,91	0,00	3.953.408,91	3.953.408,91	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1122272	ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DESTINATI AL RIACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI, ART. L.R. /2019 (BILANCIO 2020)	116.495.016,45	I 116.495.016,45	0,00	116.495.016,45	116.495.016,45	0,00
U 1301036	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, DISPOSITIVI SANITARI ED ALLESTIMENTI IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19	107.500.000,00	I 107.500.000,00	0,00	65.098.934,30	65.098.934,30	42.401.065,70

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO
		ESERCIZIO 2020	COMPETENZA 2020	RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	ESERCIZIO 2020
U 1301038	DECRETO MEF 10 MARZO 2020 # TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. QUOTA DEL FINANZIAMENTO SANITARIO CORRENTE DELL#ANNO 2020 PER L#ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMI 1, LETTERA A), E 6,2,5 E 8 DEL D.L. 9 MARZO 2020, N. 14	43.778.424,00	I 43.778.424,00	0,00	24.678.050,00	24.678.050,00	19.100.374,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1301039	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, ART. 1 # TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE # FONDI CONTRATTUALI	16.582.736,00	I 16.582.736,00	0,00	0,00	0,00	16.582.736,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1301040	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 1 # TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE # RECLUTAMENTO	6.633.095,00	I 6.633.095,00	0,00	0,00	0,00	6.633.095,00
U 1301041	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 3, C. 1 E 2 # POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE # TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. SOMME PER ACQUISTO DI ULTERIORI PRESTAZIONI SANITARIE	15.919.427,00	I 15.919.427,00	0,00	0,00	0,00	15.919.427,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1301042	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 3, C. 3 # POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE # TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. SOMME PER PERSONALE E ATTREZZATURE DI STRUTTURE PRIVATE	10.612.951,00	I 10.612.951,00	0,00	0,00	0,00	10.612.951,00
U 1301046	TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL S.S.R. RISORSE PER ATTIVAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE REGIONALI DI CUI AL D.L. RILANCIO - EMERGENZA COVID-19	3.769.524,00	I 3.769.524,00	0,00	0,00	0,00	3.769.524,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1301051	TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. RISORSE COVID (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020) - QUOTA INDISTINTA FINALIZZATA	138.630.157,43	I 138.630.157,43	0,00	0,00	0,00	138.630.157,43
U 1302006	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE E DELLE CURE PRIMARIE (L.R. N. 21/2020)	750.000,00	I 750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
U 1801006	L.R. N. 2/2018 - LEGGE SU TARANTO - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	I 0,00	146.787,50	0,00	146.787,50	146.787,50

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
U 1801009	ART. 3, LETT. A), PUNTO 1, L.R. N. 2/2018 - LEGGE SU TARANTO - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FILIERA DEL MARE NELLA CITTA' DI TARANTO. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	250.000,00	I 250.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	25.000,00
E 2032000	ALIQUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE DI PRODOTTO DELLA COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI DI IDROCARBURI NEI TERRITORI DELLA PUGLIA	7.600.000,00	A 7.166.550,36	0,00	7.166.550,36	7.166.550,36	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020 RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
E 2032115	TRASFERIMENTI FONDI DALLO STATO ATTUAZIONE DELLA MIS.3 INTERSCAMBIO DEI DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA MINISTERO E REGIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITA'. LEGGE 135/1997	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2035726	FINANZIAMENTO LEGGE 7/2006 - 'DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE	0,00	A	26.712,50	0,00	26.712,50	26.712,50	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 2035748	RISORSE COVID (DL 34/2020,DL 104/2020) QUOTA INDISTINTA FINALIZZATA	138.630.157,43	A 138.630.157,43	0,00	31.666.468,90	31.666.468,90	106.963.688,53
E 2035783	SOMME VERSATE DA AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY BACK L. 296 ART. 1 COMMA 796 LETTERA G	40.000.000,00	A 34.780.731,04	303.675,50	34.780.731,04	35.084.406,54	203,20
E 2035784	PROVENTI INERENTI LA DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE DI MORTE INASPETTATA DEL FETO. L. N.31 DEL 02/02/2006 ART. 1 E 2	0,00	A 115,90	0,00	115,90	115,90	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 2035798	SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAYBACK	134.007.571,61	A 94.763.111,34	0,00	94.763.111,34	94.763.111,34	14.415.208,28
E 2035801	F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	4.353.185,00	A 4.454.984,57	870.636,91	4.454.984,57	5.325.621,48	190.177,26
E 2038046	RISORSE PER L'ATTIVAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE REGIONALI DI CUI AL D.L. RILANCIO - EMERGENZA COVID-19	3.769.524,00	A 3.769.524,00	0,00	0,00	0,00	3.769.524,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO
		ESERCIZIO 2020		COMPETENZA 2020	RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	ESERCIZIO 2020
E 2053457	FONDO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX ART.16 BIS DEL D.L.95/2012 COME SOSTITUITO DALL'ART.1 C.301 DELLA LEGGE N.228/2012	396.879.335,86	A	396.879.335,86	0,00	389.333.138,59	389.333.138,59	7.546.197,27
E 2055774	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI ECM, LEGGE 388/2000, ART. 92, CO.5 E LEGGE 244/2007, ART. 2 CO. 358 COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA N.711056	0,00	A	290,68	0,00	290,68	290,68	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 2055775	PROVENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, INTEGRATORI ALIMENTARI, ALIMENTI ADDIZIONATI E MINERALI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DECRETO L.VO N. 111/1992. COLLEGATO AL C.S. 711057	8.000,00	A 8.361,70	0,00	8.361,70	8.361,70	0,00
E 2101000	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE INDISTINTO CORRENTE ART. L.R. /2017	28.090.683,00	A 28.090.683,00	22.950.507,00	0,00	22.950.507,00	40.384.074,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 2135011	RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19	93.526.633,00	A 93.526.633,00	0,00	93.526.633,00	93.526.633,00	0,00
E 3052100	RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ARESS PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'HEALTH MARKETPLACE	411.578,00	A 411.578,00	0,00	411.578,00	411.578,00	0,00
E 3061006	RECUPERO SOMME RIVENIENTI DALLA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI REGIONALI IN REGIME DI TFR. - DPCM DEL 20/12/99 ART.1 COMMA 3. CONTO SANITARIO	0,00	A 2.000,00	0,00	1.476,95	1.476,95	523,05

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO
		ESERCIZIO 2020		COMPETENZA 2020	RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	ESERCIZIO 2020
E 3061110	PROVENTI DELLE INDENNITA' DOVUTE PER REALIZZAZIONE OPERE ABUSIVE (D.LGS. N.42/2004 ART.167)- COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA 571040 ED ALTRI	200.000,00	A	148.514,18	28.301,63	41.354,46	69.656,09	526.121,22

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3061125	PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO E DAI PAGAMENTI DELLE SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE PER REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE. D.I.GS. 9/4/08 N. 81 ATTUAZIONE ART. 1 L. 3/8/07 N.	1.425.000,00	A 1.521.317,19	0,00	1.521.317,19	1.521.317,19	7.330,40
E 3061130	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DELL'INQUINAMENTO (ART.21 - D.LEG.VO N.258/2000)	200.000,00	A 58.007,09	360,00	58.007,09	58.367,09	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3061135	SANZIONI PREVISTE DAI CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZIO DI TPRL. (COLLEGATO AL CAP. N.552008)	0,00	A 12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
E 3061140	DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI PUBBLICI. SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL MANCATO RISPETTO DELLA L.R. 16/2002 ART. 9. COLLEG. CAP SPESA 741051	0,00	A 467,50	0,00	467,50	467,50	0,00
E 3061145	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI QUOTE LATTE AI SENSI DELL'ART. 1 LEGGE 119/2003 E L.R. 36/2013	0,00	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
					RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3061160	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI FAMIGLIE	50.000,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3061170	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI IMPRESE	2.000.000,00	A	2.516.071,68	0,00	2.457.968,06	2.457.968,06	58.103,62
E 3061180	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - COLLEGATO PER IL 20% AL C.S. 241025	10.000,00	A	17.103,55	0,00	17.103,55	17.103,55	0,00
E 3061200	ENTRATE A TITOLO DI RIVALSE EX ART.69 LETTERAE - LEGGE 833/78	100.000,00	A	84.993,06	0,00	62.199,49	62.199,49	22.912,70

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
					RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3061600	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INADEMPIENZE ALLA DISPOSIZIONI COMUNITARIE , NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA VITI VINICOLA	20.000,00	A	11.103,06	0,00	11.103,06	11.103,06	0,00
E 3062300	ENTRATE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI ED ATTIVITA' GIUDIZIALI DESTINATE AL ALIMENTARE IL FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA REGIONALE - COLLEGATO AL CAP.USCITA 1320	883.311,57	A	621.171,23	24.895,18	282.748,88	307.644,06	848.284,59

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3064010	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER L'INADEMPIENZA TOTALE O PARZIALE NELLA TRASMISSIONE DEI DATI ATTRAVERSO IL SISTEMA PUGLIA PER L'OSSERVATORIO TURISTICO (SPOT) DA PARTE DI TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE INCLUSI I BEDAND BREAKFAST. ART. 6 L.R. ASSESTAMENTO	10.000,00	A 7.877,42	0,00	7.826,26	7.826,26	51,16
E 3064070	RIMBORSI DI SPESE DI PERSONALE NON ALTRIMENTI PREVISTI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO	100.000,00	A 279.877,88	0,00	279.877,88	279.877,88	3.603.355,12

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3064073	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (20%) - GESTIONE SANITARIA	20.000,00	A 8.709,65	0,00	8.709,65	8.709,65	0,00
E 3064080	RIMBORSI DI SPESE DI PERSONALE NON ALTRIMENTI PREVISTI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO # GESTIONE SANITARIA	0,00	A 300.000,00	0,00	266.496,02	266.496,02	33.503,98
E 3065010	RIMBORSO E RECUPERI EFFETTUATI DA PRIVATI	10.000.000,00	A 11.593.619,22	1.921.264,60	2.375.474,91	4.296.739,51	72.556.857,62
E 3065011	RIMBORSO E RECUPERI EFFETTUATI DA PRIVATI. CONTO SANITA'	0,00	A 184,62	0,00	184,62	184,62	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
					RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3065015	RIMBORSO DA PARTE DI OPERATORI AGRICOLI DEI PREMI DI I^ INSEDIAMENTO EX REG. CEE 797/85 ART. 7	20.000,00	A	1.668,90	0,00	1.668,90	1.668,90	0,00
E 3065027	RIMBORSO E RECUPERI DI QUOTE DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI E STATALI DA PARTE DI PRIVATI	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3065084	PROVENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI ED IMPIANTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE 853/04 E 1774/02 - COLLEGATO AL CAP. USCITA 712060	6.000,00	A	51.352,16	280,00	51.352,16	51.632,16	17.474,45

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 3066231	DONAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS-COVID 19 A SOSTEGNO DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA	13.500.000,00	A 11.995.655,64	0,00	11.995.655,64	11.995.655,64	0,00
E 3072002	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	A 0,00	0,00	0,00	0,00	43.211,77
E 3072004	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1.000,00	A 493,00	0,00	445,21	445,21	162,22
E 3072006	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.000,00	A 8.243,78	0,00	2.416,57	2.416,57	44.864,46
E 3072009	INTERESSI ATTIVI DIVERSI, INTERESSI LEGALI, INTERESSI DA RATEAZIONE	2.000.000,00	A 2.216.382,79	430.625,88	1.015.312,54	1.445.938,42	2.650.135,71

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
					RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 4091100	INTROITI DIVERSI PROVENIENTI DA VENDITE_O RECUPERI DI ANTICIPAZIONI L.386/76	100.000,00	A	74.580,57	0,00	74.580,57	74.580,57	5.886,50
E 4114300	SOMME RIVENIENTI DA INDICIZZAZIONI, VARIAZIONE TASSI, RECUPERI E DA ATTI TRANSATTIVI PER INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI, NONCHE' DALLA TRASFORMAZIONE DELLE COOPERATIVE DA PROPRIETA' INDIVISA A DIVISA (ART. 18 LEGGE 179/92 E L.R. N. 9 DEL 23/03/2015) - COLLEGATO A CAPITOLI DI SPESA 411030 E 411015	500.000,00	A	721.825,24	54.042,45	460.629,50	514.671,95	434.999,49

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ESERCIZIO 2020	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI COMPETENZA 2020	RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO ESERCIZIO 2020
				RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	
E 5129271	MUTUO CON LA BEI DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 ART. 2 L.R. N. 55/2019 (BILANCIO DI PREVIOSIONE 2020-2022)	80.000.000,00	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5129272	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI CONTRATTI PER LA CONVERSIONE DI MUTUI MEF IN AMMORTAMENTO. ART. 3 L.R. 55/2019 (BILANCIO DI PREVIOSIONE 2020-2022)	116.495.016,45	A 116.495.016,45	0,00	116.495.016,45	116.495.016,45	0,00

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	(A) ACCERTAMENTI / (I) IMPEGNI		RISCOSSIONI / PAGAMENTI AVVENUTI NEL 2020			SOMME CONSERVATE A RESIDUO
		ESERCIZIO 2020		COMPETENZA 2020	RESIDUI	COMPETENZA	COMPLESSIVI	ESERCIZIO 2020
E 6151270	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE AI CONSORZI DI BONIFICA - LEGGE BILANCIO DI PREVISIONE 2007	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	130.744.682,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati della Regione

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA